Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 160 del 1° luglio 1965

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 1° luglio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. **723.**

Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. **723**.

Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° febbraio 1965, n. 13, che delega il Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, alla Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso, firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi, firmato dall'Italia a Parigi il 18 aprile 1951;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia;

Vista la Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea del 25 febbraio 1964, relativa alla Associazione dei Paesi e territori d'oltremare alla predetta Comunità;

Vista la legge 20 maggio 1964, n. 406, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Yaoundè il 20 luglio 1963 e agli Atti connessi, relativi al l'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità;

Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'annessa tariffa dei dazi doganali d'importazione, che sostituisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tariffa dei dazi doganali d'importazione allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, nonchè la tariffa doganale comune delle Comunità europee allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 2.

I dazi previsti dalla tariffa di cui al precedente articolo 1 « per provenienze comunitarie » e « per altre provenienze », si applicano, rispettivamente:

a) per le provenienze dai Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea dell'energia atomica, della Comunità economica europea, scortate dai certificati prescritti, per le provenienze dagli Stati africani e malgascio e dai Paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea, scortate dai certificati prescritti, nonchè per le provenienze dalla Grecia, scortate dai certificati prescritti, salvo, per quest'ultimo Paese, le esclusioni risultanti nella tariffa;

b) per le provenienze dai Paesi estranei alle Comunità europee, nonchè dai Paesi di cui alla lettera *a*) non scortate dai certificati prescritti.

Art. 3.

Le merci che formano oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, importate alle condizioni stabilite dall'art. 48 delle disposizioni preliminari alla tariffa di cui al precedente articolo 1 e provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, a meno che non risulti, dagli imballaggi o dai documenti che le accompagnano, che trattasi di merci non trovantisi in libera pratica ai sensi dell'art. 10 paragrafo 1 del Trattato che ha istituito la predetta Comunità.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — FERRARI AGGRADI — LAMI STARNUTI — MATTARELLA — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 71. — VILLA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

NORME GENERALI

Art. 1.

I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare in tutto o in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. Tuttavia, per le merci avariate, tassate sul valore, questo può essere determinato tenuto conto dello stato di avaria.

Il proprietario della merce giunta dall'estero avariata, può optare per la distruzione di essa, a sue spese e con le cautele imposte dalla dogana.

Nessuna esenzione o riduzione di dazi, oltre quelle stabilite dalla tariffa o dalle presenti disposizioni, può essere concessa se non in virtù di una legge (1) (2) (3) (4).

Art 2.

Agli effetti dell'applicazione di dazi stabiliti in relazione all'origine delle merci, si considera come paese di origine quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subita l'ultima trasformazione industriale

Art 3.

Per la risoluzione delle controversie tra la dogana ed i contribuenti, anche per quanto riguarda il valore, l'origine delle merci, il regime di tara e il trattamento degli imballaggi, si applica il procedimento stabilito dal Testo Unico delle leggi approvato con R. D 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

---

(1) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio per i « materiali da trasporto, da comunicazione, di casermaggio e di equipaggiamento », importati direttamente dall'Amministrazione della Difesa e per i materiali da trasporto e da comunicazione importati direttamente dal Corpo della Guardia di Finanza.

(2) È sospesa temporaneamente l'applicazione dei dazi di importazione sui materiali, apparecchiature, attrezzature e relative parti che siano necessarie per lo studio, per la costruzione e l'esercizio dei reattori nucleari e siano diversi da quelli formanti oggetto del mercato comune della Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), e che non possono essere forniti dall'industria nazionale.

La sospensione sarà concessa previo accertamento — da parte di apposita Commissione interministeriale — della sussistenza delle condizioni indicate nel precedente comma.

(3) È sospesa l'applicazione del dazio d'importazione per i sottonotati macchinari ed attrezzature anche se incompleti, che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari, per la coltivazione delle ligniti nazionali o per la produzione, con tali ligniti, di energia elettrica nell'ambito del bacino minerario.

La sospensione daziaria è limitata ai macchinari ed alle attrezzature, di provenienza comunitaria e previo accertamento, da parte del Ministero per le finanze — Direzione generale delle dogane — di intesa col Ministero dell'industria e del commercio, della sussistenza delle condizioni indicate nel precedente comma:

1) ex 73.18 – tubi di acciaio legato per pressioni non inferiori alle 40 ata e temperature non inferiori ai 150° C.;

2) ex 73.20 – raccordi, gomiti, manicotti, flange, ecc , per i tubi di acciaio sopra descritti;

3) ex 73.18; ex 73 20 – tubi e relativi raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc per pressione non inferiore ai due terzi di quella indicata al punto 1);

4) ex 84.01 – caldaie a vapore multitubolari ad alta pressione, capaci di produrre almeno 220 Tn. di vapore all'ora a non meno di 80 ata a 450° C., e loro parti (corpi cilindrici, ecc.);

5) ex 84 02; ex 84.18 – apparecchi ausiliari ed accessori delle caldaie descritte al punto 4) (apparecchi di pulitura, recupero gas, epurazione e trattamento acqua caldaia, disaereamento acque alimentazione e simili, surriscaldatori, riscaldatori di acqua e di aria, economizzatori, condensatori, accumulatori di vapore, apparecchi e scambiatori di calore per riscaldare ed evaporare acqua destinata alla alimentazione delle caldaie e simili);

6) ex 84.01; ex 84.02; ex 84.18 – caldaie a vapore, capaci di produrre un quantitativo di vapore non inferiore alla metà di quello indicato al punto 4 , con pressione non inferiore a una volta e mezzo quella ivi indicata; loro parti e relativi apparecchi ausiliari ed accessori;

7) ex 84.05 – turbine a vapore, di potenza di targa non inferiore a 80.000 HP, per vapore a pressione non inferiore ad 80 ata e temperatura di almeno 450° C. alla ammissione;

8) ex 84.05 – turbine a vapore, di potenza di targa non inferiore alla metà di quella indicata al punto 7), per vapore a pressione non inferiore a una volta e mezzo quella ivi indicata, e loro parti;

9) ex 84.05; ex 84.08 – turbine a vapore o a gas, di potenza non inferiore a 27.000 HP, per gruppi generatori di energia elettrica per l'alimentazione autonoma dei servizi ausiliari di centrale e di miniera;

10) ex 84.10-B II-a – elettropompe per alimentazione caldaie con non meno di 220 Tn di acqua all'ora a più di 150° C. – 80 ata;

11) ex 84.10 – Motopompe e loro parti staccate, per alimentazione di caldaie con un quantitativo di acqua all'ora non inferiore alla metà di quello indicato al punto 10), a temperatura non inferiore a nove decimi e pressione almeno doppia di quelle ivi indicate;

12) ex 84.10-B-II-a - elettropompe sommerse da miniera, per acqua e fango, di potenza non inferiore a 30 Kw;

13) ex 84.05-C.; ex 84.61-B-II; ex 84 64 – parti staccate delle turbine descritte al punto 7) (pale, palette. rotori, regolatori di pressione, guarnizioni per tubazioni di vapore o acqua);

14) ex 84.11-C – ventilatori centrifughi per tiraggio forzato e indotto per caldaie descritte al punto 4);

Art. 4.

L'assimilazione delle merci non classificabili in nessuna delle voci della tariffa a quelle che con esse hanno maggiore analogia, ai sensi della Regola Generale 5 per l'interpretazione della tariffa, si effettua con la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali, di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

Salvo particolari disposizioni, i pezzi di merci i quali, assieme riuniti, costituiscano un determinato oggetto, anche incompleto, quando siano presentati insieme allo sdoganamento e siano compresi nella stessa dichiarazione, o anche in diverse dichiarazioni intestate alla medesima persona, si tassano come l'oggetto che sono destinati a formare, anche se siano contenuti in colli diversi, o formino colli diversi, oppure siano alla rinfusa.

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto nei punti successivi, alle merci dichiarate per l'importazione i dazi si applicano secondo l'aliquota vigente alla data in cui è accettata dalla dogana la dichiarazione d'importazione.

La dichiarazione d'importazione non può essere accettata fino a quando le merci non siano arrivate negli spazi doganali o in altro luogo autorizzato dalla dogana per le operazioni di sdoganamento.

Agli effetti del precedente comma si considerano arrivate negli spazi doganali anche le merci esistenti a bordo delle navi ancorate in porto o in sosta nelle immediate adiacenze di esso, purchè sia stato presentato il manifesto, nonchè le merci che in deposito o punto franco sono state poste sotto diretto controllo della dogana.

2. Quando dopo la data indicata nel precedente punto 1. interviene una variazione del dazio, l'importatore può chiedere l'applicazione del dazio

---

Segue Nota 3.

15) ex 84.13 – bruciatori misti a combustibili liquidi ed a lignite polverizzata per caldaie descritte al punto 4);

16) ex 84.11-C.; ex 84.13 – ventilatori e bruciatori misti per le caldaie descritte al punto 6);

17) ex 84.17 – impianti per la condensazione del vapore a mezzo dell'aria, costituiti da elettroventilatori, radiatori, motoriduttori, e accessori; essiccatoi speciali per lignite, e loro parti;

18) ex 84.20-A-I-a – bilance a nastro per pesatura continua, della portata di 200 tonnellate-ora;

19) ex 84.22-C-VI – trasportatori meccanici a nastro, scomponibili;

20) ex 84.23 – macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno (escavatori meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva non inferiore a 900 kw per quelli destinati alla escavazione della terra, e non inferiore a 150 kw per quelli destinati alla escavazione della lignite, anche muniti di spanditori per terra, meccanici semoventi o girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva di non meno di 300 kw, di tramogge semoventi su binario, di trasportatori meccanici a nastro su carri semoventi, girevoli, azionati da motori elettrici della potenza non inferiore a 50 kw);

21) ex 84.23 – motograders e motorscrapers;

22) ex 84.56-A-II – macchine speciali per frantumazione o polverizzazione di lignite contenente elevata umidità (50 %) ed alta percentuale (8 %) di corpi estranei;

23) ex 84.56-A-II; ex 84.56-B-II-a – apparecchi per il vaglio, la cernita e il lavaggio della lignite e loro parti;

24) ex 84.22-C-VI – trasportatori pneumatici, per scorie e ceneri;

25) ex 85.01-A – alternatori elettrici trifasi, muniti di rotori senza polisalienti, di potenza di targa superiore a 65.000 kw, da accoppiare a turbine a vapore;

26) ex 85.19-A; ex 90.28 – apparecchi automatici di regolazione (di intensità, di tensione, termostatici e simili) per gli alternatori descritti al punto 25);

27) ex 85.01; ex 85.19; ex 90.28 – alternatori elettrici e relativi apparecchi automatici di regolazione, di potenza di targa non inferiore alla meta di quella indicata al punto 25)

Segue Nota 3.

28) ex 84.18-D-II; ex 90.24 – precipitatori elettrostatici per la depurazione dei fumi; apparecchiature o complessi per la regolazione, la protezione, il controllo ed il comando del funzionamento termico e meccanico di caldaie e di turbo-alternatori di potenza non inferiore a 65.000 kw;

29) ex 84.18-D-II; ex 90.24 – precipitatori elettrostatici per la depurazione dei fumi, e apparecchiature e complessi per la regolazione ecc.; per le caldaie e i turboalternatori indicati ai punti 6) e 8);

30) ex 85.22 – separatori elettromagnetici, e loro parti;

31) ex 90.28; ex 90.29 – rivelatori di corpi estranei alla lignite, e loro parti;

32) ex 86.03 – locomotive ferroviarie, a scartamento in uso per le ferrovie dello Stato, azionate da gruppi Diesel-elettrici;

33) ex 87.01; ex 84.23 – trattori a cingoli, azionati da motore a combustione interna con cilindrata superiore a 12.000 cmc., e trattori a ruote, azionati da motore a combustione interna con cilindrata superiore a 7000 cmc., anche muniti di pala caricatrice e di lama livellatrice.

34) ex 87.03 – autoveicoli speciali, azionati da due motori Diesel con cilindrata complessiva superiore a 10.000 cmc., muniti di congegni per il sollevamento del cassone, non ammessi a circolare su strade e destinati esclusivamente ai trasporti nell'ambito delle miniere di lignite;

35) ex 90.28; ex 90.29 – apparecchi elettrici di misura e di registrazione, e loro parti, da montare sulle apparecchiature e sui complessi per la regolazione, ecc., sopra indicati.

(4) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio di importazione per i macchinari e le attrezzature che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la fabbricazione di armamenti speciali e relative parti ed accessori, che rientrano nelle commesse per la difesa. La sospensione daziaria sarà concessa dal Ministero per le finanze — Direzione generale delle Dogane — previo accertamento svolto d'intesa con il Ministero industria e commercio.

La sospensione daziaria si applica anche per i macchinari e le attrezzature, già ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.

più favorevole purchè la merce non sia stata già lasciata alla libera disponibilità dell'importatore stesso

3. Alle merci soggette ad un dazio la cui aliquota è fissata in funzione di determinati periodi dell'anno e che, direttamente provenienti dall'estero, sono inoltrate con bolletta di cauzione dalla dogana di entrata ad altra dogana per l'immissione in consumo, si applica l'aliquota del dazio in vigore alla data del rilascio della bolletta di cauzione medesima, se più favorevole, purchè a tale data sussistessero tutte le condizioni necessarie per poter consentire l'immissione in consumo della merce presso la prima dogana.

4. Alle merci sotto sequestro o cadute in confisca il dazio si applica secondo l'aliquota vigente nel giorno in cui esse sono rilasciate o vendute.

5 Alle merci provenienti da naufragio ed a quelle abbandonate il dazio si applica secondo l'aliquota vigente nel giorno della vendita.

6. Alle merci in transito o spedite da una ad altra dogana, con bolletta di cauzione, per le quali non sia pervenuta l'attestazione di scarico, il dazio si applica secondo l'aliquota vigente alla data della scadenza del termine assegnato nella bolletta medesima.

Le sovrimposte di confine, le imposte e sovrimposte di consumo, i diritti erariali ed i diritti di monopolio si applicano, alle merci estere da immettere in consumo, secondo le aliquote vigenti al momento dell'uscita delle merci stesse dagli spazi doganali, dai depositi franchi, dai depositi doganali, dai magazzini generali o, per le operazioni eseguite in altri luoghi autorizzati dalla dogana, al momento del rilascio delle merci alla libera disponibilità dell'importatore. Nei casi previsti ai precedenti punti 4 5. e 6.; per l'applicazione dei tributi anzidetti si osservano le disposizioni stabilite per l'applicazione del dazio.

Art 7.

Per la classificazione doganale delle merci in esportazione si applica la nomenclatura doganale prevista per le merci in importazione.

Art. 8

L'applicazione della tariffa doganale non esonera dall'osservanza delle disposizioni che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci.

Le merci che, per disposizioni speciali, non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica debbono essere rispedite all'estero a spese del proprietario. Parimenti a spese del proprietario, debbono essere rispedite all'estero o distrutte, nel termine prefisso dall'autorità competente, le merci che dall'autorità sanitaria sono giudicate nocive alla salute pubblica.

DAZI DIFFERENZIALI E DIRITTI DI COMPENSAZIONE

Art. 9.

Le merci originarie o provenienti da paesi nei quali i mezzi di trasporto o le merci italiane siano sottoposte a particolari gravami, con sopradazi o con dazi differenziali, con diritti particolarmente alti, con divieti o restrizioni di importazione, con disposizioni concernenti il commercio delle valute e delle divise, o con formalità aventi per effetto di ostacolare l'importazione o il transito delle merci italiane, possono essere assoggettate ad un aumento dei dazi sino al 50 per cento dell'aliquota stabilita dalla tariffa doganale.

Le merci esenti possono essere assoggettate ad un dazio fino al 25 per cento del loro valore.

Inoltre, determinate merci straniere possono, per reciprocità, essere assoggettate a diritti, tasse, restrizioni o formalità di qualsiasi specie, identici od analoghi, a seconda dei casi, a quelli che, nel paese di origine o di provenienza, sono applicati alle merci italiane.

Art. 10.

A favore dell'esportazione italiana danneggiata, possono essere imposti speciali diritti di compensazione su determinate merci originarie o provenienti da paesi che abbiano stabilito, per talune merci di terzi Stati, un particolare trattamento di favore, che non venga applicato a merci della stessa specie di produzione italiana.

Art. 11.

I provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 sono adottati con decreti del Presidente della Repubblica.

ESENZIONI

Art. 12.

Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali gli oggetti di pertinenza dei Sovrani, Capi di Stato e Principi del sangue delle famiglie regnanti che vengono a soggiornare nel territorio della Repubblica.

L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità.

Sono inoltre esenti gli oggetti di pertinenza del Gran Maestro e del Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta, che ne facciano richiesta direttamente al Ministero delle finanze.

Art. 13.

Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocità, gli oggetti spettanti:

a) ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.), accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri;

b) ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice-consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

Sono altresì esenti, a condizione di reciprocità, i mobili di primo impianto delle sedi consolari; le bandiere, gli stemmi, gli oggetti di cancelleria, le casseforti e le macchine da scrivere e da calcolare, che i governi esteri spediscono ai rispettivi consoli in Italia per uso dell'ufficio consolare.

Le richieste di esenzione di cui ai precedenti commi devono essere presentate al Ministero delle finanze per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 14.

Salva l'applicazione delle maggiori agevolazioni previste dagli accordi internazionali, è concessa dalla dogana l'esenzione dai diritti doganali per i sottoindicati oggetti, alle condizioni rispettivamente indicate:

1) effetti e mobili, usati, degli impiegati civili e militari dello Stato, che ritornano dopo essere stati ad esercitare il loro ufficio all'estero, nonchè effetti usati spettanti ai reparti militari di guarnigione nei territori nazionali posti fuori dalla linea doganale.

Per le vetture automobili usate, la franchigia è subordinata alla condizione che gli interessati abbiano avuto una permanenza all'estero non inferiore a 18 mesi e che comprovino, mediante idonei documenti, di aver posseduto ed usato all'estero le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del ritorno nel territorio della Repubblica.

2) pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono direttamente a Istituti o Enti italiani, scientifici, culturali o di istruzione professionale, riconosciuti dallo Stato, e destinati a servire per scopo scientifico, didattico o culturale; pubblicazioni, anche periodiche, in lingua italiana, curate da Camere di commercio o da altri Enti italiani all'estero, a scopo di propaganda industriale e commerciale interessante l'economia del Paese.

Per ottenere tali esenzioni, si deve far constatare alla dogana, nel primo caso, l'avvenuto dono e, nel secondo caso, la destinazione a distribuzione gratuita;

3) generi di consumo che i viaggiatori portano seco come provvista per le necessità di viaggio; effetti, armi, strumenti e apparecchi portatili, biciclette, piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola, usati, che i viaggiatori portano seco o nei propri bagagli, purchè l'introduzione nello Stato avvenga non oltre tre mesi dalla data dell'ingresso degli interessati. L'esenzione è concessa a condizione che i generi e gli oggetti corrispondano

alle normali esigenze del viaggiatore, tenuto conto di tutte le circostanze del viaggio e sempre quando non vi sia motivo di temere abusi. Per i tabacchi, l'esenzione è consentita nei limiti di un quantitativo ritenuto sufficiente per la durata del viaggio dalla frontiera al luogo di destinazione e, comunque, non eccedente i 60 grammi;

4) abiti, arredi teatrali, attrezzi, strumenti, usati, e spartiti di opere che gli attori o artisti portano seco o spediscono trasferendosi da luogo a luogo; animali condotti da giocolieri o da impresari ambulanti di pubblici spettacoli;

5) vetture pubbliche o postali aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali adibiti all'agricoltura o al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico noto alla dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli;

6) effetti, mobili, libri, veicoli (vetture, velocipedi, automobili, motocicli, motoscafi, «roulottes», carri bagagli che normalmente vengono agganciati alle automobili), utensili e strumenti necessari alla professione, ed altri oggetti di uso domestico, appartenenti a coloro che trasferiscono la propria residenza nel territorio della Repubblica, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari e l'introduzione nello Stato sia avvenuta non oltre sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza.

Tale esenzione è subordinata alla presentazione di un certificato del Municipio del luogo in cui è stata eletta la nuova residenza, dal quale risultino lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data della dichiarazione di trasferimento.

Per i connazionali che rimpatriano, la Dogana può prescindere dal predetto certificato su presentazione di una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare italiana all'estero attestante il periodo di permanenza all'estero ed il rimpatrio definitivo.

Per gli operai italiani che rimpatriano portando seco le masserizie usate e proporzionate alla loro condizione, la Dogana può accettare in luogo dei predetti certificati, altra idonea documentazione.

Per le vetture automobili, i motoscafi, le «roulottes» e per i carri bagagli che normalmente vengono agganciati alle automobili, usati, la franchigia è subordinata alla condizione che gli interessati comprovino, mediante idonei documenti, di averli posseduti ed usati all'estero da almeno un anno prima della data del trasferimento della loro residenza nel territorio della Repubblica e, inoltre, qualora trattisi di connazionali rimpatrianti, di avere avuto una permanenza all'estero per un periodo di tempo ininterrotto non inferiore a 18 mesi.

È altresì consentita l'esenzione per gli oggetti costituenti il corredo ed i regali di nozze, escluse le autovetture, delle donne italiane o straniere residenti all'estero le quali, in conseguenza di matrimonio contratto con un cittadino italiano, stabilmente residente nel territorio della Repubblica, trasferiscano di diritto la propria residenza in Italia

La stessa esenzione è accordata nel caso di donne italiane o straniere che si trasferiscano in Italia a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero, stabilmente residente nel territorio della Repubblica, purchè, nel caso di donne straniere, vi sia trattamento di reciprocità da parte del loro Paese di provenienza.

L'esenzione è subordinata alla condizione che l'importazione avvenga non oltre sei mesi dalla data di matrimonio e sia esibito, oltre il certificato di trasferimento di residenza, anche quello di matrimonio;

7) effetti ed altri oggetti di uso personale, usati, appartenenti a cittadini italiani deceduti all'estero o scomparsi in mare e destinati ai loro familiari, secondo attestazione della Autorità consolare italiana all'estero o della Capitaneria di Porto;

8) strumenti rurali, mobili ed effetti, usati, che i contadini italiani domiciliati all'estrema frontiera, introducono per motivi di lavoro o per trasferimento di domicilio;

9) prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti ai cittadini italiani, quando tali prodotti sono destinati alla casa colonica, ai granai o ad altri luoghi di custodia posti sulle possessioni medesime;

10) carne fresca in quantità non eccedente i quattro chilogrammi; formaggio, burro fresco e latte in quantità non eccedente i due chilogrammi; semprechè tali generi siano destinati ad essere consumati nei comuni di frontiera;

11) campioni senza valore destinati a rappresentare merci, comprese le scatole e le cartelle nelle quali sono normalmente contenuti. L'esenzione

Segue **Disposizioni preliminari**

si estende anche ai campioni di carta e di stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intiero disegno, ai campioni di porcellana, di stoffe e di altre merci, comprendenti in un sol pezzo vari disegni, purchè l'importatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello cui sono destinati;

12) merci nazionali ricuperate da naufragi nelle acque territoriali, purchè ne sia comprovata la nazionalità;

13) avanzi di alberi, di vele, di ancore, di cordami, ecc., provenienti da navi di qualsiasi bandiera naufragate nelle acque territoriali dello Stato o da navi nazionali naufragate fuori dalle acque stesse, purchè, in questo secondo caso, l'importazione avvenga nel termine di un anno dal naufragio e questo sia comprovato da idonei certificati;

14) avanzi di bordo costituiti da prodotti alimentari e loro residui, non più adatti per l'alimentazione umana. L'esenzione è concessa sotto l'osservanza delle cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze;

15) materiali che costituiscono provviste di bordo, portate dall'estero dalle navi al loro arrivo nei porti dello Stato e che servono per la riparazione e la manutenzione della nave;

16) provviste di bordo sopravanzate alle navi purchè ne sia riconosciuta l'origine nazionale e non si tratti di generi di privativa;

17) provviste di bordo portate dall'estero dalle navi al loro arrivo in un porto dello Stato e che servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggeri fino alla fine dello scarico, se si tratta di navi nazionali, e per tutta la durata del soggiorno nei porti dello Stato, se si tratta di navi estere. Tanto per le navi nazionali, quanto per quelle estere, il consumo delle provviste estere sopravanzate può effettuarsi in esenzione dai diritti doganali, nei periodi di tempo rispettivamente indicati, anche in più porti, finchè non siano caricate merci per essere trasportate dall'uno all'altro porto dello Stato;

18) doni e soccorsi in natura, destinati ai prigionieri di guerra, agli internati civili od a popolazioni colpite da pubbliche calamità;

19) oggetti di qualsiasi specie (libri, opuscoli, cartoline, placche, cartelli, albums, guide, oggetti vari di richiamo, illustrati o non, ecc.) destinati in modo indubbio alla sola propaganda turistica, con mezzi leciti reclamistici, da distribuire gratuitamente nel territorio della Repubblica a cura di enti turistici ufficiali, riconosciuti dallo Stato e recanti l'indicazione visibile dell'ente mittente, o che, pur appartenendo ad enti o società non riconosciute dallo Stato, giungano nel territorio della Repubblica attraverso gli enti ufficiali.

Tale esenzione è accordata a condizione di reciprocità;

20) biglietti per viaggi ferroviari, marittimi ed aerei, da compiere all'estero, spediti da amministrazioni ferroviarie, società di navigazione marittima od aerea o da compagnie di viaggi in genere per la vendita, nel territorio della Repubblica, semprechè i relativi stampati siano somministrati gratuitamente.

Tale esenzione è accordata a condizione di reciprocità;

21) materiale esclusivamente destinato all'uso dei ciechi importato da Enti Nazionali per l'assistenza e la rieducazione dei ciechi o da Istituti da essi dipendenti (tavolette, braille, macchine da scrivere braille, orologi tattili, fonografi per la riproduzione e la registrazione della voce, libri registrati su dischi a passo ridotto, dischi da registrare, carte speciali, e lastre di zinco per la produzione di libri e riviste braille, nastri magnetici, ecc.). L'esenzione è accordata direttamente dalle dogane con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministro per le finanze;

22) casse ed urne che contengono i resti dei defunti, trasportati in Italia, nonchè gli oggetti che ne formano ornamento. L'esenzione è concessa previa autorizzazione di importazione dell'autorità competente.

REINTRODUZIONE DI MERCI DI PRODUZIONE ITALIANA

Art. 15.

Sono ammesse all'importazione, senza il pagamento dei diritti di confine, le merci delle quali risulti comprovata l'origine italiana o che presentino caratteristiche proprie della produzione italiana.

Detta esenzione è accordata al proprietario delle merci, a condizione che sia presentata la relativa bolletta doganale di uscita e che l'importazione avvenga nel termine di due anni dalla data della bolletta medesima.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di derogare alle condizioni stabilite nel precedente comma per:

a) gli oggetti d'arte riconosciuti di autori italiani in base a certificati dei competenti organi del Ministero della pubblica istruzione;

b) le merci esportate da amministrazioni dello Stato, le quali siano restituite o respinte alle stesse amministrazioni;

c) le merci nazionali di ritorno dagli ex possedimenti o territori coloniali italiani;

d) gli autoveicoli nazionali che risultino immatricolati prima della esportazione, nel Pubblico Registro Automobilistico Italiano;

e) le opere a stampa edite ed impresse in Italia, compresi i libri ed i giornali d'arte applicata, con incisioni, litografie e simili, purchè l'importazione avvenga entro il termine di cinque anni dalla data della loro spedizione all'estero;

f) i motori marini di produzione italiana sbarcati da navi nazionali.

Art. 16.

Nel caso di reintroduzione di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o ad abbuono di diritti, devono essere rimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni od agli abbuoni usufruiti.

Nel caso di variazione o di nuova istituzione di diritti di monopolio, di sovrimposte di confine, di diritti erariali e di ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato, sono dovuti i maggiori tributi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in vigore all'atto dell'importazione, compreso il caso in cui le merci non siano state ammesse a restituzione o ad abbuono dei predetti tributi al momento dell'esportazione.

Nel caso di reintroduzione di merci che siano state esportate a scarico di importazione temporanea di materie prime per essere lavorate, si applica l'art. 18 delle disposizioni sulle importazioni e le esportazioni temporanee approvate con regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

RESTITUZIONE DI DIRITTI

Art. 17.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero, e sentito il Comitato consultivo costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247, determinati prodotti possono essere ammessi, quando si esportano, alla restituzione del dazio e di altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione.

Con le stesse norme possono essere modificate, o abrogate le concessioni accordate.

DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE

Art. 18.

I dazi doganali di importazione sono commisurati, per le merci tassate *ad valorem*, sul valore imponibile delle merci medesime.

Il valore imponibile delle merci è il loro « prezzo normale » definito negli articoli da 19 a 22.

Con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 23, il prezzo di fattura può ugualmente essere considerato come valore imponibile.

Art. 19.

Il « prezzo normale » è quello che può ritenersi convenuto per le merci importate, a seguito di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti, alla data in cui — previa presentazione della dichiarazione prescritta dall'articolo 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 — si procede alla verifica della merce.

Nel caso che la verifica della merce avvenga non oltre il quindicesimo giorno dalla data di presentazione della dichiarazione, la dogana può non tener conto della eventuale sopravvenuta variazione dei prezzi.

Il « prezzo normale » delle merci importate è determinato sulle seguenti basi:

a) le merci si considerano consegnate al compratore nel porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica;

b) il venditore si considera tenuto a sopportare e comprendere nel prezzo tutte le spese riferentisi alla vendita ed alla consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica;

c) si devono ritenere a carico del compratore e, pertanto, esclusi dal prezzo normale, i diritti doganali e le tasse esigibili nel territorio doganale italiano.

Art. 20.

Una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti è una vendita nella quale:

a) il pagamento del prezzo della merce costituisce la sola considerazione effettiva della transazione;

b) il prezzo convenuto non è influenzato da relazioni commerciali, finanziarie od altre, contrattuali o non, che potrebbero esistere, al di fuori di quelle create dalla vendita stessa, fra il venditore od una persona fisica o giuridica associata in affari al venditore, da una parte, ed il compratore od una persona fisica o giuridica associata in affari al compratore, dall'altra;

c) nessuna parte del ricavato dalla vendità, dalla ulteriore cessione o dalla utilizzazione della merce spetterà, direttamente od indirettamente, al venditore od a qualsiasi altra persona fisica o giuridica associata al venditore.

Due persone sono considerate associate in affari, se una di esse possegga un interesse qualunque nel commercio dell'altra, o se ambedue abbiano un comune interesse in un qualsiasi commercio o se una terza persona sia cointeressata nel commercio di ciascuna di esse, tali interessi siano diretti od indiretti.

Art. 21.

Nel caso in cui il « prezzo normale » dipenda dalla quantità su cui verte la vendita, tale prezzo sarà determinato supponendo che la vendita verta sulla quantità delle merci presentate e da valutare.

Art. 22.

Allorchè le merci da valutare:

a) sono fabbricate secondo un processo brevettato o formano oggetto di un disegno o di un modello depositati, di un diritto di autore;

b) sono coperte da marchio di fabbrica o di commercio stranieri, o sono importate per essere vendute sotto detto marchio, anche dopo aver subìto una lavorazione complementare;

la determinazione del « prezzo normale » si farà considerando che tale prezzo comprenda il valore del diritto di utilizzazione del brevetto, del disegno o del modello depositati, o del diritto d'autore o del marchio di fabbrica o di commercio, relativo alle dette merci.

Art. 23.

Allorquando le merci importate formano oggetto di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un venditore e un compratore indipendenti, il prezzo pagato o da pagare in virtù di detta vendita può essere considerato come indicazione valevole del loro prezzo normale definito all'art. 19.

Nel caso che non siano già comprese nel prezzo di fattura, sono da aggiungere a tale prezzo le spese di carico, di trasporto, di assicurazione, di commissione, tutte le altre spese riferentisi alla vendita, alla spedizione ed alla consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica (art. 19, comma terzo, lett. *b*), come pure sono da comprendere nel valore imponibile gli sconti anormali o qualunque altra riduzione eccezionali praticati sul prezzo di libera concorrenza.

Ai fini della loro inclusione nel valore imponibile, sono altresì da considerare gli sconti od altre riduzioni di prezzo praticati nei confronti di concessionari unici, rappresentanti esclusivi, od altri intermediari similari.

Art. 24.

Le spese considerate all'art. 19, comma terzo, lett. *b*) comprendono:

a) le spese di trasporto;

b) le spese di assicurazione;

c) le commissioni;

d) le senserie;

e) le spese sostenute all'estero per il rilascio dei documenti necessari all'introduzione delle merci nel territorio della Repubblica, ivi compresi i diritti di cancelleria;

f) i diritti e le tasse direttamente imputabili alle merci ed esigibili all'estero, esclusi quelli dai quali le merci fossero state esonerate oppure il cui importo fosse stato rimborsato o dovrebbe essere rimborsato;

g) le spese di carico;

h) ogni altra spesa sostenuta per la vendita, la spedizione e la consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica.

È compreso nel valore imponibile della merce quello dei suoi recipienti interni ed esterni e degli imballaggi in genere che non siano soggetti al dazio loro proprio, nonchè le spese di condizionamento (mano d'opera, materiali ed altre spese). Tuttavia il valore dei recipienti che, secondo gli usi commerciali, sono normalmente restituiti al mittente e che come tali sono ammessi alla importazione temporanea per essere vuotati, concorre a formare il valore imponibile della merce contenutavi solo quando detti recipienti risultino fatturati per cessione definitiva o, comunque, non vengano riesportati.

Art. 25.

Per le spese di trasporto, il porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica, da prendere in considerazione, è:

a) per le importazioni via mare, il porto di sbarco delle merci;

b) per le importazioni via aerea, per ferrovia, per strada, per lago, dove trovasi il primo ufficio doganale.

Art. 26.

Allorchè gli elementi che concorrono alla determinazione del valore imponibile sono espressi in moneta estera, la conversione in lire italiane è effettuata in base al cambio ufficiale doganale in vigore nel giorno in cui ha inizio la verifica della merce.

Art. 27.

Il proprietario della merce ha l'obbligo di dichiarare alla dogana il valore imponibile determinato come agli articoli precedenti e di rettificare la dichiarazione in relazione alle variazioni sopravvenute nei prezzi nel caso che la dichiarazione non sia immediatamente seguita dalla verifica della merce.

Egli è inoltre tenuto a fornire, nei modi che l'Amministrazione riterrà più idonei, ogni informazione, nonchè a presentare la fattura, i documenti di trasporto ed ogni altro documento commerciale (contratti, corrispondenza, ecc) riguardanti la vendita, la spedizione e la consegna delle merci, che fossero dalla dogana richiesti ai fini dell'accertamento del valore imponibile

L'obbligo di cui ai precedenti comma vale per tutte le merci che devono essere dichiarate in dogana, comprese le merci esenti da diritti doganali e quelle assoggettate a dazi specifici.

È in facoltà dell'Amministrazione di eseguire le indagini che ritiene necessarie per il controllo del valore imponibile.

Art 28

Nel caso di contestazione sul valore dichiarato, il capo della dogana, su richiesta dell'importatore, può sentire due periti, uno dei quali da lui designato, e l'altro scelto dall'importatore fra quelli compresi nelle liste approvate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura

Il capo della dogana può accettare il parere di due periti, se questi sono concordi; ovvero servirsi dei risultati delle perizie per rettificare, a suo giudizio, il valore proposto dall'ufficio

Ciascuna delle parti è tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito Al perito designato dall'Amministrazione la spesa è liquidata in base ad una tariffa delle spese di perizia, approvata dal Ministro per le finanze.

Art. 29.

Qualora la contestazione non sia composta, per la risoluzione della conseguente controversia si applica il procedimento stabilito dal Testo Unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

La relazione dei periti di cui all'art 28 e le deduzioni del capo della dogana faranno parte integrante del verbale di controversia, da redigersi a norma delle disposizioni richiamate nel precedente comma.

Segue **Disposizioni preliminari**

TARE ED IMBALLAGGI

Art. 30.

I dazi di importazione sulle merci tassate a peso si riscuotono sul peso lordo o sul peso netto.

S'intende per:

— peso lordo: il peso cumulato della merce e di tutti i suoi imballaggi;

— peso netto: il peso proprio della merce privato di tutti i suoi imballaggi.

Sono tassate in base al peso netto le merci per le quali nella tariffa è prevista una tassazione a peso, senza altra precisazione.

Art. 31.

Gli imballaggi importati pieni ed immessi in consumo contemporaneamente alle merci imballate sono:

a) soggetti allo stesso dazio della merce imballata:

— quando questa è tassata *ad valorem*;

— oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce imballata.

b) ammessi in esenzione da dazio:

— quando la merce imballata è esente da dazio;

— oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore;

— oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce imballata;

c) soggetti al dazio proprio:

— quando non sono usati abitualmente per la merce imballata ed hanno un valore proprio di utilità con carattere durevole indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio;

— oppure quando sono utilizzati al fine di evadere i dazi loro applicabili in base alla rispettiva voce di tariffa.

Art. 32.

Nel caso in cui gli imballaggi soggetti alle disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 31 contengano merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti, su tutte le merci imballate, proporzionalmente al peso od al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

Art. 33.

Sono considerati imballaggi tutti i recipienti esterni e interni, condizionamenti, involucri e supporti, esclusi gli strumenti da trasporto, in particolare i « containers », nel senso dato a tale termine nell'art. 1, *b*) della Convenzione doganale relativa ai « containers », firmata a Ginevra il 18 maggio 1956, nonchè i copertoni, gli attrezzi ed il materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso.

Art. 34.

Non sono ammessi reclami sulla qualificazione degli imballaggi delle merci già asportate dalla dogana.

RILEVAZIONE STATISTICA

Art. 35.

Il proprietario delle merci che attraversano la linea doganale, in entrata o in uscita, è tenuto a dichiarare alla dogana, ai fini della compilazione delle statistiche per il commercio con l'estero, la quantità, la qualità ed il valore delle merci stesse, il paese di provenienza e quello di destinazione.

Art. 36.

La rilevazione dei dati statistici viene effettuata dalla dogana secondo la nomenclatura e le indicazioni statistiche stabilite nella tariffa.

Art 37.

La quantità delle merci deve essere espressa in peso Il peso deve essere rilevato in chilogrammi, salvo che non sia prescritta la rilevazione in grammi.

Per determinati prodotti, quando sia esplicitamente stabilito, la rilevazione della quantità va eseguita, oltre che in peso, anche in altre unità di misura.

Art 38

Il peso da rilevare in chilogrammi è quello che risulta dopo aver tolto tutti i recipienti e gli involucri in cui sono contenute le merci, ad eccezione di quelli che nella vendita al minuto non vengono separati dalla merce che contengono (peso netto).

Il peso da rilevare in grammi è quello della merce al netto dei recipienti od involucri anche se inseparabili dalla merce nella vendita al minuto (peso nettissimo).

Art. 39.

Agli effetti statistici si considera come valore delle merci importate o esportate quello delle merci poste al confine.

Art. 40

Si considera come paese di provenienza delle merci importate dall'estero quello di origine, oppure quello dal quale le merci sono state spedite con destinazione per l'Italia, nel caso in cui il paese d'origine non fosse noto

Si considera come paese di destinazione delle merci esportate quello nel quale le merci sono destinate ad essere immesse in consumo, oppure, qualora tale paese non fosse noto, quelli di ultima destinazione conosciuta dall'esportatore.

Art. 41.

È in facoltà del Ministro per le finanze, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, di modificare la nomenclatura statistica delle merci, nonchè le norme per la rilevazione dei dati concernenti le statistiche del commercio con l'estero.

DIRITTO DI STATISTICA

Art. 42

Su tutte le merci che entrano nello Stato o ne escono, con qualsiasi destinazione doganale, escluso il transito ed escluse le merci immesse nei depositi doganali e poi rispedite all'estero e, salve le eccezioni indicate allo art 43, è dovuto un diritto di statistica.

Tale diritto viene riscosso nella misura fissa di lire 10

a) **per ogni tonnellata di peso lordo** sulle merci considerate sotto le seguenti voci e sottovoci della tariffa dei dazi doganali

06 02, 08 02, 12 09, 12 10, 14.01-D, 14.01-E, 14.03-A, 14 04, ex 14 05-A-I (alghe), 14.05-A-II-a, ex 14 05-B-I (alghe), 14.05-B-II-a, 15.07-B-I-b-1-bb-beta-a', 15.07-B-I-b-2-bb-alfa, 15.07-B-II-a, 15.17-B-II, 18 02-B, 22 01-B, 23.01-A-I, 23.01-B, 23.03, 23.01-B, 23.05-A, 23 06, 25 01, 25.02, 25 04, 25.05, 25.06, 25.07, 25 08, 25.10, 25 11-A, 25.11-B-II, 25 12, 25.13-B-I, 25 13-B-II-b, ex 25.14 (ardesia, diversa da quella macinata o in polvere), 25.15, 25.16, 25.17-B, 25.18-A, ex 25.19 (carbonato di magnesio naturale), 25 20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.26, 25 27, 25.28, 25.29, 25 31, 25.32, 26.01, 26 02, 26.03-A-II, 26.03-B, 26.03-C, 26.03-D, 26.04, 27.01, 27 02, 27.03, 27.04, 27 05, 27.06, 27.08, 27.09-C, 27.09-D, 27.10-A-I, 27.10-A-II, 27.10-B, 27.10-C-I-a, 27.10-C-I-b, 27.10-C-I-c-1, 27.10-C-II-a, 27.10-C-II-b, 27.10-C-II-c-1, 27.13-A-I, 27.14-A, 27.14-B, 27.15, 28.22, 28.23, ex 28.28-M-II (idrossidi di manganese), 28.38-A-I-a, 28.38-A-II, 28.39-B-III, 28.40-B-II-b, 28.42-A-II, 28.45, 28.48-D, 28.58-C, 31.01, 31.02, 31.03, 31.04, 31.05-A, 32.01-A, 32.01-B, 32.01-C-II, 32.08-D-II, 38.05, 38.06, ex 38 19-Q-IV-b (liscivie residuali della fabbricazione della pasta di cellulosa col trattamento alla soda o al solfato), 44.01-A, 44.01-B, 44.02, ex 44.03-B-II-a (esclusi i pali), 44.03-B-II-b-2, 44.04-B, 44.05-A-I, 44.05-B, 44.06, 44.07, 44.08, 44.09-B-II, ex 44.22 (parti), 68.01, 68.02-A-I, 68.02-A-II, 68.02-A-III, 68.02-A-IV-b, 68.02-B, 68.03, 68.05-B, 68.07-A-I, ex 68.15-A-I (semplicemente rifilate), 69.02-A, 69.02-B-I, ex 69.02-B-III (silicei), 69.03-B, 69.03-C-I, 69.03-C-II (silicei), 69.04-A, 69.05-A, 69.05-B-I, 69.06-A, 69.07-A-I, 69.08-A-I, 69 12-A, 70.01-A, ex 71.11 (ceneri di oreficeria), 73.01, 73.03, 73.04, 73.05-B, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09-A, 73.10-A-I, 73.10-A-II, 73.10-B, 73.10-D-I-a-1, 73.11-A-I, 73.11-A-II, 73.11-B, 73.13-B-I-a, 73.15-

Segue **Disposizioni preliminari**

A-I, 73.15-A-III, 73.15-A-IV-a, ex 73.15-A-IV-b (vergella o bordione, barre piene e profilati), ex 73.15-A-VI-a (dello spessore di 3 mm. o più), 84.34-C, 95.06-A, 96.01-A, ex 96.01-C (di saggina, senza manico);

b) **per ogni animale vivo** considerato sotto le voci n.ri 01.01, 01.03, 01.04, ex 01.06-C-IV (cani), della tariffa;

c) **per ogni quintale di peso vivo** per il bestiame considerato sotto la voce n. 01.02, della tariffa;

d) **per ciascuno dei veicoli** considerati sotto le voci n.ri 87.09-A, 87.09-B, 87.10, 87.12, 87.14-A, 87.14-B, 87.14-C, della tariffa;

e) **per ogni tonnellata di peso lordo** di « Mosti di uve fresche non concentrati » (voci n.ri ex 20.07-A-I-a ed ex 20.07-B-I-a); di « Mosti di uva parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole » (voce n. 22.04); di « Vini di uve fresche, altri, con gradazione alcolica effettiva non superiore a 21 gradi », in fusti, damigiane o vagoni cisterna (voci n.ri ex 22.05-B-I-b, ex 22.05-B-II-b, ex 22.05-B-III-a-2, ex 22.05-B-III-b-2, ex 22.05-B-IV-a-2-aa, ex 22.05-B-IV-b-1) e di « Fecce di vino, contenenti, in peso, 6 per cento o più di vino » in fusti, damigiane o vagoni-cisterna (voce n. 23.05-A);

f) **per ogni tonnellata di peso lordo** di sacchi, botti, barili, casse, cestoni ed altri simili recipienti, vuoti, qualunque ne sia la classificazione doganale;

g) **per ogni tonnellata di peso lordo** di bottiglie comuni, di vetro nero, verdastro, brunastro, rossastro, che si usano comunemente per riporvi il vino o la birra, di capacità non superiore ad un litro, escluse quelle di vetro incolore, vuote;

h) **per ogni quintale di peso lordo** su tutte le altre merci.

Il diritto di statistica è riscosso nella misura di lire dieci per ogni tonnellata di peso lordo:

1) sugli oli di petrolio o di minerali bituminosi, destinati alla esportazione;

2) sul solfato di bario precipitato (voce n. ex 28.38-A-III), che si esporta all'estero.

Art. 43.

Sono esenti dal diritto di statistica:

a) le merci esenti a norma degli articoli 12, 13 e 14 ed a titolo di agevolazione per il traffico delle zone di frontiera e di quelle poste fuori della linea doganale;

b) le merci avariate che vengono distrutte a norma dell'articolo 1;

c) i prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti ai cittadini italiani che li portano oltre frontiera;

d) le provviste imbarcate per consumo di bordo, sempreché proporzionate al numero dei passeggeri e dell'equipaggio, ed alla durata del viaggio ;

e) gli effetti e i mobili, usati, degli impiegati civili e militari dello Stato che vanno ad esercitare il loro ufficio all'estero;

f) le merci spedite in cabotaggio o in circolazione o che rientrano nello Stato dopo il cabotaggio o la circolazione;

g) le merci recuperate da naufragi o sbarcate per forza maggiore, quando non siano messe in consumo nello Stato;

h) le merci semplicemente trasbordate nei porti dello Stato, anche quando, in attesa della nave sulla quale devono essere trasbordate, siano temporaneamente depositate sulle banchine o introdotte in appositi locali in attesa di reimbarco;

i) i minerali di zolfo in pezzi, lo zolfo greggio, raffinato e sublimato, in esportazione, considerati sotto le voci n.ri 25.03, ed ex 28.02 (sublimato), della tariffa;

l) le merci spedite a mezzo di pacchi postali;

m) le merci ammesse all'importazione ed all'esportazione temporanea a titolo di agevolazione per il traffico internazionale, considerate all'art. 19, paragrafo 1, lettere *d*), *f*), *g*), *h*) e paragrafo 3, lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) delle disposizioni sulle importazioni e le esportazioni temporanee approvate con regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

n) gli aerostati, gli aeroplani ed i natanti, considerati sotto le voci n ri 88 01, 88 02-A, 89 01-A, 89.01-B-I, 89 01-B-II-a-1, 89.01-B-II-b-1, 89.01-B-II-b-3,89.02, 89.03, 89.05, della tariffa;

o) le spedizioni di merci che, nel complesso, non superino il peso lordo di 20 chilogrammi;

p) tutte le merci che, secondo le vigenti disposizioni, vengono rilasciate senza l'emissione di bolletta doganale.

Art 44.

Il minimo del diritto di statistica da riscuotere per ogni spedizione è fissato in lire dieci.

Il diritto di statistica è ugualmente dovuto in tale misura per le frazioni di peso eccedenti la tonnellata o il quintale, secondo che la base per la sua applicazione, ai sensi dell'art. 42, sia l'una o l'altra di queste unità di peso. Nel caso in cui in una stessa spedizione siano comprese merci soggette al detto diritto su differenti basi, le frazioni di peso sono considerate distintamente per ciascuna categoria di merci.

DIRITTO DI MAGAZZINAGGIO

Art. 45.

Per le merci, tanto in temporanea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli o alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di lire cinque per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale.

Per le merci in temporanea custodia il diritto di magazzinaggio è aumentato a lire dieci dal trentunesimo al sessantesimo giorno di giacenza, a lire venticinque dal sessantunesimo al centocinquantesimo giorno e a lire cinquanta dopo il centocinquantesimo giorno.

Per le merci sotto diretta custodia della dogana, il diritto di magazzinaggio di lire cinque è elevato a lire venti dopo i primi novanta giorni di giacenza.

Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana e, per le merci estere in temporanea custodia, neanche dei primi tre giorni di completa giacenza.

Sono esonerati dal pagamento del diritto di magazzinaggio, limitatamente ai primi centottanta giorni di giacenza, gli effetti e le masserizie usate, la cui sosta in dogana sia dovuta a forza maggiore o ad altre riconosciute circostanze eccezionali.

Il Ministro per le finanze può, con proprio decreto, apportare variazioni al diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana, per adeguarlo alla misura dei diritti previsti dalle tariffe relative alla sosta o alla custodia delle merci negli scali delle Ferrovie dello Stato.

FACCHINAGGIO

Art. 46.

L'approvazione delle tariffe delle mercedi per il movimento delle merci nelle dogane, ove il facchinaggio è organizzato a norma del regolamento approvato col decreto reale 4 dicembre 1864, e successive variazioni, spetta agli Intendenti di Finanza, sentite le Camere di commercio, industria e agricoltura.

NOTE ESPLICATIVE

Art. 47.

Le note esplicative della Nomenclatura, redatte o che saranno redatte dal Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles, ai sensi dell'art. 4 punto *c*) della convenzione dell'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con Legge 31 ottobre 1952, n 1976, sono rese applicabili con Decreto del Ministro per le finanze.

TASSAZIONE CON DAZIO FORFETTARIO DELLE MERCI FORMANTI OGGETTO DI PICCOLE SPEDIZIONI O CONTENUTE NEI BAGAGLI PERSONALI DEI VIAGGIATORI

Art. 48.

Per le merci da sottoporre a dazio, che formano oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale, si applica il dazio forfettario del 10 % sul valore.

Sono considerate come prive di ogni carattere commerciale le importazioni che:

— presentano carattere occasionale;

— riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari, purchè esse, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcun pregiudizio di ordine commerciale;

— riguardano merci il cui valore globale non supera le 60 Unità di conto (U. C.)

Sono in ogni caso esclusi dal regime di tassazione forfettaria i generi di monopolio e le merci la cui importazione è vincolata all'osservanza di formalità inerenti a disposizioni di carattere sanitario, fitosanitario o di pubblica sicurezza.

Il dazio doganale forfettario su indicato non è applicabile alle merci importate alle condizioni sopra stabilite, qualora il destinatario della spedizione, o il viaggiatore, abbia domandato, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio forfettario, che le merci stesse siano assoggettate ai dazi doganali loro propri In tale caso tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri.

REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE

Per l'interpretazione della Tariffa doganale, sono da osservare i seguenti principi

1. – I titoli delle Sezioni, dei Capitoli o dei Sotto-capitoli debbono essere considerati come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle Note premesse alle Sezioni o ai Capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purchè queste non contrastino col testo delle dette voci e Note.

2 – Qualsiasi accenno, nel testo di una determinata voce della Tariffa ad una particolare materia, deve essere riferito alla materia stessa non soltanto allo stato puro, ma anche miscelata od in unione con altre materie. Egualmente, qualsiasi accenno a lavori di una determinata materia deve essere riferito ai lavori costituiti sia interamente, sia parzialmente dalla detta materia. La classificazione di tali merci, costituite da miscugli o composte da varie materie, deve essere effettuata in base ai principi enunciati nella regola 3.

3. – Qualora una merce, per il disposto della regola 2 o per qualsiasi altra ragione, sia ritenuta classificabile in due o piu voci della tariffa, la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi:

a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di una portata più generale;

b) i miscugli ed i lavori composti da materie diverse, nonchè i lavori costituiti dalla unione di oggetti differenti, che non possano essere classificati in base alla norma di cui alla precedente lettera a), debbono essere classificati, qualora una tale determinazione sia possibile, secondo la materia o secondo l'oggetto che conferisce loro il carattere essenziale;

c) qualora le norme di cui alle lettere a) e b) non consentano ancora di effettuarne la classificazione, la merce deve essere classificata nella voce che comporta l'applicazione del dazio più elevato e, se il dazio è lo stesso per più voci, in quella fra esse che figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa.

4. Qualora una nota di Sezione o di Capitolo preveda l'esclusione di alcune merci, riferendosi ad altre Sezioni o Capitoli od a voci determinate, deve essere inteso che l'esclusione, salvo disposizioni contrarie, si estende a tutte le merci comprese in tali Sezioni, Capitoli o voci, anche se l'enumerazione prevista nell'esclusione stessa sia incompleta.

5. Le merci, che non siano classificabili in nessuna delle voci della Tariffa, debbono essere classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

6. – Le suddette regole sono egualmente valide, « mutatis mutandis », per determinare, all'interno di una stessa voce, la sottovoce applicabile.

* * *

UNITÀ DI CONTO

Il valore dell'unità di conto (U.C), a cui è fatto riferimento per l'applicazione di taluni dazi della tariffa doganale, è di 0,88867088 g di oro fino.

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

NOTA:

Questo Capitolo comprende tutti gli animali vivi, eccetto i pesci, i crostacei, i molluschi e le colture di microrganismi.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
01.01	N	**Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:**					
		A. cavalli:					
	01 (n.)	I. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione	—	esenzione (4)	esenzione
	03 (n.)	II. destinati alla macellazione (1) (2)	16	11	—	8 (4)	13
	06 (n.)	III. altri	20	23	—	9 (4)	23
		B. asini:					
		I. delle specie domestiche:		12	—		
	07 (n.)	a. *riproduttori di razza pura* (3)	esenzione			esenzione (4)	3,60
	10 (n.)	b. *altri*	13			5,80 (4)	12
	13 (n.)	II. altri	13	esenzione	—	5,80 (4)	8,10
	14 (n.)	C. muli e bardotti	22	17	—	9,90 (4)	18,40
01.02		**Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:**					
		A. delle specie domestiche:					
	a (n.)	I. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione	—	esenzione (4)	esenzione
		II. altri:		16 (5)	—		
	b (n.)	a. *da allevamento e da reddito, di razza pura* (3)	esenzione			esenzione(4)(5)	8 (5)

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) *La destinazione alla macellazione è accertata con le norme da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(3) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(5) *Il dazio si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 14/61 dalle relative norme di applicazione.*

STATISTICA:

a
- 01 — vitelli e vitelle
- 02 — torelli, giovenchi e giovenche
- 03 — tori
- 04 — vacche

b vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:
- 05 — *vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg. e che hanno ancora la dentizione da latte*
- 06 — *altri*
- 07 — tori
- 08 — vacche
- 09 — buoi

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(01.02-A-II)	a (n.)	b. *non nominati*	16			7,20 (3)(4)	16 (4)(5)
	17 (n.)	B. altri	16	esenzione	—	8 (3)	10
01.03	N	**Animali vivi della specie suina:**					
		A. delle specie domestiche:					
	01 (n.)	I. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione	—	esenzione (3)	esenzione
	b (n.)	II. altri	16	16 (6)	—	8 (3)(6)	16 (6)
		B. altri:		esenzione	—		
	06 (n.)	I. *importati da istituti d'istruzione, da giardini zoologici, dall'Ente produttori di selvaggina, da laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia e da istituzioni analoghe, e quelli destinati al ripopolamento* (2)	esenzione			esenzione (3)	esenzione
	09 (n.)	II. *non nominati*	10			4,50 (3)	6,30
01.04	N	**Animali vivi delle specie ovina e caprina:**					
		A. delle specie domestiche:					
		I. ovini:					
	01 (n.)	a. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione	—	esenzione (3)	esenzione
	04 (n.)	b. altri	16	15	—	7,20 (3)	15

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(4) *Il dazio si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento n. 14/64 e dalle relative norme di applicazione.*
(5) *Dal 1° gennaio fino al 30 giugno 1965, per quelli di peso unitario non superiore a 340 kg, è sospesa l'applicazione del dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(6) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

STATISTICA:

a — vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:
- 10 — *vitelli e vitelle, il cui peso è inferiore o uguale a 220 kg. e che hanno ancora la dentizione da latte;*
- 11 — *altri*
- 12 — tori
- 13 — vacche
- 14 — buoi

b —
- 02 — lattonzoli (fino a 20 kg.)
- 03 — scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più
- 04 — non nominati

SEZIONE I — *Segue* CAPITOLO 1 **Animali vivi** — 01.04

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(01.04-A)		II caprini		5	—		
	07 (n.)	a *riproduttori di razza pura* (1)	esenzione			esenzione (2)	1,50
	08 (n.)	b *altri*	16			7,20 (2)	11,40
		B altri		esenzione	—		
	11 (n.)	I *importati da istituti di istruzione, da giardini zoologici, dall'Ente produttori di selvaggina, dai laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia e da istituzioni analoghe, e quelli destinati al ripopolamento* (1)	esenzione			esenzione (2)	esenzione
	14 (n.)	II *non nominati*	10			4,50 (2)	6,30
01.05	(n.)	**Volatili vivi da cortile:**		12 (3)	—		
	a (n.)	A *di razza, importati dalle società che ne diffondono l'allevamento e dalle istituzioni agrarie e zootecniche che si propongono lo stesso scopo* (1)	esenzione			esenzione(2)(3)	3,60 (3)
	b (n.)	B *altri*	10			5 (2)(3)	10,60 (3)
01.06		**Altri animali vivi:**					
		A conigli domestici		10	—		
	01 (n.)	I *di razza, importati dalle società che ne diffondono l'allevamento e dalle istituzioni agrarie e zootecniche che si propongono lo stesso scopo* (1)	esenzione			esenzione (2)	3
	04 (n.)	II *altri*	10			4,50 (2)	10
		B piccioni		12	—		
		I *domestici*					
	c (n.)	a *di razza, importati dalle società che ne diffondono l'allevamento e dalle istituzioni agrarie e zootecniche che si propongono lo stesso scopo* (1)	esenzione			esenzione (2)	3,60

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze*
(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(3) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

STATISTICA:

a
- 01 — di peso non superiore a 185 gr
- 02 — altri: polli e galline
- 03 — altri: anatre
- 07 — altri: oche
- 06 — altri: tacchini
- 09 — altri: faraone

b
- 13 — di peso non superiore a 185 gr
- 14 — altri: polli e galline
- 15 — altri: anatre
- 17 — altri: oche
- 16 — altri: tacchini
- 18 — altri: faraone

c
- 05 — viaggiatori
- 09 — altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune — autonomo (5)	Tariffa comune — convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
01.06-B-I)		b. *altri:*					
	08 (n.)	1. *viaggiatori*	9			4 (2)	9,90
	12 (n.)	2. *non nominati*	10			4,50 (2)	10,60
		II. *selvatici:*					
	13 (n.)	a. *importati da istituti di istruzione, da giardini zoologici, dall'Ente produttori di selvaggina, dai laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia, e da istituzioni analoghe, e quelli destinati al ripopolamento* (1)	esenzione			esenzione (2)	3,60
	16 (n.)	b. *altri*	10			4,50 (2)	10,60
		C. altri:		esenzione	—		
		I. *conigli selvatici e selvaggina:*					
	a (n.)	a. *importati da istituti di istruzione, da giardini zoologici, dall'Ente produttori di selvaggina, dai laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia, e da istituzioni analoghe, e quelli destinati al ripopolamento* (1)	esenzione			esenzione (2)	esenzione
	b (n.)	b. *altri*	10			4,50 (2)	6,30
		II. *pappagalli, pavoni, canarini, tartarughe:*					
	25	a. *pappagalli e pavoni di razza, importati dalle società che ne diffondono l'allevamento e dalle istituzioni agrarie e zootecniche che si propongono lo stesso scopo* (1)	esenzione			esenzione (2)	esenzione
	c	b. *altri*	10			4,50 (2)	6,30
	32	III. *rane*	18			8,10 (2)	11,30
	d	IV. *non nominati*	esenzione			esenzione (2)	esenzione

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia*

STATISTICA:

a { 17 — conigli selvatici; 21 — selvaggina

b { 20 — conigli selvatici; 24 — selvaggina

c { 29 — canarini; 28 — non nominati

d { 30 N — cani (n.); 35 — altri destinati principalmente alla alimentazione umana; 38 — altri non nominati

SEZIONE I

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

NOTA

Sono esclusi da questo Capitolo:

a) *per quanto concerne le voci dal n* 02 01 *al n* 02 04 *e la voce* 02 06, *i prodotti non atti alla alimentazione umana,*
b) *le budella, vesciche e stomachi di animali (n.* 05 04*), nonchè il sangue di animali della voce n.* 05.15;
c) *i grassi animali, esclusi quelli previsti dalla voce n.* 02.05 (*Capitolo* 15).

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
02.01		**Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:**					
		A. carni:					
	01	I. delle specie equina, asinina e mulesca	18	16	—	8,10 (2)	16
	a	II. della specie bovina	18	20 (3)(5)	—	8,10 (2)(3)(4)	20 (3)(5)
		III. della specie suina:					
	b	a. domestica	18	20 (6)	—	9 (2)(6)	20 (6)
	06	b. altra	esenzione	7	—	esenzione (2)	2,10
		IV. altre:		20	—		
	07	a. *di animali domestici*	18			8,10 (2)	20
	10	b. *non nominate*	esenzione			esenzione (2)	6
		B. frattaglie:					
		I. delle specie equina, asinina e mulesca:					
		a. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1):		esenzione	—		
	20	1. *fresche o refrigerate*	18			8,10 (2)	11,30

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(3) *Per le carni della specie bovina domestica, il dazio si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 14/64 e dalle relative norme di applicazione.*
(4) Dal 1° febbraio al 30 giugno 1965, per le carni congelate della specie bovina domestica, è sospesa l'applicazione del dazio.
(5) Dal 1° febbraio al 30 giugno 1965, per le carni congelate della specie bovina domestica, si applica il dazio del 10% sul valore. Dal 1° aprile al 30 giugno 1965, l'applicazione di detto trattamento daziario è subordinata alla condizione che le carni medesime siano destinate alla trasformazione, sotto controllo doganale.
(6) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

STATISTICA:

a
fresche o refrigerate:
38 — di vitello
41 — altre: carcasse o mezzene
42 — altre: quarti anteriori
43 — altre: quarti posteriori
44 — altre: pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto posteriore
46 — altre: pezzi disossati, escluso il filetto, provenienti dal taglio del quarto posteriore
47 — altre: filetto
48 — altre: pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore
52 — altre: pezzi disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore
congelate:
55 — carcasse o mezzene
56 — quarti anteriori
57 — quarti posteriori
58 — carni disossate
61 — pezzi non disossati, provenienti dal taglio di quarti anteriori e posteriori

b
fresche o refrigerate
64 — carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna
65 — prosciutto, anche in parti non disossato
66 — spalla, anche in parti, non disossata
67 — lombata, anche in parti, non disossata
68 — pancetta (ventresca), anche in parti
71 — altre
congelate.
73 — carcasse o mezzene anche senza testa e/o zampe e/o sugna
74 — prosciutto, anche in parti, non disossato
75 — spalla, anche in parti, non disossata
76 — lombata, anche in parti, non disossata
77 — pancetta (ventresca), anche in parti
79 — altro

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(**02.01**-B-I-a)	21	2. *congelate*	15			6,70 (2)	9,40
		b. altre:		16	—		
	11	1. *fresche o refrigerate*	18			8,10 (2)	16
	12	2. *congelate*	15			6,70 (2)	16
		II. delle specie bovina e suina:					
		a. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1):		esenzione (3)	—		
		1. *domestiche:*					
	a	aa. *fresche o refrigerate*	18			8,10 (2) (3)	9 (3)
	b	bb. *congelate*	15			6,70 (2) (3)	7,50 (3)
		2. *altre:*					
	24	aa. *fresche o refrigerate*	18			8,10 (2)	11,30
	25	bb. *congelate*	15			6,70 (2)	9,40
		b. altre:		20 (3)	—		
		1. *domestiche:*					
	c	aa. *fresche o refrigerate*	18			8,10 (2) (3)	20 (3)
	d	bb. *congelate*	15			6,70 (2) (3)	17,50 (3)
		2. *non nominate:*					
	17	aa. *fresche o refrigerate*	18			8,10 (2)	20
	18	bb. *congelate*	15			6,70 (2)	16,50

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(3) *Per le frattaglie della specie bovina domestica, il dazio si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 14/64 e dalle relative norme di applicazione. Per le frattaglie della specie suina domestica, è sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

STATISTICA:

a { 28 — della specie bovina; 29 — della specie suina

b { 30 — della specie bovina; 31 — della specie suina

c {
32 — della specie bovina
della specie suina:
81 — teste e parti di teste; gole
82 — zampe; code
83 — reni
84 — fegato
85 — cuore, lingua, polmone
86 — fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)
89 — non nominate

d {
34 — della specie bovina
della specie suina:
91 — teste e parti di teste; gole
92 — zampe; code
93 — reni
94 — fegato
95 — cuore, lingua, polmone
96 — fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)
99 — non nominate

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*02.01*-B)		III. altre:					
		a. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1):		esenzione	—		
	26	1. *fresche o refrigerate*	18			8,10 (2)	11,30
	27	2. *congelate*	15			6,70 (2)	9,40
		b. non nominate:		12	—		
	15	1. *fresche o refrigerate*	18			8,10 (2)	14,50
	16	2. *congelate*	15			6,70 (2)	12,60
02.02		**Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:**		18 (3)	—		
	a	A. *volatili e loro carni*	esenzione			esenzione(2)(3)	5,40 (3)
		B. *frattaglie:*					
	02	I. *fresche o refrigerate*	18			9 (2)(3)	18 (3)
	03	II. *congelate*	15			7,50(2)(3)	15,90 (3)
02.03		**Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:**					
		A. fegati grassi d'oca o di anitra:		5 (3)	—		
	01	I. *freschi o refrigerati*	18			9(2)(3)	14,10 (3)
	02	II. *congelati*	15			7,50(2)(3)	12 (3)
	03	III. *salati o in salamoia, scottati o sbiancati*	22			11(2)(3)	16,90 (3)
		B. altri:		16 (3)	14 (3)		
	04	I. *freschi o refrigerati*	18			9(2)(3)	16 (3)

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(3) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

STATISTICA:

a

interi:

06 — polli e galline: spennati, senza intestino, con la testa e le zampe
07 — polli e galline: spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio
08 — polli e galline: spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio
10 — anatre: spennate, dissanguate non svuotate, con la testa e le zampe
12 — anatre: spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio
17 — oche spennate dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe
19 — oche: spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio
13 — tacchini
15 — faraone

parti

22 — petti cosce pezzi di petti o cosce
23 — dorsi colli; dorsi con colli
25 — metà o quarti di polli e galline
26 — metà o quarti di anatre
29 — metà o quarti di oche
30 — metà o quarti di tacchini
31 — metà o quarti di faraone
34 — altre

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(02.03-B)	05	II. *congelati*	15			7,50 (2)(3)	14 (3)
	06	III. *salati o in salamoia, scottati o sbiancati*	22			11 (2)(3)	19,60 (3)
02.04		**Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:**					
		A. di piccioni domestici e di conigli domestici:		13	—		
		I. *di piccioni:*					
	01	a. *carni*	esenzione			esenzione (2)	3,90
		b. *frattaglie:*					
	02	1. *fresche o refrigerate*	18			8,10 (2)	14,80
	03	2. *congelate*	15			6,70 (2)	13
		II. *di conigli:*					
	04	a. *carni*	esenzione			esenzione (2)	3,90
		b. *frattaglie:*					
	05	1. *fresche o refrigerate*	18			8,10 (2)	14,80
	06	2. *congelate*	15			6,70 (2)	13
		B. di selvaggina:		7	—		
	07	I. *carni*	esenzione			esenzione (2)	2,10
		II. *frattaglie:*					
	08	a. *fresche o refrigerate*	18			8,10 (2)	13,20
	09	b. *congelate*	15			6,70 (2)	11,30
		C. altre:					
		I. frattaglie destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1):		esenzione	—		
	15	a. *fresche o refrigerate*	18			8,10 (2)	11,30
	16	b. *congelate*	15			6,70 (2)	9,40

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(3) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(02.04-C)		II. non nominate:		19	—		
	10	a. *carni*	10			4,50 (1)	12,70
		b. *frattaglie:*					
	11	1. *fresche o refrigerate*	18			8,10 (1)	19
	12	2. *congelate*	15			6,70 (1)	16,20
02.05	a	**Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato**	22	22 (2)	—	11 (1) (2)	22 (2)
02.06		**Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:**					
	01	A. carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche	22	16	—	9,90 (1)	18,10
	b	B. di maiale	22	25 (2)	—	11 (1)(2)	25 (2)
	c	C. altre	22	24 (3)	—	9,90 (1)(3)	24 (3)

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(2) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*
(3) *Per quelle della specie bovina, il dazio si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 14/64 e dalle relative norme di applicazione.*

STATISTICA:

a
- 03 — lardo: fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia
- 05 — lardo: secco o affumicato
- 07 — grasso di maiale
- 01 — grasso di volatili, non pressato nè fuso

b
- *carni salate o in salamoia:*
- 06 — carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna
- 07 — prosciutto, anche in parti, non disossato
- 08 — spalla, anche in parti, non disossata
- 09 — lombata, anche in parti, non disossata
- 10 — pancetta (ventresca) anche in parti
- 13 — altre
- *carni secche o affumicate:*
- 14 — carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna
- 15 — prosciutto, anche in parti, non disossato
- 16 — spalla, anche in parti, non disossata
- 17 — lombata, anche in parti, non disossata
- 18 — pancetta (ventresca), anche in parti
- 21 — altre
- *frattaglie commestibili:*
- 24 — teste e parti di teste; gole
- 25 — zampe; code
- 26 — reni
- 27 — fegato
- 28 — cuore, lingua, polmone
- 29 — fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)
- 32 — altre

c
- 33 — della specie bovina
- 36 — della specie suina

SEZIONE I

CAPITOLO 3

PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

NOTE

Questo Capitolo non comprende.

a) *i mammiferi marini* (*n.* 01.06) *e le loro carni* (*n.ri* 02 04 *o* 02 06);

b) *i pesci* (*compresi i loro fegati, uova e lattimi*), *i crostacei ed i molluschi* (*compresi i testacei*), *morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione* (*Capitolo* 5);

c) *il caviale ed i succedanei del caviale* (*n* 16 04)

* * *

La salamoia, presentata in recipienti separati con i prodotti delle voci n ri 03 02 e 03 03 (esclusi i pesci, crostacei, molluschi e testacei, in recipienti ermeticamente chiusi) è da classificare come detti prodotti sino alla concorrenza di litri 3 per ogni quintale di prodotto a peso netto reale.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
03.01		**Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:**					
		A. d'acqua dolce:					
		I. trote ed altri salmonidi:					
		a. trote:		16	—		
	01	1. *avannotti* (*pesci di fiume nati di fresco*), *destinati al ripopolamento di acque dolci* (1) .	esenzione			esenzione (2)	4,80
	02	2. *altre*	18			7,20 (2)	16
		b. altri:		16	10		
	04	1. *avannotti* (*pesci di fiume nati di fresco*), *destinati al ripopolamento di acque dolci* (1) .	esenzione			esenzione (2)	3
	05	2. *coregone* (*Coregonus fera*) *e persico*	9			4 (2)	10
	06	3. *salmone* (*Salmo solar*), *lavareto* (*Coregonus lavaretus*)	18			7,20 (2)	10
	03	4. *salmone fresco, anche congelato, destinato all'industria conserviera per essere preparato o conservato* (1)	esenzione			esenzione (2)	3
	07	5. *non nominati*	18			8,10 (2)	14
		II. altri:					
		a. anguille dal 1° ottobre al 31 marzo:		10	5		
	12	1. *avannotti* (*pesci di fiume nati di fresco*), *destinati al ripopolamento di acque dolci* (1) .	esenzione			esenzione (2)	1,50
	11	2. *non nominate*	18			8,10 (2)	14

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia*

SEZIONE I — *Segue* CAPITOLO 3 **Pesci, crostacei e molluschi** — 03.01

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(03.01-A-II)		b. non nominati:		10	—		
	08	1. *avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci* (1)	esenzione			esenzione (3)	3
	09	2. *agone*	9			4 (3)	9
	10	3. *ghiozzo (Gobius fluviatilis) e luccio (Esox Lucius)*	18			7,20 (3)	10,60
	a	4. *altri*	18			8,10 (3)	14
		B. di mare (2):					
		I. interi, decapitati o in pezzi:					
		a. aringhe, spratti e sgombri:					
		1. dal 15 febbraio al 15 giugno:		esenzione	—		
	b	aa. *freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati* (1)	esenzione			esenzione	esenzione
	c	bb. *altri*	18			8,10	11,30
		2. dal 16 giugno al 14 febbraio:		20	—		
	d	aa. *freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati* (1)	esenzione			esenzione	6
	e	bb. *altri*	18			8,10	20
		b. tonni e sardine:		25	—		
	f	1. *freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati* (1)	esenzione			esenzione	7,50 (4)
	g	2. *altri*	18			8,10	20,10

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) *Quelli freschi, anche congelati, ovunque catturati da ditte o imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
Sono considerati come pesci freschi e filetti di pesci freschi anche quelli che siano stati sottoposti ad una leggera salagione, allo scopo esclusivo della conservazione durante il trasporto.
(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(4) *Per l'anno 1965, nei limiti di un contingente di 360.000 quintali, per i tonni è sospesa l'applicazione del dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 13 — anguille, dal 1° aprile al 30 settembre; 14 — non nominati }

b { 17 — aringhe: fresche o refrigerate; 18 — aringhe: congelate; 22 — spratti e sgombri: freschi o refrigerati; 23 — spratti e sgombri: congelati }

c { 27 — aringhe: fresche o refrigerate; 28 — aringhe: congelate; 32 — spratti e sgombri: freschi o refrigerati; 33 — spratti e sgombri: congelati }

d { 36 — aringhe: fresche o refrigerate; 37 — aringhe: congelate; 45 — spratti e sgombri: freschi o refrigerati; 46 — spratti e sgombri: congelati }

e { 47 — aringhe: fresche o refrigerate; 48 — aringhe: congelate; 50 — spratti e sgombri: freschi o refrigerati; 51 — spratti e sgombri: congelati }

f { 53 — tonni: freschi o refrigerati; 54 — tonni: congelati; 56 — sardine: fresche o refrigerate; 57 — sardine: congelate }

g { 59 — tonni: freschi o refrigerati; 60 — tonni: congelati; 62 — sardine: fresche o refrigerate; 63 — sardine: congelate }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(03.01-B-I)		c. altri:		15	—		
	a	1. *clupeidi, freschi, anche congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati* (1)	esenzione			esenzione	4,50
	b	2. *non nominati*	18			8,10	15,30
	c	II. filetti	18	18	—	8,10	18
		C. fegati, uova e lattimi:		14	—		
		I. *di pesci d'acqua dolce:*					
	39	a. *di trota e trotella (Salmo fario, Salmo irideus), salmone (Salmo solar), lavareto (Coregonus lavaretus), ghiozzo (Gobius fluviatilis), luccio (Esox Lucius)*	18			7,20 (3)	14
	40	b. *di coregone (Coregonus fera), di agone, di persico*	9			4 (3)	10,50
	41	c. *di altri pesci*	18			8,10 (3)	15,10
	42	II. *di pesci di mare*	18			8,10 (3)	15,10
03.02		**Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati:**					
		A. semplicemente salati o in salamoia o secchi (2):					
		I. interi, decapitati o in pezzi:					
		a. aringhe e sarde:		12	—		
	01	1. *in recipienti ermeticamente chiusi*	27			12,10 (3)	20,20
		2. *in altri imballaggi:*					
	05	aa. *aringhe*	4			1,80 (3)	6,40
	09	bb. *sarde*	18			8,10 (3)	14,50
		b. merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà:		13	—		
	10	1. *in recipienti ermeticamente chiusi*	27			12,10 (3)	20,50
	d	2. *in altri imballaggi*	esenzione			esenzione (3)	3,90 (4)
		c. sardine e altri:					
	24	1. salmoni salati	10	15	12	4,50 (3)	10,60

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) *Quelli semplicemente salati, in altri imballaggi, pescati da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(4) *Per l'anno 1965, è sospesa l'applicazione del dazio, nei limiti di un contingente di 340.000 quintali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 65 — freschi o refrigerati; 66 — congelati
b { 68 — merluzzi: freschi o refrigerati; 69 — merluzzi: congelati; 71 — sogliole: fresche o refrigerate; 72 — sogliole: congelate; 74 — altri: freschi o refrigerati; 75 — altri: congelati
c { 77 — freschi o refrigerati; 78 — congelati
d { 13 — stoccafisso; 14 — baccalà e simili

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(03.02-A-I-c)		2. non nominati:		15	—		
		aa. *in recipienti ermeticamente chiusi:*					
	15	α. *acciughe e sardelle, in salamoia*	11			4,90 (1)	12,20
	19	β. *salmone*	10			4,50 (1)	11,50
	18	γ. *« Kipper snacks » e sgombri*	22			9,90 (1)	17,90
	a	δ. *altri*	27			12,10 (1)	21
		bb. *in altri imballaggi:*					
	26	α. *salacche e salacchini*	5			2,20 (1)	8
	27	β. *acciughe e sardelle, pressate o in salamoia*	11			4,90 (1)	12,20
	31	γ. *salmone*	10			4,50 (1)	11,50
	35	δ. *altri*	18			8,10 (1)	15,30
		II. filetti:					
		a. di merluzzi, compresi quelli di stoccafisso e di baccalà:		20	—		
	36	1. *in recipienti ermeticamente chiusi*	27			12,10 (1)	22,40
	40	2. *in altri imballaggi*	esenzione			esenzione (1)	6
		b. altri:					
	57	1. di salmoni, salati	10	18	16	4,50 (1)	11,80
		2. non nominati:		18	—		
		aa. *in recipienti ermeticamente chiusi:*					
	41	α. *di salmone*	10			4,50 (1)	12,40
	42	β. *di « Kipper snakcs » e sgombri*	22			9,90 (1)	18,70
	45	γ. *di altri pesci*	27			12,10 (1)	21,80

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 17 — tonno; 21 — non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(03.02-A-II-b-2)		bb *in altri imballaggi*					
	49	α *di aringhe*	4			1,80 (1)	8,20
	53	β *di salacche e salacchini*	5			2,20 (1)	8,90
	56	γ *di salmone*	10			4,50 (1)	12,40
	61	δ. *di altri pesci*	18			8,10 (1)	18
		B. affumicati:					
		I. aringhe:		16	11		
	64	a. *in recipienti ermeticamente chiusi*	27			12,10 (1)	19,90
	67	b. *in altri imballaggi*	4			1,80 (1)	6,10
		II. altri:		16	—		
		a. *in recipienti ermeticamente chiusi*					
	62	1. *salmone*	10			4,50 (1)	11,80
	63	2. « *Kipper snacks* » *e sgombri*	22			9,90 (1)	18,10
	66	3. *altri*	27			12,10 (1)	21,30
		b. *in altri imballaggi*					
	68	1. *merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà*	esenzione			esenzione (1)	4,80
	69	2. *salacche e salacchini*	5			2,20 (1)	8,30
	70	3. *salmone*	10			4,50 (1)	11,80
	73	4. *altri*	18			8,10 (1)	16
		C. fegati, uova e lattimi; farine di pesci:		15	—		
		I. *fegati, uova e lattimi:*					
		a. *in recipienti ermeticamente chiusi:*					
	74	1. *di salmone*	10			4,50 (1)	11,50
	a	2. *altri*	27			12,10 (1)	21

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia*

STATISTICA:

a { 75 — di tonno
  { 78 — non nominati

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(03.02-C-I)		b. *in altri imballaggi:*					
	79	1. *di aringhe*	4			1,80 (2)	7,30
	80	2. *di merluzzi*	esenzione			esenzione (2)	4,50
	81	3. *di salacche e salacchini*	5			2,20 (2)	8
	82	4. *di salmone*	10			4,50 (2)	11,50
	85	5. *altri*	18			8,10 (2)	15,30
	87	II. *farine di pesci*	27			12,10 (2)	21
03.03		**Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati, o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (1):**					
		A. crostacei:					
		I. aragoste e gamberi di mare:					
		a. aragoste:		25	—		
	01	1. *in recipienti ermeticamente chiusi*	18			8,10 (2)	20,10
		2. *in altri imballaggi:*					
	03	aa. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	18			8,10 (2)	20,10
	04	bb. *altre*	16			7,20 (2)	18,70
		b. gamberi di mare					
		1. gamberi di mare interi:		25	15		
	08	aa. *in recipienti ermeticamente chiusi*	18			8,10 (2)	17,10
	52	bb. *in altri imballaggi*	16			7,20 (2)	15

(1) *Quelli freschi, in altri imballaggi, ovunque catturati da ditte od imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(03 03-A-I-b)		2. altri:		25	20		
	05	aa. *in recipienti ermeticamente chiusi*	18			8,10 (1)	20
		bb. *in altri imballaggi:*					
	50	α. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	18			8,10 (1)	20
	51	β. *non nominati*	16			7,20 (1)	17,20
		II. granchi, gamberetti e gamberi di acqua dolce:		18	—		
		a. *in recipienti ermeticamente chiusi:*					
	07	1. *gamberi*	9			4 (1)	11,70
	a	2. *altri*	18			8,10 (1)	18
		b. *in altri imballaggi:*					
	12	1. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	18			8,10 (1)	13
	b	2. *altri*	16			7,20 (1)	18
		III. altri (scampi, ecc.):		14	—		
	16	a. *in recipienti ermeticamente chiusi*	18			8,10 (1)	15,10
		b. *in altri imballaggi:*					
	18	1. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	18			8,10 (1)	15,10
	21	2. *altri*	16			7,20 (1)	14
		B. molluschi, compresi i testacei:					
		I. ostriche:					
	26	a. ostriche piatte pesanti, per pezzo, 40 gr. o meno	18	esenzione	—	8,10 (1)	11,30
	31	b. altre	18	18	—	8,10 (1)	13
		II. mitili:		10	—		
	32	a. *in recipienti ermeticamente chiusi*	18			8,10 (1)	14

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 13 — gamberetti; 14 — granchi

b { 19 — gamberetti; 20 — non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(03 0 -B-II)		b. *in altri imballaggi:*					
	34	1. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	18			8,10 (1)	14
	37	2. *altri*	12			5,40 (1)	10,20
		III. altri:					
		a. lumache, escluse quelle di mare:		6	esenzione		
	54	1. *in recipienti ermeticamente chiusi*	18			8,10 (1)	11,30
		2. *in altri imballaggi:*					
	56	aa. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	18			8,10 (1)	11,30
	58	bb. *altri*	9			4 (1)	5,60
		b. non nominati:		8	—		
		1. *di mare:*					
	38	aa. *in recipienti ermeticamente chiusi*	18			8,10 (1)	13,50
		bb. *in altri imballaggi:*					
	40	α. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	18			8,10 (1)	13,50
	43	β. *altri*	12			5,40 (1)	9,70
		2. *altri:*					
	44	aa. *in recipienti ermeticamente chiusi*	18			8,10 (1)	13,50
		bb. *in altri imballaggi:*					
	45	α. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	18			8,10 (1)	13,50
	48	β. *altri*	9			4 (1)	8

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

SEZIONE I

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE

NOTE:

1 - *Sono da considerare come latte il latte intero o scremato, il latticello (o latte battuto), il siero di latte, il latte cagliato, il kephir, lo yoghourt e altri latti fermentati con procedimenti analoghi*

2. - *Il latte e la crema di latte, presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, sono considerati conservati ai sensi della voce n 04 02 Viceversa il latte e la crema di latte, semplicemente sterilizzati, pastorizzati o peptonizzati, non presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, non sono considerati conservati ai sensi della suddetta voce n 04 02*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
04.01		**Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:**		16	—		
	a	A. *latte*	12			5,40 (4)	13,20
	02	B. *crema di latte*	18			8,10 (4)	16
04.02		**Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:**					
	b	A. senza aggiunta di zuccheri	18	18 (3)	—	8,10 (3)(4)	18 (3)
	c	B. con aggiunta di zuccheri (1) (2)	20	23 (3)	—	9 (3)(4)	23 (3)

(1) *Sul latte e sulla crema di latte, conservati o concentrati, con zucchero in misura non superiore a 40 per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 40 per ogni quintale di prodotto.*

(2) *Sul latte e sulla crema di latte, conservati o concentrati, con zucchero in misura superiore a 40 per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 50 per ogni quintale di prodotto.*

(3) *E' sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi*

(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 05 — intero
06 — scremato
07 — altri }

b {
09 — siero di latte
latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg. o meno:
12 — con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello
altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
15 — inferiore o uguale all'1,5 %
16 — superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %
17 — superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %
18 — superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %
19 — superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %
20 — superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %
21 — superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %
24 — superiore al 43 %
altri:
latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:
27 — superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %
28 — superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %
29 — superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %
30 — superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %
31 — superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %
32 — superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %
35 — superiore al 43 %
latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:
38 — destinati all'alimentazione del bestiame
41 — altri
44 — *latte condensato e altri* }

c {
47 — latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg. o meno
altri:
latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:
50 — superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %
51 — superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %
52 — superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %
53 — superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %
54 — superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %
55 — superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %
58 — superiore al 43 %
61 — *latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %*
64 — *latte condensato e altri* }

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
04.03	*a*	**Burro**	30	24 (2)	—	15 (2)(3)	25,30 (2)
04.04		**Formaggi e latticini:**					
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U. C. per 100 kg. (1)	10	23 (2)	15 (2) U.C. per 100 kg. di peso netto	5 (2)(3)	11,38 (2) U.C. per 100 kg. di peso netto
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabzieger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (1)	10	23 (2)	12 (2)	5 (2)(3)	10,60 (2)
		C. altri:		23 (2)	—		
		I. *formaggi:*					
		a. *a pasta molle:*					
	01	1. *Vacherin Mont d'Or, Vacherin friburghese, Tête de moine*	10			5 (2)(3)	13,90 (2)
	b	2. *altri*	20			10 (2)(3)	23 (2)
		b. *a pasta semidura o dura:*					
	c	1. *Emmental, Gruyère, Sbrinz, Saanen, formaggi di montagna, Tilsit e tipo Tilsit*	10			5 (2)(3)	13,90 (2)
	d	2. *altri*	25			12,50 (2)(3)	23 (2)
		c. *fusi:*					
	13	1. *in scatole di peso netto non superiore a 250 gr.: Emmental e Gruyère, fusi; formaggi fusi con aggiunta di prosciutto o di erbe; formaggio alla crema*	11			5,50 (2)(3)	14,30 (2)
	16	2. *altri*	25			12,50 (2)(3)	23 (2)

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) E' *sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*
(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 01 — il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5
04 — altro, compreso il burro fuso

b { 28 — a pasta erborinata: Roquefort
02 — a pasta erborinata: Gorgonzola
31 — a pasta erborinata: altri
33 — non nominati: Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce 04.04-C-I, aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 %, in peso, della materia non grassa
36 — non nominati: altri

c { 39 — Emmental, Gruyère e Sbrinz
42 — Tilsit (Havarti)
45 — formaggi di montagna: di Glaris
47 — formaggi di montagna: altri (di Bagnes, di Goms, d'Uri, Flora e Maggia, d'Appenzel)
51 — Saanen, tipo Tilsit

d { 54 — formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 unità di conto per 100 kg.
57 — formaggi a pasta erborinata
60 — non nominati: Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce 04.04-C-I, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 %, in peso, della materia non grassa
63 — non nominati: Cheddar, Chester
67 — non nominati: Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce 04.04-C-I, aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 %, in peso, della materia non grassa
70 — non nominati: Saint-Paulin, Butterkäse, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce 04.04-C-I, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 %, in peso, della materia non grassa
74 — non nominati: altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(04.04-C)		II. *latticini:*					
	17	a. *ricotta fresca*	18			8,10 (3)(4)	19,50 (3)
		b. *altri, compresa la ricotta salata:*					
	20	1. *a pasta molle*	20			10 (3)(4)	23 (3)
	23	2. *a pasta semidura*	25			12,50 (3)(4)	23 (3)
04.05		**Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, conservati, essiccati o zuccherati:**					
		A. uova in guscio, fresche o conservate:					
	a (dozzine)	I. dal 16 febbraio al 31 agosto	esenzione	12 (5)	—	esenzione(4)(5)	3,60 (5)
	b (dozzine)	II. dal 1° settembre al 15 febbraio	esenzione	15 (5)	—	esenzione(4)(5)	4,50 (5)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova					
		I. atti ad usi alimentari:					
	c	a. senza aggiunta di zuccheri	esenzione	6 (6)	—	esenzione(4)(6)	1,80 (6)
	d	b. con aggiunta di zuccheri (1)	27	22 (6)	—	13,50 (4)(6)	22,90 (6)
	e	II. altri (2)	esenzione	esenzione	—	esenzione (4)	esenzione
04.06	00	**Miele naturale**	36	30	—	18	30,70

(1) *Sulle uova sgusciate complete e sul giallo d'uova, zuccherati, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto, qualora contengano zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 %, e nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto, qualora contengano zuccheri tassabili in misura superiore a 50 %.*

(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(3) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(5) *Per le uova di volatili da cortile della voce n. 01.05, è sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

(6) *Per le uova sgusciate ed il giallo d'uova, di volatili da cortile della voce n. 01.05, è sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

STATISTICA:

a:
- 12 — di volatili da cortile: da cova
- 15 — di volatili da cortile: altri: di galline
- 18 — di volatili da cortile: altri: di altra specie
- 21 — di altri volatili

b:
- 24 — di volatili da cortile: da cova
- 27 — di volatili da cortile: altri: di galline
- 30 — di volatili da cortile: altri: di altra specie
- 33 — di altri volatili

c:
- 37 — di volatili da cortile: giallo d'uova: essiccato
- 38 — di volatili da cortile: giallo d'uova: altro
- 41 — di volatili da cortile: uova sgusciate: essiccate
- 42 — di volatili da cortile: uova sgusciate: altre
- 43 — altri

d:
- 45 — di volatili da cortile: giallo d'uova: essiccato
- 46 — di volatili da cortile: giallo d'uova: altro
- 49 — di volatili da cortile: uova sgusciate: essiccate
- 50 — di volatili da cortile: uova sgusciate: altre
- 53 — altri

e:
- 07 — uova sgusciate
- 08 — giallo d'uova

SEZIONE I

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
   a) *i prodotti commestibili, eccezione fatta per il sangue di animali (liquido o disseccato) e per le budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi;*
   b) *le pelli di ogni sorta, eccezione fatta per i prodotti previsti dalle voci n.* 05.05, *n.* 05.06 *e n.* 05.07 (*Capitolo* 41 *o* 43);
   c) *le materie prime tessili di origine animale, esclusi il crine e i cascami di crine (Sezione XI);*
   d) *le teste preparate per pennelli, spazzole e simili, di setole di maiale o di cinghiale e di peli* (*n.* 96,03).
2. – *I capelli disposti per il lungo, ma non disposti nello stesso verso, sono da classificare come greggi* (*n.* 05.01).
3. – *In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, mammout, tricheco, narvalo, rinoceronte e cinghiale, nonchè i denti di tutti gli animali.*
4. – *Ai sensi della Tariffa, si considerano come «crini» i peli della criniera e della coda degli equini e dei bovini.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
05.01	00	**Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
05.02		**Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole e di questi peli:**		esenzione	—		
	a	A. *greggi, alla rinfusa o in mazzi non aggiustati*	esenzione			esenzione	esenzione
	b	B. *altri*	4			1,20	1,60
05.03		**Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:**					
	01	A. non arricciati nè fissati su supporto	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	04	B. altri	4	3	2	1,20	2,80
05.04		**Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci:**		esenzione	—		
	c	A. *freschi*	esenzione			esenzione	esenzione
	d	B. *refrigerati*	18			9	11,30

STATISTICA:

a { 02 — setole di maiale o di cinghiale; 05 — altri

b { 07 — setole di maiale o di cinghiale; 10 — non nominati

c { 05 — della specie bovina; 09 — altri

d { 11 — della specie bovina; 13 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(05.04)		C. *congelati:*					
	a	I. *stomachi*	15			esenzione	esenzione
	b	II. *altri*	15			7,50	9,40
		D. *disseccati o salati:*					
	c	I. *caglioli di vitello o stomachi di animali, anche tagliati*	esenzione			esenzione	esenzione
	d	II. *altri* (1)	4			2	2,50
05.05	00	**Avanzi di pesci**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
05.06	00	**Tendini e nervi; ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
05.07		**Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:**					
	01	A. pelli ed altre parti d'uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine	9	3	2	2,70	4,80
		B. piume da letto e calugine:					
	02	I. gregge	7	esenzione	—	2,10	2,80
		II. altre:		4	—		
	03	a. *disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione*	7			2,10	4,70
	04	b. *non nominate*	10			3	5,90

(1) *Le budella salate sono ammesse alla introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio. Sull'intera quantità di cloruro sodico in esse contenuto è dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo speciale per la vendita del sale all'industria della salagione delle budella.*

Il tenore salino medio delle budella introdotte, sul quale è dovuto il diritto di monopolio, è determinato con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

STATISTICA:

a { 15 — della specie bovina; 17 — altri

b { 19 — della specie bovina; 21 — non nominati

c { 23 — della specie bovina; 25 — altri

d { 27 — della specie bovina; 29 — non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(05.07)		C. altri:		3	—		
		I. *barbe da letto:*					
	05	a. *gregge, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione*	7			2,10	4,20
	06	b. *altre*	10			3	5,40
	07	II. *penne di struzzo, gregge*	9			2,70	5
	a	III. *non nominati*	12			3,60	6,20
05.08	00	**Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
05.09	00	**Corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
05.10	00	**Avorio greggio o semplicemente preparato, ma non tagliato in una forma determinata; polveri e cascami**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
05.11	00	**Tartaruga (scudi, fogli staccati) greggia o semplicemente preparata, ma non tagliata in una forma determinata; unghioni, ritagli e cascami**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
05.12	b	**Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati: conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
05.13		**Spugne naturali:**					
	01	A. gregge	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	04	B. altre	4	8	—	1,20	5,50

STATISTICA:

a { 08 — calami e steli; 11 — altri

b { 01 — corallo e simili; 02 — conchiglie vuote; 03 — polveri e cascami di conchiglie

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
05.14		**Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio:**		esenzione	—		
	01	A. *ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche*	3			0,90	1,20
	02	B. *sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici*	esenzione			esenzione	esenzione
05.15		**Prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:**					
	01	A. pesci di lunghezza di 6 cm. o meno e gamberetti, secchi	esenzione	5	—	esenzione (2)	1,50
		B. altri:		esenzione	—		
	03	I. *uova non di volatili, anche salate*	13			6,50 (2)	8,10
	04	II. *vescicole, code di topo muschiato ed altre sostanze animali per profumeria*	3			1,50 (2)	1,80
	a	III. *non nominati* (1)	esenzione			esenzione (2)	esenzione

(1) *L'importazione del seme di bachi da seta è subordinata alle norme stabilite per la produzione e il commercio di esso nell'interno della Repubblica.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 02 — seme di bachi da seta
  { 07 — altri

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

NOTE:

1. – *Questo Capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli agricoltori, giardinieri e floricoltori per la piantagione o l'ornamento. Ne sono, tuttavia, esclusi le patate, le cipolle mangerecce, gli agli mangerecci e gli scalogni* (*Capitolo* 7).

2. – *I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altra materia, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci n.ri* 06.03 *o* 06.04.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
06.01		**Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:**					
		A. allo stato di riposo vegetativo:		10	—		
	01	I. *bulbi di piante da fiori*	10			5 (2)	10
	04	II. *altri*	12			6 (2)	10,20
		B. in vegetazione o fioriti:					
	05	I. orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	16	18	—	8 (2)	18
	08	II. altri	16	15	12	8 (2)	13,30
06.02	T	**Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:**					
		A. talee e marze:					
	01	I. di viti	9	esenzione	—	4 (2)	5,60
	04	II. altre	9	12	—	4 (2)	9,90
	05	B. talee innestate e barbatelle, di viti (1)	12	3	—	5,40 (2)	8,30
		C. altre:					
	10	I. barbatelle di ananassi	9	esenzione	—	4 (2)	6,30
		II. non nominate:		15	—		
		a. *piante e radici:*					
	06	1. *di alloro*	4			1,80 (2)	7,30
	07	2. *piante giovani da bosco e loro radici*	esenzione			esenzione (2)	4,50

(1) *L'importazione delle talee e delle barbatelle, di viti, è regolata dalle disposizioni di legge emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(06.02-C-II-a)	*a*	3. *altre*	9			4 (1)	10,80
	12	b. *altre*	9			4 (1)	10,80
06.03		**Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:**					
		A. freschi:					
	01	I. dal 1° giugno al 31 ottobre	12	24	—	6 (1)	15,60
	02	II. dal 1° novembre al 31 maggio	12	20	—	6 (1)	14,40
	05	B. altri	13	20	—	6,50 (1)	15,10
06.04		**Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:**					
		A. freschi:					
	01	I. licheni delle renne	9	12	esenzione	4 (1)	5,60
	04	II. altri	9	12	—	4 (1)	9,90
		B. semplicemente disseccati:					
	02	I. licheni delle renne	12	10	esenzione	5,40 (1)	7,50
	03	II. altri	12	10	—	5,40 (1)	10,20
	05	C. altri	12	17	—	5,40 (1)	13,50

(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 08 — piante giovani da frutto e loro radici
{ 09 — da serra (calda e fredda)

SEZIONE II

CAPITOLO 7

LEGUMI, ORTAGGI, PIANTE, RADICI E TUBERI, MANGERECCI

NOTA:

La voce n. 07.04 non comprende:
a) *i legumi da granella, secchi, sgranati (n. 07.05);*
b) *i pimenti o peperoni dolci (Capsicum grossum), polverizzati (n. 09.04);*
c) *le farine dei legumi secchi previsti dalla voce n. 07.05 (n. 11.03);*
d) *le farine, semole e fiocchi, di patate (n. 11.05).*

Con riserva delle disposizioni che precedono, nell'applicazione delle voci dal n. 07.01 al n. 07.04, la designazione « ortaggi e piante mangerecce » è riferibile anche ai funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, pomodori, patate, barbabietole da insalata, cetrioli, cetriolini, zucche, zucchine, melanzane, pimenti o peperoni dolci (Capsicum grossum), finocchio, prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione, maggiorana, rafano ed agli.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Dazio sul valore %: Tariffa comune: autonomo	Dazio sul valore %: Tariffa comune: convenzionale	Dazio sul valore %: Per provenienze comunitarie	Dazio sul valore %: Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
07.01		**Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:**					
		A. patate:					
		I. da semina (1):		10	—		
	01	a. *entro i limiti del contingente* (2)	esenzione			esenzione	3 (4)
	02	b. *altre*	13			esenzione	10
		II. di primizia:					
	03	a. dal 1° gennaio al 15 maggio	13	15	—	6,50	15
	04	b. dal 16 maggio al 30 giugno	13	21	—	6,50	15,40
		III. altre:					
	05	a. destinate alla fabbricazione della fecola (1)	esenzione	9	—	esenzione	2,70
		b. non nominate:		18	—		
	06	1. *destinate alla fabbricazione della destrina e del glucosio* (3)	esenzione			esenzione	5,40
	09	2. *altre*	13			6,50	14,50
		B. cavoli:					
		I. cavolfiori:					
	12	a. dal 15 aprile al 30 novembre	9	17 con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg. di peso netto	—	4,50	11,40 con riscossione minima di 1,34 U.C. per 100 kg. di peso netto

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) *Il contingente sarà stabilito annualmente dal Ministro per le finanze.*
(3) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(4) *Fino al 31 dicembre 1965, per le patate da semina delle varietà Majestic e Kennebec, nei limiti di un contingente di 70.000 quintali, e per quelle delle varietà Krasara, Akersegen e Sieglinde, nei limiti di un contingente di 15.000 quintali, si applica il dazio dell'1,50% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*07.01*-B-I)	13	b. dal 1° dicembre al 14 aprile	9	12 con riscossione minima di 1,40 U.C. per 100 kg. di peso netto	—	4,50	9,90 con riscossione minima di 1,15 U.C. per 100 kg. di peso netto
		II. altri:					
	14	a. cavoli bianchi e cavoli rossi	9	15 con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg. di peso netto	—	4,50	10,80 con riscossione minima di 0,36 U.C. per 100 kg. di peso netto
	a	b. non nominati	9	15	—	4,50	10,80
	18	C. spinaci	9	13	—	4,50	10,20
		D. insalate, comprese le indivie e le cicorie:					
		I. lattughe a cappuccio:					
	19	a. dal 1° aprile al 30 novembre	9	15 con riscossione minima di 2,50 U.C. per 100 kg. di peso lordo	—	4,50	10,80 con riscossione minima di 1,80 U.C. per 100 kg. di peso lordo
	20	b. dal 1° dicembre al 31 marzo	9	13 con riscossione minima di 1,60 U.C. per 100 kg. di peso lordo	—	4,50	10,20 con riscossione minima di 1,25 U.C. per 100 kg. di peso lordo
	b	II. altre	9	13	—	4,50	10,20
	24	E. cardi e cardoni	9	13	—	4,50 (1)	10,20
		F. legumi da granella, sgranati o in baccello:					
		I. piselli:					
	25	a. dal 1° settembre al 31 maggio	9	12	—	esenzione	9,90
	26	b. dal 1° giugno al 31 agosto	9	17	—	4,50	11,40

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 15 — cavoletti di Bruxelles; 16 — altri

b { 21 — cicoria witloof (chicorium intybus, varietas foliosum); 22 — non nominate

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(07.01-F)		II. fagioli:					
	27	a. dal 1° ottobre al 30 giugno	9	13 con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg. di peso netto	—	4,50	10,20 con riscossione minima di 1,57 U.C. per 100 kg. di peso netto
	28	b. dal 1° luglio al 30 settembre	9	17 con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg. di peso netto	—	4,50	11,40 con riscossione minima di 1,34 U.C. per 100 kg. di peso netto
	31	III. altri	9	17	—	4,50 (1)	11,40
		G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili:					
		I. sedani-rape:					
	32	a. dal 1° maggio al 30 settembre	9	13	—	4,50 (1)	10,20
	33	b. dal 1° ottobre al 30 aprile	9	17	—	esenzione (1)	11,40
		II. carote e navoni:					
	a	a. dal 1° ottobre al 31 marzo	9	17	—	esenzione (2)	11,40
	b	b. dal 1° aprile al 30 settembre	9	17	—	4,50 (2)	11,40
	38	III. altri	9	17	—	esenzione (1)	11,40
		H. cipolle, scalogni ed agli:		12	—		
	c	I. *cipolle*	7			esenzione	8,50
	d	II. *scalogni ed agli*	13			esenzione (3)	12
		IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.):		13	—		
	41	I. *porri*	12			6 (1)	13

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(2) *Non si applica ai navoni provenienti dalla Grecia.*
(3) *Non si applica per gli scalogni provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 36 — carote; 37 — navoni

b { 62 — carote; 63 — navoni

c { 65 — barbatelle mangerecce; 66 — altre

d { 68 — scalogni; 69 — agli

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(07.01-IJ)	42	II. *altri agliacci*	9			4,50 (1)	10,20
	43	K. asparagi	9	16	—	4,50	11,10
	44	L. carciofi	9	13	—	4,50	10,20
		M. pomodori:					
	45	I. dal 1° novembre al 14 maggio	5	11 con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg. di peso netto	—	esenzione	6,80 con riscossione minima di 1,24 U.C. per 100 kg. di peso netto
	46	II. dal 15 maggio al 31 ottobre	5	18 con riscossione minima di 3,50 U.C. per 100 kg. di peso netto	—	2,50	8,90 con riscossione minima di 1,73 U.C. per 100 kg. di peso netto
		N. olive e capperi:		7	—		
	47	I. *olive*	10			5	8,10
	48	II. *capperi*	9			4,50 (1)	7,50
		O. cetrioli e cetriolini:					
	49	I. cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre	9	20	—	4,50	12,30
	52	II. altri	9	16	—	4,50	11,10
		P. *funghi e tartufi:*					
	53	I. funghi di coltivazione	13	16	—	6,50 (1)	13,90
		II. altri:					
	51	a. galletti o gallinacci e porcini	13	10	8	6,50 (1)	10,80
	54	b. non nominati	13	10	—	6,50 (1)	10,80
	55	Q. finocchi	9	12	—	4,50 (1)	9,90
	56	R. peperoni dolci (Capsicum grossum)	9	11	—	4,50	9,60
	a	S. altri	9	16	—	4,50 (2)	11,10

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, esclusi: melanzane, zucche, zucchini e «comboux».*

STATISTICA:

a { 58 — melanzane, zucche, zucchine; 61 — non nominati }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
07.02		**Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:**		19	—		
		A. *cotti:*					
	01	I. *pomodori e conserve di pomodori*	12			6 (1)	14,10
	04	II. *altri*	16			8 (1)	16,90
	07	B. *non cotti*	9			esenzione (1)	12
07.03		**Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:**					
		A. olive e capperi:		8	—		
	01	I. *olive*	10			esenzione	8
	02	II. *capperi*	9			4,50 (1)	8
	03	B. cipolle	7	9	—	3,50 (1)	7,60
	04	C. cetrioli e cetriolini	9	15	—	4,50 (1)	10,80
	05	D. pomodori	5	14	—	2,50 (1)	7,70
		E. altri:		12	—		
	a	I. *funghi, tartufi, agli, scalogni, patate*	13			6,50 (1)	12
	07	II. *porri*	12			6 (1)	12
	b	III. *non nominati*	9			4,50 (1)	9,30
07.04		**Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:**					
		A. cipolle:		20	—		
		I. *in recipienti ermeticamente chiusi:*					
	01	a. *polverizzate*	40			20 (1)	30,60

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 06 — funghi, tartufi; 08 — agli e scalogni; 09 — patate

b { 10 — cavoli e cavolfiori; 13 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(07.04-A-1)	02	b. *non polverizzate*	16			8 (1)	17,20
		II. *altri:*					
	03	a. *polverizzati*	40			20 (1)	30,60
	04	b. *non polverizzati*	13			6,50 (1)	15,10
		B. altri:		16	—		
		I. *in recipienti ermeticamente chiusi:*					
	07	a. *polverizzati*	40			20 (1)	29,50
		b. *non polverizzati:*					
	08	1. *pomodori e conserve di pomodori*	12			6 (1)	13,20
	11	2. *altri*	16			8 (1)	16
		II. *non nominati:*					
	14	a. *polverizzati*	40			20 (1)	29,50
		b. *non polverizzati:*					
	16	1. *capperi*	9			4,50 (1)	11,10
	17	2. *olive*	12			6 (1)	13,20
	*	3. *altri*	13			6,50 (1)	13,90
07.05		**Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:**					
		A. piselli, ceci e fagioli:		10	9		
		I. *piselli:*					
	01	a. *decorticati o spezzati*	10			esenzione	9
	02	b. *altri*	3			esenzione	4,80

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

* { 15 — funghi commestibili e tartufi; 20 — non nominati }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI* (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(07.05-A)	a	II. *ceci e fagioli*	10			esenzione	9
		B. altri:					
	05	I. lenticchie	10	7	5	esenzione	5
	b	II. non nominati	10	7	—	esenzione (2)	7
07.06		**Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:**					
	01	A. topinambur	7	2	—	3,50 (3)	4,90
		B. altri:		6	—		
	02	I. *radici di manioca destinate alla fabbricazione di farine per l'alimentazione del bestiame* (1) .	esenzione			esenzione (3)	1,80
	05	II. *non nominati*	7			3,50 (3)	6

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, escluse le fave.*
(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 03 — ceci; 04 — fagioli

b { 06 — fave e favette; 09 — altri

SEZIONE II

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI E DI MELONI

NOTE

1 - *Sono escluse da questo Capitolo le frutta non commestibili*

2 - *Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
08.01		**Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:**					
		A. datteri:		12	—		
	a	I. *allo stato greggio, importati in imballaggi di peso lordo superiore a 15 kg. per essere sottoposti a disinfezione, maturazione artificiale, selezionatura e impacco in confezioni di peso netto non superiore a 5 kg.* (1)	13			2,50 (3)	12
	03	II. *destinati alla preparazione di mangimi per animali, nei limiti di un contingente annuo di 10.000 tonnellate* (1)	13			esenzione (3)	12
	04	III. *destinati alla distillazione* (1)	esenzione			esenzione (3)	3,60
		IV. *altri:*					
	05	a. *confezionati in imballaggi di peso lordo di 500 gr. o meno*	13			6,50 (3)	12
	b	b. *non nominati*	13			5,80 (3)	12
	c	B. banane (2)	36	20	—	esenzione (3)	20
	14	C. ananassi	16	9	—	esenzione (3)	9
		D. noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù (o di anacardio):					
	15	I. polpa disidratata di noci di cocco	10	4	—	esenzione (3)	4
		II. altre:					
	17	a. noci del Brasile	12	5	3	6 (3)	8,90
		b. non nominate:		5 (4)	—		
	16	1. *noci di cocco (esclusa la polpa disidratata)*	12			6 (3)	8,90
	18	2. *noci di acagiù (o di anacardio)*	9			4,50 (3)(5)	7 (4)
	d	E. altri	16	12 (6)	—	8 (3)	13,30 (6)

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) *Sulle banane fresche o secche, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta erariale di consumo.*
(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(4) Fino al 31 dicembre 1965, per le noci di acagiù si applica il dazio del 2,50 % sul valore.
(5) Fino al 31 dicembre 1965 è sospesa l'applicazione del dazio.
(6) Fino al 30 giugno 1967, per gli avocadi si applica il dazio dell'8 % sul valore.

STATISTICA:

a { 01 — freschi; 02 — secchi

b { 08 — freschi; 11 — secchi

c { 12 — fresche; 13 — secche

d { 21 — freschi; 24 — secchi

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
08.02	**T**	**Agrumi, freschi o secchi:**					
		A. arance:					
	a	I. dal 1° aprile al 15 ottobre	4	15	—	2	7,30
	b	II. dal 16 ottobre al 31 marzo	4	20	—	2	8,80
	c	B. mandarini e tangerini	4	20	—	2	8,80
	04	C. limoni	4	8	—	2	5,20
	05	D. pompelmi	9	12 (1)	—	4,50 (2)	9,90 (1)
		E. altri:		16	—		
	06	I. *cedri*	13			6,50	13,90
	09	II. *non nominati*	9			4,50 (2)	11,10
08.03		**Fichi, freschi o secchi:**					
	01	A. freschi	4	7	—	2	4,90
		B. secchi:		10	—		
	02	I. *in imballaggi di peso lordo fino a 500 gr.*	18			9	14
	03	II. *in imballaggi di peso lordo di più di 500 gr. fino a 1 kg.*	18			8,10	14
	06	III. *altri*	13			5,80 (3)	10,80
08.04		**Uve, fresche o secche:**					
		A. fresche:					
		I. dal 1° novembre al 14 luglio:		18	—		
	01	a. *da tavola*	9			4,50 (4)	11,70
	02	b. *da vino*	9			4 (4)	11,70

(1) Fino al 30 giugno 1967 si applica il dazio del 7,20 % sul valore.
(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, importati in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di più di 15 kg.*
(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, esclusi quelli destinati al consumo diretto.*

STATISTICA:

a { 12 — arance amare; 13 — altre

b { 15 — arance amare; 16 — altre

c { 18 — mandarini; 19 — tangerini

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(08.04-A)		II. dal 15 luglio al 31 ottobre:		22	—		
	03	a. *da tavola*	9			4,50 (1)	12,90
	04	b. *da vino*	9			4 (1)	12,90
		B. secche:		9	8 (2)		
		I. *di Corinto:*					
	05	a. *in recipienti o involucri immediati di contenuto netto non superiore a 15 kg.*	16			3,20 (3)(4)	11,20 (4)(5)
	06	b. *altre*	16			7,20 (6)	12,20 (7)
		II. *altre:*					
	07	a. *in recipienti o involucri immediati di contenuto netto non superiore a 15 kg.*	18			3,60 (4)(8)	12 (4)(9)
	08	b. *non nominate*	18			8,10 (6)	13,50 (10)
08.05		**Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:**					
		A. mandorle:					
	15	I. mandorle amare	9	esenzione	—	4,50	5,60
	a	II. altre	9	7	—	4,50	7,50
	b	B. noci comuni	9	8	—	4,50	8
	05	C. castagne e marroni	4	7	—	2	4,90
	c	D. pistacchi	4	2	—	2	3
		E. altre:		4	—		
	d	I. *nocciole*	4			esenzione	4
	e	II. *non nominate*	4			2 (6)	4

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, esclusi quelli destinati al consumo diretto.*
(2) Fino al 30 novembre 1966 si applica il dazio del 7,20 % sul valore.
(3) *Dal 1° gennaio 1966 si applica il dazio dell'1,60 % sul valore.*
(4) *Per quelle provenienti dalla Turchia, nei limiti di un contingente globale annuo di 7.700 tonnellate, si applica il dazio dei paesi membri della C. E. E., sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(5) *Fino al 30 novembre 1966, nei limiti di contingenti che verranno periodicamente stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, si applica il dazio del 4 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro medesimo.*
(6) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(7) *Fino al 30 novembre 1966, si applica il dazio del 10,80 % sul valore.*
(8) *Dal 1° gennaio 1966 si applica il dazio dell'1,80 % sul valore.*
(9) *Fino al 30 novembre 1966, nei limiti di contingenti che verranno periodicamente stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, si applica il dazio del 5 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro medesimo.*
(10) *Fino al 30 novembre 1966, si applica il dazio dell'11,50 % sul valore.*

STATISTICA:

a { 01 — con guscio; 02 — sgusciate
b { 03 — con guscio; 04 — sgusciate
c { 06 — con guscio; 07 — sgusciati
d { 08 — con guscio; 09 — sgusciate
e { 10 — pinoli: con guscio; 11 — pinoli: sgusciati; 14 — altro

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
08.06		**Mele, pere e cotogne, fresche:**					
		A. mele:					
		I. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre:		10 con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg. di peso netto	9 con riscossione minima di 0,45 U.C. per 100 kg. di peso netto		
	01	a. *dal* 16 *settembre al* 30 *novembre*	9			4,50	9 con riscossione minima di 0,45 U.C. per 100 kg. di peso netto
	02	b. *dal* 1° *dicembre al* 15 *dicembre*	7			3,50	7,60 con riscossione minima di 0,38 U.C. per 100 kg. di peso netto
		II. altre:					
		a. dal 1° agosto al 31 dicembre:		14 con riscossione minima di 2,40 U.C. per 100 kg. di peso netto	—		
	03	1. *dal* 1° *agosto al* 30 *novembre*	9			4,50	10,50 con riscossione minima di 1,80 U.C. per 100 kg. di peso netto
	04	2. *dal* 1° *al* 31 *dicembre*	7			3,50	9,10 con riscossione minima di 1,56 U.C. per 100 kg. di peso netto
	05	b. dal 1° gennaio al 31 marzo	7	10 con riscossione minima di 1,70 U.C. per 100 kg. di peso netto	—	3,50	7,90 con riscossione minima di 1,36 U.C. per 100 kg. di peso netto
		c. dal 1° aprile al 31 luglio:		8 con riscossione minima di 1,40 U.C. per 100 kg. di peso netto	—		

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(08.06-A-II-c)	06	1. *dal 1° aprile al 30 giugno*	7			3,50	8 con riscossione minima di 1,40 U.C. per 100 kg. di peso netto
	07	2. *dal 1° al 31 luglio*	9			4,50	8 con riscossione minima di 1,40 U.C. per 100 kg. di peso netto
		B. pere:					
		I. dal 1° agosto al 31 dicembre:					
	12	a. pere da sidro, presentate alla rinfusa	9	13 con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg. di peso netto	9 con riscossione minima di 0,45 U.C. per 100 kg. di peso netto	4,50	9 con riscossione minima di 0,45 U.C. per 100 kg. di peso netto
	08	b. altre	9	13 con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg. di peso netto	—	4,50	10,20 con riscossione minima di 1,57 U.C. per 100 kg. di peso netto
	*	II. dal 1° gennaio al 31 luglio	9	10 con riscossione minima di 1,50 U.C. per 100 kg. di peso netto	—	4,50	10 con riscossione minima di 1,50 U.C. per 100 kg. di peso netto
	10	C. cotogne	4	9	—	2	5,50
08.07		**Frutta a nocciolo, fresche:**					
	01	A. albicocche	4	25	—	2	10,30
		B. pesche, comprese le pesche noci e le pesche vellutate:					
	02	I. dal 16 luglio al 15 settembre	4	22	—	2	9,40
	03	II. dal 16 settembre al 15 luglio	4	22	—	2	9,40

STATISTICA:

* { 13 — pere da sidro, presentate alla rinfusa; 16 — altre }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(08.07)		C. ciliege:					
	04	I. dal 1° maggio al 15 luglio	4	15 con riscossione minima di 3 U.C. per 100 kg. di peso netto	—	2	7,30 con riscossione minima di 1,46 U.C. per 100 kg. di peso netto
	05	II. dal 16 luglio al 30 aprile	4	15	—	2	7,30
		D. prugne:					
	06	I. dal 1° luglio al 30 settembre	4	15 con riscossione minima di 3 U.C. per 100 kg. di peso netto	—	2	7,30 con riscossione minima di 1,46 U.C. per 100 kg. di peso netto
	07	II. dal 1° ottobre al 30 giugno	4	10	—	2	5,80
		E. altre:		15	—		
	08	I. *susine*	4			2 (1)	7,30
	11	II. *non nominate*	9			4,50 (2)	10,80
08.08		**Bacche fresche:**					
		A. fragole:					
	01	I. dal 1° maggio al 31 luglio	4	16 con riscossione minima di 3 U.C. per 100 kg. di peso netto	—	2	7,60 con riscossione minima di 1,43 U.C. per 100 kg. di peso netto
	02	II. dal 1° agosto al 30 aprile	4	16	—	2	7,60
		B. mirtilli (neri e rossi):					
	03	I. rossi (airelles)	9	9	esenzione	4,50 (1)	5,60
	04	II. neri	9	9	—	4,50 (1)	9
	a	C. altre	9	12	—	4,50 (3)	9,90

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, escluse le visciole.*
(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, esclusi i lamponi e le more.*

STATISTICA:

a { 07 — ribes neri (cassis)
  { 10 — non nominate

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
08.09		**Altre frutta fresche:**		11	—		
	01	A. *meloni (poponi e cocomeri)*	4			2	6,10
	04	B. *non nominate*	9			4,50 (1)	9,60
08.10		**Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:**		20	—		
	01	A. *cotte*	22			11 (2)	20
		B. *non cotte:*					
		I. *datteri:*					
	02	a. *in imballaggi di peso lordo fino a 500 gr.*	13			6,50 (1)	15,10
	03	b. *altri*	13			5,80 (1)	15,10
	04	II. *banane*	36			18 (1)	28
	05	III. *ananassi, manghi, mangoste, avocati, guaiave*	16			8 (1)	17,20
	06	IV. *noci di cocco e noci del Brasile*	12			6 (1)	14,40
	08	V. *arance, mandarini, limoni, fichi, cotogne, albicocche, pesche (comprese le pesche noci e le pesche vellutate), ciliege, susine, prugne, fragole, meloni*	4			2 (2)	8,80
	09	VI. *cedri*	13			6,50 (1)	15,10
	12	VII. *altre*	9			4,50 (2)	12,30
08.11		**Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nella acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:**					
	01	A. albicocche	4	16	—	2 (1)	7,60
	02	B. arance	4	16	—	2 (1)	7,60
		C. altre:		11	—		
	03	I. *datteri*	13			5,80 (1)	11,10

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, escluse le fragole, le pesche (comprese le pesche noci e le pesche vellutate), le albicocche, i lamponi e le ciliege.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(08.11-C)	04	II. *banane*	36			18 (1)	25,60
	05	III. *ananassi, manghi, mangoste, avocati, guaiave*	16			8 (1)	13
	06	IV. *noci di cocco e noci del Brasile*	12			6 (1)	11
	a	V. *mandarini, limoni, fichi, cotogne, pesche (comprese le pesche noci e le pesche vellutate), ciliege, susine, prugne, fragole, meloni*	4			2 (1)	6,10
	09	VI. *cedri*	13			6,50	11,10
	10	VII. *uve da vino*	9			4 (1)	9,60
	14	VIII. *non nominate*	9			4,50 (1)	9,60
08.12		**Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):**					
	01	A. albicocche	12	9	8 (2)	esenzione	8
	02	B. pesche, comprese le pesche noci e le pesche vellutate	12	9	8	esenzione	8
	03	C. prugne	12	18	16	esenzione	13,20
	04	D. mele e pere	12	10	8	esenzione	8
		E. macedonie:					
	05	I. senza prugne	12	9	—	6 (1)	9,90
	06	II. con prugne	12	12	—	6 (1)	12
	09	F. altre	12	8	—	6 (1)	9,70
08.13	b	**Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche**	4	2	—	2	3

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(2) Fino al 30 novembre 1966 si applica il dazio del 7% sul valore.

STATISTICA:

a { 11 — ciliege; 12 — fragole; 13 — altre

b { 01 — di agrumi; 02 — di meloni

SEZIONE II

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

NOTE

1 - *I miscugli dei prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 sono da classificare come segue:*

a) *i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce e,* se questa prevede delle sottovoci, sotto quella relativa al componente gravato dal dazio più elevato, il quale è applicabile all'insieme del miscuglio

b) *i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce n.* 09.10.

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 (compresi i miscugli previsti nei precedenti paragrafi a) *e* b)) *non ne modifica la classificazione purchè, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale. Nel caso contrario, i prodotti, così addizionati, sono da escludere da questo Capitolo e rientrano nella voce n. 21.04, qualora costituiscano condimenti composti.*

2. - *Questo Capitolo non comprende:*

a) *alcuni peperoni del genere «Capsicum grossum», i quali non hanno sapore bruciante, presentati allo stato non polverizzato (Capitolo 7);*

b) *il pepe, detto Cubebe, della varietà «Cubeba Officinalis Miquel» o «Piper Cubeba» (n. 12.07).*

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
09.01		**Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione (1):**					
		A. caffè:					
		I. non torrefatto:					
	01	a. non decaffeinizzato	L. 65 per kg. netto	12 (2)	—	esenzione (3)(4)	12 (2)(4)
	03	b. decaffeinizzato	L. 100 per kg. netto	21	—	L. 45 (3) per kg. netto	L. 150 per kg. netto
		II. torrefatto:					
	05	a. non decaffeinizzato	L. 100 per kg. netto	25	—	L. 45 (3) per kg. netto	26,70
	06	b. decaffeinizzato	L. 140 per kg. netto	30	—	L. 63 (3) per kg. netto	36
		B. bucce e pellicole:		21	—		
		I. *di caffè non torrefatto:*					
	07	a. *non decaffeinizzato*	L. 65 per kg. netto			L. 29,20 (3) per kg. netto	14,30
	08	b. *decaffeinizzato*	L. 100 per kg. netto			L. 45 (3) per kg. netto	14,30
		II. *di caffè torrefatto:*					
	09	a. *non decaffeinizzato*	L. 100 per kg. netto			L. 45 (3) per kg. netto	25,50

(1) *Sul caffè si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*
(2) Il dazio è provvisoriamente ridotto al 9,60 %.
(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(4) Per le provenienze dai Paesi del Benelux, l'applicazione del regime daziario stabilito per le provenienze comunitarie è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dalle Amministrazioni doganali dei predetti Paesi, da cui risulti che il prodotto sia originario degli Stati Africani e Malgascio Associati e dei Paesi e Territori d'Oltremare Associati.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: onvenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*09.01*-B-II)	10	b. *decaffeinizzato*	L. 140 per kg. netto			L. 63 (1) per kg. netto	25,50
		C. succedanei contenenti caffè:		30	—		
	11	I. *contenenti caffè non decaffeinizzato*	L. 100 per kg. netto			L. 45 (1) per kg. netto	L. 98,10 per kg. netto
	12	II. *contenenti caffè decaffeinizzato*	L. 140 per kg. netto			L. 63 (1) per kg. netto	L. 126,10 per kg. netto
09.02		**Tè:**					
		A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg. o meno:		23 (2)	—		
	01	I. *in lattine, pacchetti, sacchetti, bustine e simili recipienti per la vendita al minuto*	50 con riscossione minima di L. 450 per kg. netto			22,50 (1) (2) con riscossione minima di lire 202,50 per kg. netto	37,70 (2) con riscossione minima di lire 339,30 per kg. netto
	02	II. *altro*	L. 500 per kg. netto oppure 50 % con riscossione minima di L. 450 per kg. netto			L. 225 (1) (2) per kg. netto, oppure 22,50 % con riscossione minima di lire 202,50 per kg. netto	L. 373,50 (2) per kg. netto, oppure 37,80 % con riscossione minima di lire 340,20 per kg. netto
	03	B. altro	L. 500 per kg. netto oppure 50 % con riscossione minima di L. 450 per kg. netto	10,80 (3)	—	esenzione (1)	10,80 (3)
09.03	00	**Mate**	L. 500 per kg. netto	25 (3)	—	L. 150 (3) per kg. netto	88 (3)
09.04		**Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »):**					
		A. non tritati né macinati:					
	a	I. pepe	L. 500 per kg. netto oppure 60 % con riscossione minima di L. 300 per kg. netto	17	—	esenzione (1)	17

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(2) Fino al 31 dicembre 1965 si applica il dazio del 5% sul valore.
(3) Fino al 31 dicembre 1965 è sospesa l'applicazione del dazio.

STATISTICA:

a { 01 — garofanato; 02 — altro

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(09.04-A)		II. pimenti:					
	03	a. del genere «Capsicum» destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture d'oleoresine di «Capsicum» (1)	40	esenzione	—	18 (2)	25,20
		b. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1):		esenzione	—		
	04	1. *paprica ed altri pimenti del genere «Capsicum»*	40			18 (2)	25,20
	05	2. *pimenti del genere «Pimenta»*	L. 500 per kg. netto oppure 70 % con riscossione minima di L. 350 per kg. netto			L. 225 (2) per kg. netto, oppure 31,50 % con riscossione minima di lire 157,50 per kg netto	L. 315 per kg. netto, oppure 44,10 % con riscossione minima di lire 220,50 per kg. netto
		c. altri:		20 (3)	—		
	06	1. *paprica ed altri pimenti del genere «Capsicum»*	40			18 (2)(4)	30,60 (3)
	07	2. *pimenti del genere «Pimenta»*	L. 500 per kg. netto oppure 70 % con riscossione minima di L. 350 per kg. netto			L. 225 (2) per kg. netto, oppure 31,50 % con riscossione minima di lire 157,50 per kg. netto	L. 355,80 per kg. netto, oppure 49,50 % con riscossione minima di lire 247,50 per kg. netto
		B. tritati o macinati:		25 (5)	—		
	*	I. *pepe*	L. 500 per kg. netto oppure 60 % con riscossione minima di L. 300 per kg. netto			L. 225 per kg. netto, oppure 27 % con riscossione minima di L. 135 per kg. netto	L. 365,60 per kg. netto, oppure 44,50 % con riscossione minima di lire 222,70 per kg. netto
		II. *pimenti:*					
	10	a. *paprica ed altri pimenti del genere «Capsicum»*	40			18 (2)(4)	31,90 (5)
	13	b. *altri*	L. 500 per kg. netto oppure 70 % con riscossione minima di L. 350 per kg. netto			L. 225 (2) per kg. netto, oppure 31,50 % con riscossione minima di lire 157,50 per kg. netto	L. 366,10 per kg. netto, oppure 50,80 % con riscossione minima di lire 254,20 per kg. netto

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(3) Fino al 31 dicembre 1965, per i pimenti del genere «Capsicum» si applica il dazio del 10 % sul valore.
(4) Fino al 31 dicembre 1965 è sospesa l'applicazione del dazio.
(5) Fino al 31 dicembre 1965, per i pimenti del genere «Capsicum» si applica il dazio del 12 % sul valore.

STATISTICA:

* { 08 — garofanato
  { 09 — altro

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
09.05	00	**Vaniglia**	L. 800 per kg. netto	11,50	—	esenzione (2)	11,50
09.06		**Cannella e fiori di cinnamomo:**					
		A. non tritati né macinati:		20	—		
	01	I. *scorze di cannella e cannella in frammenti*	L. 350 per kg. netto, oppure 60 % con riscossione minima di L. 320 per kg. netto			L. 157,50 (2) per kg. netto, oppure 27 % con riscossione minima di L. 144 per kg. netto	L. 252 per kg. netto, oppure 43,20 % con riscossione minima di lire 230,40 per kg. netto
	02	II. *detriti delle scorze di cannella da impiegare nella estrazione del relativo olio essenziale e nella fabbricazione di essenze sintetiche* (1)	esenzione			esenzione (2)	6
	05	III. *altri*	L. 350 per kg. netto			L. 157,50 (2) per kg. netto	L. 252 per kg. netto, con riscossione minima del 20 % entro un massimo di L. 280 per kg. netto
		B. tritati o macinati:		25	—		
	06	I. *scorze di cannella e cannella in frammenti*	L. 350 per kg. netto, oppure 60 % con riscossione minima di L. 320 per kg. netto			L. 157,50 (2) per kg. netto, oppure 27 % con riscossione minima di L. 144 per kg. netto	L. 259,80 per kg. netto, oppure 44,50 % con riscossione minima di lire 237,60 per kg. netto
	07	II. *detriti delle scorze di cannella da impiegare nella estrazione del relativo olio essenziale e nella fabbricazione di essenze sintetiche* (1)	esenzione			esenzione (2)	7,50
	10	III. *altri*	L. 350 per kg. netto			L. 157,50 (2) per kg. netto	L. 259,80 per kg. netto, con riscossione minima del 25 % entro un massimo di L. 288,70 per kg. netto
09.07		**Garofani (antofilli, chiodi e steli):**					
		A. non tritati né macinati:		15	—		
	01	I. *chiodi e steli di garofano da impiegare nella estrazione del relativo olio essenziale e nella fabbricazione di essenze sintetiche* (1)	esenzione			esenzione (2)	6

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(09.07-A)	02	II. *altri*	L. 450 per kg. netto oppure 70 % con riscossione minima di L. 350 per kg. netto			esenzione (2)	15
	03	B. tritati o macinati	L. 450 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 350 per kg. netto	25	—	L. 202,50 (2) per kg. netto, oppure 31,50 % con riscossione minima di lire 157,50 per kg. netto	L. 326,60 per kg. netto, oppure 50,80 % con riscossione minima di lire 254,20 per kg. netto
09.08		**Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:**					
		A. non tritati né macinati:					
		I. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1):		esenzione	—		
	01	a. *noci moscate*	L. 500 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 350 per kg. netto			L. 225 (2) per kg. netto, oppure 31,50 % con riscossione minima di lire 157,50 per kg. netto	L. 315 per kg. netto, oppure 44,10 % con riscossione minima di lire 220,50 per kg. netto
	02	b. *macis*	L. 1000 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 350 per kg. netto			L. 450 (2) per kg. netto, oppure 31,50 % con riscossione minima di lire 157,50 per kg. netto	L. 630 per kg. netto, oppure 44,10 % con riscossione minima di lire 220,50 per kg. netto
	03	c. *amomi e cardamomi*	L. 2000 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 400 per kg. netto			L. 900 (2) per kg. netto, oppure 31,50 % con riscossione minima di lire 180 per kg. netto	L. 1.260 per kg. netto, oppure 44,10 % con riscossione minima di lire 252 per kg. netto
		II. altri:					
	04	a. noci moscate	L. 500 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 350 per kg. netto	15	—	esenzione (2)	15

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(09.08-A-II)		b. non nominati:		20 (3)	—		
	05	1. *macis*	L. 1000 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 350 per kg. netto			L. 450 (2) per kg. netto, oppure 31,50 % con riscossione minima di lire 157,50 per kg. netto	L. 753 per kg. netto, oppure 49,50 % con riscossione minima di lire 247,50 per kg. netto
	06	2. *amomi e cardamomi*	L. 2000 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 400 per kg. netto			L. 900 (2) (3) per kg. netto, oppure 31,50 % con riscossione minima di lire 180 per kg. netto	L. 1438,20 (3) per kg. netto, oppure 49,50 % con riscossione minima di lire 282,70 per kg. netto
		B. tritati o macinati:		25 (3)	—		
	07	I. *noci moscate*	L. 500 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 350 per kg. netto			L. 225 (2) per kg. netto, oppure 31,50 % con riscossione minima di lire 157,50 per kg. netto	L. 372,60 per kg. netto, oppure 50,80 % con riscossione minima di lire 254,20 per kg. netto
	08	II. *macis*	L. 1000 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 350 per kg. netto			L. 450 (2) per kg. netto, oppure 31,50 % con riscossione minima di lire 157,50 per kg. netto	L. 784 per kg. netto, oppure 50,80 % con riscossione minima di lire 254,20 per kg. netto
	09	III. *amomi e cardamomi*	L. 2000 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 400 per kg. netto			L. 900 (2) (3) per kg. netto, oppure 31,50 % con riscossione minima di lire 180 per kg. netto	L. 1.483 (3) per kg. netto, oppure 50,80 % con riscossione minima di lire 290,50 per kg. netto
09.09		**Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:**					
		A. non tritati né macinati:					
	01	I. d'anice	4	5	—	1,80	4,30
	02	II. di badiana	4	23	—	1,80 (2)	9,70
		III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:					
	03	a. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1)	4	esenzione	—	1,80 (4)	2,50
	04	b. altri	4	5 (5)	—	1,80 (4)(5)	4,30 (5)

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(3) Fino al 31 dicembre 1965, è sospesa l'applicazione del dazio per gli amomi e cardamomi.
(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, esclusi i semi di finocchio.*
(5) Fino al 31 dicembre 1965, per i semi di coriandolo è sospesa l'applicazione del dazio.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(09.09)		B. tritati o macinati:					
	05	I. di badiana	9	26	—	4 (2)	14,10
	08	II. altri	9	10 (4)	—	4 3)(4)	10 (4)
09.10		**Timo, alloro, zafferano; altre spezie:**					
		A. timo:					
	01	I. non tritato né macinato	9	14	—	4	10,50
	02	II. tritato o macinato	12	17	—	5,40	13,50
		B. foglie di alloro:		14	—		
	03	I. *allo stato naturale*	9			4	10,50
	04	II. *altre*	12			5,40	14
		C. zafferano:					
	05	I. non tritato né macinato	40	16	—	18	29,50
	06	II. tritato o macinato	40	19	—	18	30,30
		D. zenzero:					
		I. in radici intere, in pezzi o in fette:					
	07	a. destinato alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1)	L. 700 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 400 per kg. netto	esenzione	—	L. 315 (2) per kg. netto, oppure 31,50 % con riscossione minima di lire 180 per kg. netto	L. 441 per kg. netto, oppure 44,10 % con riscossione minima di lire 252 per kg. netto
	08	b. altro	L. 700 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 400 per kg. netto	20 (5)	—	L. 315 (2)(5) per kg. netto, oppure 31,50 % con riscossione minima di lire 180 per kg. netto	L. 486 (5) per kg. netto, oppure 49,50 % con riscossione minima di lire 282,70 per kg. netto

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, esclusi i semi d'anice e di finocchio.*
(4) Fino al 31 dicembre 1965, è sospesa l'applicazione del dazio per i semi di coriandolo.
(5) Fino al 31 dicembre 1965, è sospesa l'applicazione del dazio.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(*09.10*-D)	09	II. altrimenti presentato	L. 700 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 400 per kg. netto	25 (2)	—	L. 315 (1)(2) per kg. netto, oppure 31,50 % con riscossione minima di lire 180 per kg. netto	L. 497,70 (2) per kg. netto, oppure 50,80 % con riscossione minima di lire 290,50 per kg. netto
		E. altre spezie, compresi i miscugli previsti dalla Nota 1 b) di questo Capitolo:					
	12	I. non tritati né macinati	40	20	—	18 (1)	30,60
	15	II. tritati o macinati	40	25 (3)	—	18 (1)(3)	31,90 (3)

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(2) Fino al 31 dicembre 1965, è sospesa l'applicazione del dazio.
(3) Fino al 31 dicembre 1965, per la polvere e pasta di Curry è sospesa l'applicazione del dazio.

SEZIONE II

CAPITOLO 10

CEREALI

NOTA:
Questo Capitolo comprende soltanto i grani non mondati, né altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso pilato, brillato, lucidato, nonché quello spezzato sono da classificare nella voce n. 10.06.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
10.01		**Frumento, compreso quello segalato:**		20 (4)	—		
		A. *frumento:*					
	a	I. *importato da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese*	esenzione			esenzione (4)(5)	esenzione (4)
	b	II. *non atto alla alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (1)	esenzione			esenzione (4)(5)	esenzione (4)
	c	III. *altro*	27			12,10 (4)(5)	24,90 (4)
	d	B. *spelta e frumento segalato*	27			12,10 (4)(5)	24,90 (4)
10.02		**Segala:**		16 (4)	—		
	e	A. *importata da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese*	esenzione			esenzione (4)(5)	esenzione (4)
	02	B. *non atta alla alimentazione umana, destinata alla alimentazione del bestiame* (1)	esenzione			esenzione (4)(5)	esenzione (4)
		C. *altra*	10			5 (4)(5)	10 (4)
10.03		**Orzo:**					
		A. destinato alla semina (2):		6 (4)	—		
	01	I. *nei limiti del contingente* (1) (3)	9			4,50 (4)(5)	8,10 (4)

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(3) *Il contingente sarà fissato annualmente dal Ministro per le finanze.*
(4) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*
(5) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 08 — duro (Triticum durum): destinato alla semina; 09 — altro: destinato alla semina; 11 — duro (Triticum durum): per altri usi; 12 — altro: per altri usi

b { 03 — duro; 04 — tenero

c { 13 — duro (Triticum durum): destinato alla semina; 14 — altro: destinato alla semina; 17 — duro (Triticum durum): per altri usi; 18 — altro: per altri usi

d { 20 — destinati alla semina; 21 — per altri usi

e { 03 — destinata alla semina; 04 — per altri usi

f { 06 — destinata alla semina; 07 — per altri usi

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(10.03-A)	02	II. *altro*	10			5 (5)(6)	8,80 (5)
		B. altro:		13 (5)	—		
	03	I. *importato da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese*	esenzione			esenzione (5)(6)	esenzione (5)
	04	II. *destinato alla produzione del malto, nei limiti di un contingente annuo di 400.000 quintali* (1) (2)	7			3 (5)(6)	6 (5)
	05	III. *destinato alla fabbricazione dei surrogati del caffè* (1)	esenzione			esenzione (5)(6)	esenzione (5)
	06	IV. *non atto alla alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (1)	esenzione			esenzione (5)(6)	esenzione (5)
	09	V. *non nominato*	10			5 (5)(6)	10 (5)
10.04		**Avena:**					
		A. destinata alla semina (3):		6 (5)	—		
	01	I. *nei limiti del contingente* (1) (4)	9			4,50 (5)(6)	8,10 (5)
	02	II. *altra*	10			5 (5)(6)	8,80 (5)
		B. altra:		13 (5)	—		
	03	I. *non atta alla alimentazione umana, destinata alla alimentazione del bestiame* (1)	esenzione			esenzione (5)(6)	esenzione (5)
	06	II. *non nominata*	10			5 (5)(6)	10 (5)
10.05		**Granturco:**					
		A. ibrido, destinato alla semina (3):		esenzione (5)	—		
	01	I. *nei limiti di un contingente annuo di 50.000 quintali* (1)	esenzione			esenzione (5)(6)	esenzione (5)
	02	II. *altro*	4			2 (5)(6)	2,80 (5)

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) *Il contingente annuo di quintali 400.000 è così ripartito:*
 a) *quintali 250.000, contingente globale per i prodotti di questa voce e per l'orzo mondato della* voce n. 11.02-A-III-b-2-aa-alfa-b';
 b) *quintali 150.000, limitatamente ai prodotti di questa voce.*

(3) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(4) *Il contingente sarà stabilito annualmente dal Ministro per le finanze.*
(5) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*
(6) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(10.05)		B. altro:					
	03	I. granturco bianco destinato alla fabbricazione dell'amido (1)	esenzione	7 (3)	—	esenzione(3)(4)	esenzione (3)
		II. non nominato:		9 (3)	—		
		a. *bianco:*					
	04	1. *importato da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese*	esenzione			esenzione(3)(4)	esenzione (3)
	05	2. *non atto alla alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (2)	esenzione			esenzione(3)(4)	esenzione (3)
	08	3. *altro*	10			5 (3) (4)	9 (3)
		b. *altro:*					
	09	1. *non atto alla alimentazione umana, destinato ad usi industriali* (2)	4			1,50 (3) (4)	3 (3)
	10	2. *non atto alla alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (2)	esenzione			esenzione(3)(4)	esenzione (3)
	13	3. *non nominato*	4			2 (3) (4)	4 (3)
10.06		**Riso:**					
		A. greggio o semigreggio (non pilato):		12 (3)	—		
	a	I. *non atto alla alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (2)	esenzione			esenzione(3)(4)	esenzione (3)
	b	II. *altro*	16			8 (3) (4)	13,30 (3)

(1) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(3) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime di prelievi.*
(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a
- 06 — greggio (non pilato) o risone: gruppo uno (risi di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza eguale o inferiore a 5,2 mm. ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato)
- 07 — greggio (non pilato) o risone: gruppo due (altri)
- 02 — semigreggio (non pilato)

b
- 14 — greggio (non pilato) o risone: gruppo uno (risi di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza eguale o inferiore a 5,2 mm. ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato)
- 15 — greggio (non pilato) o risone: gruppo due (altri)
- 04 — semigreggio (non pilato)

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(10.06)		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:		16 (3)	—		
	a	I. *non atto alla alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (2) . . .	esenzione			esenzione(3)(4)	esenzione (3)
	b	II. *altro*	16			8 (3) (4)	16 (3)
		C. spezzato:					
	09	I. destinato alla fabbricazione dell'amido (1) (2)	4	9 (3)	—	2 (3) (4)	5,50 (3)
		II. altro:		16 (3)	—		
	10	a. *non atto alla alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (2) . . .	esenzione			esenzione(3)(4)	4,80 (3)
	13	b. *non nominato*	16			8 (3) (4)	16 (3)
10.07		**Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e durra; altri cereali:**					
		A. grano saraceno:		10 (3)	—		
	01	I. *non atto alla alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (2) . . .	esenzione			esenzione(3)(4)	esenzione (3)
	02	II. *altro*	10			5 (3) (4)	10 (3)
		B. altri:		8 (3)	—		
	c	I. *non atti alla alimentazione umana, destinati alla alimentazione del bestiame* (2) . . .	esenzione			esenzione(3)(4)	esenzione (3)
	d	II. *non nominati*	10			5 (3) (4)	9,40 (3)

(1) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le Finanze.
(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(3) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*
(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a:
- 17 — riso semilavorato: gruppo uno (risi di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza eguale o inferiore a 5,2 mm. ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato)
- 18 — riso semilavorato: gruppo due (altri)
- 21 — riso lavorato a fondo: gruppo uno (risi di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza eguale o inferiore a 5,2 mm. ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato)
- 23 — riso lavorato a fondo: gruppo due (altri)

b:
- 25 — riso semilavorato: gruppo uno (risi di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza eguale o inferiore a 5,2 mm. ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato)
- 28 — riso semilavorato: gruppo due (altri)
- 31 — riso lavorato a fondo: gruppo uno (risi di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza eguale o inferiore a 5,2 mm. ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato)
- 34 — riso lavorato a fondo: gruppo due (altri)

c:
- 05 — miglio
- 07 — scagliola
- 08 — sorgo e durra
- 09 — panico
- 11 — altri cereali

d:
- 12 — miglio
- 13 — scagliola
- 14 — sorgo e durra
- 15 — panico
- 17 — altri cereali

SEZIONE II

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; GLUTINE; INULINA

NOTA:

Questo Capitolo non comprende:

a) *il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (n. 09.01 o n. 21.01, secondo il caso);*

b) *le farine preparate (con trattamento termico, per es.) per l'alimentazione infantile o per usi dietetici (n. 19.02); però le farine che abbiano subito un trattamento termico al solo scopo di migliorarne le qualità, ai fini della panificazione, sono da classificare in questo Capitolo;*

c) *i prodotti della voce n. 19.05;*

d) *i prodotti farmaceutici (Capitolo 30);*

e) *gli amidi e le fecole, aventi i caratteri dei prodotti preparati per la profumeria o per la toletta, della voce n. 33.06.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
11.01		**Farine di cereali:**					
		A. di frumento o di spelta:		30 (2)	—		
		I. *di frumento:*					
	01	a. *importate da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese* .	esenzione			esenzione (2)(3)	esenzione (2)
	02	b. *manitoba, destinate alla fabbricazione di colla di glutine in scaglie e di amido di frumento, nei limiti di un contingente annuo di 7500 quintali* (1)	31			esenzione(2)(3)	esenzione (2)
	05	c. *altre*	31			13,90 (2)(3)	30 (2)
	06	II. *di spelta*	31			15,50 (2)(3)	30 (2)
	07	B. di frumento segalato	31	13 (2)	—	15,50 (2)(3)	25,60 (2)
		C. di segala, d'orzo o d'avena:		8 (2)	—		
		I. *di segala:*					
	08	a. *importate da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese* .	esenzione			esenzione(2)(3)	2,40 (2)
	11	b. *altre*	13			6,50 (2)(3)	11,50 (2)

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*
(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*11.01*-C)		II. *di orzo:*					
	a	a. *importate da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese*	esenzione			esenzione(1)(2)	2,40 (1)
	b	b. *altre*	13			6,50 (1) (2)	11,50 (1)
	c	III. *di avena*	13			6,50 (1) (2)	11,50 (1)
	17	D. di riso	20	14 (1)	—	10 (1) (2)	18,20 (1)
		E. altre:		8 (1)	—		
		I. *di granturco:*					
		a. *bianco:*					
	d	1. *importate da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese*	esenzione			esenzione(1)(2)	2,40 (1)
	e	2. *altre*	13			6,50 (1) (2)	11,50 (1)
	f	b. *altro*	9			4,50 (1) (2)	8 (1)
	g	II. *di altri cereali*	13			6,50 (1) (2)	11,50 (1)
11.02		**Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:**					
		A. semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati:					
	h	I. di frumento	13	30 (1)	—	5,80 (1)(2)	18,10 (1)
	i	II. di segala	13	25 (1)	—	5,80 (1)(2)	16,60 (1)

(1) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a
- 13 — il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, risulti inferiore o uguale al 2 %
- 14 — altre

b
- 19 — il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, risulti inferiore o uguale al 2 %
- 20 — non nominate

c
- 23 — il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, risulti inferiore o uguale al 2 %
- 24 — altre

d
- 26 — con tenore in sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %
- 27 — con tenore in sostanze grasse superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 4 %
- 29 — con tenore in sostanze grasse superiore al 4 %

e
- 31 — con tenore in sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %
- 32 — con tenore in sostanze grasse superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 4 %
- 34 — con tenore in sostanze grasse superiore al 4 %

f
- 36 — con tenore in sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %
- 37 — con tenore in sostanze grasse superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 4 %
- 39 — con tenore in sostanze grasse superiore al 4 %

g
- 40 — di grano saraceno: il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, risulti inferiore o uguale al 2%
- 41 — di grano saraceno: altre
- 42 — di miglio o di panico
- 43 — di scagliola
- 44 — di sorgo o di durra
- 47 — non nominati

h
- *di grano duro (Triticum durum):*
  - 001 — semole e semolini
  - 002 — mondato, anche spezzato o schiacciato
  - 004 — perlato, anche spezzato o schiacciato
  - 005 — soltanto spezzato o schiacciato
  - 006 — fiocchi: il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %
  - 019 — fiocchi: altri
- *di grano tenero:*
  - 024 — semole e semolini
  - 026 — mondato, anche spezzato o schiacciato
  - 030 — perlato, anche spezzato o schiacciato
  - 031 — soltanto spezzato o schiacciato
  - 033 — fiocchi: il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%
  - 036 — fiocchi: altri

i
- 038 — semole e semolini: il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %
- 039 — semole e semolini: altri
- 040 — mondata, anche spezzata o schiacciata
- 042 — perlata, anche spezzata o schiacciata
- 044 — soltanto spezzata o schiacciata
- 046 — fiocchi: il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %
- 048 — fiocchi: altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(11.02-A)		III. di altri cereali:					
	a	a. fiocchi d'orzo e d'avena	13	28 (3)	—	6,50 (3)(4)	17,50 (3)
		b. altri:		23 (3)	—		
	b	1. *semole e semolini*	13			5,80 (3)(4)	16 (3)
		2. *cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati:*					
		aa. *orzo:*					
		α. *mondato:*					
	015	a'. *non atto alla alimentazione umana, destinato all'alimentazione del bestiame* (1)	esenzione			esenzione(3)(4)	6,90 (3)
	016	b'. *destinato alla produzione del malto, nei limiti di un contingente annuo di 250.000 quintali* (1) (2)	7			3 (3)(4)	11,80 (3)
	017	c'. *destinato alla fabbricazione dei surrogati del caffè* (1)	esenzione			esenzione(3)(4)	6,90 (3)
	018	d'. *altro*	10			5 (3)(4)	13,90 (3)
	c	β. *perlato, spezzato, schiacciato*	13			6,50 (3)(4)	16 (3)
	d	bb. *altri*	13			6,50 (3)(4)	16 (3)

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) *Contingente globale per i prodotti di questa voce e per l'orzo della voce n. 10.03-B-II.*
(3) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*
(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a
- 050 — di orzo: il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca è inferiore o uguale al 2 %
- 052 — di orzo: altri
- 054 — di avena: il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %
- 056 — di avena: altri

b
- 058 — di frumento segalato o di spelta
- 059 — di orzo: il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %
- 061 — di orzo: altri
- 062 — di avena: il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %
- 063 — di avena: altri
- 064 — di granoturco il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,5 %
- 065 — di granoturco: il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 4%
- 066 — di granoturco: altri
- 067 — di riso
- 068 — di grano saraceno: il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%
- 069 — di grano saraceno: altri
- 070 — di miglio o di panico
- 071 — di scagliola
- 072 — di sorgo o di durra
- 073 — di altri cereali

c
- 074 — mondato, anche spezzato o schiacciato
- 049 — perlato, anche spezzato o schiacciato
- 051 — soltanto spezzato o schiacciato

d

mondati, anche spezzati o schiacciati:
- 075 — di spelta
- 076 — di frumento segalato
- 077 — di avena
- 078 — di granturco
- 079 — di grano saraceno
- 080 — di miglio o di panico
- 081 — di scagliola
- 082 — di sorgo o di durra
- 083 — di altri cereali

perlati, anche spezzati o schiacciati:
- 085 — di spelta
- 086 — di frumento segalato
- 087 — di avena
- 088 — di granturco
- 089 — di grano saraceno
- 090 — di miglio o di panico
- 091 — di scagliola
- 092 — di sorgo o di durra
- 095 — di altri cereali

soltanto spezzati o schiacciati:
- 096 — di spelta
- 097 — di frumento segalato
- 098 — di avena (compresa l'avena spuntata)
- 099 — di granturco
- 100 — di grano saraceno
- 101 — di miglio o di panico
- 102 — di scagliola
- 103 — di sorgo o di durra
- 105 — di altri cereali

fiocchi: il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %:
- 108 — di spelta
- 109 — di frumento segalato
- 110 — di granturco
- 111 — di grano saraceno
- 112 — di miglio o di panico
- 113 — di scagliola
- 114 — di sorgo o di durra
- 115 — di riso
- 117 — di altri cereali

fiocchi altri:
- 120 — di spelta
- 121 — di frumento segalato
- 122 — di granturco
- 123 — di grano saraceno
- 124 — di miglio o di panico
- 125 — di scagliola
- 126 — di sorgo o di durra
- 127 — di riso
- 129 — di altri cereali

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(11.02)	a	B. germi di cereali, anche sfarinati	10	30 (3)	—	5 (3)(4)	16 (3)
11.03		**Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05:**					
	01	A. di piselli, di fagioli o di lenticchie	13	17	14	6,50 (4)	14
	04	B. altre	13	12	—	6,50 (4)	12
11.04		**Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8:**					
	01	A. di banane (1)	30	17	—	15 (4)	23,40
		B. altre:		13	—		
	04	I. *di scorze di agrumi e di meloni*	4			2 (4)	6,70
	07	II. *non nominate*	16			8 (4)	13,50
11.05	00	**Farina, semolino e fiocchi, di patate**	13	19	—	6,50 (4)	14,80
11.06		**Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:**					
		A. di manioca:		15 (3)	—		
	01	I. *farina destinata all'alimentazione del bestiame* (2)	esenzione			esenzione(3)(4)	4,50 (3)
	b	II. *altri*	9			4,50 (3)(4)	10,80 (3)
		B. altri:		28 (3)	—		
	c	I. *di sago e d'arrow-root*	49			24,50 (3)(4)	42,70 (3)
	d	II. *non nominati*	9			4,50 (3)(4)	14,70 (3)
11.07		**Malto, anche torrefatto:**		20 (3)	—		
		A. *torrefatto:*					
	e	I. *destinato alla colorazione della birra* (2)	13			6,50 (3)(4)	15,10 (3)

(1) *Sulle farine di banane si riscuote, oltre il dazio, l'imposta erariale di consumo.*
(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(3) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*
(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 131 — di grano tenero o di spelta; 132 — di grano duro; 134 — di frumento segalato; 135 — di segala; 136 — di orzo; 137 — di avena; 138 — di granturco; 139 — di riso; 140 — di grano saraceno; 141 — di miglio o di panico; 142 — di scagliola; 143 — di sorgo o di durra; 147 — di altri cereali }

b { 02 — denaturati; 03 — non denaturati }

c { 06 — denaturati; 07 — non denaturati }

d { 09 — denaturati; 10 — non denaturati }

e { 02 — di frumento; 03 — di orzo; 07 — altro }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(11.07-A)	a	II. *altro*	16			8 (3) (4)	17,20 (3)
	b	B. *non torrefatto*	13			6,50 (3) (4)	15,10 (3)
11.08		**Amidi e fecole; inulina:**					
		A. amidi e fecole:					
	01	I. amido di granturco	27	27 (3)	—	13,50 (3) (4)	27 (3)
		II. fecola di patate:					
		a. destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime (1)		19 (3)	—		
	02	1. *entro i limiti di un contingente annuo di* 40.000 *quintali* (2)	5			esenzione(3)(4)	9,20 (3)
	03	2. *altra*	49			24,50 (3) (4)	40 (3)
		b. altra:		25 (3)	—		
	04	1. *entro i limiti di un contingente annuo di* 115.000 *quintali* (2)	22			11 (3) (4)	25 (3)
	07	2. *non nominata*	49			24,50 (3) (4)	41,80 (3)
	08	III. di riso	27	25 (3)	—	13,50 (3) (4)	25 (3)
		IV. altri:		28 (3)	—		
	e	a. *amidi*	27			13,50 (3) (4)	28 (3)
		b. *fecole:*					
	13	1. *di manioca, destinata alla fabbricazione della tapioca, nei limiti di un contingente annuo di* 2000 *quintali* (2)	9			4,50 (3) (4)	14,70 (3)
	16	2. *altre*	49			24,50 (3) (4)	42,70 (3)
	17	B. inulina	49	30	—	24,50 (4)	38,90

(1) È ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(3) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*
(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 09 — di frumento; 10 — di orzo; 13 — non nominato

b { *di frumento:* 15 — presentato sotto forma di farina; 18 — altro; *di orzo:* 21 — presentato sotto forma di farina; 24 — altro; *altro:* 27 — presentato sotto forma di farina; 30 — non nominato

e { 09 — di frumento; 12 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
11.09		**Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:**		27 (1)	—		
	a	A. *torrefatti*	31			15,50 (1) (2)	27 (1)
	b	B. *non torrefatti*	18			9 (1) (2)	20,70 (1)

(1) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 02 — di grano tenero; 05 — altri

b { 07 — di grano tenero; 10 — altri

SEZIONE II

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

NOTE:

1. – *Le arachidi, le fave di soia, i semi di senapa, di papaveri neri o bianchi, il copra, sono considerati come semi oleosi (n. 12.01). Le noci di cocco sono comprese nella voce n. 08.01, le olive nei Capitoli 7 o 20, secondo la loro preparazione.*

2. – *I semi di barbabietola, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da frutto o da bosco, i semi di vecce e di lupini sono considerati come semi da sementa (n. 12.03). Non sono, invece, considerati tali i legumi da granella (n. 07.05), i semi che costituiscono spezie ed altri prodotti del Capitolo 9, i cereali da semina (Capitolo 10), i semi e frutti oleosi (n. 12.01), i semi e frutti oleosi della voce n. 12.07.*

3. – *La voce n. 12.07 comprende, tra l'altro, le piante e loro parti delle seguenti specie: basilico, borragine, issopo, menta (nelle varie qualità), rosmarino, ruta, salvia e assenzio, mentre ne sono esclusi:*

a) *i semi e frutti oleosi (n. 12.01);*
b) *i prodotti farmaceutici del Capitolo 30;*
c) *gli articoli di profumeria e di toletta, del Capitolo 33;*
d) *i prodotti disinfettanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti, e simili, della voce n. 38.11*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
12.01		**Semi e frutti oleosi, anche frantumati:**					
		A. arachidi:		esenzione	—		
	01	I. *da impiegare nella produzione di oli destinati ad usi industriali* (1)	esenzione			esenzione	esenzione
	02	II. *destinati alla produzione di olio per usi alimentari* (1)	4			2	2,50
	*	III. *altri*	8			4	5
	05	B. copra	esenzione	esenzione	—	esenzione (2)	esenzione
	06	C. palmisti (noci e mandorle)	esenzione	esenzione	—	esenzione (2)	esenzione
	07	D. soia	esenzione	esenzione	—	esenzione (2)	esenzione
		E. ricino:		esenzione	—		
	08	I. *da impiegare nella produzione di oli destinati ad usi industriali* (1)	5			esenzione (2)	esenzione
	11	II. *altri*	5			2,50 (2)	3,10
	12	F. lino	esenzione	esenzione	—	esenzione (2)	esenzione

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

* { 03 — con guscio; 04 — sgusciate

SEZIONE II — *Segue* CAPITOLO 12: **Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi** — **12.01**

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(12.01)		G. altri:		esenzione	—		
	13	I. *semi di stillingia*	esenzione			esenzione (3)	esenzione
		II. *semi di catapuzia e semi di crotontiglio:*					
	14	a. *da impiegare nella produzione di oli destinati ad usi industriali* (1)	esenzione			esenzione (3)	esenzione
	17	b. *altri*	5			2,50 (3)	3,10
		III. *semi di sesamo:*					
	18	a. *da impiegare nella produzione di oli destinati ad usi industriali* (1)	esenzione			esenzione	esenzione
	19	b. *destinati alla produzione di olio per usi alimentari* (1)	4			2	2,50
	22	c. *altri*	8			4	5
		IV. *semi di cotone e semi di canapa:*					
	23	a. *di cotone, destinati alla semina, nei limiti del contingente* (1) (2)	esenzione			esenzione	esenzione
	24	b. *di canapa, destinati alla semina, nei limiti di un contingente annuo di* 3000 *quintali* (1)	esenzione			esenzione (3)	esenzione
	a	c. *da impiegare nella produzione di oli destinati ad usi industriali* (1)	esenzione			esenzione (4)	esenzione
	27	d. *di cotone, destinati alla produzione di olio per usi alimentari* (1)	5			2,50	3,10
	b	e. *destinati ad altri usi*	10			5 (4)	6,30
		V. *semi non nominati:*					
	c	a. *da impiegare nella produzione di oli destinati ad usi industriali* (1)	esenzione			esenzione (5)	esenzione
	d	b. *destinati alla produzione di olio per usi alimentari* (1)	5			2,50 (5)	3,10
	e	c. *altri*	10			5 (5)	6,30
	52	VI. *frutti*	esenzione			esenzione (3)	esenzione

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) *Il contingente sarà stabilito annualmente dal Ministro per le finanze.*
(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, esclusi i semi di cotone.*
(5) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, esclusi i semi di girasole.*

STATISTICA:

a { 25 — di cotone; 26 — di canapa

b { 28 — di cotone; 29 — di canapa

c { 32 — di colza e ravizzone; 33 — di girasole; 34 — di senapa; 35 — di papavero; 36 — altri

d { 38 — di colza e ravizzone; 39 — di girasole; 40 — di senapa; 41 — di papavero; 42 — altri

e { 44 — di colza e ravizzone; 45 — di girasole; 46 — di senapa; 47 — di papavero; 48 — non nominati

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % — al 1º-1-1957 (4)	Tariffa comune — autonomo (5)	Tariffa comune — convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
12.02		**Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa:**					
	01	A. di soia	8	10	8	4 (1)	8
		B. altre:		5	—		
	02	I. *di arachidi e di sesamo*	8			4 (1)	6,30
	a	II. *di copra, di palma (palmisti), di stillingia, di lino, di frutti*	esenzione			esenzione (1)	1,50
	04	III. *di ricino, di catapuzia, di crotontiglio*	5			2,50 (1)	5
	08	IV. *non nominate*	10			5 (1)	7,60
12.03		**Semi, spore e frutti da sementa:**					
	b	A. semi di barbabietole	esenzione	15	—	esenzione (1)	4,50 (2)
		B. altri:					
	10	I. semi da bosco	esenzione	10	esenzione	esenzione (1)	esenzione
		II. semi da foraggio:					
	c	a. Paleo (Festuca pratensis); vecce; semi della specie: fienarola di palude (Poa palustris), spannocchina (Poa trivialis), gramigna dei prati (Poa pratensis); Logliarella (Lolium perenne), loglio maggiore (Lolium multiflorum); coda di topo (Phleum pratense); gramigna fusaiola (Festuca rubra); gramigna perenne (Dactylis glomerata); agrostide (Agrostides)	esenzione	10	8	esenzione (1)	2,40
	d	b. altri	esenzione	10	5	esenzione (1)	1,50
	e	III. non nominati	esenzione	10	—	esenzione (1)	3

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(2) *Fino al 31 ottobre 1965, per i semi delle varietà Eagle Hill, Maribo, Janaz, Saroz e Buszczinzki nei limiti di un contingente di* 10.000 *quintali, si applica il dazio del 2,20%* **sul valore**, *sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 03 — di copra, di palma (palmisti), di stillingia; 05 — di lino; 11 — di frutti }

b { 01 — di barbabietole da zucchero; 02 — di altre barbabietole }

c { 12 — vecce; 13 — paleo; semi della specie: fienarola di palude, spannocchina, gramigna dei prati; 15 — altri }

d { 03 — semi di lupini; 04 — semi di trifoglio; 05 — semi di erba medica; 08 — non nominati }

e { 17 — semi di fiori; 18 — semi di ortaggi, legumi e piante mangerecce; 21 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Dazio sul valore % — Tariffa comune — autonomo 5	Dazio sul valore % — Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
12.04		**Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:**					
		A. barbabietole da zucchero:		12	—		
	a	I. *fresche*	esenzione			esenzione (2)	3,60
		II. *altre:*					
	03	a. *in fettucce o macinate, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffè* (1)	esenzione			esenzione (2)	3,60
	04	b. *polpe secche, destinate alla alimentazione del bestiame, contenenti in peso più del* 4% *ma non più del* 6 % *di zuccheri* (1)	5			2,50 (2)	7,10
	07	c. *non nominate*	10			4.50 (2)	10,60
	08	B. canne da zucchero	esenzione	esenzione	—	esenzione (2)	esenzione
12.05		**Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte:**		2	—		
	01	A. *fresche*	4			1,80 (2)	3
		B. *disseccate:*					
	02	I. *anche tagliate, ma non torrefatte, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffè* (1)	esenzione			esenzione (2)	0,60
	05	II. *altre*	9			4 (2)	6,20
12.06	b	**Luppolo (coni e luppolina)**	4	12	—	1,80 (2)	6,40

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 01 — intere; 02 — tagliate in fettucce, con contenuto in zucchero superiore a 0,5 %

b { 01 — coni e cascami; 02 — luppolina

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune — autonomo (5)	Tariffa comune — convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
12.07		**Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:**					
	01	A. piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)	4	3	—	1,80 (2)	3,30
		B. cortecce di china (1):		esenzione	—		
	03	I. *allo stato naturale*	esenzione			esenzione (2)	esenzione
	04	II. *altre*	12			5,40 (2)	7,50
		C. radici di liquirizia:		2	—		
	02	I. *allo stato naturale o in polvere*	7			3,10 (2)	4,90
	07	II. *altre*	12			5,40 (2)	8,10
		D. quassia amara (legno e cortecce):		2	—		
		I. *legno:*					
	08	a. *in tronchi o rami*	esenzione			esenzione (2)	0,60
	09	b. *altro*	12			5,40 (2)	8,10
		II. *cortecce:*					
	10	a. *allo stato naturale*	esenzione			esenzione (2)	0,60
	11	b. *altre*	9			4 (2)	6,20
	12	E. fave tonka	L. 800 per kg. netto	15	—	L. 360 (2) per kg. netto	L. 558,90 per Kg. netto
		F. fave del Calabar:		esenzione	—		
	13	I. *allo stato naturale*	esenzione			esenzione (2)	esenzione
	14	II. *altre*	9			4 (2)	5,60
		G. pepe cubebe:		esenzione	—		
	15	I. *allo stato naturale*	esenzione			esenzione (2)	esenzione
	16	II. *altro*	9			4 (2)	6,30

(1) *L'importazione nel territorio della Repubblica della corteccia di cincona è riservata all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed è ammessa in esenzione da diritti di confine. È in facoltà della Amministrazione consentire l'importazione, da parte di privati, del prodotto di cui sopra. Tale importazione è subordinata anche al pagamento di un diritto, a favore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nella misura che sarà determinata dal Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio di Amministrazione dei Monopoli di Stato.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune — autonomo (5)	Tariffa comune — convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(12.07)		H foglie di coca:		esenzione	—		
	17	I. *allo stato naturale*	esenzione			esenzione (1)	esenzione
	18	II. *altre*	9			4 (1)	5,60
		IJ. altri legni, radici e cortecce; muschi, licheni ed alghe		esenzione	—		
		I. *legno di giusquiamo, radici di belladonna, radici di valeriana, radici di adonis vernalis, radici di angelica:*					
	19	a *allo stato naturale*	4			1,80 (1)	2,50
	20	b. *altri*	12			5,40 (1)	7,50
		II *non nominati:*					
		a *indigeni:*					
	23	1. *allo stato naturale*	9			4 (1)	5,60
	26	2 *altri*	12			5,40 (1)	7,50
		b. *esotici:*					
	29	1 *allo stato naturale*	esenzione			esenzione (1)	esenzione
	32	2 *altri*	9			4 (1)	5,60
		K altri:		3	—		
		I *allo stato naturale:*					
	33	a *segala cornuta, giusquiamo, belladonna, camomilla, adonis vernalis, licopodio angelica, polpa di cassia naturale senza aggiunta di zuccheri*	4			1,80 (2)	3,30
	34	b *cassia naturale, frutti di tamarindo, polpa di tamarindo naturale senza aggiunta di zuccheri; esotici*	esenzione			esenzione (2)	0,90
	37	c *altri*	9			4 (2)	6,40

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, esclusi i fiori di camomilla, l'origano, la menta e la salvia.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(*12.07*-K)		II. *altri:*					
	38	a. *frutti di tamarindo*	esenzione			esenzione (1)	0,90
	39	b. *foglie di senna*	4			1,80 (1)	3,30
		c. *non nominati:*					
	42	1. *indigeni*	12			5,40 (2)	8,30
	45	2. *esotici*	9			4 (2)	6,40
12.08		**Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati nè compresi altrove:**					
		A. carrube:		8			
	01	I. *intere*	9			4	8
	02	II. *frantumate o polverizzate*	10			4,50	8,40
		B. semi di carrube:					
	03	I. non scortecciati, né frantumati, né macinati	esenzione	2	—	esenzione	0,60
		II. altri:		9	—		
	04	a. *scortecciati*	esenzione			esenzione	2,70
	05	b. *frantumati, macinati*	4			1,80	5,50
	06	C. noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli	9	5	—	4 (1)	7
		D. altri:		esenzione	—		
	07	I. *noccioli di frutti*	9			4 (1)	5,60
	10	II. *non nominati*	esenzione			esenzione (1)	esenzione
12.09	00 T	**Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate**	esenzione	esenzione	—	esenzione (3)	esenzione

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, esclusi i fiori di camomilla, l'origano, la menta e la salvia.*
(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, esclusa la paglia di sorgo.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
12.10	T	**Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:**					
	01	A. barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	esenzione	9	—	esenzione (1)	2,70
	a	B. altri	esenzione	esenzione	—	esenzione (1)	esenzione

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 02 — fieno
03 — farina di erba medica
07 — non nominati

SEZIONE II

CAPITOLO 13

MATERIE PRIME VEGETALI PER TINTA O PER CONCIA; GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

NOTA:

L'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe, l'oppio sono considerati come succhi ed estratti vegetali (n. 13.03).

Non rientrano nella voce n. 13.03:

a) *gli estratti di liquirizia contenenti in peso più del* 10 % *di zuccheri o che, qualunque sia il loro contenuto in zuccheri, presentino i caratteri dei prodotti a base di zuccheri* (n. 17.04);

b) *gli estratti di malto* (n. 19.01);

c) *gli estratti di caffè, di tè o di mate* (n. 21.02);

d) *i succhi e gli estratti vegetali addizionati d'alcole costituenti bevande, nonché le preparazioni alcoliche composte di estratti vegetali (detti « estratti concentrati ») per la fabbricazione di bevande* (Capitolo 22);

e) *la canfora naturale* (n. 29.13) *e la glicirizzina* (n. 29.41);

f) *i medicamenti* (n. 30.03);

g) *gli estratti per concia o per tinta* (n.ri 32.01 o 32.04);

h) *gli oli essenziali ed i resinoidi* (n. 33.01), *nonchè le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali* (n. 33.05);

ij) *la gomma, la balata, la guttaperca e altre gomme naturali simili* (n. 40.01).

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
13.01		**Materie prime vegetali per tinta o per concia:**		esenzione	—		
	a	A. *non macinate*	esenzione			esenzione	esenzione
	b	B. *macinate*	3			0,90	1,20
13.02		**Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali:**					
		A. gomma lacca:					
	01	I. non imbianchita	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	02	II. imbianchita	3	3 (1)	—	0,90 (1)	3 (1)
	03	B. resine di conifere	esenzione	2	1,50	esenzione	0,90
		C. altri:		esenzione	—		
	04	I. *gomme, gommoresine e resine, utilizzabili in soluzione acquosa (gomma arabica, gomma adragante, sterculia e simili)*	esenzione			esenzione	esenzione
	c	II. *non nominati*	3			0,90	1,20

(1) Fino al 31 dicembre 1965, è sospesa l'applicazione del dazio.

STATISTICA:

a { 01 — sommacco; 04 — altre

b { 05 — sommacco; 08 — altre

c { 05 — kauri; 08 — gomme, gommoresine e resine: altre, per vernici; 11 — balsami naturali; 14 — altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: a' 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
13.03		**Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:**					
		A. succhi ed estratti vegetali (1) (2):					
	01	I. oppio	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
		II. aloe, manna:		esenzione	—		
	02	a. *aloe*	4			1,20	1,60
	03	b. *manna*	esenzione			esenzione	esenzione
	04	III. di quassia amara	4	3	—	1,20	3
	05	IV. di liquirizia	9	10	8	2,70	8
	a	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone	4	5	—	1,20	4
	08	VI. di luppolo	4	6	—	1,20	4,50
	09	VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	4	10	8	1,20	6,40
		VIII. altri:					
	12	a. medicinali (3)	4	6	5	1,20	4,50
	b	b. non nominati	4	esenzione	—	1,20	1,60
		B. sostanze pectiche, pectinati e pectati:					
	17	I. allo stato secco	16	24	—	8 (4)	18,40
	18	II. altri	16	14	—	8 (4)	14

(1) *Sui succhi ed estratti vegetali in soluzione alcolica, contenenti alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito) sulla quantità contenuta di detti alcoli.*

(2) *Sugli estratti vegetali in prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi che contengono, da accertarsi mediante analisi dei Laboratori Chimici delle Dogane.*

(3) *L'importazione nel territorio della Repubblica dell'estratto di china è subordinata al pagamento di un diritto a favore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato, nella misura che sarà determinata dal Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio di Amministrazione dei Monopoli dello Stato.*

(4) *Non si applica alla pectina proveniente dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 06 — di piretro; 07 — di radici delle piante da rotenone

b { 13 — vischio; 16 — altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(13.03)		C. agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:					
	19	I. agar-agar	13	4	3	3,90	7
	20	II. mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube	4	6	—	1,20	4,50
		III. altri:		esenzione	—		
	21	a. *mucillagini di semi di cotogne*	4			1,20	1,60
	24	b. *non nominati*	esenzione			esenzione	esenzione

SEZIONE II

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO E DA INTAGLIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE

NOTE:

1. – *Sono escluse da questo Capitolo e classificate nella Sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, a prescindere dalla preparazione subita, nonché le altre materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.*

2. – *Le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne, di bambù e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate sono da comprendere nella voce n.* 14.01, *mentre ne sono esclusi le stecche, strisce o nastri di legno (n.* 44.09).

3. – *Dalla voce n.* 14.02 *deve essere esclusa la lana di legno (n.* 44.12).

4. – *Dalla voce n.* 14.03 *debbono essere escluse le teste preparate per pennelli, spazzole e simili (n.* 96.03).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
14.01		**Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):**					
		A. vimini:					
	01	I. non pelati, nè spaccati, nè altrimenti preparati	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
		II. altri:		3	—		
	02	a. *semplicemente scortecciati*	esenzione			esenzione	1,50
	03	b. *in stecche, strisce o lamelle*	10			3	5,40
	04	c. *spaccati o altrimenti lavorati*	4			1,20	3
		B. bambù; canne e simili:					
		I. greggi o semplicemente spaccati:		esenzione	—		
	05	a. *greggi*	esenzione			esenzione	esenzione
	06	b. *semplicemente spaccati*	4			1,20	1,60
	15	II. altri	10	3	2,50	3	5,40

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(14.01)		C. canne d'India; giunchi e simili:					
		I. greggi o semplicemente spaccati:		esenzione	—		
	09	a. *greggi*	esenzione			esenzione	esenzione
	10	b. *semplicemente spaccati*	4			1,20	1,60
		II. altri:		3	—		
	11	a. *scortecciati, anche puliti o tinti; midollo di canne d'India*	4			1,20	3
	12	b. *stecche, strisce, lamelle o altrimenti lavorati*	10			3	5,40
	13 T	D. paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta	4	2	—	1,20	2,50
	a T	E. altre	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
14.02		**Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie:**					
		A. su supporto:		3	—		
	01	I. *crine vegetale*	13			3,90	6,60
	02	II. *capoc*	4			1,20	3
	05	III. *altre*	esenzione			esenzione	1,50
		B. altre:					
	06	I. crine vegetale	13	3	—	3,90	6,60
		II. capoc:					
	07	a. greggio	4	esenzione	—	1,20	1,60
	08	b. altro	4	2	—	1,20	2,50
	11	III. non nominate	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione

STATISTICA:

a { 14 — rafia
  { 17 — non nominate

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
14.03		**Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci:**		esenzione	—		
	a T	A. *gregge*	esenzione			esenzione	esenzione
	b	B. *altre*	4			1,20	1,60
14.04	*c* T	**Semi duri, granelli, scorze e noci, da intaglio (semi di corozo, di palma dum e simili)**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
14.05		**Prodotti di origine vegetale, non nominati nè compresi altrove:**					
		A. su supporto:		3	—		
	d	I. *alghe e licheni*	esenzione			esenzione	1,50
		II. *altri:*					
	05 T	a. *greggi*	esenzione			esenzione	1,50
	08	b. *non nominati*	4			1,20	3
		B. altri:		esenzione	—		
	e	I. *alghe e licheni*	esenzione			esenzione	esenzione
		II. *non nominati:*					
	13 T	a. *greggi*	esenzione			esenzione	esenzione
		b. *altri:*					
	14	1. *semi di guar*	4			esenzione	esenzione
	16	2. *non nominati*	4			1,20	1,60

STATISTICA:

a { 01 — saggina; 04 — altre

b { 05 — saggina; 08 — non nominate

c { 01 — semi di corozo; 02 — semi di palma dum; 05 — altri

d { 01 T — alghe; 02 — licheni

e { 09 T — alghe; 10 — licheni

SEZIONE III

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *il lardo e il grasso di maiale e d'oca o di altri volatili, non pressati né fusi* (*n.* 02.05);
b) *il burro di cacao* (*n.* 18.04);
c) *i ciccioli* (*n.* 23.01), *i panelli, le sanse di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali* (*n.* 23.04);
d) *gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, pitture, vernici, saponi, prodotti di profumeria o di toletta e cosmetici, gli oli solfonati e altri prodotti appartenenti alla Sezione VI;*
e) *il fatturato* (*factis*) (*n.* 40.02).

2. – *Le paste di saponificazione* (« *soap-stocks* »), *le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina, si classificano sotto la voce n.* 15.17.

* * *

NOTA COMPLEMENTARE:

Per l'applicazione della voce n. 15.07:

A. a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare « greggi », quando abbiano subito soltanto i trattamenti seguenti:
— decantazione entro i termini normali;
— centrifugazione o filtrazione, purchè, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla « forza meccanica », quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, esclusi qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;

b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare « greggi » quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;

c) sono da considerare ugualmente « oli greggi », l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo;

B. è considerato olio di oliva vergine (n. 15.07-B-II-a-2-aa) l'olio d'oliva naturale ottenuto soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli di altra natura o con olio d'oliva ottenuto con altro processo.

* * *

I. sugli oli e grassi animali, aventi punto di solidificazione non superiore a 30° C., soggetti ad imposta interna di fabbricazione, si riscuote, oltre il dazio, la corrispondente sovrimposta di confine.

II. Sotto l'osservanza delle cautele e modalità stabilite dal Ministro per le finanze e previe intese con gli altri Ministeri interessati, è concessa l'esenzione dal dazio doganale ai prodotti di provenienza comunitaria, destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengono fabbricati nello Stato e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego.

Con l'osservanza delle stesse cautele e modalità, ai prodotti di cui all'Allegato I alla presente tariffa, si applica il regime daziario per ciascuno di essi indicato.

Per tutti i prodotti suindicati è concessa l'esenzione dalla sovrimposta di confine sugli alcoli e sui prodotti petroliferi in essi eventualmente contenuti.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
15.01		**Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso:**					
		A. strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:					
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1):		**4**	**3**		
		a. *strutto rancido o comunque avariato, non buono per uso alimentare, destinato alla industria dei saponi*	4			2 (2)	3,30
	04	b. altri	20			10 (2)	13,40
	07	II. altri	20	20 (3)	—	10 (2) (3)	20 (3)
	08	B. grasso di volatili pressato o fuso	20	18 (3)	—	10 (2) (3)	18 (3)

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(3) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
15.02		**Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»:**					
	03	A. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1)	esenzione	2	—	esenzione (2)	0,60
		B. altri:		10 (3)	—		
	a	I. *greggi*	13			5,80 (2)(3)	10,80 (3)
	b	II. *non nominati*	esenzione			esenzione(2)(3)	5 (3)
15.03		**Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati:**					
		A. stearina solare ed oleostearina:					
	01	I. destinate ad usi industriali (1)	esenzione	esenzione	—	esenzione (2)	esenzione
	04	II. altre	12	8	—	6 (2)	9,70
		B. altri:					
	02	I. olio di strutto, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1)	20	12	4	10 (2)	13,60
		II. non nominati:		12	—		
	05	a. *olio di strutto*	20			10 (2)	15,80
	06	b. *oleomargarina*	16			8 (2)	13,30

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(3) *Per quelli della specie bovina, il dazio si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 14/64 e dalle relative norme di applicazione.*

STATISTICA:

a { 06 — della specie bovina; 09 — altri

b { 11 — della specie bovina; 14 — altri

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
15.04		**Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:**					
		A. oli di fegato di pesci:					
	01	I. con tenore in vitamina A uguale o inferiore a 2.500 unità internazionali per grammo	4	6	—	2 (1)	4,60
	03	II. altri	4	esenzione	—	2 (1)	2,50
	05	B. grassi ed oli di pesci, diversi da quelli di fegato	esenzione	esenzione	—	esenzione (1)	esenzione
		C. grassi ed oli di mammiferi marini:					
		I. olio di balena:		2	esenzione		
	06	a. *di fegato*	4			2 (1)	2,50
	07	b. *altro*	esenzione			esenzione (1)	esenzione
		II. altri:		esenzione	—		
	10	a. *di fegato*	4			2 (1)	2,50
	13	b. *non nominati*	esenzione			esenzione (1)	esenzione
15.05		**Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:**					
	01	A. grasso di lana greggio	esenzione	6	—	esenzione	2,90
	04	B. altri	9	10	—	2,70	9
15.06		**Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.):**		4	3		
	05	A. *grassi di ossa, grassi di cascami, e simili*	esenzione			esenzione	1,80
	07	B. *altri*	9			2,70	5,40

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune — autonomo (5)	Tariffa comune — convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
15.07		**Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati (1) (2):**					
		A. di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di eleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone:		3	—		
	001	I. *di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oiticica*	6			3 (6)	4,50
	004	II. *altri*	18			9 (6)	12,10
		B. altri oli:					
		I. destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari					
		a. olio di ricino:					
	005	1. destinato alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali (3)	18	esenzione	—	9 (6)	11,30
		2. destinato ad altri usi (3):		8	—		
	006	aa. *destinato alla fabbricazione dei solforicinati*	6			3 (6)	6,60
	009	bb. *altro*	18			9 (6)	13,50
		b. non nominati:					
		1. greggi (3):					
	030	aa. olio di palma	esenzione	5	4	esenzione (6)	1,20
		bb. altri:		5 (7)	—		
		α. *di semi:*					
	015	a'. *di palmisti, destinato alla produzione dell'alcole laurilico, nei limiti di un contingente annuo di 20.000 quintali (4) (5)*	esenzione			esenzione (6)	1,50
	a	b'. *altri*	6			3 (6)(7)	5,10 (7)

(1) *Sugli oli di semi, esclusi quelli concreti, sia puri che mescolati con olio di oliva o con altri oli, in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(2) *Sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C., comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione.*

(3) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(5) *Contingente globale per i prodotti di questa voce e per i prodotti della voce n. 15.07-B-I-b-2-aa-alfa. Tale contingente è aumentato di quintali 20.000 annui, limitatamente alle provenienze comunitarie.*

(6) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(7) Fino al 31 dicembre 1965, per l'olio di semi di tabacco è sospesa l'applicazione del dazio.

STATISTICA:

a { 010 — di soia; 011 — di girasole; 012 — di granturco; 013 — di cotone

014 — di colza e di ravizzone
018 — di palmisti, destinati ad altri usi
019 — di illipè
020 — di stillingia e di perilla
021 — di arachide
022 — di senapa
023 — di sesamo
024 — di lino crudo
027 — non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(15.07-B-I-b-1-bb)		β. *non nominati:*					
	a T	a'. *di oliva*	20			10	13,90
	031	b'. *di cocco*	10			5 (4)	7,60
	032	c'. *di sevo vegetale*	esenzione			esenzione (4)	1,50
	034	d'. *altri*	18			9 (4)	12,60
		2. altri (1):		8 (5)	—		
		aa. *di semi:*					
	040	α. *di palmisti, destinato alla produzione dell'alcole laurilico, nei limiti di un contingente annuo di 20.000 quintali* (2) (3)	6			esenzione (4)	6,60
	b	β. *altri*	6			3 (4)(5)	6,60 (5)
		bb. *non nominati:*					
	c T	α. *di oliva*	20			10	14,70
	d	β. *di palma, di sevo vegetale*	esenzione			esenzione (4)	2,40
	054	γ. *di cocco*	10			5 (4)	8,40
	058	δ. *altri*	18			9 (4)	13,50

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(3) *Contingente globale per i prodotti di questa voce e per i prodotti della voce n.* 15.07-B-I-b-1-bb alfa-a'. *Tale contingente è aumentato di quintali 20.000 annui, limitatamente alle provenienze comunitarie*
(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(5) Fino al 31 dicembre 1965, per l'olio di semi di tabacco è sospesa l'applicazione del dazio.

STATISTICA:

a { 028 — di pressione; 029 — di sansa di oliva

b { 035 — di soia; 036 — di girasole; 037 — di granturco; 038 — di cotone; 039 — di colza e di ravizzone; 041 — di palmisti destinati ad altri usi; 042 — di illipè; 043 — di stillingia e di perilla; 044 — di arachide; 045 — di senapa; 046 — di sesamo; 047 — di lino crudo; 050 — non nominati

c { 051 — di pressione rettificato (o raffinato); 052 — di sansa rettificato (o raffinato)

d { 053 — di palma; 055 — di sevo vegetale

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(15.07-B)		II. altri:					
	T	a. di oliva:					
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg. o meno:		20	—		
	056	aa. *destinato alla industria del pesce conservato* (1)	esenzione			esenzione	6
	a	bb. *per altri usi*	20			10	20
		2. altrimenti presentato:					
		aa. vergine:		17	—		
	061	α. *destinato alla industria del pesce conservato* (1)	esenzione			esenzione	5,10
	064	β. *per altri usi*	20			10	17
		bb. altro:		20	—		
	065	α. *destinato alla industria del pesce conservato* (1)	esenzione			esenzione	6
	b	β. *per altri usi*	20			10	20
		b. di palma:					
	069	1. greggio	esenzione	9	—	esenzione (2)	2,70
		2. altro:		14	—		
	070	aa. *depurato per usi alimentari (cioè decolorati e deodorati, con acidità, espressa in acido oleico, uguale o inferiore all'1 %)*	12			6 (2)	14
	071	bb. *depurato per uso alimentare, destinato alla industria della margarina, nei limiti di un contingente annuo di 10.000 quintali* (1)	esenzione			esenzione (2)	4,20

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a:
- 059 — di pressione (greggio)
- 060 — di sansa (greggio)
- 140 — di pressione rettificato (o raffinato)
- 141 — di sansa rettificato (o raffinato)

b:
- 066 — di sansa (greggio)
- 067 — di pressione rettificato (o raffinato)
- 068 — di sansa rettificato (o raffinato)

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune — autonomo (5)	Tariffa comune — convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(15.07-B-II)		c. non nominati:					
		1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno:		20	—		
		aa. *di cocco, di illipè, di palmisti:*					
	a	α. *depurati per usi alimentari*	20			10 (2)	20
	b	β. *altri*	10			5 (2)	13
	078	bb. *sevo vegetale*	esenzione			esenzione (2)	6
	081	cc. *altri*	18			9 (2)	20
		2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:					
		aa. greggi:		10	—		
	c	α. *destinati all'industria del pesce conservato* (1)	esenzione			esenzione (2)	3
		β. *altri:*					
	d	a'. *di soia, di girasole, di granturco, di cotone*	25			12,50 (2)	18,40
	091	b'. *di colza e di ravizzone*	20			10 (2)	15,30
	096	c'. *di lino crudo*	22			11 (2)	16,50
	097	d'. *di perilla, di stillingia*	6			3 (2)	7,20
	e	e'. *di cocco, di illipè, di palmisti*	10			5 (2)	10
	102	f'. *sevo vegetale*	esenzione			esenzione (2)	3
	f	g'. *non nominati*	18			9 (2)	14

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 072 — di cocco; 073 — di illipè; 074 — di palmisti

b { 075 — di cocco; 076 — di illipè; 077 — di palmisti

c { 082 — di soia; 083 — di girasole; 084 — di granturco; 085 — di cotone; 090 — di colza e di ravizzone; 092 — di arachide; 093 — di sesamo; 105 — di senapa; 106 — altri

d { 086 — di soia; 087 — di girasole; 088 — di granturco; 089 — di cotone

e { 099 — di cocco; 100 — di illipè; 101 — di palmisti

f { 094 — di arachide; 095 — di sesamo; 098 — di ricino; 107 — di senapa; 108 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(15.07-B-II-c-2)		bb. altri:		15	—		
	a	α. destinati all'industria del pesce conservato (1)	esenzione			esenzione (4)	4,50
		β. non nominati:					
	b	a'. di soia, di girasole, di granturco, di cotone	25			12,50 (4)	19,80
	118	b'. di colza e di ravizzone	20			10 (4)	16,60
	123	c'. di lino crudo	22			11 (4)	17,90
	124	d'. di perilla, di stillingia	6			3 (4)	8,70
		e'. di cocco, di illipè, di palmisti:					
	c	1'. depurati per usi alimentari	20			10 (4)	16,60
	d	2'. altri	10			5 (4)	11,50
	132	f'. sevo vegetale	esenzione			esenzione (4)	4,50
	e	g'. altri	18			9 (4)	15,30
15.08	f	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati (2)	12	15	14	3,60	12
15.09	00	Degras (3)	13	9	7	3,90	9,40

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sugli oli di semi di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi.
(3) Sul degras contenente prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di detti prodotti contenuti, nella misura corrispondente alla imposta interna di fabbricazione.
(4) Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.

STATISTICA:

a { 109 — di soia; 110 — di girasole; 111 — di granturco; 112 — di cotone; 117 — di colza o di ravizzone; 119 — di arachide; 120 — di sesamo; 135 — di senapa; 136 — altri }

b { 113 — di soia; 114 — di girasole; 115 — di granturco; 116 — di cotone }

c { 126 — di cocco; 127 — di illipè; 128 — di palmisti }

d { 129 — di cocco; 130 — di illipè; 131 — di palmisti }

e { 121 — di arachide; 122 — di sesamo; 125 — di ricino; 137 — di senapa; 138 — non nominati }

f { 01 — olio di lino cotto; 04 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
15.10		**Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali (1) (2):**					
	01	A. acido stearico	13	12	10	3,90	10,90
	02	B. acido oleico	5	10	8	1,50	6,80
	a	C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione	4	8	6	1,20	5,20
	08	D. alcoli grassi industriali	13	13	10	3,90	11,20
15.11		**Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:**					
	01	A. glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	5	3	2	1,50	3,20
	04	B. altra, compresa la glicerina sintetica	13	10	8	3,90	10
15.12		**Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:**					
		A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno:		20	—		
	01	I. *non idonei per usi alimentari*	5			2,50 (4)	9,50
		II. *altri:*					
	04	a. *destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari* (3)	5			2,50 (4)	9,50
		b. *destinati ad altri usi:*					
	05	1. *vegetali*	16			8 (4)	17,20
	06	2. *animali*	21			10,50 (4)	20
		B. altrimenti presentati:		17	—		
	07	I. *non idonei per usi alimentari*	5			2,50 (4)	8,60

(1) *Sugli acidi grassi di origine animale o vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 48° C., si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione.*
(2) *Sugli oli acidi di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi.*
(3) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 04 — altri acidi grassi industriali; 07 — oli acidi di raffinazione }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*15.12*-B)		II. *altri:*					
	10	a. *destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari* (1) . . .	5			2,50 (3)	8,60
		b. *destinati ad altri usi:*					
	11	1. *vegetali*	16			8 (3)	17
	12	2. *animali*	21			10,50 (3)	17,80
15.13	*a*	**Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati** (2)	27	25	—	13,50 (3)	25
15.14	00	**Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente**	16	7	—	4,80	9,70
15.15		**Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:**					
	01	A. gregge	5	esenzione	—	1,50	2
	04	B. altre	9	10	—	2,70	9
15.16		**Cere vegetali, anche colorate artificialmente:**					
	01	A. gregge	5	esenzione	—	1,50	2
	04	B. altre	5	8	—	1,50	5,90

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) *Sulla margarina si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nella misura corrispondente alla imposta interna di fabbricazione.*
(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 01 — margarina
04 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
15.17		**Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:**					
		A. morchie o fecce d'olio; paste di saponificazione (soap-stocks):		7	5		
	01	I. *morchie o fecce d'olio* (1)	5			2,20 (3)	5
		II. *paste di saponificazione* (2):					
	04	a. *residuate dalla lavorazione dell'olio greggio di oliva in temporanea importazione per la purificazione*	9			4,50 (3)	7
	05	b. *altre*	9			4 (3)	7
		B. altri:		2	—		
	03	I. *terre e carboni decoloranti impregnati di sostanze grasse* (1)	5			2,20 (3)	3,60
	06 T	II. *non nominati*	4			1,80 (3)	3

(1) *Sulle morchie o fecce d'olio di semi, nonchè sulle terre e carboni decoloranti impregnati di olio di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi, commisurandola sulla quantità di olio di semi in esse contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) *Sulle paste di saponificazione, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi, commisurandola sulla quantità di olio di semi non combinato, in esse contenuta, eccedente il 10 %, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE; LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI

* * *

Sui prodotti di questa Sezione contenenti:

a) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli;

b) oli o grassi animali con punto di solidificazione non superiore ai 30° C., si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli o grassi.

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI, DI CROSTACEI E DI MOLLUSCHI

NOTA:

Sono esclusi da questo Capitolo le carni, i pesci, i crostacei ed i molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati mediante i processi previsti dai Capitoli 2 e 3.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
16.01		**Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:**					
		A. di fegato:		24 (1)	—		
	a	I. *in recipienti ermeticamente chiusi*	22			9,90 (1) (2)	24 (1)
	b	II. *altri*	16			7,20 (1) (2)	20 (1)
	c	B. altri	22	21 (3)	—	9,90 (2) (3)	21 (3)
16.02		**Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:**					
		A. di fegato:					
	01	I. d'oca o di anitra	22	20	—	9,90 (2)	20
	d	II. altri	22	25 (1)	—	9,90 (1) (2)	25 (1)

(1) *Per quelli contenenti fegato della specie suina, è sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi. Per quelli contenenti fegato della specie bovina, esclusi quelli contenenti fegato della specie suina, il dazio si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 14/64 e dalle relative norme di applicazione.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(3) *Per quelli contenenti carni o frattaglie della specie suina, è sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi. Per quelli contenenti carni o frattaglie della specie bovina, esclusi quelli contenenti carni o frattaglie della specie suina, il dazio si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 14/64 e dalle relative norme di applicazione.*

STATISTICA:

a:
- 03 — della specie bovina (esclusi quelli contenenti fegato della specie suina)
- 06 — della specie suina
- 10 — altri

b:
- 12 — della specie bovina (esclusi quelli contenenti fegato della specie suina)
- 16 — della specie suina
- 20 — non nominati

c:
- 21 — della specie bovina (esclusi quelli contenenti carni o frattaglie della specie suina)
- *della specie suina:*
- 26 — salsicce o salami, stagionati
- 27 — salami a ba e di sangue
- 28 — prosciutti e spallo, in vesciche od involucri simili
- 31 — altri
- 35 — *non nominati*

d:
- 02 — della specie suina
- 03 — della specie bovina (escluse quelle contenenti carni o frattaglie della specie suina)
- 08 — non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(16.02)		B. altre:					
	a	I. di selvaggina, di volatili o di coniglio	22	21 (2)	—	9,90 (2) (3)	21 (2)
		II. non nominate:					
	07	a. di ovini	22	26	22	11 (3)	22
	b	b. altre	22	26 (4)	—	9,90 (3) (4)	24 (4)
16.03		**Estratti e sughi di carne, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto (1):**					
	c	A. di 20 kg. o più	4	esenzione	—	esenzione (3)	esenzione
	06	B. di più di 1 kg. ma meno di 20 kg.	15	9	—	6,70 (3)	11,80
	07	C. di 1 kg. o meno	22	24	—	9,90 (3)	24
16.04		**Preparazioni e conserve di pesci, compreso i caviale ed i suoi succedanei:**					
		A. caviale e succedanei del caviale:		30 (5)	—		
	01	I. *caviale; succedanei del caviale in recipienti ermeticamente chiusi di peso lordo superiore a 1 kg. o in altri recipienti*	27			12,10	30 (5)
	02	II. *succedanei del caviale in recipienti ermeticamente chiusi di peso lordo fino a 1 kg. incluso*	25			11,20	26,50

(1) *Gli estratti e sughi di carne sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio. L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per le medesime quantità stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione.*

(2) *Per quelli contenenti carni e frattaglie di volatili, è sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(4) *Per quelle contenenti carni o frattaglie della specie suina, è sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi. Per quelle contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carni o frattaglie della specie suina, il dazio si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 14/64 e dalle relative norme di applicazione.*

(5) Fino al 30 novembre 1966, per il caviale (uova di storione), si applica il dazio del 24 % sul valore.

STATISTICA:

a { 11 — conserve di volatili con ossa; 13 — conserve di volatili senza ossa; 14 — preparazioni a base di carni di volatili; 15 — altre }

b { *contenenti esclusivamente carni o frattaglie della specie suina:* 25 — prosciutto o filetto; 27 — spalla; 29 — altre; 31 — *contenenti esclusivamente carni o frattaglie della specie suina e di altri animali*; *contenenti carni o frattaglie della specie suina:* 35 — pasticci a base di sangue; 39 — altre; 41 — *contenenti carni o frattaglie della specie bovina (escluse quelle contenenti carni o frattaglie della specie suina)*; 49 — *non nominate* }

c { 03 — di bovini; 04 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(16.04)		B. salmonidi:		20	16		
	03	I. *salmone, in recipienti ermeticamente chiusi*	10			4,50	11,80
	04	II. *altri*	27			12,10	21,80
		C. aringhe:		23	22		
		I. *in recipienti ermeticamente chiusi:*					
	08	a. *preparate e conservate in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine*	30			13,50	24,80
	09	b. *spratto-sardine (brisling sardines) e aringo-sardine (herring sardines)*	30			13,50	24,80
	10	c. *kipper snacks*	22			9,90	22
	11	d. *aringhe affumicate, conservate nell'olio dello stesso pesce o in salsa di pomodori*	20			9	22
	14	e. *altre*	27			12,10	22,90
	15	II. *altre*	27			12,10	22,90
		D. sardine:		25	—		
	16	I. *in recipienti ermeticamente chiusi*	30			13,50	25,60
	17	II. *altre*	27			12,10	25
		E. altre:					
		I. tonni, sgombri e acciughe:		25	—		
		a. *in recipienti ermeticamente chiusi:*					
	18	1. *sgombri e acciughe preparati e conservati in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine*	30			13,50	25,60
	20	2. *sgombri*	22			9,90	25
	a	3. *altri*	27			12,10	25
	24	b. *altri*	27			12,10	25

STATISTICA:

a { 19 — tonni; 23 — acciughe

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(16.04-E)		II. non nominate:		25	20		
	25	a. *pesci non nominati nè compresi altrove, preparati e conservati in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine, in recipienti ermeticamente chiusi*	30			13,50	24,30
	•	b. *altre*	27			12,10	22,40
16.05		**Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:**		20	—		
		A. *crostacei:*					
	01	I. *semplicemente cotti (esclusi quelli non sgusciati, semplicemente cotti in acqua, della voce n.* 03.03)	16			7,20 (1)	17,20
		II. *altri:*					
	02	a. *gamberi in scatola, granchiolini di mare preparati o conservati*	9			4 (1)	12,30
	05	b. *non nominati*	18			8,10 (1)	20
		B. *molluschi (compresi i testacei):*					
		I. *semplicemente cotti:*					
		a. *di mare:*					
	08	1. *ostriche*	18			8,10 (1)	20
	09	2. *altri*	12			5,40 (1)	14,40
	10	b. *altri*	9			4 (1)	12,30
	13	II. *altri*	18			8,10 (1)	20

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

• { 29 — sarde; 32 — non nominate

SEZIONE IV

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
   a) *i prodotti a base di zuccheri, contenenti cacao* (*n.* 18.06);
   b) *gli zuccheri chimicamente puri* (*n.* 29.43); *tale esclusione non riguarda **il saccarosio**, il glucosio ed il lattosio chimicamente puri;*
   c) *i prodotti farmaceutici contenenti zuccheri* (*Capitolo* 30).
2. – *Il saccarosio chimicamente puro è classificato nella voce* ***n.*** 17.01, *qualunque sia la materia dalla quale è ricavato.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitario	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
17.01	*a*	**Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido** (1)	105	80	—	47,20 (6)	87,70
17.02		**Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:**					
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:					
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	16	24	—	4,80	18
	04	II. altri	18	24 (7)	—	9 (6)(7)	19,80 (7)
		B. glucosio e sciroppo di glucosio (2):					
		I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro:		25	—		
	16	a. *glucosio anidro e monoidrato*	39			11,70	27,60
	19	b. *glucosio anidro farmaceutico F. U.*	30 con riscossione minima di L. 80 per kg. netto			9 con riscossione minima di L. 24 per kg. netto	25 con riscossione minima di L. 66,60 per kg. netto
		II. altri:		50 (7)	—		
	b	a. *glucosio destinato ad essere impiegato nella brillatura del riso* (3)	esenzione			esenzione (6)(7)	15 (7)
	c	b. *non nominati*	63			31,50 (6)(7)	53,10 (7)
	06	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (4)	105	42	20	52,50 (6)	77,40
		D. altri zuccheri e sciroppi:		80	—		
	07	I. *sciroppo di saccarosio* (5)	105			47,20 (6)	87,70

(1) *Sullo zucchero, tanto di prima che di seconda classe, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*
(2) *Sul glucosio, tanto liquido che solido, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*
(3) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(4) *Sullo zucchero d'acero e sullo sciroppo di zucchero d'acero si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.*
(5) *Sullo sciroppo di saccarosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla corrispondente imposta di fabbricazione sullo zucchero contenuto, tanto di prima che di seconda classe.*
(6) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(7) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

STATISTICA:

a { 01 — greggi: di barbabietole; 02 — greggi: di canna; 05 — altri }

b { 23 — presentato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata; 24 — presentato sotto altra forma }

c { 26 — glucosio presentato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata; 27 — glucosio presentato sotto altra forma o sciroppo di glucosio }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(17.02-D)	a	II. *non nominati* (1) (2) (3)	105			52,50 (11)	87,70
	13	E. succedanei del miele (4)	36	50	—	18 (11)	40,20
	14	F. zuccheri e melassi, caramellati (5) (6)	105	47	—	52,50 (11)	78,80
17.03		**Melassi, anche decolorati:**					
		A. decolorati:		65	—		
	01	I. *con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a* 63 (7)	105			47,20 (11)	83,70
	04	II. *altri* (8)	36			16,20 (11)	44,70
		B. altri (7):					
		I. destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione del bestiame (9):		esenzione	—		
	07	a. *di canna, nei limiti del contingente* (7) (10)	esenzione			esenzione (11)	esenzione
		b. *altri:*					
	09	1. *con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a* 63 (7)	105			52,50 (11)	66,10
	12	2. *non nominati*	36			18 (11)	22,60

(1) *Sul maltosio e sullo sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto), che nel consumo possano servire agli usi del glucosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per il glucosio.*

(2) *Sullo zucchero invertito, tanto liquido che solido, e sul levulosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione.*

(3) *Sugli zuccheri tassabili, non nominati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine* **in** *misura eguale all'imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.*

Sugli sciroppi degli zuccheri non nominati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri tassabili contenuti, in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.

(4) *Sui succedanei del miele, anche misti con miele naturale, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero invertito.*

(5) *Sugli zuccheri tassabili, caramellati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione* ***sullo zucchero di prima classe, in ragione di chilogrammi*** **80** *per ogni quintale di prodotto.*

(6) *Sui melassi caramellati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nelle misure stabilite per i melassi della voce n. 17.03, secondo la specie.*

(7) *Sui melassi con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.*

(8) *Sui melassi con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) inferiore a 63, destinati alla alimentazione umana, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione.*

(9) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(10) *Il contingente verrà fissato annualmente con Decreto del Ministro per le finanze (contingente globale per i prodotti di questa voce e per i prodotti della voce n. 17.05-B-II-a-1).*

(11) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 08 — maltosio e sciroppo di maltosio
09 — zucchero invertito, levulosio e loro sciroppi
12 — zuccheri non nominati e loro sciroppi }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(*17.03*-B)	13	II. melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63 % di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè (1)	esenzione	9	—	esenzione(10)	2,70
		III. destinati alla fabbricazione dell'acido citrico (1):		19	—		
	14	a. *con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63* (2)	105			47,20 (10)	71,20
	17	b. *altri*	36			16,20 (10)	27,80
		IV. non nominati:		65	—		
	18	a. *di canna, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè, con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a* 63 (2) (3)	esenzione			esenzione(10)	19,50
		b. *altri:*					
	19	1. *con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a* 63 (2)	105			47,20 (10)	83,70
	22	2. *non nominati* (4)	36			16,20 (10)	44,70
17.04		**Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:**					
	01	A. estratti di liquirizia contenenti zuccheri in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta d'altre materie (5)	27	21	—	8,10	21
	02	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum » (5)	27	25	23	8,10	23
		C. altri:		30	27		
	03	I. *contenenti burro di cacao* (6)	30			9	27
	a	II. *non nominati* (7) (8) (9)	27			8,10	27

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *Sui melassi con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63 si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.*

(3) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(4) *Sui melassi con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) inferiore a 63, destinati alla alimentazione umana, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione.*

(5) *Sugli estratti di liquirizia e sulle gomme da masticare del genere « chewing-gum » contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto, se contenenti zuccheri in misura non superiore a 50 % e nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto, se contenenti zuccheri in misura superiore a 50 %.*

(6) *Sui prodotti a base di zuccheri, contenenti burro di cacao, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e la imposta di consumo sul burro di cacao, in misura corrispondente, rispettivamente, a kg. 55 di zucchero di prima classe ed a kg. 30 di burro di cacao, per ogni quintale di prodotto.*

Se la dogana ritiene che il prodotto contenga burro di cacao superiore a kg. 30 per quintale, esso sarà sottoposto ad analisi ed i tributi sul burro di cacao e sugli zuccheri tassabili saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il burro di cacao o gli zuccheri tassabili risultino, rispettivamente, in misura superiore alle percentuali fisse sopra stabilite.

(7) *Sulle caramelle, i confetti, le pastiglie e gli altri prodotti contenenti zuccheri tassabili in misura superiore a 50 per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto.*

(8) *Sui torroni, sui mandorlati, sui marzapani, sugli amaretti e simili, preparati con zuccheri tassabili o miele, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.*

(9) *Sui prodotti a base di zuccheri non nominati, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.*

(10) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 04 — caramelle, confetti e simili
05 — torroni, mandorlati, marzapani, amaretti e simili
08 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
17.05		**Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:**					
		A. sciroppi aromatizzati o coloriti (1):		67	—		
	01	I. *di lattosio*	18			9 (6)	32,70
	02	II. *di glucosio*	63			31,50 (6)	67
	05	III. *di zuccheri altri*	105			52,50 (6)	84,20
		B. altri:		52	—		
		I. *zuccheri aromatizzati o coloriti* (2):					
	07	a. *lattosio*	18			9 (6)	28,20
	08	b. *glucosio*	63			31,50 (6)	53,70
	a	c. *non nominati*	105			52,50 (6)	80,10
		II. *melassi aromatizzati o coloriti* (3):					
		a. *destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione degli animali:*					
	13	1. *di canna, nei limiti del contingente* (4) (5)	esenzione			esenzione (6)	15,60
		2. *altri:*					
	18	aa. *con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63*	105			52,50 (6)	80,10
	20	bb. *non nominati*	36			18 (6)	40,80
	21	b. *destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè* (4)	esenzione			esenzione (6)	15,60
		c. *altri:*					
	24	1. *con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63*	105			47,20 (6)	80,10
	27	2. *non nominati*	36			16,20 (6)	40,80

(1) *Sugli sciroppi di questa voce, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 60 per ogni quintale di prodotto.*
(2) *Sugli zuccheri tassabili di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.*
(3) *Sui melassi di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nelle misure stabilite per i melassi della voce n. 17.03, secondo la specie.*
(4) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(5) *Il contingente verrà fissato annualmente con Decreto del Ministro per le finanze (contingente globale per i prodotti di questa voce e per i prodotti della voce n. 17.03-B-I-a).*
(6) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 06 — zuccheri di barbabietole e di canna
11 — altri }

SEZIONE IV

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

NOTE:

1. – *Da questo Capitolo sono escluse le preparazioni al cacao o alla cioccolata da classificare nelle voci n.ri* 19.02, 19.08, 22.02, 22.09, 30.03.

2. – *La voce n.* 18.06 *comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonchè, con riserva delle disposizioni della Nota* 1 *di questo Capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Tariffa comune al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
18.01		**Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto (1):**		6,70 (5)	—		
		A. *in grani:*					
	01	I. *greggio*	esenzione			esenzione (6)	6,70 (5)
	a	II. *torrefatto*	4			esenzione (6)	6,70 (5)
	04	B. *infranto*	22			esenzione (6)	6,70 (5)
18.02		**Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao (2):**		9	—		
		A. *gusci o bucce, pellicole:*					
	06	I. *bucce e pellicole, destinate alla estrazione della teobromina od alla fabbricazione dei surrogati di caffè* (3) (4)	esenzione			esenzione (6)	2,70
		II. *altri:*					
	03	a. *non macinati*	9			4 (6)	9
	04	b. *macinati*	22			9,90 (6)	16,20
	T	B. *residui:*					
	05	I. *sgrassati, provenienti dalla lavorazione del cacao, destinati all'estrazione della teobromina, nei limiti di un contingente annuo di* 10.000 *quintali* (3) (4)	esenzione			esenzione (6)	2,70
	08	II. *altri*	esenzione			esenzione (6)	2,70

(1) *Sul cacao in grani, anche infranto, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*
(2) *Sulle bucce e pellicole di cacao si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*
(3) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(4) *In esenzione dall'imposta di consumo.*
(5) Si applica temporaneamente il dazio del 5,40 % sul valore.
(6) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 02 — non decorticato; 03 — decorticato }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
18.03	00	**Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato** (1)	21	25	—	6,30	22,20
18.04	00	**Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao** (2)	25	22	20	7,50	20,50
18.05	00	**Cacao in polvere, non zuccherato** (3)	22	27	—	6,60	23,50
18.06		**Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:**					
		A. cacao in polvere semplicemente zuccherato, contenente, in peso (4):					
	01	I. 60 % o meno di zuccheri	**30**	**30**	—	**9**	**30**
	02	II. più di 60 % di zuccheri	**105**	**80**	—	**31,50**	80,40
		B. altri:		**30**	**27**		
		I. *cioccolata in massa (pani, tavolette, bastoncini, pastiglie e simili), granulata o in polvere* (5):					
	03	**a.** *cioccolata pura o con aggiunta di altre sostanze, in tavolette e in blocchi, del peso da 50 a 400 grammi*	**20** con riscossione minima di L. 200 per kg. netto			**6** con riscossione minima di L. 60 per kg. netto	22,40 con riscossione minima di L. 200 per kg. netto
	04	**b.** *altra*	**30**			**9**	**27**

(1) *Sul cacao in massa o in pani, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*
(2) *Sul burro di cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*
(3) *Sul cacao in polvere, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*
(4) *Sul cacao zuccherato, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe e l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., in ragione delle quantità di zuccheri tassabili e di cacao effettivamente contenuti nel miscuglio.*

(5) *Sulla cioccolata in massa, granulata o in polvere, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e l'imposta di consumo sul cacao, in misura corrispondente, rispettivamente, a kg. 55 di zucchero di prima classe ed a kg. 40 di cacao, torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di prodotto.*
Se la Dogana ritiene che il prodotto contenga cacao in misura superiore a kg. 40 per quintale, esso sarà sottoposto ad analisi ed i tributi sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. e sugli zuccheri tassabili saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale fissa sopra stabilita.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*18.06*-B)		II. *polveri per preparare creme, budini e simili, senza farine, fecole, né estratti di malto* (1):					
	13	a. *senza zuccheri o contenenti zuccheri in misura non superiore a 18 per cento* . . .	18			5,40	21,60
	07	b. *contenenti zuccheri in misura superiore a 18 per cento* . . .	27			8,10	27
		III. *altre preparazioni* (2) (3):					
	10	a. *con zuccheri in misura inferiore o uguale a 50 per cento, contenenti cacao in misura inferiore o uguale a 20 per cento* . . .	27			8,10	27
	12	b. *senza zuccheri, contenenti cacao in misura inferiore o uguale a 20 per cento* . . .	25			7,50	25
	15	c. *non nominate* . . .	30			9	27

(1) *Sulle polveri per preparare creme, budini e simili, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di:*

— *kg. 18 per ogni quintale di prodotto, se il contenuto in zuccheri tassabili non superi il 18 per cento.*

— *kg. 40 per ogni quintale di prodotto, se il contenuto in zuccheri tassabili superi il 18, ma non il 50 per cento.*

— *kg. 80 per ogni quintale di prodotto, se il contenuto in zuccheri tassabili superi il 50 per cento.*

Sulle polveri per preparare creme, budini e simili, di questa voce, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.

(2) *Sulle altre preparazioni alimentari contenenti cacao, zuccherate, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e l'imposta di consumo sul cacao nella misura corrispondente, rispettivamente:*

— *a kg. 55 di zucchero di prima classe ed a kg. 30 di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di prodotto contenente zuccheri tassabili in misura superiore a 50 per cento e cacao in misura non superiore a 30 per cento, oppure cacao in misura superiore a 20 per cento, ma non eccedente il 30 per cento, e zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 per cento.*

Se la Dogana ritiene che le dette preparazioni contengano cacao in misura superiore a kg. 30 per quintale, esse saranno sottoposte ad analisi ed i tributi sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. e sugli zuccheri tassabili saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale fissa sopra stabilita.

— *a kg. 40 di zucchero di prima classe e a kg. 20 di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di preparazioni contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 per cento e cacao in misura superiore a 5 per cento, ma non a 20 per cento;*

— *a kg. 40 di zucchero di prima classe e a kg. 5 di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di preparazioni contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 per cento e cacao in misura non superiore a 5 per cento.*

(3) *Sulle altre preparazioni alimentari contenenti cacao, non zuccherate, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 30 di cacao per ogni quintale di prodotto.*

Se la Dogana ritiene che le dette preparazioni contengano più del 30 per cento di cacao, esse saranno sottoposte ad analisi ed il tributo sarà commisurato sulla quantità effettivamente accertata, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale fissa sopra stabilita.

SEZIONE IV

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI O DI FECOLE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina, a base di farine amidi, fecole od estratti di malto, contenenti cacao in misura uguale o superiore al 50 % in peso* (n. 18.06),

b) *i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole* (*biscotti ecc*), *appositamente preparati per l'alimentazione degli animali* (n 23 07);

c) *le preparazioni farmaceutiche* (*Capitolo* 30)

2 – *Le preparazioni classificabili in questo Capitolo, quando siano a base di farine di frutta o di ortaggi, seguono il trattamento dei corrispondenti prodotti a base di farine di cereali*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
19.01	00	**Estratti di malto**	18	20	—	5,40	18
19.02		**Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, di amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50% in peso:**		25	—		
		A. *non contenenti cacao o contenenti cacao in misura non superiore a 20 per cento* (1) (2) (3):					
	a	I. *farina lattea, contenente zuccheri diversi dal lattosio naturalmente contenuto nel latte; preparazioni a base di estratti di malto, senza zuccheri o contenenti zuccheri in misura non superiore a 18 per cento*	18			5,40	20
	b	II. *altre*	27			8,10	25
	16	B. *contenenti cacao in misura superiore a 20 ma inferiore a 50 per cento* (4)	30			9	25

(1) *Sulle preparazioni di questa voce, contenenti cacao in misura non superiore a 20 %; si riscuote, oltre il dazio, e, se contenenti zuccheri tassabili, oltre la sovrimposta di confine sullo zucchero, la imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 5 per ogni quintale di prodotto, se il cacao è contenuto in misura non superiore a 5 %, e nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto, se il cacao è contenuto in misura superiore a 5 %, ma non eccedente il 20 %.*

(2) *Sulla farina lattea contenente zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 33 per ogni quintale di prodotto, se detti zuccheri tassabili sono contenuti in misura non superiore a 33 % e nella misura di kg. 45 per ogni quintale di prodotto, se detti zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 33 %.*

(3) *Sulle preparazioni di questa voce, diverse dalla farina lattea, senza cacao o con cacao in misura non superiore a 20 %, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura non superiore a 18 %; nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 18 fino a 50 %; nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 50 %.*

(4) *Sulle preparazioni di questa voce, contenenti cacao in misura superiore a 20 % ma inferiore a 50 % e zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e l'imposta di consumo sul cacao in misura corrispondente, rispettivamente, a kg. 55 di zucchero di prima classe ed a kg. 30 di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di prodotto.*

Se la Dogana ritiene che le dette preparazioni contengano cacao in misura superiore a kg. 30 per quintale, esse saranno sottoposte ad analisi ed i tributi sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., e sugli zuccheri tassabili, saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale sopra stabilita.

STATISTICA:

a { 01 — farina lattea; 05 — preparazioni a base di estratti di malto }

b { 01 — preparazioni a base di estratti di malto; 05 — non nominate }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
19.03		**Paste alimentari:**		30	—		
	01	A. *di frumento o di altri cereali*	27			8,10	27
	02	B. *speciali, anche per uso dietetico, con aggiunta di glutine, uova o altre sostanze*	18			5,40	21,60
19.04		**Tapioca, compresa quella di fecola di patate:**					
	01	A. tapioca di fecola di patate	22	29	—	6,60	23,20
		B. altra:		26	—		
	02	I. *in grumi*	13			3,90	17,70
	03	II. *frantumata, in granelli o perlata, compresi gli scarti di setacciatura*	18			5,40	20,80
19.05	00	**Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili**	22	18	—	6,60	18
19.06	00	**Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili**	18	26	—	5,40	20,80
19.07		**Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:**					
	04	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	18	30	24	5,40	21,60
	05	B. pane azzimo (Mazoth)	27	30	20	8,10	22,80
		C. altri:		30	—		
	01	I. *pane per uso dietetico, pane di glutine, grissini, fette biscottate e simili*	18			5,40	21,60
	a	II. *non nominati*	27			8,10	27

STATISTICA:

a { 02 — biscotto di mare; 03 — pane di segala; 06 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
19.08		**Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (1):**					
		A prodotti della biscotteria (2) (3) (4) (5):					
	09	I non zuccherati	22	40	30	6,60	26,80
	12	II zuccherati	22	40	35	6,60	28
	a	B altri (6) (7) (8)	22	40	—	6,60	28

(1) *Nella tassazione dei prodotti di questa voce non si tiene conto delle piccole quantità di zuccheri riduttori non eccedenti il 5 %, calcolati come glucosio.*

(2) *Sui biscotti con ripieno o guarnizioni di conserve, di miele o di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.*

Sugli stessi biscotti, contenenti cacao si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.

(3) *Sui biscotti altri contenenti cacao, si riscuote, oltre il dazio, e, se zuccherati con zuccheri tassabili, oltre la sovrimposta di confine sullo zucchero, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.*

(4) *Sui biscotti altri contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 18 % si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto.*

(5) *Sui biscotti altri contenenti zuccheri tassabili in misura superiore a 18 %, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg 35 per ogni quintale di prodotto.*

(6) *Sui prodotti della pasticceria fine, contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 18 % ma non contenenti cacao, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto.*

(7) *Sui prodotti della panetteria fine, contenenti zuccheri tassabili in misura superiore a 18 %, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.*

Sui prodotti della panetteria fine contenenti cacao, si riscuote inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.

(8) *Sui prodotti della pasticceria con miele o con zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.*

Sui prodotti della pasticceria contenenti cacao si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.

STATISTICA:

a { 03 — prodotti della panetteria fine
05 — prodotti della pasticceria }

SEZIONE IV

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE, DI FRUTTI E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE

NOTE:

1. - *Questo Capitolo non comprende:*
a) *gli ortaggi, le piante mangerecce e le frutta, preparati o conservati con uno dei metodi considerati dai Capitoli 7 e 8;*
b) *le gelatine e le paste di frutta, zuccherate, presentate sotto forma di dolciumi o di confetture (n. 17.04) o di preparazioni alla cioccolata (n. 18.06).*

2. - *Gli ortaggi e le piante mangerecce, previsti dalle voci n. 20.01 e n. 20.02, sono quelli che, preparati diversamente, sono classificati nelle voci dal n. 07.01 al n. 07.05, compresi i vegetali di cui all'ultimo comma della Nota premessa al Capitolo 7.*

3. - *Le piante e le parti di piante commestibili, conservate allo sciroppo, quali lo zenzero e l'angelica, rientrano nella voce n. 20.06, nella quale sono da classificare anche le arachidi tostate.*

4. - *I succhi di pomodori, il cui tenore in estratto secco sia del 7 % o più, in peso, rientrano nella voce n. 20.02.*

NOTA COMPLEMENTARE:

Si considerano con aggiunta di zuccheri le frutta della voce n. 20.06, secondo la specie, quando il tenore totale, in peso, degli zuccheri contenuti nella preparazione o nella conserva (calcolato in saccarosio) è superiore ad una delle percentuali sottoindicate:

— ananassi, uve: 13 %;
— altre frutta, compresi i miscugli: 9 %.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
20.01		**Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (1):**		22 (4)	—		
	01	A. *con aggiunta di zuccheri*	22			11 (3)(4)	22 (4)
	04	B. *altri*	16			8 (3)(4)	17,80 (4)
20.02		**Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico (2):**					
	01	A. funghi	16	23	—	8 (5)	18,10
	02	B. tartufi	16	20	—	8 (5)	17,20
	a	C. pomodori	12	18	—	6	13,80
	10	D. asparagi	16	22	—	8 (5)	17,80
	12	E. crauti	16	20	—	8 (5)	17,20
	14	F. capperi e olive	16	20	—	8 (6)	17,20
	b	G. altri ortaggi e piante mangerecce	16	24	—	esenzione (7)	18,40

(1) *Sugli ortaggi, piante mangerecce e frutta, di questa voce, contenenti fino a 18 % di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto.*

(2) *Sugli ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati in alcole, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sulla quantità di alcole etilico effettivamente contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, esclusi: pomodori, olive, piselli, fagioli carciofi, cetrioli e cetriolini, melanzane, « comboux », zucche, zucchini, foglie di vite.*

(4) Fino al 31 dicembre 1965, per il chutney di mango è sospesa l'applicazione del dazio.

(5) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(6) *Non si applica ai capperi provenienti dalla Grecia.*

(7) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, esclusi: piselli, fagioli, carciofi, cetrioli e cetriolini, melanzane, « comboux », zucche, zucchini, foglie di vite.*

STATISTICA:

a { 06 — pomodori; 08 — conserve di pomodori

b { 13 — piselli; 19 — non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
20.03	00	**Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri** (1)	16	26	—	8 (7)	19
20.04	a	**Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)** (2)	21	25 (8)	—	10,50(7)(8)	22,20 (8)
20.05		**Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri** (3):		30	—		
	05	A. *paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altre frutta*	21			9,40	23,70
	b	B. *altre*	21			10,50 (9)	23,70
20.06		**Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:**					
		A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:					
	01	I. di più di 1 kg.	22	17	—	11 (10)	18,40
	02	II. di 1 kg. o meno	22	22	—	11 (10)	22
		B. altre (4) (5):					
	05	I. in alcole, con o senza aggiunta di zuccheri	18	32	—	9 (7)	22,20
		II. senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:					
		a. di più di 1 kg.:		23 (8)	—		
		1. *polpa di tamarindo:*					
	06	aa. *non depurata* (6)	esenzione			esenzione (7)	6,90

(1) *Sulle frutta congelate, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.*

(2) *Sulle frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte nello zucchero (candite), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 80 per ogni quintale di canditi alla portoghese, alla parigina e di quelli con l'ultima cottura e di kg. 60 per ogni quintale di altri prodotti.*

(3) *Sulle puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 60 per ogni quintale di prodotto.*

(4) *Sulle frutta altrimenti preparate o conservate, altre, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.*

(5) *Sulle frutta altrimenti preparate o conservate, altre, in alcole, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), nella misura corrispondente a litri 35 di alcole etilico anidro per ogni quintale di prodotto.*

(6) *Sulla polpa di tamarindo non depurata, contenente zuccheri tassabili in misura superiore a 30 per cento (calcolati come zuccheri invertiti), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri eccedenti detto limite, nella misura stabilita per lo zucchero di seconda classe.*

(7) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(8) Fino al 31 dicembre 1965, per lo zenzero è sospesa l'applicazione del dazio.

(9) *Non si applica alle gelatine provenienti dalla Grecia.*

(10) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, esclusi i miscugli di frutta.*

STATISTICA:

a { 01 — scorze di frutta: di limoni; 04 — scorze di frutta: altre; 07 — altre: ciliege; 10 — altre: non nominate

b { 07 — senza aggiunta di zuccheri; 09 — con aggiunta di zuccheri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(20.06-B-II-a-1)	07	bb. *depurata* (1)	4			2 (4)	9,70
	08	2. *polpa di cassia* (2)	4			2 (4)	9,70
	11	3. *non nominate*	16			8 (5)(6)	18,10 (6)
		b. di 1 kg. o meno:		27 (6)	25 (6)		
		1. *polpa di tamarindo:*					
	13	aa. *non depurata* (3)	esenzione			esenzione (4)	7,50
	14	bb. *depurata* (1)	4			2 (4)	10,30
	15	2. *polpa di cassia* (2)	4			2 (4)	10,30
	a	3. *non nominate*	16			8 (5)(6)	18,70 (6)
		III. altrimenti preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto:					
		a. di 4,5 kg. o più:					
	20	1. albicocche	22	17	—	11	18,40
	21	2. arance	22	23	—	11	23
	22	3. prugne; pesche, comprese le pesche noci e le pesche vellutate	22	19	—	11	19
	23	4. ciliege	22	23	—	11	23
	26	5. altre, compresi i miscugli di frutta	22	23	—	11 (7)	23
	29	b. di meno di 4,5 kg.	22	25	23	11 (5)	23

(1) *Sulla polpa di tamarindo depurata, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.*

(2) *Sulla polpa di cassia, contenente zuccheri tassabili si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.*

(3) *Sulla polpa di tamarindo non depurata, contenente zuccheri tassabili in misura superiore a 30 per cento (calcolati come zuccheri invertiti), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri eccedenti detto limite, nella misura stabilita per lo zucchero di seconda classe*

(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(5) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia. esclusi: arance, mandarini, limoni, albicocche, pesche (comprese le pesche noci e le pesche vellutate), ciliege, amarene, prugne, prugne secche, fragole, lamponi, mele, pere, cotogne e miscugli di frutta.*

(6) Fino al 31 dicembre 1965, per lo zenzero è sospesa l'applicazione del dazio

(7) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia. esclusi: mandarini, limoni, fragole, lamponi, mele, pere, cotogne e miscugli di frutta.*

STATISTICA:

a {
30 — ananassi
31 — pesche, comprese le pesche noci e le pesche vellutate
34 — altre

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
20.07		**Succhi di frutti (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:**					
		A. con densità superiore a 1,33 a 15° C.:					
		I. di uve:		50	—		
	01 T (litri)	a. *non concentrati* (1)	28			12,60 (4)	34,60
	02	b. *concentrati (aventi, cioè, un tenore zuccherino totale superiore a 35 per cento)* (2)	105			52,50 (4)	79,60
		II. altri:		42	—		
		a. *senza aggiunta di zuccheri:*					
	a	1. *di agrumi*	13			6,50	21,70
	10	2. *di mele o di pere*	9			4,50	18,90
		3. *non nominati:*					
	61	aa. *succhi di datteri e di fichi secchi*	16			7,20	23,80
	13	bb. *altri*	16			8 (5)	23,80
		b. *con aggiunta di zuccheri* (3):					
		1. *in misura non superiore a 15 per cento:*					
	b	aa. *di agrumi*	13			6,50	21,70
		bb. *non nominati:*					
	62	α. *succhi di datteri e di fichi secchi*	16			7,20	23,80
	c	β. *altri*	16			8 (5)	23,80
	d	2. *in misura superiore a 15 per cento*	18			9 (5)	25,20

(1) *Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, non concentrati, il cui tenore zuccherino, valutato come ricchezza alcolica, sorpassi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*

Se la ricchezza alcolica supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente alle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad un decimo di grado; se la ricchezza alcolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad un decimo.

La ricchezza alcolica si determina calcolando l'alcole corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(2) *Sui mosti di uve fresche, concentrati, con densità superiore a 1,33 a 15° centigradi ed acidità inferiore a 0,70 per cento, calcolata in acido tartarico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero invertito liquido, ottenuto da mosti di uva, avente un tenore zuccherino non superiore a 84 %.*

(3) *Sui succhi di frutti o di ortaggi, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 15 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili aggiunti sono in misura non superiore a 15 % e nella misura di kg. 60 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili aggiunti sono in misura superiore a 15 %.*

(4) *Non si applica ai mosti di uva provenienti dalla Grecia.*

(5) *Non si applica ai succhi di ananassi provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 05 — di arancio; 06 — di cedro e limone; 09 — di altri agrumi }

b { 14 — di arancio; 15 — di cedro e limone; 16 — di altri agrumi }

c { 63 — di mele o di pere; 64 — non nominati }

d { 65 — di mele o di pere; 66 — di arancio; 67 — di altri agrumi; 69 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(20.07)		B. con densità eguale o inferiore a 1,33 a 15° C:					
		I. di uve:		28	—		
	21 T (litri)	a. *non concentrati* (1)	28			12,60 (4)	28
		b. *concentrati* (*aventi, cioè, un tenore zuccherino totale superiore a 35 per cento*) (2):					
	17	1. *allo stato solido o pastoso*	21			10,50 (4)	23,10
	24	2. *allo stato liquido*	18			9 (4)	21
		II. di agrumi (3):					
		a. di arance:		21	20		
	a	1. *senza aggiunta di zuccheri o con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento*	13			6,50	15,10
	31	2. *con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento*	18			9	20
		b. altri:		21 (5)	19 (5)		
	b	1. *senza aggiunta di zuccheri o con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento*	13			6,50	14,80
	c	2. *con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento*	18			9	19 (5)

(1) *Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, non concentrati, il cui tenore zuccherino, valutato come ricchezza alcolica, sorpassi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*
Se la ricchezza alcolica supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad un decimo di grado; se la ricchezza alcolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad un decimo.
La ricchezza alcolica si determina calcolando l'alcole corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(2) *Sui mosti di uve fresche, concentrati, di questa voce, con aggiunta di zuccheri tassabili, sia allo stato solido o pastoso che allo stato liquido, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 60 per ogni quintale di prodotto.*
(3) *Sui succhi di frutti o di ortaggi, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 15 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili aggiunti sono in misura non superiore a 15 % e nella misura di kg. 60 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili aggiunti sono in misura superiore a 15 %.*
(4) *Non si applica ai mosti di uva provenienti dalla Grecia.*
(5) Fino al 30 giugno 1967, per il succo di pompelmi si applica il dazio del 17,10 % sul valore

STATISTICA:

a { 25 — senza aggiunta di zuccheri; 28 — altri

b { 70 — di cedro e limone; 72 — di altri agrumi

c { 32 — di cedro e limone; 33 — di altri agrumi

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(20.07-B)		III. di ananassi (1):		22	20		
	73	a. *senza aggiunta di zuccheri o con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento*	16			8 (2)	17,20
	36	b. *con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento*	18			9 (2)	19,20
		IV. di mele o di pere:		25	—		
	37	a. *senza aggiunta di zuccheri*	9			4,50	13,80
		b. *con aggiunta di zuccheri* (1):					
	38	1. *in misura non superiore a 15 per cento*	16			8	18,70
	39	2. *in misura superiore a 15 per cento*	18			9	20,10
		V. di pomodori (1):		21	—		
	74	a. *senza aggiunta di zuccheri o con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento*	16			8	17,50
	42	b. *con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento*	18			9	21
		VI. di altri frutti od ortaggi (1):		24	22		
		a. *senza aggiunta di zuccheri o con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento:*					
	75	1. *succhi di datteri e di fichi secchi*	16			7,20	17,80
	76	2. *altri*	16			8	17,80
	45	b. *con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento*	18			9	19,20

(1) *Sui succhi di frutti o di ortaggi, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 15 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili aggiunti sono in misura non superiore a 15 % e nella misura di kg. 60 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili aggiunti sono in misura superiore a 15 %.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

Segue CAPITOLO 20: **Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % a 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(20.07-B)		VII. miscugli (1):					
		a. di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:		22	20		
	77	1. *senza aggiunta di zuccheri o con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento*	16			8	17,20
	48	2. *con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento*	13			9	19,20
		b. di succhi di mele e di succhi di pere:		25	—		
	78	1. *senza aggiunta di zuccheri o con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento*	16			8	18,70
	51	2. *con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento*	13			9	20,10
		c. altri:		24	22		
		1. *senza aggiunta di zuccheri o con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento:*					
	79	aa. *succhi di datteri e di fichi secchi, mescolati con succhi di altre frutta*	16			7,20	17,80
	80	bb. *altri*	13			8	17,80
	60	2. *con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento*	13			9	19,20

(1) *Sui succhi di frutti o di ortaggi, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 15 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili aggiunti sono in misura non superiore a 15 % e nella misura di kg. 60 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili aggiunti sono in misura superiore a 15 %.*

SEZIONE IV

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

NOTE:

1. - *Sono esclusi da questo Capitolo:*
   a) *i miscugli di ortaggi della voce n* 07 04;
   b) *i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (n* 09 01);
   c) *le spezie e gli altri prodotti delle voci dal n.* 09.04 *al n.* 09 10;
   d) *i lieviti aventi i caratteri dei medicamenti della voce n* 30 03.
2. - *Gli estratti provenienti dai succedanei previsti dalla Nota* 1 *b), su riportata, sono da classificare nella voce n* 21 02

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
21.01		**Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti (1):**					
	01	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè	16	18	—	4,80	16
	02	B. estratti dei prodotti di cui sopra	16	22	—	4,80	17,60
21.02		**Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze:**		30	24		
		A. *estratti o essenze:*					
		I. *di caffè* (2):					
	01	a. *liquidi*	45 con riscossione minima di L. 300 per kg. netto			13,50 con riscossione minima di L. 90 per kg. netto	32,40 con riscossione minima di L. 216 per kg. netto
	02	b. *solidi*	45 con riscossione minima di L. 400 per kg. netto			13,50 con riscossione minima di L. 120 per kg. netto	32,40 con riscossione minima di L. 288 per kg. netto
	05	II. *di tè*	50 con riscossione minima di L. 450 per kg. netto			15 con riscossione minima di L. 135 per kg. netto	34,40 con riscossione minima di lire 309,60 per kg. netto
	06	III. *di mate*	L. 500 per kg. netto			L. 150 per kg. netto	90,40

(1) *Sui prodotti di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione stabilita sulla cicoria preparata e su ogni sostanza che, nel consumo, possa servire all'uso della cicoria preparata o del caffè.*

(2) *Sugli estratti di caffè si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo stabilita per il caffè torrefatto, considerando ogni kg. di estratto liquido come kg. 3 di caffè torrefatto, e ogni kg. di estratto solido come kg. 4 di caffè torrefatto.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(21.02)		B. *preparazioni a base di estratti o essenze:*					
	07	I. *di caffè*	31			9,30	26,80
	08	II. *di tè*	50 con riscossione minima di L. 450 per kg. netto			15 con riscossione minima di L. 135 per kg. netto	34,40 con riscossione minima di lire 309,60 per kg. netto
	09	III. *di mate*	L. 500 per kg. netto			L. 150 per kg. netto	90,40
21.03		**Farina di senapa e senapa preparata:**					
		A. farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:					
	06	I. di 1 kg. o meno	10	10	—	3	10
	09	II. di più di 1 kg.	10	5	—	3	6,40
	05	B. senapa preparata	16	17	—	4,80	16
21.04	a	**Salse; condimenti composti (1)**	18	20 (2)	—	5,40 (2)	18 (2)
21.05		**Preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati** (1):		22	—		
		A. *brodi di carne:*					
	01	I. *condizionati in recipienti di peso lordo superiore a 1 kg.*	15			4,50	17,60
	04	II. *altri*	22			6,60	22

(1) *I prodotti di questa voce sono ammessi all'importazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.*

L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per la medesima quantità stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati all'esportazione.

(2) Fino al 31 dicembre 1965, per il chutney di mango liquido è sospesa l'applicazione del dazio.

STATISTICA

a { 01 — salse
  { 04 — condimenti composti

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(21.05)		B. *altri:*					
	05	I. *contenenti carne od estratti di carne*	22			6,60	22
		II. *non contenenti carne od estratti di carne:*					
	06	a. *minestre preparate, comprese le minestre in scatola, a base di sostanze vegetali anche salate, aromatizzate o condite, escluse le minestre condensate o compresse come i dadi e simili*	15,50			4,60	17,60
	09	b. *altri*	18			5,40	18
21.06		**Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati** (1):					
		A. lieviti naturali vivi:					
	01	I. lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	18	23	—	5,40	18,40
	04	II. altri	18	31	—	5,40	22,10
		B. lieviti naturali morti:					
	a	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno	18	17	—	5,40	17
	b	II. altri	18	10	—	5,40	12
	13	C. lieviti artificiali preparati	13	19	—	3,90	15,20
21.07		**Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove** (2):		25 (3)	—		
	01	A. *a base di caffè*	31			9,30 (3)	25 (3)
	02	B. *a base di tè*	50 con riscossione minima di L. 450 per kg. netto			15 (3) con riscossione minima di L. 135 per kg. netto	32 (3) con riscossione minima di L. 288 per kg. netto

(1) *Sui lieviti liquidi contenenti alcole, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sulla quantità di alcole effettivamente contenuta ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) *Sulle preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 50 %; nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 18 fino a 50 %; nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura non superiore a 18 %.*

Sulle preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti alcole, si riscuote, inoltre la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sulla quantità di alcole etilico effettivamente contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

(3) *Per le preparazioni non nominate nè comprese altrove, aventi tenore in materie grasse provenienti dal latte pari a quello previsto dai relativi Regolamenti comunitari, si riscuote, oltre il dazio, un prelievo addizionale nella misura stabilita dai Regolamenti stessi.*

STATISTICA:

a { 05 — freschi; 06 — secchi

b { 09 — freschi; 12 — secchi

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*21.07*)	03	C. *di mate*	L. 500 per kg. netto			L. 150 (1) per kg. netto	88 (1)
		D. *altre:*					
		I. *non contenenti zuccheri o contenenti zuccheri in misura non superiore a* 18 *per cento:*					
	04	a. *polveri per la preparazione di creme, budini e simili*	18			5,40 (1)	20 (1)
	08	b. *altre*	22			6,60 (1)	22 (1)
	10	II. *contenenti zuccheri in misura superiore a* 18 *per cento*	27			8,10 (1)	25 (1)

(1) *Per le preparazioni non nominate nè comprese altrove, aventi tenore in materie grasse provenienti dal latte pari a quello previsto dai relativi Regolamenti comunitari, si riscuote, oltre il dazio, un prelievo addizionale nella misura stabilita dai Regolamenti stessi.*

SEZIONE IV

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

NOTE

1. - *Sono esclusi da questo Capitolo*

a) *l'acqua di mare (n. 25.01)*

b) *l'acqua distillata e di conducibilità (n 28.58);*

c) *le soluzioni acquose contenenti, in peso, più del 10 % d'acido acetico (n 29 14)*

d) *i medicamenti della voce n. 30.03;*

e) *i prodotti di profumeria o di toletta (Capitolo 33)*

2. - *Per l'applicazione delle voci n ri 22 08 e 22 09, il titolo alcolico preso in considerazione è quello ottenuto con l'alcolometro di Gay-Lussac alla temperatura di 15 gradi centigradi*

Le acquaviti denaturate sono da classificare come alcole etilico denaturato, nella voce n. 22.08

NOTE COMPLEMENTARI

1. - Per l'applicazione della voce n. 22 05

A) sono considerati vini spumanti (22 05-A) i prodotti

a) presentati in bottiglie chiuse con un tappo « a forma di fungo » tenuto da fermagli o da legacci;

b) altrimenti presentati e aventi una pressione minima di 2 atmosfere misurata alla temperatura di 20° C.

B) si intende per:

— « gradazione alcolica » il grado alcolico effettivo, cioè la percentuale di alcole in volume presente nel prodotto;

— « estratto secco totale » il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate; la determinazione della gradazione alcolica e quella dell'estratto secco totale devono essere effettuate alla temperatura di 20° C.

C) *a*) non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nella voce n. 22 05-B delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV:

I. prodotti con gradazione alcolica di 13° o meno
90 g o meno di estratto secco totale per litro;

II. prodotti con gradazione alcolica superiore a 13° e non superiore a 15°
130 g o meno di estratto secco totale per litro;

III. prodotti con gradazione alcolica superiore a 15° e non superiore a 18°
130 g o meno di estratto secco totale per litro;

IV. prodotti con gradazione alcolica superiore a 18° e non superiore a 22°
330 g o meno di estratto secco totale per litro;

i prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nella voce n. 22 05-B-V;

b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti con denominazione di origine previsti nelle voci n ri 22 05-B-III-a, e 22.05-B-IV-a.

2. - Per l'applicazione delle voci n.ri 22 05-B-III-a e 22 05-B-IV-a, sono considerati vini con denominazione di origine, unicamente i vini:

di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamordni) ed il moscatello di Setubal

L'ammissione in queste sottovoci è subordinata, inoltre, alla presentazione di un certificato di *origine riconosciuto dalle autorità competenti.*

3. - Per l'applicazione della voce n. 22 06, si intende per gradazione alcolica il grado alcolico effettivo, cioè la percentuale di alcolo, in volume, presente nel prodotto. La determinazione della gradazione alcolica deve essere effettuata alla temperatura di 20° C.

Sui prodotti di questo Capitolo contenenti alcaloidi estratti dalla corteccia di cincona o loro derivati si riscuote, oltre il dazio, il diritto di monopolio sulla quantità contenuta di detti alcaloidi o loro derivati, accertata, mediante analisi da Laboratori Chimici delle Dogane.
È fatto obbligo all'importatore di dichiarare gli elementi necessari a tal accertamento.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
22.01		**Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:**					
	a	A. acque minerali naturali o artificiali; acque gassose	10	8	—	3	8
	05 T	B. altre	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
22.02	b (litri)	**Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07 (1)**	15	20	—	4,50	16
22.03	c (litri)	**Birra (2)**	23	30	—	8,40	28
22.04	00 T (litri)	**Mosti di uva parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (3)**	23	40	—	12,60 (6)	31,60
22.05	(litri)	**Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) (4) (5):**					
		A. vini spumanti:		40 U.C. l'hl.	—		
	01	I. *champagne in bottiglie*	40			18 (6)	63 (7) U.C. l'hl.

(1) *Sui prodotti di questa voce, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.*

(2) *Sulla birra si riscuote, oltre il dazio la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione, secondo i gradi saccarometrici ed alcolometrici determinati, mediante analisi, da eseguirsi dai competenti Laboratori Chimici delle Dogane, sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.*

È in facoltà dell'importatore di chiedere che la sovrimposta sia liquidata senza analisi sulla base di 16 gradi.

(3) *Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, parzialmente fermentati, il cui tenore zuccherino e il contenuto in alcole, valutati come ricchezza alcolica complessiva, sorpassino i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine e l'ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*

Se la ricchezza alcolica complessiva supera i 12 ma non i 15 gradi i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad 1/10 di grado; se la ricchezza alcolica complessiva supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad 1/10.

La ricchezza alcolica complessiva si determina aggiungendo all'alcole contenuto nel prodotto quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(4) *È vietata l'importazione dei vini e delle mistelle che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini o, comunque, non commerciabili.*

La ricchezza alcolica si determina aggiungendo all'alcole contenuto nei vini e nelle mistelle quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(5) *Sui vini di uve fresche, esclusi quelli spumanti, e sulle mistelle, la cui ricchezza alcolica superi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*

Se la ricchezza alcolica superi i 12 gradi, ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori a 1/10 di grado; se la ricchezza alcolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori a 1/10.

(6) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(7) *Per i vini di uve fresche provenienti dalla Grecia, nei limiti di contingenti che verranno stabiliti periodicamente con decreto del Ministro per le finanze, si applica un dazio pari alla media aritmetica degli ammontari risultanti dal calcolo dei dazi che sarebbero dovuti per le provenienze comunitarie e per le altre provenienze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.*

STATISTICA:

a { 01 — acque minerali naturali; 02 — acque minerali artificiali; acque gassose }

b { 01 — non zuccherate; 04 — zuccherate: bevande a base di latte; 07 — zuccherate: altre }

{ 02 — in recipienti di capacità di 2 litri o meno; 05 — in recipienti di capacità superiore a 2 litri fino a 10 litri; 08 — in recipienti di capacità superiore a 10 litri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(22.05-A)	04	II. *altri*	50			22,50 (1)	50,40 (2) U.C. l'hl.
		B. altri:					
		I. con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno e presentati in recipienti contenenti:					
	a	a. due litri o meno	28	12 U.C. l'hl.	—	12,60 (1)	9,35 (2) U.C. l'hl.
	b	b. più di due litri	23	9 U.C. l'hl.	—	12,60 (1)	4,50 (2) U.C. l'hl.
		II. con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15° e presentati in recipienti contenenti:					
	c	a. due litri o meno	28	14 U.C. l'hl.	—	12,60 (1)	9,95 (2) U.C. l'hl.
	d	b. più di due litri	28	11 U.C. l'hl.	—	12,60 (1)	5,10 (2) U.C. l'hl.
		III. con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°:					
		a. con denominazione d'origine, presentati in recipienti contenenti:					
	e	1. due litri o meno	28	15 U.C. l'hl.	—	12,60 (1)	18,603 (2) U.C. l'hl.
	f	2. più di due litri	28	12 U.C. l'hl.	—	12,60 (1)	17,73 (2) U.C. l'hl.
		b. altri, presentati in recipienti contenenti:					
	g	1. due litri o meno	28	17 U.C. l'hl.	—	12,60 (1)	10,85 (2) U.C. l'hl.
	h	2. più di due litri	28	14 U.C. l'hl.	—	12,60 (1)	6 (2) U.C. l'hl.

(1) Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.
(2) Per i vini di uve fresche provenienti dalla Grecia, nei limiti di contingenti che verranno stabiliti periodicamente con decreto del Ministro per le finanze, si applica un dazio pari alla media aritmetica degli ammontari risultanti dal calcolo dei dazi che sarebbero dovuti per le provenienze comunitarie e per le altre provenienze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

STATISTICA:

a { 05 — in bottiglie; 06 — in fiaschi
b { 07 — in fiaschi; 08 T — in altri recipienti
c { 09 — in bottiglie; 10 — in fiaschi
d { 11 — in fiaschi; 12 T — in altri recipienti
e { 13 — vini non liquorosi: in bottiglie; 14 — vini non liquorosi in fiaschi; 15 — marsala; 18 — altri vini liquorosi
f { 19 — vini non liquorosi: in fiaschi; 20 T — vini non liquorosi in altri recipienti; 21 — marsala; 24 — altri vini liquorosi
g { 25 — vini non liquorosi: in bottiglie; 26 — vini non liquorosi in fiaschi; 27 — vini liquorosi
h { 28 — vini non liquorosi: in fiaschi; 29 T — vini non liquorosi in altri recipienti; 30 — vini liquorosi

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(22.05-B)		IV. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°:					
		a. con denominazione d'origine, presentati in recipienti contenenti:					
		1. due litri o meno:		16 U.C. l'hl.	—		
	a	aa. *con gradazione alcolica superiore a 18°, fino a 21°*	28			12,60 (2)	18,873 (4) U.C. l'hl.
	b	bb. *con gradazione alcolica superiore a 21° e non superiore a 22°* (1)	90			40,50 (2)	53,496 (4) U.C. l'hl.
		2. più di due litri:		13 U.C. l'hl.	—		
	c	aa. *con gradazione alcolica superiore a 18°, fino a 21°*	28			12,60 (2)	18,063 (4) U.C. l'hl.
	d	bb. *con gradazione alcolica superiore a 21° e non superiore a 22°* (1)	90			40,50 (2)	52,677 (4) U.C. l'hl.
		b. altri:		19 U.C. l'hl.	—		
	e	1. *con gradazione alcolica superiore a 18°, fino a 21°*	28			12,60 (2)	11,45 (4) U.C. l'hl.
	f	2. *con gradazione alcolica superiore a 21° e non superiore a 22°* (1)	90			40,50 (2)	54,306 (4) U.C. l'hl.
	g	V. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22° (1)	90	1,60 U.C. per grado e per hl. (3)	—	40,50 (2)	1,51 (4) U.C. per grado e per hl. (3)

(1) *Sui vini di uve fresche e sulle mistelle, con gradazione alcolica superiore a 21 % in volume si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), da commisurare sopra una forza alcolica non inferiore a 70 gradi.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(3) Per i prodotti presentati in recipienti non contenenti più di 2 litri, viene riscosso, inoltre, un dazio supplementare di 10 U. C. l'ettolitro.

(4) *Per i vini di uve fresche provenienti dalla Grecia, nei limiti di contingenti che verranno stabiliti periodicamente con decreto del Ministro per le finanze, si applica un dazio pari alla media aritmetica degli ammontari risultanti dal calcolo dei dazi che sarebbero dovuti per le provenienze comunitarie e per e altre provenienze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.*

STATISTICA:

a { 31 — vini non liquorosi: in bottiglie; 32 — vini non liquorosi: in fiaschi; 33 — marsala; 36 — altri vini liquorosi }

b { 37 — vini non liquorosi: in bottiglie; 38 — vini non liquorosi: in fiaschi; 39 — marsala; 42 — altri vini liquorosi }

c { 43 — vini non liquorosi: in fiaschi; 44 T — vini non liquorosi: in altri recipienti; 45 — marsala; 48 — altri vini liquorosi }

d { 49 — vini non liquorosi: in fiaschi; 50 — vini non liquorosi: in altri recipienti; 51 — marsala; 54 — altri vini liquorosi }

e { 55 — vini non liquorosi: in bottiglie; 56 — vini non liquorosi: in fiaschi; 57 T — vini non liquorosi: in altri recipienti; 60 — vini liquorosi }

f { 61 — vini non liquorosi: in bottiglie; 62 — vini non liquorosi: in fiaschi; 63 — vini non liquorosi: in altri recipienti; 66 — vini liquorosi }

g { 67 — vini non liquorosi: in bottiglie; 68 — vini non liquorosi: in altri recipienti; 69 — marsala; 72 — altri vini liquorosi }

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
22.06	(litri)	**Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche(1):**					
		A. con gradazione alcolica effettiva di 18° o meno e presentati in recipienti contenenti:					
	a	I. due litri o meno	23	17 U.C. l'hl.	—	8,40	15,40 U.C. l'hl.
	b	II. più di due litri	28	14 U.C. l'hl.	—	8,40	14 U.C. l'hl.
		B. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22° e presentati in recipienti contenenti:					
	c	I. due litri o meno	23	19 U.C. l'hl.	—	8,40	15,40 U.C. l'hl.
	d	II. più di due litri	28	16 U.C. l'hl.	—	8,40	15,10 U.C. l'hl.
	17	C. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°	28	1,60 U.C. per grado e per hl. (3)	—	8,40	1,628 U.C. per grado e per hl. (3)
22.07	(litri)	**Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate (2):**					
		A. sidro, sidro di pere ed idromele:					
		I. spumanti:		30 U.C. l'hl.	—		
	01	a. *sidro di mele o di pere*	10			4,50 (4)	11,53 U.C. l'hl.
	04	b. *altri*	15			6,70 (4)	12,80 U.C. l'hl.

(1) *È vietata l'importazione dei vini vermut e degli altri vini aromatizzati che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini.*
Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente 12 gradi, trascurando le frazioni di grado non superiori a 5/10 e calcolando per un grado intero quelle superiori.
Sugli stessi prodotti si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 4 per ogni ettolitro di vermut secco o di altri vini aromatizzati e di kg. 15 per ogni ettolitro di vermut comune.

(2) *Sulle bevande comprese in questa voce, la cui ricchezza alcolica sorpassi i 6 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, trascurando le frazioni di grado non superiori a 5/10 e calcolando per un grado intero quelle superiori.*
La ricchezza alcolica si determina aggiungendo all'alcole contenuto nelle bevande quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).
(3) Per i prodotti presentati in recipienti non contenenti più di 2 litri, viene riscosso, inoltre, un dazio supplementare di 10 U. C. l'ettolitro.
(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 01 — vermut; 04 — altri
b { 05 — vermut; 08 — altri
c { 09 — vermut; 12 — altri
d { 13 — vermut; 16 — altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(*22.07*-A)		II. non spumanti, in recipienti contenenti:					
		a. due litri o meno:		12 U.C. l'hl.	—		
	05	1. *sidro di mele o di pere*	10			4,50 (2)	6,13 U.C. l'hl.
	03	2. *altri*	15			6,70 (2)	7,40 U.C. l'hl.
		b. più di due litri:		9 U.C. l'hl.	—		
	09	1. *sidro di mele o di pere*	10			4,50 (2)	5,23 U.C. l'hl.
	12	2. *altri*	15			6,70 (2)	6,50 U.C. l'hl.
		B. altre bevande fermentate:					
	13	I. spumanti	15	30 U.C. l'hl.	—	6,70 (2)	12,80 U.C. l'hl.
		II. non spumanti, in recipienti contenenti:					
	14	a. due litri o meno	15	12 U.C. l'hl.	—	6,70 (2)	7,40 U.C. l'hl.
	15	b. più di due litri	15	9 U.C. l'hl.	—	6,70 (2)	6,50 U.C. l'hl.
22.08	(litri anidri)	**Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione** (1):					
	01	A. alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	30	16 U.C. l'hl.	—	15 (3)	5,40 U.C. l'hl.
	02	B. alcole etilico non denaturato di 80° e più	30	30 U.C. l'hl.	—	15 (3)	8,76 U.C. l'hl
22.09	(litri anidri)	**Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande:**					
	01	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°(1)	30	1,60 U.C. per grado e per hl. (4)	—	15 (3)	0,40 U.C. per grado e per hl. (4)

(1) *È vietata l'importazione dell'alcole etilico (spirito), che abbia meno di 95 gradi all'alcolometro centesimale ufficiale.*
Sull'alcole etilico, compreso quello comunque denaturato all'estero, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione, ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito).

(2) *Non si applica si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(3) *Non si applica a quello proveniente dalla Grecia, ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.*
(4) Per i prodotti presentati in recipienti non contenenti più di 2 litri, viene riscosso, inoltre, un dazio supplementare di 10 U.C. l'ettolitro.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(22.09)		B. preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») (1):		30 con riscossione minima di 1,60 U.C. per grado e per hl.	—		
	04	I. *zuccherate, in bottiglie*	65			19,50	40,40 con riscossione minima di 1,60 U.C. per grado e per hl.
	a	II. *altre*	90			27	50,40 con riscossione minima di 1,60 U.C. per grado e per hl.
		C. bevande alcoliche (2):					
		I. rum, arak, tafia:		1,10 U.C. per grado e per hl. (4)	—		
		a. *rum:*					
	b	1. *in fusti e damigiane; in bottiglie superiori a mezzo litro ma non eccedenti il litro*	45			13,50	0,816 U.C. per grado e per hl. (4)
	08	2. *altro*	60			18	0,95 U.C. per grado e per hl. (4)
	c	b. *arak*	90			27	1,388 U.C. per grado e per hl. (4)

(1) *Sulle preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), da commisurare sopra una forza alcolica non inferiore a 70 gradi.*

Se la Dogana ritiene che detti prodotti abbiano una forza alcolica superiore a 70 gradi, essi saranno sottoposti ad analisi ed i tributi saranno commisurati sulla forza effettivamente accertata, se risulta superiore a 70 gradi.

Sugli stessi prodotti, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 20 per ogni ettolitro di prodotto.

(2) *Sulle bevande alcoliche si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), da commisurare sopra una forza alcolica non inferiore a 70 gradi.*

Se la Dogana ritiene che detti prodotti abbiano una forza alcolica superiore a 70 gradi, essi saranno sottoposti ad analisi ed i tributi saranno commisurati sulla forza effettivamente accertata, se risulta superiore a 70 gradi.

Sugli stessi prodotti, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 20 per ogni ettolitro di prodotto.

(3) *Non si applica a quello proveniente dalla Grecia, ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.*

(4) Per i prodotti presentati in recipienti non contenenti più di due litri, viene riscosso, inoltre, un dazio supplementare di 10 U. C. l'ettolitro.

STATISTICA:

a { 02 — non zuccherate: in bottiglie; 03 — non zuccherate: in altri recipienti; 05 — zuccherate: in altri recipienti

b { 06 — in fusti e damigiane; 07 — in bottiglie superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro

c { 11 — in bottiglie; 12 — in altri recipienti

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(22.09-C-I)	a	c. *tafia*	60			18	0,95 U.C. per grado e per hl. (3)
		II. gin, whisky:					
		a. gin:		1,20 U.C. per grado e per hl. (3)	—		
	13	1. *in bottiglie superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro*	45			13,50	0,836 U.C. per grado e per hl. (3)
	14	2. *altro*	90			27	1,20 U.C. per grado e per hl. (3)
		b. whisky:		1,20 U.C. per grado e per hl. (3)	1 U.C. per grado e per hl. (3)		
	b	1. *in fusti e damigiane; in bottiglie superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro*	35			10,50	1 U.C. per grado e per hl. (3)
	17	2. *altro*	60			18	1,233 U.C. per grado e per hl. (3)
		III. altre:		1,60 U.C. per grado e per hl. (3)	—		
		a. *acquaviti* (1):					
		1. *acquaviti naturali di vino e vinacce:*					
	18	aa. *acquavite invecchiata da almeno 5 anni e ottenuta dalla distillazione di vini sani e genuini, di colore giallo-ambrato, di gradazione reale a 15° C. non inferiore a 40° alcolici con estratto secco non superiore a grammi 1,8 per 100 cc. di acquavite, con contenuto in alcole metilico non superiore a cc. 0,18 per 100 cc. di alcole anidro, con coefficiente totale di impurezze non inferiore a milligrammi 225 riferito a 100 cc. di alcole anidro, con coefficiente di ossidazione compreso tra 10 e 30, del valore CIF non inferiore a L. 1350 per litro, importata in bottiglie di capacità non superiore a 3/4 di litro, nei limiti di un contingente annuo di 1500 ettolitri* (2)	50			15	1,848 U.C. per grado e per hl. (4)

(1) *Sulle acquaviti si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), da commisurare sopra una forza alcolica non inferiore a 70 gradi.*
Se la Dogana ritiene che le acquaviti abbiano una forza alcolica superiore a 70 gradi, esse saranno sottoposte ad analisi ed i tributi saranno commisurati sulla forza alcolica effettivamente accertata, se risulta superiore a 70 gradi.

(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(3) Per i prodotti presentati in recipienti non contenenti più di 2 litri, viene riscosso, inoltre, un dazio supplementare di 10 U.C. l'ettolitro.

STATISTICA:

a { 09 — in bottiglie
  10 — in altri recipienti

b { 15 — in fusti e damigiane
  16 — in bottiglie superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(22.09-C-III-a-1)	19	bb. *cognac e armagnac in bottiglie*	50			15	1,60 U.C. per grado e per hl. (2)
	a	cc. *altre*	90			27	1,60 U.C. per grado e per hl. (2)
	26	2. *kirsch in bottiglie di capacità non superiore a un litro*	25			7,50	1,008 U.C. per grado e per hl. (2)
	b	3. *altre*	90			27	1,628 U.C. per grado e per hl. (2)
		b. *liquori ed altre bevande spiritose* (1):					
	c	1. *non zuccherati*	90			27	1,51 U.C. per grado e per hl. (2)
		2. *zuccherati:*					
	41	aa. *in bottiglie*	65			19,50	1,678 U.C. per grado e per hl. (2)
	44	bb. *altri*	90			27	1,256 U.C. per grado e per hl. (2)

(1) *Sui liquori e sulle altre bevande spiritose, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), da commisurare sopra una forza alcolica non inferiore a 70 gradi.*

Se la Dogana ritiene che detti prodotti abbiano una forza alcolica superiore a 70 gradi, essi saranno sottoposti ad analisi ed i tributi saranno commisurati sulla forza alcolica effettivamente accertata, se risulta superiore a 70 gradi.

Sugli stessi prodotti, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 20 per ogni ettolitro di prodotto.

(2) Per i prodotti presentati in recipienti fino a due litri, viene riscosso, inoltre, un dazio supplementare di 10 U. C. l'ettolitro.

STATISTICA:

a { **22** — **in bottiglie**; **25** — **in altri recipienti**

b { 27 — di frutta (esclusa l'uva ed il kirsch della voce n. 22.09-C-III-a-2): **in bottiglie**; 28 — non nominate: in bottiglie; 33 — di frutta (esclusa l'uva ed il kirsch della voce n. 22.09-C-III-a-2): **in altri recipienti**; **34 — non nominate: in altri recipienti**

c { 35 — in bottiglie; 38 — in altri recipienti

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
22.10	(litri)	**Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, presentati in recipienti contenenti:**					
		A. due litri o meno:		8 U.C. l'hl.	—		
	01	I. *aceti commestibili*	13			5,80 (1)	3,27 U.C. l'hl.
	02	II. *succedanei commestibili dell'aceto*	18			8,10 (1)	3 U.C. l'hl.
		B. più di due litri:		6 U.C. l'hl.	—		
	03	I. *aceti commestibili*	13			5,80 (1)	2,40 U.C. l'hl.
	04	II. *succedanei commestibili dell'aceto*	13			8,10 (1)	2 U.C. l'hl.

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

SEZIONE IV

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
23.01		**Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:**					
		A. di carne e di frattaglie; ciccioli:		4			
	01 T	I. *di carne e di frattaglie*	esenzione			esenzione (1)	0,90
		II. *ciccioli:*					
	02	a. *provenienti dall'estrazione dello strutto*	22			9,90 (1)	14,60
	03	b. *altri*	9			4 (1)	6,40
	04 T	B. di pesci, di crostacei o di molluschi	9	5	4	3,60 (1)	5
23.02		**Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:**					
		A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido:		21	—		
		I. *di cereali:*					
	a	a. *di frumento, di spelta, di frumento segalato*	31			15,50 (1)(2)	28 (2)
	b	b. *di riso*	20			10 (1)(2)	21 (2)
		c. *di granturco:*					
	c	1. *bianco*	13			6,50 (1)(2)	15,40 (2)
	d	2. *altro*	9			4,50 (1)(2)	12,60 (2)

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(2) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

STATISTICA:

a { 01 — il cui tenore in amido sia inferiore o pari al 28%, che passano in misura inferiore al 10 % attraverso un setaccio le cui maglie misurano 0,2mm. di lato o,in caso contrario, il cui prodotto passato attraverso tale setaccio ha un tenore in ceneri rispetto alla materia secca uguale o superiore a 1,5 %
03 — altri }

b { 05 — il cui tenore in amido sia inferiore o pari al 35 %
06 — il cui tenore in amido sia superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, e che hanno subito un processo di denaturazione
10 — altro }

c { 11 — il cui tenore in amido sia inferiore o pari al 35 %
18 — il cui tenore in amido sia superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, e che hanno subito un processo di denaturazione
27 — altro }

d { 28 — il cui tenore in amido sia inferiore o pari al 35 %
31 — il cui tenore in amido sia superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, e che hanno subito un processo di denaturazione
34 — non nominato }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(23.02-A-I)	a	d. *altri:*	13			6,50 (1)(2)	15,40 (2)
	41	II. *di legumi*	13			6,50 (1)	15,40
		B. altri:		8	—		
	b	I. *di cereali*	10			5 (1)(2)	8,40 (2)
	50	II. *di legumi*	10			5 (1)	8,40
23.03	c T	**Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili**	4	esenzione	—	1,80 (1)	2,50
23.04		**Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:**		esenzione	—		
		A. *contenenti, in peso, più del 7 per cento di materie grasse:*					
	d	I. *di soia, di arachidi, di sesamo*	8			3,60 (1)	5
	02	II. *sansa di olive*	10			4,50 (1)	6,30
	05	III. *di ricino, di catapuzia, di crotontiglio*	5			2,20 (1)	3,10

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(2) *È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

STATISTICA:

a:
- 35 — il cui tenore in amido sia inferiore o pari al 28 %, che passano in misura inferiore al 10 % attraverso un setaccio le cui maglie misurano 0,2 mm. di lato o, in caso contrario, il cui prodotto passato attraverso tale setaccio ha un tenore in ceneri rispetto alla materia secca uguale o superiore a 1,5 %
- 38 — non nominati
- 43 — risultanti dalla lavorazione di prodotti di base diversi dal granturco e dal riso, che passano in misura inferiore al 10 % attraverso un setaccio le cui maglie misurano 0,2 mm. di lato o, in caso contrario, il cui prodotto passato attraverso tale setaccio ha un tenore in ceneri rispetto alla materia secca uguale o superiore all'1,5%
- 45 — risultanti dalla lavorazione del granturco e del riso
- 48 — altri

c:
- 01 — polpe di barbabietole esaurite
- 02 — cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero
- 03 — panelli di granoturco (avanzi della fabbricazione degli amidi)
- 07 — altri

d:
- 01 — di soia
- 03 — di arachidi
- 07 — di sesamo

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(23.04-A)	a	IV. *di copra, di semi di palma (palmisti), di stillingia, di lino*	esenzione			esenzione (3)	esenzione
	09	V. *di altri semi*	10			4,50 (3)	6,30
	12	VI. *di frutti non nominati*	esenzione			esenzione (3)	esenzione
	b T	B. *contenenti, in peso, non più del 7 per cento di materie grasse*	esenzione			esenzione (3)	esenzione
23.05		**Fecce di vino; tartaro greggio:**		esenzione	—		
	01 T	A. *fecce di vino, contenenti, in peso, 6 per cento o più di vino*	28			12,60 (3)	17,60
	c	B. *altri*	esenzione			esenzione (3)	esenzione
23.06	T	**Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati nè compresi altrove:**					
	01	A. ghiande di querce, castagne d'India e fecce di frutta	esenzione	esenzione	—	esenzione (3)	esenzione
		B. altri (1) (2):		4	—		
	02	I. *vinacce di uva con tenore di succo del 10 per cento o più, in peso*	28			12,60 (3)	18,70
	07	II. *non nominati*	esenzione			esenzione (3)	1,20

(1) *Sulle vinacce di uva con tenore di succo del 10 % o più, in peso, il cui tenore zuccherino e il contenuto in alcole, valutati come ricchezza alcolica complessiva, sorpassino i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*

Se la ricchezza alcolica complessiva supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad 1/10 di grado; se la ricchezza alcolica complessiva supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiore ad 1/10.

La ricchezza alcolica complessiva si determina aggiungendo all'alcole contenuto nel prodotto quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(2) *Sulle vinacce d'uva, altre, miste con alcole, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito) sulla quantità di alcole etilico contenuta.*

(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 04 — di copra, di semi di palma (palmisti), di stillingia; 06 — di lino }

b { 13 — sansa di olive; *panelli e farine:* 14 — di arachide; 15 — di colza e ravizzone; 16 — di copra; 17 — di girasole; 18 — di lino; 19 — di soia; 20 — di sesamo; 22 — non nominati; 25 — altri residui }

c { 02 — altre fecce di vino; 05 — tartaro greggio }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
23.07		**Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):**					
	01	A. prodotti detti « solubili » di pesci o di balena	10	9	—	4,50 (2)	9
		B. altri:		15 (3)	—		
	a	I. *foraggi melassati o zuccherati* (1)	13			5,80 (2)(3)	15 (3)
	b	II. *non nominati (condimenti, ecc.)*	10			4,50 (2)(3)	11,50 (3)

(1) *Sui foraggi zuccherati si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri lassabili contenuti, secondo la specie.*
(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(3) *Per quelli contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci n.ri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II, è sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.*

STATISTICA:

a) contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:
— contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64:
— — con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:
04 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %*
05 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %*
07 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %*
10 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 %*
12 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %*
— — con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:
13 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %*
18 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %*
19 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %*
25 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %*
26 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %*
— — con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:
32 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %*
33 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %*
35 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %*
37 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %*
— — con tenore in amido superiore al 50 %:
38 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %*
39 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %*
42 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %*
— non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64:
45 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %*
46 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %*
47 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %*
48 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %*
51 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %*
54 — altri

b) contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:
— contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64:
— — con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:
57 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %*
58 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %*
59 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %*
60 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 %*
63 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %*
— — con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:
65 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %*
66 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %*
67 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %*
68 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %*
71 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %*
— — con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:
73 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %*
74 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %*
75 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %*
78 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %*
— — con tenore in amido superiore al 50 %:
81 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %*
82 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %*
85 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %*
— non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64:
88 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %*
89 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %*
90 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %*
94 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %*
97 — *con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %*
99 — altri

SEZIONE IV

CAPITOLO 24

TABACCHI

I prodotti contenenti tabacchi in qualsiasi proporzione, fatta eccezione per le preparazioni insetticide del Capitolo 33, sono da classificare in questo Capitolo e sono sottoposti alle disposizioni stabilite dalla Legge sul monopolio dei tabacchi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
24.01		**Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (1):**					
	01	A. tabacchi di valore, per collo, uguale o superiore a 280 U. C. per 100 kg. di peso netto	esenzione	15 con riscossione massima di 70 U.C. per 100 kg. di peso netto	—	esenzione (3)	6,80 (3) con riscossione massima di 31,50 U.C. per 100 kg. di peso netto
	a	B. altri	esenzione	30 con riscossione minima di 29 U.C. e riscossione massima di 42 U.C. per 100 kg. di peso netto	28 con riscossione minima di 29 U.C. e riscossione massima di 38 U.C. per 100 kg. di peso netto	esenzione (3)	12,60 (3) con riscossione minima di 13,0 U.C. e riscossione massima di 17,10 U.C. per 100 kg. di peso netto
24.02		**Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco (1) (2):**					
	01 (n.)	A. sigarette	L. 15.000 per kg. netto	180	—	L. 1.500 per kg. netto	180
	(n.)	B. sigari e sigaretti:		80	—		
	02	I. *superiori*	L. 15.000 per kg. netto			L. 1.500 per kg. netto	80
	03	II. *comuni*	L. 8.000 per kg. netto			L. 900 per kg. netto	80

(1) *L'introduzione dei tabacchi, sia greggi che lavorati, e dei prodotti derivati del tabacco (estratti, sughi, ecc.) è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per i Comuni di Livigno e Campione d'Italia.*

In deroga alla disposizione di cui sopra, è ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, dei tabacchi lavorati, semprechè servano al consumo personale di chi li introduce e siano pagati i diritti stabiliti nella Tariffa doganale, fino a quattro chilogrammi nelle dogane di I, II, III e IV classe e fino a due chilogrammi nelle altre dogane. Per la introduzione di quantità superiori ai quattro chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.

*Nei territori non soggetti a monopolio è, in ogni caso, vietata la importazione dei tabacchi **lavorati** che, per denominazione o per caratteristiche estrinseche o intrinseche, siano considerati **dall'Amministrazione** dei Monopoli similari a quelli di produzione del **Monopolio** italiano.*

È, tuttavia, in facoltà dell'Amministrazione dei Monopoli di consentire l'importazione dei tabacchi indicati nel comma precedente nei Comuni di Campione d'Italia e di Livigno.

L'importazione dei succedanei del tabacco è vietata.

Sono considerati succedanei del tabacco le sostanze preparate, atte a surrogare il tabacco da fumo e da fiuto.

Gli imballaggi abituali (pacchetti, scatole, cassette, ecc.), contenenti tabacchi lavorati, sono considerati senza valore.

(2) *Sui tabacchi lavorati si riscuote, oltre il dazio, la quota fiscale che sarà stabilita dal Ministro per le finanze.*

(3) *Per quelli provenienti dalla Turchia, nei limiti di un contingente globale annuo di 1.500 tonnellate, si applica il dazio dei Paesi membri della C.E.E., sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal **Ministro per** le finanze.*

STATISTICA:

a { 04 — tabacchi
  05 — cascami

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*24.02*)		C. tabacco da fumo:		180	—		
	04	I. *trinciati chiari e trinciati dolci*	L. 10.000 per kg. netto			L. 1.200 per kg. netto	180
	05	II. *trinciati altri e spuntature di sigaro*	L. 6.000 per kg. netto			L. 750 per kg. netto	180
	a	D. tabacco da masticare e tabacco da fiuto	L. 2.000 per kg. netto	100	—	L. 210 per kg. netto	100
	08	E. polveri di tabacco	L. 2.000 per kg. netto	40	—	L. 210 per kg. netto	40
	09	F. tabacco pressato o conciato, per la fabbricazione del tabacco da fiuto	L. 2.000 per kg. netto	40	—	L. 210 per kg. netto	40
		G. estratti e sughi di tabacco, comprese le liscivie di tabacco; tabacco agglomerato sotto forma di foglie; altri:		40	—		
	10	I. *estratti e sughi di tabacco*	esenzione			esenzione	40
	13	II. *non nominati*	L. 2.000 per kg. netto			L. 210 per kg. netto	40

STATISTICA:

a { 06 — da fiuto; 07 — da mastico

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCI E CEMENTI

NOTE:

1. - *Con riserva delle eccezioni esplicite o implicite risultanti dal testo delle voci, rientrano in questo Capitolo i prodotti lavati (anche per mezzo di sostanze chimiche atte a eliminare le impurezze senza modificare il prodotto), macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, anche arricchiti per flottazione, separazione magnetica e con altri procedimenti meccanici o fisici (eccettuata la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati o assoggettati ad una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.*

2. - *Questo Capitolo non comprende:*

a) *lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (n. 28.02);*

b) *le terre coloranti a base di ossidi di ferro contenenti in peso 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3 (n. 28.23);*

c) *i prodotti farmaceutici (Capitolo 30);*

d) *gli articoli di profumeria e di toletta e i cosmetici (n. 33.06);*

e) *i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (n. 68.01), i cubi e tessere per mosaici (n. 68.02), le ardesie per coperture di tetti e rivestimenti di edifici (n. 68.03);*

f) *le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (n. 71.02);*

g) *i cristalli coltivati di cloruro di sodio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce n. 38.19; gli elementi di ottica di cloruro di sodio (n. 90.01);*

h) *i gessetti per scrivere e per disegnare, i gessi da sarti, i gessi per biliardi (n. 98.05).*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
25.01	T	**Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare (1):**					
		A. salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola, anche in soluzione acquosa:					
	01	I. destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (2)	esenzione	1 U.C. per 1000 kg.	—	esenzione	0,48 U.C. per 1000 kg.
	02	II. denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati alla alimentazione umana (2) . .	esenzione	5 U.C. per 1000 kg.	—	esenzione	2,40 U.C. per 1000 kg.
	•	III. altri	esenzione	16 U.C. per 1000 kg.	—	esenzione	7,68 U.C. per 1000 kg.

(1) *È considerato sale, agli effetti dell'applicazione della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.*

L'introduzione del sale è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti e per i Comuni di Livigno e Campione d'Italia.

Ai soli effetti della introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti non destinati ad uso alimentare che contengono cloruro di sodio nella misura superiore al 25 per cento.

Deroghe al divieto di introduzione del sale nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio:

a) *fino a kg. 5 esclusivamente per uso personale, previa autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;*

b) *oltre kg. 5 se provienc esclusivamente dagli Stati membri della Comunità Economica Europea nel limite di un contingente annuale pari al 5 % della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;*

c) *prodotti contenenti più del 25 % di sale purché non siano destinati a scopo alimentare o curativo, previa autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato;*

d) *cloruro di sodio puro destinato, per uso scientifico, ai laboratori chimici di pubblici istituti, previa autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.*

I sali introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio ai sensi delle deroghe di cui innanzi, sono sottoposti, oltre al trattamento daziario, al pagamento:

1) *per la deroga sub a): diritto di monopolio nella misura del 150 % del prezzo fissato per la vendita al pubblico del sale superiore da tavola;*

2) *per la deroga sub b): quota fiscale interna prevista per similari tipi di sale di produzione nazionale, se trattasi di sali destinati ad uso alimentare. Se destinati ad usi diversi da quello alimentare, i sali introdotti sono assoggettati agli stessi tributi o diritti, nonché all'osservanza delle medesime formalità e cautele che le disposizioni in vigore prevedono per i similari sali di produzione nazionale destinati agli stessi usi;*

3) *per la deroga sub c): diritto di monopolio pari al prezzo di vendita del sale industriale;*

4) *per la deroga sub d): diritto di monopolio pari al prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.*

L'importazione di acque madri delle saline e di acqua di mare nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio è vietata, salvo autorizzazione concessa dall'Amministrazione dei monopoli; in tal caso l'importazione sarà permessa sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione medesima.

(2) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

• { **03 — atti alla alimentazione umana, in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg. o meno**
04 — non nominati

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(*25.01*)	06	B. cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa	esenzione	16 U.C. per 1000 kg.	—	esenzione	7,68 U.C. per 1000 kg.
	07	C. acque madri di saline; acqua di mare	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
25.02	00 T	**Piriti di ferro non arrostite**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
25.03		**Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (1):**					
	a	A. greggi	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	b	B. altri	esenzione	10	8	esenzione	4,80
25.04	00 T	**Grafite naturale**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
25.05	*c* T	**Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere comprese nella voce n. 26.01**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
25.06	T	**Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti gregge, sgrossate o semplicemente segate:**					
	01	A. greggi o semplicemente sgrossati	4	esenzione	—	esenzione	esenzione
		B. altri:		3	—		
	02	I. *macinati o in polvere*	3			esenzione	3
	05	II. *non nominati*	4			1,20	3

(1) *L'importazione degli zolfi di questa voce, esclusi i minerali di zolfo non macinati, è vietata. Importazioni in deroga al divieto possono essere concesse dal Ministro per le finanze d'intesa con quelli per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero.*

STATISTICA:

a { 01 — minerali di zolfo non macinati; 02 — altri: in pani e in rottami; 03 — altri: moliti e ventilati }

b { 04 — raffinati: in pani e in cannoli; 05 — raffinati: moliti e ventilati }

c { 01 — sabbie feldspatiche; 02 — sabbie caoliniche; 03 — sabbie silicee }

06 — altre: per usi industriali (per la fonderia, la vetreria, la ceramica e simili)
09 — altre: non nominate

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomi 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
25.07	T	**Argille (caolino, bentonite, ecc.), escluse le argille espanse della voce n. 63 07, andalusite, cianite' sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte e di dinas:**		esenzione	—		
	a	A. *terre decoloranti o da follone, argille smettiche e simili; andalusite, cianite, sillimanite, calcinate, mullite*	4			1,20	1,60
	b	B. *altre*	esenzione			esenzione	esenzione
25.08	00 T	**Creta**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
25.09		**Terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; ossidi di ferro micacei naturali:**					
		A. terre coloranti:					
		I. non calcinate né mescolate:					
	01	a. gregge	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	c	b. lavate o polverizzate	8	3	—	esenzione	3
		II. altre:		9	7		
	06	a. *terra di Cassel calcinata contenente meno di 70 per cento di ossido di ferro*	8			2,40	7
	09	b. *non nominate*	13			3,90	9,40
		B. ossidi di ferro micacei naturali		3	2,50		
	10	I. *greggi*	esenzione			esenzione	1,50
	13	II. *altri*	12			3,60	6,20

STATISTICA:

a { 10 — terre decoloranti o da follone, argille smettiche e simili
02 — andalusite, cianite, sillimanite, calcinate; mullite }

b { 01 — andalusite, cianite, sillimanite, gregge
03 — caolino
04 — terre caoliniche
07 — argille refrattarie e terre da gres; terre di chamotte; terre di dinas
09 — bentonite naturale
13 — altre }

c { 02 — terra di Cassel contenente meno di 70 % di ossido di ferro
05 — altre }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: a 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
25.10	00 T	**Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali, apatite e crete fosfatiche**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
25.11		**Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario:**					
	01 T	A. solfato di bario	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
		B. carbonato di bario, anche calcinato:		3	2,50		
	02	I. *calcinato*	13			3,90	6,60
	05 T	II. *altro*	9			esenzione	2,50
25.12	00 T	**Terre d'infusori, farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.), con una densità apparente inferiore o uguale a 1, anche calcinate**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
25.13		**Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente:**					
	01	A. pietra pomice in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno	18	11	—	5,40	12,40
		B. altri:					
	T	I. greggi od in pezzi irregolari:		esenzione	—		
	02	a. *tripoli*	9			2,70	3,60
	a	b. *altri*	esenzione			esenzione	esenzione
		II. non nominati:		3	2,50		
	09	a. *in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno*	18			5,40	8,60
	T	b. *altri:*					
	b	1. *pietra pomice, tripoli*	9			2.70	5
	c	2. *smeriglio, corindone naturale, granato*	6			1,80	3,80
	16	3. *non nominati*	esenzione			esenzione	1,50

STATISTICA:

a { 03 — pietra pomice (compresa quella frantumata)
04 — smeriglio
05 — corindone naturale e granato
08 — altri abrasivi naturali

b { 10 — pietra pomice
11 — tripoli

c { 12 — smeriglio
13 — corindone naturale e granato

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
25.14	*a*	Ardesia greggia tagliata, sgrossata o semplicemente segata	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
25.15	T	Marmi, travertini, calcaree di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore od uguale a 2,5 ed alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente segati:					
	b	A. greggi, sgrossati, semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm. . . .	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
		B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm.:					
	05	I. alabastro	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
		II. altri:		10	—		
	10	a. *di spessore uguale o inferiore a 16 cm*	5			1,50	6,80
	c	b. *non nominati*	esenzione			esenzione	4,80
25.16	T	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati:					
		A. greggi, sgrossati, semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm.:		esenzione	—		
	02	I. *granito, porfido, basalto, arenaria ed altre simili rocce dure, semplicemente segati* . . .	4			1,20	1,60
	d	II. *altri*	esenzione			esenzione	esenzione
		B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm.:					
	07	I. granito, porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili; arenaria	4	7	—	1,20	5

STATISTICA:

a { 01 — macinata o in polvere; 04 T — altra

b { 01 — alabastro; 04 — altri

c { 06 — di spessore di più di 16 cm fino a 25 cm; 09 — cascami segati, buoni soltanto per fare cubi o tessere per mosaici

d { 01 — serpentino e pietre calcaree da taglio o da costruzione; 05 — non nominati

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune — autonomo (5)	Tariffa comune — convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(*25.16*-B)		II. altre pietre da taglio o da costruzione:					
		a. pietre calcaree di densità apparente inferiore a 2,5:		6	—		
	04	1. *di spessore uguale o inferiore a 16 cm.*	5			1,50	5
	a	2. *altre*	esenzione			esenzione	2,90
		b. altre:		esenzione	—		
	16	1. *serpentino, di spessore uguale o inferiore a 16 cm.*	5			1,50	2
	b	2. *non nominate*	esenzione			esenzione	esenzione
25.17		**Sassi e pietre frantumate (anche trattati termicamente), ghiaia, macadam e termacadam, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo e per massicciate stradali, ferroviarie o d'altro tipo; selce e ciottoli, anche trattati termicamente; granuli e scaglie (anche trattati termicamente) e polveri di pietre delle voci n.ri 25.15 e 25.16:**		esenzione	—		
	c	A. *tarmacadam*	13			3,90	5,20
	d T	B. *altri*	esenzione			esenzione	esenzione
25.18		**Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente segata; dolomite, anche cotta o calcinata; pigiata di dolomite:**					
	01 T	A. dolomite cruda	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	02	B. dolomite cotta o calcinata	5	4	—	1,50	4
	03	C. pigiata di dolomite	13	5	—	3,90	7,60

STATISTICA:

a { 08 — di spessore di più di 16 cm. fino a 25 cm.; 11 — cascami segati, buoni soltanto per fare cubi o tessere per mosaici }

b { 12 — serpentino, di spessore di più di 16 cm. fino a 25 cm.; 15 — cascami segati di serpentino, buoni soltanto per fare cubi o tessere per mosaici; 18 — altre }

c { 10 — di loppe; 11 — altro }

d { 02 — granuli, scaglie e polveri: di marmo, di serpentino e di altre pietre calcaree; 03 — granuli, scaglie e polveri: di alabastro, granito, porfido e simili; 05 — selce, sassi e ghiaia, ciottoli; 06 — macadam; 08 — non nominati }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
25.19	*a*	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
25.20	*b* T	Pietra di gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
25.21	00 T	Pietre da calce o da cemento e altre pietre calcaree da fonderia	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
25.22	*c* T	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio	5	4	—	1,50	4
25.23	*d* T	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati	16	8	—	4,80	10,20
25.24	00 T	Amianto (asbesto)	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
25.25	*e*	Schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati) e ambra (succino) naturale; schiuma di mare e ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni e forme similari, semplicemente stampate; giavazzo	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione

STATISTICA:

a { 01T — naturale (magnesite); 04 — calcinato

b { 01 — gessi; 03 — pietra di gesso, anidrite; 05 — non nominati

c { 03 — calce viva, ordinaria; 04 — calce spenta, ordinaria; 02 — calce idraulica

d { 03 — cementi Portland in clinkers; 04 — cementi Portland: altri, escluso il cemento Portland bianco; 07 — altri

e { 03 — giavazzo; 04 — schiuma di mare naturale; 06 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
25.26	a T	**Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari (splittings) e i cascami di mica**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
25.27	T	**Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco:**					
	01	A. steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
		B. steatite naturale, frantumata o in polvere:					
	02	I. talco in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno	9	8	—	2,70	8
	05	II. altra	9	3	2,50	esenzione	2,50
25.28	00 T	**Criolite e chiolite naturali**	4	esenzione	—	esenzione	esenzione
25.29	00 T	**Solfuri di arsenico naturali**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
25.30		**Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 35 % di H_3BO_3 sul prodotto secco:**		esenzione	—		
		A. *borato di sodio naturale greggio:*					
	01	I. *destinato alla fabbricazione del perborato di sodio e del borace (borato di sodio raffinato)* (1)	esenzione			esenzione	esenzione
	02	II. *altro*	15			4,50	6
	05	B. *altri*	esenzione			esenzione	esenzione

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 02 — in polvere
  { 04 — altra

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
25.31	T	**Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; spato fluore:**					
	01	A spato fluore	9	3	—	2,70	5
	a	B altri	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
25.32	T	**Carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; materie minerali non nominate nè comprese altrove; avanzi e cocci di materiali ceramici:**		esenzione	—		
	02	A. *galena finemente polverizzata (alquifoglio)*	4			1,20	1,60
	b	B *altri*	esenzione			esenzione	esenzione

STATISTICA:

a { 02 — feldspato
03 — nefelina, nefelina-sienite
04 — leucite

b { 01 — carbonato di stronzio (stronzianite) e solfato di stronzio naturale (celestina)
04 — pegmatite
05 — allumite (pietra di allume)
06 — minerali di litio
07 — vermicolite, perlite e cloriti
08 — altre materie minerali
10 — avanzi e cocci di materiali ceramici

SEZIONE V

CAPITOLO 26

MINERALI METALLURGICI, SCORIE E CENERI

NOTE:

1. - *Questo Capitolo non comprende:*

a) *il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (n. 25.19);*
b) *le scorie di defosforazione del Capitolo 31;*
c) *le lane di loppe, di scorie, le lane di roccia ed altre simili lane minerali (n. 68.07);*
d) *i prodotti compresi nella voce n. 71.11 (ceneri di oreficeria);*
e) *le matte di rame, le matte di nichelio e le matte di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (Sezione XV).*

2. - *Ai sensi della voce n. 26.01, s'intendono per «minerali metallurgici» i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce n. 28.50 o dei metalli delle Sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.*

3. - *Rientrano nella voce n. 26.03 soltanto le ceneri e residui contenenti metalli o composti metallici e che sono dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
26.01	T	**Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):**					
		A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):					
	01	I. piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	04	II. altri (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione	—	esenzione (1)	esenzione
	05	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione	—	esenzione (1)	esenzione
		C. minerali d'uranio:					
	06	I. minerali d'uranio e pechblenda, con tenore in uranio superiore a 5% in peso (EURATOM)	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	09	II. altri	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
		D. minerali di torio:					
	10	I. monazite; urano-torianite ed altri minerali di torio, con tenore in torio superiore a 20 % in peso (EURATOM)	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	13	II. altri	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	14	E. minerali di piombo	4	esenzione	—	esenzione	esenzione
	15	F. minerali di zinco	4	esenzione	—	esenzione	esenzione
	a	G. altri minerali	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a {
16 — di alluminio
17 — di rame
18 — di nichelio
19 — di stagno
21 — di cromo
22 — di molibdeno
23 — di tungsteno
24 — di vanadio
25 — di tantalio
26 — di titanio
27 — di zirconio
31 — di niobio
28 — di berillio
29 — d'argento, di platino e dei metalli del gruppo del platino
30 — di oro
32 — di antimonio
35 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonoma 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
26.02	T	**Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:**					
	01	A. polveri d'alto forno (polveri della bocca d'alto forno) (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione	—	esenzione (2)	esenzione
	a	B. altri	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
26.03		**Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici:**					
		A. di zinco:					
		I. matte di zinco:		esenzione	—		
	01	a. *contenenti 80 per cento o più di zinco, destinate ad essere impiegate nella produzione di ossido di zinco* (1)	esenzione			esenzione	esenzione
	04	b. *altre*	13 con riscossione minima di L. 25 per kg. netto			3,90 con riscossione minima di L. 7,50 per kg. netto	5,20 con riscossione minima di L. 10 per kg. netto
		II. altri, contenenti in peso:					
	05 T	a. meno di 80 % di zinco	4	esenzione	—	1,20	1,60
		b. 80 % o più di zinco:		esenzione	—		
	06 T	1. *ceneri, scorie, schiumature ed altri avanzi di lavorazione destinati ad essere impiegati nella produzione di ossido di zinco e di idrosolfiti* (1)	esenzione			esenzione	esenzione
	09 T	2. *altri*	12			3,60	4,80
	10 T	B. di piombo	9	esenzione	—	2,70	3,60
	11 T	C. liscivie residuate dal trattamento della carnallite	esenzione	3	—	esenzione	1,50
	b T	D. altri	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
26.04	T	**Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech:**					
	01	A. ceneri di varech	esenzione	3	—	esenzione	1,50
	04	B. altre	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 03 — atti al recupero del ferro o del manganese; 04 — non nominati: scorie di alto forno granulate (sable-laitier); 07 — non nominati: altri

b { 12 — di rame; 15 — non nominati

SEZIONE V

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

NOTE:

1. - *Questo Capitolo non comprende:*

a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; questa esclusione non riguarda il metano chimicamente puro che rientra nella voce n. 27.11;

b) i medicamenti della voce n. 30.03.

2. - *La voce n. 27.07 deve essere considerata come comprendente non solamente gli oli e gli altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ad alta temperatura, ma anche i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti non aromatici e che sono ottenuti per distillazione di catrami di carbon fossile a bassa temperatura o di altri catrami minerali, per ciclizzazione del petrolio o con qualsiasi altro procedimento.*

3. - *La denominazione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegata nella voce n. 27.10, è da considerarsi riferita non soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti aromatici, qualunque sia il processo di fabbricazione.*

4. - *La voce n. 27.13 deve essere considerata come comprendente non soltanto la paraffina o gli altri prodotti ivi nominati, ma anche i prodotti analoghi ottenuti per sintesi o con qualsiasi altro procedimento.*

NOTE COMPLEMENTARI (1):

1. Per l'applicazione della voce n. 27.10 si considerano come:

A. Oli leggeri (sottovoce n. 27.10-A), gli oli e le preparazioni che a 210° C. distillano, comprese le perdite, 90 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86.

B. Benzine speciali (sottovoce n. 27.10-A-III-a), gli oli leggeri definiti nel precedente paragrafo A e il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60° C.

C. Acqua ragia minerale (sottovoce n. 27.10-A-III-a-1), le benzine speciali definite nel precedente paragrafo B e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21° C., secondo il metodo Abel-Pensky (2).

D. Oli medi (sottovoce n. 27.10-B), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210° C. meno del 90 % e a 250° C. 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86.

E. Petrolio lampante (sottovoce n. 27.10-B-III-a), gli oli medi definiti nel precedente paragrafo D e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21° C., secondo il metodo Abel-Pensky (2).

F. Oli pesanti (sottovoce n. 27.10-C), gli oli e le preparazioni che a 250° C. distillano, comprese le perdite, meno del 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250° C. non può essere determinata col suddetto metodo.

G. Oli da gas (sottovoce n. 27-10-C-I), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F e che a 350° C. distillano, comprese le perdite, l'85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86.

H. Oli combustibili (sottovoce n. 27.10-C-II), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F, diversi dagli oli da gas definiti nel precedente paragrafo G e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito *C*, una viscosità *V*:

inferiore o eguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore del residuo solfatato è inferiore all'1 % e l'indice di saponificazione inferiore a 4;

oppure superiore o eguale ai valori della riga II se il punto di scorrimento è superiore o eguale a 10° C.;

oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure eguale ai valori della riga II, se detti oli a 300° C. distillano, comprese le perdite, il 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno del 25 % in volume a 300° C., se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10° C.

TABELLA DI CORRISPONDENZA COLORE DILUITO *C*/VISCOSITÀ *V*

Colore *C*		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 e più
Viscosità *V*	I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1.580	2.650
	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1.580	2.650

Per viscosità *V* si deve intendere la viscosità cinematica a 50° C. espressa in centistokes, secondo il metodo ASTM D 445.

Per colore diluito *C* si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il tenore del residuo solfatato è misurato con il metodo ASTM D 874.

L'indice di saponificazione è determinato secondo il metodo ASTM D 939.

La distillazione è effettuata secondo il metodo ASTM D 86.

Il punto di scorrimento è misurato con il metodo ASTM D 97.

Il colore degli oli combustibili di questa sottovoce deve essere naturale.

Questa sottovoce non comprende gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F, per i quali non è possibile determinare:

o la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250° C., secondo il metodo ASTM D 86;

o la viscosità cinematica a 50° C., secondo il metodo ASTM D 445;

o il colore diluito *C*, secondo il metodo ASTM D 1500.

Questi prodotti rientrano nella sottovoce n. 27.10-C-III.

---

(1) Per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'American Society for Testing and Materials e pubblicati nel dicembre 1962 nella 30ª Edizione sulle definizioni e specificazioni convenzionate (standards) per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.

(2) Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51755 (Deutsche Industrienormen) pubblicato nell'ottobre 1963 dal Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.

2. Per l'applicazione della voce n 27 11, si considerano come propano e butano commerciali (sottovoce n. 27.11-A), i prodotti che allo stato liquido e alla temperatura di 37,8° C hanno una pressione di vapore relativa inferiore o eguale a 25 kg per cm² – o 24,5 Bar – secondo il metodo ASTM D 1267.

3. Per l'applicazione della voce n. 27 12, si considera come vaselina greggia (sottovoce n. 27.12-A), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5, secondo il metodo ASTM D 1500.

4. Per l'applicazione della voce n 27 13-B-I, si considerano come greggi i prodotti che presentano:

a) un tenore di olio eguale o superiore a 3,5, secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100° C. è inferiore a 9 centistokes, secondo il metodo ASTM D 445; oppure

b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500 se la viscosità a 100° C è eguale o superiore a 9 centistokes, secondo il metodo ASTM D 445

5. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci n ri 27 10, 27 11, 27 12 e 27.13-B, si intendono le operazioni seguenti:

la distillazione sotto vuoto;

la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

il cracking;

il reforming;

l'estrazione mediante solventi selettivi;

il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attivate o carbone attivo;

la polimerizzazione;

l'alchilazione;

l'isomerizzazione;

la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti della sottovoce n. 27.10-C, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266);

la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della sottovoce n. 27 10-C;

il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti della sottovoce n. 27.10-C, in cui l idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 atm ed a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della sottovoce n. 27 10-C-III, aventi in particolare, lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio «hydrofinishing» o decolorazione);

la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti della sottovoce numero 27.10-C-II, purchè tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300° C. secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci n.ri 27.10-A, 27.10-B, 27.10-C-I sono da assoggettare al dazio previsto per la sottovoce n. 27.10-C-II-c secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti della sottovoce n. 27.10-C-III.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati.

6. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica e che rientrano nelle voci n ri 27 07-B-I, 27.10, 27 11, 27,12, 27.13-B, 27 14-C, 29 01-A-I, 29 01-B-II-a, 29.01-D-I-a sono da assoggettare ai dazi previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci n.ri 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B, qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

7 Sono ammessi nella sottovoce n. 27 10-C-III-c soltanto gli oli destinati ad essere miscelati, dall'importatore, con altri oli o con prodotti della voce n. 38 14 o con ispessenti, per ottenere oli, grassi o preparazioni lubrificanti, in imprese che, per gli impianti di cui dispongono, non possono fruire del beneficio del regime di esenzione doganale di cui alle precedenti note n.ri 5 e 6 relative alla voce n. 27 10 e che trattano tali oli, per la rivendita, in installazioni che comprendano congiuntamente:

almeno due serbatoi di deposito per ricevere gli oli di base alla rinfusa;

almeno un serbatoio miscelatore che utilizzi forza motrice, eventualmente mezzi di riscaldamento e che consenta l'aggiunta di additivi;

apparecchi di condizionamento.

* * *

A) Ai fini della discriminazione per sottovoci dei prodotti rientranti nella voce n 27 09 («oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi ») è da tener presente quanto segue:

a) Oli minerali greggi, naturali:

1) Si classificano come « oli minerali greggi, naturali » gli oli greggi di petrolio provenienti dai giacimenti di petrolio (comuni o di condensazione) nonchè gli oli greggi provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, di scisti e simili Gli oli greggi così ottenuti possono essere stati sottoposti soltanto alle seguenti operazioni:

decantazione;
desalificazione;
disidratazione;
stabilizzazione per regolarizzare la tensione di vapore;

eliminazione di frazioni molto leggere allo scopo di riimmetterle nel giacimento, per migliorare il drenaggio e mantenere la pressione;

aggiunta di idrocarburi precedentemente recuperati con metodi fisici durante i trattamenti sopracitati (con esclusione di ogni altra aggiunta di idrocarburi);

ogni altra operazione di minima importanza che non modifichi il carattere essenziale del prodotto. Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade nè quali lubrificanti e dovranno avere una curva di distillazione regolare.

2) E' equiparato agli « oli minerali greggi, naturali » l'olio greggio di petrolio naturale estratto dal sottosuolo in miscela con diluenti consentiti, che siano stati immessi nei pozzi petroliferi per agevolarne l'estrazione, quando detto olio greggio abbia contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonchè viscosità tali da non consentirne l'estrazione senza l'ausilio di diluenti.

b) Per essere ammessi al trattamento degli « oli minerali greggi, naturali, da usare direttamente come combustibili », i prodotti di cui ai punti 1) e 2) devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale. Essi inoltre non devono contenere più del 20 %, in peso, di prodotti distillanti alla temperatura di 300° del termometro centesimale (metodo ASTM/D 158/59)

Sono ammessi allo stesso trattamento gli oli minerali greggi, naturali aventi un contenuto di prodotti distillanti alla temperatura di 300° del termometro centesimale superiore al 20 % ma inferiore al 26 % in peso, che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, presentano un residuo carbonioso, determinato secondo il metodo « Conradson », non inferiore al 10 % in peso.

Le modalità e le cautele intese ad assicurare che i predetti oli, ammessi al suddetto trattamento, siano effettivamente usati per la diretta combustione, sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

B) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile (27.14-C):

Si classificano come « estratti aromatici e prodotti di composizione simile » gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi nonchè i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20% in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 % in peso.

C) E' consentita nei depositi doganali, nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa la miscela degli oli combustibili nonchè degli oli da gas e di questi ultimi con i detti oli combustibili, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche richieste per l'applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante dalla miscela medesima. Nelle stesse miscele può essere altresì impiegato l'olio greggio di petrolio naturale avente le caratteristiche di cui alla lettera A), b), della presente nota.

Con Decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalità e le cautele intese ad assicurare che gli oli combustibili ammessi alla trasformazione siano effettivamente sottoposti a tale impiego.

D) Sotto l'osservanza delle cautele e modalità stabilite dal Ministro per le finanze e previe intese con gli altri Ministeri interessati è concessa l'esenzione dal dazio doganale ai prodotti di provenienza comunitaria, destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengono fabbricati nello Stato e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego.

Con l'osservanza delle stesse cautele e modalità, ai prodotti di cui all'Allegato I alla presente tariffa, si applica il regime daziario per ciascuno di essi indicato.

Per tutti i prodotti suindicati è concessa la esenzione dalla sovrimposta di confine sugli alcoli e sui prodotti petroliferi in essi eventualmente contenuti

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
27.01	T	**Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili:**					
	a	A. carboni fossili (C.E.C.A.)	esenzione	—	—	esenzione (1)	esenzione
	05	B. altri (C.E.C.A.)	4	—	—	esenzione (1)	4
27.02	T	**Ligniti e agglomerati di ligniti:**					
	01	A. ligniti (C.E.C.A.)	esenzione	—	—	esenzione (1)	esenzione
	02	B. agglomerati di ligniti (C.E.C.A.)	4	—	—	esenzione (1)	4
27.03	T	**Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba:**					
	01	A. torba	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	02	B. agglomerati di torba	4	3	—	1,20	3

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 01 — litantrace
  { 02 — antracite

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
27.04	**T**	**Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:**					
		A. di carbon fossile:					
	01	I. destinati alla fabbricazione di elettrodi	15	3	—	4,50	7,40
		II. altri (C.E.C.A.):		—	—		
	02	a. *coke destinato alla produzione di ghisa partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, e quello destinato alla produzione di ghise speciali, nonché a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro* (1)	esenzione			esenzione (2)	esenzione
	05	b. *destinati ad altri usi*	15			esenzione (2)	10
		B. di lignite (C.E.C.A.):		—	—		
	06	I. *coke destinato alla produzione di ghisa partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, e quello destinato alla produzione di ghise speciali, nonché a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro* (1)	esenzione			esenzione (2)	esenzione
	09	II. *destinati ad altri usi*	15			esenzione (2)	10
		C. altri:		3	—		
	10	I. *coke destinato alla produzione di ghisa partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, e quello destinato alla produzione di ghise speciali, nonché a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro* (1)	esenzione			esenzione	1,50
	11	II. *coke destinato ad essere impiegato come riducente in produzioni elettrochimiche-metallurgiche* (1)	15			0,90	3
	14	III. *destinati ad altri usi*	15			4,50	7,40
27.05	00 T	**Carbone di storta**	9	3	—	2,70	5
27.05 *bis*	00 (m³)	**Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili**	—	esenzione	—	esenzione	esenzione

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
27.06	10 T	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti	5	esenzione	—	1,50	2
27.07		Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti assimilati:					
		A. oli greggi:					
	01	I. oli leggeri greggi, distillanti 90 % o più del loro volume fino a 200° C	9	10	8	2,70	8
	04	II. altri	9	2	—	2,70	4,50
		B. benzoli, toluoli, xiloli, nafta solvente; oli aromatici assimilati ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo); frazioni di testa solforate degli oli leggeri greggi:					
		I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili:		10	—		
		a. *benzolo, toluolo, xiloli, nafta solvente:*					
	a	1. *greggi*	7			2,10	8
	b	2. *raffinati*	16			4,80	11,20
	15	b. *altri* (1)	16			4,80	11,20
		II. destinati ad altri usi (2):		esenzione	—		
		a. *benzolo, toluolo, xiloli, nafta solvente:*					
		1. *greggi:*					
		aa. *benzolo:*					
	16	α. *destinato alla fabbricazione di qualsiasi prodotto o preparazione, escluso comunque l'impiego come carburante o combustibile da solo o in miscela con altri prodotti petroliferi* (3)	7			esenzione	esenzione
	19	β. *altro*	7			2,10	2,80
	c	bb. *altri*	7			2,10 (4)	2,80 (4)

(1) *Sui prodotti di questa sottovoce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale a quella stabilita per i prodotti della voce n. 27.10, secondo la specie.*

(2) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(4) *Fino al 30 giugno 1965 è sospesa l'applicazione del dazio.*

STATISTICA:

a { 05 — benzolo; 06 — toluolo; 07 — xiloli; 08 — nafta solvente }

b { 09 — benzolo; 10 — toluolo; 11 — xiloli; 12 — nafta solvente }

c { 20 — toluolo; 21 — xiloli; 22 — nafta solvente }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(27.07-B-) II-a)		2. *raffinati:*					
		aa. *benzolo:*					
	23	α. *destinato alla fabbricazione di qualsiasi prodotto o preparazione, escluso comunque l'impiego come carburante o combustibile da solo o in miscela con altri prodotti petroliferi* (1)	16			esenzione	esenzione
	24	β. *destinato alla fabbricazione dei colori organici sintetici, di prodotti medicinali sintetici, di vernici, lacche o prodotti simili, dello stirolo, di plastificanti per resine sintetiche* (1)	7			2,10	2,80
	25	γ. *destinato alla fabbricazione delle resine sintetiche, delle materie plastiche e delle fibre tessili sintetiche* (1)	8			2,40	3,20
	28	δ. *destinato ad altri usi*	16			4,80	6,40
		bb. *xiloli:*					
	29	α. *destinati alla fabbricazione dei colori organici sintetici, di prodotti medicinali sintetici, di vernici, lacche o prodotti simili* (1)	7			2,10 (3)	2,80 3)
	33	β. *destinati ad altri usi*	16			4,80 (3)	6,40 (3)
	36	cc. *toluolo*	16			3,10 (3)	3,10 (3)
		dd. *nafta solvente:*					
	37	α. *destinata alla fabbricazione di vernici* (1)	7			2,10 (3)	2,80 (3)
	40	β. *destinata ad altri usi*	16			4,80 (3)	6,40 (3)
	41	b. *frazioni di testa solforate degli oli leggeri greggi*	4			1,20	1,60
	44	c. *altri* (2)	16			4,80	6,40
		C. prodotti basici:		6	—		
	45	I. *piridina rettificata, di cui almeno l'80 % distilla tra 100 e 125°*	12			3,60	7,60
	48	II. *altri*	4			1,20	4,50

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) *Sui prodotti di questa sottovoce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale a quella stabilita per i prodotti della voce n. 27.10, secondo la specie.*
(3) *Fino al 30 giugno 1965 è sospesa l'applicazione del dazio.*

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(27.07)		D. fenoli, cresoli, xilenoli:		3	—		
		I. *fenoli:*					
	66	a. *greggi*	10			3	5,40
	68	b. *depurati*	15			4,50	7,40
	70	II. *cresoli, xilenoli*	10			esenzione	3
	a	E. naftalina	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	b	F. antracene	4	esenzione	—	esenzione	esenzione
		G. altri:		5	4		
		I. *prodotti assimilati ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, diversi da quelli previsti alla voce n.* 27.07-B (1):					
	58	a. *estratti aromatici destinati alla fabbricazione della gomma sintetica* (2)	14			esenzione	4
	59	b. *prodotti aromatici ottenuti nel craking catalitico di oli minerali, destinati alla fabbricazione del nerofumo* (2)	14			esenzione	4
	62	c. *destinati ad altri usi* (3)	14			4,20	8
	65	II. *non nominati*	4			1,20	4
27.08	T	**Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali:**		esenzione	—		
	01	A. *pece*	9			2,70	3,60
	02	B. *coke di pece*	3			0,90	1,20

(1) *Gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti ed i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, sono soggetti all'imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine precisata per gli oli di petrolio coi quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.*

(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(3) *Sui prodotti di questa sottovoce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale a quella stabilita per i prodotti della voce n. 27.10, secondo la specie.*

STATISTICA:

a { 51 — greggia; 53 — raffinata

b { 56 — greggio; 57 — raffinato

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
27.09		**Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi** (1):		esenzione	—		
	01	A. *da usare direttamente nelle lampade*	16			4,80	6,40
	02	B. *da usare direttamente come lubrificanti* . .	14			4,20	5,60
		C. *da usare direttamente come combustibili:*					
	03 T	I. *destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica* . .	esenzione			esenzione	esenzione
	06 T	II. *altri*	16			4,80	6,40
	07 T	D. *destinati alla lavorazione*	esenzione			esenzione	esenzione
	15	E. *destinati ad altri usi*	16			4,80	6,40
27.10		**Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base** (2) (3):					
		A. oli leggeri:					
	a T	I. destinati a subire un trattamento definito (4)	16	14 (6)	—	esenzione	14 (6)
	b T	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n 27 10-A-I (4) (5) . . .	16	14 (6)	—	esenzione	14 (6)
		III. destinati ad altri usi:					
		a. benzine speciali:					
	06	1. acqua ragia minerale	16	14 (7)	—	esenzione	14 (7)
	08	2. altre	16	14 (7)	—	esenzione	14 (7)
	05	b. non nominati	16	14 (7)	—	esenzione	14 (7)

(1) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(2) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(3) *Sulle preparazioni lubrificanti contenenti oli di semi, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli.*

(4) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Veggasi la Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.

(6) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

(7) Si applica temporaneamente il dazio del 6 % sul valore.

STATISTICA:

a { 64 — acqua ragia minerale; 67 — altre benzine speciali; 68 — altri }

b { 69 — acqua ragia minerale; 72 — altre benzine speciali; 73 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(27.10)	T	B. oli medi:					
	a	I. destinati a subire un trattamento definito (1)	16	14 (4)	—	esenzione	14 (4)
	b	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10-B-I (1) (2)	16	14 (4)	—	esenzione	14 (4)
		III. destinati ad altri usi:					
		a. petrolio lampante:		14 (5)	—		
	07	1. *destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce* (3)	esenzione			esenzione	esenzione
	14	2. *altro*	16			esenzione	14 (5)
	24	b. non nominati	16	14 (5)	—	esenzione	14 (5)
		C. oli pesanti:					
		I. oli da gas:					
	25 T	a. destinati a subire un trattamento definito (1)	16	10 (4)	—	esenzione	10 (4)
	41 T	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10-C-I-a (1) (2)	16	10 (4)	—	esenzione	10 (4)
		c. destinati ad altri usi:		10 (6)	—		
	T	1. *da usare direttamente come combustibili:*					
	11	aa. *destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica* (3)	esenzione			esenzione	esenzione
	15	bb. *altri*	9			esenzione	10 (6)
	21	2. *non nominati*	16			esenzione	10 (6)

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Veggasi la Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.
(3) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(4) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.
(5) Si applica temporaneamente il dazio del 6 % sul valore.
(6) Si applica temporaneamente il dazio del 3,50 % sul valore.

STATISTICA:

a { 29 — petrolio lampante; 30 — altri

b { 33 — petrolio lampante; 34 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(27.10-C)		II oli combustibili					
	52 T	a destinati a subire un trattamento definito (1)	16	10 (5)	—	esenzione	10 (5)
	55 T	b destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10-C-II-a (1) (2)	16	10 (5)	—	esenzione	10 (5)
		c destinati ad altri usi		10 (6)	—		
	T	1 *da usare direttamente come combustibili:*					
	32	aa *destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica* (3)	esenzione			esenzione	esenzione
	a	bb *altri*	9			esenzione	10 (6)
	51	2 *non nominati*	16			esenzione	10 (6)
		III oli lubrificanti ed altri					
	56	a destinati a subire un trattamento definito (1)	14	12 (5)	—	esenzione	12 (5)
	58	b destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10-C-III-a (1) (2)	14	12 (5)	—	esenzione	12 (5)
	59	c destinati a subire un trattamento diverso da quelli previsti per le sottovoci n.ri 27.10-C-III-a e 27.10-C-III-b (1) (4)	14	12 (7)	—	esenzione	12 (7)
	b	d destinati ad altri usi	14	12 (8)	—	esenzione	12 (8)

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Veggasi la Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.
(3) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(4) Veggasi la Nota complementare n. 7 di questo Capitolo.

(5) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.
(6) Si applica temporaneamente il dazio del 3.50 % sul valore.
(7) Si applica temporaneamente il dazio del 4 % sul valore.
(8) Si applica temporaneamente il dazio del 7 % sul valore.

STATISTICA:

a { 35 — nelle caldaie e nei forni densi; 39 — nelle caldaie e nei forni semifluidi, fluidi, fluidissimi; 42 — non nominati }

b { 26 — oli bianchi; 31 — non nominati }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
27.11		**Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi** (1) (2):					
		A. propano e butano commerciali:					
	03	I. destinati a subire un trattamento definito (3)	4	3,50 (6)	—	esenzione	3,50 (6)
	04	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.11-A-I (3) (4)	4	3,50 (6)	—	esenzione	3,50 (6)
	01	III. destinati ad altri usi	4	3,50	—	esenzione	3,50
		B. altri:					
	06	I. presentati allo stato gassoso	5	3,50 (6)	—	esenzione	3,50 (6)
	08	II. non nominati	5	3,50 (6)	—	esenzione	3,50 (6)
27.12		**Vaselina** (5):					
		A. greggia:					
	04	I. destinata a subire un trattamento definito (3)	13	2,50 (6)	—	esenzione	2,50 (6)
	07	II. destinata a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.12-A-I (3) (4)	13	2,50 (6)	—	esenzione	2,50 (6)
	10	III. destinata ad altri usi	13	2,50	—	esenzione	2,50
	13	B. altra	13	10	—	esenzione	10

(1) *Sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra di loro, resi liquidi con la compressione per essere usati come combustibile o come carburanti nell'autotrazione, nonchè sui gas incondensabili immessi direttamente nelle reti cittadine di distribuzione di gas, soggetti ad imposta interna di fabbricazione a norma delle disposizioni vigenti, si riscuote, oltre il dazio, la corrispondente sovrimposta di confine.*

(2) *Sul metano è dovuto, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna erariale.*

(3) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Veggasi la Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.

(5) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(6) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

Numero della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
27.13		**Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati:**					
		A. ozocerite, cera di lignite o di torba (1):					
	01 T	I. gregge	4	3	2,50	1,20	3
	04	II. altre	13	10	—	3,90	10
		B. altri (2):					
		I. greggi:					
	a	a. destinati a subire un trattamento definito (3)	13	2,50 (8)	—	esenzione	2,50 (8)
	b	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.13-B-I-a (3) (4)	13	2,50 (8)	—	esenzione	2,50 (8)
	c	c. destinati ad altri usi	13	2,50	—	esenzione	2,50
	16	II. altri	13	10	—	esenzione	10
27.14		**Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:**					
		A. bitume di petrolio:		esenzione	—		
	01 T	I. *bitumi molli destinati alla costruzione ed alla conservazione delle pubbliche strade* (5)	esenzione			esenzione	esenzione
	04 T	II. *altro*	9			2,70	3,60
		B. coke di petrolio:		esenzione	—		
	03 T	I. *destinato ad essere impiegato nella fabbricazione di elettrodi per l'industria dell'alluminio* (5).	3			esenzione	esenzione
	05 T	II. *altro*	3			0,90	1,20
		C. altri:		4	3		
		I. *estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi* (6):					
	06	a. *destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica* (5) (7)	13			esenzione	3

(1) *Sulla cera minerale greggia (ozocerite greggia) e sulla cera minerale raffinata (ceresina), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(2) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(3) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Veggasi la Nota complementare n 6 di questo Capitolo

(5) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(6) *Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile.*

(7) *Gli estratti aromatici del petrolio, impiegati nella preparazione della gomma sintetica, sono ammessi in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine*

(8) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

STATISTICA:

a { 10 — residui paraffinosi; 11 — altri

b { 12 — residui paraffinosi; 13 — altri

c { 14 — residui paraffinosi; 15 — altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(27.14-C-I)	07	b. *destinati ad essere impiegati nella fabbricazione del nerofumo* (1)	13			esenzione	3
	10	c. *destinati ad altri usi*	13			3,90	7
	13	II. *non nominati* (2)	13			3,90	7
27.15	T	**Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche:**		esenzione	—		
	01	A. *rocce asfaltiche e scisti bituminosi, anche macinati*	esenzione			esenzione	esenzione
	02	B. *altri*	9			2,70	3,60
27.16		**Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, « cut-backs », ecc.) (3):**					
	01	A. mastici bitumosi	16	8	6	4,80	10
		B. altre:		3	2,50		
	02	I. *composizioni impermeabili a base di asfalto di petrolio, come il cemento per coperture (« roofing cement ») e simili*	9			2,70	5
	05	II. *di altra specie*	13			3,90	6,60
27.17	00	**Energia elettrica**	—	esenzione	—	esenzione	esenzione

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) *Sui residui non nominati degli oli di petrolio o di minerali bituminosi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi in essi contenuti, in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*
(3) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi in essi contenuti, in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE

NOTE:

1. – a) *Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo delle voci n ri* 28 50 *o* 28 51, *è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.*

b) *Fatta riserva delle disposizioni del precedente paragrafo a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo delle voci n ri* 28 49 *o* 28 52, *è da classificare in una di queste voci e non in altre voci di questa Sezione.*

2. – *Fatta riserva delle disposizioni della precedente Nota* 1, *ogni prodotto che, in virtù della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci n.ri* 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 *e* 38 11, *è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.*

* * *

A) Salvo le particolari disposizioni stabilite in Tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione contenenti

a) alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico, da commisurare sulla quantità contenuta di detti alcoli;

b) prodotti petroliferi, miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonchè miscele di alchibenzoli sintetici, liquide, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti prodotti;

c) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli;

d) zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti zuccheri;

e) oli o grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C., si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli o grassi.
Le quantità sulle quali sono da riscuotere le sovrimposte di confine e gli altri diritti suindicati, sono accertate, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

B) Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

C) L'importazione di saccarina, dulcina ed altri edulcoranti sintetici assimilabili a dette sostanze è riservata allo Stato
I prodotti contenenti in qualsiasi proporzione saccarina, dulcina o altri edulcoranti sintetici assimilabili a dette sostanze, sono di vietata importazione ad eccezione delle specialità medicinali nelle quali tali sostanze siano state impiegate come edulcoranti, nonchè dei prodotti splendogeni.

D) Sotto l'osservanza delle cautele e modalità stabilite dal Ministro per le finanze e previe intese con gli altri Ministeri interessati, è concessa l'esenzione dal dazio doganale ai prodotti di provenienza comunitaria, destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengono fabbricati nello Stato e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego.

Con l'osservanza delle stesse cautele e modalità, ai prodotti di cui all'Allegato I alla presente tariffa, si applica il regime daziario per ciascuno di essi indicato.
Per tutti i prodotti suindicati è concessa l'esenzione della sovrimposta di confine sugli alcoli e sui prodotti petroliferi in essi eventualmente contenuti.

SEZIONE VI

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI DEI METALLI PREZIOSI, DEGLI ELEMENTI RADIOATTIVI, DEI METALLI DELLE TERRE RARE E DEGLI ISOTOPI

NOTE:

1. – *Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo Capitolo comprende soltanto:*

a) *elementi chimici isolati o composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;*

b) *le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo* a);

c) *le altre soluzioni dei prodotti del succitato paragrafo a), purchè il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purchè il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;*

d) *i prodotti dei paragrafi a), b), c) suddetti, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto.*

2. – *Oltre agli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ed ai solfossilati n.* (28.36), *ai carbonati ed ai percarbonati di basi inorganiche (n.* 28.42), *ai cianuri semplici o complessi di basi inorganiche (n.* 28.43), *ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (n.* 28.44), *ai prodotti organici compresi nelle voci dal n.* 28.49 *al n.* 28.52 *incluso ed ai carburi metalloidici o metallici (n.* 28.56), *sono da classificare in questo Capitolo solamente i composti del carbonio qui di seguito specificati:*

a) *gli ossidi di carbonio, gli acidi cianidrico, fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (nella voce n.* 28.13);

b) *gli ossialogenuri di carbonio (nella voce n.* 28.14);

c) *il solfuro di carbonio (nella voce n.* 28.15);

d) *i tiocarbonati, i seleniocarbonati e telluriocarbonati, i seleniocianati e telluriocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e altri cianati complessi di basi inorganiche (nella voce n.* 28.48);

e) *l'acqua ossigenata solida (nella voce n.* 28.54), *l'ossisolfuro e i solfoalogenuri di carbonio, il cianogeno e i suoi alogenuri nonchè la cianamide e i suoi derivati metallici (nella voce n.* 28.58), *ad esclusione della calciocianamide con tenore in azoto del* 25 % *o meno, in peso, allo stato secco, che è compresa nel Capitolo* 31.

3. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i cloruri di sodio e gli altri prodotti minerali che rientrano nella Sezione 7;*

b) *i prodotti appartenenti contemporaneamente alla chimica inorganica e a quella organica, diversi da quelli che sono stati nominati alla Nota 2 precedente;*

c) *i prodotti contemplati nelle Note* 1, 2, 3 e 4 *del Capitolo* 31;

d) *i prodotti inorganici del genere di quelli usati come sostanze «luminescenti» compresi nella voce n.* 32.07;

e) *la grafite artificiale* (n. 38.01), *i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n.* 38.17; *le scolorine condizionate in involucri per la vendita al minuto della voce n.* 38.19; *i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati dei metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio, di peso unitario uguale o superiore a* 2,5 *g della voce n.* 38.19;

f) *le pietre preziose, le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose o di pietre sintetiche (voci dal n.* 71.02 *al n.* 71.04), *nonchè i metalli preziosi compresi nel Capitolo* 71;

g) *i metalli, anche chimicamente puri, compresi nella Sezione XV;*

h) *gli elementi di ottica, specie quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o da ossido di magnesio (n.* 90.01).

4. – *Gli acidi complessi di costituzione chimica definita costituiti da un acido metalloidico del Sotto-Capitolo II e da un acido metallico del Sotto-Capitolo IV sono da classificare nella voce n.* 28.13.

5. – *Le voci dal n.* 28.29 *al n.* 28.48 *comprendono soltanto i sali e i persali di metalli o di ammonio. Salvo le eccezioni risultanti dal testo delle voci, i sali doppi o complessi sono da classificare alla voce n.* 28.48.

6. – *La voce n.* 28.50 *comprende soltanto:*

a) *gli elementi chimici ed isotopi fissili seguenti:*
l'uranio naturale ed i suoi isotopi uranio 233 e 235, *il plutonio ed i suoi isotopi;*

b) *gli elementi chimici radioattivi seguenti:*
il tecnezio, il prometeo, il polonio, l'astato, il radon, il francio, il radio, l'attinio, il protattinio, il nettunio, l'americio e gli altri elementi di numero atomico superiore;

c) *tutti gli altri isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle Sezioni XIV o XV);*

d) *i composti inorganici o organici di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o non, anche miscelati fra loro;*

e) *le leghe (diverse dal ferro-uranio), dispersioni e «cermet», contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici;*

f) *gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari.*

Il termine «isotopi», menzionato qui sopra e nel testo delle voci n.ri 28.50 e 28.51, *si estende agli «isotopi arricchiti», esclusi tuttavia gli elementi chimici che esistono in natura allo stato di isotopi puri e l'uranio impoverito in uranio* 235.

7. – *Rientrano nella voce n.* 28.55 *i ferro-fosfori contenenti in peso* 15% *e più di fosforo e i cuprofosfori contenenti in peso più dell'*8% *di fosforo.*

NOTA COMPLEMENTARE:

Salvo contrarie disposizioni, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 2	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
		I. - ELEMENTI CHIMICI					
28.01		**Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):**					
	01	A. fluoro	12	9	—	3,60	9
	02	B. cloro	12	14	—	3,60	12
	03	C. bromo	50	15	—	15	29
		D. iodio:					
	04	I. greggio	99	esenzione	—	29,70	39,60
	07	II. altro	108	15	—	32,40	50,40
28.02	*a*	**Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale** (1)	esenzione	10	8	esenzione	4,80
28.03		**Carbonio (nero di gas di petrolio o « carbon black », neri di acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.):**		5	4		
	b	A. *nero di gas di petrolio e neri di acetilene; neri di antracene*	4			1,20	4
	05	B. *altri*	13			3,90	7,60
28.04		**Idrogeno; gas rari; altri metalloidi:**					
	01 (m³)	A. idrogeno	9	7	6	2,70	6,90
	06 (m³)	B. gas rari	16	11	9	esenzione	9

(1) *L'importazione dello zolfo è vietata. Importazioni in deroga al divieto possono essere concesse dal Ministro per le finanze di intesa con quelli per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero.*

STATISTICA:

a
- 01 — sublimato
- 02 — precipitato
- 03 — colloidale

b
- 03 — nero di gas di petrolio
- 04 — neri di acetilene
- 02 — neri di antracene

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(28.04)		C. altri metalloidi:					
	07	I. ossigeno	10	9	—	3	9
	08	II. selenio	12	esenzione	—	esenzione	esenzione
	10	III. tellurio ed arsenico	12	4	3	esenzione	3
	11	IV. fosforo (1)	18	15	12	5,40	14,40
		V. altri:		8	—		
	a	a. *boro, azoto*	12			esenzione	8
	b	b. *silicio*	13			3,90	9
28.05		**Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare (compresi l'ittrio e lo scandio); mercurio:**					
		A. metalli alcalini:					
	01	I. sodio	esenzione	7	—	esenzione	3,40
	02	II. potassio	16	9	—	4,80	10,70
	03	III. litio	16	9	7	4,80	10,60
	04	IV. cesio e rubidio	2	5	—	0,60	3,20
	05	B. metalli alcalino-terrosi	12	11	—	3,60	11
	c	C. metalli delle terre rare	2	5	4	0,60	3,20
		D. mercurio:					
	10	I. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg. (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non ecceda 224 U. C.	7	8,40 U.C. per bombola	—	2,10	12,79 U.C. per bombola
	11	II. altro	7	esenzione	—	2,10	2,80

(1) *L'importazione del fosforo bianco, giallo e rosso e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo è subordinata al permesso del Ministro per le finanze ed all'osservanza di speciali norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro stesso.*

STATISTICA:

a { 13 — boro; 14 — azoto

b { 15 — silicio: contenente, in peso, almeno 99.99 % di Si; 16 — silicio: altro

c { 06 — cerio (g); 09 — altri (g)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
		II. - ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI DEI METALLOIDI					
28.06	a (kg. HCl)	Acido cloridrico; acido clorosolfonico o clorosolforico	12	12	—	3,60	12
28.07	00	Anidride solforosa (biossido di zolfo)	13	15	—	3,90	13
28.08	00 (kg. SO_3)	Acido solforico; oleum	6	4	—	1,80	4,30
28.09		Acido nitrico; acidi solfonitrici:		15	12		
	01	A. *acido nitrico*	16			4,80	13,30
	02	B. *acidi solfonitrici*	13			3,90	12
28.10	b	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)	18	14	—	5,40	14
28.11		Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici:					
	01	A. anidride arseniosa	31	8	—	9,30	16,20
	02	B. anidride arsenica	31	11	—	9,30	17,60
	03	C. acido arsenico	31	11	—	9,30	17,60
28.12	c	Acido borico e anidride borica	27	8	6	8,10	14,40

STATISTICA:

a { 01 — acido cloridrico: gassoso; 02 — acido cloridrico: in soluzione; 03 — acido clorosolfonico o clorosolforico }

b { 01 — anidride fosforica; 02 — acidi fosforici (kg. P_2O_5) }

c { 01 — acido borico: greggio; 02 — acido borico: raffinato; 03 — anidride borica }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
28.13		**Altri acidi inorganici o composti ossigenati dei metalloidi:**					
	01	A. acido fluoridrico	16	13	10	4,80	12,40
	02	B. anidride solforica	10	8	—	3	8
	03	C. ossidi di azoto	13	11	9	3,90	10,40
		D. anidride carbonica:		15	12		
	04	I. *liquefatta*	9			2,70	10,80
	05	II. *solida*	13			3,90	12
		E. anidride silicica:		10	8		
	06	I. *da utilizzare come supporto o come diluente di catalizzatori, destinata ad essere impiegata nella fabbricazione della gomma sintetica* (1)	12			esenzione	8
	07	II. *altra*	12			3,60	9,60
		F. altri:		12	10		
	08	I. *acido solfammico, destinato alla raffinazione elettrolitica del piombo* (1)	13			esenzione	10
	a	II. *non nominati*	13			3,90	10,80
		III. - DERIVATI ALOGENATI E OSSIALOGENATI E SOLFORATI DEI METALLOIDI					
28.14		**Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi:**					
		A. cloruri ed ossicloruri dei metalloidi:					
	01	I. cloruri di iodio	16	15	—	4,80	15
	02	II. cloruri di zolfo	13	14	—	3,90	13
	03	III. ossicloruro di selenio	16	14	—	4,80	14

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a:
- 09 — acido solfammico, destinato ad altri usi
- 10 — acido cianidrico
- 11 — acido bromidrico: liquefatto
- 12 — acido bromidrico: in soluzione
- 15 — altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(*28.14*-A)		IV. altri:		12	—		
	04	a. *cloruri e ossicloruri di fosforo*	18			5,40	12,90
	a	b. *non nominati*	16			4,80	12,10
	09	B. altri derivati alogenati ed ossialogenati dei metalloidi	18	14	11	5,40	13,80
28.15		**Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo:**					
	01	A. solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo (1)	18	13	10	5,40	13,20
	02	B. solfuro di carbonio	13	8	—	11,70	11,70
	05	C. altri	16	8	6	4,80	10
		IV. - BASI, OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI INORGANICI					
28.16	*b*	**Ammoniaca liquefatta o in soluzione**	16	15	12	4,80	13,60
28.17		**Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio:**					
	c	A. idrossido di sodio (soda caustica)	13	14	—	3,90	13
	d	B. idrossido di potassio (potassa caustica)	11	13	—	3,30	11
		C. perossidi di sodio e di potassio:		13	10		
	05	I. *di sodio*	18			5,40	13,20
	06	II. *di potassio*	13			3,90	11,20

(1) *L'importazione dei solfuri di fosforo e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo è subordinata al permesso del Ministro per le finanze ed all'osservanza di speciali norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro stesso.*

STATISTICA:

a { 05 — cloruro di tionile e cloruro di solforile; 08 — altri }

b { 01 — liquefatta; 02 — in soluzione (kg N_2) }

c { 01 — liquido (kg NaOH); 02 — solido }

d { 03 — liquido (kg KOH); 04 — solido }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
28.18		**Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio:**					
	01	A. di stronzio	13	12	—	3,90	12
		B. di bario:		11	—		
	02	I. *ossido e idrossido*	13			3,90	11
	03	II. *perossido*	18			5,40	12,40
		C. di magnesio:					
	04	I. ossido e idrossido	13	9	7	3,90	9,40
	05	II. perossido	13	13	10	3,90	11,20
28.19		**Ossido di zinco; perossido di zinco:**		14	—		
	01	A. *ossido*	15			10,50	14
	02	B. *perossido*	13			3,90	13
28.20		**Ossido ed idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali:**					
		A. ossido ed idrossido di alluminio (allumina):		11	—		
	01	I. *ossido di alluminio, destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica* (1)	13			esenzione	11
	a	II. *altri*	13			3,90	11
		B. corindoni artificiali:		10	8		
		I. *non macinati:*					
	04	a. *destinati alla fabbricazione di prodotti abrasivi finiti, nei limiti di un contingente annuo di 10.000 quintali* (1) (2)	10			3	8,40
	05	b. *altri*	15			4,50	10,80

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *Contingente globale per i prodotti di questa voce e per quelli della voce n. 28.20-B-II-a.*

STATISTICA:

a { 02 — ossido di alluminio, destinato ad altri usi
  { 03 — idrossido di alluminio

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(28.20-B)		II. *macinati:*					
	06	a. *destinati alla fabbricazione di prodotti abrasivi finiti, nei limiti di un contingente annuo di* 10.000 *quintali* (1) (2)	10			3	8,40
	07	b. *altri*	18			5,40	12
28.21	*a*	**Ossidi e idrossidi di cromo**	25	15	—	7,50	17,20
28.22	**T**	**Ossidi di manganese:**					
	01	A. biossido di manganese	16	12	10	4,80	12,10
	04	B. altri	16	15	—	4,80	15
28.23	00 T	**Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti in peso 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)**	16	10	8	4,80	11,20
28.24		**Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto:**		10	8		
	01	A. *ossidi*	4			1,20	6,40
	04	B. *idrossidi (idrati)*	9			2,70	8
28.25	00	**Ossidi di titanio**	13	15	12	3,90	12
28.26	00	**Ossidi di stagno: ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)**	16	11	—	4,80	11,60
28.27	*b*	**Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione**	21	13	—	14,70	18,60

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi da Ministro per le finanze*

(2) *Contingente globale per prodotti di questa voce e per quelli della voce n.* 28.20-B-I-a.

STATISTICA:

a { 01 — triossido di cromo (anidride cromica); 04 — altri

b { 01 — minio; 04 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
28.28		**Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici:**					
		A. idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici:		15	12		
		I. *idrazina e idrossilammina:*					
	31	a. *idrato di idrazina, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	13			esenzione	12
	20	b. *altri*	13			3,90	12
	21	II. *sali inorganici*	18			5,40	14,40
	01	B. ossido e idrossido di litio	13	13	10	3,90	10,80
		C. ossido, idrossido e perossido di calcio:					
	02	I. ossido e idrossido	13	10	8	3,90	10
	03	II. perossido	13	13	—	3,90	13
		D. ossido e idrossido di berillio:					
	04	I. ossido	13	10	—	3,90	10
	05	II. idrossido	13	13	—	3,90	13
		E. ossidi e idrossidi di nichelio:					
	06	I. ossidi	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	07	II. idrossidi	esenzione	9	—	esenzione	4,40
		F. ossidi e idrossidi di molibdeno:		13	10		
	08	I. *triossido di molibdeno, destinato alla fabbricazione di ferro-leghe* (1)	9			esenzione	10
	a	II. *altri*	9			2,70	10
	11	G. ossidi e idrossidi di tungsteno	esenzione	8	—	esenzione	3,90

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 09 — triossido di molibdeno, destinato ad altri usi
10 — altri ossidi e idrossidi di molibdeno

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(28.28)		H. ossidi e idrossidi di vanadio:					
		I. pentossido (anidride vanadica):		9	7		
	12	a. *destinato alla fabbricazione di ferro-leghe* (1)	9			esenzione	7
	13	b. *altri*	9			2,70	7,50
	14	II. altri	9	12	10	2,70	9,60
	a	IJ. ossido di zirconio e ossidi di germanio	13	10	—	3,90	10
		K. ossidi e idrossidi di rame:					
	17	I. ossidi	9	5	—	2,70	6
	18	II. idrossidi	9	12	—	2,70	9,60
	19	L. ossidi di mercurio	7	7	—	2,10	7
		M. altri:		14	—		
	23	I. *ossido e idrossido di cadmio*	18			5,40	14
	b	II. *idrossido di zinco, ossidi di antimonio, idrossidi di manganese, idrossidi di stagno*	15			4,50	14
	29	III. *non nominati*	13			3,90	13
		V. - SALI E PERSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI					
28.29		**Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali:**					
		A. fluoruri:					
	01	I. di berillio	16	9	—	4,80	10,70
	02	II. di ammonio, di sodio	16	14	—	4,80	14
	c	III. altri	16	12	10	4,80	12,10

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 15 — ossido di zirconio; 16 — ossidi di germanio

b { 22 — idrossido di zinco; 24 — ossidi di antimonio; 25 T — idrossidi di manganese; 26 — idrossidi di stagno

c { 04 — di alluminio; 07 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(28.29)		B. fluosilicati, fluoborati ed altri fluosali:					
	a	I. fluosilicati di sodio, di potassio	13	15	—	3,90	13
	10	II. fluozirconato di potassio	13	9	—	3,90	9,50
	03	III. fluoalluminato di sodio	12	11	—	3,60	11
		IV. altri:		13	10		
	11	a. *fluotantalato di potassio, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	13			esenzione	10
	b	b. *non nominati*	13			3,90	10,80
28.30		**Cloruri ed ossicloruri:**					
		A. cloruri:					
	c	I. di ammonio, di alluminio	16	14	—	4,80	14
	03	II. di bario	16	11	—	4,80	11,60
		III. di calcio, di magnesio:		10	8		
	04	a. *di calcio*	9			2,70	8
	05	b. *di magnesio*	13			3,90	10
	06	IV. di ferro	6	3	—	1,80	3,80
	d	V. di cobalto, di nichelio	13	13	—	3,90	13
	09	VI. di stagno	12	9	7	3,60	9

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le Finanze.*

STATISTICA:

a { 08 — di sodio; 09 — di potassio

b { 12 — fluotantalato di potassio, destinato ad altri usi; 15 — fluoborati ed altri fluosali

c { 01 — di ammonio; 02 — di alluminio

d { 07 — di cobalto; 08 — di nichelio

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(28.30-A)		VII. altri		12	—		
	11	a. *di zinco*	12			7,20	12
	13	b. *di cromo*	16			4,80	12,10
	16	c. *di mercurio*	7			2,10	8,60
	a	d. *non nominati*	13			3,90	12
		B. ossicloruri:					
		I. di rame, di piombo:		5	—		
	19	a. *di rame*	9			2,70	6
	20	b. *di piombo*	13			3,90	7,60
		II. altri:		12	10		
	21	a. *di bismuto*	18			5,40	12,90
	24	b. *non nominati*	13			3,90	10,80
28.31		**Cloriti e ipocloriti:**					
	b	A. cloriti	13	13	10	3,90	11,20
		B. ipocloriti:					
	c	I. di sodio, di potassio	13	14	—	3,90	13
	09	II. altri	13	15	—	3,90	13

STATISTICA:

a { 15 — tricloruro di titanio; 17 — altri

b { 01 — di sodio; 04 — altri

c { 05 — di sodio; 06 — di potassio

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
28.32		**Clorati e perclorati:**					
		A. clorati:					
		I. di ammonio, di sodio, di potassio:		10	—		
	a	a. *di ammonio, di sodio*	13			3,90	10
	03	b. *di potassio*	18			5,40	12
	04	II. di bario	18	9	—	5,40	11,50
	07	III. altri	18	12	—	5,40	12,90
		B. perclorati:					
	08	I. di ammonio	13	7	—	3,90	8,50
	09	II. di sodio	13	10	8	3,90	10
	10	III. di potassio	18	9	—	5,40	11,50
	13	IV. altri	18	12	—	5,40	12,90
28.33		**Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti:**		15	—		
	b	A. *bromuri, bromati*	50			15	29
	05	B. *ossibromuri, perbromati, ipobromiti*	13			3,90	15
28.34		**Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati:**					
		A. ioduri:		15	—		
	01	I. *di sodio*	99			29,70	46,80
	02	II. *di cesio e di rubidio*	7			2,10	10

STATISTICA:

a { 01 — di ammonio; 02 — di sodio

b { 01 — bromuri; 02 — bromati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*28.34*-A)		III. *altri:*					
	03	a. *te' aioduro di titanio, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	108			13,50	15
	04	b. *non nominati*	108			32,40	50,40
	06	B. iodati	108	15	—	32,40	50,40
		C. altri:		15	—		
	07	I. *ossiioduri*	90			27	43,20
	08	II. *periodati*	108			32,40	50,40
28.35		**Solfuri, compresi i polisolfuri:**					
		A. solfuri:					
		I. di potassio, di bario, di stagno, di mercurio:		11	—		
	01	a. *di mercurio*	7			2,10	8,10
	a	b. *altri*	16			4,80	11,60
		II. di calcio, di antimonio, di ferro:		8	—		
	05	a. *di calcio*	13			3,90	9
	b	b. *altri*	16			4,80	10,20
		III. altri:		15	—		
	08	a. *di sodio*	16			7,50	15
	c	b. *non nominati*	16			4,80	15
		B. polisolfuri:					
	d	I. di potassio, di calcio, di bario, di ferro, di stagno	16	12	—	4,80	12,10
	19	II. altri	16	15	—	4,80	15

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

{ 02 — di potassio; 03 — di bario; 04 — di stagno }

b { 06 — di antimonio; 07 — di ferro }

c { 09 — di calcio; 12 — altri }

d { 13 — di calcio e di bario; 16 — di potassio, di ferro, di stagno }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
28.36	00	**Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati**	21	15	—	6,30	15,60
28.37	*a*	**Solfiti e iposolfiti**	13	12	10	3,90	10,90
28.38		**Solfati e allumi; persolfati:**					
		A. solfati:					
		I. di sodio, di cadmio:		11	9		
	01 T	a. *di sodio*	13			3,90	10,40
	02	b. *di cadmio*	18			5,40	12,40
		II. di potassio, di rame:		5	4		
	03 T	a. *di potassio*	esenzione			esenzione	2,40
	04 T	b. *di rame*	6			0,60	4
	b	III. di bario, di zinco	16	14	—	4,80	14
		IV. di magnesio, di alluminio, di cromo:		15	12		
	07	a. *di cromo*	25			7,50	17,20
	c	b. *altri*	16			4,80	13,60
	12	V. di cobalto, di titanio	13	10	—	3,90	10
		VI. di ferro, di nichelio:		9	7		
	d	a. *solfato ferrico; solfato di nichelio*	7			2,10	7
	14	b. *solfato ferroso*	12			3,60	9

STATISTICA:

a { 01 — solfiti; 04 — iposolfiti

b { 05 — di bario; 06 — di zinco

c { 08 — di magnesio; 09 — di alluminio

d { 13 — solfato ferrico; 15 — solfato di nichelio

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(28.38-A)		VII. di mercurio, di piombo:		8	—		
	17	a. *di mercurio*	7			2,10	7
	18	b. *di piombo*	9			2,70	8
	21	VIII. altri	13	13	10	3,90	10,80
		B. allumi:					
	22	I. di ammonio	16	12	—	4,80	12,10
	23	II. di potassio	16	15	—	4,80	15
	24	III. di cromo	25	13	—	7,50	16,20
	27	IV. altri	16	14	—	4,80	14
	30	C. persolfati	18	13	—	5,40	13,40
28.39		**Nitriti e nitrati:**					
	01	A. nitriti	18	12	10	5,40	12,90
		B. nitrati:					
		I. di sodio:					
		a. naturale (1):		esenzione	—		
	02	1. *con tenore in azoto superiore al 16 % ma non superiore a 16,23 %, nei limiti di un contingente annuo di 500.000 quintali* (2)	esenzione			esenzione	esenzione
	03	2. *altro*	18			5,40	7,20
	04	b. altro	18	14	11	5,40	13,80

(1) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *Contingente globale del nitrato di sodio naturale di questa voce e di quello, con titolo non superiore a 16 %, della voce n. 31.02-A-I.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(*28.39*-B)	05	II. di potassio	9	10	—	2,70	9
	06 T	III. di calcio	10	12	—	3	10
	a	IV. di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichelio	16	11	—	4,80	11,60
		V. di rame, di mercurio:		8	—		
	12	a. *di rame*	16			4,80	10,20
	13	b. *di mercurio*	7			2,10	7
	14	VI. di piombo	16	15	—	4,80	15
	b	VII. altri	16	14	—	4,80	14
28.40		**Fosfiti, ipofosfiti e fosfati:**					
	c	A. fosfiti e ipofosfiti	16	15	12	4,80	13,60
		B. fosfati:					
	03	I. di ammonio	12	12	10	3,60	10,20
		II. altri, compresi i polifosfati:		15 (1)	12 (1)		
	04	a. *fosfato di calcio*	16			4,80	13,30 (1)
	05 T	b. *fosfato ammonico potassico*	9			2,70	10,80
	d	c. *non nominati*	18			5,40	14,40

(1) Fino al 30 giugno 1967, per il fosfato bicalcico con tenore di fluoro inferiore a 0,2 % e di ferro superiore a 0,01 %, si applica il dazio del 9,60 % sul valore.

STATISTICA:

a { 07 — di cadmio; 08 — di bario; 11 — altri

b { 15 — di bismuto; 18 — non nominati

c { 01 — fosfiti; 02 — ipofosfiti

d { 06 — fosfato di sodio; 07 — fosfato di potassio; 10 — altri fosfati; 11 — polifosfati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
28.41		**Arseniti e arseniati:**					
		A. arseniti:					
	01	I. di mercurio	7	10	—	2,10	8
	04	II. altri	21	14	—	6,30	15,10
		B. arseniati:					
	05	I. di mercurio	7	8	—	2,10	7
		II. altri:		12	—		
	06	a. *di piombo*	21			8,40	17,50
	09	b. *non nominati*	21			6,30	14,10
28.42		**Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:**					
		A. carbonati:					
	01	I. di ammonio (compreso quello del commercio contenente carbammato di ammonio)	18	12	—	5,40	12,90
	a T	II. di sodio	15	13	—	4,50	13
	04	III. di calcio	13	9	—	3,90	9,50
	b	IV. di magnesio, di rame	13	6	—	3,90	8
		V. di berillio, di cobalto, di bismuto:		10	—		
	08	a. *di berillio, di cobalto*	13			3,90	10
	09	b. *di bismuto*	18			5,40	12
		VI. altri:		14	11		
	c	a. *di potassio, di cadmio*	18			5,40	13,80
	12	b. *di stronzio*	16			4,80	12,60

STATISTICA:

a { 02 — neutro; 03 — altro

b { 05 — di magnesio; 06 — di rame

c { 11 — di potassio; 10 — di cadmio

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*28.42*-A-VI)	13	c. *di piombo*	21			6,30	15
	a	d. *non nominati*	13			3,90	11,10
	21	B. percarbonati	16	14	—	4,80	14
28.43		**Cianuri semplici e complessi:**					
		A. cianuri semplici:					
		I. di sodio, di potassio, di calcio:		15	—		
	01	a. *di sodio, destinato alla distruzione dei parassiti delle piante* (1)	esenzione			esenzione	7,20
	b	b. *altri*	27			8,10	18
	05	II. di cadmio	18	13	—	5,40	13,40
		III. altri:		11	—		
	06	a. *di mercurio, compreso l'ossicianuro di mercurio*	7			2,10	8,10
	09	b. *non nominati*	12			3,60	11
		B. cianuri complessi:		15	—		
	c	I. *ferrocianuri, ferricianuri*	13			3,90	13
	22	II. *altri*	16			4,80	15
28.44		**Fulminati, cianati e tiocianati:**					
	01	A. fulminati	18	12	—	5,40	12,90
	04	B. cianati	16	10	—	4,80	11,20
	d	C. tiocianati	22	15	—	6,60	16

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 14 — di litio; 15 — di bario; 18 — altri

b { 02 — di sodio, destinato ad altri usi; 03 — di potassio; 04 — di calcio

c { 16 — ferrocianuri; 19 — ferricianuri

d { 07 — di ammonio; 10 — altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
28.45	**T**	**Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio:**					
	01	A. di zirconio	18	11	—	5,40	12,40
	a	B. altri	18	15	12	5,40	14,40
28.46		**Borati e perborati:**					
		A. borati:					
		I. di sodio:					
		a. anidri:					
	01	1. destinati alla fabbricazione del perborato di sodio (1)	31	esenzione	—	esenzione	esenzione
		2. altri:		7	6		
	02	aa. *destinati alla fabbricazione di smalti, nei limiti di un contingente annuo di 20.000 quintali* (2)	31			5,40	6
	03	bb. *non nominati*	31			9,30	15,70
	04	b. idrati	31	12	10	9,30	18,10
	07	II. altri	27	12	10	8,10	16,50
	b	B. perborati	27	15	—	8,10	18
28.47		**Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.):**					
	01	A. alluminati	13	15	—	3,90	13
		B. cromati, bicromati e percromati:					
		I. cromati:		15	—		
	03	a. *di sodio*	25			7,50	17,20
	c	b. *di zinco, di piombo*	18			7,20	16,20
	07	c. *altri*	18			5,40	15

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 02 — di sodio; 03 — di potassio; 06 — non nominati

b { 08 — di sodio; 11 — altri

c { 04 — di zinco; 05 — di piombo

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957	Tariffa comune — autonomo	Tariffa comune — convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(28.47-B)		II. altri:		14	—		
		a. *bicromati:*					
	a	1. *di sodio, di potassio*	25 con riscossione minima di L. 38 per. kg netto			7,50 con riscossione minima di L. 11,40 per kg. netto	16,70 con riscossione minima di L. 25,30 per kg. netto
	13	2. *altri*	18			5,40	14
	16	b. *percromati*	13			3,90	13
		C. manganiti, manganati e permanganati:		15	—		
	18	I. *permanganato di potassio*	27			esenzione	15
	19	II. *altri*	27			8,10	18
		D. antimoniati, molibdati:		14	—		
	24	I. *molibdato di sodio e di ammonio*	13			esenzione	13
	25	II. *altri*	13			3,90	13
	27	E. zincati, vanadati	13	10	8	3,90	10
	30	F. altri	13	13	—	3,90	13
28.48		**Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati:**					
	01	A. sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	13	10	—	3,90	10
	03	B. cloruro doppio di stagno e ammonio (clorostannato d'ammonio)	12	9	7	3,60	9
	05	C. ioduri doppi o complessi	108	15	—	32,40	50,40
	07 T	D. solfato doppio di magnesio e potassio	esenzione	6	—	esenzione	2,90
	10	E. solfato doppio di nichelio e ammonio	12	9	7	3,60	9
		F. altri:					
	13	I. solfati doppi o complessi	13	14	10	3,90	10,80
	15	II. fosfati doppi o complessi	18	14	12	5,40	14,40
	17	III. carbonati doppi o complessi	13	14	11	3,90	11,10
	20	IV. silicati doppi o complessi	18	14	12	5,40	14,40
	22	V. zincati e vanadati, doppi o complessi	13	14	8	3,90	10
		VI. non nominati:		14	—		
	25	a. *cloruro doppio di mercurio e ammonio*	7			2,10	9,60
	b	b. *altri*	13			3,90	13

STATISTICA:

a { 09 — di sodio; 10 — di potassio

b { 27 — cloruro doppio di zinco e ammonio; 32 — non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
		VI. - PRODOTTI VARI					
28.49		**Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici : organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non:**					
		A. metalli preziosi allo stato colloidale:					
		I. argento:		10	—		
	01	a. *presentato sotto forma di dosi o condizionato per la vendita al minuto, per usi terapeutici o profilattici* (1)	20			6	12,80
	02 (g.)	b. *altro*	13			3,90	10
		I I. altri:		8	6		
	05	a. *presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto, per usi terapeutici o profilattici* (1)	20			6	11,60
	08 (g.)	b. *non nominati*	7			2,10	6
	09 (g.)	B. amalgame di metalli preziosi	16	12	10	4,80	12,10
		C. sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi:					
		I. dell'argento:		12	—		
	10	a. *presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto, per usi terapeutici o profilattici* (1)	20			6	13,70
		b. *altri:*					
	a (g.)	1. *inorganici*	9			2,70	9,60
	12 (g.)	2. *organici*	18			5,40	12,90
		II. di altri metalli preziosi:		5	4		
	15	a. *presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto, per usi terapeutici o profilattici* (1)	20			6	10,40
	18 (g.)	b. *altri*	7			2,10	5,20

(1) *Per i prodotti compresi in questa sottovoce sono da osservare le disposizioni delle note legali A e B del Capitolo 30.*

STATISTICA:

a { 13 — nitrato
  { 14 — altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
28.50	(g.)	**Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e «cermet», contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici:**					
		A. elementi chimici e isotopi, fissili; loro composti, leghe, dispersioni e «cermet», compresi gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari:					
		I. uranio naturale:					
	02	a. greggio; cascami e rottami (EURATOM)	—	esenzione	—	esenzione	esenzione
		b. lavorato:					
	05	1. barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri (EURATOM)	—	esenzione	—	esenzione	esenzione
	08	2. altro (EURATOM)	—	2	—	esenzione	2
	11	II. altri (EURATOM)	2	esenzione	—	esenzione	esenzione
	14 (mC)	B. isotopi radioattivi artificiali e loro composti (EURATOM)	2	esenzione	—	esenzione	esenzione
	19	C. altri	2	esenzione	—	0,60	0,80
28.51	(g.)	**Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non:**					
	01	A. deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1 : 5000 (EURATOM)	9	10 (1)	—	esenzione	9 (1)
	04	B. altri	9	15	12	2,70	10,80

(1) Fino al 31 dicembre 1968 è sospesa l'applicazione del dazio.

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
28.52	(g.)	**Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in uranio 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro:**					
	01	A. del torio, dell'uranio impoverito in uranio 235, anche miscelati fra loro (EURATOM).	4	esenzione	—	esenzione	esenzione
	06	B. altri	4	6	5	1,20	4,50
28.53	00 (g.)	**Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa**	9	7	—	2,70	7
28.54		**Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida:**					
	01	A. solido	13	18	—	3,90	14,40
	04	B. altro	30	15	—	9	19,20
28.55		**Fosfuri:**					
	01	A. di calcio	13	12	10	3,90	10,80
		B. di ferro (ferro-fosfori) contenenti in peso 15 % o più di fosforo:		11	9		
	02	I. *destinati alla fabbricazione di ghisa fosforosa Thomas all'alto forno* (1)	16			esenzione	9
	03	II. *altri*	16			4,80	11,60
		C. altri:		14	—		
	04	I. *di zinco*	16			4,80	14
	05	II. *di rame*	9			2,70	10,40
	08	III. *non nominati*	13			3,90	13
28.56		**Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.):**					
		A. di silicio:		9	—		
	07	I. *destinati alla fabbricazione di prodotti abrasivi finiti, nei limiti di un contingente annuo di 5000 quintali* (1)	8			2,40	8
	09	II. *altri*	15			4,50	10,30

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*28.56*)	05	B. di boro	18	7	—	5,40	10,50
	06	C. di calcio	22	15	—	6,60	16
	13	D. di alluminio, di cromo, di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di tantalio, di titanio	13	12	—	3,90	12
	16	E. altri	13	13	10	3,90	10,80
28.57		**Idruri, azoturi e azotidrati, siliciuri e boruri:**					
	01	A. idruri	18	10	8	5,40	12
	02	B. azoturi	18	10	8	5,40	12
		C. azotidrati:					
	03	I. di piombo	18	9	—	5,40	11,50
	06	II. altri	18	13	—	5,40	13,40
	09	D. siliciuri	18	11	—	5,40	12,40
	12	E. boruri	18	13	10	5,40	13,20
28.58		**Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi:**					
	01	A. acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza	4	4	—	1,20	4
	02	B. amalgame diverse da quelle di metalli preziosi	18	12	—	5,40	12,90
	03 T	C. calciocianamide	10	12	10	3	10
		D. altri:		15	12		
	04	I. *cloroamiduro di mercurio*	7			2,10	10
	05	II. *silicocloroformio*	18			esenzione	12
	08	III. *non nominati*	18			5,40	14,40

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

NOTE:

1. – *Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo Capitolo comprende soltanto:*

a) *composti organici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;*

b) *miscele di isomeri di uno stesso composto organico (contenenti o non delle impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non (Capitolo 27);*

c) *i prodotti delle voci dal n. 29.38 al n. 29.42 incluso, gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce n. 29.43 ed i prodotti della voce n. 29.44, di costituzione chimica definita o non;*

d) *le soluzioni acquose di prodotti previsti nei paragrafi a), b), c), sopracitati;*

e) *le altre soluzioni dei prodotti dei sopracitati paragrafi a), b), c), purchè il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purchè il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;*

f) *i prodotti dei paragrafi a), b), c), d), e), sopracitati, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;*

g) *i sali di diazonio messi a tipo, le arilidi messe a tipo utilizzate come copulanti per tali sali, nonchè le basi solide per coloranti azoici messe a tipo.*

2. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i prodotti compresi nella voce n. 15.04, nonchè la glicerina (n. 15.11);*

b) *l'alcole etilico (n.ri 22.08 e 22.09);*

c) *il metano (n. 27.11);*

d) *i composti del carbonio menzionati nella Nota 2 del Capitolo 28;*

e) *l'urea con tenore in azoto inferiore o uguale a 45 % in peso allo stato secco, che è compresa nelle voci n.ri 31.02 o 31.05, secondo la presentazione;*

f) *le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (n. 32.04), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come sostanze «luminescenti», i prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra e l'indaco naturale (n. 32.05), nonchè le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto (n. 32.09);*

g) *la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti similari presentati in tavolette, bastoncini o in forme analoghe che implicano la loro utilizzazione come combustibili nonchè i combustibili liquidi del tipo utilizzato per accendisigari o per accenditori presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 300 cm³ (n. 36.08);*

h) *i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.17; i prodotti detti «scolorine» condizionati per la vendita al minuto, compresi nella voce n. 38.19;*

ij) *gli elementi di ottica, in particolare quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (n. 90.01).*

3. – *Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo Capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.*

4. – Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle sottovoci, *nelle voci dal n. 29.03 al n. 29.05, dal n. 29.07 al n. 29.10, e dal n. 29.12 al n. 29.21, n. 29.22 e n. 29.23 inclusi, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, è da considerare esteso anche ai derivati misti (solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfonati, nitrosolfoalogenati, ecc.).*

I gruppi nitrici o nitrosi non sono da considerare come «funzioni azotate» ai sensi della voce n. 29.30.

5. – a) *Gli esteri dei composti organici a funzione acida dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso con composti organici degli stessi Sotto-Capitoli sono da classificare come il composto rientrante nella voce posta per ultima nell'ordine di numerazione;*

b) *gli esteri dell'alcole etilico o della glicerina con composti organici a funzione acida dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso sono da classificare come i composti a funzione acida corrispondenti;*

c) *i sali degli esteri compresi nei succitati paragrafi* a) b) *con basi inorganiche sono da classificare come gli esteri corrispondenti;*

d) *i sali di altri composti organici a funzione acida o a funzione fenolica dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso con basi inorganiche sono da classificare come i composti organici a funzione acida o a funzione fenolica corrispondenti;*

e) *gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare come gli acidi corrispondenti.*

6. – *I prodotti delle voci dal n. 29.31 al n. 29.34 incluso sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri metalloidi o di metalli, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, ecc., direttamente legati al carbonio.*

Sono esclusi dalle voci n.ri 29.31 (tiocomposti organici) e 29.34 (altri composti organo-minerali) i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) in cui, fatta eccezione per atomi di idrogeno, ossigeno e azoto, siano contenuti, legati direttamente al carbonio, soltanto atomi di zolfo e di alogeno, che conferiscano loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

7. – *Nella voce n. 29.35 (composti eterociclici) non rientrano gli eteri-ossidi interni, gli emiacetali interni, gli eteri-ossidi metilenici degli ortodifenoli, gli epossidi alfa e beta, gli acetali ciclici, i polimeri ciclici delle aldeidi, delle tioaldeidi o delle aldimmine, le anidridi di acidi polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli con acidi polibasici, le ureidi cicliche, le immidi di acidi polibasici, l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina.*

NOTA COMPLEMENTARE:

Nell'ambito di una voce, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) che appartiene a una sottovoce, sono da classificare, salvo disposizioni speciali in questa sottovoce, semprechè, nella stessa serie di sottovoci, non sia stata prevista una sottovoce finale «altri» (senza altre aggiunte). Quando tale sottovoce esiste, i derivati in questione rientrano nella sottovoce finale «altri».

* * *

E' fatto obbligo all'importatore di indicare nella dichiarazione doganale anche la denominazione commerciale e scientifica, nonchè la formula di costituzione dei prodotti di questo Capitolo.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
		I. - IDROCARBURI, LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI					
29.01		**Idrocarburi:**					
		A. aciclici (1):					
		I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili:		25	—		
	01	a. *esano, eptano*	10			3	16
	a	b. *altri*	16			4,80	18,40
		II. destinati ad altri usi (2):		esenzione	—		
	03	a. *esano, eptano*	10			3	4
	b	b. *altri*	16			4,80	6,40
		B. cicloparaffinici e cicloolefinici:					
	19	I. azuleni	16	16	—	4,80	16
		II. altri:					
	20	a. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	16	25	—	4,80	18,40
	c	b. destinati ad altri usi (2)	16	esenzione	—	4,80	6,40

(1) *Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, sono soggette all'imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli di petrolio coi quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.*

(2) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

a { 05 — saturi: altri; 08 — non saturi

b { 13 — saturi: altri; *non saturi:* 14 — propilene; 15 — butadiene; 16 — butilene, metilbutadiene; 17 — altri

c { 21 — cicloesano; 22 — decaidronaftalina; 25 — altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(29.01)		C. cicloterpenici:					
		I. pineni, canfene, dipentene:		13	12		
	26	a. *pineni*	9			2,70	10,40
		b. *canfene:*					
	27	1. *destinato alla fabbricazione della canfora sintetica* (1)	esenzione			esenzione	6,30
	28	2. *destinato ad altri usi*	9			2,70	10,40
	29	c. *dipentene*	22			6,60	15
	32	II. altri	22	13	14	6,60	17,20
		D. aromatici:					
		I. benzolo, toluolo, xiloli:					
	35	a. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	16	25	20	4,80	18,40
		b. destinati ad altri usi (2):		esenzione	—		
		1. *benzolo:*					
	36	aa. *destinato alla fabbricazione di qualsiasi prodotto o preparazione, escluso comunque l'impiego come carburante o combustibile da solo o in miscela con altri prodotti petroliferi*	16			esenzione	esenzione
	37	bb. *destinato alla fabbricazione dei colori organici sintetici o di prodotti medicinali sintetici o di vernici, lacche o prodotti simili, dello stirolo, di plastificanti per resine sintetiche*	7			2,10	2,80
	38	cc. *destinato alla fabbricazione delle resine sintetiche, delle materie plastiche e delle fibre tessili sintetiche*	8			2,40	3,20
	39	dd. *altro*	16			4,80	6,40
	44	2. *toluolo*	16			3,10 (3)	3,10 (3)
		3. *xiloli:*					
	40	aa. *ortoxilolo destinato alla fabbricazione dell'anidride ftalica*	16			esenzione	esenzione
	41	bb. *destinati alla fabbricazione dei colori organici sintetici o di prodotti medicinali sintetici o di vernici, lacche o prodotti simili*	7			2,10 (3)	2,80 (3)

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(3) *Fino al 30 giugno 1965 è sospesa l'applicazione del dazio.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(29.01-D-I-b-3)		cc. *destinati ad altri usi:*					
	43	α. *paraxilolo destinato ad essere impiegato quale materia prima nella fabbricazione di fibre tessili sintetiche* (1)	16			esenzione	esenzione
	42	β. *non nominati*	16			4,80 (2)	6,40 (2)
		II. stirolo, etilbenzolo, isopropilbenzolo (cumolo):		8	—		
	45	a. *stirolo*	9			2,70	8
		b. *etilbenzolo:*					
	47	1. *destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	13			esenzione	8
	48	2. *destinato ad altri usi*	13			3,90	10
	49	c. *isopropilbenzolo (cumolo)*	13			3,90	10
		III. naftalina, antracene:		esenzione	—		
	50	a. *naftalina*	18			5,40	7,20
	51	b. *antracene*	9			esenzione	3,60
		IV. difenile, trifenili:		15	—		
	52	a. *difenile*	18			5,40	15
	53	b. *trifenili*	13			3,90	13
	54	V. cimeni	13	13	—	3,90	13
		VI. altri:		16	13		
	55	a. *butilxilolo, destinato alla fabbricazione del muschio xilene* (1)	esenzione			esenzione	7,70
	56	b. *divinilbenzolo*	13			esenzione	13
	57	c. *tetraidronaftalina*	16			4,80	13,50
	a	d. *altri*	13			3,90	13

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *Fino al 30 giugno 1965 è sospesa l'applicazione del dazio.*

STATISTICA:

a { 58 — dodecilbenzolo; 61 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
29.02		**Derivati alogenati degli idrocarburi:**					
		A. derivati alogenati degli idrocarburi aciclici:					
		I. fluoruri e polifluoruri:		18	—		
	01	a. *saturi*	20			6	18
	02	b. *non saturi*	16			4,80	16
		II. cloruri e policloruri:					
		a. saturi:					
		1. cloruro di metile, cloruro di etile:		18	—		
	03	aa. *cloruro di etile destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	22			esenzione	18
	a	bb. *altri*	22			6,60	18
		2. altri:		16	—		
	06	aa. *cloroformio*	16			4,80	16
	b	bb. *altri*	13			3,90	13
		b. non saturi:		19	—		
	10	1. *transdicloroetilene*	16			esenzione	16
	c	2. *altri*	16			4,80	16
		III. bromuri e polibromuri:		23 (2)	—		
		a. *saturi:*					
	19	1. *bromoformio*	40			12	27

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) Fino al 30 giugno 1967, per il bromuro di metile per uso agricolo, si applica il dazio del 17 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

a { 04 — **cloruro di etile destinato ad altri usi**; 05 — **cloruro di metile** }

b { 07 — tetracloruro di carbonio; 08 — dicloruro di metilene; 09 — dicloruro di etilene (dicloroetano); 12 — altri }

c { 13 — monocloroetilene (cloruro di vinile monomero); 14 — tricloroetilene; 15 — tetracloroetilene (percloroetilene); 18 — altri }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(29.02-A-III-a)		2. *altri:*					
	17	aa. *bromuro di etile destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	45			13,50	23
	a	bb. *non nominati*	45			13,50	29 (2)
	28	b. *non saturi*	40			12	27
		IV. ioduri e poliioduri:		25	—		
		a. *saturi:*					
	31	1. *ioduri*	108			32,40	55,20
	34	2. *poliioduri*	99			29,70	51,60
	37	b. *non saturi*	90			27	48
		V. derivati misti:		17	—		
		a. *saturi:*					
	38	1. *fluoroclorurati*	20			6	17
	41	2. *altri*	13			3,90	13,60
	44	b. *non saturi*	16			4,80	16
	b	B. derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	16	17	—	4,80	16
		C. derivati alogenati degli idrocarburi aromatici:		18	—		
	c	I. *monoclorobenzolo, diclorobenzoli, cloruro di benzile, monocloronaftaline*	16			4,80	16
	d	II. *policloronaftaline, bromostirolo*	18			5,40	18
	e	III. *altri*	22			6,60	18

(1) *Solo l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) Fino al 30 giugno 1967, per il bromuro di metile per uso agricolo, si applica il dazio del 23 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

a { 20 — bromuro di metile; 21 — bromuro di etile, altro; 22 — dibromuro di etilene (dibromoetano); 25 — altri

b { 45 — esaclorocicloesano; 46 — altri

c { 48 — monoclorobenzolo; 58 — paradiclorobenzolo; 59 — altri diclorobenzoli; 50 — cloruro di benzile; 51 — monocloronaftaline

d { 52 — policloronaftaline; 54 — bromostirolo

e { 53 — diclorodifeniltricloroetano; 57 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
29.03		**Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:**					
	a	A. derivati solfonati	16	16	—	4,80	16
		B. derivati nitrati e nitrosi:					
		I. trinitrotoluoli, dinitronaftaline:		10	—		
	05	a. *trinitrotoluoli*	22			6,60	13,60
	06	b. *dinitronaftaline*	20			6	12,80
		II. altri:		16	—		
	07	a. *degli idrocarburi aciclici, cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici*	16			4,80	16
		b. *degli idrocarburi aromatici:*					
	08	1. *trinitrobutilmetaxilolo (muschio xilene)*	16			4,80	16
	b	2. *altri*	18			5,40	16
		C. derivati misti:					
	14	I. derivati solfoalogenati	16	14	—	4,80	14
		II. altri:		16	—		
	c	a. *derivati nitroalogenati degli idrocarburi ciclici*	20			6	16
	d	b. *non nominati*	16			4,80	16

STATISTICA:

a { 01 — degli idrocarburi aromatici; 04 — altri }

b { 09 — dinitrobutilparacimene; 10 — mononitrobenzolo; 13 — non nominati }

c { 16 — mononitroclorobenzoli; 19 — altri }

d { 15 — derivati nitroalogenati degli idrocarburi aciclici; 22 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
		II. - ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI					
29.04		**Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**					
		A. monoalcoli saturi:					
	01	I. alcole metilico (metanolo) (1)	18	18	—	5,40	18
	a	II. alcoli propilico ed isopropilico (1)	20	15	—	6	15,20
		III. alcoli butilici:					
		a. alcole butilico terziario		8	—		
	04	1. *destinato alla fabbricazione del muschio xilene* (2)	esenzione			esenzione	3,90
	05	2. *altro*	18			5,40	11
	b	b. altri alcoli butilici	18	14	—	5,40	14
	09	IV. alcoli amilici	22	20	—	6,60	20
		V. altri:		18	—		
	10	a. *alcole 2-cloroetilico (monocloridrina del glicole)*	12			3,60	13,50
	13	b. *alcoli laurilico, stearico, cetilico*	20			6	18
	15	c. *alcole isodecilico*	16			esenzione	16
	c	d. *altri*	16			4,80	16

(1) Sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione sull'alcole etilico ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico.

La denaturazione degli alcoli metilico, propilico e isopropilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.

(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

a { 02 — propilico; 03 — isopropilico

b { 06 — butilico normale; 07 — isobutilico; 08 — altri

c { 14 — 2-etilesilico; 16 — altri alcoli ottilici; 17 — altri

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomi	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(29.04)		B. monoalcoli non saturi:					
	19	I. alcole allilico	16	14	—	esenzione	14
		II. altri:		16	15		
	20	a. *alcole oleico*	20			6	15,60
	26 (g.)	b. *rodinolo, nerolo, vetiverolo*	13			3,90	13
	a	c. *altri*	16			4,80	15
		C. polialcoli:					
		I. dioli, trioli e tetroli:		19	—		
	b	a. *glicole etilenico; glicole propilenico*	21			6,30	19
	c	b. *altri*	18			5,40	18
		II. mannite, sorbite:		17	—		
	36	a. *mannite*	27			8,10	18,90
	37	b. *sorbite*	18			5,40	17
	40	III. altri polialcoli	18	14	—	5,40	14
		IV. derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli:		18	—		
	41	a. *cloralio idrato*	22			6,60	18
	44	b. *altri*	18			5,40	18
29.05		**Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**					
		A. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:					
	01 (g.)	I. cicloesanolo, metil- e dimetilcicloesanoli	25	20	—	7,50	20
	02 (g.)	II. mentolo	13	11	—	3,90	11

STATISTICA:

a { 23 — geraniolo, citronellolo, linalolo (g.); 29 — non nominati

b { 30 — glicole etilenico; 31 — glicoli propilenici

c { 32 — pentaeritrite; 34 — altri dioli; 38 — trioli e altri tetroli

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(29.05-A)	a	III. steroli, inositoli	13	14	—	3,90	13
		IV. altri:		16	—		
	b	a. *terpineolo, terpina, idrato di terpina*	21			6,30	16
	09 (g.)	b. *altri*	13			3,90	13
		B. aromatici:					
	10	I. alcole cinnamico	13	13	—	3,90	13
		II. altri:		17	—		
	11	a. *alcole benzilico*	27			8,10	18,90
	12	b. *alcole feniletilico*	22			6,60	17
	c	c. *altri*	12			3,60	13,60
		III. - FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI					
29.06		**Fenoli e fenoli-alcoli:**					
		A. monofenoli:					
	01	I. fenolo e suoi sali	20	4	—	6	9,90
		II. cresoli, xilenoli, e loro sali:		3	—		
	02	a. *isomeri isolati*	20			6	9,40
	03	b. *miscela di isomeri*	15			4,50	7,40
	d	III. naftoli e loro sali	20	18	—	6	18

STATISTICA:

a { 03 (g.) — steroli; 04 (g.) — inositoli }

b { 05 (g.) — terpineolo; 06 (g.) — terpina e idrato di terpina }

c { 13 — alcole fenilpropilico; 16 — non nominati }

d { 04 — alfanaftolo e suoi sali; 05 — betanaftolo e suoi sali }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(29.06-A)		IV. altri:		17	—		
	08	a. *mononucleari*	15			4,50	15
		b. *polinucleari:*					
	09	1. *orto, parafenilfenolo, loro sali*	20			6	17
	12	2. *di altra specie*	13			3,90	13,60
		B. polifenoli:					
		I. resorcina e suoi sali:		17	—		
	13	a. *resorcina destinata alla stampa dei tessuti* (1)	esenzione			esenzione	8,20
	14	b. *resorcina altra e suoi sali*	20			6	17
	15	II. idrochinone	20	18	—	6	18
	16	III. diossinaftaline e loro sali	20	17	—	6	17
		IV. altri:					
	20	a. 2,2 di (p-ossifenil) propano	13	15	12	3,90	12
		b. altri:		15	—		
	17	1. *terziario butilcatecolo, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	13			esenzione	13
	18	2. *pirogallolo e suoi sali*	20			6	15,20
	21	3. *di altra specie*	13			3,90	13
	24	C. fenoli-alcoli	20	18	—	6	18
29.07		**Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli:**					
	01	A. derivati alogenati	20	15	—	6	15,20
	02	B. derivati solfonati	20	18	—	6	18

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(29.07)		C. derivati nitrati e nitrosi:					
		I. trinitrofenolo (acido picrico); trinitroresorcinato di piombo; trinitroxilenoli e loro sali:		10	—		
	03	a. *trinitrofenolo (acido picrico)*	22			6,60	13,60
	06	b. *altri*	20			6	12,80
		II. dinitrocresoli, trinitrometacresolo:		16	—		
	07	a. *dinitrocresoli*	15			4,50	15
	08	b. *trinitrometacresolo*	20			6	16
	a	III. altri	20	18	—	6	18
	15	D. derivati misti	20	18	—	6	18
		IV. - ETERI-OSSIDI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, EPOSSIDI ALFA ET BETA, ACETALI E EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI					
29.08		**Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**					
		A. eteri-ossidi:					
		I. aciclici:					
		a. ossido di etile (etere etilico), ossidi di etile diclorurati:		25	—		
	01	1. *ossido di etile*	40			12	28
		2. *ossidi di etile diclorurati:*					
	02	aa. *beta-beta-dicloroetiletere, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	22			esenzione	22
	05	bb. *altri*	22			6,60	22

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 09 — sali del trinitrofenolo
12 — non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*29.03-* A-I)		b. altri:		17	—		
	03	1. 1-4 *diossano*	16			4,80	16
	09	2. *altri*	12			3,60	13,60
	12	II. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	13	17	—	5,40	17
		III. aromatici:					
	13	a. eteri metilici dei dinitrobutilmetacresoli (muschio ambretta)	13	13	—	3,90	13
	14	b. ossido di fenile	22	17	—	6,60	17
	15	c. mono- e dinitrofenetoli	21	17	—	6,30	17
		d. altri:		16	—		
	a	1. *anisolo, anetolo, ossido di benzile, eteri metilici del metacresolo e del butilmetacresolo*	16			4,80	16
	21	2. *eteri metilico ed etilico, del betanaftolo*	27			8,10	18,40
	23	3. *nitroanisoli, nitrofenetoli (esclusi i mono- e dinitrofenetoli)*	21			6,30	16
	26	4. *altri*	13			3,90	13
		B. eteri-ossidi-alcoli:					
	b	I. aciclici	18	20	—	5,40	18
		II. ciclici:		14	—		
	c	a. *alcole anisico; etere glicerico del guaiacolo ed etere glicerico della etilpirocatechina.* .	13			3,90	13
	38	b. *altri*	12			3,60	12

STATISTICA:

a { 16 — anisolo; 19 — altri

b { 27 — glicole dietilenico; 28 — monoeteri del glicole etilenico; 29 — monoeteri del glicole dietilenico; 32 — altri

c { 33 — alcole anisico; 35 — etere glicerico del guaiacolo ed etere glicerico della etilpirocatechina

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*29.08*)		C. eteri-ossidi-fenoli ed eteri-ossidi-alcoli-fenoli:					
	a	I. guaiacolo, solfoguaiacolato di potassio	25	19	—	7,50	19,10
		II. altri:		15	—		
	41	a. *eugenolo e isoeugenolo*	13			3,90	13
	44	b. *altri*	12			3,60	12
		D. perossidi di alcoli e perossidi di eteri:		17	14		
	45	I. *paramentano idroperossido, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	21			esenzione	14
	48	II. *altri*	21			6,30	16,50
29.09	*b*	**Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	16	18	—	4,80	16
29.10		**Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**					
	01	A. piperonilbutossido	22	13	—	6,60	15
	04	B. altri	22	18	—	6,60	18

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 39 — guaiacolo; 40 — solfoguaiacolato di potassio

b { 01 — ossido di etilene; 02 — ossido di propilene; 05 — altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
		V. - COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE					
29.11		**Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:**					
		A. aldeidi acicliche:					
	a	I. metanale (formaldeide), triossimetilene e paraformaldeide	22	18	—	6,60	18
	04	II. etanale	22	24	—	6,60	22
		III. paraldeide e metaldeide:		17	—		
	05	a. *paraldeide*	18			5,40	17
	06	b. *metaldeide*	13			3,90	13,60
	07	IV. butanale	18	19	—	5,40	18
		V. altre:		16	—		
	b	a. *aldeide eptilica (enantolo), citrale, citronellale*	16			4,80	16
	c	b. *aldeidi da* C_8 *a* C_{12}; *aldeide acrilica o acroleina*	11			3,30	12,80
		c. *di altra specie:*					
	d	1. *sature*	13			3,90	13
	18	2. *non sature*	12			3,60	12,80
	19	B. aldeidi cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche	11	14	—	3,30	11,20
		C. aldeidi aromatiche:					
	20	I. aldeide cinnamica	25	18	—	7,50	18,60

STATISTICA:

a { 01 — metanale (formaldeide); 03 — triossimetilene, paraformaldeide

b { 08 — aldeide eptilica (enantolo); 10 — citrale, citronellale

c { 09 — aldeidi da C_8 a C_{12}; 11 — aldeide acrilica o acroleina

d { 12 — aldeidi valerianiche; 15 — altre

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(29.11-C)		II. altre:		16	—		
	a	a. *aldeide paraisopropilalfametilidrocinnamica e fenilacetica*	14			4,20	14
	b	b. *di altra specie*	16			4,80	16
		D. aldeidi-alcoli:		16	—		
	28 (g.)	I. *idrossicitronellale*	18			5,40	16
	31	II. *altri*	13			3,90	13
		E. aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:					
	c	I. aldeide metilprotocatechica (vanillina) e aldeide etilprotocatechica (etil-vanillina)	31	20	—	9,30	22
		II. altre:		17	15		
	34 (g.)	a. *aldeide metilenprotocatechica (piperonalio o eliotropina)*	22			6,60	16,90
	d	b. *di altra specie*	16			4,80	15
29.12		**Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11:**		16	—		
		A. *delle aldeidi acicliche:*					
	01	I. *cloralio*	22			esenzione	16,40
	04	II. *altri*	18			5,40	16
	03	B. *delle aldeidi cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche; delle aldeidi-alcoli*	13			3,90	13
	09	C. *delle aldeidi aromatiche, delle aldeidi-eteri, delle aldeidi-fenoli, e delle altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse*	18			5,40	16

STATISTICA:

a { 23 — aldeide paraisopropilalfametilidrocinnamica; 24 — aldeide fenilacetica }

b { 21 — aldeide benzoica; 22 — aldeide alfaamilcinnamica; 27 — altre }

c { 32 — aldeide metilprotocatechica (vanillina); 33 — aldeide etilprotocatechica (etilvanillina) }

d { 35 — aldeide salicilica; 36 — aldeide anisica; 39 — altre }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
		VI. - COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE					
29.13		**Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni o chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**					
		A. chetoni aciclici:					
		I. monochetoni:					
		a. acetone:		17	14		
	01	1. *destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	18			esenzione	14
	02	2. *destinato ad altri usi*	18			5,40	15,30
		b. altri:		14	—		
	03	1. *metiletilchetone*	9			2,70	10,40
	a	2. *altri*	13			3,90	13
	08	II. polichetoni	9	12	—	2,70	9,60
		B. chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:					
		I. canfora:					
		a. naturale greggia:		11	—		
	09 (g.)	1. *destinata alla fabbricazione della celluloide* (1)	13			esenzione	11
	10 (g.)	2. *destinata ad altri usi*	13			3,90	11
		b. altra (naturale raffinata o sintetica):		16	—		
	11 (g.)	1. *destinata alla fabbricazione della celluloide* (1)	13			esenzione	13
	12 (g.)	2. *destinata ad altri usi*	13			3,90	13

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 04 — metilisobutilchetone; 07 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(29.13-B)		II. altri		15	—		
	a	a *iononi, metiliononi, fencone, irone, giasmone, carvone*	13			3,90	13
	14 (g.)	b *cicloesanone, metilcicloesanone*	18			5,40	15
	18	c *di altra specie*	12			3,60	12
		C. chetoni aromatici					
	19	I. metilnaftilchetone	13	14	—	3,90	13
	20	II. benzilidenacetone	22	17	—	6,60	17
	b	III. altri	22	18	—	6,60	18
		D. chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi					
		I. aciclici, cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:		14	—		
	c	a. *aciclici*	13			3,90	13
	29	b. *cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici*	12			3,60	12
	32	II. aromatici	22	18	—	6,60	18
	35	E. chetoni-fenoli ed altri chetoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	22	18	—	6,60	18
	d	F. chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi ed altri chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	20	17	—	6	17
		G. derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
	40 (g.)	I. muschio chetone	13	14	—	3,90	13
	41	II. bromuro di canfora	45	23	—	13,50	29
	e	III. altri	16	16	—	4,80	16

STATISTICA:

a { 13 — iononi, metiliononi; 15 — fencone, irone, giasmone, carvone

b { 21 — acetofenone; 24 — non nominati

c { 25 — diacetone alcole; 28 — altri

d { 36 — antrachinone; 39 — altri

e { 43 — acido canfosolfonico; 44 — non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
		VII. - ACIDI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PERACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI					
29.14		**Monoacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**					
		A. monoacidi aciclici saturi:					
	a	I. acido formico, suoi sali e suoi esteri	21	19	—	6,30	19
		II. acido acetico, suoi sali e suoi esteri:					
		a. acido acetico:					
	06	1. acido pirolegnoso	4	14	—	1,20	8,40
	07	2. altro	18	21	—	5,40	18
		b. sali dell'acido acetico:					
		1. piroligniti (di calcio, ecc.):		10	—		
	08	aa. *di calcio*	esenzione			esenzione	4,80
	09	bb. *altri*	12			3,60	10
	10	2. acetato di sodio	21	19	—	6,30	19
	11	3. acetato di cobalto	16	14	—	4,80	14
		4. altri:		17	—		
	12	aa. *acetato di piombo*	21			6,30	17
	15	bb. *altri*	12			3,60	13,60

STATISTICA:

a
- 01 — acido formico
- 02 — formiato di sodio puro F U.
- 03 — formiato di sodio altro
- 04 — altri sali
- 05 — esteri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(29.14-A-II)		c. esteri dell'acido acetico:					
		1. acetati di etile, di vinile, di propile, d'isopropile:		20	—		
	16	aa. *di vinile*	21			6,30	20
	a	bb. *di etile, di propile, d'isopropile*	24			7,20	20
		2. acetati di metile, di butile, di isobutile, di amile, di isoamile, di glicerina:		19	—		
	b	aa. *di metile, di butile, di isobutile*	24			7,20	19
	23	bb. *di amile, di isoamile*	21			6,30	19
	24	cc. *di glicerina*	16			4,80	16
		3. acetati di paracresile, di fenilpropile, di fenilmetile, di rodinile, di santalile, di fenil-glicole:		13	—		
	25	aa. *di fenilmetile (di benzile)*	27			8,10	17
	28	bb. *altri*	9			2,70	10,40
	29	4. acetato di deidropregnenolone 16,17	9	12	—	2,70	9,60
		5. altri:		17	—		
	30	aa. *acetati di linalile, di geranile, di citronellile*	18			5,40	17
	c	bb. *acetati d'anisile, di cinnamile, di feniletile, di bornile, d'isobornile, di terpenile*	22			6,60	17
	d	cc. *altri*	9			2,70	11,80
	37	III. anidride acetica	20	20	—	6	20
		IV. alogenuri dell'acido acetico:		18	—		
	38	a. *cloruro d'acetile*	16			4,80	16
	39	b. *altri*	13			3,90	14,40

STATISTICA:

a { 17 — di etile; 18 — di propile; 19 — d'isopropile

b { 20 — di metile; 21 — di butile; 22 — di isobutile

c { 31 — acetati d'anisile, di cinnamile, di feniletile, di bornile, d'isobornile; 32 — acetato di terpenile

d { 33 — acetato di monoetiletere del glicole etilenico; 36 — altri

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*29.14*-A)		V acidi cloroacetici, loro sali e loro esteri		16	—		
	43	a. *monocloroacetato di sodio*	16			esenzione	16
	42	b *altri*	16			4,80	16
	45	VI acidi bromoacetici, loro sali e loro esteri	45	23	—	13,50	29
		VII acido propionico, suoi sali e suoi esteri		14	11		
	46	a. *acido propionico e suoi sali*	9			2,70	10,80
	47	b *esteri dell'acido propionico*	18			5,40	13,80
		VIII acidi butirrici, loro sali e loro esteri		15	—		
	a	a *acidi butirrici e loro sali*	9			2,70	10,80
	50	b *esteri degli acidi butirrici*	18			5,40	15
		IX. acidi valerianici, loro sali e loro esteri:		13	—		
	b	a. *acidi valerianici e loro sali*	9			2,70	10,40
	53	b. *esteri degli acidi valerianici*	18			5,40	13,40
		X. acido palmitico, suoi sali e suoi esteri:					
	54	a. acido palmitico (1)	12	11	—	3,60	11
		b. sali ed esteri dell'acido palmitico		16	—		
	56	1 *sali diversi da quelli alcalini*	13			3,90	13
	c	2. *altri*	16			4,80	16

(1) *Sugli acidi grassi di origine animale o vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 48° C, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione.*

STATISTICA:

a { 48 — acidi butirrici; 49 — sali degli acidi butirrici

b { 51 — acidi valerianici; 52 — sali degli acidi valerianici

c { 55 — sali alcalini; 57 — esteri

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
29 14 A)		XI. acido stearico, suoi sali e suoi esteri:					
	58	a. acido stearico	12	12	—	3,60	12
		b. sali ed esteri dell'acido stearico:					
	59	1. stearati di zinco, di magnesio	13	13	—	3,90	13
		2. altri:		15	—		
	61	aa. *sali diversi da quelli alcalini*	13			3,90	13
	a	bb. *altri*	16			4,80	15
		XII. altri:		16	—		
	63	a. *cloroformiato di etile*	18			5,40	16
	b	b. *altri* (1)	13			3,90	13
		B. monoacidi aciclici non saturi:					
	c	I. acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri	16	17	—	4,80	16
		II. acido undecilenico, suoi sali e suoi esteri:					
	70	a. acido undecilenico	13	13	—	3,90	13
	71	b. sali ed esteri dell'acido undecilenico	13	16	—	3,90	13
		III. acido oleico, suoi sali e suoi esteri:					
	72	a. acido oleico (1)	12	12	—	3,60	12
		b. sali ed esteri dell'acido oleico:		16	—		
	73	1. *sali alcalini*	18			5,40	16
	74	2. *altri sali ed esteri*	13			3,90	13

(1) *Sugli acidi grassi di origine animale o vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 45° C. si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione.*

STATISTICA:

a { 60 — sali alcalini; 62 — esteri

b { 64 — contenenti bromo; 66 — altri

c { 67 — acido metacrilico; 68 — sali dell'acido metacrilico; 69 — esteri dell'acido metacrilico

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
29.14-B)		IV. altri:					
	76	a. acido sorbico, acido acrilico	13	15	12	3,90	12
	a	b. altri (1)	13	15	—	3,90	13
	78	C. monoacidi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici	16	17	—	4,80	16
		D. monoacidi aromatici:					
		I. acido benzoico, suoi sali e suoi esteri:		17	—		
	79	a. *acido benzoico*	16			4,80	16
	80	b. *benzoato di sodio*	21			6,30	17
	81	c. *altri sali dell'acido benzoico*	18			5,40	17
		d. *esteri dell'acido benzoico:*					
	83	1. *benzoato di benzile*	25			7,50	18,10
	84	2. *benzoati di geranile, di citronellile, di linalile, di rodinile*	18			5,40	17
	b	3. *altri*	21			6,30	17
	88	II. cloruro di benzoile	22	18	—	6,60	18
		III. acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri:		19	—		
	c	a. *acido fenilacetico e suoi sali*	25			7,50	19,10
		b. *esteri dell'acido fenilacetico:*					
	91	1. *fenilacetati di etile, di feniletile*	25			7,50	19,10
	93	2. *altri*	22			6,60	19

(1) *Sugli acidi grassi di origine animale o vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 18° C., si scuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione.*

STATISTICA:

a { 73 — acidi eptin e ottincarbonici e loro esteri metilici; 77 — altri

b { 82 — benzoato di metile; 85 — benzoato di naftile; 87 — non nominati

c { 89 — acido fenilacetico; 90 — sali dell'acido fenilacetico

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
29.14-D)		IV. altri:		16	—		
	95	a. *esteri dell'acido cinnamico*	22			6,60	16,40
	a	b. *altri*	16			4,80	16
29.15		**Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati nitrosi:**					
		A. poliacidi aciclici:					
	b	I. acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	21	19	—	6,30	19
	c	II. acido malonico, acido adipico, loro sali e loro esteri	16	17	—	4,80	16
	05	III. anidride maleica	9	15	—	2,70	10,80
		IV. acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri:					
	d	a. acido azelaico, acido sebacico	12	12	—	3,60	12
	e	b. sali ed esteri degli acidi azelaico e sebacico	12	16	—	3,60	12,80
		V. altri:		16	13		
	10	a. *acido itaconico greggio, destinato alla fabbricazione di materie plastiche artificiali, nei limiti di un contingente annuo di 3000 quintali* (1)	12			esenzione	12,80
	12	b. *acido succinico*	12			esenzione	12,80
	15	c. *altri*	12			3,60	12,80
	19	B. poliacidi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	16	17	14	4,80	14
		C. poliacidi aromatici:					
	20	I. anidride ftalica	18	18	—	5,40	13

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 94 — cloruro di nitrobenzoile; 96 — perossido di benzoile; 99 — altri }

b { 01 — acido ossalico; 02 — sali ed esteri dell'acido ossalico }

c { 03 — acido malonico, suoi sali e suoi esteri; 04 — acido adipico, suoi sali e suoi esteri }

d { 06 — acido azelaico; 07 — acido sebacico }

e { 08 — sali ed esteri dell'acido azelaico; 09 — sali ed esteri dell'acido sebacico }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — a 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*29.15*-C)		II. altri:					
		a. acido tereftalico, suoi sali e suoi esteri:		18	14		
	31	1. *acido tereftalico e suoi sali*	16			4,80	14
	a	2. *esteri dell'acido tereftalico*	18			5,40 (1)	15,10
		b. altri:		18	—		
	21	1. *altri acidi ftalici e loro sali*	16			4,80	16
	b	2. *altri*	18			5,40	18
29.16		**Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**					
		A. acidi-alcoli:					
	01	I. acido lattico, suoi sali e suoi esteri	16	17	—	4,80	16
	02	II. acido malico, suoi sali e suoi esteri	12	15	—	3,60	12
		III. acido tartarico, suoi sali e suoi esteri:					
	03	a. tartrato di calcio greggio	esenzione	9	—	esenzione	4,40
	c	b. altri	16	13	—	4,80	16
		IV. acido citrico, suoi sali e suoi esteri:					
	09	a. acido citrico	28	19	—	8,40	20,30
	10	b. citrato di calcio greggio	18	7	—	5,40	10,50
		c. altri:		20	—		
	11	1. *sali dell'acido citrico*	28			8,40	20,80
		2. *esteri dell'acido citrico:*					
	17	aa. *acetilcitrato di tributile*	25			esenzione	20
	18	bb. *altri*	25			7,50	20

(1) *Fino al 31 dicembre 1965, nei limiti di un contingente di 36.000 quintali, per il tereftalato di dimetile destinato alla fabbricazione di politereftalato di glicole, è sospesa l'applicazione del dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 29 — tereftalato di dimetile; 30 — altri esteri dell'acido tereftalico

b { 22 — ortoftalati di dimetile, di dietile; 23 — ortoftalati di dibutile; 24 — ortoftalati di diisobutile; 25 — ortoftalati di diamile; 26 — ortoftalati di diottile; 27 — ortoftalati di diisodecile; 28 — ortoftalati di dicicloesile; 32 — altri

c { 04 — acido tartarico; 05 — tartrato e bitartrato di potassio; 08 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
29.16-A)	13	V. acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	25	23	—	7,50	23
	14	VI. acido fenilglicolico (acido mandelico), suoi sali e suoi esteri	22	20	—	6,60	20
		VII. acido colico, acido desossicolico, loro sali e loro esteri:					
	15	a. acido colico, acido desossicolico, e loro sali	13	13	—	3,90	13
	16	b. esteri degli acidi colico e desossicolico	13	16	—	3,90	13
		VIII. altri:					
	19	a. aciclici	16	15	—	4,80	15
		b. ciclici:		18	—		
	20	1. *acido litocolico, suoi sali e suoi esteri*	13			3,90	14,40
	21	2. *acido chinico*	22			esenzione	18
	22	3. *altri*	22			6,60	18
		B. acidi-fenoli:					
		I. acido salicilico, acido acetilsalicilico, loro sali e loro esteri:					
	24	a. acido salicilico	27	21	—	8,10	21
		b. sali dell'acido salicilico:		19	—		
	25	1. *di sodio*	27			8,10	19,90
	28	2. *altri*	18			5,40	18
		c. esteri dell'acido salicilico:					
		1. salicilati di metile, di fenile (salolo):		22	—		
	29	aa. *di metile*	31			9,30	22,90
	30	bb. *di fenile (salolo)*	27			8,10	22
		2. altri:		18	—		
	31	aa. *salicilati di amile, di benzile*	27			8,10	19,40
	32	bb. *salicilati di bornile, di butile, di citronellile, di geranile*	31			9,30	21
	35	cc. *altri*	18			5,40	18
	36	d. acido acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	27	21	—	8,10	21

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*29.16*-B)	37	II. acidi solfosalicilici, loro sali e loro esteri	18	18	—	5,40	18
	a	III. acido paraossibenzoico, suoi sali e suoi esteri	16	16	—	4,80	16
		IV. acido gallico, suoi sali e suoi esteri:					
	40	a. acido gallico	16	14	—	4,80	14
	41	b. sali ed esteri dell'acido gallico	16	17	—	4,80	16
	42	V. acidi ossinaftoici, loro sali e loro esteri	23	18	—	6,90	18
		VI. altri:		17	—		
	43	a. *acidi cresotinici ed acetilcresotinici, loro sali e loro esteri*	18			5,40	17
	44	b. *metilfenilglicidato di etile*	13			3,90	13,60
	47	c. *altri*	22			6,60	17
		C. acidi-aldeidi e acidi-chetoni:					
	48	I. acido deidrocolico e suoi sali	13	13	—	3,90	13
		II. acetilacetato di etile e suoi sali:		20	—		
	49	a. *acetilacetato di etile*	27			8,10	20,40
	50	b. *sali dell'acetilacetato di etile*	16			4,80	16
		III. altri:		17	—		
		a. *aciclici:*					
	51	1. *aceto acetato di metile*	16			esenzione	16
	52	2. *altri*	16			4,80	16
		b. *ciclici:*					
	54	1. *esteri dell'acido deidrocolico*	13			3,90	13,60
	57	2. *altri*	22			6,60	17
		D. altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:		17	—		
	60	I. *aciclici*	16			4,80	16
		II. *ciclici:*					
	61	a. *acido anisico, suoi sali, suoi esteri*	16			4,80	16
	64	b. *altri*	22			6,60	17

STATISTICA:

a { 38 — acido paraossibenzoico e suoi sali
39 — esteri dell'acido paraossibenzoico }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
		VIII. - ESTERI DEGLI ACIDI MINERALI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI					
29.17		**Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		18	—		
	01	A. *solfati di metile, di etile, di propile, di isopropile*	25			7,50	18,60
	04	B. *altri*	18			5,40	18
29.18		**Esteri nitrosi e nitrici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**					
	01	A. dinitroglicole, esanitromannite	18	12	—	5,40	12,90
	02	B. trinitroglicerina, tetranitropentaeritrite (pentrite)	22	15	—	6,60	16
	03	C. dinitrodietilenglicole	18	15	—	5,40	15
	06	D. altri	18	17	—	5,40	17
29.19		**Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**					
	01	A. acido inositesafosforico, inositesafosfati, lattofosfati	16	15	—	4,80	15
		B. tributilfosfato, trifenilfosfato, tricresilfosfato, trixilenilfosfato, tricloroetilfosfato:		15	14		
	03	I. *tricloroetilfosfato*	22			esenzione	14
	a	II. *altri*	18			5,40	14
	b	C. altri	22	17	—	6,60	17

STATISTICA:

a { 04 — trifenilfosfato; 05 — tricresilfosfato; 07 — tributilfosfato, trixilenilfosfato }

b { 11 — acido glicerofosforico e glicerofosfati; 13 — fosfato di guaiacolo; 15 — non nominati }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
29.20		Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		18	—		
	01	A. *carbonato di guaiacolo*	25			7,50	18,60
	04	B. *altri*	18			5,40	18
29.21	00	Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	16	17	—	4,80	16
		IX. - COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE					
29.22		**Composti a funzione ammina:**					
		A. monoammine acicliche:					
	01	I. mono-, di- e trimetilammina, e loro sali	20	16	—	6	16
	02	II. dietilammina e suoi sali	15	11	—	4,50	11,20
	05	III. altri	15	14	—	4,50	14
		B. poliammine acicliche:					
	06	I. esametilendiammina e suoi sali	18	16	—	5,40	16
		II. altri:		15	12		
	07	a. *trietilentetrammina, destinata alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	15			esenzione	12
	a	b. *altri*	15			4,50	12,60
		C. monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche:					
	12	I. cicloesilammina, N-dimetilcicloesilammina, e loro sali	18	13	—	5,40	13,40
	15	II. altri	18	16	—	5,40	16

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 0- — etilendiammina e i suoi sali
11 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(29.22)		D. monoammine aromatiche:					
		I. anilina, suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:					
	16	a. trinitroaniline, tetranitroaniline	18	14	—	5,40	14
	a	b. altri	18	16	—	5,40	16
	23	II. tetranitromonometilanilina (tetril)	20	8	—	6	11,80
	b	III. toluidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	18	16	—	5,40	16
	29	IV. xilidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	18	15	—	5,40	15
		V. difenilammina, e suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:					
	30	a. esanitrodifenilammina (exil)	20	8	—	6	11,80
	33	b. altri	20	16	—	6	16
		VI. alfanaftilammina, betanaftilammina, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:					
	34	a. betanaftilammina e suoi sali	20	14	—	6	14,70
	c	b. altri	20	16	—	6	16
		VII. altri:		16	—		
	39	a. *N-alchil-aniline e loro sali*	23			6,90	16,80
		b. *fenilbetanaftilammina:*					
	40	1. *destinata alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	23			esenzione	16
	41	2. *altra*	23			6,90	16,80
	d	c. *non nominati*	18			5,40	16

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 17 — anilina e suoi sali; 18 — altre nitroaniline; 19 — derivati alogenati della anilina e loro sali; 22 — altri

b { 25 — toluidine e loro sali; 28 — altri

c { 35 — alfanaftilammina, suoi derivati, loro sali; 38 — altri

d { 49 — fenilalfanaftilammina; 53 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(29.22)		E. poliammine aromatiche:					
	54	I. fenilendiammine o toluilendiammine, loro derivati alogenati solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	20	14	—	6	14,70
		II. altre:		16	—		
	55	a. *benzidina e suoi omologhi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali*	18			5,40	16
	56	b. *adipato di xililendiammina (sale AX), destinato alla fabbricazione del relativo polimero, nei limiti di un contingente annuo di 2400 quintali (1)*	20			esenzione	16
		c. *altri:*					
	57	1. *metaxililendiammina, destinata ad essere impiegata nella fabbricazione di poliadipato di metaxililendiammina, nei limiti di un contingente annuo di 500 quintali (1)*	20			esenzione	16
	59	2. *altri*	20			6	16
29.23		**Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:**					
		A. ammino-alcoli; eteri degli ammino-alcoli; esteri degli ammino alcoli					
	01	I. monoetanolammina e suoi sali	13	14	—	3,90	13
		II. altri:		16	—		
	a	a. *altre etanolammine e loro sali*	18			5,40	16
	04	b. *benzoildimetilamminodimetiletilcarbinolo e suoi sali*	25			7,50	17,60
	b	c. *ariletanolammine e loro sali; eteri di ammino-alcoli*	20			6	16

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze*

STATISTICA:

a { 02 — dietanolammina e suoi sali; 03 — trietanolammina e suoi sali

b { 05 — ariletanolammine e loro sali; 06 — eteri di ammino-alcoli

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(29.23-A-II)		d. *altri:*					
	a	1. *aciclici*	25			7,50	17,60
	13	2. *ciclici*	20			6	16
		B. ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, loro eteri e loro esteri:					
	16	I. anisidine, dianisidine, fenetidine, e loro sali	23	18	—	6,90	18
	b	II. altri	20	16	—	6	16
	c	C. ammino-aldeidi; ammino-chetoni; ammino-chinoni	18	16	—	5,40	16
		D ammino-acidi:					
	30	I lisina, suoi esteri, e loro sali	13	13	—	3,90	13
	31	II sarcosina e suoi sali	13	15	—	3,90	13
	32	III acido glutammico e suoi sali	22	19	—	6,60	19
		IV altri					
	52	a acido ammino acetico	13	17	14	3,90	13,60
		b altri		17	—		
	35	1. *biologici*	13			3,90	13,60

STATISTICA:

a { 07 — isopropanolammine e loro sali; 10 — altri

b { 17 — solfato di monometilparaamminofenolo; 20 — altri

c { 23 — ammino-aldeidi e ammino chetoni aciclici; 26 — ammino-aldeidi e ammino chetoni ciclici; 29 — ammino-chinoni

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(29.23-D-IV-b)		2. *di altra specie*					
		a. *aciclici:*					
		α. *acido amminoundecanoico*					
	36	a′. *destinato alla produzione di fibre tessili sintetiche, nei limiti di un contingente annuo di 4500 quintali* (1)	18			esenzione	8,20
	37	b′. *destinato alla produzione di materie plastiche artificiali, nei limiti di un contingente annuo di 1500 quintali* (1)	18			esenzione	8,20
	38	c′. *altro*	18			5,40	17
	39	β. *sale sodico dell'acido etilendiammino tetracetico, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	18			esenzione	17
	42	γ. *altri*	18			5,40	17
		bb. *ciclici:*					
	43	α. *acido ortoamminobenzoico (acido antranilico) e suoi sali*	18			5,40	17
	45	β. *esteri dell'acido ortoamminobenzoico e dei suoi derivati N-alchilati, e loro sali*	25			7,50	18,10
	46	γ. *acido paraamminobenzoico*	20			6	17
		δ. *sali dell'acido paraamminobenzoico, esteri dell'acido paraamminobenzoico e loro sali:*					
	47	a′. *paraamminobenzoildietilamminoetanolo e suoi sali*	25			7,50	18,10
	48	b′. *altri*	28			8,40	19,30
	51	ε. *altri*	20			6	17
		E. ammino-alcoli-fenoli; ammino-acidi-fenoli; altri composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:		17	—		
	54	I. *ammino acidi biologici*	13			3,90	13,60
		II. *altri:*					
	55	a. *acido paraamminosalicilico, suoi sali e suoi esteri*	23			6,90	17,30
	58	b. *altri*	20			6	17

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze*

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitario 7	Per altre provenienze 8
29.24		**Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi:**					
		A. lecitine ed altri fosfoamminolipidi:		14	11		
		I. *lecitine:*					
	01	a. *destinate alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	20			esenzione	11
	02	b. *altre*	20			6	14,60
	05	II. *altri fosfoamminolipidi*	20			6	14,60
		B. altri:		17	—		
	08	I. *coline, suoi derivati, loro sali*	25			7,50	18,10
	11	II. *di altra specie*	18			5,40	17
29.25		**Composti a funzione ammide:**					
		A. ammidi acicliche:					
	01	I. urea	18	16	—	5,40	16
		II. asparagina e suoi sali:					
	02	a. asparagina	16	14	—	4,80	14
	03	b. sali dell'asparagina	16	17	—	4,80	16
		III. altri:		18	—		
	04	a. *glutammina e suoi sali*	13			3,90	14,40
	05	b. *bromodietilacetilurea*	20			6	18
	06	c. *allilisopropilacetilcarbammide*	11			3,30	13,10
		d. *altri:*					
	07	1. *dimetilformammide, destinata ad essere impiegata nella fabbricazione di filo continuo e di fiocco, costituiti da copolimeri composti essenzialmente da acrilonitrile, nei limiti di un contingente annuo di 8000 quintali* (1)	22			esenzione	18
	08	2. *formammide tecnica*	22			esenzione	18
	09	3. *altri*	22			6,60	18

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonoma	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(29.25)		B. ammidi cicliche:					
		I. ureine:					
	10	a. parafenetolurea (dulcina)	18	12	—	5,40	12,90
	a	b. altre	16	15	—	4,80	15
		II. ureidi:					
	15	a. feniletilmalonilurea e suoi sali	36	22	—	10,80	24,90
	16	b. dietilmalonilurea e suoi sali	27	19	—	esenzione	19,90
	19	c. altre	22	17	—	6,60	17
		III. altre ammidi cicliche:					
	26	a. dietilamminoaceto-2,6-xilidide	22	17	15	6,60	16
		b. altre:		17	—		
	23	1. *acetilparafenetidina*	27			8,10	18,90
	25	2. *bromuro di dimetilcarbammato di metaossifeniltrimetilammonio*	10			3	12,20
	b	3. *altre*	20			6	17
29.26		**Composti a funzione immide o a funzione immina:**					
		A. immidi:					
	01	I. immide ortosolfobenzoica (saccarina)	18	15	—	5,40	15
	04	II. altre	16	17	—	4,80	16
		B. immine:					
		I. aldimmine:		18	—		
	05	a. *etilidenaniline, butilidenanilina, aldolo-alfanaftilammina*	21			6,30	18
	08	b. *altre*	16			4,80	16

STATISTICA:

a { 11 — **dietildifenilurea (centralite)**
  { 12 — **non nominate**

b { 22 — acetanilide, metil ed etilacetanilide, acetacetanilide, ortocloroacetacetanilide e loro sali
  { 24 — arilidi e arilidi sostituite degli acidi ossinaftoici
  { 28 — non nominate

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(*29.26*-B)		II. altre immine:					
	09	a. guanidina e suoi sali	16	17	—	4,80	16
		b. esametilentetrammina:		18	—		
	10	1. *pura F. U.*	21			6,30	18
	11	2. *altra*	25			7,50	18,60
	12	c. trimetilentrinitrammina (esogeno)	22	11	—	6,60	14
		d. altre:		17	—		
	a	1. *difenilguanidina, diortotolilguanidina, ortotolilbiguanidina; sali e derivati dell'esametilentetrammina*	21			6,30	17
	17	2. *arginina e suoi sali*	13			3,90	13,60
	20	3. *altre*	16			4,80	16
29.27	*b*	**Composti a funzione nitrile**	16	17	—	4,80	16
29.28		**Diazo-, azo- o azossi composti:**		16	—		
	01	A. *azoisobutirrodinitrile*	20			esenzione	16
	04	B. *altri*	20			6	16
29.29	00	**Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina**	18	17	—	5,40	17
29.30	00	**Composti ad altre funzioni azotate**	16	17	—	4,80	16

STATISTICA:

a { 13 — difenilguanidina, diortotolilguanidina, ortotolilbiguanidina; 16 — sali e derivati dell'esametilentetrammina }

b { 01 — diciandiamide (cianguanidina); 02 — acrilonitrile; 03 — acetoncianidrina; 06 — altri }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
		X. - COMPOSTI ORGANO-MINERALI E COMPOSTI ETEROCICLICI					
29.31		**Tiocomposti organici:**					
		A. xantogenati:		14	—		
	01	I. *di sodio, di potassio*	18			5,40	14
	04	II. *altri*	13			3,90	13
		B. altri:		18	—		
	a	I. *tiodiglicole, tiourea*	16			4,80	16
	b	II. *sodiodibutilditiocarbammato, dodecilmercaptani, destinati alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	21			esenzione	18
	c	III. *cisteina, metionina, glutatione, loro derivati e loro sali*	13			3,90	14,40
	d	IV. *altri*	21			6,30	18
29.32	(g.)	**Composti organo-arsenicali:**		17	—		
	01	A. *acido metilarsinico, acido cacodilico, loro sali*	22			6,60	17
	04	B. *altri*	16			4,80	16
29.33	00	**Composti mercurio-organici**	16	17	—	4,80	16
29.34		**Altri composti organo-minerali:**					
	01	A. piombo tetraetile	45	20	—	13,50	27,60
	04	B. altri	16	18	—	4,80	16

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 05 — tiodiglicole; 06 — tiourea

b { 07 — sodiodibutilditiocarbammato; 18 — dodecilmercaptani

c { 14 — metionina, suoi derivati e loro sali; 17 — altri

d { 10 — tiocarbammati e ditiocarbammati, altri; 13 — tiourami mono e disolforati, tiocarbanilide, diortotoliltiourea; 21 — non nominati

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
29.35		**Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:**					
		A. furfurolo e benzofurano (cumarone):		14	—		
		I. *furfurolo:*					
	01	a. *destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	16			esenzione	14
	02	b. *altro*	16			4,80	14
	03	II. *benzofurano (cumarone)*	16			4,80	14
	04	B. alcoli furfurilico e tetraidrofurfurilico	16	17	—	4,80	16
	05	C. tiofene	16	14	—	4,80	14
		D. carbazolo e suoi sali:		13	—		
	06	I. *carbazolo*	13			esenzione	13
	07	II. *sali del carbazolo*	20			6	14,20
	08	E. piridina e suoi sali	12	10	—	3,60	10
	11	F. indolo e beta-metilindolo (scatolo), e loro sali	12	12	—	3,60	12
	13	G. esteri dell'acido piridin-beta-carbonico (nicotinico); dietilammide dell'acido nicotinico e suoi sali	12	14	—	3,60	12
	14	H. chinolina e suoi sali	12	17	—	3,60	13,60
	15	IJ. alchilamminoacridine e loro sali (2)	18	13	—	5,40	13,40

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *La importazione nel territorio della Repubblica dei prodotti antimalarici, come tali riconosciuti, con Decreti Ministeriali, acridinici o chinolinici, è riservata alla Amministrazione dei Monopoli dello Stato.*

È in facoltà di detta Amministrazione di consentire l'importazione nel territorio della Repubblica, da parte di privati, dei prodotti di cui sopra. Tale importazione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio stabilito dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio di Amministrazione dei Monopoli dello Stato.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(29.35)		K. 1-fenil- 2, 3-dimetil- 5-pirazolone (analgesina) e 1-fenil- 2, 3-dimetil- 4-dimetil-ammino-5-pirazolone (dimetilamminoanalgesina), e loro derivati:					
	16	I. 1-fenil- 2, 3-dimetil- 4-isopropil- 5-pirazolone (isopropilanalgesina)	9	15	13	2,70	10,80
		II. altri:		25	—		
	17	a. 1-*fenil- 2, 3-dimetil-5-pirazolone e suoi derivati*	40			12	28
	a	b. 1-*fenil- 2, 3-dimetil-4-dimetilammino-5-pirazolone e suoi derivati*	45			13,50	30
	23 (g.)	L. acidi nucleinici e loro sali	22	18	—	6,60	18
	24	M. betapicolina	12	12	—	3,60	12
		N. disolfuro di benzotiazile; mercaptobenzimidazolo; mercaptobenzotiazolo e suoi sali:		18	—		
	25	I. *sali del mercaptobenzotiazolo*	18			5,40	18
	b	II. *altri*	21			6,30	18
	82	O. santonina	13	13	10	3,90	10,80
	83	P. cumarina e metilcumarina	27	18	—	8,10	19,40
	84	Q. etilcumarina	12	14	—	3,60	12
	85	R. fenolftaleina	22	18	—	6,60	18

STATISTICA:

a { 18 — 1-fenil-2, 3-dimetil-5-pirazolone-4-metilammido-metansulfonato sodico; 21 — altri }

b { 26 — mercaptobenzotiazolo; 27 — disolfuro di benzotiazile; 28 — mercaptobenzimidazolo }

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(29.35)		S. altri:					
		I. 1-Metil-4-ammino-N'-fenil-N' (2'-tienil)-piperidina, suoi tartrati e suoi maleati; 3-Metil-mercapto-10-[2'-(N-metil-piperidil)-etil]-fenotiazina e suoi sali, oppure, 2-metiltio-10-[2'-(N-metil-2 piperidil)-etil]-fenotiazina e suoi sali; Cloridrato di 1-metil-4-(m-ossifenil)-4-propionil-piperidina; Cloridrato e nitrato di 2-(1-naftilmetil) imidazolina; 2-(N-p-tolil-N-m-ossifenil-amminometil)imidazolina; 3,5-Diosso-1,2-difenil-4-normal butil-pirazolidina; Cloridrato di N-(3-dimetilamminopropil) imminodibenzile; 0,0-Dietil-0-(4-metil-2-isopropil)6-pirimidil-tiofosfato; 2,4-Bis-(etilammino)-6-cloro-triazina; 2-Etilammino-4-isopropilammino-6-cloro-triazina; (d)-3-Metossi-N-metilmorfinano e suoi sali; 6-Allil-6, 7-diidro-5H-dibenzo (c, e) azepina e suoi sali; 7-Cloro-2-metilammino-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina-4-ossido e suoi sali; N-Isonicotinoil-N' isopropilidrazina; 2-Metil-9-fenil-2, 3, 4, 9-tetraidro-1H-indeno (2,1-c)-piridina e suoi sali, oppure, 1, 2, 3, 4-tetraidro-2-metil-9-fenil-2-azafluorene e suoi sali; Bromuro di 1-metil-3-dimetilcarbammil-ossipiridinio; 2-Cloro-9-(3-dimetilamminopropiliden)-tioxantene; Cloridrato di 2-benzilimidazolina;2,4-Bis-(isopropilammino)-6-clorotriazina; 3-Etilmercapto-10-(1'-metilpiperazinil-4'- propil)-fenotiazina; Derivati alogenati della chinolina; Derivati degli acidi chinolincarbonici:		16	13		
		a. *derivati degli acidi chinolincarbonici:*					
	31	1. *acido fenilchinolincarbonico, suoi esteri, loro sali*	22			6,60	16,40
	60	2. *altri*	18			5,40	14,80
	65	b. *derivati alogenati della chinolina* (1)	18			5,40	14,80
	70	c. 2-*Cloro*-9-(3-*dimetilamminopropiliden*)-*tioxantene*	16			4,80	14
	80	d. *altri*	12			3,60	12,80
		II. altri:		16 (2)	—		
	29	a. *derivati del carbazolo, esclusi i sali del carbazolo*	20			6	16
		b. *derivati delle chinoline, loro sali (esclusi quelli delle voci n.ri* 29.35-O-I-a *e* 29.35-O-I-b) (1):					
	35	1. *parametilchinolina, isobutilchinolina, isopropilchinolina, tetraidro parametilchinolina, loro sali*	12			3,60	12,80
	37	2. *altri*	16			4,80	16

(1) *La importazione nel territorio della Repubblica dei prodotti antimalarici, come tali riconosciuti, con Decreti Ministeriali, acridinici o chinolinici, è riservata all'Amministrazione dei Monopoli dello Stato.*
È in facoltà di detta Amministrazione di consentire l'importazione nel territorio della Repubblica, da parte di privati, dei prodotti di cui sopra. Tale importazione è subordinata al pagamento d un diritto di monopolio stabilito dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio di Amministrazione dei Monopoli dello Stato.

(2) Fino al 30 giugno 1967, per il furazolidone, l'etossichinolina ed il nitrofurazone, si applica il dazio del 12,80 % sul valore.

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(29.35-S-II)	a	c. *dietilendiammina, dimetildietilendiammina, loro sali; acido-1-metil-4-fenilpiperidincarbonico, suoi derivati, loro sali*	22			6,60	16,40
	b	d. *deidrotioparatoluidina, suoi derivati solfonati, loro sali; derivati del mercaptobenzotiazolo, esclusi i sali del mercaptobenzotiazolo, istidina*	16			4,80	16
		e. *lattami:*					
	88	1. *isatina, acetofenolisatina, difenolisatina*	20			6	16
	89	2. 3,3-*dietil*-2,4-*diossopiperidina; dietil-diossotetraidropiridina*	9			2,70	11,30
	c	3. *altri*	12			3,60	12,80
		f. *altri:*		18	14		
	d	1. *ad atomi di ossigeno: ad atomi di zolfo*	16			4,80	16
	e	2. *non nominati*	12			3,60	12,80
29.36		**Solfammidi:**					
	01	A. *N - clorosolfammidi (clorammine) e loro sali*	16			4,80	14
	f	B. *paraamminobenzensolfammide, suoi derivati, loro sali*	27			8,10	19,20
	09	C. *altre*	18			5,40	15,60
29.37	00	**Sultoni e sultami**	12	17	—	3,60	13,60

STATISTICA:

a { 39 — dietilendiammina e suoi sali; 40 — dimetil dietilendiammina e suoi sali; 41 — acido-1-metil-4-fenilpiperidincarbonico, suoi derivati, loro sali }

b { 42 — deidrotioparatoluidina, suoi derivati solfonati, loro sali; 43 — derivati del mercaptobenzotiazolo, esclusi i sali del mercaptobenzotiazolo; 44 — istidina }

c { 92 — caprolattame; 95 — non nominati }

d { 48 — ad atomi di ossigeno; 51 — ad atomi di zolfo }

e { 45 — idrazide dell'acido isonicotinico; 52 — melamina; 55 — altri }

f { 02 — derivati pirimidinici e loro sali; 03 — derivati tiazolici e loro sali; 06 — altri }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
		XI. - PROVITAMINE, VITAMINE, ORMONI E ENZIMI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI					
29.38	(g.)	**Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non tra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente:**					
		A. provitamine, non mescolate, anche in soluzione acquosa:		14	11		
	01	I. *caroteni*	13			3,90	11,80
		II. *steroli ad attività provitaminica:*					
	02	a. *ergosterolo*	18			5,40	13,80
	05	b. *altri steroli*	13			3,90	11,80
	08	c. *acetati*	9			2,70	10,20
	11	III. *altre*	9			2,70	10,20
		B. vitamine, non mescolate, anche in soluzione acquosa:					
		I. vitamina A, B_2, B_3, B_6, B_{12} ed H:					
	12	a. vitamine A	13	9	7	esenzione	7
	a	b. altre	9	9	—	2,70	9
	19	II. vitamina B_9	9	18	—	2,70	12,30
	20	III. vitamina C	9	12	—	2,70	9,60
		IV. altre vitamine:		14	—		
	21	a. *vitamina* D	13			3,90	13

STATISTICA:

a {
13 — vitamina B_2
14 — vitamina B_6
15 — vitamina B_{12}
18 — altre

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(29.38-B-IV)	23	b. *acidi folici*	22			6,60	15,50
	a	c. *altre vitamine*	9			2,70	10,40
		C. concentrati naturali di vitamine:					
	28	I. concentrati naturali di vitamine A + D	13	9	7	esenzione	7
	31	II. altri	15	14	—	4,50	14
	34	D. miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente, soluzioni non acquose di provitamine o di vitamine	15	18	—	4,50	15
29.39	(g.)	**Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi, e loro derivati utilizzati principalmente come ormoni:**					
	01	A. adrenalina	16	17	—	4,80	16
	02	B. insulina	8	16	—	2,40	10,90
		C. ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili:					
	03	I. ormoni gonadotropi	9	11	—	2,70	9
	06	II. altri	9	15	—	2,70	10,80
		D. ormoni cortico-surrenali:					
	09	I. cortisone, idrocortisone, e loro acetati; deidrocortisone, 1, 2-deidro-idrocortisone	9	11	—	2,70	9
		II. altri:		14	—		
	10	a. *desossicorticosterone*	13			3,90	13
	13	b. *di altra specie*	9			2,70	10,40
		E. altri ormoni:		14	—		
	15	I. *progesterone, follicolina*	13			3,90	13
	16	II. *testosterone*	18			5,40	14
	19	III. *altri ormoni*	9			2,70	10,40

STATISTICA:

a { 22 — Vitamina PP
24 — Vitamina B1
27 — altre

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
29.40		**Enzimi:**		13	—		
	01	A. *pepsina, pancreatina*	16			4,80	13
	02	B. *presame* (1)	10			3	10,40
	07	C. *altri*	12			3,60	12
		XII. - ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI					
29.41	(g.)	**Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:**					
	01	A. digitaline	12	12	—	3,60	12
	02	B. glicirizzina e glicirizzati	12	11	—	3,60	11
	03	C. rutina e suoi derivati	12	18	—	3,60	13,50
		D. altri:		14	—		
	04	I. *strofantine*	13			3,90	13
	07	II. *altri*	12			3,60	12
29.42	(g.)	**Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:**					
		A. alcaloidi del gruppo dell'oppio:					
	01	I. tebaina e suoi sali	13	13	—	3,90	13
		II. altri:		17	—		
	04	a. *morfina, diacetilmorfina, etilmorfina, loro derivati*	16			4,80	16
	a	b. *altri*	13			3,90	13,60

(1) *Il presame o caglio, contenente più del 25 % di cloruro di sodio, è ammesso all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio. Sulla intera quantità di cloruro di sodio in esso contenuta è dovuto un diritto di monopolio nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato destinato alla preparazione del presame o caglio.*

STATISTICA:

a { 05 — codeina e suoi derivati
   { 08 — non nominati

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(29.42)		B. alcaloidi della china (1):					
	10	I. chinina e solfato di chinina	esenzione	9	—	esenzione	4,40
		II. altri:		12	—		
	12	a. *basi della china, diverse dalla chinina*	esenzione			esenzione	5,80
	13	b. *etilcarbonato di chinina*	13			3,90	12
	16	c. *altri sali, eteri, esteri e derivati*	18			5,40	12,90
		C. altri alcaloidi:					
	17	I. caffeina e suoi sali	13	13	—	3,90	13
		II. cocaina e suoi sali:					
	18	a. cocaina greggia	7	5	esenzione	2,10	2,80
	19	b. altri	16	17	14	4,80	14
	20	III. emetina e suoi sali	12	10	—	3,60	10
	21	IV. efedrina e suoi sali	12	16	—	3,60	12,80
	22	V. nicotina e suoi sali (2)	esenzione	11	—	esenzione	5,30
		VI. teobromina e suoi derivati:					
	23	a. teobromina	12	10	—	3,60	10
	24	b. derivati della teobromina	12	15	—	3,60	12
	25	VII. teofillina, teofillina-etilendiammina, e loro sali	18	17	—	5,40	17
		VIII. altri:		13	—		
	27	a. *sparteina, colchicina, aconitina, eserina, giusquiamina, pilocarpina, veratrina, omatropina*	13			3,90	13
	35	b. *altri*	12			3,60	12

(1) *L'importazione nel territorio della Repubblica di alcaloidi estratti dalla cincona, o dei loro derivati, è riservata all'Amministrazione dei Monopoli dello Stato.*
È in facoltà di detta Amministrazione di consentire l'importazione nel territorio della Repubblica, da parte di privati, dei prodotti di cui sopra. Tale importazione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio stabilito dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio di Amministrazione dei Monopoli dello Stato.
Queste disposizioni sono estese ai prodotti antimalarici come tali riconosciuti con Decreti Ministeriali.

(2) *L'introduzione della nicotina e suoi sali nel territorio della Repubblica, fatta eccezione dei Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, è soggetta a monopolio di Stato.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
		XIII. - ALTRI COMPOSTI ORGANICI					
29.43		**Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci n.ri 29.39, 29.41 e 29.42 (1):**					
	05	A. ramnosio, raffinosio, mannosio	13	15	—	3,90	13
	08	B. altri	13	20	—	3,90	14,80
29.44	(g.)	**Antibiotici:**					
	01 (mU)	A. penicilline	31	21	—	9,30	22,40
	a	B. streptomicine, diidrostreptomicine	10	9	—	3	9
	03	C. cloramfenicolo	25	13	—	7,50	16,20
	b	D. altri antibiotici	9	9	—	2,70	9
29.45		**Altri composti organici:**					
	01	A. acetoarsenito di rame (verde di Schweinfurt)	13	13	—	3,90	13
	04	B. altri	21	20	—	6,30	20

(1) *Sugli zuccheri tassabili compresi in questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.*

STATISTICA:

a { 08 — streptomicine; 09 — diidrostreptomicine

b { 04 — tetracicline; 07 — altri

SEZIONE VI

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

NOTE:

1. – *Il termine « medicamenti », ai sensi della voce n.* 30 03, *è da considerare applicabile*

a) *ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici;*

b) *ai prodotti non miscelati, atti agli stessi usi, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto per usi terapeutici o profilattici*

Le disposizioni precedenti non si applicano agli alimenti o bevande (quali alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande « toniche », acque minerali) nè ai prodotti delle voci n ri 30.02 *e* 30.04

Per l'applicazione di queste disposizioni e della Nota 3 d) *del Capitolo, sono considerati :*

A) *come prodotti non miscelati*

1) *le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;*

2) *tutti i prodotti che rientrano nei Capitoli* 28 *e* 29;

3) *gli estratti vegetali semplici della voce n.* 13.03, *semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;*

B) *come prodotti miscelati:*

1) *le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);*

2) *gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;*

3) *i sali e le acque concentrate ottenute per evaporazione di acque minerali naturali.*

2. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, per usi medicinali* (n. 33 05);

b) *i dentifrici di ogni specie, compresi quelli con proprietà profilattiche o terapeutiche, che sono da considerare compresi nella voce n.* 33 06;

c) *i saponi medicinali della voce n* 34 01.

3. – *Nella voce n.* 30 05 *sono compresi soltanto*

a) *i catgut e le altre legature sterili per suture chirurgiche;*

b) *le laminarie sterili;*

c) *gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia e l'arte dentaria,*

d) *le preparazioni opacizzanti per esami radiografici nonchè i reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente (esclusi quelli compresi nella voce n* 30.02), *siano essi prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, atti agli stessi usi;*

e) *i cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria*

f) *gli astucci e le scatole farmaceutiche forniti del necessario per il pronto soccorso*

* * *

A) E' fatto obbligo all'importatore di dichiarare i prodotti compresi nelle voci n ri 30 02, 30.03 e 30 05-C anche con la denominazione commerciale e di indicare la composizione ed i costituenti, ove questi non risultino da iscrizioni apposte sui recipienti o altri involucri di origine.

B) Si considerano « condizionati per la vendita al minuto », ai sensi della voce n 30 03, anche le specialità medicinali, rientranti in detta voce, che, secondo le norme sanitarie vigenti sono state riconosciute come tali dalle Autorità competenti.

Le specialità medicinali possono essere poste in commercio sotto il nome delle sostanze costitutive, oppure sotto nomi di fantasia attribuiti loro sia dall'inventore, sia dal preparatore, quando, da iscrizioni apposte sui recipienti o sugli involucri o in altro modo, risulti che si tratti di prodotti medicinali o aventi proprietà medicamentose, oppure quando il nome dell'inventore o quello del preparatore sia indicato sui prodotti stessi o sui recipienti o sugli involucri, come caratteristica di una preparazione medicinale.

Devono rispondere ai requisiti di cui sopra anche le specialità medicinali rientranti nelle voci n.ri 30 02 e 30 05-C. E' proibita l'importazione dei recipienti vuoti, involucri, cartellini, ecc., portanti iscrizioni o altre indicazioni dalle quali risulti che essi sono destinati a contenere o ad involgere prodotti da porre in vendita come specialità medicina preparate all'estero.

C) Sui prodotti di questo Capitolo contenenti:

1) zuccheri tassabili, fatta eccezione per la voce n 30 02-B-II, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di Kg. 50 per ogni quintale di prodotto;

2) alcaloidi estratti dalla corteccia di cincona, o loro derivati, si riscuote, oltre il dazio, il diritto di monopolio sulla quantità contenuta di detti alcaloidi o loro derivati, accertata dai Laboratori Chimici delle Dogane. E' fatto obbligo all'importatore di dichiarare gli elementi necessari a tali accertamenti.

D) Sui prodotti di questo Capitolo, costituiti da prodotti antimalarici, riconosciuti come tali con appositi Decreti Ministeriali, è dovuto, oltre il dazio, il diritto di monopolio nella misura per essi stabilita Lo stesso diritto di monopolio è dovuto sui medicamenti contenenti in qualsiasi proporzione detti prodotti antimalarici, proporzionalmente al quantitativo dei prodotti stessi contenuti nei medicamenti.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
30.01		**Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate nè comprese altrove:**					
		A. ghiandole ed altri organi, disseccati:					
	01 (g.)	I. polverizzati	12	10	—	3,60	10
		II. non polverizzati:					
	02 (g.)	a. midollo spinale e polmoni	12	3	—	esenzione	3
	05 (g.)	b. altri	12	8	—	esenzione	8
	a	B. non nominati	16	11	—	esenzione	11
30.02		**Sieri di animali o di persone immunizzati; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili:**					
	01 (g.)	A. sieri e vaccini	18	15	12	5,40	14,40
		B. fermenti:		17	—		
	02	I. *per usi terapeutici o profilattici*	18			5,40	17
	05	II. *altri*	13			3,90	13,60
	08	C. altri	18	14	—	5,40	14
30.03		**Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:**					
		A. non condizionati per la vendita al minuto:					
		I. contenenti iodio o suoi derivati:					
	01	a. *in soluzione o in pasta, a base di iodio o suoi derivati*	45	29	—	13,50	31,90

STATISTICA:

a { 06 — estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni
(g)
09 — altri

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(30.03-A-I)	02	b. *costituiti da iodio e-o da uno o più composti chimici inorganici o organici dello iodio, anche se commisti con eccipienti, edulcoranti e simili, in polvere, granuli, compresse, capsule, cialdini e simili*	90			27	49,90
	05	c. *altri*	13			5,40	21,20
		II. altri:					
		a. contenenti penicilline, streptomicine, o loro derivati:		17	14		
	06	1. *costituiti soltanto da penicilline o soltanto da un loro derivato, anche se commisti con eccipienti, edulcoranti, e simili, in polvere, granuli, compresse, capsule, cialdini e simili*	31			9,30	20,50
		2. *altri:*					
	08	aa. *supposte, candelette, ovuli, pomate e simili*	13			3,90	13,60
	10	bb. *non nominati*	18			5,40	15,10
		b. non nominati:		15	12		
	25	1. *estratto fluido di adonis vernalis; carte antiasmatiche, supposte, candelette, ovuli matite, sigarette medicate, pomate, unguenti, vaselline e lanoline medicate, linimenti, balsamo opodeldoch, collodio medicinale, associazione molecolare di bromuro di calcio e lactobionato di calcio*	13			3,90	12
	20	2. *sali di acque minerali medicamentose* (1)	9			2,70	10,80
	26	3. *a base di alcaloidi o eterosidi, o loro derivati; a base di prodotti opoterapici, vitaminici od ormonici*	15			4,50	13,20
	30	4. *altri* (1)	18			5,40	14,40
		B. condizionati per la vendita al minuto:					
		I. contenenti iodio o suoi derivati:		34	—		
	28	a. *in soluzione o in pasta, a base di iodio o suoi derivati*	45			13,50	34.30

(1) *L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare, senza limitazione di quantità, l'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, di sali estratti per uso igienico o curativo da acque minerali o da sorgenti. Sull'intera quantità di cloruro di sodio contenuto in detti sali è dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*30.03*-B-I)	29	b. *costituiti da iodio e-o da uno o più composti chimici inorganici o organici dello iodio, anche se commisti con eccipienti, edulcoranti e simili, in polvere, granuli, compresse, capsule, cialdini e simili*	90			27	52,30
	32	c. *altri*	18			5,40	23,60
		II. altri:					
		a. contenenti penicilline, streptomicine, o loro derivati:		22	—		
	33	1. *a base di penicilline o loro derivati*	31			9,30	22,90
	34	2. *a base di streptomicine o loro derivati*	10			3	14,60
	37	3. *altri*	18			5,40	18
		b. non nominati:		20	16		
	38	1. *a base di alcaloidi o eterosidi o loro derivati*	16			4,80	16
	39	2. *a base di cloroamfenicolo o suoi derivati*	20			6	16,90
	40	3. *a base di altri antibiotici*	9			2,70	13,20
	43	4. *altri*	18			5,40	16
30.04		**Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella Nota 3 del Capitolo:**		17	14		
	01	A. *cerotti, sparadrappi, taffetà*	13			3,90	13,60
		B. *altri:*					
	02	I. *impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche*	13			3,90	13,60
	03	II. *non nominati*	15			4,50	14

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
30.05		**Altre preparazioni ed articoli farmaceutici:**		15	—		
	01	A. *catgut ed altre legature sterili per suture chirurgiche; laminarie sterili*	12			3,60	12
	02	B. *emostatici riassorbibili sterili*	13			3,90	13
		C. *preparazioni opacizzanti per esami radiografici e reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente:*					
		I. *contenenti iodio o suoi derivati:*					
	03	a. *in soluzione o in pasta a base di iodio o suoi derivati*	45			13,50	25,20
	04	b. *costituiti da iodio e-o da uno o più composti chimici inorganici o organici dello iodio, anche se commisti con eccipienti, edulcoranti e simili, in polvere, granuli, compresse, capsule, cialdini e simili*	90			27	43,20
	05	c. *altri*	18			5,40	15
	08	II. *altri*	18			5,40	15
		D. *cementi ed altri prodotti per otturazione dentaria:*					
	09	I. *leghe di metalli preziosi, per amalgame*	16			4,80	15
	(g.) 12	II. *altri*	13			3,90	13
	13	E. *astucci e scatole farmaceutiche di pronto soccorso*	18			5,40	15

SEZIONE VI

CAPITOLO 31

CONCIMI

Note:

1. – *La voce n. 31.02 comprende unicamente, purchè non siano presentati nelle forme e recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:*

A) *i prodotti seguenti:*
1) *il nitrato di sodio con tenore in azoto inferiore od uguale al 16,3 %;*
2) *il nitrato di ammonio, anche puro;*
3) *il solfonitrato di ammonio, anche puro;*
4) *il solfato di ammonio, anche puro;*
5) *il nitrato di calcio con tenore in azoto inferiore od uguale al 16 %;*
6) *il nitrato di calcio e di magnesio, anche puro;*
7) *la calciocianamide con tenore in azoto inferiore od uguale al 25 %, anche impregnata di olio;*
8) *l'urea con tenore in azoto inferiore od uguale al 45 %;*

B) *i concimi consistenti in miscugli di prodotti elencati sotto la lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);*

C) *i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti sotto le precedenti lettere A) e B) (astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;*

D) *i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti considerati ai precedenti paragrafi 1 A) 2) o 1 A) 8) o di un miscuglio di questi prodotti.*

2. – *La voce n. 31.03 comprende unicamente, purchè non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31 05:*

A) *i prodotti seguenti:*
1) *le scorie di defosforazione;*
2) *i fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) ed i fosfati alluminio-calcici naturali trattati termicamente;*
3) *i perfosfati (semplici, doppi o tripli),*
4) *il fosfato bicalcico con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %;*

B) *i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti sotto la lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);*

C) *i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti sotto le precedenti lettere A) e B) (astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.*

3. – *La voce n. 31 04 comprende unicamente, purchè non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:*

A) *i prodotti seguenti:*
1) *i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite ed altri);*
2) *il salino di barbabietole,*
3) *il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della Nota 6 c);*
4) *il solfato di potassio con tenore in K_2O inferiore od uguale a 52 %;*
5) *il solfato di magnesio e di potassio con tenore in K_2O inferiore od uguale a 30 %;*

B) *i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti sotto la lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione).*

4. – *I fosfati di ammonio con tenore in arsenico superiore od uguale a 6 mg per chilogrammo rientrano nella voce n. 31 05.*

5. – *I tenori limiti di cui alle Note 1 A), 2 A), 3 A) e 4 si riferiscono al peso dei prodotti anidri allo stato secco*

6. – *Questo Capitolo non comprende*

a) *il sangue di bestiame della voce n. 05 15;*
b) *i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente diversi da quelli descritti nelle precedenti Note 1 A), 2 A), 3 A) e 4;*
c) *i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi, della voce n 38.19; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (n. 90.01).*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
31.01	00 T	**Guano ed altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro, ma non trattati chimicamente**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
31.02	T	**Concimi minerali o chimici azotati:**					
		A. nitrato di sodio naturale (1):		esenzione	—		
	01	I. *con tenore in azoto inferiore o uguale a 16 %, nei limiti di un contingente annuo di 500.000 quintali* (2)	esenzione			esenzione	esenzione

(1) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *Contingente globale del nitrato di sodio naturale di questa voce e di quello della voce n.* 28.39-B-1-a-1.

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-195. (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(31.02-A)	02	II. *altro*	10			3	4
	(kg. N_2)	B. altri:		10	—		
	04	I. *nitrato di ammonio, con tenore in azoto superiore a 34 %, comprese le soluzioni acquose*	18			5,40	12
	a	II. *non nominati*	10			3	10
31.03	T (kg. P_2O_5)	**Concimi minerali o chimici fosfatici**					
		A. previsti alla lettera A della Nota 2 di questo Capitolo					
	01	I. scorie di defosforazione	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	02	II. perfosfati	esenzione	6	—	esenzione	2,90
	05	III. altri	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	08	B. previsti alle lettere B e C della Nota 2 di questo Capitolo	esenzione	4	3	esenzione	1,80
31.04	T (kg. K_2O)	**Concimi minerali o chimici potassici (1):**					
	b	A. previsti alla lettera A della Nota 3 di questo Capitolo	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	09	B. previsti alla lettera B della Nota 3 di questo Capitolo	esenzione	3	—	esenzione	1,50
31.05		**Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg :**					
	T	A. altri concimi:					
	c	I. fosfato di ammonio; fosfonitrati; fosfati ammonopotassici	9	7	—	2,70	7

(1) *L'Amministrazione dei Monopoli può consentire l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sali potassici per concimazione agricola anche se contengono oltre il 25 %, ma non più del 50 %, di cloruro di sodio.*

Sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25 % è dovuto un diritto di monopolio nella misura da stabilire con Decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

STATISTICA:

a
- 03 — nitrato di ammonio, con tenore in azoto inferiore od uguale a 34 %, comprese le soluzioni acquose
- 05 — calciocianamide
- 06 — solfato di ammonio
- 07 — solfonitrato di ammonio
- 08 — nitrato di calcio
- 09 — urea
- 10 — miscuglio di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio
- 11 — nitrato di calcio e di magnesio
- 15 — altri

b
- 01 — sali di potassio naturali greggi
- 02 — cloruri di potassio
- 03 — solfato di potassio
- 04 — salino di barbabietole
- 05 — solfato di magnesio e di potassio

c
- 01 — fosfati di ammonio
- 03 — fosfonitrati
- 07 — fosfati ammonopotassici

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*31.05*-A)		II. altri:					
		a. azotati:					
		1. con tenore in azoto superiore a 10 % in peso:					
	04	aa. nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,3% (1) . . .	10	10	esenzione	3	4
	05	bb. altri	10	10	—	3	10
	06	2. altri	10	7	6	3	7,30
	09	b. non nominati	esenzione	4	—	esenzione	2
	10	B. prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg.	18	11	—	5,40	12,40

(1) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

SEZIONE VI

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA E PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; SOSTANZE COLORANTI, COLORI, PITTURE, VERNICI E TINTURE; MASTICI; INCHIOSTRI

NOTE:

1 – *Questo Capitolo non comprende*

a) *i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci n.ri* 32.04 *o* 32.05, *i prodotti inorganici del genere di quelli usati come « sostanze luminescenti »* (*n.* 32.07) *e le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto della voce n.* 32.09;

b) *i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti previsti nelle voci dal n* 29.38 *al n* 29 42 *incluso, n.* 29.44 *e dal n.* 35.01 *al n* 35 04 *incluso*

2 – *Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti, utilizzate nella produzione su fibra di sostanze coloranti azoiche insolubili, sono da classificare nella voce n.* 32.05

3 – *Sono comprese nelle voci n.ri* 32 05, 32 06 *e* 32 07, *anche le preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche, di lacche coloranti o di altre sostanze coloranti del tipo utilizzato per colorare in massa materie plastiche artificiali, gomma e altre sostanze analoghe, o anche destinate a entrare nella composizione di preparazioni per la stampa delle materie tessili. Queste voci non comprendono tuttavia i pigmenti preparati, nominati nella voce n.* 32.09.

4. – *Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nelle voci dal n* 39.01 *al n.* 39 06 *sono da classificare nella voce n.* 32.09 *quando la proporzione del solvente è superiore al* 50 % *del peso della soluzione.*

5. – *Ai sensi di questo Capitolo, la dizione « sostanze coloranti » non comprende i prodotti del genere di quelli utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua*

6 – *Ai sensi della voce n* 32.09, *sono considerati come « fogli per l'impressione a caldo » (carta pastello) soltanto i fogli sottili del genere di quelli utilizzati, ad esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:*

a) *da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi), o anche da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;*

b) *da metalli (anche preziosi) o anche da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia aventi funzioni di supporto.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
32 01		**Estratti per concia di origine vegetale:**					
	T	A. di mimosa:		10	—		
	01	I. *secco*	22			6,60	13,60
	02	II. *altro*	18			5,40	12
	03 T	B. di quebraco	9	esenzione	—	2,70	3,60
		C. altri:		9	—		
	04	I. *di gambier*	4			1,20	6
	a T	II. *non nominati*	13			3,90	9,50

STATISTICA:

a { 08 — di castagno, di quercia
09 — altri }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
32.02		Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati:		10	—		
	01	A. *tannini all'etere e/o all'alcole*	16			4,80	11,20
	04	B. *altri (diversi da quelli compresi nel Capitolo 29 ai sensi della nota 1-c) di detto Capitolo)*	12			3,60	10
32.03		Prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali; maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.):		10	—		
	01	A. *maceranti artificiali per conceria, contenenti sali e/o sostanze di supporto*	12			3,60	10
		B. *altri:*					
		I. *acido metilendinaftalinsolfonico e suoi sali:*					
	07	a. *destinati alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	18			esenzione	10
	05	b. *altri*	18			5,40	10
	06	II. *non nominati*	13			3,90	10
32.04		Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale:					
		A. sostanze coloranti d'origine vegetale:					
	01	I. catecù	4	esenzione	—	esenzione	esenzione
	04	II. estratti di grani di Persia ed estratti di robbia; guado	12	6	—	esenzione	6
	05	III. tornasole	12	3	—	esenzione	3
	a	IV. altre	12	9	7	esenzione	7
	11	B. sostanze coloranti d'origine animale	12	10	—	3,60	10

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 06 — estratti di legno di campeggio ed ematine; 07 — enocianina; 10 — non nominate

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
32.05		**Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra; indaco naturale (1):**					
		A. sostanze coloranti organiche sintetiche:		17	15		
		I. *sostanze coloranti tiazoliche; sostanze coloranti derivanti dal carbazolo:*					
	01	a. *deidrotioparatoluidina metilata e non solfonata (Tioflavina T e tipi corrispondenti)*	15			4,50	15
	04	b. *altre*	20			6	16,10
		II. *sostanze coloranti derivanti dalla chinonimmina, comprese le sostanze coloranti aziniche, ossiaziniche e tiaziniche:*					
	05	a. *ossiaziniche*	15			4,50	15
	08	b. *altre*	20			6	16,10
		III. *sostanze coloranti derivanti dallo xantene:*					
	09	a. *etere etilico del cloruro di dietilamminoortocarbossifenilxantilio (Rodamine 6G e 6GDN e tipi corrispondenti); derivati solfonici delle rodamine*	15			4,50	15
	10	b. *iodo-floresceine, cloro-bromofloresceine (Eritrosine, Floxine, Rosa Bengala e tipi corrispondenti)*	15			4,50	15
	11	c. *fosfotungstati e fosfomolibdati delle sostanze coloranti derivanti dallo xantene (coloranti Fanale e tipi corrispondenti)*	15			4,50	15
	14	d. *altre*	20			6	16,10
	15	IV. *sostanze coloranti derivanti dall'acridina e dalla chinolina*	15			4,50	15
		V. *sostanze coloranti derivanti dal di- e tri-fenilmetano:*					
	16	a. *fosfotungstati e fosfomolibdati delle sostanze coloranti derivate dal di- e tri-fenilmetano (coloranti Fanale e tipi corrispondenti)*	15			4,50	15
	19	b. *altre*	20			6	16,10

(1) *È fatto obbligo all'importatore di sostanze coloranti organiche sintetiche di dichiararne la denominazione scientifica e commerciale, la marca, il grado di concentrazione e il nome della ditta produttrice.*
È permessa l'importazione di sostanze coloranti organiche sintetiche anche quando contengono più del 25 % di cloruro di sodio. *Sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25 % è dovuto il diritto di monopolio in misura uguale al prezzo per la vendita al pubblico del sale industriale.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(32.05-A)		VI. *sostanze coloranti al tino non nominate né comprese altrove:*					
	22	a. *antrachinoniche*	15			4,50	15
	25	b. *altre, compreso l'indaco sintetico*	18			5,40	15,30
		VII. *non nominate:*					
	26	a. *esteri solforici delle sostanze coloranti al tino leucosolubili (indigosoli e tipi corrispondenti)*	15			4,50	15
	a	b. *altre*	20			6	16,10
		B. preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo:		20	16		
	38	I. *pigmenti dispersi in preparazioni adatte alla stampa delle materie tessili*	15			4,50	16
	39	II. *antrachinoniche disperse in preparazioni adatte alla tintura delle materie tessili artificiali o sintetiche*	15			4,50	16
	42	III. *altre*	20			6	17,60
	43	C. prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	20	19	—	6	19
	44	D. prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra	13	17	14	3,90	13,60
	45	E. indaco naturale	18	9	—	5,40	11,50
32.06		**Lacche coloranti:**		16	—		
	01	A. *presentate sotto forma di preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo*	18			5,40	16
		B. *altre, con un contenuto di sostanze coloranti organiche riferito alla sostanza secca:*					
	02	I. *non superiore al 5 %*	13			3,90	13
	03	II. *superiore al 5%*	20			6	16

STATISTICA:

a:
- 27 — sostanze coloranti azoiche, comprese le miscele tra sali di diazonio e copulanti
- 28 — sostanze coloranti allo zolfo
- 29 — sostanze coloranti ossichinoniche ed antrachinoniche, non al tino
- 30 — ftalocianine e loro derivati
- 31 — coloranti reattivi (Procion, Cibacron, Remazol, e tipi corrispondenti)
- 37 — altre

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
32.07		**Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »:**					
		A. altre sostanze coloranti:					
	01	I. neri minerali non nominati nè compresi altrove	12	9	—	3,60	9,10
	02	II. estratto di Cassel e prodotti simili	13	9	—	3,90	9,50
	03	III. pigmenti a base di solfuro di zinco (litopone e simili)	18	12	—	5,40	12,90
	04	IV. pigmenti a base di ossido di titanio	13	15	12	3,90	12
		V. pigmenti a base di cromati di piombo, di bario, di zinco o di stronzio		17	—		
	05	a. *a base di cromati di piombo, di zinco*	18			7,20	17
	07	b. *altri*	18			5,40	17
	08	VI. rossi di molibdeno	12	11	—	3,60	11
		VII. altre:					
	26	a. magnetite	12	esenzione	—	3,60	4,80
		b. non nominate:		14	—		
		1. *terre coloranti addizionate di sostanze coloranti organiche:*					
	09	aa. *terra di Cassel*	**8**			**2,40**	**10**
	10	bb. *altre*	**13**			**3,90**	**13**
		2. *altre:*					
	11	**aa. *a base di ossido di antimonio***	**9**			**2,70**	**10,40**
		bb. *a base di solfuro di cadmio; oltremare; a base di ossido di cromo, di cromati (diversi da quelli rientranti nella voce* 32.07-A-V), *di solfocromati*	**18**			**5,40**	**14**

STATISTICA:

• 12 — a base di solfuro di cadmio
• 13 — oltremare
• 15 — a base di ossido di cromo, di cromati (diversi da quelli rientranti nella voce n 32 07-A-V), di solfocromati.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*32.07*-A-VII-b-2)	14	cc. *a base di ferrocianuri e ferricianuri*	13			3,90	13
	18	dd. *non nominate*	12			3,60	12
		B. preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo:		16	—		
	19	I. *polveri e pagliette metalliche*	21			6,30	16
	22	II. *altre*	18			5,40	16
	23	C. prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	13	12	10	3,90	10,80
32.08		**Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:**					
		A. pigmenti, opacizzanti e colori, preparati:		15	—		
	01 (g.)	I. *a base di argento, oro, platino o loro composti*	13			3,90	13
	04	II. *altri*	18			5,40	15
	05	B. preparazioni vetrificabili	22	16	13	6,60	16,40
		C. lustri liquidi e preparazioni simili; ingobbi:		13	10		
	06 (g.)	I. *a base di argento, oro, platino o loro composti*	13			3,90	11,20
	09	II. *altri*	18			5,40	13,20
		D. fritta di vetro ed altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:		8	6		
	10	I. *vetro detto «smalto»*	22			6,60	12,40
	13 T	II. *altri*	esenzione			esenzione	3,60

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
32.09		**Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto:**					
		A. vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture (1) (2) (3):					
	01	I. essenza di perle o essenza d'Oriente	21	16	—	6,30	16
		II. altri:		19	15 (4)		
	02	a. *pigmenti macinati all'olio*	18			5,40	15 (5)
	a	b. *non nominati*	21			6,30	17,10
		B. fogli per l'impressione a caldo (carta pastello):		17	14		
	06 (*a*)	I. *a base di polveri di metalli preziosi*	10			3	12,20
	07	II. *a base di polveri di altri metalli*	21			6,30	16,50
	10	III. *altri*	18			5,40	15,10
		C. tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto:		16	—		
	11	I. *presentate in forme o recipienti o involucri, di peso, compreso il recipiente immediato, non superiore a 250 gr.*	21			6,30	16
	14	II. *altre*	18			5,40	16
32.10	00	**Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori**	20	22	18	6	18

(1) *Sulle vernici all'alcole (etilico, metilico, propilico e isopropilico) la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto dovuto sull'alcole etilico si riscuotono in misura corrispondente a litri 67 di alcole anidro per ogni quintale di vernici.*

(2) *Sui prodotti di questa voce contenenti olî di semi, la sovrimposta di confine si riscuote in misura corrispondente a Kg. 25, di olî di semi per ogni quintale di vernici.*

(3) *La sovrimposta di confine dovuta sull'acqua ragia minerale contenuta nelle vernici si riscuote nella aliquota ridotta stabilita per tale prodotto destinato ad essere impiegato nella fabbricazione delle vernici.*

(4) Il dazio convenzionale non si applica alle importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord.

(5) Per i prodotti originari dagli Stati Uniti d'America del Nord, si applica il dazio del 19 % sul valore.

STATISTICA

a { 15 — pitture all'acqua; 16 — pitture e vernici cellulosiche; 17 — pitture e vernici sintetiche

18 — pitture e vernici all'olio
19 — pigmenti macinati, altri
22 — altri

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
32.11	00	**Siccativi preparati**	18	17	14	5,40	15,30
32.12	00	**Mastici e stucchi, compresi i mastici e cementi di resina**	16	11	9	4,80	11,60
32.13		**Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri (1):**					
	01	A inchiostri da scrivere o da disegno	18	15	—	5,40	15
		B inchiostri da stampa		18	14		
	02	I. *neri per giornali quotidiani (a base di nerofumo, senza oli siccativi, e non contenenti oli leggeri di catrame)*	9			2,70	12
	05	II. *altri*	18			5,40	15,60
	08	C altri inchiostri	18	16	—	5,40	16

(1) *Sui prodotti di questa voce, contenenti oli di semi la sovrimposta di confine si riscuote in misura corrispondente a 25 kg di oli di semi per ogni quintale di vernici.*

SEZIONE VI

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA E COSMETICI

NOTE

1 – *Questo Capitolo non comprende*

a) *le preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati »), per la fabbricazione delle bevande della voce n* 22 09;

b) *i saponi* (*n.* 34.01);

c) *l'essenza di trementina e gli altri prodotti della voce n* 38 07

2 – *La voce n.* 33 06 *comprende, tra l'altro, i prodotti anche non miscelati (diversi da quelli della voce n* 33 05), *atti ad essere utilizzati come prodotti da profumeria o da toletta o come cosmetici e condizionati per la vendita al minuto per tali usi.*

* * *

Sui prodotti di questo Capitolo contenenti alcaloidi estratti dalla corteccia di cincona o loro derivati, si riscuote, oltre il dazio, il diritto di monopolio sulla quantità contenuta di detti alcaloidi o loro derivati accertata dai Laboratori Chimici delle Dogane. E' fatto obbligo all'importatore di dichiarare gli elementi necessari a tali accertamenti.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
33.01		**Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi:**					
		A. oli essenziali non deterpenati:					
	a	I. di agrumi	25	12	—	7,50	15,70
		II. altri:					
		a. di geranio, di garofano, di niauli, di ylang-ylang:		5	4		
	05	1. *di geranio, destinato alla fabbricazione del rispettivo costituente per profumi sintetici, nei limiti del contingente* (1) (2)	esenzione			esenzione	2,40
	06	2. *altri*	7			2,10	5,20
	b	b. non nominati	6	esenzione	—	esenzione	esenzione
		B. oli essenziali deterpenati:					
	23	I. di agrumi	25	12	—	7,50	15,70
	26	II. altri	11	10	8	3,30	9
	27	C. resinoidi	9	7	—	2,70	7

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *Il contingente è fissato annualmente dal Ministro per le finanze*

STATISTICA:

a { 01 — di arancio; 02 — di mandarino; 03 — di limone; 04 — di bergamotto; 07 — di altri agrumi }

b { 09 — di canfora; 18 — di menta; 19 — di mirto, rosmarino, salvia comune e sclarea, timo; 11 — di lemongras; 22 — altri }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: Tariffa comune al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
33.02	00	**Sottoprodotti terpenici della deterpenazione degli oli essenziali**	18	10	8	5,40	12
33.03	00	**Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione**	9	9	—	2,70	9
33.04		**Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie:**		10	—		
		A. *semplici soluzioni di un olio essenziale o di una essenza assoluta, in alcoli soggetti ad imposta* (1):					
	01	I. *di agrumi*	25			7,50	14,80
	02	II. *di mirto, rosmarino, salvia comune e sclarea, timo e menta*	13			3,90	10
	05	III. *altri*	7			2,10	8
	08	B. *altri*	L. 1.500 per kg. netto più il 5% oppure L. 2.200 per kg. netto più il 4%			L. 450 per kg. netto più l'1,50% oppure L. 660 per kg. netto più l'1,20%	15,10
33.05	00	**Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali**	13	12	—	3,90	12
33.06		**Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati (2) (3):**					
	01	A. creme da barba	18	20	16	5,40	16
	a	B. altri	18	18	14	5,40	15,60

(1) *Sui prodotti di questa sottovoce la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto dovuto sull'alcole si riscuotono in misura corrispondente a litri 60 di alcole etilico anidro per ogni quintale netto di prodotto.*

(2) *Sulle creme da barba e sugli shampooings, contenenti sapone, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto dovuto sull'alcole si riscuotono sulla quantità di alcole effettivamente contenuta.*

(3) *Sui prodotti di questa voce, esclusi le creme da barba e gli shampooings, contenenti sapone, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto dovuto sull'alcole si riscuotono in misura corrispondente a litri 80 di alcole etilico anidro per ogni quintale netto di prodotto.*

STATISTICA:

a { 02 — profumi (estratti, acque da toletta, comprese le lozioni capillari, ecc.)
03 — prodotti per l'igiene della bocca
05 — prodotti per capelli, escluse le lozioni capillari
08 — non nominati: contenenti alcoli soggetti a sovrimposta di confine
10 — non nominati: altri

SEZIONE VI

CAPITOLO 34

SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E « CERE » PER L'ARTE DENTARIA

NOTE

1 - *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i composti isolati di costituzione chimica definita;*

b) *i dentifrici, le creme da barba e gli shampooings, anche se contenenti sapone o prodotti tensioattivi* (*n* 33.06).

2. - *La voce n.* 34.01 *comprende solamente i saponi solubili nell'acqua, addizionati o non di altre sostanze* (*disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi, ecc*).

3 - *La denominazione « oli di petrolio o di minerali bituminosi », usata nel testo della voce n* 34.03, *è quella definita alla Nota* 3 *del Capitolo* 27

4. - *La denominazione « cere preparate non emulsionate e senza solvente », usata nel testo della voce n* 34 04, *è da considerarsi riferita soltanto*

A) *ai miscugli di cere animali tra loro, di cere vegetali tra loro, di cere artificiali tra loro;*

B) *ai miscugli di cere appartenenti a classi differenti (animali, vegetali, minerali, artificiali) nonchè ai miscugli di paraffina con cere animali, vegetali o artificiali;*

C) *ai miscugli della consistenza delle cere a base di cere o di paraffina e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze, purchè questi miscugli non siano emulsionati e non contengano solventi.*

La voce n. 34.04, *invece, non comprende*

a) *le cere della voce n.* 27.13;

b) *le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, semplicemente colorite*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
34.01		**Saponi, compresi i saponi medicinali:**		19	15		
	a	A. *saponi profumati; saponi trasparenti; saponi medicinali* (1)	21			6,30	17,10
		B. *altri:*					
	b	I. *sapone potassico di acidi grassi, saponi sodici di acidi grassi o di tallol, destinati alla fabbricazione della gomma sintetica* (2)	18			esenzione	15
	c	II. *non nominati*	18			5,40	15,30
34.02		**Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone:**		17	15		
		A. *prodotti organici tensioattivi:*					
	01	I. *solforicinati, solfoleati, solforesinati, solfonaftenati e prodotti di costituzione simile*	13			3,90	13,60
	07	II. *altri*	18			5,40	15,30

(1) *Sui saponi duri, trasparenti a base di alcoli tassabili, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto dovuto sull'alcole si riscuotono in misura corrispondente a litri 20 di alcole etilico anidro per ogni quintale di prodotto.*

(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 02 — saponi profumati; saponi medicinali; 03 — saponi trasparenti }

b { 04 — sapone potassico di acidi grassi; 05 — saponi sodici di acidi grassi o di tallol }

c { 08 — altri saponi da toletta; 09 — altri saponi potassici; 11 — altri saponi sodici; 13 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*34.02*)	10	B. *preparazioni tensioattive*	13			3,90	13,60
	11	C. *preparazioni per liscivie*	16			4,80	15
34.03		Preparazioni lubrificanti, e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'ensimaggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:					
	01	A. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	12	10	8	3,60	9,60
	04	B. altri	12	10	8	3,60	9,60
34.04		Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente:		12	10		
	01	A. *cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua*	9			2,70	9,60
	04	B. *cere preparate*	16			4,80	12,10
34.05		Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04:					
	a	A. lucidi e creme per calzature; encaustici	18	16	13	5,40	14,80
	b	B. altri	16	15	12	4,80	13,30
34.06	00	Candele, ceri, cerini, lumini da notte e prodotti simili	16	16	—	4,80	16
34.07	00	Paste per modelli, comprese quelle presentate in assortimento o per trastullo dei ragazzi; composizioni del genere di quelle dette « cere per l'arte dentaria », presentate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili	12	16	13	3,60	12,80

STATISTICA:

a { 02 — lucidi e creme per calzature; 03 — encaustici

b { 08 — lucidi per metalli; 09 — paste e polveri per pulire; 11 — non nominati

SEZIONE VI

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI E COLLE

NOTA:

Questo Capitolo non comprende:

a) *le sostanze proteiche presentate come medicamenti* (n 30 03);

b) *i prodotti delle arti grafiche su supporto di gelatina* (*Capitolo* 49)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
35.01		**Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:**					
		A. caseine:					
		I. destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (1):		2	—		
	01	a. *nei limiti di un contingente annuo di* 60.000 *quintali*	esenzione			esenzione	1
	11	b. *nei limiti di un contingente annuo di* 40.000 *quintali*	esenzione			esenzione	2
	02	c. *altre*	13			3,90	6,10
	03	II. destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (1)	13	6	5	3,90	8
	04	III. altre	13	14	—	3,90	13
	05	B. colle di caseina	13	13	—	3,90	13
	08	C. altri	13	10	—	3,90	10
35.02		**Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:**					
		A. albumine:					
	01	I. non atte o rese inadatte all'alimentazione umana (2)	7	esenzione	—	2,10	2,80
	02	II. altre	13	10	—	3,90	10
	05	B. albuminati ed altri derivati delle albumine	13	12	—	3,90	12
35.03		**Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida:**					
	01	A. ittiocolla solida	13	10	—	3,90	10

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Le albumine da rendere inadatte all'alimentazione umana, sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(35.03)		B. altri:		15	—		
		I. *gelatine:*					
	02	a. *per uso fotografico* (1)	esenzione			esenzione	7,20
	03	b. *altre*	16			4,80	15
	06	II. *non nominati*	13			3,90	13
35.04	00	**Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo**	13	12	10	3,90	10,80
35.05		**Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:**					
	a	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	31	26	—	9,30 (2)	26 (3)
	04	B. colle di destrina, d'amido o di fecola	27	22	18	8,10	21,30
35.06		**Colle preparate non nominate nè comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg.:**					
		A. colle preparate non nominate nè comprese altrove:					
		I. colle vegetali:					
	01	a. di gomme naturali	12	11	—	3,60	11
		b. altre:		19	—		
	02	1. *a base di glutine*	20			6	19
	05	2. *non nominate*	15			4,50	15,20
		II. altre colle:		16	—		
	06	a. *a base di silicati*	13			3,90	13
	09	b. *altre*	15			4,50	15
	10	B. prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg.	21	19	—	6,30	19

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *Dal 1° gennaio 1965 al 3 aprile 1965, per le destrine a base di fecola di patate; per le fecole di patate solubili o torrefatte, provenienti dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi, è dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nella misura, rispettivamente, di L. 966 e di L. 1.585 per 100 kg. di prodotto.*

Tale tassa non sarà dovuta, ove risulti che la Repubblica francese od il Regno dei Paesi Bassi abbiano riscosso all'esportazione una tassa di compensazione nella misura, rispettivamente, di franchi francesi 6,98 o di fiorini olandesi 8,4) per 100 kg. di prodotto.

(3) *Dal 1° gennaio fino al 3 aprile 1965, per le destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte, è dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nella misura di L. 1.585 per 100 kg. di prodotto.*

STATISTICA:

a { 02 — destrina
03 — amidi e fecole solubili o torrefatti

SEZIONE VI

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

NOTE

1 – *Questo Capitolo non comprende prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti dalla seguente Nota 2, lettere* a) *o* b).

2 – *La voce n* 36.08 *comprende unicamente:*

a) *la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione come combustibili, nonchè i combustibili a base di alcole e gli altri analoghi combustibili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;*

b) *i combustibili liquidi (benzina, ecc.) del genere di quelli utilizzati negli accenditori ed apparecchi di accensione, condizionati in recipienti di capacità inferiore od uguale a* 300 *cm*³;

c) *le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	7
36 01		**Polveri da sparo:**					
	01	A. polvere nera	16	8	—	4,80	10,20
	04	B. altre	25	11	—	7,50	15,20
36.02	00	**Esplosivi preparati**	22	16	—	6,60	16,40
36 03	*a*	**Micce; cordoni detonanti**	18	15	12	5,40	14,40
36 04	*b*	**Inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori**	40	24	—	12	27,50
36 05		**Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili):**					
	01	A. stoppini in strisce od a sezione rotonda per accendisigari, lampade da minatori, e simili	18	13	—	5,40	13,40
	04	B. altri	18	18	14	5,40	15,60
36 06	c	**Fiammiferi (1)**	18	14	—	5,40	14

(1) *L'importazione dei fiammiferi è riservata allo Stato.*
Sui fiammiferi dei quali sia stata autorizzata l'importazione è dovuta, oltre il dazio, una sovrimposta pari all'imposta interna di fabbricazione.

STATISTICA:

a { 01 — micce; 02 — cordoni detonanti

b { 01 — detonatori normali da mina; 02 — inneschi elettrici da mina; 05 — altri

c { 01 — di legno: in scatole; 02 — di legno: in bustine; 03 — tipo cerini; 06 — altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
36.07	00	**Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma (1)**	18	15	12	5,40	14,40
36.08		**Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili:**		19	—		
	01	A. *alcole solidificato*	30			9	21,10
	02	B. *metaldeide*	13			3,90	15,20
	03	C. *esametilentetrammina*	25			7,50	19,10
	06	D. *altri*	16			4,80	16

(1) *L'importazione è riservata allo Stato.*

SEZIONE VI

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

NOTE:

1. - *Questo Capitolo non comprende nè gli avanzi o cascami nè i materiali di scarto.*

2. - *La voce n. 37.08 comprende soltanto:*

a) i miscugli di prodotti chimici preparati per essere usati in fotografia, come, ad esempio, rivelatori, fissatori, viratori, emulsioni, ecc.;

b) i prodotti puri impiegati per gli stessi usi, anche dosati, purchè condizionati per la vendita al minuto e pronti per l'uso.

Sono esclusi dalla voce n. 37.08 le vernici, le colle e le preparazioni simili, che debbono seguire il regime loro proprio.

NOTE COMPLEMENTARI:

1. - Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due distinte strisce (una portante le sole immagini e l'altra la sola registrazione del suono), ciascuna striscia segue il proprio trattamento.

2. - Per pellicole cinematografiche d'attualità, ai sensi della sottovoce n. 37.07-B-I, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 metri, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
37.01		**Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto:**		21	17		
	01	A. *rigide*	27			8,10	20,80
		B. *altre:*					
	a	I. *sensibilizzate sopra una sola faccia*	30			9	22
	(m²)	II. *non nominate:*					
	04	a. *per la radiografia dentaria*	20			6	17
	07	b. *altre*	25			7,50	20
37.02		**Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce:**		20	16		
		A. *non perforate:*					
	b	I. *sensibilizzate sopra una sola faccia*	30			9	21,60
		II. *altre:*					
	03	a. *per la radiografia dentaria*	20			6	16,90
	06	b. *non nominate*	25			7,50	19,60

STATISTICA:

a { 02 — a colori; 03 — altro

b { 01 — a colori; 02 — altro

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(37.02)		B. *altre:*					
	a	I. *di una lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code*	28			8,40	20,80
		II. *non nominate:*					
	b	a. *positive*	28			8,40	20,80
	c	b. *altre*	20			6	16,90
37.03	d	**Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati**	25	23	18	7,50	20,80
37.04		**Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive:**					
	(m.)	A. pellicole cinematografiche:					
		I. negative; positive intermedie di lavoro:		esenzione	—		
	01	a. *pellicole perforate di una lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code*	esenzione			esenzione	esenzione
	02	b. *altre*	25			7,50	10
		II. altre positive:		2,35 U.C. per 100 m.	1,90 U.C. per 100 m.		
	03	a. *pellicole perforate di una lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code*	esenzione			esenzione	1,128 U.C. per 100 m.
	04	b. *non nominate*	25			7,50	4,018 U.C. per 100 m.
	07	B. altre	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione

STATISTICA:

a { 07 — a colori; 08 — altre

b { 09 — a colori; 10 — altre

c { 11 — a colori; 12 — non nominate

d { 01 — a colori; 04 — altre

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
37.05		**Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive:**					
		A. microfilm:		5	—		
	01	I. *pellicole non perforate*	esenzione			esenzione	2,40
		II. *pellicole perforate:*					
	02	a. *della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code*	esenzione			esenzione	2,40
		b. *altre:*					
	03	1. *portanti soltanto la registrazione del suono*	L. 4 al metro ≡ 20%			L. 1,20 al metro	10,40
		2. *non nominate:*					
		aa. *d'attualità:*					
	04	α. *negative*	L. 5 al metro ≡ 20%			L. 1,50 al metro	10,40
	05	β. *positive*	L. 3 al metro ≡ 20%			L. 0,90 al metro	10,40
		bb. *altri, d'una larghezza:*					
		α. *inferiore a 10 mm.:*					
	06	a'. *negative*	L. 4 al metro ≡ 20%			L. 1,20 al metro	10,40
	07	b'. *positive*	L. 2 al metro ≡ 20%			L. 0,60 al metro	10,40
	08	β. *di 10 mm. o più, ma inferiore a 35 mm.*	L. 4 al metro ≡ 20%			L. 1,20 al metro	10,40
	09	γ. *di 35 mm. o più*	L. 9 al metro ≡ 20%			L. 2,70 al metro	10,40
		B. altre:		12	10		
	10	I. *lastre e pellicole non perforate*	esenzione			esenzione	5,80
		II. *pellicole perforate:*					
	11	a. *della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code*	esenzione			esenzione	5,80

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
7 05-B-II)		b. *altre:*					
	12	1. *portanti soltanto la registrazione del suono*	L. 4 al metro ⩵ 20%			L. 1,20 al metro	13,70
		2. *non nominate:*					
		aa. *d'attualità:*					
	13	α. *negative*	L. 5 al metro ⩵ 20%			L. 1,50 al metro	13,70
	14	β. *positive*	L. 3 al metro ⩵ 20%			L. 0,90 al metro	13,70
		bb. *altre, d'una larghezza:*					
		α. *inferiore a 10 mm.:*					
	15	a'. *negative*	L. 4 al metro ⩵ 20%			L. 1,20 al metro	13,70
	16	b'. *positive*	L. 2 al metro ⩵ 20%			L. 0,60 al metro	13,70
	17	β. *di 10 mm. o più, ma inferiore a 35 mm.*	L. 4 al metro ⩵ 20%			L. 1,20 al metro	13,70
	18	γ. *di 35 mm. o più*	L. 9 al metro ⩵ 20%			L. 2,70 al metro	13,70
37.06	(m.)	**Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive:**					
		A. negative; positive intermedie di lavoro:		esenzione	—		
	01	I. *presentate insieme con le pellicole cinematografiche corrispondenti, impressionate e sviluppate*	esenzione			esenzione	esenzione
	02	II. *altre*	L. 4 al metro			L. 1,20 al metro	L. 1,60 al metro
		B. altre positive:		2,35 U.C. per 100 m.	1,90 U.C per 100 m.		
	03	I. *presentate insieme con le pellicole cinematografiche corrispondenti, impressionate e sviluppate*	esenzione			esenzione	1,128 U.C. per 100 m.
	04	II. *non nominate*	L. 4 al metro			L. 1,20 al metro	1,384 U.C. per 100 m.

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
37.07	(m.)	**Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione della immagine e quella del suono, negative o positive:**					
		A. negative; positivo intermedie di lavoro:		esenzione	—		
	01	I. *della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code*	esenzione			esenzione	esenzione
		II. *non nominate:*					
	02	a. *pellicole di attualità*	L. 5 al metro			L. 1,50 al metro	L. 2 al metro
		b. *altre, di una larghezza:*					
	03	1. *inferiore a 10 mm.*	L. 4 al metro			L. 1,20 al metro	L. 1,60 al metro
		2. *di 10 mm. o più, ma inferiore a 35 mm.:*					
	04	aa. *educative o scientifiche*	L. 4 al metro			L. 1,20 al metro	L. 1,60 al metro
	05	bb. *da spettacolo*	L. 36 al metro			L. 10,80 al metro	L. 14,40 al metro
		3. *di 35 mm. o più:*					
	06	aa. *educative o scientifiche*	L. 9 al metro			L. 2,70 al metro	L. 3,60 al metro
	07	bb. *da spettacolo*	L. 36 al metro			L. 10,80 al metro	L. 14,40 al metro
		B. altre positive (1):					
		I. pellicole cinematografiche d'attualità:		2,25 U. C. per 100 m.	—		
	08	a. *della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code*	esenzione			esenzione	1,08 U. C. per 100 m.
	09	b. *altre*	L. 3 al metro			L. 0,90 al metro	1,272 U. C. per 100 m.

(1) *I films di carattere didattico, importati a richiesta del Ministero della pubblica istruzione e destinati ad essere proiettati presso gli istituti scolastici, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio doganale.*

Le autorizzazioni saranno rilasciate di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze, previa esplicita dichiarazione del Ministro della pubblica istruzione, con la quale il film da importare è classificato didattico e non commerciale.

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
37.07-B)		II. altre, d'una larghezza:					
		a. inferiore a 10 mm.:		0,50 U.C. per 100 m.	0,40 U.C. per 100 m.		
	10	1. *della lunghezza di* 30 *metri o meno, escluse le code*	esenzione			esenzione	0,24 U.C. per 100 m.
	11	2. *altre*	L. 2 a lmetro			L. 0,60 al metro	0,40 U.C. per 100 m.
		b. di 10 mm. inclusi a 34 mm. esclusi:		3,50 U.C. per 100 m.	—		
	26	1. *della lunghezza di* 30 *metri o meno, escluse le code*	esenzione			esenzione	1,68 U.C. per 100 m.
		2. *altre:*					
	13	aa. *educative o scientifiche*	L. 4 al metro			L. 1,20 al metro	1,936 U.C. per 100 m.
	15	bb. *da spettacolo*	L. 36 al metro			L. 10,80 al metro	3,984 U.C. per 100 m.
		c. di 34 mm. inclusi a 54 mm. esclusi:		5 U.C. per 100 m.	4 U.C. per 100 m.		
	27	1. *della lunghezza di* 30 *metri o meno, escluse le code*	esenzione			esenzione	2,40 U.C. per 100 m.
		2. *altre:*					
	17	aa. *educative o scientifiche*	L. 9 al metro			L. 2,70 al metro	2,976 U.C. per 100 m.
	20	bb. *da spettacolo*	L. 36 al metro			L. 10,80 al metro	4 U.C. per 100 m.
		d. di 54 mm. o più:		5 U.C. per 100 m.	—		
	28	1. *della lunghezza di* 30 *metri o meno, escluse le code*	esenzione			esenzione	2,40
		2. *altre:*					
	22	aa. *educative o scientifiche*	L. 9 al metro			L. 2,70 al metro	2,976 U.C. per 100 m.
	25	bb. *da spettacolo*	L. 36 al metro			L. 10,80 al metro	5 U.C. per 100 m.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
37.08		**Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo:**		15	12		
	01	A. *prodotti puri, dosati o confezionati per la vendita al minuto*	18			5,40	14,40
		B. *preparazioni:*					
	02	I. *dosate o confezionate per la vendita al minuto*	18			5,40	14,40
	03	II. *altre*	13			3,90	12

SEZIONE VI

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

NOTE

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:*

1) *la grafite artificiale* (*n* 38.01);

2) *i disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi antiparassitari e simili, presentati in forme o recipienti o involucri previsti nella voce n* 38 11;

3) *i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate i bombe estintrici* (*n* 38 17);

4) *i prodotti elencati nelle Note* 2 a), 2 c), 2 d), 2 f) *seguenti;*

b) *i medicamenti* (*n.* 30 03).

2. – *Rientrano nella voce n.* 38.19, *e non in altre voci della Tariffa:*

a) *i cristalli coltivati di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio (eccettuati gli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi;*

b) *gli oli di flemma;*

c) *i prodotti detti « scolorine », condizionati per la vendita al minuto;*

d) *i prodotti per la correzione di matrici da ciclostile, condizionati per la vendita al minuto;*

e) *i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni;*

f) *i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria;*

g) *le miscele di alchileni a grado di polimerizzazione molto basso.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
38.01		**Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio:**					
		A. grafite artificiale:					
	01	I. presentata in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno .	9	10	8	2,70	8
	02	II. altra	9	6	5	esenzione	5
	03	B. grafite naturale o artificiale, allo stato colloidale	13	9	7	esenzione	7
38.02		**Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.), compreso il nero animale esaurito:**		7	—		
	01	A. *nero di ossa lavato con acidi*	18			5,40	10,50
	04	B. *altri, compreso il nero animale esaurito*	9			2,70	7

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomi 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
38.03		**Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o adsorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate:**					
		A. carboni attivati:		16	13		
	03	I. *destinati alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	18			esenzione	14,80
	04	II. *altri*	18			5,40	14,80
		B. altri:		14	11		
	02	I. *terre decoloranti attivate*	25			7,50	16,60
	05	II. *non nominati*	18			5,40	13,80
38.04		**Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante:**					
	01	A. acque ammoniacali	13	10	—	3,90	10
	02	B. masse depuranti esaurite	13	4	—	3,90	7,10
38.05	T	**Tallol:**					
	01	A. greggio	7	4	esenzione	2,10	2,80
	04	B. altro	7	7	—	esenzione	7
38.06	00 T	**Lignosolfiti**	7	9	—	2,10	7,20

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
38.07		**Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:**					
		A. essenza di trementina:		5	4 (2)		
	01	I. *destinata alla fabbricazione della canfora sintetica* (1) . . .	esenzione			esenzione	2,40
	02	II. *altra* . . .	6			esenzione	4 (2)
		B. altri:					
	03	I. essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio . .	9	7	5	esenzione	5
	05	II. non nominati . . .	9	7	6	esenzione	6
38.08		**Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina:**					
	01	A. colofonie (comprese le « peci resinose ») . . .	8	6	5 (3)	esenzione	5 (3)
	03	B. essenza di resina ed oli di resina . . .	12	7	6	esenzione	6
		C. altri:		10	8		
	04	I. *acidi resinici* . . .	8			2,40	8
		II. *derivati delle colofonie o degli acidi resinici:*					
		a. *resinati alcalini (saponi di resine):*					
	05	1. *potassici di resine disproporzionate, destinati alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	18			esenzione	8
	06	2. *sale sodico dell'acido abietico disproporzionato* . . .	18			esenzione	8
	07	3. *altri* . . .	18			5,40	12
		b. *altri:*					
	09	1. *colofonia disproporzionata, destinata alla fabbricazione della gomma sintetica* (1) .	13			esenzione	8
	12	2. *non nominati* . . .	13			3,90	10

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) Fino al 31 dicembre 1965, nei limiti di un contingente di 20140 quintali, si applica il dazio del 3% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(3) Fino al 31 dicembre 1965, nei limiti di un contingente di 15160 quintali, si applica il dazio del 3.50% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
38.09		**Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone:**					
	01	A. catrami di legno	esenzione	4	3	esenzione	1,80
	02	B. creosoto di legno	1	11	—	1,20	6,90
	03	C. alcole metilico greggio (1)	18	16	—	5,40	16
	06	D. altri	4	8	—	1,20	5,50
38.10	*a*	**Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali**	12	8	—	3,60	8,60
38.11		**Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:**					
	01	A. zolfo presentato in forme per la vendita al minuto oppure in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno (2)	esenzione	9	—	esenzione	4,40
		B. preparazioni cupriche:		8	—		
	02	I. *in tavolette, pastiglie e forme simili, oppure presentate in recipienti o involucri immediati di contenuto netto non superiore ad 1 kg.*	16			4,80	10,20
	03	II. *altre*	9			2,70	8
		C. altri:		15 (4)	12 (4)		
	04	I. *sali per l'impregnazione del legno, preparati a base di acido arsenico e di composti di cromo*	30			9	19,20
	05	II. *a base di nicotina o di tabacco* (3)	esenzione			esenzione	7,20

(1) *Sull'alcole metilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura corrispondente alla imposta di fabbricazione sull'alcole etilico ed ogni altro diritto che, all'interno sia applicabile all'alcole etilico.*
La denaturazione dell'alcole metilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.

(2) *L'importazione dei prodotti di questa sottovoce, è vietata. Importazioni in deroga al divieto possono essere concesse dal Ministro per le finanze di intesa con quelli per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero.*

STATISTICA:

a { 01 — pece da birrai; 04 — altri

(3) *L'introduzione dei prodotti di questa sottovoce è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica fatta eccezione per i Comuni di Livigno e di Campione d'Italia.*

(4) Fino al 30 giugno 1967, per le preparazioni a base di dibromuro di etilene, contenenti al massimo 70 % di dibromuro di etilene (1,2-dibromoetano), presentate sotto forma di emulsioni contenenti un prodotto emulsionante nella proporzione dal 3 al 5 % e, come diluenti, xilene o petrolio, si applica il dazio del 10 % sul valore.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(38.11-C)		III. *non nominati:*					
	08	a. *in tavolette, pastiglie e forme simili, oppure presentate in recipienti o involucri immediati di contenuto netto non superiore ad 1 kg.*	16			4,80	13,30
	11	b. *altri* (1)	18			5,40	14,40 (2)
38.12		**Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:**					
		A. bozzime preparate ed appretti preparati:					
	01	I. a base di sostanze amidacee	27	20	—	8,10	20,40
	a	II. altre	12	14	11	3,60	11
	06	B. preparazioni per la mordenzatura	13	14	—	3,90	13
38.13		**Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura:**					
	01	A. preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo d'apporto e di altri prodotti	13	14	—	3,90	13
		B. altre:					
	02	I. preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura	13	9	7	3,90	9,40
	04	II. non nominate	13	9	—	3,90	9,50
38.14		**Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali:**					
	01	A. preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile (etil-fluido)	45	19	—	13,50	27,10

(1) *Sull'estratto di piretro, in prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi contenuti, nella misura di 90 kg. per ogni quintale di prodotto a peso netto reale.*

(2) Fino al 30 giugno 1967, per le preparazioni a base di dibromuro di etilene, contenenti al massimo 70 % di dibromuro di etilene (1,2-dibromoetano), presentate sotto forma di emulsioni contenenti un prodotto emulsionante nella proporzione dal 3 al 5 % e, come diluente, xilene o petrolio, si applica il dazio del 12 % sul valore.

STATISTICA:

a { 02 — a base di licheni, di fucus, di carrube e simili
05 — non nominate

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(38.14)		B. altri:					
		I. per lubrificanti:					
	02	a. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi (1)	14	13	10	4,20	11,50
	05	b. altri	13	16	13	3,90	13
		II. non nominati:		17	14		
	08	a. *contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi* (1)	16			4,80	14
	11	b. *altri*	13			3,90	13,60
38.15	00	**« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati**	21	16	13	6,30	16
38.16	00	**Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi**	13	11	9	3,90	10,40
38.17	00	**Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate o bombe estintrici**	13	15	—	3,90	13
38.18	00	**Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili**	13	18	14	3,90	14
38.19		**Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove:**					
	01	A. oli di flemma; olio di Dippel	9	7	—	2,70	7
		B. acidi naftenici e loro sali insolubili nell'acqua; esteri degli acidi naftenici:					
	02	I. acidi naftenici	7	6	5	2,10	5,60
	05	II. altri	16	12	10	4,80	12,10

(1) *Sulla intera quantità dei prodotti di questa sottovoce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine stabilita per l'olio di petrolio o di minerali bituminosi, secondo la specie.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(38.19)		C. acidi solfonaftenici o loro sali insolubili nell'acqua; esteri degli acidi solfonaftenici:		12	10		
	06	I. *acidi solfonaftenici*	16			4,80	12,10
	09	II. *altri*	13			3,90	10,80
		D. solfonati di petrolio insolubili nell'acqua; acidi solfonici di oli di scisti, tiofenici, e loro sali:		14	11		
	13	I. *solfonati d'oli di scisti e acidi solfonici d'oli di scisti, per usi farmaceutici*	16			4,80	12.60
	10	II. *altri*	13			3,90	11,80
	14	E. miscele di alchileni	13	esenzione	—	3,90	5,20
	46	F. alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele (1)	13	13	—	3,90	13
		G. scambiatori di ioni:					
	15	I. a base di carboni solfonati o costituiti da sostanze minerali naturali	13	9	—	3,90	9,50
	16	II. altri	13	14	—	3,90	13
		H. catalizzatori:		14	—		
		I. *a base di oro, platino e altri metalli del gruppo del platino:*					
	17 (g.)	a. *a base di palladio, impiegati nella fabbricazione della streptomicina* (2)	esenzione			esenzione	6,80
	18 (g.)	b. *altri*	7			2,10	9,60
	19 (g.)	II. *a base di argento*	9			2,70	10,40
		III. *altri:*					
	43	a. *catalizzatore di deidrogenazione a base di allumina impregnata con ossido di cromo, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	13			esenzione	13
	22	b. *non nominati*	13			3,90	13
	23	IJ. composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	13	12	—	3,90	12
	24	K. miscugli non agglomerati di carburi metallici	13	12	10	3,90	10,80
	25	L. cementi, malte e composizioni simili, refrattari	13	4	—	3,90	7,10
	26	M. ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	13	9	—	3,90	9,50

(1) *Le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli di petrolio coi quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.*

(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(38.19)	27	N. composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	13	10	—	3,90	10
		O. composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichelio:		15	—		
	28	I. *masse positive a base di idrossido di nichelio e di grafite*	13			1,50	13
	31	II. *altre*	13			3,90	13
	32	P. carboni (esclusi quelli della sottovoce n. 38.01-A) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti	13	6	—	3,90	8
		Q. altri:					
	50	I. preparazioni dette «liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di scisti	13	18	16	3,90	14,40
	51	II. leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	13	18	16	3,90	14,40
	52	III. preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi	13	18	16	3,90	14,40
		IV. non nominati:		18 (2)	—		
	a	a. *policlorodifenili, cloroparaffine liquide, ossilite*	18			5,40	18
	b	b. *liscivie residuali della fabbricazione della pasta di cellulosa col trattamento alla soda o al solfato; preparazioni a base di oro, platino ed altri metalli del gruppo del platino*	7			2,10	11,50
	37 (m³)	c. *miscele di gas rari*	16			4,80	16
	39 (g.)	d. *preparazioni a base di argento*	9			2,70	12,30
	41	e. *antiossidanti dei tipi: fosfiti arilici alchilati, fenoli alchilati, ovvero prodotti di reazione tra difenilammina e acetone, destinati alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	13			esenzione	14,40
	42	f. *miscele di difenile e di ossido di fenile*	13			esenzione	14,40
	45	g. *preparazioni a base di sostanze organiche solforate, destinate alla odorizzazione dei gas combustibili naturali* (1)	13			esenzione	14,40
	c	h. *altri*	13			3,90 (2)	14,40 (2)

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) Fino al 31 dicembre 1965 è sospesa l'applicazione del dazio per la guanina greggia (pasta di squame e di altri cascami di pesci, contenente olio minerale, del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza di Oriente).

STATISTICA:

a { 33 — policlorodifenili; 34 — cloroparaffine; 35 — ossilite

b { 36 T — liscivie residuali della fabbricazione della pasta di cellulosa col trattamento alla soda o al solfato; 38 — preparazioni a base di oro, platino ed altri metalli del gruppo del platino

c { 47 — miscele dei derivati fluoroclorurati degli idrocarburi aciclici saturi; 53 — preparazioni antigelo; 54 — preparazioni disincrostanti e simili; 55 — altre preparazioni antiossidanti per gomma; 56 — preparazioni plastificanti, indurenti, stabilizzanti, per materie plastiche artificiali; 57 — reattivi composti per diagnostica da laboratorio; 59 — non nominati

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE; GOMMA, NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LAVORI DI GOMMA

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE

NOTE:

1. - *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n.* 32.09;

b) *le cere artificiali (n.* 34.04);

c) *la gomma sintetica, come è definita al Capitolo* 40, *e i lavori di gomma sintetica;*

d) *gli oggetti da sellaio e da correggiaio (n,* 42.01), *gli oggetti di marocchineria, astucceria, da viaggio e gli altri oggetti della voce n.* 42.02;

e) *i lavori da panieraio e da stuoiaio (Capitolo* 46);

f) *i tessili sintetici e artificiali e gli oggetti fatti con queste materie (Sezione XI);*

g) *le calzature e parti di calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, ombrelli (da sole e da pioggia), bastoni, fruste, scudisci e loro parti, ventagli ed altri oggetti della Sezione XII;*

h) *le minuterie di fantasia rientranti nella voce n.* 71.16;

ij) *gli oggetti della Sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);*

k) *le parti e pezzi staccati del materiale da trasporto della Sezione XVII;*

l) *gli elementi di ottica di materie plastiche artificiali, le montature per gli occhiali, gli strumenti da disegno ed altri oggetti del Capitolo* 90;

m) *gli oggetti del Capitolo* 91 *(orologeria) e in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi da orologeria;*

n) *gli strumenti musicali, loro parti ed altri oggetti del Capitolo* 92;

o) *i mobili e loro parti* (Capitolo 94);

p) *gli oggetti del Capitolo* 96 *(spazzole, spazzolini, pennelli e simili);*

q) *i giuochi, giocattoli, ed attrezzi sportivi (Capitolo* 97);

r) *i bottoni, chiusure a strappo, portapenne, portamatite e loro parti, imboccature e cannucce da pipe, bocchini, ecc., i pettini, le parti di bottiglie e di altri recipienti isotermici, nonchè gli altri oggetti compresi nel Capitolo* 98.

2. - *Si considerano come rientranti nelle voci n.ri* 39.01 *e* 39.02 *soltanto i prodotti seguenti ottenuti per sintesi chimica:*

a) *le materie plastiche artificiali, comprese le resine artificiali;*

b) *i siliconi;*

c) *i resoli, il poliisobutilene liquido e i prodotti artificiali simili di polimerizzazione o di policondensazione.*

3. - *Si considerano come rientranti nelle voci dal n.* 39.01 *al n.* 39.06 *incluso solamente i prodotti presentati sotto le forme seguenti:*

a) *prodotti liquidi o pastosi, comprese le emulsioni, dispersioni e soluzioni;*

b) *blocchi, pezzi, grumi, masse non consistenti, granuli, fiocchi, polveri (comprese le polveri da stampaggio);*

c) *monofili, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a* 1 *mm.; tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati, anche lavorati in superficie, ma senza altra lavorazione;*

d) *lastre, fogli, nastri o lamette (diverse da quelle classificate nella voce n.* 51.02 *dalla Nota* 4 *del Capitolo* 51), *anche stampate o diversamente lavorate in superficie, e oggetti finiti di forma quadrata o rettangolare ottenuti per semplice taglio, senza altra lavorazione, di queste lastre, fogli o nastri;*

e) *cascami e rottami di lavori.*

* * *

A) Sui prodotti contenenti alcole etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile sull'alcole etilico (spirito), sulla quantità di detti alcoli contenuta ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Sui prodotti contenenti prodotti petroliferi, miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonchè miscele di alchilbenzoli sintetici, liquidi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti prodotti.

Sui prodotti soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

B) E' fatto obbligo all'importatore di indicare nella dichiarazione doganale la denominazione commerciale o scientifica dei prodotti delle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 di questo Capitolo.

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: ai 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
39.01		**Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):**					
		A. scambiatori di ioni:		19	15		
	05	I. *destinati alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	18			esenzione	15,30
	01	II. *altri*	18			5,40	15,30
	65	B. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm., il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	13	16	13	3,90	13
		C. altri:					
		I. fenoplasti:					
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:		15	—		
	02	1. *contenenti solventi organici volatili*	21			6,30	15,60
	03	2. *modificati*	13			3,90	13
	a	3. *non modificati*	18			5,40	15
	b	b. in altre forme	20	17	16	6	16,10
		II. amminoplasti:					
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:		15	—		
	11	1. *contenenti solventi organici volatili*	21			6,30	15,60
	c	2. *altri*	16			4,80	15
	d	b. in altre forme	18	17	—	5,40	17
		III. alchidi ed altri poliesteri:		20	—		
	21	a. *alchidi modificati*	16			4,80	16
	e	b. *altri*	20			6	20
		IV. resine epossidiche o etossiliniche:		18	—		
	29	a. *contenenti solventi organici volatili*	21			6,30	18
	f	b. *altri*	13			3,90	14,40

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 04 — preparati per lo stampaggio e l'estrusione; 07 — altri }

b { 08 — nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo; 09 — altri }

c { 13 — preparati per lo stampaggio o l'estrusione; 14 — non nominati }

d { 15 — nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo; 17 — altri }

e { 18 — alchidi, altri
altri poliesteri:
22 — nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo
26 — nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo, lastre o fogli ondulati
27 — nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo: altri
30 — in altre forme }

f { 42 — nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo; 45 — in altre forme }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(39.01-C)	a	V. poliammidi	22	22	—	6,60	22
		VI. poliuretani:		22	—		
	34	a. *contenenti solventi organici volatili*	21			6,30	21
	b	b. *altri*	22			6,60	22
		VII. siliconi:		20	—		
	38	a. *contenenti solventi organici volatili*	21			esenzione	20
	41	b. *altri*	18			esenzione	18
		VIII. non nominati:		22	18		
	58	a. *polietilenglicoli e polipropilenglicoli, anche ramificati*	13			3,90	14,40
		b. *altri:*					
	59	1. *resine poliossometileniche nelle forme previste dalle Note* 3 a) e 3 b) *di questo Capitolo*	21			esenzione	18
	c	2. *non nominati*	21			6,30	18
39.02		**Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaron- indeniche, ecc.) (1):**					
		A. scambiatori di ioni:		22	18		
	03	I. *destinati alla fabbricazione della gomma sintetica* (2)	22			esenzione	18,70
	01	II. *altri*	22			6,60	18,70
	18	B. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm., il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	13	16	13	3,90	13
		C. altri:					
		I. polietilene:		20 (3)	—		
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:					
	d	1. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura)*	27			8,10	20,40 (3)
	05	2. *altri*	22			6,60	20 (3)

(1) *Si considerano cascami e rottami di lavori anche i semiprodotti, lavori e relative parti di prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione, inservibili all'uso proprio, che, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, siano rotti, acciaccati o guastati in modo da non poter servire che al recupero della materia prima.*

(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(3) Per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord, si applica il dazio del 40 % sul valore.

STATISTICA:

a
- 47 — nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo
- 48 — nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo
- 51 — in altre forme

b
- 53 — nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo
- 54 — in altre forme: allo stato spugnoso o cellulare
- 57 — in altre forme: altri

c
- 60 — nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo
- 62 — in altre forme

d
- 04 — di peso specifico inferiore a 0,94
- 07 — di peso specifico uguale o superiore a 0,94

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(39.02-C-I)	*a*	b. in altre forme	27	23	—	8,10	23
		II. polietileni tetraalogenati:		23	18		
	10	a. *emulsioni e dispersioni acquose*	13			3,90	16
	b	b. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura); forme previste dalla Nota* 3 c), 3 d) e 3 e) *di questo Capitolo*	27			8,10	21,60
	15	c. *altri*	22			6,60	18,70
		III. polisolfoetileni alogenati:		23	—		
	16	a. *contenenti solventi organici volatili*	21			6,30	21
	17	b. *blocchi oppure forme previste dalla Nota* 3 c) e 3 d) *di questo Capitolo*	27			8,10	23
	20	c. *altri*	22			6,60	22
		IV. polipropilene:		23	—		
	c	a. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura); forme previste dalla Nota* 3 c), 3 d) e 3 e) *di questo Capitolo*	27			8,10	23
	28	b. *altri*	22			6,60	22
		V. poliisobutilene:		23	—		
	29	a. *blocchi oppure forme previste dalla Nota* 3 c), 3 d) e 3 e) *di questo Capitolo*	27			8,10	23
	32	b. *altri*	22			6,60	22
		VI. polistirolo e suoi copolimeri:					
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:		20 (1)	—		
	33	1. *emulsioni e dispersioni acquose*	13			3,90	14,80 (1)
	d	2. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura); blocchi*	27			8,10	20,40 (1)
	38	3. *altri*	22			6,60	20 (1)
	e	b. in altre forme	27	23	—	8,10	23

(1) Per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord. si applica il dazio del 40 % sul valore.

STATISTICA:

a { 08 — nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo; 13 — tubi; 06 — cascami e rottami di lavori; 14 — altri }

b { 11 — polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura); 12 — forme previste dalle Note 3 c), 3 d) e 3 e) di questo Capitolo }

c { 22 — cascami e rottami di lavori; 23 — altri }

d { 34 — polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura); 35 — blocchi }

e { 37 — nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo; 39 — cascami e rottami di lavori; 40 — altri }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonoma (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(39.02-C)		VII. cloruro di polivinile:					
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:		20	—		
	43	1. *emulsioni e dispersioni acquose*	13			3,90	14,80
	44	2. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura)*	27			8,10	20,40
	47	3. *altri*	22			6,60	20
	a	b. in altre forme	27	23	—	8,10	23
		VIII. cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile:		19	—		
	52	a. *emulsioni e dispersioni acquose*	13			3,90	15,20
		b. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura):*					
	53	1. *di cloruro di polivinilidene*	27			8,10	19,90
	54	2. *altri*	11			3,30	13,60
	55	c. *forme previste dalla Nota 3 c), 3 d) e 3 e) di questo Capitolo*	27			8,10	19,90
	58	d. *altri*	22			6,60	19
		IX. acetato di polivinile:		19	15		
	59	a. *contenenti solventi organici volatili*	21			6,30	17,10
	60	b. *emulsioni e dispersioni acquose*	13			3,90	15
	63	c. *altri*	22			6,60	17,80
		X. copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:		21	—		
	64	a. *contenenti solventi organici volatili*	21			6,30	21
	65	b. *emulsioni e dispersioni acquose*	13			3,90	15,30
	b	c. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura); forme previste dalla Nota 3 c), 3 d) e 3 e) di questo Capitolo*	27			8,10	21
	73	d. *altri*	22			6,60	21

STATISTICA:

a
- 48 — cascami e rottami di lavori
- *nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo:*
- 41 — tubi: presentati in rotoli
- 45 — tubi: altri
- 46 — altri
- *nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo:*
- 49 — lastre e nastri, da pavimentazione o da rivestimento (m²)
- 50 — altri

b
- 66 — polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura)
- 67 — cascami e rottami di lavori
- 68 — nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo
- *nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo:*
- 69 — lastre e nastri, da pavimentazione o da rivestimento (m²)
- 71 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(39.02-C)		XI. alcoli, acetali ed eteri polivinilici:		21	17		
	a	a. *soluzioni, emulsioni e dispersioni acquose*	13			3,90	15,30
		b. *polveri e granulati per stampaggio od estrusione (trafilatura); forme previste dalla Nota 3 c), 3 d) e 3 e) di questo Capitolo:*					
	72	1. *polivinilbutirrale in rotoli, destinato alla fabbricazione di parabrezza accoppiati per autoveicoli*	27			esenzione	20,80
	80	2. *altri*	27			8,10	20,80
	b	c. *altri*	21			6,30	17,80
		XII. polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilo-metacrilici:		21	—		
	83	a. *contenenti solventi organici volatili*	21			6,30	21
	84	b. *soluzioni, emulsioni e dispersioni acquose*	13			3,90	15,30
	c	c. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura); forme previste dalla Nota 3 c), 3 d) e 3 e) di questo Capitolo*	27			8,10	21
	90	d. *altri*	22			6,60	21
	91	XIII. resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaron-indeniche	18	19	15	5,40	15,30
		XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:					
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:		21	—		
	92	1. *contenenti solventi organici volatili*	21			6,30	21
	93	2. *soluzioni, emulsioni e dispersioni acquose*	13			3,90	15,30
	96	3. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura); blocchi*	27			8,10	21
	97	4. *altri*	22			6,60	21
	d	b. in altre forme	27	23	—	8,10	23

STATISTICA:

a { 75 — alcole polivinilico; 76 — altre

b { 79 — alcole polivinilico; 82 — altri

c { 85 — polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura); 86 — cascami e rottami di lavori; 88 — nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo; 89 — nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo

d { 98 — cascami e rottami di lavori; 99 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
39.03		**Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide) ecc.; fibra vulcanizzata:**					
	65	A. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm., il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	13	16	13	3,90	13
		B. altri:					
		I. cellulosa rigenerata:					
		a. allo stato spugnoso o cellulare:		22	—		
	01	1. *spugne*	27			8,10	22
	02	2. *altra*	32			9,60	23,30
		b. altra:					
		1. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm.:		23	—		
	03	aa. *nastri, di altezza fino a cm. 10 e del peso non superiore a gr. 24 per metro quadrato, destinati alla fabbricazione di trecce, di cappelli e di lavori di paglia, nei limiti di un contingente annuo di quintali* 250 (1) (2)	25			7,50	23
	04	bb. *altri*	32			9,60	23,80
		2. non nominata:		19	15		
		aa. *fogli, pellicole, strisce o lamelle, di spessore uguale o superiore a* 0,75 *mm.*:					
	05	α. *nastri, di altezza fino a cm.* 10 *e del peso non superiore a gr.* 24 *per metro quadrato, destinati alla fabbricazione di trecce, di cappelli e di lavori di paglia, nei limiti di un contingente annuo di quintali* 250 (1) (3)	25			7,50	19
	06	β. *altri*	32			9,60	21,80
	07	bb. *tubi*	22			6,60	17,80
	10	cc. *altra*	32			9,60	21,80
	11	c. cascami e rottami di lavori	23	16	13	6,90	16,80
		II. nitrati di cellulosa:					
		a. non plastificati:					
	12	1. collodi e celloidina	27	20	—	8,10	20,40
	15	2. altri	27	12	—	8,10	16,50

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) *Contingente globale dei prodotti di questa voce e dei prodotti della voce n.* 39.03-A-II-b-1-aa.
(3) *Contingente globale dei prodotti di questa voce e dei prodotti della voce n.* 39.03-A-II-a-1.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(39.03-B-II)		b. plastificati:					
		1. con canfora o altrimenti (celluloide, ecc.):					
		aa. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:		15	—		
	16	α. *di celluloide*	27			8,10	18
	17	β. *altre*	18			5,40	15
		bb. altri:		17	—		
		α. *di celluloide:*					
	18	a'. *fogli, lastre, nastri o lamelle*	27			8,10	18,30
	19	b'. *altri*	24			7,20	17,70
	22	β. *non nominati*	18			5,40	17
	23	2. cascami e rottami di lavori	18	14	—	5,40	14
		III. acetati di cellulosa:					
		a. non plastificati:		19	—		
	24	1. *destinati alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (1)	13			3,90	15,20
	25	2. *altri*	24			7,20	19
		b. plastificati:					
	26	1. polveri preparate per lo stampaggio	24	15	—	7,20	16,80
	27	2. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	24	13	—	7,20	15,80
	28	3. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm.	24	19	—	7,20	19
		4. altri:					
	29	aa. cascami o rottami di lavori (2)	24	14	—	7,20	16,30
		bb. non nominati:		17	—		
	30	α. *fogli, pellicole, strisce o lamelle di spessore uguale o superiore a 0,75 mm.*	24			7,20	17,70
	33	β. *altri*	27			8,10	18,90

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) *Si considerano cascami e rottami di lavori anche i semiprodotti, lavori e relative parti di acetati di cellulosa e materie plastiche derivate, inservibili all'uso proprio, che, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, siano rotti, acciaccati o guastati in modo da non poter servire che al recupero della materia prima.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*39.03*-B)		IV. altri esteri della cellulosa:					
		a. non plastificati:		18	14		
	34	1. *destinati alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (1)	13			3,90	14
	35	2. *altri*	22			6,60	17,20
		b. plastificati:					
	36	1. polveri preparate per lo stampaggio	24	15	12	7,20	16,80
	37	2. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	27	14		8,10	17,50
	38	3. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm.	27	20	16	8,10	20,40
		4. altri:					
	39	aa. cascami e rottami di lavori	21	14	11	6,30	15
		bb. non nominati:		18	14		
	40	α. *fogli, pellicole, strisce o lamelle di spessore uguale o superiore a 0,75 mm.*	27			8,10	19,20
	43	β. *altri*	24			7,20	18
		V. eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa:					
		a. non plastificati:					
		1. etilcellulosa:		15	—		
	44	aa. *destinata alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (1)	13			3,90	13
	45	bb. *altra*	22			6,60	16
		2. altri:		19	—		
	46	aa. *destinati alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (1)	13			3,90	15,20
	a	bb. *non nominati*	22			6,60	19

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 47 — carbossimetilcellulosa; 50 — altri

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*39.03*-B-V)		b. plastificati:					
	51	1. cascami o rottami di lavori	21	16	—	6,30	16
		2. altri:					
		aa. etilcellulosa:		16	—		
	52	α. *fogli, lastre, nastri o lamelle*	27			8,10	18,40
	a	β. *altra*	24			7,20	17,20
		bb. non nominati:		20	—		
	55	α. *fogli, lastre, nastri o lamelle*	27			8,10	20,40
	58	β. *altri*	24			7,20	20
	60	VI. fibra vulcanizzata	17	14	11	5,10	13,40
39.04	00	**Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)**	13	10	—	3,90	10
39.05		**Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.):**					20
		A. resine naturali modificate per fusione (pirocoppali):		14	11		
	01	I. *contenenti solventi organici volatili*	21			6,30	15
	04	II. *altre*	9			2,70	10,20
		B. resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici:		17	14		
	05	I. *contenenti solventi organici volatili*	21			6,30	16,50
	08	II. *altre*	13			3,90	13,60
		C. derivati chimici della gomma naturale:		18	14		
	09	I. *contenenti solventi organici volatili*	16			4,80	14
	12	II. *altri*	21			6,30	16,80

STATISTICA:

a { 53 — polveri preparate per lo stampaggio
{ 54 — non nominata

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
39.06		**Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina:**					
	01	A. acido alginico, suoi sali e suoi esteri	8	11	9	2,40	8,80
		B. altri:		20	—		
	04	I. *contenenti solventi organici volatili*	21			6,30	20
		II. *non nominati:*					
	05	a. *eparina e suoi sali*	16			4,80	16
	(g.) *a*	b. *nitrati di amido; coperture per pavimenti di linoleum, senza supporto*	22			6,60	20
	07	c. *linossina*	12			3,60	14,40
	11	d. *altri*	18			5,40	18
39.07		**Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:**					
		A. di cellulosa rigenerata:		23 (1)	—		
	01	I. *spugne, diverse da quelle della voce n. 39.03*	27			8,10	23
	04	II. *nastri adesivi, tubi*	22			6,60	22
	05	III. *bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura*	18			5,40	18,40
	08	IV. *altri*	35			10,50 (1)	25 (1)
	09	B. di fibra vulcanizzata	18	19	15	5,40	15,30
	10	C. di sostanze albuminoidi indurite	16	18	14	4,80	14
	11	D. di derivati chimici della gomma	18	17	14	5,40	15,10
		E. di altre sostanze:		22	—		
	12	I. *bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura*	18			5,40	18
	b	II. *altri*	25			7,50	22

(1) Fino al 31 dicembre 1966, per le lamette di cellulosa rigenerata, di larghezza reale superiore a 5 mm., leggermente ritorte, quindi compresse, ma non appiattite, si applica il dazio del 10 % sul valore.

STATISTICA:

a { 06 — *nitrati di amido*
08 — coperture per pavimenti di linoleum, senza supporto

b {
13 — oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina
14 — oggetti per l'igiene o per la toletta
16 — oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili
17 — oggetti per l'ufficio e per la scuola
18 — oggetti da vestiario ed accessori per oggetti da vestiario
19 — abat-jour, diffusori, coppette, globi ed oggetti simili per la illuminazione elettrica, anche con forniture elettriche
21 — articoli per usi tecnici
22 — budella artificiali
23 — sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori
25 — damigiane, bottiglie, scatole ed altri recipienti per il trasporto e l'imballaggio delle merci; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura
29 — altri

SEZIONE VII

CAPITOLO 40

GOMMA, NATURALE E SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LORO LAVORI

NOTE:

1. – *Salvo disposizioni contrarie la denominazione «gomma» comprende, in tutte le Sezioni della Tariffa dove è usata, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o non: gomma naturale, balata, guttaperca, gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (factis) e i rigenerati di detti prodotti.*

2. – *Sono esclusi da questo Capitolo i prodotti seguenti costituiti da gomma e da materie tessili, che rientrano generalmente nella Sezione XI:*

a) *i tessuti e gli oggetti di maglieria elastica o gommata (esclusi i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di maglieria gommata della voce n. 40.10), nonchè gli altri tessuti elastici e gli oggetti fatti con questi tessuti;*

b) *i tubi per pompe e i tubi analoghi, di materie tessili, rivestiti internamente di gomma o con un'anima costituita da una guaina di gomma (n. 59.15);*

c) *gli altri tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (fogliettati) con gomma (esclusi i prodotti della voce n. 40.10):*

— *di peso inferiore od uguale a g. 1500 al m² oppure*

— *di peso superiore a g. 1500 al m² e contenenti più del 50 %, in peso, di materie tessili, nonchè gli oggetti costituiti dagli stessi tessuti;*

d) *i feltri impregnati o ricoperti di gomma e contenenti più del 50 %, in peso, di materie tessili, nonchè gli oggetti costituiti da detti feltri;*

e) *le « stoffe non tessute », impregnate o rivestite di gomma o contenenti gomma come legante, qualunque sia il loro peso per m², nonchè gli oggetti fatti con tali « stoffe »;*

f) *i manufatti detti nappe costituiti da filati tessili disposti parallelamente e uniti fra loro mediante gomma, qualunque sia il loro peso per m² nonchè gli oggetti fatti con tali manufatti.*

Tuttavia, i fogli, le lastre o i nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, feltro, stoffa non tessuta o con simili manufatti tessili, nonchè gli oggetti ottenuti da tali fogli, lastre o nastri, rientrano in questo Capitolo, a condizione che la materia tessile serva soltanto da supporto.

3. – *Sono ugualmente esclusi da questo Capitolo:*

a) *le calzature e parti di calzature del Capitolo 64;*

b) *i cappelli, copricapi e altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del Capitolo 65;*

c) *le parti e i pezzi staccati di ebanite per macchine ed apparecchiature meccaniche ed elettriche, nonchè tutti gli oggetti o parti di oggetti di ebanite per usi elettrotecnici rientranti nella Sezione XVI;*

d) *gli oggetti compresi nei Capitoli 90, 92, 94 e 96;*

e) *i giuochi, giocattoli ed oggetti sportivi (diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nella voce n. 40.11) (Capitolo 97);*

f) *i bottoni, i portapenne, le cannucce da pipa e simili, i pettini, nonchè gli altri oggetti compresi nel Capitolo 98.*

4. – *La denominazione « gomma sintetica », usata nella Nota 1 di questo Capitolo e nelle voci n.ri 40.02, 40.05 e 40.06, si riferisce:*

a) *a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente in sostanze non termoplastiche, mediante vulcanizzazione con zolfo, selenio o tellurio, e che danno, una volta vulcanizzate all'optimum di vulcanizzazione (senza aggiunta di altre sostanze, come plastificanti, cariche inerti o attive, la cui presenza non è necessaria alla reticolazione), delle sostanze che ad una temperatura compresa tra i 15° e i 20° C., possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale, e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di due ore, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.*

Questi prodotti comprendono specialmente il « cis »-poliisoprene, il polibutadiene, il policlorobutadiene (GRM), il polibutadiene-stirolo (GRS), il policlorobutadiene-acrilonitrile (GRN), il polibutadiene-acrilonitrile (GRA) e la gomma butile (GRI);

b) *ai tioplasti (GRP);*

c) *alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche artificiali, se tale prodotto risponde alle condizioni di vulcanizzazione, d'elasticità e di deformazione permanente stabilite nel precedente paragrafo a).*

5. – *Le voci n.ri 40.01 e 40.02 non comprendono:*

a) *i lattici di gomma naturale o sintetica (anche prevulcanizzati) addizionati di agenti o acceleranti di vulcanizzazione, di cariche inerti o attive, di plastificanti, di sostanze coloranti (escluse quelle semplicemente destinate a facilitarne l'identificazione) o di altre sostanze; tuttavia, i lattici semplicemente stabilizzati o concentrati, nonchè il lattice termosensibilizzato e il lattice positivo, sono da comprendere nelle voci n.ri 40.01 o 40.02, secondo il caso;*

b) *la gomma alla quale, prima della coagulazione, è stato aggiunto nero fumo (con o senza oli minerali) o anidride silicica (con o senza oli minerali), nonchè la gomma alla quale, dopo coagulazione, sono state aggiunte sostanze di ogni specie;*

c) *le mescole di due o più prodotti previsti dalla Nota 1 di questo Capitolo, addizionate o non di altre sostanze.*

6. – *I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 5 mm., rientrano nella voce n. 40.08.*

7. – *La voce n. 40.10 comprende le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di tessuto impregnato, spalmato, ricoperto o stratificato (fogliettato) di gomma, nonchè quelli fabbricati con fili o cordoncini impregnati o spalmati di gomma.*

8. – *Ai sensi della voce n. 40.06, il lattice prevulcanizzato segue lo stesso trattamento del lattice non vulcanizzato.*

Ai sensi delle voci dal n. 40.07 al n. 40.14 compreso, la balata, la guttaperca, le gomme naturali analoghe, il fatturato (factis) e i relativi rigenerati seguono lo stesso trattamento della gomma vulcanizzata anche se non abbiano subito operazioni di vulcanizzazione.

9. – *Per « lastre, fogli e nastri », ai sensi delle voci n.ri 40.05, 40.08 e 40.15, si intendono unicamente le lastre, fogli e nastri, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisca loro il carattere di oggetti pronti all'uso), ma che non hanno subito altra lavorazione, salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (impressione o altro).*

Per profilati, bastoni e tubi delle voci n.ri 40.08 e 40.15, si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorchè una semplice lavorazione in superficie.

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
		I. - GOMMA GREGGIA					
40.01		**Lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato; gomma naturale, balata, guttaperca e gomme naturali analoghe:**					
	01	A. lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	a	B. gomma naturale	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	07	C. balata, guttaperca e gomme naturali analoghe	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
40.02		**Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis):**					
	08	A. fatturato (factis)	25	10	8	7,50	14,80
	b	B. lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	15	C. prodotti rinforzati mediante incorporazione di materie plastiche artificiali	13	10 (2)	—	3,90	10 (2)
	c	D. altri	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
40.03	00	**Gomma rigenerata**	13	3	2,50	3,90	6,60
40.04	00	**Cascami e ritagli di gomma non indurita; rottami di lavori di gomma non indurita utilizzabili esclusivamente per il ricupero della gomma; polvere di gomma ottenuta da cascami o da rottami di gomma non indurita (1)**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
		II. - GOMMA NON VULCANIZZATA					
40.05		**Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma:**					
	03	A. gomma addizionata di nero fumo o di anidride silicica (« mescole-madri »)	13	6,50	—	3,90	8,30

(1) *Gli oggetti di gomma (comprese le coperture e camere d'aria e tubolari per ruote di veicoli), anche misti a tessuto, inservibili all'uso proprio, e destinati all'industria della gomma, sono, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, ammessi in esenzione da dazio previa riduzione in ritagli o frammenti buoni soltanto per ricavarne la gomma o previo trattamento termico in autoclave.*

(2) Si applica temporaneamente il dazio del 5 % sul valore.

STATISTICA:

a:
- 02 — fogli crêpe: da suole
- 03 — fogli crêpe: altri
- 05 — fogli affumicati
- 06 — altri

b:
- 09 — polibutadiene-stirolo
- 10 — polibutadiene-acrilonitrile
- 13 — altro

c:
- 17 — «cis»-poliisoprene
- 18 — polibutadiene
- 19 — policlorobutadiene
- 20 — polibutadiene-stirolo
- 21 — polibutadiene-acrilonitrile
- 22 — gomma butile
- 25 — non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(40.05)	04	B. granuli di gomma naturale o sintetica sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione	13	14	11	3,90	11,10
		C. altri:		10	8		
	07	I. *segati (fogli inglesi)*	9			2,70	8
		II. *non nominati:*					
	10	a. *pasta per dentisti in fogli o tavolette isolati o non da piccoli pezzi di tela*	16			4,80	11,20
	14	b. *altri*	13			3,90	10
40.06		**Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):**					
		A. soluzioni e dispersioni (1):		18	14		
	01	I. *semplicemente addizionate di agenti e acceleranti di vulcanizzazione*	16			4,80	14
	04	II. *altre*	13			3,90	14
		B. altri:		14	11		
	06	I. *filati di materie tessili impregnati di gomma non vulcanizzata*	16			4,80	12,60
	a	II. *non nominati*	13			3,90	11,10
		III. - LAVORI DI GOMMA VULCANIZZATA MA NON INDURITA					
40.07		**Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:**					
	b	A. fili e corde di gomma vulcanizzata anche ricoperti di materie tessili	18	15	12	5,40	14,40
	03	B. filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata	16	10	—	4,80	11,20
40.08		**Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita:**					
		A. lastre, fogli e nastri:					
	c	I. di gomma spugnosa o cellulare	16	18	—	4,80	16

(1) *Sui prodotti di questa sottovoce contenenti prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulle quantità di detti prodotti petroliferi contenuti, in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

STATISTICA:

a { 08 — profilati per ricostruzioni di coperture; 09 — profilati altri; 12 — altri }

b { 01 — nudi; 02 — ricoperti di materie tessili }

c { 01 — rivestimenti e tappeti da pavimento; 02 — spugne; 05 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*40.08*-A)		II. di altra gomma:		17	14		
	07 (m²)	a. *rivestimenti e tappeti da pavimenti, tagliati in forma quadrata o rettangolare*	13			3,90	13,60
	a	b. *altri*	16			4,80	14
	11	B. profilati	16	15	12	4,80	13,60
40.09		**Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita:**		18	14		
	b	A. *misti con altre materie*	20			6	16,20
	05	B. *altri*	18			5,40	15,10
40.10	*c*	**Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata**	16	15	12	4,80	13,30
40.11	(n.)	**Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (« flaps »), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:**					
	01	A. gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture	13	19	15	3,90	15
		B. camere d'aria:		22	18		
	02	I. *per ruote di veicoli ed aeroplani, inservibili all'uso proprio, presentate o ridotte, sotto vigilanza doganale, in strisce corrispondenti alla loro superficie divisa longitudinalmente*	15			4,50	17,60
	d	II. *altre*	22			6,60	19,30
		C. coperture, protettori (« flaps ») e tubolari:		22	18		
	09	I. *coperture e tubolari per ruote di veicoli ed aeroplani, inservibili all'uso, presentati o ridotti, sotto vigilanza doganale, in strisce corrispondenti alla loro superficie divisa longitudinalmente*	15			4,50	17,60
	e	II. *altri*	25			7,50	20,50

STATISTICA:

a { 08 — lastre e fogli per suole; 09 — non nominati

b { 01 — senza armatura metallica; 02 — con armatura metallica

c { 01 — nastri trasportatori; 03 — cinghie di trasmissione: di sezione trapezoidale; 07 — cinghie di trasmissione: altre

d { 03 — per velocipedi con o senza motori; 04 — per motocicli (compresi i moto « scooters »); 05 — per autoveicoli da turismo; 06 — per autocarri ed autobus; 07 — non nominate

e { 15 — protettori (« flaps »); 18 — tubolari; *coperture:* 19 — nuove: per velocipedi con o senza motore; 21 — nuove: per motocicli (compresi i moto « scooters »); 22 — nuove: per autoveicoli da turismo; 23 — nuove: per autocarri e autobus; 24 — nuove: per aerodine; 27 — nuove: altri; 30 — usate

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
40.12	a	**Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di ebanite**	20	20	—	6	20
40.13		**Oggetti di vestiario, guanti ed accessori per vestimenta di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso:**					
		A. guanti, compresi i monchini:		20	16		
	01	I. *guanti per chirurgia, per uso domestico e per protezione contro i raggi*	25			7,50	19,60
		II. *altri:*					
	04	a. *commisti a materie tessili*	18			5,40	16
	07	b. *non nominati*	13			3,90	14,80
		B. oggetti di vestiario e loro accessori:		20	—		
	08	I. *commisti a materie tessili*	18			5,40	18
	11	II. *altri*	13			3,90	14,80
40.14		**Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:**					
	03	A. di gomma spugnosa o cellulare	16	20	16	4,80	16
		B. altri:					
	07	I. articoli per usi tecnici	16	15	12	4,80	13,30
		II. non nominati:		18	14		
	09	a. *rivestimenti e tappeti da pavimento (diversi da quelli della voce n. 40.08)*	13			3,90	14
	11	b. *altri*	16			4,80	14

STATISTICA:

a:
- 01 — pere (per iniezioni, per contagocce, per vaporizzatori e per altri usi)
- 02 — oggetti per l'allattamento e la dentizione dei bambini
- 03 — guanti profilattici (dozz.)
- 06 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
		IV. - EBANITE E SUOI LAVORI					
40.15		**Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami:**					
	01	A. in massa o blocchi, lastre, fogli, nastri, bastoni, profilati o tubi	13	10	8	3,90	10
	02	B. cascami, polveri e rottami di ebanite	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
40.16	00	**Lavori di ebanite**	16	19	15	4,80	15

SEZIONE VIII

PELLI CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DA CORREGGIAIO, DA SELLAIO E DA VIAGGIO; OGGETTI DI MAROCCHINERIA E DI ASTUCCERIA; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI E CUOIO

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i ritagli ed altri simili avanzi di pelli non conciate* (*n.ri* 05.05 *o* 05.06);

b) *le pelli di uccelli e loro parti, rivestite delle piume o della calugine* (*n.ri* 05.07 *o* 67.01, *secondo il caso*);

c) *le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia, comprese le pelli di agnello detto di astracan o di caracul* (*di Persia, breitschwanz e simili*), *le pelli di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia e del Tibet, le pelli di capra, di capretta e di capretto dello Yemen, della Mongolia e del Tibet* (*Capitolo* 43).

Rientrano, tuttavia, nella voce n. 41.01 *le pelli gregge non depilate di bovini* (*compresi i bufali*), *di equini, di suini* (*compreso il pecari*), *di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo, di cane e, salvo le eccezioni su riportate, di ovini e di caprini.*

2. – *L'espressione «cuoio o pelli, artificiali o ricostituiti», in tutte le Sezioni della Tariffa in cui è usata, s'intende riferita ai prodotti previsti dalla voce n.* 41.10.

* * *

A) Ai fini della classificazione, qualora ne sia il caso, nelle varie sottovoci delle voci di questo Capitolo, le pelli sono da considerare:

a) intere, se siano presentate come originariamente in natura, cioè, con contorni disuguali, non rettilinei, anche se abbiano subito asportazioni di secondaria importanza e conservino, pertanto, una forma che ricordi quella primitiva della pelle intera;

b) a pieno spessore, se non siano state nè spaccate, nè ugualizzate di spessore;

c) spaccate (fiori), se siano costituite dallo strato superiore del derma, ottenuto sezionando il loro spessore, oppure se siano state soltanto ugualizzate di spessore. Si classificano come spaccate anche le pelli di cui sia stato asportato il fiore mediante abrasione;

d) spaccature o croste, se siano costituite dagli strati medio od inferiore del derma.

Le pelli spaccate sono ottenute sezionando il derma con macchine a lama di acciaio affilatissima, in più fogli o strati di spessore minore, di cui quello superficiale o primario o superiore si chiama fiore, mentre tutti gli altri, che sono gli strati secondari od inferiori, prendono il nome di croste.

B) Ai fini della classificazione, qualora ne sia il caso, nelle varie sottovoci delle voci di questo Capitolo, sono da considerare:

a) di grossi bovini:

1) le pelli conciate, intere, sia a pieno spessore, sia spaccate od ugualizzate di spessore, sia in spaccature (croste), aventi lo spessore superiore a mm. 1 che pesino, ciascuna, kg. 3 o più, se preparate con concia minerale oppure con concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, oppure kg. 6 o più, se preparate con concia vegetale od organica o sintetica, nonchè le stesse pelli, aventi lo spessore di mm. 1 o meno, che pesino, ciascuna kg. 2,500 o più, se preparate con concia minerale oppure con concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, oppure kg. 5 o più, se preparate con concia vegetale od organica o sintetica;

2) le mezze pelli (schiappe) ed i quarti di pelli (quartine o sezionati), sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste), che, tenuto conto del loro spessore, abbiano singolarmente, un peso pari, rispettivamente, alla metà o più ovvero al quarto o più del peso delle corrispondenti pelli intere della Nota B) a) 1) precedente;

3) i gropponi ed i mezzi gropponi, a concia vegetale od organica o sintetica, sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste), che pesino, ciascuno, rispettivamente, non meno di kg. 4,200 e non meno di kg. 2,100, se hanno lo spessore superiore a mm. 1, e, rispettivamente, non meno di kg. 3,500 e non meno di kg. 1,750, se hanno lo spessore di mm. 1 o meno, nonchè i gropponi ed i mezzi gropponi, a concia minerale oppure a concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste) pesanti, ciascuno, rispettivamente, non meno di kg. 2,100 e non meno di kg. 1,050, se hanno lo spessore superiore a mm. 1, e, rispettivamente, non meno di kg. 1,750 e non meno di kg. 0,875, se hanno lo spessore di mm. 1 o meno;

b) di vitello:

1) le pelli conciate, intere, sia a pieno spessore, sia spaccate od ugualizzate di spessore, sia in spaccature (croste), aventi lo spessore superiore a mm. 1 che pesino, ciascuno, meno di kg. 3, se preparate con concia minerale oppure con concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, o meno di kg. 6, se preparate con concia vegetale od organica o sintetica, nonchè le stesse pelli aventi lo spessore di mm. 1 o meno, che pesino, ciascuna, meno di kg. 2,500, se preparate con concia minerale oppure con concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, oppure meno di kg. 5, se preparate con concia vegetale od organica o sintetica;

2) le mezze pelli (schiappe) ed i quarti di pelli (quartine o sezionati), sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste), che, tenuto conto del loro spessore, abbiano, singolarmente, un peso inferiore, rispettivamente, alla metà ovvero al quarto del peso delle corrispondenti pelli intere della Nota B) b) 1) precedente;

3) i gropponi ed i mezzi gropponi, a concia vegetale od organica o sintetica, sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste), che pesino, ciascuno, rispettivamente, meno di kg. 4,200 e meno di kg. 2,100, se hanno lo spessore superiore a mm. 1 e, rispettivamente, meno di kg. 3,500 e meno di kg. 1,750, se hanno lo spessore di mm. 1 o meno, nonchè i gropponi ed i mezzi gropponi, a concia minerale oppure a concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste), pesanti, ciascuno, rispettivamente, meno di kg. 2,100 e meno di kg. 1,050, se hanno lo spessore superiore a mm. 1 e, rispettivamente, meno di kg. 1,750 e meno di kg. 0,875, se hanno lo spessore di mm. 1 o meno.

Le pelli di vacchetta, conciate, seguono il trattamento delle pelli di grossi bovini oppure delle pelli di vitello, secondo i criteri esposti in precedenza.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
41.01		**Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello:**					
	a	A. pelli di ovini munite del vello	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
		B. altre:					
	b	I. fresche, salate ó secche	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
		II. passate per calce o piclate:		esenzione	—		
		a. *spaccate o completamente scarnate:*					
	c	1. *ovine, caprine*	esenzione			esenzione	esenzione
	d	2. *altre*	4			1,20	1,60
	e	b. *altre*	esenzione			esenzione	esenzione
41.02	(m²)	**Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**					
	f	A. semplicemente conciati	13	9	—	3,90	9,50
		B. altri		10	—		
		I. *di grossi bovini (buoi, vacche, tori), compresi i bufali:*					
		a. *a concia vegetale o sintetica:*					
		1. *a pieno spessore:*					
	g	aa. *da suola; ingrassati, per cinghie di trasmissione o per articoli tecnici*	15			4,50	10,80
	17	bb. *altri*	14			4,20	10,40
	h	2. *altri*	16			4,80	11,20

STATISTICA:

a { *fresche e fresche/salate:* 01 — di montone; 02 — di agnello; 05 — di altri ovini; *secche e secche/salate:* 06 — di montone; 07 — di agnello; 10 — di altri ovini }

b { *fresche e fresche/salate:* 11 — di grossi bovini; 12 — di vitelli; 13 — di equini; 14 — di montoni; 15 — di agnelli; 16 — di altri ovini; 17 — di capre; 18 — di capretti; 19 — di suini; 20 — di rettili, di pesci; 23 — di altri animali; *secche e secche/salate:* 24 — di grossi bovini; 25 — di vitelli; 26 — di equini; 27 — di montoni; 28 — di agnelli; 29 — di altri ovini; 30 — di capre; 31 — di capretti; 32 — di suini; 33 — di rettili, di pesci; 36 — di altri animali }

c { 37 — di montoni; 38 — di agnelli; 39 — di altri ovini; 40 — di capre; 41 — di capretti }

d { 42 — di grossi bovini; 43 — di vitelli; 44 — di equini; 45 — di suini; 46 — di rettili, di pesci; 49 — di altri animali }

e { 50 — di grossi bovini; 51 — di vitelli; 52 — di equini; 53 — di montoni; 54 — di agnelli; 55 — di altri ovini; 56 — di capre; 57 — di capretti; 58 — di suini; 59 — di rettili, di pesci; 62 — di altri animali }

f { 01 — di grossi bovini: a pieno spessore; 04 — di grossi bovini: spaccati o ugualizzati di spessore (fiori); 06 — di grossi bovini: spaccature (croste); 08 — di vitelli; 10 — di equini }

g { 12 — da suola; 14 — altri }

h { 19 — spaccati o ugualizzati di spessore (fiori); 21 — spaccature (croste) }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune — autonomo (5)	Tariffa comune — convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
41.02-B-I)		b. *a concia minerale o mista:*					
	a	1. *a pieno spessore*	14			4,20	10,40
	b	2. *altri*	16			4,80	11,20
	33	c. *cuoio maschereccio*	13			3,90	10
		II. *di vitelli:*					
		a. *a concia vegetale o sintetica:*					
	34	1. *a pieno spessore*	13			3,90	10
	c	2. *spaccati od ugualizzati di spessore (fiori); spaccature (croste)*	16			4,80	11,20
		b. *a concia minerale o mista:*					
	37	1. *al cromo (box-calf)*	20			6	12,80
	40	2. *altri*	16			4,80	11,20
		III. *di equini:*					
	46	a. *cuoio maschereccio*	13			3,90	10
	d	b. *altri*	14			4,20	10,40
41.03	(m²)	**Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**					
	01	A. di meticci delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	12	esenzione	—	esenzione	esenzione
		B. altre pelli:					
	e	I. semplicemente conciate	12	6	—	3,60	7,60
		II. altre:		10	—		
	f	a. *conciate alla formaldeide; vellutate*	17			5,10	11,60
	20	b. *non nominate*	16			4,80	11,20

STATISTICA:

a { 23 — da suola; 24 — altri

b { 30 — spaccati o ugualizzati di spessore (fiori); 32 — spaccature (croste)

c { 35 — spaccati o ugualizzati di spessore (fiori); 36 — spaccature (croste)

d { 42 — a concia vegetale o sintetica; 44 — a concia minerale o mista

e { 03 — all'allume; 08 — altre: di montone: spaccate (fiori); 09 — altre: di montone: spaccature (croste); 11 — altre: non nominate

f { 15 — conciate alla formaldeide; 17 — vellutate

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
41.04	(m²)	**Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**					
	01	A. di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	12	esenzione	—	esenzione	esenzione
		B. altre pelli:					
	a	I. semplicemente conciate	12	7	—	3,60	8,10
		II. altre:		10	—		
	06	a. *croste di capra*	13			3,90	10
		b. *non nominate:*					
	b	1. *pelli al cromo; pelli vellutate*	17			5,10	11,60
	11	2. *altre*	16			4,80	11,20
41.05	(m²)	**Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**					
	c	A. semplicemente conciate	10	8	—	3	8
		B. altre:		9	—		
	d	I. *di suini, di conigli, di lepri, di rettili, di pesci*	12			3,60	9,10
	e	II. *non nominate*	10			3	9
41.06	(m²)	**Cuoio e pelli, scamosciati:**					
	01	A. pelli ovine scamosciate, non pomiciate né tagliate	13	8	—	3,90	9
		B. altri:		10	—		
	f	I. *di grossi bovini (buoi, vacche, tori), compresi i bufali, di vitelli, di equini, di ovini, di suini, di conigli, di lepri, di rettili, di pesci*	12			3,60	10

STATISTICA:

a { 03 — all'allume; 09 — altre

b { 07 — pelli al cromo; 08 — pelli vellutate

c { 01 — di suini; 02 — di rettili, di pesci e di animali marini; 05 — altre

d { 06 — di suini; 07 — di conigli, di lepri; 08 — di rettili, di pesci

e { 09 — di foche e di altri mammiferi marini; 10 — di animali dei gruppi del cervo, dell'antilope e del camoscio; 13 — altre

f { 02 — di grossi bovini; 03 — di vitelli; 04 — di equini; 05 — di ovini; 07 — di suini; 10 — di conigli, di lepri, di rettili, di pesci

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*41.06*-B)	06	II. *di caprini*	16			4,80	11,20
	13	III. *non nominati*	10			3	10
41.07	(m²)	**Cuoio e pelli, pergamenati:**		10	—		
	a	A. *di grossi bovini (buoi, vacche, tori), compresi i bufali, di vitelli, di equini, di suini, di conigli, di lepri, di rettili, di pesci*	12			3,60	10
	b	B. *di ovini, di caprini*	16			4,80	11,20
	12	C. *altri*	10			3	10
41.08	(m²)	**Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati:**		12	10		
		A. *di grossi bovini (buoi, vacche, tori), compresi i bufali, di vitelli, di ovini, di caprini, di equini:*					
	03	I. *di vitelli*	17			5,10	12,50
	c	II. *altri*	16			4,80	12,10
	d	B. *di suini, di conigli, di lepri, di rettili, di pesci*	12			3,60	10,20
	13	C. *altri*	10			3	10
41.09		**Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli:**		esenzione	—		
	01	A. *utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione di cuoi artificiali, di concimi o di colle*	esenzione			esenzione	esenzione
	04	B. *altri*	9			2,70	3,60
41.10	*e*	**Cuoio artificiale o ricostituito, contenente cuoio non sfibrato o fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati**	18	10	—	5,40	12

STATISTICA:

a { 01 — di grossi bovini; 02 — di vitelli; 03 — di equini; 06 — di suini; 09 — di conigli, di lepri, di rettili, di pesci

b { 04 — di ovini; 05 — di caprini

c { 01 — di grossi bovini: a pieno spessore; 02 — di grossi bovini: spaccati o uguallizzati di spessore (fiori); spaccature (croste); 04 — di ovini; 05 — di caprini; 06 — di equini

d { 07 — di suini; 10 — di conigli, di lepri, di rettili, di pesci

e { 01 — a base di fibre di cuoio agglomerate; 04 — altro

SEZIONE VIII

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DA CORREGGIAIO, DA SELLAIO E DA VIAGGIO; OGGETTI DI MAROCCHINERIA E DI ASTUCCERIA; LAVORI DI BUDELLA

NOTE:

1. - *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *i catgut e simili, sterili, per suture chirurgiche (n. 30.05);*

b) *gli oggetti di vestiario e i loro accessori (ad eccezione dei guanti) di cuoio o di pelli, foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonchè gli oggetti di vestiario e i loro accessori di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purchè tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (n.ri 43.03 o 43.04, secondo il caso);*

c) *le borse per provviste e simili, di tessuto a maglia, della Sezione XI;*

d) *gli oggetti del Capitolo 64;*

e) *i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;*

f) *le fruste, gli scudisci e altri oggetti della voce n. 66.02;*

g) *le corde armoniche, le pelli per tamburi e strumenti simili, nonchè le altre parti di strumenti musicali (n.ri 92.09 o 92.10);*

h) *i mobili e loro parti (Capitolo 94);*

ij) *i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi per gli sport, del Capitolo 97;*

k) *i bottoni, i bottoni da polsi, ecc., della voce n. 98.01 o del Capitolo 71.*

2. - *Gli oggetti incompleti o non finiti di questo Capitolo sono da classificare come i corrispondenti oggetti completi o finiti, purchè ne abbiano le caratteristiche essenziali.*

3. - *I guanti (compresi quelli da sport e per protezione), i grembiali ed altri speciali oggetti di protezione individuale per qualsiasi mestiere, le bretelle, le cinture, i cinturoni, le bandoliere e i braccialetti, di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti, sono compresi nella voce n. 42.03.*

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
42.01		Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia:		18	—		
	01	A. *selle*	16			4,80	16
	(n.) 04	B. *altri*	18			5,40	18
42.02		Oggetti da viaggio (bauli, valige, cappelliere, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per: armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:					
	a	A. di materie plastiche artificiali in fogli . .	22	21	17	6,60	18,80

STATISTICA:

a { 02 — oggetti da viaggio, borse per toletta
  { 03 — altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(42.02)		B. di altre materie:		19	15		
	a	I. *di tessuto o ricoperti di tessuto*	21			6,30	17,40
	b	II. *altri*	18			5,40	16,20
42.03		**Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:**					
	01	A. oggetti di vestiario	18	20	16	5,40	16
		B. guanti, compresi i monchini:					
	02 (paia)	I. di protezione per qualunque mestiere	13	17	14	3,90	13,60
	03 (paia)	II. speciali per sport	16	19	15	4,80	15
		III. altri:		19 (1)	—		
	04 (paia)	a. *foderati o guarniti di pelliccia*	16			4,80	16 (1)
	07 (paia)	b. *non nominati (anche foderati o guarniti di materia tessile)*	14			4,20	15,20
		C. altri accessori per oggetti di vestiario:		19	15		
	08	I. *grembiali, pettorine, guardamano ed altri oggetti di protezione*	13			3,90	15
	13	II. *non nominati*	16			4,80	15
42.04		**Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici:**					
	07	A. cinghie di trasmissione o di trasporto	15	10	—	4,50	10,80
	04	B. tacchetti e salvatacchetti per telai da tessitura	24	16	—	7,20	17,20
		C. altri:		13	10		
		I. *parti e accessori di macchine e apparecchi:*					
	05	a. *guarnizioni per pistoni; giunti*	20			6	14
	08	b. *altri*	24			7,20	15,60
	11	II. *utensili ed altri oggetti tecnici*	18			5,40	13,20

(1) Fino al 30 giugno 1967 si applica il dazio del 15,20 % sul valore.

STATISTICA:

a
- 06 — oggetti da viaggio, borse per toletta
- 07 — borse da donna
- (n.)
- 10 — altre borse e portadocumenti
- (n.)
- 11 — altri

b
di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti
- 14 — oggetti da viaggio, borse per toletta
- 15 — borse da donna
- (n.)
- 17 — altre borse e portadocumenti
- (n.)
- 19 — altri

di fibra vulcanizzata o di cartone:
- 21 — oggetti da viaggio, borse per toletta
- 22 — borse da donna
- (n.)
- 23 — altre borse e portadocumenti
- (n.)
- 25 — altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
42.05	00	**Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti**	18	17	14	5,40	15,30
42.06		**Lavori di budella, di pellicola di intestini (baudruches), di vesciche o di tendini:**					
		A. corde di budella:		7	—		
		I. *cordicine di budella (catgut) non preparate per uso chirurgico:*					
	01	a. *in rotoli, di lunghezza indeterminata, per articoli di sport*	3			0,90	4,60
	02	b. *altre*	4			1,20	5
	05	II. *altre*	9			2,70	7
		B. altri:		12	—		
		I. *per usi tecnici:*					
	06	a. *cinghie e corde per trasmissione e trasporti*	15			4,50	12
	07	b. *parti e accessori di macchine e apparecchi*	24			7,20	15,30
	08	c. *utensili ed altri oggetti tecnici*	18			5,40	12,90
	11	II. *non nominati, compresi i bucci da battiloro*	9			2,70	9,60

SEZIONE VIII

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

NOTE:

1. – *Indipendentemente dalle pelli da pellicceria, gregge, della voce n. 43 01, l'espressione «pelli da pellicceria» o «pelliccia», in tutte le Sezioni della Tariffa dovrà adoperata, deve intendersi riferita alle pelli conciate o preparate, col pelo, di qualsiasi animale*

2. – *Sono esclusi da questo Capitolo*

a) *le pelli e le parti di pelli di uccelli, munite delle loro piume o della loro caluigine (n.ri 05.07 o 67.01, secondo il caso);*

b) *le pelli gregge, col pelo, della specie di quelle da classificare nel Capitolo 41 per effetto della Nota 1 c) premessa a tale Capitolo;*

c) *i guanti misti di pelliccia, naturale o artificiali, e di cuoio o di pelli (n 42 03);*

d) *gli oggetti del Capitolo 64;*

e) *i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;*

f) *i giocattoli, giuochi e attrezzi per sport, del Capitolo 97*

3. – *Si considerano come «tavole sacchi, mappette, croci e manufatti simili», ai sensi della voce n 43.02, le pelli e le parti di pelli (eccetto quelle dette «allungate»), cucite insieme a forma di quadrato, di rettangolo, di croce o di trapezio, senza aggiunta di altre materie. Invece, gli altri manufatti pronti per essere utilizzati nello stato in cui si trovano, direttamente o previo semplice taglio, e le pelli o parti di pelli cucite, costituenti oggetti di vestiario, parti od accessori di oggetti di vestiario, od altri oggetti. sono compresi nella voce n. 43.03.*

4. – *Sono da classificare nelle voci n ri 43 03 o 43.04, secondo il caso, gli oggetti di vestiario e i loro accessori di qualsiasi specie (ad eccezione però, di quelli esclusi per effetto della Nota 2 di questo Capitolo), foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonchè quelli aventi parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purchè tali parti non costituiscano semplici guarnizioni*

5. – *Si considerano come «pellicce artificiali», ai sensi della voce n. 43 04, le imitazioni di pellicce ottenute con lana, peli ed altre fibre, incollate o cucite su cuoio, tessuti, ecc, ad eccezione delle imitazioni ottenute mediante tessitura, che sono da classificare come tessuti secondo la specie (velluti, felpe, tessuti ricci, ecc).*

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
43.01	a	**Pelli da pellicceria gregge**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
43.02		**Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; loro cascami e ritagli, non cuciti:**					
		A. pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti:		9	7		
	b	I. *fini*.	20			6	12,20
	c	II. *altre; parti di pelli*	15			4,50	10,20
	11	B. cascami e ritagli, non cuciti, dei prodotti compresi nella sottovoce A.	15	esenzione	—	4,50	6

STATISTICA:

a
- 02 — di coniglio, di lepre
- 03 (n.) — di visone
- 05 (n.) — di agnello detto di astracan o di caracul, di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia o del Tibet
- 06 — altre: fini
- 08 — altre: non fini

b
- 01 — pelli semplici
- 02 — tavole, sacchi, mappette, croci e manufatti simili

c
- 05 — di coniglio, di lepre
- 06 — non nominate: pelli semplici
- 07 — non nominate: tavole, sacchi, mappette, croci e manufatti simili
- 08 — parti di pelli

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
					—		
43.03		**Pelliccerie lavorate o confezionate:**					
		A. oggetti di vestiario e loro accessori:		24	19		
	02	I. *di pelli di montoni, di conigli, di lepri*	25			7,50	20,80
	a	II. *altri*	30			9	23,40
		B. oggetti per usi tecnici:		18	14		
	07	I. *di pelli di montoni, di conigli, di lepri*	25			7,50	18,40
	b	II. *altri*	30			9	20,40
		C. altri:		24	19		
	12	I. *di pelli di montoni, di conigli, di lepri*	25			7,50	21,40
	c	II. *non nominati*	30			9	23,40
43.04	00	**Pellicce artificiali, anche confezionate**	25	22	18	7,50	19,80

STATISTICA:

a { 01 — di pelli fini o commisti con pelli fini; 05 — non nominati

b { 06 — di pelli fini o commisti con pelli fini; 10 — non nominati

c { 11 — di pelli fini o commisti con pelli fini; 15 — altri

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

NOTE

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i legni delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili* (n. 12 07);

b) *i legni delle specie utilizzate principalmente per tinta o per concia* (n 13 01);

c) *i carboni attivati* (n 38.03);

d) *gli oggetti rientranti nel Capitolo* 46;

e) *le calzature e loro parti, del Capitolo* 64;

f) *i bastoni di ombrelli* (*da pioggia o da sole*), *bastoni, fruste, frustini e loro parti* (*Capitolo* 66);

g) *i lavori compresi nella voce n.* 68 09;

h) *le minuterie di fantasia della voce n* 71.16;

ij) *gli oggetti della Sezione XVII, in particolare i lavori da carradore;*

k) *gli oggetti del Capitolo* 91 (*orologeria*) *e specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;*

l) *gli strumenti musicali e loro parti* (*Capitolo* 92);

m) *le parti e i pezzi staccati di armi* (*n* 93 06);

n) *i mobili e loro parti* (*Capitolo* 94);

o) *i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi sportivi* (*Capitolo* 97);

p) *le pipe, loro parti e oggetti simili, i bottoni, le matite ed altri oggetti da classificare nel Capitolo* 98.

2. – *I lavori di legno, anche con parti ed accessori di vetro, marmo od altre materie, presentati smontati sono da classificare come quelli montati, purchè le diverse parti siano presentate contemporaneamente*

3. – *Si considerano come legni cosiddetti « migliorati », ai sensi di questo Capitolo, i pezzi di legno massiccio e quelli costituiti da compensati, che abbiano subito un trattamento chimico o meccanico più profondo di quello che sarebbe strettamente necessario per assicurarne, occorrendo, la coesione e di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità e di durezza, nonchè una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici ed un miglior comportamento ai fini elettrici.*

4. – *Gli oggetti di legno impiallacciato o compensato nonchè quelli di legno cellulare, migliorato, artificiale o ricostituito, sono da classificare, ai fini dell'applicazione delle voci dal n.* 44.19 *al n.* 44.28 *incluso, come i corrispondenti oggetti di legno.*

5. – *Gli utensili di legno con accessori di metallo sono da comprendere nella voce n.* 44.25, *purchè tali accessori non ne costituiscano la lama o la parte operante.*

NOTE COMPLEMENTARI

1. – Si intende per legno tropicale, ai sensi delle voci n ri 44 03-A, 44 04-A e 44 05-A il legno delle essenze specificate nella seguente lista

NOMI COMMERCIALI		NOMI SCIENTIFICI
Standardizzati	Altri	
Abura	Bahia	Mytragyna ciliata Mytragyna stipulosa
Acajou d'Afrique e Acajou blanc	Mahogany Ngollon Krala Mangona	Khaya ivorensis Khaya anthotheca
Avodiré	Apaya	Turraeanthus africana
Azobé	Bongossi	Lophira alata, Lophira procera
Bossé	Guarea, Diambi	Guarea cedrata Guarea thompsonii

NOMI COMMERCIALI		NOMI SCIENTIFICI
Standardizzati	Altri	
Dabema	Singa, Bokungu	Piptadeniastrum africanum Piptadenia africana
Difou	Kankate, Kesse, Aye, Mecodze	Morus mesozygia Morus lactea
Douka	—	Dumoria africana Mimusops africana
Doussié	Lingue Papao Apa	Afzelia pachyloba Afzelia africana Afzelia quanzensis Afzelia spp

NOMI COMMERCIALI		NOMI SCIENTIFICI
Standardizzati	Altri	
Framiré	Emri, Idigbo Black afara	Terminalia ivorensis
Fromager	Enia, Okha Fuma	Ceiba pentandra Ceiba thonningii
Ilomba	Akomu, cardboard Lolako	Pycnanthus angolensis Pycnanthus kombo
Iroko	Rokko, Mandji, Kambala, Mufula	Chlorophora excelsa Chlorophora regia
Kokrodua	Asamela	Afrormosia elata
Kosipo	Omu, Atom-Assie Heavy Sapele	Entandrophragma, Candollei

Nomi Commerciali — Standardizzati	Nomi Commerciali — Altri	Nomi Scientifici
Limba	Fraké, Ofram; Afara, Corina	Terminalia superba
Limbali	Ditshipi	Gilbertiodendron Dewevrei; Macrolobium Dewevrei
Makoré	Baku	Dumoria Heckelii; Mimusops Heckelii
Moabi	Njabi	Baillonella toxisperma; Mimusops djave
Mukulungu	—	Autranella congolensis
Mutenye	—	Guibourtia Arnoldiana
Niangon	Ogooue; Nyankon	Tarrietia utilis; Tarrietia densiflora
Niové	Kamashi Susumenga	Staudtia gabonensis
Obéché	Samba, Ayous, Wawa, Abachi	Triplochiton scleroxylon
Ozigo	Assia	Dacryodes buettneri; Pachylobus buettneri
Padouk	Corail, N'Gula	Pterocarpus soyauxii
Safukala	Mouganga	Dacryodes pubescens; Pachylobus pubescens; Dacryodes heterotricha
Sapelli	Aboudikro, Sapelle	Entandrophragma cylindricum
Sipo	Assie, Timbi	Entandrophragma utile
Tchitola	Lolagbola, Tola mafuta, Tola Chinfuta	Oxystigma oxyphyllum; Pterygopodium oxyphyllum
Tali	Kassa	Erythrophleum guineense; Erythrophleum micranthum
Tiama	Gedu-Nohor	Entandrophragma angolense
Tola	Agba	Gossweilerodendron balsamiferum
Wamba	—	Tesmannia africana; Tesmannia Claessensis
Wenge	Awong	Millettia Laurentii

2. – Si intende per farina di legno, ai sensi della voce n. 44.12, la polvere di legno che passi attraverso un setaccio con apertura di maglia di 0,63 mm., con un massimo dell'8%, in peso, di residui.

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune — autonomo (5)	Tariffa comune — convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
44.01		**Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura:**		esenzione	—		
	(m³) T	A. *legna da ardere di ogni sorta:*					
	01	I. *spacconi di lunghezza da circa un metro fino a circa due metri, destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, entro i limiti di un contingente annuo di 200.000 quintali* (1)	10			esenzione	esenzione
		II. *altra:*					
	02	a. *destinata alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa)* (1) .	esenzione			esenzione	esenzione
	03	b. *non nominata*	10			3	4

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(44.01)	T	B. *cascami:*					
	06	I. *cascami di segheria, destinati alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa)* (1)	esenzione			esenzione	esenzione
	07	II. *cascami di segheria, destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli, particelle e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti* (1)	10			esenzione	esenzione
	09	III. *altri*	10			3	4
	12	C. *segatura*	9			esenzione	esenzione
44.02	00 T	**Carbone di legna (compreso il carbone di gusci e di noci), anche agglomerato**	8	13	—	2,40	9,50
44.03	(m³)	**Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato:**					
	02	A. legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare 1 di questo Capitolo	4	5 (2)	—	esenzione	4,30 (2)
		B. altro:					
		I. pali di conifere d'una lunghezza di 6 m. inclusi a 18 m. inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, di 45 cm. esclusi a 90 cm. inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado:		8	6		
		a. *pali (cioè legno di forma tronco-conica, di lunghezza superiore a 6,50 m. fino 15,50 m. e avente, alla maggiore estremità, una circonferenza superiore a 45 cm. fino a 90 cm.):*					
	06	1. *rozzi, scortecciati o semplicemente sgrossati*	15			4,50	9,60
	07	2. *spianati con l'ascia, con l'accetta o con la pialla*	18			5,40	10,80
	03	b. *altri*	4			esenzione	5,20

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) Fino al 31 dicembre 1965 è sospesa l'applicazione del dazio.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(44.03-B)		II. non nominato:		esenzione	—		
	a	a. *di conifere*	esenzione			esenzione	esenzione
		b. *altro:*					
		1. *pali (cioè legno di forma tronco-conica, di lunghezza superiore a 6,50 m. fino a 15,50 m. e avente, alla maggiore estremità, una circonferenza superiore a 45 cm. fino a 90 cm.):*					
		aa. *rozzi, scortecciati o semplicemente sgrossati:*					
	19	α. *impregnati*	15			4,50	6
	20	β. *altri*	9			0,90	1,20
		bb. *spianati con l'ascia, con l'accetta o con la pialla:*					
	21	α. *impregnati*	18			5,40	7,20
	22	β. *altri*	12			1,50	2
	b T	2. *non nominato*	esenzione			esenzione	esenzione
44.04	(m³)	**Legno semplicemente squadrato:**					
		A. legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare 1 di questo Capitolo:		5 (1)	-		
	02	I. *squadrato o spianato con l'ascia o con l'accetta*	4			0,90 (1)	4,30 (1)
	03	II. *grossolanamente squadrato con la sega*	11			2,40 (1)	7,40 (1)

(1) Fino al 31 dicembre 1965 è sospesa l'applicazione del dazio.

STATISTICA:

a:
- 08 T — per triturazione
- 09 T — per sega, tranciatura e sfogliatura
- 12 T — puntelli per miniere
- 29 — pali
- 30 T — altro

b:
- 33 — per triturazione
- 35 — per sega, tranciatura e sfogliatura: di querce
- 36 — per sega, tranciatura e sfogliatura: di faggio
- 37 — per sega, tranciatura e sfogliatura: di pioppo
- 39 — per sega, tranciatura e sfogliatura: di altre essenze
- 18 — puntelli per miniere
- 42 — altro

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(44.04)	T	B. altro:		esenzione	—		
	a	I *di conifere, di faggio, di castagno, di pioppo*	4			0,60	0,80
		II. *non nominato*					
	13	a. *squadrato o spianato con l'ascia o con l'accetta*	7			1,50	2
	17	b. *grossolanamente squadrato con la sega*	11			2,50	3,40
44.05	(m³)	**Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm.:**					
		A. legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare 1 di questo Capitolo:		10 (1)	—		
	01 T	I. *proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali*	4			1,20 (1)	5,80 (1)
		II. *altro:*					
	02	a. *tavolette di legno di mogani delle specie Khaya ivorensis, Khaya anthotheca, Guarea cedrata, Guarea thomsonii, Entandrophragma Candollei, Entandrophragma Cylindricum, Entandrophragma utile, Entandrophragma angolense, semplicemente segato, con i lati paralleli e rifilati a spigolo vivo (frise) di lunghezza da 20 cm. a 65 cm., di larghezza da 4 cm. a 8,50 cm., e di spessore da 18 mm. a 30 mm*	11			1,20 (1)	10 (1)
	05	b. *non nominato*	11			3,30 (1)	10 (1)
	T	B. altro					
		I. tavolette d'una lunghezza di 90 mm. inclusi a 210 mm. inclusi, d'uno spessore di 5 mm. esclusi a 8 mm. inclusi e d'una larghezza di 21 mm. inclusi a 80 mm. inclusi:		esenzione	—		
		a. *di conifere*					
	08	1. *di cedro bianco, varietà Libocedrus decurrens*	9			esenzione	esenzione
	14	2. *altre*	6			1,80	2,40
	12	b. *di faggio, castagno e pioppo*	11			1,50	2
	15	c. *altre*	8			2,40	3,20

(1) Fino al 31 dicembre 1965 è sospesa l'applicazione del dazio.

STATISTICA:

a { 07 — di conifere
  { 11 — di faggio, castagno e pioppo

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(*44.05*-B)		II. legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm. o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm.:		13	—		
	17	a. *proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali*	4			1,20	7,90
	18	b. *assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili*	11			3,30	11
		c. *altro:*					
	19	1. *di Douglas fir (pseudo tsuga taxifolia e pseudo tsuga glauca), di Western Hemblok (Tsuga heterophilla); di Southern pine (Pinus palustris: Pinus echinata; Pinus taeda; Pinus virginiana; Pinus caribaea; Pinus glabra; Pinus rigida varietà serotina)*	6			1,80	8,70
	22	2. *non nominato*	9			2,10	10,40
		III. non nominato:		esenzione	—		
	23	a. *proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali*	4			1,20	1,60
	24	b. *assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili*	11			3,30	4,40
		c. *altro:*					
	28	1. *di conifere*	6			1,50	2
		2. *di tiglio:*					
	30	aa. *legno segato in tavole dello spessore di 17 mm. o più fino a 22 mm. ed assicelle, destinato alla fabbricazione di casse da imballaggio per agrumi, da esportare* (1) (2)	4			1,20	1,60
	31	bb. *altro*	11			2,50	3,40
	a	3. *di faggio, di castagno, di pioppo*	4			1,20	1,60
		4. *non nominato:*					
	37	aa. *tavolette di legno di rovere, di frassino o di mansonia, semplicemente segato, con i lati paralleli e rifilati a spigolo vivo (frise), di lunghezza da 20 cm. a 65 cm., di larghezza da 4 cm. a 8,50 cm. e di spessore da 18 mm. a 30 mm.*	11			1,20	1,60
	b	bb. *altro*	8			2,40	3,20
44.06	00 T	**Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade**	13	6	—	3,90	8

(1) *Entro i limiti di un contingente che sarà fissato annualmente dal Ministro per le finanze.*

(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 39 — di faggio; 40 — di castagno; 42 — di pioppo

b { 45 — di querce; 47 — di altre essenze

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
44.07	(m³) T	**Traversine di legno per strade ferrate:**					
		A. iniettate o altrimenti impregnate, a qualsiasi grado:		10	—		
		I. *di lunghezza non inferiore a 1,70 m. o non superiore a 2,60 m., di larghezza non superiore a 25 cm. e di altezza non superiore a 15 cm.:*					
	03	a. *di legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare di questo Capitolo*	11			3,30	10
	a	b. *altre*	9			2,70	9
	b	II. *altre*	11			3,30	10
		B. altre:		8	6		
		I. *di lunghezza non inferiore a 1,70 m. e non superiore a 2,60 m., di larghezza non superiore a 25 cm. e di altezza non superiore a 15 cm.:*					
	15	a. *di legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare di questo capitolo.*	11			3,30	8
	c	b. *altre*	9			2,70	7,20
	d	II. *non nominate*	11			3,30	6
44.08	(m³) T	**Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato:**		7	—		
	03	A. *legno spaccato preparato per doghe*	9			2,70	7
		B. *altro:*					
	05	I. *di lunghezza superiore a 35 cm. ma non a 1,20 m., di larghezza superiore a 5 cm. ma non a 16 cm. o, limitatamente ai fondi, a 20 cm., di spessore superiore a 10 mm. ma non a mm. 60 ed avente almeno una delle due facce principali concave o convesse, la cui curvatura trasversale sia stata ottenuta con la sega cilindrica*	13			3,90	8,50
		II. *non nominato:*					
		a. *di conifere:*					
	07	1. *di Douglas fir (pseudotsuga taxifolia e pseudotsuga glauca); di Western Hemlok (Tsuga heterophillh); di Southern pine (Pinus palustris); Pinus echinata; Pinus taeda; Pinus virginiana; Pinus caribaea; Pinus glabra; Pinus rigida; Pinus rigida varietà serotina*	6			1,80	6
	10	2. *altro*	9			2,10	7
	12	b. *altro*	11			3,30	7

STATISTICA:

a { 01 — di faggio; 02 — di querce; 06 — non nominate

b { 07 — di faggio; 08 — di querce; 09 — di legno tropicale; 12 — non nominate

c { 13 — di faggio; 14 — di querce; 18 — non nominate

d { 19 — di faggio; 20 — di querce; 21 — di legno tropicale; 24 — altre

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
44.09		**Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi:**		8	—		
	01	A. *liste di legno per cerchi*	7			2,10	7
		B. *pali spaccati; legno in stecche:*					
	02	I. *stecche di spessore di 7 mm. o meno*	13			3,90	9
	T	II. *altri:*					
		a. *di conifere:*					
	03	1. *squadrati o spianati con l'ascia o con l'accetta*	4			1,20	5,50
	04	2. *grossolanamente squadrati con la sega*	9			1,80	8
		b. *di faggio, castagno e pioppo:*					
	05	1. *squadrati o spianati con l'ascia o con l'accetta*	7			1,80	7
	06	2. *grossolanamente squadrati con la sega*	11			1,80	8
		c. *non nominati:*					
	07	1. *squadrati o spianati con l'ascia o con l'accetta*	7			2,10	7
	08	2. *grossolanamente squadrati con la sega*	11			3,30	8,20
	10	C. *pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in strisce o nastri; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi*	11			3,30	8,20
44.10		**Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, nè curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili, e simili:**		7	6		
	02	A. *per manichi di utensili e simili*	12			3,60	8,10
	03	B. *altro*	16			4,80	9,70

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
44.11		**Legno in fuscelli; legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature:**		9	7		
	03	A. *zeppe di legno per calzature*	16			4,80	10,60
	05	B. *altro*	13			3,90	9,40
44.12	*a*	**Lana (paglia) di legno; farina di legno**	12	10	—	3,60	10
44.13	*b*	**Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite**	16	10	—	4,80	11,20
44.14		**Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm.; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore:**		10	8		
	01	A. *assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili*	11			3,30	9
	05	B. *altri*	16			4,80	11,20
44.15	(m³)	**Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato:**					
	01	A. legno impiallacciato e legno compensato aventi almeno una delle facce di legno di pino, di lauan rosso (Shorea negrosensis), di lauan bianco (Pentacme contorta), di almon (Shorea almon), di betulla o di abete di Douglas (Pseudotsuga taxifolia)	18	15	14	5,40	14,40
	c	B. altri	18	15	—	5,40	15

STATISTICA:

a { 01 — lana (paglia) di legno; 05 — farina di legno }

b { [illegible] — tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite di conifere; 03 — altri: di conifere; 07 — altri: di altre essenze }

c { 07 — legno compensato ad anima spessa; 09 — non nominati }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
44.16	00	**Pannelli cellullari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune**	18	10	—	5,40	12
44.17	00	**Legno detto « migliorato », in pannelli, tavole, blocchi e simili**	16	10	8	4,80	11,20
44.18	(m³)	**Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili:**		13	—		
	01	A. *puliti, lucidati, dipinti, verniciati, placcati o similmente lavorati*	21			6,30	14,60
		B. *altri:*					
	a	I. *porosi per isolamento*	16			4,80	13
	b	II. *non nominati*	20			6	14,20
44.19		**Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili:**		15	—		
	05	A. *gregge, gessate o intonacate*	16			4,80	15
		B. *impiallacciate, lucidate, dipinte, verniciate, bronzate o altrimenti lavorate:*					
		I. *placcate di metalli preziosi oppure dorate, platinate, argentate, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*					
	03	a. *placcate o ricoperte di argento o di oro*	20			6	15,20
	04	b. *placcate o ricoperte di platino o di metalli del gruppo del platino*	10			3	11,20
	07	II. *altre*	16			4,80	15
44.20		**Cornici di legno per quadri, specchi e simili:**		15	—		
	05	A. *gregge, scolpite, incrostate o intarsiate*	16			4,80	15

STATISTICA:

a { 05 — formato con trucioli, segatura, farina di legno; 06 — formato con avanzi legnosi di lino; 07 — altri

b { 09 — formato con trucioli, segatura, farina di legno; 10 — formato con avanzi legnosi di lino; 11 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(44.20)		B. *altrimenti lavorate:*					
	04	I. *placcate o ricoperte di platino o di metalli del gruppo del platino, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	10			3	11,20
	09	II. *altre*	18			5,40	15
44.21		**Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno, completi, montati oppure smontati, anche con parti formate di vari elementi riuniti:**					
	01	A. fabbricati (anche parzialmente) di legno impiallacciato o compensato	16	17	—	4,80	16
		B. altri:		13	—		
	05	I. *casse, cassette, gabbie e simili*	11			3,30	11
	04	II. *cilindri e simili*	16			4,80	13
44.22	*a*	**Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, di legno, e loro parti diverse da quelle della voce n. 44.03**	12	14	11	3,60	11
44.23		**Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici o costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno:**					
	07	A. casseforme per gettate di calcestruzzo	16	14	11	4,80	12,60
	b	B. altri	16	14	—	4,80	14
44.24	00	**Oggetti di uso domestico di legno**	18	15	—	5,40	15

STATISTICA:

a { 01 — recipienti; 03 T — parti }

b { 05 — costruzioni smontabili; 06 — porte, finestre; 08 — non nominati }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 7
44.25		**Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno:**					
		A. manichi per oggetti di coltelleria e posateria; montature di spazzole:		16	13		
	01	I. *manichi per oggetti di coltelleria e posateria*	13			3,90	13
	10	II. *montature di spazzole*	16			4,80	14
		B. altri:		12	—		
	11	I. *utensili; montature e manichi di utensili (corpi, casse, ecc.); abbozzi di forme, formini e tenditori per calzature*	13			3,90	12
	12	II. *non nominati*	16			4,80	12,10
44.26		**Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito:**					
	06	A. rocchetti per filati cucirini, da ricamo, ecc.	11	9	7	3,30	8,60
		B. altri:		16	—		
	07	I. *tubetti, spole, rocche, rocchetti e simili per la filatura e la tessitura*	11			3,30	12,80
	09	II. *non nominati*	18			5,40	16
44.27		**Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti:**		18	14		
	01	A. *oggetti da ornamento personale*	18			5,40	15,60

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(44.27)		B. *altri:*					
		I. *dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*					
	a	a. *argentati o dorati*	20			6	16,40
	b	b. *platinati*	10			3	12,40
	c	II. *non nominati*	16			4,80	14
44.28		**Altri lavori di legno:**					
	01	A. modelli per fonderia	9	7	—	2,70	7
		B. altri:					
	12	I. rulli per persiane avvolgibili con o senza molle	16	14	13	4,80	13
		II. non nominati:		14	—		
		a. *dorati, platinati o argentati con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*					
	02	1. *argentati o dorati*	20			6	14,70
	03	2. *platinati*	10			3	11,20
	04	b. *torniti*	18			5,40	14
		c. *altri:*					
		1. *bauli, valigie, cassette da viaggio e simili:*					
	05	aa. *foderati di carta o di tessuto o con ornati di metallo*	16			4,80	14
	08	bb. *altri*	13			3,90	13

STATISTICA:

a { 07 — apparecchi per illuminazione, anche con forniture elettriche; 08 — oggetti da ornamento, anche personale, soprammobili; 10 — altri }

b { 12 — apparecchi per illuminazione, anche con forniture elettriche; 13 — oggetti da ornamento, anche personale, soprammobili; 15 — altri }

c { 17 — apparecchi per illuminazione, anche con forniture elettriche; 18 — oggetti da ornamento anche personale, soprammobili; 20 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(**44.28**-B-II-c)	09	2. *lavori di conglomerati di legno o di prodotti vegetali diversi, di segatura o di trucioli di legno, anche commisti con altre materie*	21			6,30	15,10
	10	3. *graticci per chiusure*	13			3,90	13
	11	4. *tavolette o bacchette per matite, di legno di cedro bianco, varietà Libocedrus decurrens, anche tagliate a misura, o ingrassate, arrotondate, colorite*	10			3	11,20
	14	5. *non nominati*	16			4,80	14

SEZIONE IX

CAPITOLO 45

SUGHERO E SUOI LAVORI

NOTE

1. - *Sono esclusi da questo Capitolo*

a) *le calzature e le loro parti, del Capitolo 64;*

b) *i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;*

c) *i giuochi, giocattoli e attrezzi per sport (Capitolo 97)*

2 - *Il sughero naturale semplicemente scrostato (squadrato) è da classificare nella voce n 45.02.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
45.01		**Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:**					
	01	A. sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, d'uno spessore di più di 30 mm. . .	10	5	—	4,50 (1)	5
		B. altri:		8	—		
	06	I. *frantumato, granulato o polverizzato*	25			11,20 (1)	15
	a	II. *non nominati*	22			9,90 (1)	10
45.02		**Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli:**		12	—		
	01	A. *lastre, fogli e strisce*	25			7,50	15,70
	04	B. *cubi e quadretti*	30			9	17,70
45.03	*b*	**Lavori di sughero naturale**	30	20	—	9	21,60
45.04	*c*	**Sughero agglomerato** (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato	30	20	—	9	21,60

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 04 — tavole o parti di tavole, di spessore fino a 3 mm.
05 — cascami }

b { 01 — turaccioli
02 — dischi per fondi di capsule
05 — altri }

c { 01 — pannelli, piastre o lastre, mattoni, quadrelli e simili
02 — dischi per fondi di capsule
05 — altri }

SEZIONE IX

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

NOTE:

1. – *Sono considerati «materiali da intreccio» particolarmente: la paglia, i ramoscelli di vimini o di salice, i giunchi, le canne, i trucioli di legno per trecce, i nastri e le cortecce di vegetali, le fibre tessili naturali non filate, i monofili e le lamette o simili di materie plastiche artificiali, le lamette di carta, ma non le strisce di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, le strisce di feltro, i capelli, il crine, gli stoppini ed i filati di materie tessili, i monofili e le lamette o simili del Capitolo 51.*

2. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *gli spaghi, corde e funi, anche intrecciati (n. 59.04);*

b) *le calzature, i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, e loro parti, dei Capitoli 64 e 65;*

c) *i veicoli e le casse di veicoli, costruiti con materiali da intreccio (Capitolo 87);*

d) *i mobili e loro parti (Capitolo 94).*

3. – *Sono considerati «materiali da intreccio parallelizzati», ai sensi della voce n. 46.02, i manufatti costituiti da steli o da fibre disposti parallelamente ed uniti tra loro per mezzo di legature, anche se queste ultime siano costituite da materie tessili filate.*

* * *

A) Ai fini della classificazione nelle varie sottovoci, non si considerano guarniti o decorati i lavori da panieraio della voce n. 46.03, con semplici accessori di altre materie necessari per il loro uso (impugnature, cerniere, angoli di rinforzo, ecc.).

B) Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio tale sovrimposta.

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
46.01		**Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce:**					
		A. di materiali vegetali non filati:		3	1		
	01	I. *greggi o intrecciati a colori misti (chinés), non riuniti in strisce*	9			2,70	4,20
	13	II. *altri*	12			3,60	5,40
		B. di lamette di carta, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con materiali vegetali:		10	—		
	05	I. *greggi o intrecciati a colori misti (chinés), non riuniti in strisce*	9			2,70	9
	14	II. *altri*	12			3,60	10
		C. altri:		13	—		
		I. *non riuniti in strisce:*					
	09	a. *greggi o intrecciati a colori misti (chinés)*	12			3,60	12
	10	b. *imbianchiti o tinti*	13			3,90	13
	15	II. *non nominati*	16			4,80	13

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
46.02		**Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie:**					
	01	A. stuoie grossolane; impagliature per l'imballaggio di bottiglie, graticci ed altri oggetti grossolani per l'imballaggio o la protezione	9	9	7	2,70	7,80
	02	B. stuoie di Cina e simili	13	14	11	3,90	11,80
		C. altri oggetti:					
		I. di materiali vegetali non filati:					
	03	a. non foderati di carta o di tessuto	13	9	7	3,90	9,40
	04	b. foderati di carta o di tessuto	13	14	11	3,90	11,80
	05	II. di lamette di carta, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con materiali vegetali	16	14	11	4,80	13
	08	III. di altri materiali da intreccio	18	19	—	5,40	18
46.03		**Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci n.ri 46.01 e 46.02; lavori di luffa:**		18	14		
		A. *lavori da panieraio:*					
		I. *di materiali vegetali, non filati:*					
	01	a. *non guarniti, né decorati con altre materie*	13			3,90	14
		b. *guarniti o decorati:*					
	05	1. *con lamette di carta anche ricoperte di intonaco; con materie plastiche artificiali* . . .	16			4,80	14
	06	2. *con altre materie (tessuto, cuoio, ecc.)*	13			3,90	14
	08	II. *altri*	16			4,80	14

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(46.03)		B. *lavori di luffa:*					
	11	I. *guarniti di tessuto od altro prodotto di materia tessile, esclusi quelli semplicemente orlati*	20			6	16,40
		II. *altri:*					
	12	a. *non guarniti, né decorati con altre materie*	13			3,90	14
		b. *guarniti o decorati:*					
	15	1. *con lamette di carta anche ricoperte di intonaco; con materie plastiche artificiali* . . .	16			4,80	14
	17	2. *con altre materie*	13			3,90	14

SEZIONE X

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA; CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

A) Le paste per carta, in fogli non bucati nè altrimenti guastati, sono ammessi al trattamento delle « paste per carta, non nominate », stabilito, secondo la specie nelle varie sottovoci della voce n. 47.01, qualora, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, esse siano perforate o sottoposte ad operazioni atte a renderle inutilizzabili ad usi diversi dalla produzione della pasta per la fabbricazione della carta

B) I giornali e le pubblicazioni periodiche di data non recentissima, seguono il trattamento della voce n 47 02-A-II-a, quando siano resi inservibili ad altri usi fuorchè a quello della carta da macero, sotto sorveglianza della dogana ed a spese dell'importatore.

C) Quando vi sia dubbio circa la possibilità di utilizzazione dei vecchi lavori di carta e di cartone, esclusivamente nella fabbricazione della carta, è in facoltà della dogana di esigere che, sotto la sua sorveglianza e a spese dell'importatore, essi siano sottoposti al taglio o ad altra operazione atta a renderli inutilizzabili ad usi diversi da quelli della cartaccia da macero .

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
47.01		**Paste per carta:**					
		A. paste di legno meccaniche e semichimiche:		6 (1)	—		
	a	I. *in fogli non bucati né altrimenti guastati*	25			7,50	13,60
	b	II. *non nominate (compresa la pasta bruna)*	esenzione			esenzione	3,60 (1)
		B. paste di legno chimiche:		6 (2)	—		
		I. al solfato o alla soda:					
		a. gregge:					
	05	1. *in fogli non bucati né altrimenti guastati*	25			7,50	13,60
	06	2. *altre*	esenzione			esenzione	3,60 (2)
		b. altre:		6 (2)	—		
	07	1. *in fogli non bucati né altrimenti guastati*	25			7,50	13,60
	33	2. *non nominate*	esenzione			esenzione	3,60 (2)

(1) Fino al 31 dicembre 1965, se destinate alla produzione cartaria, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente di 150.000 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Fino al 31 dicembre 1965, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

a) destinate alla produzione cartaria, nei limiti di un contingente di 1.000.000 di tonnellate;

b) destinate alla fabbricazione del cellophane, nei limiti di un contingente di 28.500 tonnellate;

Contingenti globali per i prodotti delle voci n. 47.01-B-I-a-2; n. 47.01-B-I-b-2; n. 47.01-B-II-a-2 e n. 47.01-B-II-b-2.

STATISTICA:

a { 01 — meccaniche; 02 — semichimiche

b { 03 — meccaniche; 04 — semichimiche

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*47.01*-B)		II. al bisolfito:					
		a. gregge:		6 (2)	—		
	11	1. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati*	25			7,50	13,60
	12	2. *altre*	esenzione			esenzione	3,60 (2)
		b. altre:		6 (2)	—		
	13	1. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati*	25			7,50	13,60
	37	2. *non nominate:*	esenzione			esenzione	3,60 (2)
		III. per la fabbricazione di fibre tessili artificiali (1)					
		a. ad alto tenore di alfa cellulosa (94 % o più, in peso)		esenzione	—		
	17	1. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati*	25			7,50	10
	18	2. *altre*	esenzione			esenzione	esenzione
		b. altre:		esenzione	—		
	19	1. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati*	25			7,50	10
	20	2. *non nominate*	esenzione			esenzione	esenzione
		C. altre:					
		I. paste di linters di cotone		esenzione	—		
	21	a. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati*	18			5,40	7,20
	22	b. *altre*	esenzione			esenzione	esenzione

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Fino al 31 dicembre 1965, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

a) destinate alla produzione cartaria, nei limiti di un contingente di 1.000.000 di tonnellate;
b) destinate alla fabbricazione del cellophane, nei limiti di un contingente di 28.500 tonnellate.
Contingenti globali per i prodotti delle voci n. 47.01-B-I-a-2; n. 47.01-B-I-b-2; n. 47.01-B-II-a-2 n 47.01-B-II-b-2.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(*47.01*-C)		II. paste di fibre vegetali imbianchite:		esenzione	—		
		a. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati:*					
	23	1. *di paglia*	15			4,50	6
	24	2. *altre*	18			5,40	7,20
	25	b. *altre*	esenzione			esenzione	esenzione
		III. non nominate:		esenzione	—		
		a. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati:*					
	26	1. *di stracci*	25			7,50	10
	27	2. *di paglia*	15			4,50	6
	28	3. *altre*	18			5,40	7,20
	31	b. *altre*	esenzione			esenzione	esenzione
47.02		**Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta:**					
		A. avanzi di carta e di cartone:					
	01	I. che possono manifestamente servire soltanto alla fabbricazione della carta	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
		II. altri:					
	02	a. resi utilizzabili esclusivamente per la fabbricazione della carta (1)	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
		b. non nominati:		3	—		
	03	1. *giornali e pubblicazioni periodiche, di data non recentissima*	16			4,80	7,80
	06	2. *altri*	esenzione			esenzione	1,50
	09	B. vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

SEZIONE X

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONI; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce n* 32 09;
b) *la carta profumata o spalmata di belletti (n.* 33.06);
c) *la carta impregnata o ricoperta di sapone (n.* 34.01), *la carta impregnata o spalmata di detersivi (n.* 34 02) *e le creme, gli encaustici, i lucidi, ecc. su supporti di ovatta (n.* 34 05);
d) *la carta ed i cartoni sensibilizzati (n.* 37.03);
e) *i laminati plastici, cioè le materie plastiche stratificate con interposizione di carta o di cartone (dal n.* 39.01 *al n.* 39.06), *la fibra vulcanizzata (n* 39 03) *ed i lavori di tali materie* (n. 39.07);
f) *gli oggetti della voce n.* 42.02 *(oggetti da viaggio, ecc.);*
g) *gli oggetti del Capitolo* 46 *(lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio);*
h) *i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (Sezione XI);*
ij) *gli abrasivi applicati su carta o cartone (n.* 68.06) *e la mica applicata su carta o cartone (n.* 68.15); *viceversa, la carta ricoperta di polvere di mica è da classificare nella voce n.* 48.07;
k) *la carta ed i cartoni sui quali sono stati applicati esternamente fogli di metallo (Sezione XV);*
l) *la carta ed i cartoni perforati per strumenti musicali (n.* 92.10);
m) *gli oggetti compresi nei Capitoli* 97 *o* 98 *(giuochi, giocattoli, lavori diversi, quali bottoni, ecc.).*

2 – *Ferme restando le disposizioni di cui alla Nota* 3, *si considerano compresi nelle voci n ri* 48.01 *e* 48 02 *la carta ed i cartoni che abbiano subito, per calandratura o altrimenti, una lisciatura, levigatura, satinatura, lucidatura od altre simili operazioni di rifinitura oppure una falsa filigranatura, nonchè la carta ed i cartoni colorati o marmorizzati in pasta (diversamente che in superficie) a mezzo di un procedimento qualsiasi Tuttavia non rientrano nelle voci predette la carta ed i cartoni che abbiano subito, dopo la fabbricazione, un trattamento, come la patinatura, l'intonaco, l'impregnazione, ecc.*

3 – *La carta ed i cartoni, suscettibili di rientrare indifferentemente in due o più voci dal n.* 48 01 *al n.* 48 07 *incluso, sono da classificare in quella voce che, fra esse, figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa*

4. – *Sono esclusi dalle voci dal n.* 48.01 *al n* 48 07 *incluso, la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:*
a) *in strisce o rotoli, di larghezza non superiore a* 15 *cm* ;
b) *in fogli di forma quadrata o rettangolare che non abbiano alcun lato superiore a* 36 *cm (a foglio spiegato, se ciò è necessario);*
c) *in forma diversa dalla quadrata o rettangolare.*
Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 3, *la carta a mano di qualsiasi forma e dimensione, presentata tal quale, cioè con sfrangiature ad ogni lato derivanti direttamente dalla fabbricazione, è da classificare nella voce n.* 48.02.

5. – *Si considerano come « carta da parati e lincrusta », ai sensi della voce n* 48.11:

a) *la carta presentata in rotoli, atta alla decorazione delle pareti e dei soffitti ed avente, inoltre, i seguenti requisiti:*
— *presenza di una o due cimose, anche con segni di riferimento;*
— *per la carta senza cimose: coloritura, patinatura, vellutatura o presenza di motivi in rilievo ed, inoltre, larghezza non superiore a* 60 *cm.*
b) *i bordi e gli angoli di carta, atti alla decorazione dei muri e dei soffitti.*

6 – *Sono particolarmente comprese nella voce n* 48 15 *la lana o fibra di carta per imballaggio, le strisce e strisciolinе (lamette di carta), piegate o meno, anche intonacate, per lavori di intreccio o altri usi, la carta igienica in rotoli anche perforati, in pacchetti o condizionamenti simili, esclusi gli oggetti elencati nella seguente Nota* 7.

7. – *Sono particolarmente compresi nella voce n.* 48.21 *i cartoncini da macchine per statistica, la carta ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard, le bordure di carta per scaffali, la carta a pizzo ed i ricami di carta, le tovaglie, i tovaglioli e i fazzoletti di carta, i giunti di carta, i piatti e simili oggetti di pasta di carta, di carta o di cartone, foggiati a stampo o modellati, i modelli anche riuniti.*

8 – *La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa ed i lavori di tali materie sono compresi in questo Capitolo anche quando presentino diciture stampate o figure, purchè di carattere accessorio, che non sia di natura tale da modificare la loro destinazione iniziale e da farli considerare come oggetti classificabili nel Capitolo* 49.

NOTE COMPLEMENTARI:

1 – È da considerare « carta da giornali », ai sensi della voce n. 48 01-A, la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70 % o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 48 g. inclusi e 57 g. inclusi, con linee d'acqua equidistanti da un minimo di 4 cm. ad un massimo di 10 cm., presentata in rotoli di larghezza di 31 cm. o più, non contenente più di 8 % in peso di carica, e destinata alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche edite almeno dieci volte in un anno.

2. – È da considerare « carta da pubblicazioni periodiche », ai sensi della voce n. 48.01-E-I, la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70 % o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), che non risponda interamente alle altre caratteristiche previste per la carta della voce n 48.01-A, il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 250 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 52 g. inclusi e 63 g. esclusi, con linee d'acqua equidistanti da un minimo di 4 cm. ad un massimo di 10 cm , presentata in rotoli di larghezza di 31 cm. o più, non contenenti più di 18 % in peso di carica, e destinata alla stampa di pubblicazioni periodiche edite almeno dieci volte in un anno.

* * *

A) Nei casi in cui in questo Capitolo ed in qualunque altra parte della Tariffa sia fatta una distinzione fra carta e cartoni, saranno considerati come cartoni i prodotti pesanti più di 300 grammi per metro quadrato e come carta quelli pesanti 300 grammi o meno.

B) Nella classificazione per sottovoci della carta e dei cartoni così detti duplex, triplex e simili (n 48 01-E-II-d) formati da due o più strati di differente impasto, semplicemente riuniti per compressione, si considera come interno lo strato di qualità inferiore.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. - CARTA E CARTONI IN ROTOLI O IN FOGLI					
48.01		**Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:**					
	01	A. carta da giornali (1)	9	7	—	2,70	7
	02	B. carta da sigarette	21	14	—	6,30	15,10
		C. carta e cartoni kraft:					
	03	I. carta destinata alla fabbricazione di filati di carta (1)	18	6	—	5,40	10
		II. altri:		18	16		
	04	a. *cartoni kraft*	17			5,10	16
	05	b. *carta kraft*	18			5,40	16
	06	D. carta pesante 15 g. o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori (1)	17	6	—	5,10	9,60
		E. altri:					
	07	I. carta da pubblicazioni periodiche (1)	13	16	—	3,90	13
		II. non nominati:		18	16		
		a. *carta da imballaggio, pesante più di 30 gr. per metro quadrato:*					
	08	1. *di paglia, anche tinta in pasta ad un solo colore*	13			3,90	14,40
	11	2. *altra*	16			4,80	16
		b. *cartoni non induriti, non collati, di colore naturale:*					
	12	1. *di paglia*	13			3,90	14,40
	15	2. *altri*	25			7,50	18,60
	16	c. *carta-feltro e cartoni-feltro, compresi quelli cosiddetti lanosi*	13			3,90	14,40
		d. *carta e cartoni cosiddetti duplex, triplex e simili, formati da due o più strati di pasta di qualità diversa semplicemente riuniti per compressione:*					
	17	1. *con strato interno di pasta di paglia*	14			4,20	14,40

(1) È ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
48.01-E-II-d)	18	2. *con strato interno di pasta kraft*	22			6,60	17,40
	21	3. *altri*	18			5,40	16
	a	e. *carta e cartoni da filtri; carta e cartoni assorbenti; ovatta di cellulosa*	16			4,80	16
	25	f. *carta e cartoni lucidati, cosiddetti presspan e simili*	21			6,30	17
		g. *altri:*					
	26	1. *cartoni*	16			4,80	16
		2. *carta pesante più di 30 gr. per metro quadrato:*					
	27	aa. *carta tipo Manilla, destinata a servire come supporto per la fabbricazione di carte abrasive, nei limiti di un contingente annuo di 500 quintali* (1)	5			1,50	10,70
	30	bb. *altra*	18			5,40	16
		3. *carta pesante 30 gr. o meno per metro quadrato:*					
	31	aa. *per condensatori*	18			5,40	16
	34	bb. *altra*	17			5,10	16
48.02	00	**Carta e cartoni fabbricati a mano**	18	15	—	5,40	15
48.03		**Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli:**		18	17		
	01	A. *all'acido solforico (pergamena vegetale)*	17			5,10	17
	b	B. *altri*	18			5,40	17
48.04	c	**Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati nè intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli**	17	18	17	5,10	17
48.05		**Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:**					
	04	A. carta e cartoni ondulati	17	21	—	5,10	17

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 23 — carta e cartoni da filtri, carta e cartoni assorbenti; 24 — ovatta di cellulosa }

b { 04 — carta detta « cristallo »; 07 — altri }

c { 01 — carta e cartoni, del tipo bristol e simili; 02 — carta e cartoni, con interno catramato, paraffinato o cerato; 03 — cartoni da imballaggio, compresi quelli rivestiti di carta; 06 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(48.05)		B. altri:		18	—		
	a	I. *di carta e cartoni kraft*	17			5,10	17
	b	II. *non nominali*	16			4,80	16
48.06	00	**Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli**	18	20	16	5,40	16
48.07		**Carta e cartoni patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 43.03 e del Capitolo 49), in rotoli o in fogli:**					
		A. patinati per flani di stereotipia:		14	—		
	01	I. *flani per stereotipia*	9			2,70	10,40
	02	II. *altri*	10			3	11,20
	03	B. micacei	17	15	12	5,10	13,50
	c	C. incatramati, bitumati, asfaltati, armati o non, anche ricoperti di sabbia o di prodotti analoghi	16	17	14	4,80	14
		D. altri:		19	15		
	d	I. *carta per riproduzione di copie, con disegni, scritti e simili; stampati*	13			3,90	15
	08	II. *rinforzati esternamente di tessuti*	20			6	16,60
		III. *non nominati:*					
	10	a. *carta al difenile e simili, in bobine o in fogli, per imballaggio della frutta*	9			2,70	12,60
	e	b. *altri*	17			5,10	15
48.08	00	**Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta**	16	17	—	4,80	16

STATISTICA:

a { 07 — carta increspata o pieghettata; 10 — altri }

b { 12 — carta increspata o pieghettata; 15 — altri }

c { 04 — carta e cartoni ricoperti di sabbia o di prodotti analoghi; 05 — altri }

d { 07 — carta per riproduzione di copie, con disegni, scritti e simili; 09 — stampati }

e { 14 — carta e cartoni patinati: per la stampa e la scrittura; 15 — carta e cartoni patinati: altri; 16 — carta e cartoni coloriti in superficie; 17 — carta e cartoni intonacati o impregnati di resine artificiali o di materie plastiche, esclusi quelli adesivi; 18 — carta e cartoni intonacati o impregnati di cera, di paraffina, di olio, di stearina, di glicerina e simili; 19 — carta e cartoni gommati o adesivi; 22 — non nominati }

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
48.09	(m²)	**Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili:**		15	—		
	01	A. *pulite, lucidate, dipinte, verniciate, placcate o similmente lavorate*	21			6,30	15,60
		B. *altre:*					
	02	I. *porose per isolamento*	16			4,80	15
	05	II. *non nominate*	20			6	15,20
		II. - CARTA E CARTONI TAGLIATI PER UN USO DETERMINATO; LAVORI DI CARTA E DI CARTONE					
48.10	*a*	**Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti (1)**	21	15	—	6,30	15,60
48.11		**Carta da parati, lincrusta e vetrofanie:**					
	b	A. carta da parati e lincrusta	21	19	—	6,30	19
	03	B. vetrofanie	1[illegible]	17	—	4,80	16
48.12	*c*	**Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum**	22	19	—	6,60	19
48.13		**Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili):**		19	15		
		A. *senza disegni, scritti, e simili:*					
	01	I. *in rotoli o strisce; in fogli di forma quadrata o rettangolare*	17			5,10	15
	03	II. *di forma diversa dalla quadrata o rettangolare*	18			5,40	16,20

(1) *L'importazione delle cartine e dei tubetti per sigarette di qualsiasi specie, destinati al consumo nel territorio della Repubblica, esclusi i comuni di Livigno e Campione d'Italia, è riservata allo Stato.*
È consentita, in deroga al divieto di cui sopra, l'importazione di cartine e di tubetti per sigarette, sempreché servano al consumo personale dell'importatore, in numero complessivo non eccedente i 2000 pezzi. Sul quantitativo importato si riscuote, oltre il dazio, il diritto di monopolio.
È consentita, inoltre, in deroga alle disposizioni di cui sopra, l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di cartine e tubetti per sigarette provenienti dagli Stati membri della Comunità Economica Europea, nel limite di un contingente annuo pari al 5 % della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, quando trattasi di quantitativi eccedenti in complesso 2.000 cartine e tubetti per sigarette.
Sui quantitativi così introdotti, è dovuto, oltre al trattamento daziario, la quota fiscale interna stabilita per i similari tipi di produzione nazionale.

STATISTICA:

a { 02 — in libretti o in tubetti; 05 — altra

b { 01 — carta da parati; 02 — lincrusta

c { 01 — con intonaco di pasta di linoleum; 04 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*48.13*)	04	B. *con disegni, scritti, e simili*	13			3,90	15
	05	C. *matrici complete per duplicatori*	21			6,30	17,40
48.14		**Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:**		20	—		
	01	A. *carta da lettere in blocchi, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini*	18			5,40	18
	a	B. *altri*	21			6,30	20
48.15		**Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:**					
	22	A. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm., il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	13	16	13	3,90	13
		B. altri:		19	16		
	01	I. *carta igienica preparata in rotoli anche traforati o altrimenti predisposti per facilitare il distacco dei fogli, oppure in fogli piegati a metà ed intercalati a contrasto o riuniti in pacchetti, in libretti e simili*	18			5,40	16
	02	II. *carta al difenile e simili, per imballaggio della frutta*	9			2,70	12,80
		III. *altri:*					
		a. *in rotoli o in strisce:*					
	03	1. *carte reattive e carte trattate chimicamente*	17			5,10	16
	04	2. *carta da sigarette*	21			6,30	17,10
	b	3. *altri*	13			3,90	15,20
	c	b. *non nominati*	17			5,10	16
48.16		**Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone:**					
	01	A. di carta o di cartone ondulati	18	21	—	5,40	18
	d	B. altri	18	20	—	5,40	18

STATISTICA:

a { 02 — buste
05 — scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

b { 05 — carta per condensatori
06 — carta per macchine da ufficio e simili
09 — carta gommata o adesiva
13 — non nominati

c { 16 — carta e cartoni da filtri
19 — non nominati

d { *commisti con altre materie:*
03 — sacchi di larghezza di base uguale o superiore a 40 cm.
05 — sacchetti, cartocci ed altri sacchi
08 — altri

non nominati:
10 — sacchi di larghezza di base uguale o superiore a 40 cm.
11 — sacchetti, cartocci ed altri sacchi
14 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
48.17	00	**Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili**	18	20	—	5,40	18
48.18		**Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone:**		21	—		
	01	A. *album (esclusi quelli per campioni e per collezioni), compresi anche quelli adoperati indifferentemente per campioni e per collezioni*	18			5,40	18
	a	B. *altri*	21			6,30	21
48.19	00	**Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette**	16	20	—	4,80	16
48.20	b	**Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti**	16	19	—	4,80	16
48.21		**Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:**					
	01	A. carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili	16	13	—	4,80	13
		B. altri:		19	—		
	02	I. *carta rinforzata lungo gli orli per meccanismi di tessitura*	16			4,80	16
	03	II. *modelli, anche riuniti*	13			3,90	15,20
	04	III. *cornici dette « passe-partout » e simili*	21			6,30	19
	c	IV. *non nominati*	18			5,40	18

STATISTICA:

a
- 03 — agende tascabili e da ufficio
- 05 — registri, libri contabili, libretti per quietanze e simili
- 06 — blocchi per minute e appunti
- 08 — quaderni
- 09 — raccoglitori e classificatori, legature volanti, camicie semplici e copertine per incartamenti
- 12 — non nominati

b
- 01 — per l'industria tessile
- 04 — altri

c
- 12 — lavori di ovatta di cellulosa
- 13 — tovaglie, tovaglioli ed altra biancheria, di carta
- 15 — piatti, compresi i piatti di portata, bicchieri e simili
- 16 — fogli foggiati ad alveoli per l'imballaggio delle uova
- 18 — schede per macchine a schede perforate
- 19 — carta da diagrammi per registratori grafici
- 11 — paralumi
- 25 — altri lavori di pasta di carta, di carta, o di cartone

SEZIONE X

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

NOTE

1 – *Sono esclusi da questo Capitolo*

a) *la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa, nonchè i lavori di tali materie, recanti diciture a stampa o vignette aventi caratteri accessorio e tali da non modificare la destinazione iniziale di tali prodotti o da non conferire loro i caratteri di oggetti classificabili in questo Capitolo* (*Capitolo* 48);

b) *le carte da giuoco e gli altri prodotti che rientrano nel Capitolo* 97;

c) *le incisioni, stampe e litografie originali* (*n.* 99 02), *i francobolli, le marche da bollo e simili della voce n* 99.04, *nonchè gli oggetti di antichità e gli altri oggetti del Capitolo* 99.

2. – *I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati sono da classificare nella voce n.* 49 01. *Seguono lo stesso trattamento le collezioni di giornali e di pubblicazioni periodiche presentate sotto una stessa copertina.*

3. – *Rientrano egualmente nella voce n* 49 01

a) *le raccolte d'incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni siano accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;*

b) *le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;*

c) *i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, o incartonati, oppure rilegati*

Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non siano accompagnate da un testo e che vengano presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce n. 49.11

4. – *Gli stampati pubblicitari editi direttamente da una ditta che vi è nominata oppure per suo conto e quelli destinati soprattutto alla pubblicità (compresi gli stampati di propaganda turistica) sono da escludere dalle voci n.ri* 49.01 *e* 49 02 *e da comprendere nella voce n.* 49.11.

5 – *Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce, n.* 49.03, *gli album o libri nei quali le immagini od illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva ed il carattere essenziale della pubblicazione, mentre il testo ove esista, ha semplice funzione di leggenda esplicativa*

6. – *Sono da comprendere nella voce n* 49 06 *le copie di testi manoscritti o dattilografati ottenute con carta carbone o su carta fotografica sensibilizzata Le copie ottenute, invece, con apparecchi duplicatori o con altri procedimenti sono assimilate ai testi stampati.*

7. – *Ai sensi della voce n.* 49.09, *per «cartoline postali illustrate» s'intendono le cartoline illustrate aventi una o più diciture a stampa che ne indichino l'uso*

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
49.01		**Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti:**		esenzione	—		
	01	A. *legati alla rustica, incartonati o rilegati, costituiti da raccolte di incisioni o stampe, anche senza testo; incisioni o stampe in fogli sciolti numerati, accompagnati da testo esplicativo e costituenti opere complete, raccolte in custodie o cartelle*	12			3,60	4,80
		B. *altri:*					
		I. *sciolti, legati alla rustica, incartonati:*					
	02	a. *in lingua italiana o con testo misto (italiano e altre lingue)*	10			3	4
	05	b. *in altre lingue, compresi i dizionari con testo misto (italiano e altre lingue)*	esenzione			esenzione	esenzione
		II. *rilegati:*					
	06	a. *con semplici accessori o guarnizioni, di minima importanza, di metalli preziosi*	13			3,90	5,20

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienza comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*49.01*-B-II)		b. *non nominati, esclusi quelli classificabili nel Capitolo* 71:					
		1. *con copertina di cartone, anche ricoperti interamente di carta o di tessuto:*					
	07	aa. *in lingua italiana*	10			3	4
	10	bb. *in altre lingue, compresi i dizionari con testo misto (italiano ed altre lingue)* . .	esenzione			esenzione	esenzione
	13	2. *in qualsiasi altro modo*	13			3,90	5,20
49.02		**Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati:**		esenzione	—		
	01	A. *di mode, stampati in lingua italiana*	10			3	4
	a	B. *altri*	esenzione			esenzione	esenzione
49.03	00	**Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini**	18	15	—	5,40	15
49.04		**Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata:**		esenzione	—		
	01	A. *in fogli o fascicoli sciolti; legata alla rustica o incartonata*	esenzione			esenzione	esenzione
	04	B. *rilegata*	10			3	4
49.05		**Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali e le carte topografiche, stampati; globi (terrestri o celesti) stampati:**					
	01	A. globi (terrestri o celesti) stampati	16	16	13	4,80	14

STATISTICA:

a { 02 — di mode, stampati in altre lingue
05 — non nominati

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(*49.05*)		B. altri:		esenzione	—		
		I. *su carta o cartone, in fogli sciolti o in atlanti semplicemente cuciti:*					
	02	a. *stampati in lingua italiana o muti*	10			3	4
	03	b. *stampati in altre lingue*	esenzione			esenzione	esenzione
	06	II. *su carta foderata di tessuto o in atlanti rilegati*	13			3,90	5,20
49.06	00	**Piani di architetti, di ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali e simili, ottenuti a mano o con riproduzione fotografica; testi manoscritti o dattilografati**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
49.07		**Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi:**					
	01	A. francobolli, marche da bollo e simili	12	6	—	3,60	7,60
		B. biglietti di banca:		esenzione	—		
	02	I. *firmati e numerati*	esenzione		—	esenzione	esenzione
	05	II. *altri*	13			3,90	5,20
		C. altri:					
	08	I. firmati e numerati	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	09	II. non nominati	13	15	—	3,90	13
49.08		**Decalcomanie di ogni sorta:**					
	01	A. per usi industriali	13	12	10	3,90	10,90
	04	B. altri	13	16	—	3,90	13
49.09		**Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni:**		15	—		
	01	**A.** *cartoline postali*	14			4,20	14
	04	**B.** *altre*	12			3,60	12

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
49.10	00	**Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare**	16	19	—	4,80	16
49.11		**Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:**					
	20	A. fogli non piegati, recanti semplicemente illustrazioni o incisioni senza testo nè iscrizioni, destinati ad edizioni comuni (1)	13	esenzione	—	3,90	5,20
		B. altri:		16	13		
	01	I. *supporti di calendari da sfogliare*	16			4,80	13,50
		II. *immagini, incisioni, fotografie:*					
	02	a. *immagini religiose*	18			5,40	14,40
	05	b. *altre, diverse da quelle della voce n.* 49.01, *anche in custodia*	12			3,60	12,80
	a	III. *non nominati*	13			3,90	13

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

a { 08 — stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili
27 — altri

SEZIONE XI

METERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

NOTE

1 – *Sono esclusi da questa Sezione*

a) *i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili* (*n* 05 02), *i crini ed i cascami di crini* (*n.* 05.03);

b) *i capelli ed i lavori di capelli* (*n.ri* 05 01, 67 03 e 67.04); *tuttavia le bruscole ed i fiscoli nonchè i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati nelle presse da oleifici od in usi tecnici analoghi sono da classificare nella voce n.* 59.17;

c) *i prodotti vegetali del Capitolo* 14;

d) *le fibre di amianto ed i manufatti di amianto* (*n ri* 25 24, 68.13 e 68 14);

e) *i prodotti delle voci n.ri* 30.04 e 30.05 (*ovatte, garze, bende e simili per la medicina o la chirurgia, legature sterili per suture chirurgiche, ecc.*);

f) *i tessuti sensibilizzati della voce n* 37.03;

g) *i monofili aventi nella sezione trasversale la massima dimensione superiore ad* 1 *mm e le lamette e simili* (*paglia artificiale*) *di larghezza superiore a* 5 *mm., di materie plastiche artificiali* (*Capitolo* 39), *nonchè le trecce ed i tessuti costituiti con questi stessi monofili, lamette e simili* (*Capitolo* 46);

h) *i tessuti, feltri e « stoffe non tessute », impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati* (*fogliettati*) *con gomma, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, purchè siano da classificare nel Capitolo* 40;

ij) *le lane non ancora tolte dalle loro pelli o pelli lanate* (*Capitoli* 41 *o* 43) *cd i manufatti di pellicce naturali o artificiali delle voci n.ri* 43.03 e 43.04;

k) *gli oggetti di tessuto previsti dalle voci n.ri* 42.01 e 42 02;

l) *l'ovatta di cellulosa* (*Capitolo* 48);

m) *le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, previsti dal Capitolo* 64;

n) *i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti del Capitolo* 65;

o) *le retine per capelli fatte con tulle, rete, maglia, ecc*, (*n ri* 65 05 *o* 67 04, *secondo il caso*);

p) *i prodotti del Capitolo* 67;

q) *i filati, corde o tessuti ricoperti di abrasivi* (*n* 68 06);

r) *le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro cd i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo sia di fibre di vetro* (*Capitolo* 70);

s) *i prodotti del Capitolo* 94 (*mobili; oggetti letterecci e simili*);

t) *gli oggetti del Capitolo* 97 (*giocattoli, giuochi, ecc.*).

2. – *Prodotti misti*

A) *I prodotti tessili dei Capitoli dal* 50 *al* 57 *incluso, costituiti da due o più materie tessili, sono classificati come segue:*

a) *i prodotti costituiti per più del* 10 %, *in peso, di fibre tessili previste dal Capitolo* 50 (*seta e cascami di seta*) *e considerate complessivamente, sono da classificare in tale Capitolo e precisamente nella voce relativa alla materia serica prevalente in peso;*

b) *gli altri prodotti sono classificati come quelli della materia tessile prevalente in peso.*

B) *Per l'applicazione di queste regole:*

a) *i filati metallici sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come un prodotto tessile ai fini della classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;*

b) *quando una stessa voce prevede più materie tessili* (*per esempio, seta e cascami di seta lana pettinata e lana cardata, ecc.*), *queste sono da considerare come una sola materia tessile;*

c) *non si tiene conto delle materie diverse da quelle tessili contenute nei prodotti misti, salvo il caso previsto dal paragrafo* B) a) *di cui sopra.*

C) *Le disposizioni contenute nei paragrafi* A) e B) *si applicano anche ai filati specificati nelle Note* 3 e 4 *seguenti.*

3. – A) *Salvo le eccezioni previste dal seguente paragrafo* B), *sono considerati in questa Sezione come « spago, corde e funi », i filati* (*semplici, ritorti o ritorti su ritorto* (*câblés*)):

a) *di seta, di cascami di seta o di fibre artificiali* (*compresi quelli fatti con due o più monofili del Capitolo* 51), *di peso superiore a* 2 *g. per metro* (18 000 *denari*);

b) *di fibre sintetiche* (*compresi quelli fatti con due o più monofili del Capitolo* 51), *di peso superiore a* 1 *g. per metro* (9000 *denari*);

c) *di canapa e di lino.*

— *lucidati, la cui lunghezza per kg, moltiplicata per il numero dei fili costitutivi, è inferiore a* 7.000 *metri;*

— *non lucidati, di peso superiore a* 2 *g per metro*

d) *di cocco, a tre capi o più;*

e) *di altre fibre vegetali, di peso superiore a* 2 *g per metro;*

f) *armati di metallo.*

B) *Le disposizioni della precedente lettera* A) *non si applicano:*

a) *ai filati di lana, di peli o di crine ed ai filati di carta, non armati;*

b) *alle fibre tessili sintetiche ed artificiali presentate sotto forma di fasci* (*câblés*) *di qualsiasi specie, nastri o lucignoli;*

c) *al pelo di Messina, alle imitazioni del catgut di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali ed ai monofili del Capitolo* 51;

d) *ai fili di metallo misti ai filati tessili* (*filati metallici*), *compresi i filati tessili spiralati* (*vergolinati*) *con metallo, ed ai filati tessili metallizzati, della voce n.* 52.01; *per i filati tessili armati di metallo valgono le disposizioni del paragrafo* A) f) *di cui sopra;*

e) *ai filati di ciniglia ed ai filati spiralati* (*vergolinati*) *della voce n.* 58 07

4. – A) *Salvo le eccezioni previste al seguente paragrafo* B), *sono considerati come « preparati per la vendita al minuto » nei Capitoli* 50, 51, 53 54, 55 e 56, *i filati avvolti:*

a) *su cartoncini, bobine, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, del peso massimo* (*compreso il supporto*) *di:*

200 *g. per il lino ed il ramiè;*

85 *g. per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue,*

125 *g. per le altre materie tessili;*

SEZIONE XI

b) *in matasse o matassine, del peso massimo di:*

85 *g. per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;*
125 *g. per le altre materie tessili;*

c) *in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina:*

85 *g. per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;*
125 *g. per le altre materie tessili.*

B) *Le disposizioni della precedente lettera* A) *non si applicano:*

a) *ai filati semplici di qualunque materia tessile, fatta eccezione:*

— *per i filati semplici di lana e di peli fini, greggi;*

— *per i filati semplici di lana e di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, misuranti meno di* 2000 *m. per kg.;*

b) *ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto* (*câblés*):

— *di seta o di cascami di seta, comunque presentati;*

— *di altre materie tessili* (*ad eccezione della lana e dei peli fini*), *presentati in matasse;*

c) *ai filati ritorti o ritorti su ritorto* (*câblés*), *imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, misuranti* 75.000 *m. o più per ogni chilogrammo di filato ritorto;*

d) *ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto* (*câblés*) *di qualunque materia tessile, presentati:*

— *in matasse ad aspatura incrociata;*

— *su supporti che implicano il loro impiego nell'industria tessile* (*quali, per esempio: tubi per ritorcitoi, spole* (*cops*), *tubetti conici o coni*).

C) *Le disposizioni innanzi stabilite per i filati di lino e di ramié sono egualmente valide per la canapa.*

5. - *Si considerano come:*

a) *tessuti a « punto di garza », ai sensi della voce n.* 55.07, *i tessuti la cui catena è costituita su tutta o su parte della loro superficie da filati fissi* (*fili dritti*) *e da filati mobili* (*fili di giro*), *che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama;*

b) *tulli o tessuti a « maglie annodate »* (*reti*), *lisci, ai sensi della voce n.* 58.08, *quelli che presentano su tutta la superficie una serie unica di maglie regolari di uguale forma e dimensione, senza alcun disegno nè riempimento delle maglie. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei piccoli fori che figurano nei punti di congiunzione e che sono inerenti alla formazione della maglia.*

6. - *In questa Sezione si considerano « confezionati »:*

a) *i manufatti tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare;*

b) *i manufatti finiti direttamente al telaio all'atto della tessitura e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo semplice taglio che li separi gli uni dagli altri, senza cucitura od altra lavorazione complementare, come alcuni tipi di strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo* (*« quadrati »*) *e coperte;*

c) *i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque* (*ad esclusione dei tessuti in pezza mancanti di cimosa con bordi semplicemente fermati per evitarne lo sfilacciamento*), *oppure provvisti di frange annodate ottenute con i fili del tessuto stesso o con fili aggiunti;*

d) *i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;*

e) *i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti* (*ad esclusione delle pezze dello stesso tessuto riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonchè delle pezze costituite da due o più tessuti sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di ovatta*).

7. - *Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo stesso delle voci, non rientrano nei Capitoli dal* 50 *al* 57 *o nei Capitoli dal* 58 *al* 60, *i manufatti confezionati ai sensi della Nota* 6. *Non rientrano nei Capitoli dal* 50 *al* 57 *i manufatti da classificare nei Capitoli* 58 *o* 59.

NOTA COMPLEMENTARE:

La classificazione dei prodotti costituiti da due o più materie tessili deve essere effettuata, occorrendo, all'interno delle voci dei Capitoli 58 a 63, in conformità delle regole stabilite dalla Nota 2 A) e B) di questa Sezione, sotto riserva dell'applicazione delle disposizioni seguenti:

a) per i prodotti delle voci n.ri 58.01 a 58.05 inclusa, che comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata, a ricci o con fili formanti un disegno, è fatta astrazione del tessuto di fondo;

b) per i prodotti della voce n. 58.07 che comportano un'armatura, un'anima o una imbottitura, non si tiene conto di questa armatura, di questa anima o di questa imbottitura;

c) per i ricami della voce n. 58.10 si tiene conto solamente del tessuto di fondo. Tuttavia, per i pizzi chimici o « aériennes » e per i ricami senza fondo visibile, la classificazione è effettuata tenendo conto unicamente dei filati costituenti il ricamo;

d) per i prodotti dei Capitoli 59 a 63, composti di due o più tessuti, feltri, trecce, ecc., di materie tessili differenti, associate o non a parti costituenti unicamente accessori (fodere, rinforzi, colli, polsini, risvolti, nastri ed altre guarnizioni, anche ornamentali), non si deve tener conto, per l'applicazione della regola di classificazione suindicata, che della parte considerata come determinante ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione della Tariffa.

* * *

A) Ai fini della discriminazione, ove ne sia il caso, nelle relative sottovoci dei filati compresi nelle voci di questa Sezione, sono da considerare:

a) greggi:

1) i filati che, non avendo subito alcuna operazione di imbianchimento o di tintura, presentano il colore naturale delle fibre costitutive;

2) i filati che hanno ricevuto una colorazione fugace la quale scompare dopo una semplice lavatura col sapone (filati detti « falsi tinti »);

3) i filati fabbricati con cascami senza colore ben determinato (filati detti grigi o « grisaille »);

b) imbianchiti:

1) i filati purgati o che hanno subito un'operazione d'imbianchimento prima o dopo la loro fabbricazione (imbianchiti in fiocco o imbianchiti in filo);

2) i filati semicandidi (crèmès);

3) i filati tinti in bianco;

c) tinti:

1) i filati tinti prima o dopo la loro fabbricazione (tinti in fiocco e tinti in filo), esclusi quelli tinti in bianco o in colorazioni fugaci;

2) i filati screziati;

SEZIONE XI

d) stampati

1) i filati stampati propriamente detti;
2) i filati stampati in nastri (chinés)

B) Ai fini della discriminazione, ove ne sia il caso, nelle relative sottovoci dei tessuti compresi nelle voci di questa Sezione sono da considerare:

a) greggi:

i tessuti fabbricati con filati da considerare greggi ai sensi della precedente Nota A) e che in pezza non hanno subito alcuna operazione d'imbianchimento o di tintura, anche se comportino cariche od appretti non colorati;

b) imbianchiti:

1) i tessuti fabbricati con i filati da considerare imbianchiti ai sensi della precedente Nota A)
2) i tessuti che siano stati imbianchiti in pezza;
3) i tessuti fabbricati con filati da considerare greggi unitamente a filati da considerare imbianchiti, ai sensi della precedente Nota A);
4) i tessuti purgati e quelli semicandidi (crémés)
5) i tessuti tinti in bianco;

c) tinti:

1) i tessuti fabbricati con filati di un solo colore senza sfumature, esclusi quelli semicandidi (crémés) o tinti in bianco;
2) i tessuti che siano stati tinti in pezza;
3) i tessuti fabbricati con filati screziati;

d) a colori

1) i tessuti costituiti da filati di diversi colori e sfumature;
2) i tessuti costituiti da filati greggi e imbianchiti unitamente a filati tinti;
3) i tessuti greggi, broccati con fili colorati.

In ogni caso non si tiene conto dei fili costituenti le cimose e le estremità delle pezze;

e) stampati:

1) i tessuti stampati dopo la tessitura in uno o più colori o sfumature
2) i tessuti fabbricati con filati stampati;
3) i tessuti costituiti da filati greggi imbianchiti o tinti, unitamente a filati stampati;
4) i tessuti fabbricati con catene ordite stampate;
5) i tessuti che presentano disegni ottenuti col pennello la spazzola o l'aerografo, con processi chimici o altrimenti esclusi quelli della voce n. 59.12;
6) tessuti stampati mediante applicazione di borre di cimatura;

f) mercerizzati:

1) i tessuti fabbricati anche parzialmente con filati mercerizzati;
2) i tessuti mercerizzati in pezza;
3) i tessuti ottenuti con filati lucidati

g) lisci (non operati):

i tessuti che presentano su ciascuna faccia una sola ed identica armatura fondamentale, cioè i tessuti ad armatura a tela (o taffetà), saia (o levantina), batavia, raso (o satin);

h) broccati:

i tessuti che presentano effetti o disegni ottenuti mediante uno o più filati (fili broccatori), indipendenti da tessuto di fondo e che possono, perciò, essere tolti senza che il tessuto sia distrutto

C) Salvo disposizioni diverse, la marezzatura, l'impressione a secco (gaufrage) e le operazioni di rifinitura (finissage) meccanica necessarie alla tessitura, non influiscono sulla classificazione dei tessuti.

D) i manufatti di questa Sezione, semplicemente orlati con punti di ricamo, che non presentano altro lavoro di ricamo, sono considerati come manufatti confezionati non ricamati.

E) Salvo disposizioni diverse, ai fini della distinzione per sottovoci, ove ne sia il caso, dei prodotti dei Capitoli 58, 59, 60, 61, 62, misti, costituiti da due o più materie tessili sono da osservare le disposizioni della Nota legale 2 premessa a questa Sezione.

A tale effetto non si tiene conto della composizione del tessuto di fondo:

a) per i tappeti delle voci n ri 58 01 e 58.02, tessuti su canovaccio, oppure a superficie vellutata o a ricci;

b) per i velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, della voce n. 58 04, o costituenti prodotti da considerare nastri, galloni e simili, della voce n. 58.05.

Non si tiene conto altresì, delle anime o delle imbottiture dei prodotti della voce n 58 07, nè dei fili costituenti il ricamo dei prodotti della voce n. 58.10, diversi dai pizzi chimici e dai ricami a fondo tagliato.

F) Non ha influenza, ai fini della classificazione degli abiti e delle confezioni in genere, la presenza di fodere colli risvolti polsini, maniche, distintivi nastri, guarnizioni e simili.

G) Sui filati di materie tessili e sui relativi manufatti, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine

SEZIONE XI

CAPITOLO 50

SETA E CASCAMI DI SETA

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
50.01	00	**Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura**	9	2	—	2,70 (1)	8,10
50.02		**Seta greggia (non torta):**		10 (2)	—		
	01	A. *cruda*	13			11,70	13
	02	B. *altra*	15			13,50	15
50.03		**Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residue della cardatura):**		esenzione	—		
	01	A. *in massa*	esenzione			esenzione	esenzione
		B. *pettinati, cardati, sfilacciati:*					
	04	I. *in fiocco o mannelle*	3			0,90	1,20
	07	II. *in nastri o lucignoli*	5			1,50	2
50.04		**Filati di seta non preparati per la vendita al minuto:**		12 (3)	—		
	01	A. *crudi*	13			11,70	13
	02	B. *altri*	15			11,10	12,60
50.05		**Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto:**		7 (4)	—		
	01	A. *greggi, sgommati o imbianchiti*	5			1,50	5,60 (5)
	04	B. *altri*	7			2,10	7 (5)
50.06		**Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto:**					
	01	A. greggi	5	5	—	1,50	5
	04	B. altri	7	6	—	2,10	6

(1) *A quelli originari dai Paesi non facenti parte della C.E.E., che si trovino in libera pratica negli altri Stati membri di detta Comunità, si applica il dazio dell'8,10 % sul valore.*
(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso.
(3) Il dazio è provvisoriamente ridotto al 7 %.
(4) Il dazio è provvisoriamente ridotto al 5 %.
(5) *Si applica provvisoriamente il dazio del 5 % sul valore.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
50.07		**Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto:**					
	01	A. filati di seta	15	13	—	9,50	13
	02	B. filati di borra di seta (schappe)	13	11	—	3,90	11
	03	C. filati di roccadino o pettenuzzo di seta	13	10	—	3,90	10
50.08	a	**Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta**	13	7	—	11,70	11,70
50.09		**Tessuti di seta o di borra di seta (schappe):**					
		A. crespi:		17	—		
	b	I. *greggi*	13			11,70 (1)	13,60
	c	II. *altri*	16			14,40 (2) (3)	16
	05	B. pongées, habutaï, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili) ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	16	16	—	14,40	16
		C. altri:					
	d	I. pongées, habutaï, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili)	18	17	—	16,20 (2)	17
	e	II. non nominati	16	17	14 (4)	14,40 (2) (3)	16
50.10	00	**Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)**	13	17	—	3,90	13,60

(1) *Per quelli non costituiti, almeno per la totalità della trama o dell'ordito di seta pura (ad esclusione di altre fibre e della borra di seta), si applica il dazio del 3,90 % sul valore.*

(2) *Per i tessuti sottoelencati, costituiti, almeno per la totalità della trama o dell'ordito, di seta pura (ad esclusione di altre fibre e della borra di seta), si applicano i dazi qui di seguito indicati:*
tessuto tinto in pezza . . . 9,60 % *sul valore*
tessuto tinto in filo . . . 8,50 %
tessuto stampato e tessuto graticolato . . . 7 % *sul valore*
tessuto operato . . . 8 %

(3) *Per quelli non costituiti, almeno per la totalità della trama o dell'ordito di seta pura (ad esclusione di altre fibre e della borra di seta), si applica il dazio del 4,80 % sul valore.*

(4) *La concessione non è valida per l'importazione di prodotti della specie destinati in Italia, durante il periodo di applicazione delle misure prese in virtù delle disposizioni dell'art. 226 del Trattato di Roma.*

STATISTICA:

a { 01 — pelo di Messina (crine di Firenze)
02 — imitazioni del catgut preparato con fili di seta }

b { 08 — contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di borra di seta (schappe)
09 — altri }

c { 12 — contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di borra di seta (schappe)
13 — altri }

d { 15 — ad armatura a tela: stampati
16 — ad armatura a tela: altri
18 — altri: stampati
22 — altri: non nominati }

e { *contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):*
25 — tessuti graticolati ed altri tessuti radi
26 — altri: stampati
29 — altri: non nominati

contenenti meno di 85 %, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):
32 — stampati
35 — altri }

SEZIONE XI

CAPITOLO 51

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI CONTINUE

NOTE

1. – *Le espressioni «fibre tessili sintetiche» o «fibre tessili artificiali», figuranti in qualsiasi Sezione della Tariffa, indicano le fibre o i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:*

a) *per polimerizzazione o condensazione di monomeri organici, quali poliamidi, poliesteri, poliuretani e derivati polivinilici;*

b) *per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (cellulosa, caseina, proteine, alghe, ecc.), quali il filato viscosa (rayon), il filato acetato, il filato cupro (cupro-ammoniacale) e le fibre di alginati.*

Le fibre o i filamenti, di cui alla lettera a), *si considerano «sintetici» e quelli della lettera* b) *«artificiali».*

2. – *La voce n.* 51.01 *non comprende i fasci (câblés) da fiocco, di fibre tessili sintetiche ed artificiali, che rientrano nel Capitolo* 56.

3. – *Non sono considerati continui i filati detti «rotti», costituiti, per la massima parte, da fibre provenienti dalla rottura di fili continui passati attraverso un appropriato dispositivo meccanico (Capitolo* 56).

4. – *I monofili di materie tessili sintetiche ed artificiali, non aventi nella sezione trasversale alcuna dimensione superiore a* 1 *mm, sono classificati:*

— *nella voce n.* 51 01, *se il loro peso è inferiore a* 6,6 *mg per metro* (60 *denari);*

— *nella voce n.* 51.02, *in caso contrario.*

I monofili, aventi nella sezione trasversale una dimensione superiore ad 1 *mm, sono da classificare nel Capitolo* 39.

Le lamette e simili (paglia artificiale) di materie tessili sintetiche ed artificiali sono classificate nella voce n. 51.02, *qualora la loro larghezza non oltrepassi i* 5 *mm, e nel Capitolo* 39 *in caso contrario.*

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
51.01		**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto:**					
	a	A. filati di fibre tessili sintetiche	15	15	12	4,50	12,60
		B. filati di fibre tessili artificiali:					
	47	I. filati con inclusione di bollicine d'aria	16	15	5	4,80	9,40
	b	II. altri	16	15	—	4,80	15

STATISTICA:

a
- 051 — ad alta tenacità: semplici: poliammidiche
- 052 — ad alta tenacità: semplici: poliesteri
- 053 — ad alta tenacità: semplici: polipropileniche
- 057 — ad alta tenacità: semplici: altre fibre sintetiche
- 058 — ad alta tenacità: altri: poliammidiche
- 059 — ad alta tenacità: altri: poliesteri
- 060 — ad alta tenacità: altri: polipropileniche
- 063 — ad alta tenacità: altri: di altre fibre sintetiche

altri, poliammidiche:
- 065 — testurizzati: contenenti almeno 85 %, in peso, di poliammidi
- 067 — testurizzati: altri
- 068 — semplici: non torti o torti fino a 50 giri
- 069 — semplici: torti a più di 50 fino a 400 giri
- 071 — semplici: torti a più di 400 giri
- 072 — ritorti o ritorti su ritorto: contenenti almeno 85 %, in peso, di poliammidi
- 075 — ritorti o ritorti su ritorto: altri

altri, poliesteri:
- 077 — testurizzati: contenenti almeno 85 %, in peso, di poliesteri
- 080 — testurizzati: altri
- 081 — semplici: non torti o torti fino a 50 giri
- 082 — semplici: torti a più di 50 fino a 400 giri
- 085 — semplici: torti a più di 400 giri
- 086 — ritorti o ritorti su ritorto: contenenti almeno 85 %, in peso, di poliesteri
- 089 — ritorti o ritorti su ritorto: altri

altri, acriliche:
- 090 — testurizzati
- 093 — semplici: non torti o torti fino a 50 giri
- 096 — semplici: torti a più di 50 fino a 400 giri
- 097 — semplici: torti a più di 400 giri
- 098 — ritorti o ritorti su ritorto: contenenti almeno 85 %, in peso, di fibra acrilica
- 100 — ritorti o ritorti su ritorto altri

altri, viniliche
- 102 — testurizzati
- 104 — semplici: non torti o torti fino a 50 giri
- 105 — semplici: torti a più di 50 fino a 400 giri
- 108 — semplici: torti a più di 400 giri
- 110 — ritorti o ritorti su ritorto

altri, polipropileniche:
- 114 — testurizzati: contenenti almeno 85 %, in peso, di polipropilene
- 117 — testurizzati altri
- 120 — semplici: non torti o torti fino a 50 giri
- 122 — semplici: torti a più di 50 fino a 400 giri
- 125 — semplici: torti a più di 400 giri
- 127 — ritorti o ritorti su ritorto: contenenti almeno 85 %, in peso, di polipropilene
- 129 — ritorti o ritorti su ritorto: altri

altri, di altre fibre sintetiche:
- 132 — testurizzati
- 135 — semplici: non torti o torti fino a 50 giri
- 136 — semplici: torti a più di 50 giri fino a 400 giri
- 139 — semplici: torti a più di 400 giri
- 142 — ritorti o ritorti su ritorto

b
- 145 — ad alta tenacità: alla viscosa
- 148 — ad alta tenacità: altri

non nominati:
- 151 — alla viscosa: testurizzati
- 152 — alla viscosa: semplici: non torti o fino torti a 250 giri
- 153 — alla viscosa: semplici: torti a più di 250 giri
- 155 — alla viscosa: ritorti o ritorti su ritorto: contenenti almeno 85 %, in peso, di viscosa
- 158 — alla viscosa: ritorti ritorti su ritorto: altri
- 161 — all'acetato: testurizzati
- 164 — all'acetato: semplici: non torti o torti fino a 250 giri
- 167 — all'acetato: semplici: torti a più di 250 giri
- 169 — all'acetato: ritorti o ritorti su ritorto: contenenti almeno 85 %, in peso, di acetato
- 172 — all'acetato: ritorti su ritorto: altri
- 175 — al cupramnonio: testurizzati
- 176 — al cuprammonio: semplici
- 179 — al cuprammonio ritorti o ritorti su ritorto
- 182 — al triacetato
- 187 — di altre fibre artificiali

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
51.02		**Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali:**					
		A. di materie tessili sintetiche:					
	a	I. monofili	10	13	—	3	10,40
	04	II. altri	10	14	—	3	11,20
		B. di materie tessili artificiali:					
	05	I. monofili	10	9	—	3	9
	03	II. altri	10	10	—	3	10
51.03		**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto:**					
	01	A. filati di fibre tessili sintetiche	18	19	—	5,40	18
	04	B. filati di fibre tessili artificiali	21	18	—	6,30	18
51.04		**Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ri 51.01 o 51.02):**					
		A. tessuti di fibre tessili sintetiche:		21 (1)	17 (2)		
	b	I. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 % (esclusi: tessuti crespo; tessuti graticolati ed altri tessuti radi)*	16			4,80	16,80 (1)
	c	II. *altri*	22			6,60	18,40 (1)
		B. tessuti di fibre tessili artificiali:		20 (1)	16 (2)		
	d	I. *tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadine, veli e simili, garze, étamines, ecc.), lisci*	13			3,90	14,80 (1)
	e	II. *altri*	16			4,80	16 (1)

(1) Per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord, si applica dazio del 40 % sul valore.

(2) Non si applica per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord

STATISTICA:

a { 02 — di lunghezza uguale o superiore a 100 m.; 03 — altri }

b { 02 — greggi o imbianchiti; 03 — tinti; 06 — a colori; 07 — stampati }

c { 10 — per pneumatici; *non nominati: contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche:* 11 — tessuti graticolati ed altri tessuti radi: greggi o imbianchiti; 14 — tessuti graticolati ed altri tessuti radi: tinti; 15 — tessuti graticolati ed altri tessuti radi: a colori; 18 — tessuti graticolati ed altri tessuti radi: stampati; 19 — altri: greggi o imbianchiti; 22 — altri: tinti; 23 — altri: a colori; 26 — altri: stampati; *non nominati: contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche:* 29 — greggi o imbianchiti; 30 — tinti; 31 — a colori; 34 — stampati }

d { *contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:* 37 — greggi o imbianchiti; 38 — tinti; 39 — a colori; 42 — stampati; *contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:* 45 — greggi o imbianchiti; 46 — tinti; 47 — a colori; 50 — stampati }

e { 53 — per pneumatici; *non nominati: contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:* 55 — greggi o imbianchiti; 56 — tinti; 57 — a colori; 60 — stampati; *non nominati: contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:* 63 — greggi o imbianchiti; 64 — tinti; 65 — a colori; 67 — stampati }

SEZIONE XI

CAPITOLO 52

FILATI METALLICI

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
52.01	*a*	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati	18	10	8	5,40	12
52.02		Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili:		17	—		
	01	A. *senza seta, nè cascami di seta, nè fibre sintetiche*	13			3,90	13,60
	04	B. *contenenti seta, cascami di seta o fibre sintetiche*	16			4,80	16

STATISTICA:

a { 01 — filati metallici
04 — filati tessili metallizzati

SEZIONE XI

CAPITOLO 53

LANA, PELI E CRINI

NOTA:

Sotto la denominazione di «peli fini» sono compresi i peli di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capre del Cachemir e simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato.

* * *

Si considerano come tessuti «Loden», ai sensi della voce 53 11-A-I, i tessuti ad armatura tela di un peso per m² da 250 a 450 g. inclusi, follati, unicolori o con filati mescolati marezzati e screziati, fabbricati con filati semplici di lana cardata o mista con peli fini e che possono contenere dei peli grossolani o delle fibre tessili artificiali o sintetiche. Le fibre si presentano distese o orientate nel o stes o verso mediante trattamento alla superficie che conferisce ai tessuti proprietà idrofughe

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
53.01	*a*	**Lane in massa**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
53.02		**Peli fini o grossolani, in massa:**					
	01	A. peli grossolani, preparati (imbianchiti, tinti, ecc.) e arricciati	esenzione	3	—	esenzione	1,50
	b	B. altri	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
53.03	*c*	**Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
53.04	*d*	**Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
53.05		**Lana e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati:**		3	—		
		A. *cardati:*					
		I. *in nastro od in lucignolo:*					
	01	a. *lana*	4			1,20	3

STATISTICA:

a { 01 — sucide; 02 — lavate a dosso; 03 — altre: non carbonizzate; 06 — altre: carbonizzate

b { 02 — peli fini: di coniglio d'Angora; 03 — peli fini: di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir e simili; 06 — peli fini: di coniglio (escluso il coniglio d'Angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato; 09 — peli grossolani (diversi da quelli preparati e arricciati)

c { 02 — cascami di filatura; 03 — pettinacce: non carbonizzate; 04 — pettinacce: carbonizzate; 07 — altri: non carbonizzati; 10 — altri: carbonizzati

d { 01 — di lana e di peli fini; 04 — di peli grossolani

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(53.05-A-I)	a	b. *peli*	7			2,10	4,20
	b	II. *altri*	esenzione			esenzione	1,50
		B. *pettinati:*					
		I. *peli di mohair o di alpagà:*					
	07	a. *entro i limiti del contingente* (1) (2)	esenzione			esenzione	1,50
	08	b. *altri*	7			0,90	3
	c	II. *lana*	4			1,20	3
	d	III. *altri*	7			2,10	4,20
53.06		**Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto:**					
	e	A. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di lana e di peli fini	11	6	5	3,30	7,20
	f	B. altri	11	10	8	3,30	9,20
53.07		**Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto:**					
	g	A. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di lana e di peli fini	11	6	5	3,30	7,20
	h	B. altri	11	10		3,30	10
53.08		**Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto:**		5	4		
	ij	A. *di peli di mohair e di alpagà, nei limiti del contingente* (1) (2)	esenzione			esenzione	2,40
		B. *altri:*					
	l	I. *di lana mohair pura, greggi, imbianchiti, tinti o stampati*	13			3,90	7,60
	m	II. *non nominati*	11			3,30	6,80

(1) *Il contingente è stabilito annualmente dal Ministro per le finanze.*

(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 02 — grossolani; 03 — fini

b { 04 — lane; 05 — peli grossolani; 06 — peli fini

c { 15 — nastri avvolti in gomitoli (tops): contenenti almeno 85 % in peso, di lana; 16 — nastri avvolti in gomitoli (tops): contenenti meno di 85 %, in peso, di lana; 19 — altra

d { 10 — peli grossolani; 13 — peli fini

e { 01 — greggi; 04 — altri

f { 07 — greggi; 10 — non nominati

g { 01 — greggi; 04 — altri

h { 07 — greggi; 10 — non nominati

ij { 03 — cardati; 04 — pettinati

l { 07 — cardati; 08 — pettinati

m { 11 — cardati; 14 — pettinati

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
53.09		**Filati di peli grossolani o di crine non preparati per la vendita al minuto:**		9	—		
	01	A. *filati di crine spiralati*	16			4,80	10,70
	a	B. *altri*	9			2,70	9
53.10		**Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto:**		11	—		
	01	A. *filati di crine spiralati*	16			4,80	11,60
	b	B. *altri*	13			3,90	11
53.11		**Tessuti di lana o di peli fini:**					
		A. contenenti almeno 85 %, in peso, di queste materie tessili:		13	—		
	02	I. *tessuti detti « Loden », nei limiti di un contingente annuo di 200 quintali* (1)	15			4,50	13
	c	II. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a* 10 %	16			4,80	14
	d	III. *altri*	18			5,40	14,40
		B. altri:		18	—		
	e	I. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a* 10 %	16			4,80	16
	f	II. *non nominati*	18			5,40	18

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 02 — altri filati di crine
05 — di peli grossolani

b { 02 — altri filati di crine
07 — di peli grossolani
09 — di lana: contenenti almeno 85 %, in peso, di lana
11 — di lana: altri
13 — di peli fini: contenenti almeno 85 %, in peso, di peli fini
17 — di peli fini: altri

c { 03 — cardati
04 — pettinati

d { 01 — per coperte
per altri usi:
05 — cardati: pesanti per m² più di 450 gr.
06 — cardati: pesanti per m² 275 gr. o più, fino a 450 gr.
07 — cardati: pesanti per m² meno di 275 gr.
08 — pettinati: pesanti per m² più di 375 gr.
09 — pettinati: pesanti per m² 200 gr. o più, fino a 375 gr.
12 — pettinati: pesanti per m² meno di 200 gr.

e { 16 — cardati
19 — pettinati

f { 15 — per coperte
per altri usi:
20 — cardati: pesanti per m² più di 450 gr
21 — cardati: pesanti per m² 275 gr. o più fino a 450 gr.
22 — cardati: pesanti per m² meno di 275 gr.
[illegible] — pettinati: pesanti per m² più di 375 gr.
[illegible] — pettinati: pesanti per m² 200 gr. o più, fino a 375 gr.
27 — pettinati: pesanti per m² meno di 200 gr.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
53.12		**Tessuti di peli grossolani:**		16	—		
	05	A. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a* 10 %	16			4,80	16
		B. *altri:*					
	a	I. *per coperte*	18			5,40	16
	b	II. *non nominati*	13			3,90	13
53.13		**Tessuti di crine:**		16	—		
	02	A. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a* 10 %	16			4,80	16
	c	B. *altri*	13			3,90	13

STATISTICA:

a { 01 — puri; 06 — misti con altre materie tessili

b { 04 — puri; 09 — misti con altre materie tessili

c { 01 — puri; 05 — misti con altre materie tessili

SEZIONE XI

CAPITOLO 54

LINO E RAMIÈ

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomi (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
54.01	a	**Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)**	5	esenzione	—	esenzione (1)	esenzione
54.02	b	**Ramiè greggio, decorticato, sgommato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di ramiè (compresi gli sfilacciati)**	4	esenzione	—	esenzione	esenzione
54.03		**Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto:**					
	06	A. di lino, lucidati	21	16	13	6,30	16
		B. altri:					
		I. semplici, che misurano per ogni kg					
		a. 45.000 metri o meno		10	—		
	c	1. *fino a 15.000 metri*	21			6,30	13,20
	d	2. *più di 15.000 metri fino a 35 000 metri*	16			4,80	11,20
	e	3. *più di 35.000 metri fino a 45 000 metri*	12			3,60	10
		b più di 45.000 metri:		6	—		
	14	1. *più di 45.000 metri fino a 50 000 metri*	12			3,60	7,60
	15	2. *più di 50.000 metri*	4			1,20	4,50
	f	II. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	16	10	8	4,80	11,20

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia*

STATISTICA:

a { 01 — greggio o macerato; 02 — maciullato o stigliato; 05 — pettinato o altrimenti preparato; 06 — stoppa; 09 — cascami, compresi gli sfilacciati }

b { 02 — greggio, decorticato, sgommato; 04 — pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; 07 — stoppa o cascami (compresi gli sfilacciati) }

c { 07 — greggi; 09 — altri }

d { 10 — greggi; 11 — altri }

e { 12 — greggi; 13 — altri }

f { 16 — greggi; 18 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
54.04		**Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto:**					
	02	A di lino, lucidati	21	16	13	6,30	16
		B altri		17	—		
	03	I *filati a lungo tiglio per la lavorazione a mano o a macchina delle calzature*	18			5,40	17
	07	II *altri*	22			6,60	17
54.05		**Tessuti di lino o di ramiè:**		21	20		
	01	A *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10%*	16			4,80	16,80
		B *altri*					
		I *imbianchiti, semicandidi, lavati, lisciviati, apprettati*					
	a	a *di lino, pesanti 70 grammi o meno per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 30 fili semplici o più nel quadrato di 5 mm. di lato*	13			3,90	15,30
		b *altri, aventi in catena ed in trama nel quadrato di 5 mm di lato*					
	b	1 *fino a 26 fili semplici*	22			6,60	20
	c	2 *più di 26 fili semplici*	18			5,40	18
	d	II *non nominati*	20			6	20

STATISTICA:

a { 02 — contenenti almeno 85 %, in peso, di lino; 03 — altri

b { 05 — contenenti almeno 85 %, in peso, di lino o di ramiè; 07 — altri

c { 09 — contenenti almeno 85 %, in peso, di lino o di ramiè; 12 — altri

d { *contenenti almeno 85 %, in peso, di lino o di ramiè:* 14 — greggi; 15 — a colori o tinti: lisci; 17 — a colori o tinti: operati; 20 — stampati; *altri:* 21 — greggi; 22 — a colori o tinti: lisci; 23 — a colori o tinti: operati; 27 — stampati

CAPITOLO 55

COTONE

Sono da considerare « cordonetti » ai sensi delle distinzioni della voce n 55 05 i filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che hanno subito a ritorcitura finale in senso inverso a quello della torsione subita dai singoli elementi composti a loro volta, da due soli capi o fili elementari.

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
55.01	a	**Cotone in massa**	6	esenzione	—	esenzione	esenzione
55.02	b	**Linters di cotone**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
55.03	c	**Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati nè cardati**	5	esenzione	—	esenzione	esenzione
55.04	00	**Cotone cardato o pettinato**	9	3	—	2,70	5
55.05		**Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:**		10	8		
		A. *non lucidati nè mercerizzati:*					
	d	I. *speciali o di fantasia; cordonetti*	16			4,80	11,20
		II. *altri:*					
	e	a. *misuranti per chilogramma, in filati semplici, meno di* 99.500 *metri*	13			3,90	10
	f	b. *non nominati*	14			4,20	10,40
		B. *lucidati o mercerizzati:*					
	g	I. *speciali o di fantasia; ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*	20			6	12,80
	50	II. *altri*	18			5,40	12

STATISTICA:

a { 01 — greggio; 04 — altro

b { 01 — greggi; 07 — idrofilizzati; 12 — altri

c { 02 — cascami di filatura: per asciugare e pulire, per uso industriale; 03 — cascami di filatura: altri; 05 — sfilacciati; 07 — altri cascami

d { 01 — speciali o di fantasia: greggi; 02 — speciali o di fantasia: imbianchiti; 03 — speciali o di fantasia: altri; 04 — cordonetti: greggi; 05 — cordonetti: imbianchiti; 06 — cordonetti: altri

e { 07 — semplici greggi; 08 — semplici imbianchiti; 09 — semplici altri; 10 — ritorti o ritorti su ritorto: greggi; 11 — ritorti o ritorti su ritorto: imbianchiti; 14 — ritorti o ritorti su ritorto: altri

f { 12 — semplici: greggi; 13 — semplici: imbianchiti; 20 — semplici: altri; 21 — ritorti o ritorti su ritorto: greggi; 28 — ritorti o ritorti su ritorto: imbianchiti; 37 — ritorti o ritorti su ritorto: altri

g { 41 — speciali o di fantasia; 44 — ritorti o ritorti su ritorto (câblés): cordonetti; 47 — ritorti o ritorti su ritorto (câblés): altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
55.06		**Filati di cotone preparati per la vendita al minuto:**		16	—		
	01	A. *per cucire*	22			6,60	16,40
	04	B. *per ricamare a mano o a macchina, per uncinetto, per pizzi e simili*	25			7,50	17,60
55.07		**Tessuti di cotone a punto di garza** (1):					
	a	A. pesanti 70 gr. o meno per m²	15	15	12	4,50	13,20
	b	B. altri	15	15	14	4,50	14
55.08	*c*	**Tessuti di cotone ricci del tipo spugna**	18	18	—	5,40	18
55.09		**Altri tessuti di cotone:**					
		A. contenenti almeno 85%, in peso, di cotone:					
		I. di un peso al m² uguale o inferiore:					
		a 70 g. ed aventi in catena ed in trama 42 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato,					
		a 155 g. ed aventi in catena ed in trama 75 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato,					
		oppure					
		a 165 g. ed aventi in catena ed in trama 150 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato (2):					
		a. stampati:		17	15		
	d	1. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	13			3,90	13,60
	e	2. *altri*	18			5,40	15,30

(1) Veggasi Nota n. 5 a) alla Sezione XI.
(2) I filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) sono da contare per il loro numero di fili semplici. I filati broccatori non sono presi in considerazione. I fili sono da contare sulla parte meno fitta del tessuto.

STATISTICA:

a { 01 — greggi non mercerizzati; 04 — altri

b { 07 — greggi: non mercerizzati; 10 — non nominati

c { 01 — greggi: non mercerizzati; 02 — stampati; 05 — altri

d { 001 — lisci non mercerizzati; 002 — lisci mercerizzati; 003 — operati

e { 005 — lisci: non mercerizzati; 006 — lisci: mercerizzati; 007 — operati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*55.09*-A-1)		b. altri:		17	14		
	a	1. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10%*	16			4,80	14
		2. *non nominati:*					
		aa. *lisci:*					
		α. *non mercerizzati:*					
		a'. *greggi:*					
	019	1'. *cambric, nanzock, mussolina, destinati al ricamo, nei limiti del contingente* (1) (2)	4			1,20	9,80
	022	2'. *altri*	18			5,40	15,30
		b'. *imbianchiti, tinti o a colori:*					
	b	1'. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	13			3,90	13,60
	c	2'. *altri*	18			5,40	15,30
		β. *mercerizzati:*					
	d	a'. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	13			3,90	13,60
	e	b'. *altri*	18			5,40	15,30
		bb. *operati:*					
	f	α. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	13			3,90	13,60
	g	β. *altri*	18			5,40	15,30

(1) *Il contingente è stabilito annualmente dal Ministro per le finanze.*

(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 013 — greggi; 014 — imbianchiti; 015 — tinti; 016 — a colori

b { 025 — imbianchiti; 026 — tinti; 027 — a colori

c { 028 — imbianchiti; 029 — tinti; 030 — a colori

d { 032 — greggi; 033 — imbianchiti; 034 — tinti; 035 — a colori

e { 036 — greggi; 037 — imbianchiti; 038 — tinti; 039 — a colori

f { 042 — greggi; 043 — imbianchiti; 044 — tinti; 045 — a colori

g { 046 — greggi; 047 — imbianchiti; 048 — tinti; 049 — a colori

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*55.09-A-I-b-2*)		cc. *broccati:*					
	051	α. *mussoline broccate e plumetis*	15			4,50	14
	053	β. *altri*	18			5,40	15,30
		II. altri:		17	16		
	a	a. *per coperte*	18			5,40	16
		b. *non nominati:*					
	b	1. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10%*	16			4,80	16
		2. *altri:*					
		aa. *lisci:*					
		α. *non mercerizzati:*					
		a'. *greggi:*					
	068	1'. *cambric, nanzook, mussolina, destinati al ricamo, nei limiti del contingente* (1) (2)	4			1,20	9,30
	071	2'. *altri*	18			5,40	16
	c	b. *imbianchiti, tinti o a colori*	18			5,40	16
	d	β. *mercerizzati*	18			5,40	16
	e	bb. *operati*	18			5,40	16
		cc. *broccati:*					
	103	α. *mussoline broccate e plumetis*	15			4,50	15
	105	β. *altri*	18			5,40	16
		B. altri:		19	—		
	f	I. *per coperte*	18			5,40	18

(1) *Il contingente è stabilito annualmente dal Ministro per le finanze.*

(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 055 — greggi; 056 — imbianchiti; 057 — tinti; 058 — a colori; 059 — stampati }

b { 061 — greggi; 062 — imbianchiti; 063 — tinti; 064 — a colori; 067 — stampati }

c { 072 — imbianchit; 075 — tinti; 076 — a color }

d { 081 — greggi; 083 — imbianchiti; 087 — tinti; 089 — a colori; 091 — stampati }

e { 092 — greggi; 094 — imbianchiti; 095 — tinti; 093 — a colori; 102 — stampati }

f { 106 — greggi; 108 — stampati; 109 — non nominati }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(**55.09**-B)		II. *non nominati:*					
	a	a. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10%*	16			4,80	16
		b. *altri:*					
		1. *lisci:*					
		aa. *non mercerizzati:*					
		α. *greggi:*					
	119	a'. *cambric, nanzook, mussolina, destinati al ricamo, nei limiti del contingente*(1)(2) .	4			1,20	10,80
	125	b'. *altri*	18			5,40	18
		β. *imbianchiti, tinti, a colori o stampati:*					
	b	a'. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	13			3,90	15,20
	c	b'. *altri*	18			5,40	18
		bb. *mercerizzati:*					
	d	α. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	13			3,90	15,20
	e	β. *altri*	18			5,40	18
		2. *operati:*					
	f	aa. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	13			3,90	15,20
	g	bb. *altri*	18			5,40	18
		3. *broccati:*					
	185	aa. *mussoline broccate e plumetis*	15			4,50	15,20
	187	bb. *altri*	18			5,40	18

(1) *Il contingente è stabilito annualmente dal Ministro per le finanze.*

(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 111 — greggi; 117 — stampati; 118 — altri

b { 127 — stampati; 132 — altri

c { 137 — stampati; 141 — non nominati

d { 147 — greggi; 148 — stampati; 153 — altri

e { 154 — greggi; 157 — stampati; 158 — non nominati

f { 161 — greggi; 162 — stampati; 165 — altri

g { 170 — greggi; 175 — stampati; 181 — non nominati

SEZIONE XI

CAPITOLO 56

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI IN FIOCCO

NOTA:

Sono considerati come «fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali», ai sensi della voce n. 56.02, i fasci composti di un assieme di filamenti continui paralleli, aventi lunghezza uniforme ed eguale a quella dei fasci e che rispondono alle caratteristiche seguenti:

a) *lunghezza del fascio superiore a 2 metri;*

b) *torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;*

c) *peso unitario dei singoli filamenti inferiori a 6,6 mg. per metro (60 denari);*

d) *solo per le materie tessili sintetiche: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi del 100% la loro lunghezza;*

e) *peso totale del fascio:*

— *superiore a 0,5 gr. per metro (4.500 denari) per le materie tessili artificiali;*

— *superiore a 1,66 gr. per metro (15.000 denari) per le materie tessili sintetiche.*

I fasci aventi una lunghezza di 2 m. o meno sono da classificare nella voce n. 56.01.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
56.01		**Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:**					
	a	A. di fibre tessili sintetiche	15	14	11	4,50	12,40
	b	B. di fibre tessili artificiali	13	12	10	3,90	10,80
56.02		**Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:**					
	c	A. di fibre tessili sintetiche	15	14	11	4,50	12,40
	d	B. di fibre tessili artificiali	16	12	10	4,80	12,10
56.03		**Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:**					
	e	A. di fibre tessili sintetiche	15	14	11	4,50	12,40
	f	B. di fibre tessili artificiali	10	12	10	3	10

STATISTICA:

a { 01 — poliammidiche; 04 — viniliche; 05 — poliesteri; 06 — acriliche; 08 — polipropileniche; 10 — altre

b { 11 — all'acetato; 15 — al triacetato; 12 — al cupro; 13 — alla viscosa; 14 — proteiniche; 17 — altre

c { 01 — poliammidiche; 04 — viniliche; 05 — poliesteri; 06 — acriliche; 08 — polipropileniche; 10 — altre

d { 11 — all'acetato; 15 — al triacetato; 12 — al cupro; 13 — alla viscosa; 14 — proteiniche; 17 — altre

e { 01 — poliammidiche; 02 — viniliche; 03 — poliesteri; 04 — acriliche; 05 — polipropileniche; 08 — altre

f { 13 — all'acetato; 14 — al triacetato; 15 — al cupro; 16 — alla viscosa; 17 — proteiniche; 21 — altre

NUMERO della tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	DAZIO SUL VALORE %: al 1°-1-195. (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
56 04		**Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:**					
	a	A. di fibre tessili sintetiche	15	14	11	4,50	12,40
	b	B. di fibre tessili artificiali	13	13	—	3,90	13
56 05		**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:**					
	c	A. di fibre tessili sintetiche	15	15	—	4,50	15
	d	B. di fibre tessili artificiali	16	14	11	4,80	13
56 06		**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto:**					
	e	A. di fibre tessili sintetiche	18	19	—	5,40	18
	04	B. di fibre tessili artificiali	21	18	—	6,30	18
56 07		**Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:**					
		A. di fibre tessili sintetiche:		21	17		
	f	I. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10% (esclusi: tessuti crespi; tessuti graticolati ed altri tessuti radi)*	16			4,80	16,80
	g	II. *altri*	22			6,60	18,40

STATISTICA:

a:
- 01 — poliammidiche
- 02 — viniliche
- 03 — poliesteri
- 04 — acriliche
- 06 — polipropileniche
- 08 — altre

b:
- 09 — all'acetato
- 13 — al triacetato
- 10 — al cupro
- 11 — alla viscosa
- 12 — proteiniche
- 15 — altre

c:
- 02 — contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche
- 03 — contenenti meno di 85 %, in peso di fibre tessili sintetiche

e:
- *contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche*
  - 03 — greggi
  - 04 — imbianchiti
  - 07 — altri
- *contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche*
  - 10 — greggi
  - 11 — imbianchiti
  - 14 — altri

d:
- *contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:*
  - 16 — greggi
  - 17 — imbianchiti
  - 20 — altri
- *contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali.*
  - 22 — greggi
  - 23 — imbianchiti
  - 27 — altri

f:
- *contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche:*
  - 06 — greggi
  - 07 — imbianchiti
  - 14 — stampati
  - 22 — altri
- *contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche*
  - 26 — greggi
  - 30 — imbianchiti
  - 31 — stampati
  - 34 — altri

g:
- *contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche:*
  - 37 — greggi
  - 39 — imbianchiti
  - 41 — stampati
  - 44 — altri
- *contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche.*
  - 47 — greggi
  - 48 — imbianchiti
  - 49 — stampati
  - 53 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*56.07*)		B. di fibre tessili artificiali:		19	—		
	a	I. *follati*	16			4,80	16
		II. *non follati:*					
	b	a. *lisci*	13			3,90	15,20
	c	b. *operati*	18			5,40	18

STATISTICA:

a
contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:
55 — greggi
56 — imbianchiti
57 — stampati
60 — altri
contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:
61 — greggi
62 — imbianchiti
63 — stampati
65 — altri

b
contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:
67 — greggi
68 — imbianchiti
69 — stampati
71 — altri
contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:
74 — greggi
75 — imbianchiti
76 — stampati
78 — altri

c
contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:
80 — greggi
82 — imbianchiti
83 — stampati
85 — altri
contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:
87 — greggi
88 — imbianchiti
89 — stampati
93 — altri

SEZIONE XI

CAPITOLO 57

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % a 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2		4	5	6	7	8
57.01	*a*	**Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa** (compresi gli sfilacciati)	esenzione	esenzione	—	esenzione (1)	esenzione
57.02	*b*	**Abaca (canapa di Manilla o « Musa textilis ») greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascami d'abaca** (compresi gli sfilacciati)	4	esenzione	—	esenzione	esenzione
57.03	*c*	**Juta greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di juta (compresi gli sfilacciati)**	4	esenzione	—	esenzione	esenzione
57.04	*d*	**Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate; cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
57.05		**Filati di canapa:**					
		A. non preparati per la vendita al minuto:					
	02	I. lucidati	21	16	13	6,30	16
	03	II. altri	13	10	8	3,90	10
	04	B. preparati per la vendita al minuto	18	16	14	5,40	14,80
57.06		**Filati di juta:**		10	—		
	e	A. *non lucidati*	18			5,40	12
	f	B. *lucidati*	21			6,30	13,20

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a
- 01 — greggia, macerata o stigliata
- 02 — pettinata o altrimenti preparata, ma non filata
- 03 — stoppa
- 04 — cascami

b
- 01 — greggia o in filaccia
- 02 — preparata, ma non filata
- 04 — stoppa e cascami

c
- 03 — greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata
- 05 — sfilacciati
- 08 — stoppa e cascami

d
- 01 — fibre di sisal ed altre fibre della famiglia delle agavi: gregge
- 02 — fibre di sisal ed altre fibre della famiglia delle agavi: preparate, ma non filate
- 03 — fibre di sisal ed altre fibre della famiglia delle agavi: cascami e sfilacciati
- 04 — fibre di cocco: gregge
- 05 — fibre di cocco: preparate, ma non filate
- 06 — fibre di cocco: cascami e sfilacciati
- 09 — altre fibre tessili vegetali: gregge
- 12 — altre fibre tessili vegetali: preparate ma non filate
- 15 — altre fibre tessili vegetali: cascami e sfilacciati

e
- 02 — semplici
- 03 — ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

f
- 05 — semplici
- 07 — ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
57.07		**Filati di altre fibre tessili vegetali:**					
	01	A. filati di cocco	4	esenzione	—	esenzione	esenzione
		B. altri:		10	—		
	04	I. *di ginestra, non preparati per la vendita al minuto, non lucidati*	13			3,90	10
	a	II. *non nominati*	16			4,80	11,20
57.08	00	**Filati di carta**	13	10	—	3,90	10
57.09		**Tessuti di canapa:**		21	—		
	01	A. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10%*	16			4,80	16,80
		B. *altri:*					
	04	I. *lisci, greggi, aventi, in catena e in trama, 5 fili, ritorti o meno, nel quadrato di un centimetro di lato*	13			3,90	15,30
	b	II. *non nominati*	21			6,30	21
57.10		**Tessuti di juta:**		23	—		
	01	A. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a10%*	16			4,80	18,40
	c	B. *altri*	22			6,60	22
57.11		**Tessuti di altre fibre tessili vegetali:**		20	—		
	01	A. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10%*	16			4,80	16
		B. *altri:*					
	04	I. *di ginestra*	21			6,30	20
	d	II. *non nominati*	16			4,80	16
57.12	00	**Tessuti di filati di carta**	16	19	15	4,80	15

STATISTICA:

a { 08 — di ginestra, altri; 13 — altri

b { 07 — lisci: greggi, altri; 10 — lisci: altri; 11 — operati: greggi; 14 — operati: altri

c { 02 — greggi; 05 — altri

d { 07 — di cocco; 12 — altri

SEZIONE XI

CAPITOLO 58

TAPPETI ED ARAZZI, VELLUTI, FELPE, TESSUTI RICCI E TESSUTI DI CINIGLIA; NASTRI, PASSAMANERIA, TULLI; TESSUTI A MAGLIE ANNODATE (RETI); PIZZI E GUIPURES; RICAMI

NOTE

1. - *Sono esclusi da questo Capitolo i tessuti intonacati o impregnati, i tessuti elastici, la passamaneria elastica, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione nonchè gli altri manufatti compresi nel Capitolo 59 Tuttavia, i ricami su materie tessili sono classificati nella voce n.* 58.10

2. - *Sono considerati come «tappeti», ai sensi delle voci n ri* 58 01 *e* 58.02, *i tappeti da pavimento nonchè i tappeti che presentano le stesse caratteristiche di questi, sebbene siano destinati ad usi diversi. Sono esclusi dalle predette voci i tappeti di feltro, che rientrano nel Capitolo* 59.

3. - *Si considerano come «nastri, galloni e simili», ai sensi della voce n* 58 05

a) — *i tessuti a trama e catena (compresi i velluti) in strisce di larghezza non superiore a* 30 *cm. munite di vere cimose;*

— *le strisce di larghezza non superiore a* 30 *cm. provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;*

b) *i tessuti a trama e catena a forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, non sia superiore a* 30 *centimetri;*

c) *le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, non superiore a* 30 *centimetri.*

I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce n. 58 07

4 - *Sono escluse dalla voce n* 58 08 *le reti in strisce o in pezza, fabbricate con spago, corde e funi, che sono da classificare nella voce n.* 59.05.

5. - *Il termine «ricami» della voce n* 58.10 *comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura, di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie, nonchè i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro.*

Sono esclusi dalla voce n 58.10 *gli arazzi fatti con l'ago (n.* 58.03).

6. - *Rientrano in questo Capitolo i manufatti (nastri, pizzi, ecc.) costituiti da fili di metallo ed utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili*

NOTA COMPLEMENTARE

Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della voce n 58.01-A, nella determinazione della superficie imponibile si tiene conto delle testate e delle cimose, ma non delle frange

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
58.01		**Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:**					
	a (m²)	A. di lana o di peli fini	31	32 (1) con riscossione massima di 5 U.C. per m²	—	9,30	32 (1) con riscossione massima di 5 U.C per m²
		B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo:		40	—		
	04	I. *di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo*	18			5,40	26,40
	07	II. *altri*	25			7,50	29,20
		C. di altre materie tessili:		24	—		
	b	I. *di cascami di seta diversi dalla borra (schappe); di fibre tessili artificiali*	25			7,50	24
	c	II. *non nominate*	18			5,40	19,20

(1) Fino al 30 novembre 1966 si applica il dazio del 32 % sul valore con riscossione massima di 4,5 U. C. per m².

STATISTICA:

a { 02 — aventi per metro di catena 350 file di nodi o meno; 03 — aventi per metro di catena più di 350 file di nodi }

b { 08 — di cascami di seta diversi dalla borra (schappe); 09 — di fibre tessili artificiali }

c { 10 — di cotone; 12 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
58.02		**Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:**					
		A. tappeti:		23	—		
	a	I. *con fili di metallo, con filati metallici o con filati tessili metallizzati per galvanoplastica; di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche; di lana o di peli fini* . .	22			6,60	22
	b	II. *altri*	21			6,30	21
	c	B. tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili	17	21	—	5,10	17
58.03	d	**Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati**	18	21	17	5,40	17
58.04		**Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.03 e 58.05:**					
	01	A. di fibre tessili sintetiche	22	22	18	6,60	18,70
		B. di altre materie tessili:		19	—		
	e	I. *di seta o di cascami di seta; di fibre tessili artificiali; di lana o di peli; di cotone*	18			5,40	18
	f	II. *non nominate*	21			6,30	19
58.05		**Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06:**					
		A. nastri, galloni e simili:					
		I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia:					
		a. di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone:		21	—		
	g	1. *di fibre tessili sintetiche o di fibre tessili artificiali*	20			6	20

STATISTICA:

a { 01 — di seta o di cascami di seta; 05 — di fibre tessili sintetiche o artificiali: non tessuti; 06 — di fibre tessili sintetiche o artificiali: altri; 19 — di lana e di peli fini: non tessuti; 22 — di lana o di peli fini: altri; 07 — altri }

b { 08 — di cotone; 09 — di cocco; 10 — di juta; 11 — di canapa; 12 — di peli grossolani; 13 — di sisal, di abaca; 14 — non nominati }

c { 15 — di lana o di peli fini; 16 — di cotone; 18 — altri }

d { 01 — di cotone; 04 — altri }

e { 02 — di seta o di cascami di seta; 03 — di fibre tessili artificiali; 04 — di lana o di peli: velluti e felpe; 07 — di lana o di peli: altri; 10 — di cotone }

f { 11 — di lino o di ramiè; 15 — altre }

g { 01 — di fibre tessili sintetiche; 02 — di fibre tessili artificiali }

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(58.05-A-I-a)	05	2 *di cotone*	21			6,30	21
	06	b di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta	21	20	—	6,30	20
		c di altre materie tessili		18	14		
	09	1 *di lana, di peli o crine*	21			6,30	16,80
	12	2 *non nominate*	16			4,80	14
		II altri:		18	17		
		a. *di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica*					
	13	1 *senza seta nè cascami di seta, nè fibre tessili sintetiche*	13			3,90	14,40
	14	2 *contenenti seta, cascami di seta o fibre tessili sintetiche*	16			4,80	16
	a	b *non nominati*	16			4,80	16
		B bolduc		16	—		
	21	I *di ramiè*	13			3,90	13
	b	II *altri*	18			5,40	16
58.06	00	**Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati**	20	20	—	6	20
58.07		**Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:**					
		A filati di ciniglia		16	—		
		I *con applicazioni mediante semplice incollatura o altro procedimento diverso dalla cucitura o dal ricamo, di lustrini, perline o di altri motivi decorativi di materia tessile o di altre materie:*					
	01	a *di cotone*	15			4,50	15
	c	b. *altri*	20			6	16

STATISTICA:

a { 15 — di seta o di cascami seta; 16 — di fibre tessili sintetiche o artificiali; 18 — di cotone muniti di vere cimose; 19 — di cotone altri; 20 — altri }

b { 22 — di seta o di cascami di seta; 23 — di fibre tessili sintetiche o artificiali; 24 — di cotone; 27 — non nominati }

c { 02 — di seta o di cascami di seta; 05 — non nominati }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(58.07-A)		II *altri:*					
		a. *di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica:*					
	09	1. *contenenti seta, cascami di seta, o fibre tessili sintetiche*	16			4,80	16
	08	2. *altri*	13			3,90	13
	11	b. *di lino*	13			3,90	13
	a	c. *non nominati*	16			4,80	16
		B. filati di materie tessili, spiralati:		16	—		
		I. *con applicazioni mediante semplice incollatura o altro procedimento diverso dalla cucitura o dal ricamo di lustrini, perline o di altri motivi decorativi di materia tessile o di altre materie:*					
	15	a. *di cotone*	15			4,50	15
	b	b. *altri*	20			6	16
		II. *altri:*					
		a. *di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica:*					
	21	1. *contenenti seta, cascami di seta, o fibre tessili sintetiche*	16			4,80	16
	20	2. *altri*	13			3,90	13
	23	b. *di lino*	13			3,90	13
	c	c. *non nominati*	16			4,80	16
		C. trecce:					
		I. d'una larghezza di 5 cm. o meno, di monofili, lamette o forme simili delle voci n.ri 51.01 o 51.02, di fibre tessili sintetiche o artificiali, di lino, di ramiè o di fibre tessili vegetali del Capitolo 57:		13	—		
	27	a. *con applicazioni mediante semplice incollatura o altro procedimento diverso dalla cucitura o dal ricamo, di lustrini, perline o di altri motivi decorativi di materia tessile o di altre materie*	20			6	14,20

STATISTICA:

a { 10 — di seta o di cascami di seta; 14 — altri

b { 16 — di seta o di cascami di seta; 19 — non nominati

c { 22 — di seta o di cascami di seta; 26 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(58.07-C-I)		b. *altre:*					
	28	1. *di lino*	13			3,90	13
	31	2. *non nominate*	16			4,80	13
		II. altre:		16	—		
		a. *con applicazioni mediante semplice incollatura o altro procedimento diverso dalla cucitura o dal ricamo, di lustrini, perline o di altri motivi decorativi di materia tessile o di altre materie* :					
	32	1. *di cotone*	15			4,50	15
	a	2. *altre*	20			6	16
		b. *non nominate:*					
		1. *di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica:*					
	38	aa. *contenenti seta, cascami di seta, o fibre tessili sintetiche*	16			4,80	16
	37	bb. *altre*	13			3,90	13
	40	2. *di lino*	13			3,90	13
	b	3. *altre*	16			4,80	16
		D. altri manufatti:		16	—		
		I. *con applicazioni mediante semplice incollatura o altro procedimento diverso dalla cucitura o dal ricamo, di lustrini, perline o di altri motivi decorativi di materia tessile o di altre materie:*					
	44	a. *di cotone*	15			4,50	15
	c	b. *altri*	20			6	16
		II. *non nominati:*					
		a. *di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica:*					
	50	1. *contenenti seta, cascami di seta, o fibre tessili sintetiche*	16			4,80	16
	49	2. *altri*	13			3,90	13

STATISTICA:

a { 33 — di seta o di cascami di seta; 36 — non nominate

b { 39 — di seta o di cascami di seta; 43 — non nominate

c { 45 — di seta o di cascami di seta; 48 — non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*58.07*-D-II)	52	b. *di lino*	13			3,90	13
	a	c. *altri*	16			4,80	16
58.08		**Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci (1):**					
	b	A. tulli	30	20	—	9	21,60
	c	B. tessuti a maglie annodate (reti)	30	22	—	9	22,50
58.09		**Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:**					
		A. tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti):		22	18		
		I. *con applicazioni, mediante semplice incollatura o altro procedimento diverso dalla cucitura o dal ricamo, di lustrini, perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie:*					
	01	a. *di cotone*	15			4,50	17,60
	d	b. *altri*	20			6	18
	e	II. *altri*	35			10,50	24,50
		B. pizzi:					
	f	I. a mano	18	20	—	5,40	18
	g	II. a macchina	35	23	18	10,50	24,80
58.10		**Ricami in pezza, in strisce o in motivi:**		17	14		
	h	A. *senza fondo visibile (pizzi chimici e ricami a fondo tagliato)*	15			4,50	14

(1) Veggasi Nota n. 5 b) alla Sezione XI.

STATISTICA:

a { 51 — di seta o di cascami di seta; 55 — non nominati }

b { 01 — di seta o di cascami di seta; 02 — di fibre tessili artificiali; 03 — di fibre tessili sintetiche; 04 — di cotone; 07 — altri }

c { 08 — di cotone; 11 — altri }

d { 02 — di seta o di cascami di seta; 05 — non nominati }

e { 06 — di cotone; 07 — di seta o di cascami di seta; 10 — non nominati }

f { 11 — di cotone; 14 — altri }

g { *a fuselli (a tombolo):* 16 — di cotone; 17 — di fibre tessili sintetiche; 19 — di fibre tessili artificiali; 21 — di altre materie tessili; *altri:* 23 — di cotone; 24 — di fibre tessili sintetiche; 25 — di fibre tessili artificiali; 28 — di altre materie tessili }

h { 02 — a mano: di cotone; 03 — a mano: altri; 06 — a macchina: di cotone; 08 — a macchina: altri }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore % — Tariffa comune al 1°-1-1957	Dazio sul valore % — Tariffa comune autonomo	Dazio sul valore % — Tariffa comune convenzionale	Dazio sul valore % — Per provenienze comunitarie	Dazio sul valore % — Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(58.10)		B. *con fondo visibile di materia tessile:*					
		I. *di fibre tessili artificiali o sintetiche:*					
	a	a. *su tulli*	15			4,50	14
	b	b. *altri*	20			6	16,10
	c	II. *di cotone*	15			4,50	14
	d	III. *altri*	20			6	16,10

STATISTICA:

a { 12 — a mano; 13 — a macchina

b { 15 — a mano; 16 — a macchina

c { 18 — a mano; 19 — a macchina

d { 21 — a mano di seta o di cascami di seta; 22 — a mano: altri; 24 — a macchina: di seta o di cascami di seta; 27 — a macchina: altri

SEZIONE XI

CAPITOLO 59

OVATTE E FELTRI; CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA; TESSUTI SPECIALI, TESSUTI IMPREGNATI O INTONACATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

NOTE:

1. – *Il termine «tessuti», usato in questo Capitolo (esclusa la voce n. 59.03), si riferisce ai tessuti dei Capitoli dal 50 al 57 e delle voci n.ri 58.04 e 58.05, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce n. 58.07, ai tulli ed ai tessuti a maglie annodate delle voci n.ri 58.08 e 58.09, ai pizzi della voce n. 58.09 ed alle stoffe a maglia della voce n. 60.01.*

2. – *Le voci n.ri 59.08 e 59.12 comprendono i tessuti impregnati o intonacati in modo appariscente; non si tiene conto, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, dei cambiamenti di colore provocati dall'impregnazione o dall'intonaco. La voce n. 59.12 non comprende i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi e per simili usi) e i tessuti ricoperti da borre di cimatura, polvere di sughero od altri prodotti simili, che presentano disegni derivanti da tali trattamenti, nè i tessuti che hanno ricevuto gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di materie simili.*

3. – *Si intendono per «tessuti gommati», ai sensi della voce n. 59.11:*

a) *i tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o fogliettati con gomma:*

— *del peso per m² inferiore od uguale a 1500 gr.; o*

— *del peso per m² superiore a 1500 gr. e contenenti più del 50%, in peso, di materie tessili;*

b) *i manufatti detti nappe, costituiti da filati tessili disposti parallelamente ed uniti fra loro mediante gomma;*

c) *i fogli, le lastre o i nastri, di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, diversi da quelli che rientrano nel Capitolo 40 in virtù dell'ultimo comma della Nota 2 di detto Capitolo.*

4. – *Dalla voce n. 59.16 sono escluse:*

a) *le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm. di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;*

b) *le cinghie di tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o fogliettati con gomma, nonchè quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma (n. 40.10).*

5. – *La voce n. 59.17 comprende i prodotti seguenti, i quali non possono rientrare in altre voci della Sezione XI:*

a) *i manufatti tessili specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16):*

— *tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi ed i manufatti simili per altri usi tecnici;*

— *veli e tele da buratti;*

— *tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;*

— *tessuti, feltrati o non, anche impregnati o intonacati, dei tipi usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene e a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene e a trame multiple);*

— *tessuti armati di metallo, dei tipi comunemente utilizzati in usi tecnici;*

— *tessuti costituiti da filati metallici della voce n. 52.01, dei tipi comunemente utilizzati nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici;*

— *cordoni lubrificanti trecce, corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce, premistoppa e simili usi industriali, anche impregnati, intonacati o armati;*

b) *gli articoli tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16) e, principalmente, i dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti o pezzi di macchine o di apparecchi.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
59.01		**Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:**					
		A. ovatte e manufatti di ovatta:		10	—		
		I. *ovatte:*					
	01	a. *di seta o di cascami di seta*	9			2,70	9
	03	b. *di fibre tessili artificiali o sintetiche*	4			1,20	6,40

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(59.01-A-I)	a	c. *di altre materie tessili*	7			2,10	8
		II. *manufatti di ovatta:*					
	08	a. *con parti di tessuto o di maglia*	20			6	12,80
		b. *altri:*					
	09	1. *di seta o di cascami di seta*	9			2,70	9
	11	2. *di fibre tessili artificiali o sintetiche*	4			1,20	6,40
	b	3. *di altre materie tessili*	7			2,10	8
		B. borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni):					
		I. di materie tessili sintetiche o artificiali:		8	—		
	16	a. *di fibre tessili sintetiche*	15			4,50	9,80
	17	b. *di fibre tessili artificiali*	10			3	8
		II. di altre materie tessili:		esenzione	—		
	c	a. *di lino, di cotone*	7			2,10	2,80
	d	b. *di ramiè, di abaca (canapa di Manilla), di juta greggia*	4			1,20	1,60
	e	c. *non nominate*	esenzione			esenzione	esenzione
59.02		**Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati:**					
		A. feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare:		16	—		
		I. *non impregnati, nè spalmati o ricoperti di altre materie:*					
		a. *di lana o di peli fini:*					
	01	1. *non stampati, speciali per pianoforte, a spessore decrescente, confezionati in placche delle dimensioni di mm. 915 per mm. 980*	5			1,50	9,70
	f	2. *altri*	16			4,80	16

STATISTICA:

a { 04 — di cotone; 07 — non nominate }
b { 12 — di cotone; 15 — non nominate }
c { 20 — di lino; 22 — di cotone }
d { 21 — di ramiè; 24 — di abaca (canapa di Manilla); 25 — di juta greggia }
e { 18 — di seta; 19 — di lana o di peli (fini e grossolani); 23 — di canapa; 28 — altre }
f { 25 — all'ago; 27 — non nominati }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
59.02-A-I)	*a*	b. *altri*	13			3,90	13
	b	II. *impregnati, spalmati o ricoperti*	16			4,80	16
		B. altri:		19	—		
		I. *tappeti da pavimento (compresi quelli che presentano le stesse caratteristiche dei tappeti da pavimento, anche se non destinati a ricoprire pavimenti), anche confezionati:*					
	14	a. *di feltro di lana o di peli*	17			5,10	17
	17	b. *di feltro di altre materie tessili*	21			6,30	19
		II. *non nominati:*					
		a. *biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:*					
	18	1. *di lana o di peli fini; di cotone*	18			5,40	18
	21	2. *di altre materie tessili*	21			6,30	19
	24	b. *altri*	16			4,80	16
59.03		**« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o intonacati:**		18	14		
		A. *« stoffe non tessute » in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare:*					
		I. *non impregnate, nè spalmate o ricoperte di altre materie:*					
	01	a. *di lana o di peli fini*	16			4,80	14
	04	b. *altre*	13			3,90	14
	c	II. *impregnate, spalmate o ricoperte*	16			4,80	14

STATISTICA:

a { 04 — di peli grossolani; 05 — di cotone; 08 — non nominati

b { 09 — di asfalto, catrame o materie simili; 10 — di gomma; 13 — di altre materie

c { 05 — impregnate; 06 — spalmate o ricoperte

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune — autonomo (5)	Tariffa comune — convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(59.03)		B *manufatti*					
		I *tappeti da pavimento (compresi quelli che presentano le stesse caratteristiche dei tappeti da pavimento, anche se non destinati a ricoprire pavimenti), anche confezionati:*					
	08	a *di « stoffe non tessute » di lana o di peli*	17			5,10	14,40
	11	b *di « stoffe non tessute » di altre materie tessili*	21			6,30	16,80
		II *altri*					
		a *biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:*					
	12	1 *di lana o di peli fini; di cotone*	18			5,40	15,10
	15	2 *di altre materie tessili*	21			6,30	16,80
	18	b *non nominati*	16			4,80	14
59.04		**Spago, corde e funi, anche intrecciati:**		16	13		
		A *non armati:*					
		I *di seta o di cascami di seta*					
	09	a *di seta*	13			3,90	13
		b *di borra di seta (schappe), di roccalino o di pettenuzzo*					
	03	1 *greggi, sgommati, o imbianchiti*	5			1,50	9,70
	04	2 *altri*	7			2,10	10,50
	a	II *di fibre tessili artificiali o sintetiche*	15			4,50	13
	b	III *di monofili, lamette e simili (paglia artificiale)*	10			3	11,70
		IV *di cotone*					
	10	a *fatti con filati lucidati o mercerizzati*	18			5,40	14,80
	12	b. *altri*	14			4,20	13

STATISTICA:

a { 05 — di fibre tessili artificiali; 06 — di fibre tessili sintetiche

b { 07 — di materie tessili sintetiche; 08 — di materie tessili artificiali

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(59.04-A)		V. *di lino, ramiè, ginestra, abaca, juta, sisal:*					
		a. *di diametro non superiore a 5 mm.:*					
	15	1. *cordicelle di lino o di ramiè anche intrecciate*	16			4,80	14
	a	2. *altri*	21			6,30	16
	b	b. *altri*	18			5,40	14,80
		VI. *di canapa:*					
	22	a. *filati lucidati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*	18			5,40	14,80
		b. *altri, compresi quelli intrecciati:*					
	23	1. *di diametro non superiore a 5 mm.*	21			6,30	16
	24	2. *non nominati*	18			5,40	14,80
	25	VII. *di cocco*	13			3,90	13
		VIII. *di altre fibre vegetali o di carta:*					
	28	a. *di diametro non superiore a 5 mm.*	21			6,30	16
	31	b. *altre*	18			5,40	14,80
	34	B. *armati*	21			6,30	16
59.05		**Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde:**					
		A. reti (in forme determinate o non) per la pesca:					
	c	I. di materie tessili vegetali	16	14	—	4,80	14
	d	II. di altre materie tessili	16	19	—	4,80	16
	10	B. altre	16	19	—	4,80	16

STATISTICA:

a { 36 — di abaca; 37 — di sisal; 40 — di lino, ramiè, ginestra, juta

b { 41 — di abaca; 42 — di sisal; 45 — di lino, ramiè, ginestra, juta

c { 01 — di cotone; 04 — non nominate

d { 06 — di materie tessili sintetiche; 08 — non nominate

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % ai 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
59.06	00	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto	19	18	—	5,70	18
59.07	*a*	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria	16	18	14	4,80	14
59.08		**Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali**		18	—		
	01	A. *tessuti di arredamento stampati, spalmati di materia plastica cosiddetti « chintz»*	13			3,90	14,40
	b	B. *altri* .	18			5,40	18
59.09		**Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio:**					
		A. tele incerate ed altri tessuti ricoperti di intonaco a base di olio		19	15		
	01	I. *su una sola faccia*	18			5,40	15,30
		II. *su entrambe le facce*					
	04	a. *di cotone* . . .	18			5,40	15,30
	07	b. *di altre materie tessili* .	21			6,30	17,10
		B. tessuti oleati		17	14		
	10	I. *su una sola faccia*	18			5,40	15,10
		II. *su entrambe le facce*					
	13	a. *di cotone*	18			5,40	15,10
	16	b. *di altre materie tessili*	21			6,30	16,50

STATISTICA:

a
- 01 — tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato per legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili
- 02 — tele per decalco o trasparenti per il disegno
- 03 — tele preparate per la pittura
- 04 — bugrane e tessuti simili per cappelleria

b
- 05 — impregnati
- 07 — intonacati: di cloruro di polivinile
- 10 — intonacati: di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
59.10	*a*	**Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati**	25	20	16	7,50	19,60
59.11		**Tessuti gommati diversi da quelli a maglia:**					
		A. tessuti gommati:					
	02	I. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm., il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	13	16	13	3,90	13
		II. altri:					
	03	a. tessuti combinati con gomma spugnosa o cellullare	16	18	—	4,80	16
	05	b. non nominati	16	18	14	4,80	14
	07	B. manufatti detti nappe previsti dalla Nota 3 b) di questo capitolo	16	15		4,80	15
59.12		**Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:**		18	14		
		A. *altri tessuti impregnati o intonacati:*					
	01	I. *di asfalto, catrame o materie simili*	22			6,60	17,20
	b	II. *non nominati*	18			5,40	15,10
	06	B. *tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili*	16			4,80	14
59.13	*c*	**Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma**	16	18	14	4,80	14
59.14		**Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione:**		17	—		
	d	A. *lucignoli e reticelle*	18			5,40	17
		B. *tessuti tubolari:*					
	05	I. *di fibre tessili sintetiche*	21			6,30	17
	07	II. *di cotone, lino o ramiè*	16			4,80	16
	11	III. *di altre materie tessili*	18			5,40	17

STATISTICA:

a { 01 — linoleum; 04 — copripavimenti: su supporto di feltro all'ago; 07 — copripavimenti: su altro supporto tessile }

b { 02 — di sali metallici, saponi resinosi e simili; 04 — di materie cerose; 05 — altri }

c { *di larghezza uguale o inferiore a 15 cm.*: 07 — di fibre tessili artificiali; 06 — di fibre tessili sintetiche; 08 — di cotone; 11 — altri. *di larghezza superiore a 15 cm.*: 13 — di fibre tessili artificiali; 14 — di fibre tessili sintetiche; 15 — di cotone; 18 — altri }

d { 01 — lucignoli; 04 — reticelle }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
59.15		**Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie:**		19	15		
	01	A. *con armatura metallica*	21			6,30	17,40
	a	B. *altri*	18			5,40	16,20
59.16		**Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati:**		14	12		
		A. *con spessore di 3 mm. o più:*					
	01	I. *con armatura metallica*	21			6,30	15,10
	04	II. *altri*	18			5,40	13,90
	07	B. *con spessore inferiore a 3 mm. che presentano caratteristiche diverse dal semplice taglio a misura o dalla lunghezza indeterminata*	20			6	14,70
59.17		**Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili:**					
	b	A. tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici	16	13	10	4,80	12,40
		B. veli e tele da buratti, anche confezionati:					
		I. di seta o di borra di seta (schappe):		10	8		
	03	a. *di seta*	13			5,20	11,50
	04	b. *di borra di seta (schappe)*	22			6,60	13,60
		II. di altre materie tessili:		16	13		
	c	a. *di fibre tessili sintetiche; di altri cascami di seta*	22			6,60	16,40
	09	b. *non nominate*	16			4,80	14

STATISTICA:

a { 03 — di fibre tessili sintetiche; 07 — di altre materie tessili }

b { 01 — per la fabbricazione di guarniture per scardassi; 02 — per altri usi tecnici }

c { 05 — di fibre tessili sintetiche; 06 — di altri cascami di seta }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(59.17)		C. tessuti, feltrati o non, anche impregnati o intonacati, dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene ed a trame multiple):		15	12		
		I. *di lana pura o mista:*					
	a	a. *feltrati semplici o a catene od a trame multiple, in pezza o in tessuti senza fine, anche impregnati o intonacati*	18			5,40	14,40
	16	b. *altri*	22			6,60	16
	b	II. *di altre materie tessili*	13			3,90	12
	c	D. altri	16	16	—	4,80	16

STATISTICA:

a { 10 — dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere
  { 13 — per altri usi tecnici

b { 17 — dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere
  { 20 — per altri usi tecnici

c { 24 — tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli
  { 25 — cordoni lubrificanti, trecce, corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce, premistoppa e simili usi industriali, anche impregnati, intonacati o armati
  { 26 — non nominati: di feltro (dischi per macchine lucidatrici, giunti, rondelle, ecc.)
  { 29 — non nominati: altri

SEZIONE XI

CAPITOLO 60

MAGLIERIE

NOTE

1. – *Sono esclusi da questo capitolo*

a) *i pizzi all'uncinetto della voce n.* 58.09;

b) *i manufatti a maglia del Capitolo* 59;

c) *i busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, reggicalze, giarrettiere e manufatti simili* (*n.* 61 09);

d) *gli oggetti da rigattiere della voce n* 63 01;

e) *gli apparecchi di ortopedia, come cinti erniari, cinture medico-chirurgiche ecc* (*n* 90 19).

2. – *Rientrano nelle voci dal n* 60 02 *al n.* 60 05 *incluso (e non nei Capitoli* 61 *e* 62) *non soltanto i manufatti a maglia (anche finiti, completi od incompleti) tessuti in forme determinate ma anche i manufatti fabbricati con stoffe a maglia, cuciti o confezionati (comprese le parti di questi manufatti). La stessa regola si applica ai manufatti previsti dalla voce n.* 60.06.

3. *Non sono considerati come manufatti di maglia elastica, ai sensi della voce n.* 60.06, *i manufatti a maglia muniti di una striscia o di fili di chiusura elastici.*

4. – *Questo Capitolo comprende i manufatti ottenuti con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati nell'abbigliamento, nell'arredamento ed usi simili.*

5. *In questo Capitolo devono intendersi per:*

a) *stoffe e manufatti di maglia «elastica», i prodotti di maglia formati da materie tessili miste a fili di gomma;*

b) *stoffe e manufatti di maglia «gommati», i prodotti di maglia impregnati, spalmati, ricoperti di gomma o fabbricati con filati tessili impregnati o ricoperti di gomma.*

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
60.01		**Stoffe a maglia non elastica nè gommata, in pezza:**					
	01	A. di lana o di peli fini	18	16		5,40	16
		B. di fibre tessili sintetiche o artificiali:		20	16		
	a	I. *di fibre tessili sintetiche*	21			6,30	17,50
	03	II. *di fibre tessili artificiali*	18			5,40	16
		C. di altre materie tessili:		19			
	b	I. *di cotone, di lino, di ramiè*	16			4,80	16
	c	II *non nominate*	18			5,40	18
60.02	(paia)	**Guanti a maglia non elastica nè gommata:**		23			
	d	A. *di fibre tessili sintetiche; di lana o di peli fini, di cotone, foggiati a mano*	22			6,60	22
	e	B. *di lana o di peli fini, di cotone, tagliati o foggiati a macchina; di altre materie tessili*	21			6,30	21

STATISTICA:

a { 15 — per tende e tendine; 18 — per altri usi

b { 07 — di cotone; 09 — di lino, di ramiè

c { 10 — di seta o di cascami di seta; 12 — altro

d { 01 — di fibre tessili sintetiche: tagliati; 02 — di fibre tessili sintetiche foggiati a mano; 07 — di lana o di peli fini foggiati a mano; 08 — di cotone: foggiati a mano

e { 03 — di lana o di peli fini: tagliati; 05 — di lana o di peli fini: foggiati a macchina; 04 — di cotone: tagliati; 06 — di cotone: foggiati a macchina; 09 — di lino o di ramiè; 10 — di fibre artificiali; 13 — non nominate

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
60.03	(dozzine)	**Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica nè gommata:**		22 (1)	—		
		A. *calze, sottocalze e calzini, per donna:*					
	a	I. *di seta o di cascami di seta; di fili metallici, di filati metallici o di filati metallizzati per galvanoplastica; di lana o di peli fini; di fibre tessili artificiali*	18			5,40	18
	b	II. *di fibre tessili sintetiche*	21			6,30	21 (1)
	c	III. *di altre materie tessili*	16			4,80	17,60
		B. *altri:*					
	17	I. *calze e calzini per bambini, di lunghezza fino a 22 cm., di lana o di peli fini*	13			3,90	15,80 (1)
		II. *non nominati:*					
	d	a. *di seta o di cascami di seta: di fili metallici, di filati metallici o di filati metallizzati per galvanoplastica; di fibre tessili sintetiche: di lana o di peli fini*	18			5,40	18 (1)
	24	b. *di fibre tessili artificiali*	21			6,30	21
	e	c. *di altre materie tessili*	16			4,80	17,60
60.04		**Sottovesti a maglia non elastica nè gommata:**		21	—		
	f	A. *di seta o di cascami di seta; di fili metallici, di filati metallici o di filati metallizzati per galvanoplastica; di fibre tessili sintetiche*	13			3,90	15,30
	g	B. *di altre materie tessili*	16			4,80	16,80

(1) Fino al 30 giugno 1967, per le calze di fibre tessili sintetiche, finite o non finite, si applica il dazio del 17,60 % sul valore

STATISTICA:

a:
- 01 — di seta o di cascami di seta: senza cucitura o con finta cucitura
- 02 — di seta o di cascami di seta: altri
- 03 — di lana o di peli fini: senza cucitura o con finta cucitura
- 04 — di lana o di peli fini: altri
- 05 — di fibre tessili artificiali: senza cucitura o con finta cucitura
- 06 — di fibre tessili artificiali: altri
- 09 — altri

b:
- 30 — calze: senza cucitura o con finta cucitura
- 31 — calze: altre
- 32 — sottocalze e calzini: senza cucitura o con finta cucitura
- 33 — sottocalze e calzini: altri

c:
- 12 — di cotone: senza cucitura o con finta cucitura
- 13 — di cotone: altri
- 16 — non nominate

d:
- 18 — di seta o di cascami di seta
- 19 — di fibre tessili sintetiche
- 20 — di lana o di peli fini
- 23 — altri

e:
- 25 — di cotone
- 28 — non nominate

f:
- 03 — per bambini piccoli (bébés)
- 04 — altri: di seta o di cascami di seta
- 09 — altri di fibre tessili sintetiche
- 10 — altri non nominati

g:
- 13 — per bambini piccoli (bébés)
- 14 — altri: di lana o di peli fini
- 15 — altri: di cotone
- 16 — altri: di fibre tessili artificiali
- 19 — altri: non nominati

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
60.05		**Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica nè gommata:**					
		A. indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:		21 (1)	—		
		I. *cinture, mutandine e costumi da bagno e simili:*					
	a	a. *fatti parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	20			6	20 (1)
	b	b. *altri*	18			5,40	18 (1)
		II. *altri:*					
	c	a. *di seta o di cascami di seta; di fili metallici, di filati metallici o di filati metallizzati per galvanoplastica; di fibre tessili sintetiche*	21			6,30	21 (1)
		b. *di lana o di peli fini:*					
	d	1. *tagliati e cuciti*	21			6,30	21 (1)
	e	2. *foggiati*	20			6	20 (1)
	f	c. *di altre materie tessili*	18			5,40	18 (1)

(1) Fino al 30 giugno 1967, per i costumi da bagno; per gli indumenti esterni per bambini piccoli (bébés), si applica il dazio del 16,80 % sul valore

STATISTICA:

a
- 01 — di seta o di cascami di seta
- 02 — di fibre tessili sintetiche
- 03 — di fibre tessili artificiali
- 04 — di cotone
- 06 — di altre materie tessili

b
- 07 — di seta o di cascami di seta
- 08 — di fibre tessili sintetiche
- 09 — di fibre tessili artificiali
- 10 — di cotone
- 12 — di altre materie tessili

c
- *di fibre tessili sintetiche:*
  - 35 — maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse e simili
  - 38 — altri
- *di seta o di cascami di seta:*
  - 39 — maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse e simili
  - 42 — altri
- *di altre materie tessili:*
  - 43 — maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse e simili
  - 45 — altri

d
- 46 — per bambini piccoli (bébés)
- 47 — altri maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse e simili
- 49 — altri: abiti e vestiti, completi
- 52 — altri: non nominati

e
- 53 — per bambini piccoli (bébés)
- 54 — altri: maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse e simili
- 55 — altri: abiti e vestiti, completi
- 58 — altri: non nominati

f
- *di fibre tessili artificiali*
  - 59 — maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse e simili
  - 60 — abiti e vestiti, completi
  - 63 — altri
- *di cotone*
  - 64 — maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse e simili
  - 65 — abiti e vestiti, completi
  - 68 — altri
- *non nominate*
  - 69 — maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse e simili
  - 72 — altri

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1967 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(60.05)		B. altri:		20	16		
	a	I. *di seta o di cascami di seta; di fili metallici, di filati metallici o di filati metallizzati per galvanoplastica; di fibre tessili sintetiche; di lana o di peli fini*	20			6	16,90
	b	II. *di altre materie tessili*	18			5,40	16
60.06		**Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:**					
	c	A. stoffe in pezza	16	18	14	4,80	14
		B. altri:		20 (1)	—		
		I. *calze, calzini, ginocchiere, cavigliere e simili, a maglia elastica; cinture, mutandine e costumi da bagno, e simili:*					
	d	a. *fatti parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	20			6	20 (1)
	e	b. *altri*	18			5,40	18 (1)
	f	II. *non nominati*	16			4,80	16

(1) Fino al 30 giugno 1967, per i costumi da bagno si applica il dazio del 16 % sul valore.

STATISTICA:

a { 23 — di seta o di cascami di seta; 24 — di fibre tessili sintetiche; 25 — di lana o di peli fini; 26 — altri }

b { 29 — di fibre tessili artificiali; 30 — di cotone; 33 — non nominate }

c { 26 — di seta o di cascami di seta; 27 — di fibre tessili sintetiche; 28 — di fibre tessili artificiali; 29 — di cotone; 32 — di altre materie tessili }

d { 04 — di seta o di cascami di seta; 05 — di fibre tessili sintetiche; 06 — di fibre tessili artificiali; 07 — di cotone; 10 — di altre materie tessili }

e { 11 — di seta o di cascami di seta; 12 — di fibre tessili sintetiche; 13 — di fibre tessili artificiali; 14 — di cotone; 17 — di altre materie tessili }

f { 18 — di seta o di cascami di seta; 19 — di fibre tessili sintetiche; 20 — di fibre tessili artificiali; 21 — di cotone; 24 — di altre materie tessili }

SEZIONE XI

CAPITOLO 61

OGGETTI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER OGGETTI DI VESTIARIO, DI TESSUTO

NOTE:

1. – *Questo Capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati di tessuto, di feltro o di « stoffe non tessute », con esclusione dei manufatti a maglia diversi da quelli della voce n 61 09.*

2. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *gli oggetti da rigattiere della voce n.* 63 01;

b) *gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche ecc* (n. 90 19).

3. – *Per l'interpretazione delle voci dal n* 61 01 *al n* 61 04, *è da tener presente quanto segue:*

a) *gli oggetti di vestiario, che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza, devono essere classificati come per donna o per ragazza* (n ri 61.02 o 61.04, *secondo il caso);*

b) *i termini « indumenti esterni o sottovesti, per bambini » comprendono i detti oggetti di vestiario non differenziati nel sesso, destinati a bambini piccoli, con esclusione di quelli riconoscibili come destinati esclusivamente a ragazze o ragazzi. Detti termini comprendono pure i pannicelli e le fasce.*

4. – *Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce n* 61 05 *i manufatti della voce n.* 61.06 *del tipo dei fazzoletti da collo, di forma quadrata o notevolmente quadrata, non aventi alcun lato di lunghezza superiore a* 60 *cm I fazzoletti da naso e da taschino, di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a* 60 *cm., sono da classificare nella voce n.* 61.06.

5. – *Le voci di questo Capitolo comprendono anche i manufatti incompleti o non finiti, nonchè i pezzi di maglia a forme determinate per la confezione dei manufatti della voce n* 61.09 *ed i pezzi di ogni altro tessuto tagliati su modello per la confezione dei manufatti di questo Capitolo*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % ai 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
61.01		**Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:**		20 (1)	—		
	a (n.)	A. *mutandine e costumi da bagno, e simili, di tessuto, anche elastici*	18			5,40	13 (1)
		B. *altri:*					
		I. *non impermeabili:*					
	b	a. *di tessuto*	18			5,40	18 (1)
	19	b. *di feltro o di « stoffe non tessute »*	16			4,80	16
	c (n.)	II. *impermeabili, di qualsiasi materia tessile*	18			5,40	18 (1)

(1) Fino al 30 giugno 1967, per gli indumenti esterni per uomo, di fibre tessili sintetiche, si applica il dazio del 16 % sul valore.

STATISTICA:

a
- 01 — di seta o di cascami di seta
- 02 — di fibre tessili sintetiche
- 03 — di fibre tessili artificiali
- 04 — di lana o di peli fini
- 05 — di cotone
- 08 — di altre materie tessili

b
grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse da fuochisti ed altri indumenti da lavoro:
- 28 — di cotone
- 31 — di altre materie tessili

indumenti speciali da sport:
- 32 — di cotone
- 35 — di altre materie tessili

(n.) *altri: cappotti, soprabiti, mantelli e simili:*
- 36 — di lana o di peli fini
- 37 — di cotone
- 40 — di altre materie tessili

(n.) *altri: vestiti completi:*
- 41 — di lana o di peli fini
- 42 — di fibre tessili sintetiche
- 43 — di fibre tessili artificiali
- 44 — di cotone
- 47 — di altre materie tessili

(n.) *altri: calzoni e calzoncini:*
- 48 — di lana o di peli fini
- 49 — di fibre tessili sintetiche
- 50 — di fibre tessili artificiali
- 51 — di cotone
- 54 — di altre materie tessili

(n.) *altri: giacche e giacchette:*
- 55 — di lana o di peli fini
- 56 — di fibre tessili sintetiche
- 57 — di fibre tessili artificiali
- 58 — di cotone
- 61 — di altre materie tessili

altri: non nominati:
- 62 — di lana o di peli fini
- 63 — di fibre tessili sintetiche
- 64 — di fibre tessili artificiali
- 65 — di cotone
- 68 — di altre materie tessili

c
- 69 — confezionati con tessuti impregnati o intonacati delle voci nn. 59.08, 59.09, 59.11 e 59.12
- 70 — altri: di seta o di cascami di seta
- 71 — altri di fibre tessili sintetiche
- 72 — altri di fibre tessili artificiali
- 73 — altri di lana o di peli fini
- 74 — altri di cotone
- 77 — altri di altre materie tessili

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
61.02		**Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:**					
	a	A. manufatti per bambini piccoli (bébés)	18	22	18	5,40	18
		B. altri:		20 (1)	—		
	(n.)	I. *mutandine e costumi da bagno, e simili, di tessuto, anche elastici:*					
	b	a. *fatti parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni ed altri simili lavori di effetto decorativo*	20			6	20 (1)
	c	b. *altri*	18			5,40	18 (1)
		II. *non nominati:*					
		a. *non impermeabili:*					
	d	1. *fatti anche parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni ed altri simili lavori di effetto decorativo*	22			6,60	20 (1)
		2. *altri:*					
	e	aa. *di tessuto*	18			5,40	18 (1)
	42	bb. *di feltro o di «stoffe non tessute»*	16			4,80	16
	f (n.)	b. *impermeabili, di qualsiasi materia tessile*	18			5,40	18 (1)

(1) Fino al 30 giugno 1967, per gli indumenti esterni per donna, di fibre tessili sintetiche; per i costumi da bagno, si applica il dazio del 16 % sul valore.

STATISTICA:

a {
01 — di lana o di peli fini
02 — di cotone
03 — di lino
06 — di altre materie tessili

b {
07 — di seta o di cascami di seta
08 — di fibre tessili sintetiche
09 — di fibre tessili artificiali
10 — di cotone
11 — di lana o di peli fini
12 — di altre materie tessili

c {
14 — di seta o di cascami di seta
15 — di fibre tessili sintetiche
16 — di fibre tessili artificiali
17 — di lana o di peli fini
18 — di cotone
21 — di altre materie tessili

d {
22 — di seta o di cascami di seta
23 — di fibre tessili sintetiche
24 — di fibre tessili artificiali
25 — di cotone: vestiti
26 — di cotone: camicette e simili
27 — di cotone: altri indumenti
28 — di lana o di peli fini
29 — di altre materie tessili

e {
grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse da fuochisti, ed altri indumenti da lavoro:
48 — di cotone
49 — di altre materie tessili

indumenti speciali da sport:
51 — di lana o di peli fini
52 — di fibre tessili sintetiche
53 — di fibre tessili artificiali
54 — di cotone
55 — di altre materie tessili

(n.) *altri: cappotti, soprabiti, mantelli, giacche e simili:*
56 — di lana o di peli fini
57 — di fibre tessili sintetiche
58 — di fibre tessili artificiali
59 — di cotone
60 — di altre materie tessili

(n.) *altri: vestiti a giacca:*
62 — di lana o di peli fini
63 — di fibre tessili sintetiche
64 — di fibre tessili artificiali
65 — di cotone
67 — di altre materie tessili

(n.) *altri: vestiti, altri:*
69 — di seta o di cascami di seta
70 — di lana o di peli fini
71 — di fibre tessili sintetiche
72 — di fibre tessili artificiali
73 — di cotone
75 — di altre materie tessili

(n.) *altri: gonne:*
76 — di lana o di peli fini
77 — di fibre tessili sintetiche
78 — di fibre tessili artificiali
79 — di cotone
80 — di altre materie tessili

(n.) *altri: camicette e bluse:*
81 — di seta o di cascami di seta
82 — di fibre tessili sintetiche
83 — di fibre tessili artificiali
84 — di cotone
85 — di altre materie tessili

altri: non nominati:
86 — di seta o di cascami di seta
87 — di lana o di peli fini
88 — di fibre tessili sintetiche
89 — di fibre tessili artificiali
90 — di cotone
91 — di altre materie tessili

f {
92 — confezionati con tessuti impregnati o intonacati delle voci nn. 59.08, 59.09, 59.11 e 59.12
93 — altri: di seta o di cascami di seta
94 — altri: di fibre tessili sintetiche
95 — altri: di fibre tessili artificiali
96 — altri: di lana o di peli fini
97 — altri: di cotone
99 — altri: di altre materie tessili

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
61.03		**Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:**		20	—		
	a	A. *colli, colletti, sparati e polsini*	18			5,40	18
		B. *altri:*					
	05	I. *di « crèpe de santé » di lana*	13			3,90	14,80
	b	II. *di « crèpe de santé » di seta o di cotone*	16			4,80	16
	c	III. *non nominati*	18			5,40	18
61.04		**Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:**		22	18		
	d	A. *fatti anche parzialmente di tulle, guipures o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	22			6,60	18,70
	e	B. *altri*	18			5,40	18
61.05	(n.)	**Fazzoletti da naso e da taschino:**		20	16		
		A. *con lati di lunghezza non superiore a 55 cm.:*					
	f	I. *fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	12			3,60	14,40
		II. *altri:*					
	g	a. *di tessuto*	21			6,30	18
	15	b. *di feltro o di « stoffe non tessute »*	16			4,80	16
		B. *aventi almeno un lato di lunghezza superiore a 55 cm. ma non superiore a 60 cm.:*					
	h	I. *fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	25			7,50	19,60
	i	II. *altri*	16			4,80	16

STATISTICA:

a { 01 — di cotone; 04 — altri }

b { 06 — di seta; 18 — di cotone camicie o camicette; (n.) 07 — di cotone altri }

c { (n) *camicie e camicette*: 19 — di seta o di cascami di seta; 20 — di fibre tessili sintetiche; 21 — fibre tessili artificiali; 22 — di lana o di peli fini; 23 — di cotone; 25 — di altre materie tessili. *altri*: 27 — di seta o di cascami di seta; 28 — di fibre tessili sintetiche; 29 — di fibre tessili artificiali; 30 — di lana o di peli fini; 31 — di cotone; 34 — di altre materie tessili }

d { 01 — di seta o di cascami di seta; 02 — di fibre tessili sintetiche; 03 — di fibre tessili artificiali; 04 — di cotone; 07 — di altre materie tessili }

e { 08 — di seta o di cascami di seta; 09 — di fibre tessili sintetiche; 10 — di fibre tessili artificiali; 11 — di lana o di peli fini; 12 — di cotone; 13 — di altre materie tessili }

f { 01 — di seta o di cascami di seta; 02 — di cotone; 03 — di lino; 06 — di altre materie tessili }

g { 07 — di seta o di cascami di seta; 08 — di fibre tessili sintetiche; 09 — di fibre tessili artificiali; 10 — di lana o di peli fini; 11 — di cotone; 12 — di lino; 14 — di altre materie tessili }

h { 16 — di seta o di cascami di seta; 17 — di cotone; 18 — di lino; 21 — di altre materie tessili }

i { 22 — di lana o di peli fini; 23 — di seta o di cascami di seta; 24 — di fibre tessili sintetiche; 25 — di fibre tessili artificiali; 26 — di cotone; 27 — di lino; 30 — di altre materie tessili }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
61.06		**Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili:**		21	—		
	a	A. *fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	25			7,50	21
		B. *altri:*					
		I. *di tessuto:*					
	09	a. *di lana o di peli fini*	16			4,80	16,80
	10	b. *di seta o di cascami di seta*	18			5,40	18
	b	c. *non nominati*	18			5,40	18
	17	II. *di feltro o di « stoffe non tessute »*	16			4,80	16,80
61.07	(n.)	**Cravatte:**		21	—		
	c	A. *di tessuto*	18			5,40	18
	09	B. *di feltro o di « stoffe non tessute »*	16			4,80	16,80
61.08		**Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna:**		21	—		
	01	A. *fatti anche parzialmente di tulle o di guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	15			4,50	16,80
		B. *altri:*					
	d	I. *di tessuto*	18			5,40	18
	08	II. *di feltro o di « stoffe non tessute »*	16			4,80	16,80

STATISTICA:

a
- 01 — di seta o di cascami di seta
- 02 — di fibre tessili sintetiche
- 03 — di fibre tessili artificiali
- 04 — di lana o di peli fini
- 05 — di cotone
- 08 — di altre materie tessili

b
- 11 — di fibre tessili sintetiche
- 12 — di fibre tessili artificiali
- 13 — di cotone
- 16 — di altre materie tessili

c
- 01 — di seta o di cascami di seta
- 02 — di fibre tessili sintetiche
- 03 — di fibre tessili artificiali
- 04 — di lana o di peli fini
- 05 — di cotone
- 08 — di altre materie tessili

d
- 02 — di seta o di cascami di seta
- 03 — di fibre tessili artificiali o sintetiche
- 04 — di cotone
- 07 — di altre materie tessili

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
61.09	a	Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici	18	21	17	5,40	17
61.10	b	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia	20	21	—	6	20
61.11		Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.:		21	—		
	01	A. *cinture e cinturoni, di feltro o di « stoffe non tessute »*	16			4,80	16,80
	c	B. *non nominati*	18			5,40	18

STATISTICA:

a
(a) *busti, fascette:*
09 — di seta o di cascami di seta
10 — di fibre tessili sintetiche
22 — di fibre tessili artificiali
23 — di cotone
25 — di altre materie tessili

(a) *ventriere e cinture elastiche:*
27 — di seta o di cascami di seta
28 — di fibre tessili sintetiche
29 — di fibre tessili artificiali
30 — di cotone
33 — di altre materie tessili

(a) *reggipetto:*
35 — di seta o di cascami di seta
36 — di fibre tessili sintetiche
37 — di fibre tessili artificiali
38 — di cotone
41 — di altre materie tessili

altri:
44 — di seta o di cascami di seta
45 — di fibre tessili sintetiche
46 — di fibre tessili artificiali
47 — di cotone
51 — di altre materie tessili

b
01 — di cotone: guanti
02 — di cotone: calze e calzini
05 — altri: guanti
08 — altri: calze e calzini

c
02 — di cotone
05 — altri

SEZIONE XI

CAPITOLO 62

ALTRI MANUFATTI CONFEZIONATI DI TESSUTI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo comprende soltanto manufatti confezionati di tessuto diverso dalla maglia.*

2 – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
a) *i manufatti compresi nei Capitoli* 58, 59 *e* 61;
b) *gli oggetti da rigattiere della voce n.* 63.01.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
62.01	(n.)	**Coperte:**					
		A. a riscaldamento elettrico:		19	—		
	01	I. *di lana o di peli fini*	20			6	19
	a	II. *di altre materie tessili*	16			4,80	16
		B. altre:		19	—		
	06	I. *di lana o di peli fini*	20			6	19
	b	II. *di altre materie tessili*	16			4,80	16
62.02		**Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:**		22	—		
	c	A. *fatti anche parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	25			7,50	22
		B. *altri:*					
	09	I. *biancheria da tavola, di lino*	22			6,60	22
		II. *non nominati:*					
	d	a. *di seta o di cascami di seta; di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica; di fibre tessili artificiali o sintetiche; di lana o di peli fini; di cotone*	18			5,40	18
	e	b. *di altre materie tessili*	21			6,30	21

STATISTICA:

a { 02 — di cotone; 03 — di fibre tessili sintetiche; 04 — di fibre tessili artificiali; 11 — non nominate

b { 07 — di cotone; 08 — di fibre tessili sintetiche; 09 — di fibre tessili artificiali; 12 — non nominate

c { 01 — di cotone: tende, tendine e altri manufatti per l'arredamento; 03 — di cotone: biancheria da letto; 04 — di cotone: biancheria da tavola; 06 — di cotone: altri; 35 — di lino: tende, tendine e altri manufatti per l'arredamento; 36 — di lino: altri; 37 — di altre materie tessili: tende, tendine e altri manufatti per l'arredamento; 38 — di altre materie tessili: non nominati

d { *tende, tendine e altri manufatti per l'arredamento:* 10 — di seta o di cascami di seta; 12 — di fibre tessili sintetiche; 14 — di fibre tessili artificiali; 16 — di lana o di peli fini; 18 — di cotone; 22 — di altre materie tessili
altri: 11 — di seta o di cascami di seta; 13 — di fibre tessili sintetiche; 15 — di fibre tessili artificiali; 17 — di lana o di peli fini; 23 — di cotone: biancheria da letto; 24 — di cotone: biancheria da tavola; 26 — di cotone: altri; 27 — di altre materie tessili

e { 29 — di lino tende, tendine e altri manufatti per l'arredamento; 30 — di lino: altri; 32 — non nominate tende, tendine e altri manufatti per l'arredamento; 34 — non nominate: altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
62.03		**Sacchi e sacchetti da imballaggio**					
		A. di tessuti di juta					
		I usati:		11	—		
	01	a *vuoti*	22			6,60	14
	02	b *presentati pieni*	11			3,30	11
		II altri		23	—		
	03	a *vuoti*	22			6,60	22
	04	b *presentati pieni*	11			3,30	15,50
		B. di tessuti di altre materie tessili:					
		I usati					
		a di tessuti di lino o di sisal:		10	—		
		1. *di lino*					
	05	aa *vuoti*	22			6,60	13,60
	06	bb *presentati pieni*	11			3,30	10
		2 *di sisal:*					
	07	aa *vuoti*	16			4,80	11,20
	08	bb *presentati pieni*	8			2,40	8
		b altri:		19	—		
		1. *vuoti:*					
	09	aa *di cotone*	18			5,40	18
	12	bb *altri*	21			6,30	19
		2 *presentati pieni:*					
	13	aa *di cotone*	9			2,70	12,80
	16	bb *altri*	10,50			3,10	13,40
		II non nominati:		19	15		
		a *vuoti*					
	17	1 *di cotone*	18			5,40	15,30
	20	2 *altri*	21			6,30	17,10

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(62 03-B-II)		b. *presentati pieni:*					
	21	1. *di cotone*	9			2,70	12,60
	24	2. *altri*	10,50			3,10	13,20
62.04		**Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio:**		19	—		
	a	A. *di fibre tessili artificiali*	13			3,90	15,20
	b	B. *di cotone*	18			5,40	18
	c	C. *di altre fibre tessili*	21			6,30	19
62.05		**Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti:**					
	15	A. strisce per rinforzi interni di cinture, di larghezza da 12 mm inclusi a 102 mm. inclusi, costituiti da due strisce incollate faccia a faccia di tessuti di cotone o di materie tessili artificiali, di cui, la striscia più stretta è resa rigida mediante impregnazione di resina sintetica e presenta i propri bordi ricoperti dalla piegatura dei bordi della striscia più larga	20	21	16	6	16,90
		B. altri:		21	—		
	01	I. *fatti anche parzialmente di tulli o guipures, o con pizzi, ricami, applicazioni, lavori a giorno od altri simili lavori di effetto decorativo*	25			7,50	21
		II. *non nominati:*					
	05	a. *modelli di vestiti*	13			3,90	15,30
	d	b. *altri*	20			6	20

STATISTICA:

a { 05 — copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno; 06 — tende; 09 — oggetti per campeggio }

b { 11 — copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno; 12 — tende; 15 — oggetti per campeggio }

c { 17 — copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno; 18 — tende; 21 — oggetti per campeggio }

d { 16 — lacci; cinturini per orologi; 17 — tele, strofinacci, torcioni, per lavare, pulire e lucidare, anche imbevuti di prodotti di manutenzione; 21 — non nominati }

SEZIONE XI

CAPITOLO 63

OGGETTI DA RIGATTIERE, CENCI E STRACCI

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
63.01		**Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n.ri 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili:**		18	14		
		A. *oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento:*					
	01	I. *utilizzabili soltanto dopo riparazione o pulitura*	13			3,90	14
	02	II. *utilizzabili nello stato in cui si presentano*	20			6	16,20
		B. *calzature:*					
		I. *di cuoio naturale, artificiale o ricostituito:*					
	03	a. *atte soltanto per trarne pezzi o strisce di cuoio utilizzabili nella fabbricazione di zoccoli, sandali o altri simili lavori*	5			1,50	10,40
	04	b. *utilizzabili nello stato in cui si presentano*	20			6	16,20
		II. *di altre materie:*					
	05	a. *utilizzabili nello stato in cui si presentano*	20			6	16,20
	a	b. *non utilizzabili nello stato in cui si presentano*	esenzione			esenzione	8,40
	10	C. *cappelli, copricapi ed altre acconciature*	13			3,90	14
63.02	*b*	**Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione

STATISTICA:

a { 06 — di materie tessili; 07 — non nominate

b { 10 — separati: di lana, di peli fini o grossolani; 11 — separati: di lino, di cotone; 12 — separati: di altre materie tessili di origine animale o vegetale; 03 — separati: di fibre tessili artificiali; 04 — separati: di fibre tessili sintetiche; 07 — non separati

SEZIONE XII

CALZATURE; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE); PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; LORO PARTI

NOTE:

1. - *Sono esclusi da questo Capitolo:*
a) *le calzature di maglia* (*n.* 60.03) *o di altri tessuti* (*n.* 62.05), *senza suole riportate;*
b) *le calzature usate della voce n.* 63.01;
c) *gli oggetti d'amianto* (*n.* 68.13);
d) *le calzature e gli apparecchi, ortopedici, e loro parti* (*n.* 90.19);
e) *le calzature aventi il carattere di giocattoli e gli oggetti costituiti da una calzatura e da pattini* (*da ghiaccio o da rotelle*) *fissati stabilmente* (*Capitolo* 97).

2. - *Non sono considerate come « parti », ai sensi delle voci n.ri* 64.05 *e* 64.06, *le zeppe, i salvapunte, e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci e altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonchè i bottoni per calzature* (*n.* 98.01).

3. - *Ai fini della applicazione della voce n.* 64.01, *i tessuti o altri supporti tessili, che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia plastica artificiale, sono considerati alla stessa stregua della gomma o delle materie plastiche artificiali.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: ai 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
64.01	(paia)	**Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale:**		20	—		
	05	A. *calzature speciali da sport*	18			5,40	18
		B. *altre:*					
		I. *con suole esterne di gomma:*					
	06	a. *soprascarpe e mezze soprascarpe*	18			5,40	18
		b. *altre:*					
	a	1. *con tomaia di gomma*	18			5,40	18
		2. *con tomaia di materia plastica artificiale:*					
	b	aa. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto*	18 con riscossione massima di lire 720 per paio			5,40 con riscossione massima di lire 216 per paio	18 con riscossione massima di lire 720 per paio
	13	bb. *altre*	18			18	5,40
	c	II. *con suole esterne di materia plastica artificiale*	18			18	5,40

STATISTICA:

a
- 17 — stivali e stivaloni
- 18 — sandali (compresi quelli privi di tomaia), scarpette da bagno
- 19 — pantofole ed altre calzature da camera
- 22 — altro

b
- 07 — sandali (compresi quelli privi di tomaia), scarpette da bagno
- 08 — pantofole ed altre calzature da camera
- 11 — altre

c
- 23 — soprascarpe, stivali e stivaloni
- 24 — sandali (compresi quelli privi di tomaia), scarpette da bagno
- 25 — pantofole ed altre calzature da camera
- 28 — altre

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
64.02	(paia)	**Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:**					
		A. calzature con tomaia di cuoio naturale:		20	16		
	15	I. *calzature speciali da sport*	18			5,40	16
		II. *altre:*					
		a. *con suole esterne di pelle o di cuoio:*					
	39	1. *sandali*	17			5,10	16
	a	2. *altre*	18 con riscossione massima di lire 720 per paio			5,40 con riscossione massima di lire 216 per paio	16
	b	b. *con suole esterne di gomma*	18 con riscossione massima di lire 720 per paio			5,40 con riscossione massima di lire 216 per paio	16
	c	c. *con suole esterne di materia plastica artificiale*	18			5,40	16
		B. altre:		20	—		
	55	I. *calzature speciali da sport*	18			5,40	18
		II *non nominate:*					
		a. *con suole esterne di pelle o di cuoio e tomaia di qualsiasi altra materia, eccetto il cuoio naturale* (n. 64.02-A):					
		1. *con tomaia di pelle o di cuoio, artificiali o ricostituiti:*					
		aa. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto:*					
	07	α. *sandali*	17			5,10	17

STATISTICA:

a:
- 18 — scarponi e stivali da lavoro
- 19 — pantofole ed altre calzature da camera
- 21 — altre: con suole interne di lunghezza inferiore a 23 cm.
- 22 — altre: con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 23 cm.: da uomo
- 25 — altre: con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 23 cm.: da donna

b:
- 27 — scarponi e stivali da lavoro
- 28 — pantofole ed altre calzature da camera
- 34 — sandali (compresi quelli privi di tomaia)
- 35 — altre: con suole interne di lunghezza inferiore a 23 cm.
- 36 — altre: con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 23 cm.: da uomo
- 38 — altre: con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 23 cm.: da donna

c:
- 43 — scarponi e stivali da lavoro
- 44 — pantofole ed altre calzature da camera
- 48 — sandali (compresi quelli privi di tomaia)
- 49 — altre: con suole interne di lunghezza inferiore a 23 cm.
- 51 — altre: con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 23 cm.: da uomo
- 53 — altre: con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 23 cm.: da donna

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(64.02-B-II-a-1-aa)	10	β. *altre*	18 con riscossione massima di lire 720 per paio			5,40 con riscossione massima di lire 216 per paio	18 con riscossione massima di lire 720 per paio
	13	bb. *altre*	18			5,40	18
		2. *con tomaia di qualsiasi altra materia:*					
	77	aa. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto*	16			4,80	16
	78	bb. *altre*	18			5,40	18
		b. *con suole esterne di gomma e tomaia di qualsiasi altra materia, eccetto la gomma, le materie plastiche artificiali* (n. 64.01) *e il cuoio naturale* (n. 64.02-A):					
	79	1. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto*	18 con riscossione massima di lire 720 per paio			5,40 con riscossione massima di lire 216 per paio	18 con riscossione massima di lire 720 per paio
	80	2. *altre*	18			5,40	18
		c. *con suole esterne di materia plastica artificiale e tomaia di qualsiasi altra materia, eccetto la gomma, le materie plastiche artificiali* (n. 64.01) *e il cuoio naturale* (n. 64.02-A):					
	81	1. *con tomaia di tessuto di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche, anche misti con altre materie tessili, ovvero di tessuti o feltri, ricamati, broccati, anche misti con lamette o fili metallici, o di pizzo*	16			4,80	16
	85	2. *altre*	18			5,40	18
64.03	(paia)	**Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero:**		18	—		
	02	A. *calzature speciali da sport*	18			5,40	18
		B. *altre:*					
	03	I. *con suole esterne di legno*	18			5,40	18
		II. *con suole esterne di sughero:*					
	06	a. *con tomaia di tessuto di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche, anche misti con altre materie tessili, ovvero di tessuti o feltri, ricamati, broccati, anche misti con lamette e fili metallici, o di pizzo*	16			4,80	16
	09	b. *con tomaia di qualsiasi altra materia*	18			5,40	18

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
64.04	*a* (paia)	**Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)**	16	18	14	4,80	14
64.05		**Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo:**					
	01	A. calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne	18	18	—	5,40	18
	b	B. altre	16	16	13	4,80	14
64.06	00	**Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti**	18	19	—	5,40	18

STATISTICA:

a { 01 — calzature speciali da sport; 09 — altre

b { 06 — suole interne ed altri accessori amovibili; 12 — tomaie e parti di tomaie, esclusi i contrafforti e i puntali: di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; 13 — tomaie e parti di tomaie, esclusi i contrafforti e i puntali: di altre materie

15 — non nominate: di cuoio naturale, artificiale o ricostituito
16 — non nominate: di gomma
17 — non nominate: di legno
18 — non nominate: di sughero
21 — non nominate: di altre materie

SEZIONE XII

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

NOTE:

1. - *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, usati, della voce n.* 63.01;

b) *le retine di capelli (n. 67.04);*

c) *i cappelli ed altri copricapi di amianto (n. 68.13);*

d) *i cappelli ed altri copricapi aventi il carattere di giocattoli, come i cappelli per bambole e gli oggetti per balli figurati (Capitolo 97).*

2. - *Dalla voce n. 65.02 sono escluse le campane o forme confezionate mediante cucitura, fatta eccezione per quelle ottenute unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) semplicemente cucite a spirale.*

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
65.01	(n.)	**Campane non formate, nè cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli:**					
	01	A. di feltro di peli o di lana e peli	13	13	10	3,90	11,20
	04	B. altri	12	11	—	3,60	11
65.02	(n.)	**Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate nè cerchiate:**					
	01	A. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal od altre fibre vegetali non filate	9	8	5	2,70	6,60
		B. di fibre tessili sintetiche od artificiali, di materie plastiche artificiali, di lamette di carta o di fibre ricoperte o combinate con materie plastiche artificiali:		16	13		
	02	I. *di lamette di carta ricoperte o combinate con materie plastiche artificiali*	12			3,60	12,80
	05	II. *altre*	16			4,80	14
	07	C. di altre materie	12	13	10	3,60	10,80

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
65.03	(n.)	**Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti:**					
		A. non guarniti:					
	01	I. di feltro di peli o di lana e peli	11	15	—	3,30	12
	04	II. altri	11	15	—	3,30	12
		B. guarniti:					
		I. di feltro di peli o di lana e peli:		17	14		
	05	a. *da uomo*	11			3,30	12,60
		b. *da donna e da fanciulli:*					
	06	1. *senza lavoro da modista*	11			3,30	12,60
	09	2. *altri*	16			4,80	14
		II. altri:		17	—		
	10	a. *da uomo*	11			3,30	12,60
		b. *da donna e da fanciulli:*					
	11	1. *senza lavoro da modista*	11			3,30	12,60
	14	2. *altri*	16			4,80	16
65.04	(n.)	**Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti:**					
		A. non guarniti:					
		I. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal o altre fibre vegetali non filate:		11	—		
	01	a. *da uomo*	9			2,70	9
	02	b. *da donna e da fanciulli*	12			3,60	11

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(65.04-A)	a	II. di altre materie	12	16	13	3,60	12,80
		B. guarniti:		18	—		
		I. *da uomo:*					
	11	a. *di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal o altre fibre vegetali non filate*	9			2,70	12,30
	14	b. *altri*	12			3,60	13,50
		II. *da donna e da fanciulli:*					
	15	a. *senza lavoro da modista*	12			3,60	13,50
	18	b. *altri*	13			3,90	14,40
65.05	(n.)	**Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti:**		19	—		
	01	A. *berretti con visiera, chepì e simili, da uniforme*	12			3,60	14
	b	B. *copricapi di tela non montati su carcasse; retine per capelli, di tulle, di maglia e simili*	18			5,40	18
	c	C. *altri*	16			4,80	16
65.06	(n.)	**Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti:**		19	—		
	d	A. *di pelliccia, anche artificiale; di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti; di gomma*	18			5,40	18
	e	B. *non nominati*	16			4,80	16

STATISTICA:

a { 05 — da uomo; 09 — da donna e da fanciulli

b { 02 — copricapi di tela non montati su carcasse; 03 — retine per capelli, di tulle, di maglia e simili

c { 04 — berretti, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapi; 06 — berretti con visiera, chepì e simili, altri; 10 — non nominati

d { 01 — di pelliccia, anche artificiale; 02 — di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti; 03 — di gomma

e { 04 — di metallo; 05 — di materie plastiche artificiali; 09 — di altre materie

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
65.07		**Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi:**					
	01	A. strisce per la guarnitura interna	10	12	10	3	10
	05	B. altre	16	16	—	4,80	16

SEZIONE XII

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

NOTE

1. - *Questo Capitolo non comprende:*

a) *le canne metriche e simili (n. 90.16);*

b) *i bastoni-fucili, i bastoni-animati, i bastoni o mazze, piombati e simili (Capitolo 93);*

c) *gli oggetti del Capitolo 97, in particolare gli ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati a servire come giocattoli, i bastoni da golf, i bastoni per la palla maglio (hockey) e i bastoni per ski.*

2. - *I fornimenti di materie tessili nonchè i foderi, le spoglie (d'ombrelli), le nappe, le dragone, e simili, di qualsiasi materia, per gli oggetti delle voci n.ri 66.01 e 66.02, non sono considerati come parti, guarnizioni o accessori, ai sensi della voce n. 66.03, e debbono essere classificati separatamente, anche se presentati insieme a tali oggetti ma non montati su essi.*

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
66 01	*a* (n.)	**Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili**	18	20	16	5,40	16
66 02		**Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili:**		17	14		
	01	A. *con parti o guarnizioni di metalli preziosi, o placcate di metalli preziosi, oppure dorate, platinate, argentate, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille; con parti o guarnizioni di pietre preziose o semipreziose, anche sintetiche o ricostituite, di madreperla, di tartaruga, di avorio o di ambra*	13			3,90	13,60
	04	B. *altri*	16			4,80	14
66 03		**Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci n.ri 66 01 e 66 02:**					
		A. impugnature e pomi					
	01	I. interamente o parzialmente di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	13	13	—	3,90	13
	b	II. altri	13	17	14	3,90	13,60

STATISTICA:

a
- 05 — parasoli tende, ombrelloni e simili
- 06 — altri: di seta o di cascami di seta
- 08 — altri: di fibre tessili sintetiche
- 09 — altri: di fibre tessili artificiali
- 11 — altri: di cotone
- 13 — altri: di altre materie

b
- 02 — di legno, bambù, canne d'India, giunco e simili
- 03 — di metalli comuni
- 04 — di materie plastiche artificiali
- 07 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(66.03)		B. ossature montate, anche con fusto o manico:		19	15		
	09	I. *con bastone munito di pomo o di impugnatura di metalli preziosi, o placcati di metalli preziosi, oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	13			3,90	15
	12	II. *altre*	18			5,40	16,20
		C. altre parti, guarnizioni ed accessori:		17	14		
		I. *bastoni per ombrelli (da pioggia o da sole), anche forniti di puntale, di ghiere o di molle:*					
	13	a. *con pomo o impugnatura di metalli preziosi, o placcati di metalli preziosi, oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	13			3,90	13,60
	17	b. *altri*	18			5,40	15,30
		II. *bacchette, stecche e controstecche:*					
	20	a. *di ferro o di acciaio*	18			5,40	15,30
	23	b. *altre*	13			3,90	13,60
	27	III. *non nominati*	16			4,80	14

SEZIONE XII

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

NOTE:

1. – *In questo Capitolo non sono da comprendere:*

a) *i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (n. 59.17);*

b) *i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (Sezione XI);*

c) *le calzature (Capitolo 64);*

d) *le acconciature (Capitolo 65);*

e) *gli spolverini e le scopette di piume (n. 96.04), i piumini di calugine (n. 96.05), gli stacci di capelli (n. 96.06);*

f) *gli oggetti aventi il carattere di giocattoli o di attrezzi per sport, gli oggetti per balli figurati (cotillons) e gli oggetti per alberi e per feste di Natale (alberi di Natale artificiali, in particolare) (Capitolo 97).*

2. – *La voce n. 67.01 non comprende:*

a) *gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti lettereerci della voce n. 94.04;*

b) *gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;*

c) *i fiori, le foglie e loro parti, nonchè gli oggetti confezionati della voce n. 67.02;*

d) *i ventagli della voce n. 67.05.*

3. – *La voce n. 67.02 non comprende:*

a) *gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (Capitolo 70);*

b) *le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di materia ceramica, di pietra, di metallo, di legno ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, nè quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento o altri metodi analoghi.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
67.01		**Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonchè i calami e gli steli di piume, lavorati:**					
		A. pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine:					
	01	I. pelli d'oche preparate, spiumate ma rivestite ancora della loro calugine, non tagliate	16	9	—	4,80	10,70
	04	II. altre	16	15	—	4,80	15
		B. piume, parti di piume e calugine:		15	—		
	05	I. *piume gregge, semplicemente incollate su carta per impedirne l'accartocciamento durante il trasporto*	12			3,60	12
	08	II. *altre*	16			4,80	15
	09	C. oggetti confezionati	18	22	18	5,40	18

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % ai 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
67.02		**Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali:**					
		A. fiori, foglie, frutti artificiali, e loro parti:					
		I. parti:		18	—		
	01	a. *di materie plastiche artificiali, di gomma o di cera*	18			5,40	18
	04	b. *di materie ceramiche*	30			9	20,60
	07	c. *altre*	16			4,80	16
		II. altri:		21	—		
	09	a. *di materie ceramiche*	30			9	22
	a	b. *non nominati*	18			5,40	18
		B. oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali:		23	—		
	15	I. *di materie ceramiche*	30			9	23
	b	II. *altri*	18			5,40	18,40
67.03		**Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana e peli preparati per acconciature:**					
	01	A. capelli semplicemente rimessi	18	9	—	5,40	11,50
	04	B. altri	18	14	—	5,40	14
67.04	*c*	**Parrucche, posticci, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)**	18	19	15	5,40	16,20

STATISTICA:

a { 10 — di materie tessili; 12 — di materie plastiche artificiali; 13 — altri

b { 16 — di materie tessili; 18 — di materie plastiche artificiali; 21 — non nominati

c { 01 — parrucche, posticci, ciocche e oggetti simili; 04 — altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
67.05		**Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, di qualsiasi materia:**		21	17		
		A. *di metalli preziosi o con guarnizioni di metalli preziosi, placcati di metalli preziosi o con guarnizioni placcate di metalli preziosi, oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto di metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*					
	07	I. *d'argento o con guarnizioni d'argento; argentati, dorati, placcati o ricoperti d'argento o di oro o con guarnizioni placcate di tali metalli*	20			6	17
	08	II. *di altri metalli preziosi o con guarnizioni di tali metalli; platinati, placcati o ricoperti di platino o con guarnizioni placcate di tale metallo*	10			3	14,10
	10	B. *altri*	18			5,40	17

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRA, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI; PRODOTTI DELLA CERAMICA; VETRO E SUOI LAVORI

* * *

Sui prodotti compresi in questa Sezione soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRA, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI

NOTE

1 – *In questo Capitolo non sono da comprendere:*

a) *i prodotti del Capitolo 25;*

b) *le carte e cartoni ricoperti, spalmati o impregnati, della voce n 48.07 (quali quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite e le carte e cartoni bitumati o asfaltati);*

c) *i tessuti spalmati o impregnati del Capitolo 59 (quali quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);*

d) *gli oggetti del Capitolo 71;*

e) *gli utensili e parti di utensili del Capitolo 82;*

f) *le pietre litografiche della voce n 84.34;*

g) *gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n ri 85 25 e 85 26;*

h) *le piccole mole per trapani dentari (n 90 17);*

ij) *gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;*

k) *gli oggetti della voce n. 95.07;*

l) *i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi per sport (Capitolo 97);*

m) *i bottoni (n. 98.01), le matite di ardesia (n. 98.05), le lavagne naturali o costituite da un supporto ricoperto di polvere di ardesia, per la scrittura ed il disegno (n. 98.06);*

n) *gli oggetti d'arte, di collezione e di antichità (Capitolo 99).*

2. – *Ai sensi della voce n. 68.02, la denominazione « pietre da taglio o da costruzione » si riferisce non solo alle pietre abitualmente utilizzate per tali usi, ma ugualmente ad ogni altra pietra naturale lavorata allo stesso modo, eccettuata però l'ardesia.*

* * *

Gli oggetti aventi iscrizioni ad incavo o in rilievo sono da considerare scolpiti, ai sensi della voce n 68 02-A-IV, se le iscrizioni siano accompagnate da motivi ornamentali; in mancanza di detti motivi, gli oggetti stessi sono da considerare come decorati Non hanno influenza le iscrizioni stampate ed i marchi di fabbrica.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
68 01	**T**	**Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi di marciapiede, di pietre naturali diverse dall'ardesia:**		4	—		
	01	A. *semplicemente sbozzati, tagliati, spianati ma non levigati*	esenzione			esenzione	2
	04	B. *altri*	9			2,70	5,50
68 02		**Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 63.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici:**					
		A. lavori di pietre da taglio o da costruzione:					
	T	I. semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o uniforme:					
	a	a. di pietre calcaree o di alabastro	9	10	—	2,70	9

STATISTICA:

a { 01 — di marmo e altre pietre calcaree; 04 — di alabastro }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(68.02-A-I)		b. di altre pietre:					
	05	1. di selce per il rivestimento interno delle macine	9	6	—	2,70	6,40
	a	2. altri	9	8	—	2,70	8
	T	II. modanati o torniti ma non altrimenti lavorati:					
	b	a. di pietre calcaree o di alabastro	9	12	—	2,70	9,60
	c	b. di altre pietre	9	10	—	2,70	9
	T	III. lucidati, decorati o altrimenti lavorati, ma non scolpiti:					
	d	a. di pietre calcaree o di alabastro	9	15	—	2,70	10,80
	e	b. di altre pietre	9	13	—	2,70	10,40
		IV. scolpiti:		14	—		
	24	a. *statuette, oggetti da arredamento, da ornamento o da decorazione, pesanti, per pezzo, 10 kg. o meno*	13			3,90	13
	T	b. *pesanti per pezzo più di 10 kg.:*					
	27	1. *statue*	esenzione			esenzione	6,80
	f	2. *altri*	9			2,70	10,40
	g T	B. cubi e tessere per mosaici; polveri, granulati e scaglie, colorati artificialmente	9	14	—	2,70	10,40
68.03	T	**Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata:**					
		A. blocchi, lastroni, lastre e tavole; ardesie per la scrittura od il disegno; ardesie per tetti o per facciate:					
		I. non lucidati:		6	—		
	h	a. *lastre e tavole di ardesia, anche piallate o tagliate a misura, ma non levigate; ardesie per tetti e analoghe, in lastre semplicemente sfaldate, anche lavorate ai bordi e forate per il montaggio*	4			1,20	4,50

STATISTICA:

a { 06 — di granito, porfido, sienite, lava, basalto, arenaria, gneiss, trachite e simili pietre dure; 09 — non nominati }

b { 10 — di marmo e di altre pietre calcaree; 11 — di alabastro }

c { 12 — di granito, porfido, sienite, lava, basalto, arenaria, gneiss trachite e simili pietre dure; 15 — non nominate }

d { 16 — di marmo e di altre pietre calcaree; 17 — di alabastro }

e { 18 — di granito, porfido, sienite, lava, basalto, arenaria, gneiss trachite e simili pietre dure; 21 — non nominate }

f { 23 — di marmo o di altre pietre calcaree; 29 — di alabastro; 32 — non nominati }

g { 33 — cubi e tessere per mosaici; 36 — altri }

h { 02 — ardesie per tetti o per facciate; 03 — altre }

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(68.03-A-I)	a	b. *altri*	9			2,70	6,40
	07	II. lucidati	9	9	—	2,70	9
	10	B. altri	9	10	—	2,70	9
68.04		**Mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o montati sul loro asse ma senza basamento:**					
		A. di abrasivi agglomerati:					
		I. costituiti da diamanti naturali o sintetici:		10	8		
	01	a. *per macinare e per sfibrare*	9			2,70	8
		b. *altri:*					
	02	1. *naturali*	12			3,60	9,20
	16	2. *sintetici*	18			5,40	12
		II. altri:		10	8		
	05	a. *per macinare e per sfibrare*	9			2,70	8
		b. *non nominati:*					
	06	1. *naturali, pesanti, per pezzo, più di 20 gr.*	15			4,50	10,80
	b	2. *altri*	18			5,40	12
		B. non nominati:		8	6		
	17	I. *per macinare e per sfibrare*	9			2,70	7,20
	20	II. *altri*	18			5,40	10,80

STATISTICA:

a { 05 — ardesie per tetti o per facciate; 06 — non nominati

b { 07 — naturali, pesanti, per pezzo, 20 gr. o meno; 12 — artificiali

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
68.05		**Pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi agglomerati o di materie ceramiche:**					
	01	A. di abrasivi agglomerati	13	11	9	3,90	10,40
	04 T	B. altri	4	8	—	1,20	5,50
68.06		**Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti:**		11	9		
		A. *abrasivi naturali:*					
	01	I. *granato*	13			3,90	10,40
		II. *altri:*					
	02	a. *applicati su tessuto*	13			3,90	10,40
	05	b. *non nominati*	16			4,80	11,60
	a	B. *abrasivi artificiali*	18			5,40	12,40
68.07		**Lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili; vermiculite espansa, argilla espansa e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico od acustico, esclusi quelli delle voci n.ri 68.12, 68.13 e del Capitolo 69:**					
		A. lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili:		10	—		
	01 T	I. *in fiocchi*	esenzione			esenzione	4,80
	04	II. *altre*	13			3,90	10
		B. altri:		9	7		
	05	I. *miscele isolanti (termiche o acustiche) composte di materie minerali*	9			2,70	7,50
	07	II. *non nominati*	13			3,90	9,40

STATISTICA:

a { 06 — applicati su tessuto, anche rinforzato di carta o di cartone
07 — applicati su carta o cartone
10 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sui valore % [illegible] 1-1-195[illegible] 4	Tariffa comune autonomi 5	Tariffa comune convenzionali 6	[illegible] provenienze comunitarie	Per altre provenienze
68.08	00	**Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.)**	12	8	6	3,60	8,40
68.09	00	**Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati** con cemento, gesso od altri leganti minerali	20	14	12	6	14,70
68.10		**Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:**					
	01	A. tavole, lastre, pannelli, quadrelli e simili, non ornati	4	7	—	1,20	5
		B. altri:		10	8		
	02	I. *statuette, oggetti da ornamento o da decorazione, pesanti, per pezzo,* 10 *kg. o meno*	13			3,90	10
	05	II. *non nominati*	9			2,70	8
68.11		**Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di «granito»:**		10	8		
	01	A. *statuette, oggetti da ornamento o da decorazione, pesanti, per pezzo,* 10 *kg. o meno*	13			3,90	10
	a	B. *altri*	16			4,80	11,20
68.12		**Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili:**					
	b	A. materiali da costruzione	18	10	8	5,40	12 (1)
	08	B. altri	18	13	—	5,40	13,40

(1) Fino al 30 giugno 1967, per gli accessori per tubi di amianto-cemento, si applica il dazio del 10,40 % sul valore.

STATISTICA:

a
- 02 — lavori di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)
- 03 — quadrelli da rivestimento o da pavimentazione
- 07 — non nominati

b
- 03 — lastre ondulate
- 04 — altri materiali ed accessori da copertura o da rivestimento
- 02 — tubi raccordi manicotti od altri accessori di tubazione
- 06 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
68.13		**Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:**					
	01	A. amianto lavorato (fibre cardate, tinte, ecc.)	16	10	—	4,80	11,20
		B. lavori di amianto					
	02	I. quadrelli da rivestimento o da pavimentazione a base di amianto con aggiunta di cariche o di leganti diversi dal cemento o dalle materie plastiche artificiali	27	20	16	8,10	20,40
		II. fili, cordoni, corde, trecce, baderne e tessuti					
	05	a. tessuti	16	17	15	4,80	15
		b. fili:					
	06	1. fili con anima di acciaio	18	11	—	5,40	12,40
	09	2. altri	18	14	12	5,40	13,90
	10	c. cordoni, corde, trecce e baderne	16	16	—	4,80	16
		III. altri:		17	16		
		a. *carta, cartoni e feltri*					
	11	1. *misti con gomma*	18			5,40	16
	12	2. *altri*	13			3,90	13,60
	14	b. *non nominati*	16			4,80	16
		C. miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:					
	17	I. miscele	9	10	—	2,70	9
	20	II lavori	16	18	14	4,80	14
68.14	00	**Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie**	18	20	16	5,40	16

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
68.15		**Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto (micanite, micafolium, ecc.):**					
		A. fogli o lamine di mica:		7	5		
	a	I. *lamine*	13			3,90	8,20
		II. *fogli:*					
	03	a. *formati da lamine incollate anche su carta o su tessuto*	9			2,70	6,60
	06	b. *altri*	5			1,50	5
	09	B. lastre, fogli o nastri formati con residui di sfaldature o di polveri di mica, anche fissati su supporto	5	8	—	1,50	5,90
	12	C. altri	13	10	—	3,90	10
68.16	b	**Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati nè compresi altrove**	18	14	11	5,40	13,80

STATISTICA:

a { 01 T — semplicemente rifilate
  { 02 — altre

b { 01 — di materie refrattarie, semplicemente agglomerati con un legante chimico, ma non cotti: magnesiaci o contenenti dolomia o cromite
  { 04 — di materie refrattarie, semplicemente agglomerati con un legante chimico ma non cotti: altri
  { 07 — altri

SEZIONE XIII

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

NOTE:

1 – *Il Capitolo 69 comprende soltanto i prodotti ottenuti dalla cottura ceramica sia di terre previamente modellate, sia di rocce previamente foggiate Nelle voci dal n. 69.04 al n 69 14 incluso rientrano unicamente i prodotti diversi dai calorifughi e dai refrattari.*

2 – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *i prodotti del Capitolo 71, specialmente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;*

b) *i «cermet» della voce n 81 04;*

c) *gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n ri 85 25 e 85.26*

d) *i denti artificiali di materie ceramiche (n. 90 19),*

e) *gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi d'orologeria,*

f) *i giuochi, giocattoli e attrezzi per sport (Capitolo 97);*

g) *i bottoni, le pipe ed altri oggetti del Capitolo 98;*

h) *gli oggetti d'arte, di collezione e di antichità (Capitolo 99)*

* * *

A) I prodotti di terraglia e di porcellana, bianchi, con cifre, corone, stemmi gentilizi od iscrizioni colorati dipinti ecc si classificano, quando tale discriminazione nelle sottovoci sia prevista, tra quelli altri ».

Non si tiene conto, però, delle iscrizioni ottenute con qualsiasi processo, anche non formanti parte della marca di fabbrica e anche contornate da qualche fregio, che indichino il paese di produzione, il nome del fabbricante e del rivenditore, la qualità dell'oggetto o della materia della quale è composto la capacità, le dimensioni e simili, senza costituire vera e propria decorazione.

B) I tappi coperchi ed altri congegni o dispositivi di chiusura seguono lo stesso trattamento degli oggetti di questo Capitolo, insieme ai quali sono presentati ed a cui sono evidentemente destinati, eccetto quelli fatti interamente o parzialmente di metalli preziosi, o placcati di metalli preziosi, oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron.

I tappi, coperchi ed altri congegni o dispositivi di chiusura, presentati separatamente oppure contemporaneamente agli oggetti di questo Capitolo, ma in soprannumero, seguono il trattamento loro proprio

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. – PRODOTTI CALORIFUGHI E REFRATTARI					
69.01		**Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre d'infusori, di kieselgur, di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili:**					
	01	A. mattoni di terre d'infusori, pesanti più di 650 kg. per m³	18	10 con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg. di peso lordo	10	5,40	12
	04	B. altri	18	10 con riscossione minima di 0,50 U. C. per 100 kg. di peso lordo	—	5,40	12 con riscossione minima di 0,50 U. C. per 100 kg di peso lordo
69.02		**Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari:**					
	a T	A. magnesiaci o contenenti dolomia o cromite	16	10 con riscossione minima di 1,10 U. C. per 100 kg. di peso lordo	8 con riscossione minima di 1,10 U. C. per 100 kg. di peso lordo	4,80	11,20 con riscossione minima di 1,10 U. C. per 100 kg. di peso lordo

STATISTICA:

a { 01 — magnesiaci
02 — cromo-magnesiaci
03 — di cromite
04 — di dolomia

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(69.02)		B. non nominati:		10 con riscossione minima di 0,70 U. C. per 100 kg. di peso lordo	8 con riscossione minima di 0,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo		
	T	I. *alluminosi e silico-alluminosi:*					
	07	a. *di argilla refrattaria, contenente meno del 32% di allumina* (Al_2O_3)	13			3,90	10 con riscossione minima di 0,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	10	b. *altri*	23			6,90	14 con riscossione minima di 0,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	12	II. *leggeri, di terre magnesiache*	18			5,40	12 con riscossione minima di 0,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	a	III. *altri*	21			6,30	13,20 con riscossione minima di 0,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
69.03		**Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.):**					
	01	A. contenenti grafite, piombaggine, o altri derivati del carbonio	21	18	—	6,30	18
	04 T	B. magnesiaci o contenenti dolomia o cromite	16	12	—	4,80	12,10
		C. altri:		14	—		
		I. *alluminosi e silico-alluminosi:*					
	05 T	a. *di argilla refrattaria, contenente meno del 32% di allumina* (Al_2O_3)	13			3,90	13
	08 T	b. *altri*	23			6,90	15,90
	11 T	II. *silicei* [*cioè contenenti più di 85% di silice* (SiO_2)]	23			6,90	15,90
	b	III. *non nominati*	21			6,30	15,10

STATISTICA:

a
- 11 T — silicei [cioè contenenti più di 85% di silice (SiO_2)]
- 13 — a base di carburo di silicio (SiC), con contenuto di SiC superiore a 30%
- 14 — a base di silicato o di ossido di zirconio
- 17 — non nominati

b
- 13 — a base di carburo di silicio (SiC), con contenuto di SiC superiore a 30%
- 14 — a base di silicato o di ossido di zirconio
- 17 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
		II. - ALTRI PRODOTTI CERAMICI					
69.04		**Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili):**					
	a T	A. di terracotta	4	8	—	1,20	5,50
		B. di altre materie ceramiche:		10	—		
	02	I. *di grès*	22			6,60	13,60
	03	II. *di maiolica*	13			3,90	10
	04	III. *di terraglia*	25			7,50	14,80
	07	IV. *non nominate*	30			9	16,80
69.05		**Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.):**					
	01 T	A. tegole di terracotta	4	7	—	1,20	5
		B. altri:		10	—		
	04 T	I. *di terracotta*	12			3,60	10
		II. *di grès:*					
	05	a. *tegole*	22			6,60	13,60
	08	b. *altri*	27			8,10	15,60
	09	III. *di maiolica*	13			3,90	10
	10	IV. *di terraglia*	25			7,50	14,80
	13	V. *di altre materie ceramiche*	30			9	16,80
69.06		**Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili:**					
	01 T	A. di terracotta	10	7	—	3	7,30
		B. di altre materie ceramiche:		16	—		
	02	I. *di grès*	22			6,60	16,40
	03	II. *di maiolica*	13			3,90	13

STATISTICA:

a { 05 — mattoni pieni o forati nel senso verticale alla maggiore superficie (creuses,
06 — altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(69.06-B)	04	III. *di terraglia*	25			7,50	17.60
	07	IV. *non nominate*	30			9	19,60
69.07		**Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati nè smaltati:**		18	16		
		A. *di terracotta:*					
	01 T	I. *piastrelle*	12			3,60	13,50
	04	II. *altri*	13			3,90	14,40
		B. *di grès:*					
	05	I. *piastrelle di colore rosso o rosso bruno*	13			3,90	14,40
	06	II. *blocchetti*	27			8,10	19,40
	09	III. *altri*	22			6,60	17,40
	10	C. *di maiolica*	18			5,40	16
	11	D. *di terraglia*	25			7,50	18,60
	14	E. *di altre materie ceramiche.*	30			9	20,60
69.08		**Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento:**		18	—		
		A. *di terracotta :*					
	01 T	I. *piastrelle*	12			3,60	13.50
	04	II. *altri*	13			3,90	14,40
		B. *di grès:*					
	05	I. *piastrelle di colore rosso o rosso bruno*	13			3,90	14,40
	06	II. *blocchetti*	27			8,10	19,40
	09	III. *altri*	22			6,60	18
	10	C. *di maiolica*	18			5,40	18
	11	D. *di terraglia*	25			7,50	18,60
	14	E. *di altre materie ceramiche*	30			9	20,60

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
69.09		**Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio:**					
		A di porcellana:		21	17		
		I *apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici:*					
	01	a *utensili con parte operante di porcellana*	18			5,40	17
	04	b *altri*	27			8,10	20,80
	07	II *altri*	30			9	22
		B di altre materie ceramiche		16	13		
		I *apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici*					
	08	a. *utensili con parte operante di altre materie ceramiche*	18			5,40	14,40
		b *altri*					
	09	1 *di grès*	27			8,10	18,40
	10	2 *di maiolica*	13			3,90	13
	a	3 *non nominati*	23			6,90	16,80
		II. *trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio:*					
	18	a *di terracotta o di maiolica*	13			3,90	13
	21	b *di terraglia*	25			7,50	17,60
	b	c *altri*	22			6,60	16,40
69.10		**Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici:**					
	c	A. di porcellana	30	20 con riscossione minima di 8 U.C. per 100 kg. di peso lordo	—	9	21,60 con riscossione minima di 8 U.C. per 100 kg. di peso lordo

STATISTICA:

a { 11 — di terraglia; 14 — di altre materie ceramiche

b { 15 — di grès; 24 — di altre materie ceramiche

c { 01 — bianchi; 02 — unicolori, compresi quelli bianco avorio; 03 — altri

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	[illegible] VALOR[illegible] a 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomi	convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
(69.10)		B. di altre materie ceramiche:		20 con riscossione minima di 8 U. C. per 100 kg. di peso lordo	—		
	a	I. *di grès; di terraglia o di maiolica*	25			7,50	20 con riscossione minima di 8 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	11	II. *di altre materie ceramiche*	13			3,90	14,80 con riscossione minima di 4,44 U. C. per 100 kg di peso lordo
69.11		**Vasellame e oggetti d'uso domestico o da toletta, di porcellana:**					
		A. bianchi o unicolori:		27 con riscossione minima di 13,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo	—		
	01	I. *bianchi*	38			11,40	28,10 con riscossione minima di 10,45 U. C. per 100 kg di peso lordo
	02	II. *unicolori (compresi quelli bianco-avorio)*	45 con riscossione massima di lire 250 per kg. lordo			13,50 con riscossione massima di lire 75 per kg. lordo	30,90 con riscossione minima di 10,45 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	05	B. altri	45 con riscossione massima di lire 250 per kg. lordo	27 con riscossione minima di 28 U. C. per 100 kg. di peso netto	—	13,50 con riscossione massima di lire 75 per kg. lordo	30,90 con riscossione minima di 18,66 U. C. per 100 kg. di peso netto
69.12		**Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche:**					
	01 T	A. di terracotta	13	15	—	3,90	13
	02	B. di grès	22	17	—	6,60	17

STATISTICA:

a { 05 — di grès
  { 08 — di terraglia o di maiolica

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienz. comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(69.12)		C. di maiolica o di terraglia:					
		I. bianca o unicolore:		21 con riscossione minima di 13,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo	—		
	03	a. *di maiolica*	13			3,90	15,30 con riscossione minima di 9,903 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		b. *di terraglia:*					
	04	1. *bianchi*	22 con riscossione minima di lire 90 per kg. lordo			6,60 con riscossione minima di lire 27 per kg. lordo	21 con riscossione minima di 13,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	05	2. *unicolori*	22 con riscossione minima di lire 135 per kg. lordo			6,60 con riscossione minima di lire 40,50 per kg. lordo	21 con riscossione minima di 13,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		II. altri:		21 con riscossione minima di 18 U. C. per 100 kg. di peso netto	—		
	06	a. *di maiolica*	13			3,90	15,30 con riscossione minima di 13,114 U. C. per 100 kg. di peso netto
	07	b. *di terraglia*	22 con riscossione minima di lire 135 per kg. lordo			6,60 con riscossione minima di lire 40.50 per kg. netto	21 con riscossione minima di 18 U. C. per 100 kg. di peso netto
	10	D. di altre materie ceramiche	30	21	—	9	22
69.13		**Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale:**					
	01	A. di terracotta	12	16	—	3,60	12,80
	02	B. di porcellana	25	22 con riscossione minima di 70 U. C. per 100 kg. di peso lordo	—	7,50	22 con riscossione minima di 70 U. C. per 100 kg. di peso lordo

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(69.13)		C di altre materie ceramiche		20 con riscossione minima di 35 U. C. per 100 kg. di peso lordo	—		
	01	I *di maiolica*	13			3,90	14,80 con riscossione minima di 25,90 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	a	II *non nominate*	25			7,50	20 con riscossione minima di 35 U. C. per 100 kg. di peso lordo
69.14		**Altri lavori di materie ceramiche:**					
		A di terracotta		15	—		
	01	I *misure di capacità*	16			4,80	15
	04	II *altri*	13			3,90	13
		B di porcellana		22	—		
	05	I *misure di capacità*	16			4,80	17,60
	08	II *altri*	30			9	22,50
		C di altre materie ceramiche		19	15		
	09	I *misure di capacità*	16			4,80	15
		II *altri*					
	b	a *di grès o di steatite*	27			8,10	19,80
	12	b *di maiolica*	13			3,90	15
	c	c *non nominati*	23			6,90	18,20

STATISTICA:

a { 05 — di terraglia; 06 — di grès; 09 — altre

b { 10 — di grès; 11 — di steatite

c { 15 — di terraglia; 17 — di allumina sinterizzata; 19 — di altre materie

SEZIONE XIII

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le preparazioni vetrificabili* (*n.* 32.08);

b) *gli oggetti del Capitolo* 71 (*minuterie di fantasia, ecc.*);

c) *gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.ri* 85.25 *e* 85.26;

d) *gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonchè i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti o strumenti da classificare nel Capitolo* 90;

e) *i giuochi, giocattoli, accessori per alberi di Natale ed altri oggetti compresi nel Capitolo* **97**, *diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del Capitolo* 97;

f) *i bottoni, gli spruzzatori montati, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti da classificare nel Capitolo* 98.

2. – *Per l'applicazione della voce n.* 70.07, *nell'espressione «vetro colato o laminato e vetro per vetrate (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, oppure curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.)», sono compresi pure gli oggetti ottenuti con questi vetri, purchè non siano placcati nè incorniciati, nè combinati con materie diverse dal vetro.*

3. – *Ai sensi di questa Tariffa, la silice fusa ed il quarzo fuso sono considerati come «vetro».*

* * *

A) Si considerano di vetro comune i prodotti composti da miscele vetrificabili contenenti meno del 5% di ossido di potassio ed aventi un contenuto inferiore al 2% di ossido di piombo, o di ossido di bario, ovvero di ossido di piombo ed ossido di bario insieme.

B) Si considerano di mezzo cristallo i prodotti composti da miscele vetrificabili contenenti:

a) il 5% o più di ossido di potassio, purchè l'eventuale contenuto di ossido di piombo non raggiunga la quantità minima stabilita per il cristallo (5%);

b) ovvero meno del 5% di ossido di potassio, ma che contengono almeno il 2% di ossido di piombo o di ossido di bario, ovvero di ossido di bario ed ossido di piombo insieme, senza che però quest'ultimo raggiunga la quantità minima stabilita per il cristallo (5%).

C) Si considerano di cristallo i prodotti composti da miscele vetrificabili contenenti il 5% o più di ossido di piombo.

D) Rientrano nelle voci n.ri 70.13-B e 7[illegible]3-D, 70.2[illegible]-I-II e 70.21-I-IV, gli oggetti e i lavori di vetro guarniti, anche quando gli accessori o le guarnizioni, di materia diversa dal vetro, siano separabili.

Non sono da considerare guarniti quelli con accessori o con guarnizioni di sughero, oppure commisti con paglia, spago o vimini.

E) Le lampade elettriche, anche montate sulle vetrerie della voce n. 70.14, [illegible]

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
70.01		**Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica):**					
	01 T	A. residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	02	B. vetro in massa (escluso il vetro da ottica)	16	9	7	4,80	10,60
70.02	00	**Vetro detto «smalto», in massa, barre, bacchette o tubi**	22	10	8	6,60	13,60
70.03		**Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica):**		10	8		
		A. *barre, bacchette e biglie:*					
	a	I. *biglie di vetro con un contenuto non superiore all'1,5% di alcali (ossido di sodio più ossido di potassio), del 10/18% di allumina più ossido di ferro e del 6/12% di anidride borica, destinate alla fabbricazione delle fibre di vetro, nei limiti di un contingente annuo di* 60.000 *quintali* (1)	10			3	8,40

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 01 — di vetro comune; 02 — di vetro neutro; 03 — di cristallo

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(70.03-A)	a	II. *altri*	22			6,60	13,60
		B. *tubi:*					
		I. *di vetro comune:*					
	07	a. *anche tagliati, bruciati e strozzati alle estremità, e levigati sulle pareti interne, della lunghezza fino a 130 cm., del diametro esterno da 30 a 40 mm. e dello spessore da 8 a 12 decimi di millimetro, destinati alla fabbricazione di lampade fluorescenti a catodo caldo* (1)	10			3	8,40
	10	b. *altri*	27			8,10	15,60
		II. *di vetro neutro:*					
	11	a. *tubi capillari destinati alla fabbricazione di termometri* (1)	9			2,70	8
	14	b. *altri*	27			8,10	15,60
	15	III. *di cristallo*	27			8,10	15,60
70.04		**Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:**					
		A. armato:		10 con riscossione minima di 1 U.C. per 100 kg. di peso lordo	—		
	01	I. *non colorato, nè opacizzato, nè placcato*	30			9	16,80 con riscossione minima di 1 U.C. per 100 kg. di peso lordo
		II. *colorato, opacizzato o placcato:*					
	02	a. *marbrite*	20			6	12,80 con riscossione minima di 1 U.C. per 100 kg. di peso lordo

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

04 — di vetro comune
05 — di vetro neutro
06 — di cristallo

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(70.04-A-11)	05	b. *altro*	27			8,10	15,60 con riscossione minima di 1 U.C. per 100 kg. di peso lordo
		B. altro:		10 con riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo	—		
	06	I. *colato greggio*	29			8,70	16,40 con riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		II. *a superficie rigata, striata, stampata, diamantata, scannellata, ondulata e simili; martellato, cattedrali e simili:*					
	07	a. *non colorato, nè opacizzato, nè placcato*	30			9	16,80 con riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		b. *colorato, opacizzato o placcato:*					
	08	1. *marbrite*	20			6	12,80 con riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	11	2. *altro*	27			8,10	15,60 con riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		III. *non nominato:*					
	12	a. *non colorato, nè opacizzato, nè placcato*	27			8,10	15,60 con riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		b. *colorato, opacizzato o placcato:*					
	13	1. *marbrite*	20			6	12,80 con riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	16	2. *altro*	27			8,10	15,60 con riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
70.05		**Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare:**		10 (2) con riscossione minima di 1 U.C. per 100 kg. di peso lordo	—		
	01	A. *lastre speciali per fotografia* (1)	esenzione			esenzione	4,80 con riscossione minima di 0,48 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		B. *altro:*					
	a	I. *non colorato, nè opacizzato, nè placcato*	30			9 (2)	16,80 (2) con riscossione minima di 1 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	03	II. *colorato, opacizzato, placcato*	27			8,10	15,60 con riscossione minima di 1 U. C. per 100 kg. di peso lordo
70.06		**Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:**		10	—		
	b	A. *non colorati*	31			9,30	17,20
	c	B. *colorati*	29			8,70	16,40
		C. *opacizzati o placcati:*					
	d	I. *marmorite*	18			5,40	12
	e	II. *altri*	27			8,10	15,60

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze*
(2) Fino al 30 giugno 1967, per il vetro detto di « orticoltura », si applica il dazio dell'8 % sul valore, con riscossione minima di 0,8 U. C. per 100 Kg di peso lordo, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

a { 04 — di spessore superiore a 4 mm; 07 — di spessore uguale o inferiore a 4 mm.

b { 04 — armati; 05 — non armati: semplicemente sgrossati e smerigliati; 07 — non armati: altri

c { 09 — armati; 10 — non armati: semplicemente sgrossati e smerigliati; 12 — non armati: altri

d { 14 — semplicemente sgrossati e smerigliati; 17 — altri

e { 19 — armati; 20 — non armati semplicemente sgrossati e smerigliati; 24 — non armati altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
70.07		Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate:		20	16		
		A. *lastre:*					
	01	I. *semplicemente curvate o bombate o lavorate all'orlo, anche forate*	31			9,30	22
	03	II. *altre*	25			7,50	19,60
	05	B. *oggetti nettamente individualizzati ottenuti da lastre della sottovoce A*	31			9,30	22
		C. *vetri isolanti a pareti multiple:*					
	07	I. *con strati interposti di fibre di vetro*	27			8,10	20,40
	10	II. *altri*	31			9,30	22
	11	D. *vetri riuniti in vetrate*	22			6,60	18,40
70.08	a	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	31	22	18	9,30	22,90
70.09	b	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisi	30	22	—	9	22,50
70.10		Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:		24	19		
		A. *tubi per compresse e simili:*					
	01	I. *di vetro lavorato o saldato o soffiato al cannello*	27			8,10	22,20
	04	II. *altri*	31			9,30	23,80
		B. *altri:*					
		I. *di vetro comune, soffiato, gettato o pressato, non altrimenti lavorato:*					
		a. *damigiane, bottiglie, boccette e simili recipienti, a collo diritto, con bordo rinforzato, anche muniti di avvitatura, della capacità misurata all'orlo:*					
	05	1. *di più di litri 2,60*	27			8,10	22,20
	c	2. *altri*	31			9,30	23,80
	d	b. *non nominati*	25			7,50	21,40
	11	II. *di vetro comune altrimenti lavorato o di vetro diverso dal comune*	31			9,30	23,80

STATISTICA:

a { 01 — temperati; 04 — formati di due o più fogli aderenti fra loro

b { 01 — non incorniciati; 04 — incorniciati

c { 14 — di litri 2,60 o meno, ma più di litri 0,25: di vetro colorato; 15 — di litri 2,60 o meno, ma più di litri 0,25: di vetro altro; 17 — di litri 0,25 o meno: di vetro colorato; 18 — di litri 0,25 o meno: di vetro altro

d { 08 — recipienti: di più di litri 2,60; 09 — recipienti: di litri 2,60 o meno ma più di litri 0,25; 10 — recipienti: di litri 0,25 o meno; 12 — tappi, coperchi o altri dispositivi di chiusura

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
70.11		**Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili:**		18	14		
	01	A. *ampolle di vetro con o senza conduttore d'uscita per alte tensioni ed aventi diagonale o diametro misurati allo schermo, non inferiore a 30 cm., destinate alla fabbricazione di tubi a raggi catodici per apparecchi televisivi* (1)	5			1,50	10.40
	04	B. *altri*	25			7,50	18,40
70.12		**Ampolle di vetro per recipienti isolanti, anche finite:**					
	01	A. non finite	25	21	—	7,50	21
	02	B. finite	27	25	—	8,10	25
70.13		**Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19:**		24	—		
		A. *semplicemente soffiati, pressati o gettati; arrotati, puliti, smerigliati, incisi, placcati o smaltati:*					
	a	I. *di vetro comune o di mezzo cristallo*	31			9,30	24
	b	II. *di cristallo*	22			6,60	22
		B. *con semplici guarnizioni od accessori, di minima importanza, di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi:*					
	05	I. *di vetro comune o di mezzo cristallo*	27			8,10	24
	06	II. *di cristallo*	22			6,60	22
		C. *dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*					
	07	I. *argentati o dorati*	20			6	20
	08	II. *platinati*	10			3	15,60

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 01 — semplicemente soffiati, pressati o gettati; 02 — arrotati, puliti, smerigliati, incisi, placcati o smaltati }

b { 03 — semplicemente soffiati, pressati o gettati; 04 — arrotati puliti, smerigliati, incisi, placcati o smaltati }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(*70.13*)		D. *altri:*					
	11	I. *di vetro comune o di mezzo cristallo*	27			8,10	24
	12	II. *di cristallo*	22			6,60	22
70.14		**Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:**					
		A. oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica:					
	06	I vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari	13	20	—	3,90	14,80
		II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.):		20	18		
	02	a. *vetri bianchi per fari di automobili, destinati all'industria automobilistica* (1)	22			6,60	18
	05	b. *non nominati*	25			7,50	19,60
		B. altri:		20	—		
		I. *per ottica comune:*					
	08	a. *di vetro comune o di mezzo cristallo*	31			9,30	22
	09	b. *di cristallo*	22			6,60	20
	a	II. *non nominati*	22			6,60	20
70.15		**Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti:**		19	15		
		A. *da orologeria:*					
		I. *a facce parallele, dello spessore di 2 millimetri o meno:*					
	01	a. *globi, segmenti e tegole, greggi o semplicemente tagliati*	18			5,40	16,20
	02	b. *lavorati*	21			6,30	17,40

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 01 — per illuminazione
07 — per segnalazione (catadiottrici, catarifrangenti, ecc.)

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(**70.15**-A)		II *altri*					
	05	a *di vetro comune o di mezzo cristallo*	31			9,30	21,40
	06	b *di cristallo*	22			6,60	17,80
		B *da occhialeria comune e simili*					
	07	I *greggi o semplicemente tagliati o pressati*	25			7,50	19
		II *altri*					
	10	a *di vetro comune o di mezzo cristallo*	31			9,30	21,40
	11	b *di cristallo*	22			6,60	17,80
70.16		**Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzioni; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie:**		10 con riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg. di peso lordo	8 con riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo		
		A *di vetro colato o foggiato a stampo anche armato, per l'edilizia e costruzioni*					
		I *piastrelle, piane o cave, di qualsiasi forma, mattoni, quadrelli, tegole e simili*					
	01	a *piastrelle piane o cave, di qualsiasi forma, e quadrelli di silice o di quarzo fusi*	16			4,80	11,20 con riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	02	b *altri*	31			9,30	17,20 con riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	05	II *altri*	18			5,40	12 con riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	06	B *vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli*	31			9,30	17,20 con riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
70.17		**Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili:**					
		A. vetrerie per laboratorio, per uso igienico e per farmacia:					
	01	I. di silice fusa o di quarzo fuso	16	16	13	4,80	14
		II. altre:		23	18		
	04	a. *semplicemente soffiate*	31			9,30	23,20
	05	b. *con parti lavorate o saldate o soffiate al cannello; graduate, tarate, millimetrate*	33			9,90	24
		B. ampolle per sieri ed oggetti simili:		22	18		
	06	I. *di vetro lavorato o saldato o soffiato al cannello*	27			8,10	21,30
	07	II. *altri*	31			9,30	22,90
70.18		**Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente:**		12	—		
		A. *da ottica:*					
	01	I. *in blocchi, lastre e simili*	9			2,70	9,60
	02	II. *elementi (lenti, prismi, ecc.)*	12			3,60	12
		B. *da occhialeria medica, anche colorati, greggi o semplicemente tagliati o pressati:*					
	03	I. *greggi, in lastre o in gocce*	10			3	10
	04	II. *altri*	22			6,60	14,50
70.19		**Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello):**					
		A. perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro:					
		I. perle di vetro:					
	01	a. tagliate e lucidate meccanicamente	22	14	11	6,60	15,40

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(70.19-A-I)	02	b altre	22	25	23	6,60	22
	03	II. imitazioni di perle fini	22	1,70 U. C. per kg. netto	—	6,60	1,70 U. C. per kg. netto
		III. imitazioni di pietre preziose e semipreziose					
	04	a tagliate e lucidate meccanicamente	22	12	10	6,60	14,50
	05	b altre	22	16	13	6,60	16,40
		IV. conterie simili di vetro					
	06	a granuli sferici (ballotines) per superfici riflettenti	22	17	—	6,60	17
	09	b altre	22	19	—	6,60	19
	10	B. occhi artificiali	25	17	—	7,50	18,10
	11	C. oggetti di conterie di vetro	25	20	16	7,50	19,60
		D. altri		20	—		
	14	I. *placchette, frammenti, schegge*	22			6,60	20
	15	II. *non nominati*	25			7,50	20
70.20		**Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:**					
	a	A. fibre non tessili e lavori di fibre non tessili	25	19	15	7,50	19
		B. fibre tessili e lavori di fibre tessili		23	18		
	b	I. *fibre tessili gregge, stoppini o filati; nastri, tessuti ed altri prodotti tessili*	27			8,10	21,60
	03	II. *altri lavori*	31			9,30	23,20

STATISTICA:

a
- 10 — fibre non tessili gregge
- 11 — feltri e pannelli isolanti
- 12 — veli
- 15 — altri

b
- 02 — fibre tessili gregge
- 06 — filati
- 04 — nastri e tessuti
- 07 — altri prodotti tessili

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
70.21		**Altri lavori di vetro:**		21	17		
		A. *piastrelle, piane o cave, di qualsiasi forma, mattoni, quadrelli, tegole e simili, esclusi quelli della voce n. 70.16:*					
	01	I. *piastrelle piane o cave, di qualsiasi forma, e quadrelli di silice o di quarzo fusi*	16			4,80	16,80
	02	II. *altri*	31			9,30	22,40
	a	B. *mosaici vetrosi per rivestimenti e per pavimentazioni; tubi da livello*	25			7,50	20
	06	C. *retini per fotoincisione o per rotocalco*	30			9	22
	07	D. *misure di capacità*	16			4,80	16,80
		E. *altri oggetti per l'edilizia, la pesca, l'agricoltura e l'industria (protettori, bacinelle, ecc.):*					
	08	I. *filiere di vetro (quarzo) per macchine per la filatura di fibre artificiali e sintetiche*	10			3	14,10
	b	II. *altri*	18			5,40	17
		F. *non nominati:*					
		I. *semplicemente soffiati, pressati o gettati, arrotati, puliti, smerigliati, incisi, placcati o smaltati:*					
		a. *di vetro comune o di mezzo cristallo*					
	10	1. *parti staccate (schermo, cono e collo) di ampolle di vetro, destinate alla fabbricazione di tubi a raggi catodici per apparecchi televisivi* (1)	31			2,20	22,40
	09	2. *altri*	31			9,30	22,40
	13	b. *di cristallo*	22			6,60	18,40
		II. *con semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi:*					
	14	a. *di vetro comune o di mezzo cristallo*	27			8,10	20,80
	15	b. *di cristallo*	22			6,60	18,40

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 03 — mosaici vetrosi per rivestimenti e per pavimentazioni; 05 — tubi da livello }

b { 23 — per l'industria: a basso coefficiente di dilatazione; 25 — per l'industria: altri; 28 — non nominati }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(79.21-F)		III. *dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*					
	16	a. *dorati o argentati*	20			6	17,10
	17	b. *platinati*	10			3	14,10
		IV. *altri:*					
	20	a. *di vetro comune o di mezzo cristallo*	27			8,10	20 80
	21	b. *di cristallo*	22			6,60	18,40

SEZIONE XIV

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA

NOTE:

1. – *Con riserva dell'applicazione della nota* 1-a) *della Sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo Capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:*

a) *da perle fini o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure*

b) *da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.*

2. – a) *Dalle voci n.ri* 71.12, 71.13 *e* 71.14 *sono esclusi gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (quali iniziali, monogrammi, ghiere, orli, ecc.); il paragrafo* b) *della Nota* 1 *precedente non comprende gli oggetti della specie.*

b) *La voce n.* 71.15 *comprende soltanto oggetti non comportanti nè metalli preziosi nè metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, oppure che li comportano sotto forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.*

3. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le amalgame di metalli preziosi e i metalli preziosi allo stato colloidale (n.* 28.49*);*
b) *le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del Capitolo* 30*;*
c) *gli oggetti compresi nel Capitolo* 32 *(es. i lustri liquidi);*
d) *gli oggetti di marocchineria, di astucceria o da viaggio, compresi nella voce n.* 42.02, *e gli oggetti della voce n.* 42.03*;*
e) *gli oggetti delle voci n.ri* 43.03 *e* 43.04*;*
f) *i prodotti compresi nella Sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);*
g) *gli oggetti compresi nel Capitolo* 64 *(calzature) e* 65 *(cappelli, copricapi ed altre acconciature);*
h) *gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti compresi nel Capitolo* 66*;*
ij) *i ventagli e le ventole a mano (n.* 67.05*);*
k) *le monete (Capitoli* 72 *o* 99*);*
l) *gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci dal n.* 68.04 *al n.* 68.06*, oppure in utensili del Capitolo* 82*; gli utensili od oggetti del Capitolo* 82*, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, montate su un supporto di metallo comune; le macchine, gli apparecchi e il materiale elettrico e le loro parti o pezzi staccati, compresi nella Sezione XVI. Tuttavia, le parti ed i pezzi staccati e gli oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, sono compresi in questo Capitolo;*
m) *gli oggetti compresi nei Capitoli* 90, 91 *e* 92 *(strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);*
n) *le armi e loro parti (Capitolo* 93*);*
o) *gli oggetti previsti dalla Nota* 2 *del Capitolo* 97*;*
p) *gli oggetti del Capitolo* 98*, diversi da quelli delle voci n.ri* 98.01 *e* 98.12*;*
q) *le produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura (n.* 99.03*), gli oggetti da collezione (n.* 99.05*) e gli oggetti di antichità, aventi più di cento anni di età (n.* 99.06*). Tuttavia, le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) sono comprese in questo Capitolo.*

4. – a) *Le perle coltivate sono classificate come le perle fini.*

b) *Per « metalli preziosi » si intendono l'argento, l'oro, il platino e i metalli del gruppo del platino.*

c) *Per metalli del gruppo del platino si intendono l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.*

5. – *Per l'applicazione di questo Capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi unicamente le leghe (compresi i miscugli sinterizzati) che contengono uno o più metalli preziosi, purchè il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a* 2 % *del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate nel seguente modo:*

a) *qualsiasi lega contenente, in peso,* 2% *o più di platino è classificata come lega di platino;*
b) *qualsiasi lega contenente, in peso,* 2% *o più di oro, senza platino o con meno di* 2% *di platino, è classificata come lega di oro;*
c) *qualsiasi altra lega compresa in questo Capitolo è classificata come lega di argento.*

Ai fini dell'applicazione di questa Nota, i metalli del gruppo del platino sono considerati come un unico metallo ed assimilati al platino.

6. – *Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi menzione, nella Tariffa, di « metallo prezioso » o di « metalli preziosi », comprende egualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della Nota* 5. *L'espressione « metallo prezioso » non comprende gli oggetti definiti dalla Nota* 7, *nè i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati* (con platino o con metalli del gruppo del platino), *dorati o argentati.*

7. – *Si considerano « placcati o ricoperti di metalli preziosi » gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante saldatura, laminazione a caldo o altro simile procedimento meccanico.*

Gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

8. – *Per « minuterie », ai sensi della voce n.* 71.12, *devono intendersi:*

a) *i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale, come anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, bottoni per polsini, medaglie o distintivi religiosi o altri, ecc.;*

b) *gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonchè gli oggetti da tasca o da borsetta, come portasigarette e portasigari, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse fatte a maglia, rosari, ecc.*

Si considerano « oggetti di gioielleria », ai sensi della stessa voce, le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

Segue CAPITOLO 71 : **Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), e simili, ecc.**

9. - *Si considerano « oggetti di oreficeria », ai sensi della voce n. 71.13, quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.*

10. - *Si considerano « minuterie di fantasia », ai sensi della voce n. 71.16 gli oggetti della specie di quelli definiti dalla Nota 8-a) (esclusi i bottoni per polsini ed altri oggetti della voce n. 98.01, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili della voce n. 98.12) e che, non comportando perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, nè metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza, siano costituiti:*

a) *interamente o parzialmente da metalli comuni anche dorati, argentati o platinati;*

b) *da ogni altra materia, purchè composte da almeno due materie diverse qualunque (ad es. legno e vetro, osso ed ambra, madreperla e materie plastiche artificiali). A tale riguardo, non si tiene conto dei semplici dispositivi di unione (fili per infilare e simili).*

11. - *Gli astucci scrigni e simili custodie, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come questi oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il loro regime rispettivo.*

* * *

Si considerano come argentati gli oggetti ricoperti con una lamina d'argento non eccedente i 25 micron di spessore, e come placcati o ricoperti con lamina d'argento gli oggetti ricoperti con una lamina d'argento eccedente i 25 micron di spessore.

Si considerano come dorati o platinati gli oggetti contenenti meno del 6 per mille d'oro o di platino, e come placcati o ricoperti con lamina d'oro o di platino gli oggetti contenenti 6 per mille o più di oro o di platino.

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
		I - PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI					
71.01	a (g.)	**Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
71.02	(g.)	**Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:**					
	b	A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
		B. altre:					
		I. per usi industriali:					
	05	a. oggetti di quarzo piezoelettrico	**5**	**5**	4	1,50	4,20
	c	b altre	**5**	**8**	—	1,50	5,90
	d	II. per altri usi	**2**	esenzione	—	0,60	0,80

STATISTICA:

a { 03 — di coltura; 05 — altre: gregge; 07 — altre: lavorate }

b { 02 — diamanti: per usi industriali; 03 — diamanti: per altri usi; 04 — altre }

c { 08 — diamanti; 09 — altre }

d { 10 — diamanti; 11 — altre }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
71.03	(g.)	**Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:**					
	01	A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate	esenzione	2	—	esenzione	1
		B. altre:					
	04	I. per usi industriali	5	8	—	1,50	5,90
	05	II. per altri usi	3	4	—	0,90	3,20
71.04	00 (g.)	**Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di pietre sintetiche**	2	esenzione	—	0,60	0,80
		II. - METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI, GREGGI O SEMILAVORATI					
71.05		**Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati:**					
		A. greggi:		esenzione	—		
	01	I. *dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	10			3	4
	02	II. *altri*	esenzione			esenzione	esenzione
		B. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli, nastri:		4	—		
	03	I. *dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	10			3	5,90
		II. *altri:*					
		a. *di argento:*					
	04	1. *barre e profilati di sezione piena*	1			0,30	2,40
		2. *lastre, fogli, nastri e fili di sezione piena*					
	05	aa. *tirati per passamaneria*	5			1,50	4
	08	bb. *altri*	2			0,60	2,80

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(71.05-B-II)		b. *di leghe d'argento:*					
	09	1. *barre e profilati di sezione piena*	2			0,60	2,80
	12	2. *lastre, fogli, nastri e fili di sezione piena*	4			1,20	4
		C. tubi, canne e barre cave:		7	—		
	14	I. *dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	10			3	7,30
		II. *altri:*					
	15	a. *di argento*	2			0,60	4,20
	16	b. *di leghe d'argento*	4			1,20	5
	17	D. fogli sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm.	15	13	—	4,50	13
		E. polveri, canutiglie, trucioli, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri:		13	10		
		I. *pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi:*					
	19	a. *dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	10			3	10
		b. *altri:*					
	20	1. *di argento*	2			0,60	6,80
	21	2. *di leghe d'argento*	4			1,20	7,60
	18	II. *altri*	15			4,50	12
71.06		**Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati:**					
	01	**A. greggi**	10	10	—	3	10
	02	**B. semilavorati**	10	13	—	3	10,40

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
71.07	(g.)	**Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati:**					
		A. greggi:		esenzione	—		
	01	I. *platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille*	4			1,20	1,60
	a	II. *altri*	esenzione			esenzione	esenzione
	b	B. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri.	2	2	1,50	0,60	1,60
	11	C. tubi, canne e barre cave.	4	4	—	1,20	4
	12	D. fogli sottili, il cui spessore, non compreso il supporto è inferiore o uguale a 0,15 mm.	10	12	10	3	10
		E. polveri, canutiglie, trucioli, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri:		11	—		
	14	I. *pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi*	2			0,60	6,10
	13	II. *altri*	10			3	10
71.08	c	**Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati**	10	9	7	3	8,10
71.09	(g)	**Platino e metalli del gruppo del platino o loro leghe, greggi o semilavorati:**					
		A. platino e leghe di platino:					
	01	I. greggi, compreso il nero di platino	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
		II. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri:		2	1,50		
	03	a. *lastre, fogli, nastri e fili di sezione piena, di spessore o diametro inferiore a mm. 1*	5			1,50	2,90
	05	b. *altri*	2			0,60	1,60

STATISTICA:

a { 04 — lingotti; 05 — non nominati

b { 06 — barre, fili e profilati, di sezione piena; 08 — lastre, fogli o nastri

c { 02 — greggi; 05 — semilavorati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(71.09-A)	07	III. tubi, canne e barre cave	2	3	—	0,60	2,30
	08	IV. fogli sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	5	8	—	1,50	5,90
		V. polveri, canutiglie, trucioli, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri:		9	—		
	09	a. *pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi*	2			0,60	5,20
	10	b. *altri*	5			1,50	6,40
		B. metalli del gruppo del platino e loro leghe:					
	11	I. greggi	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
	12	II. semilavorati	5	4	—	1,50	4
71.10		**Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati:**		7	—		
		A. *oro:*					
	03	I. *tubi, canne e barre cave, compresi i tubi ottenuti per saldatura; lamiere, fogli, nastri, lamette e fili, tirati per passamaneria*	4			1,20	5
	09	II. *altro*	2			0,60	4,20
	10	B. *altri*	10			3	7,30
71.11	*a*	**Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione

STATISTICA:

a
- 01 T — *ceneri di oreficeria*
- 02 (g) — residui o rottami d'oro, anche platinato
- 05 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazi sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
		III. - MINUTERIE, GIOIELLERIA E ALTRI LAVORI					
71.12		**Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**					
		A. di metalli preziosi:		9	—		
	12	I. *abbozzi e loro parti*	2			0,60	5,20
		II. *altri, comprese le perle fini incastonate o montate*					
	04	a. *d'argento, anche dorato o platinato, con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille*	10			3	9
	13	b. *d'argento dorato platinato, di oro platinato, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	15			4,50	10,30
	17 (g.)	c. *di oro, anche platinato, con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille; di platino o di metalli del gruppo del platino*	5			1,50	6,40
		B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		12	—		
	16	I. *abbozzi e loro parti*	10			3	10
		II. *altri, comprese le perle fini incastonate o montate:*					
	14	a. *placcati o ricoperti di argento*	25			7,50	15,70
	15 (g.)	b. *placcati o ricoperti di oro, di platino o di metalli del gruppo del platino*	15			4,50	12
71.13		**Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**					
		A. di metalli preziosi:		9	—		
	04	I. *abbozzi e loro parti*	2			0,60	5,20

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(71.13-A)		II. *altri:*					
	06	a. *d'argento, anche dorato o platinato, con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille* . . .	10			3	9
	05	b. *d'argento dorato o platinato, di oro platinato, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	15			4,50	10,30
	14	c. *di oro, anche platinato, con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille; di platino o di metalli del gruppo del platino*	5			1,50	6,40
		B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi		12	10		
	15	I. *abbozzi e loro parti*	10			3	10
		II. *altri:*					
	16	a. ***placcati o ricoperti di argento***	25			7,50	15,70
	17 (g.)	b. *placcati o ricoperti di oro, di platino o di metalli del gruppo del platino*	15			4,50	11,70
71.14		**Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**					
		A. di metalli preziosi:		9	—		
	04	I. *abbozzi e loro parti*	2			0,60	5,20
		II. *altri:*					
		a. *d'argento, anche dorato o platinato, con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille:*					
	06	1. *per usi industriali*	11			3,30	9
	07	2. ***non nominati***	20			6	12,30

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(71.14-A-II)	08	**b.** *d'argento dorato, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro uguale o superiore a 4 per mille*	20			6	12,30
	17	**c.** *non nominati*	10			3	9
		B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		12	—		
	18	I. *abbozzi e loro parti*	10			3	10
		II. *altri:*					
	19 (g.)	a. *placcati o ricoperti di argento o di oro*	20			6	13,70
	20 (g.)	b. *placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino*	10			3	10
71.15	(g.)	**Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:**					
		A. lavori di perle fini:					
	01	I. collane, braccialetti ed altri lavori di perle fini semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori	2	esenzione	—	0,60	0,80
	04	II. altri	2	14	—	0,60	7,60
		B. lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:					
		I. esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini):					
	05	a. collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori	2	esenzione	—	0,60	0,80
		b. altri:		9	—		
		1. *non montati nè incastonati:*					
	06	aa. *per usi industriali*	5			1,50	6,40
	07	bb. *altri*	2			0,60	5,20
	08	2. *montati o incastonati*	5			1,50	6,40

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonom	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(*71.15*-B)		II. altri:		14	—		
		a. *non montati nè incastonati:*					
	11	1. *per usi industriali*	5			1,50	8,80
	12	2. *altri*	3			0,90	8
	13	b. *montati o incastonati*	5			1,50	8,80
71.16	*a*	**Minuterie di fantasia**	25	22	18	7,50	20,50

STATISTICA:

* 01 — costituite da metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati
* 04 — altre

SEZIONE XIV

CAPITOLO 72

MONETE

NOTA:

Sono escluse da questo Capitolo le monete aventi il carattere di oggetti da collezione (n. 99.05).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %				
			al 1°-1-1957	Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
della Tariffa	della Statistica			autonomo	convenzionale		
1	2	3	4	5	6	7	8
72.01	a	**Monete**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione

STATISTICA:

a
- 01 — d'oro
- 02 — d'argento: aventi corso legale
- 03 — d'argento: non aventi corso legale
- 04 — d'altri metalli: aventi corso legale
- 05 — d'altri metalli: non aventi corso legale

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Note:

1. – *Questa Sezione non comprende:*

a) *i colori e gli inchiostri preparati con polveri o pagliuzze metalliche nonchè i fogli per impressioni a caldo (dal n. 32.08 al n 32.10 e n. 32.13);*

b) *il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (n 36.07);*

c) *i copricapi di metallo e loro parti metalliche, delle voci n ri 65 06 e 65.07*

d) *le ossature e parti metalliche di parapioggia, parasoli ed ombrelli (n. 66.03);*

e) *gli oggetti del Capitolo 71 e, in particolare, le leghe di metalli preziosi, i metalli comuni placcati di metalli preziosi e le minuterie di fantasia di metalli comuni;*

f) *gli oggetti della Sezione XVI (Macchine ed apparecchi; materiale elettrico);*

g) *le rotaie montate (n. 86.10) ed altri oggetti della Sezione XVII;*

h) *gli strumenti e gli apparecchi della Sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologerie;*

ij) *i pallini da caccia, di piombo (n 93 07) ed altri oggetti della Sezione XIX (armi e munizioni);*

k) *gli oggetti del Capitolo 94 (Mobili, reti elastiche per letti, ecc);*

l) *gli stacci a mano (n. 96.06);*

m) *gli oggetti del Capitolo 97 (Giuochi, giocattoli ed oggetti per sport);*

n) *i bottoni, i portapenne, i portamatite, le penne e gli altri oggetti del Capitolo 98 (Lavori diversi).*

2. – *In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come «parti e forniture d'impiego generale» di metalli comuni:*

a) *gli oggetti di ghisa, ferro e acciaio delle voci n ri 73 20, 73 25, 73 29, 73.31 e 73 32, nonchè i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni,*

b) *le molle e le lame per molle di metalli comuni, eccetto quelle per apparecchi di orologeria (n. 91.11);*

c) *gli oggetti delle voci n ri 83 01, 83 02, 83 07, 83 09, 83 12 e 83 14*

Nei Capitoli che vanno dal n. 73 al n. 82 incluso (eccettuate le voci n ri 73 29 e 74.13), la dizione parti e pezzi staccati non va riferita alle parti ed alle forniture d'impiego generale quali sono qui definite.

Ferme restando le disposizioni del paragrafo precedente e della Nota premessa al Capitolo 83, i lavori classificabili nei Capitoli 82 e 83 sono esclusi dai Capitoli che vanno dal 73 all'81.

3. – *Regola sulle leghe:*

a) *le leghe di metalli comuni contenenti, in peso, più del 10% di nichelio seguono il trattamento del nichelio, tranne quando il ferro sia prevalente in peso su ciascuno degli altri costituenti;*

b) *le ferro-leghe e le cupro-leghe sono da classificare, rispettivamente, nelle voci n ri 73 02 e 74 02;*

c) *le altre leghe di metalli comuni sono classificate secondo il metallo che predomina in peso nei confronti di ciascuno degli altri costituenti;*

d) *eccezion fatta per le ferro-leghe e per le cupro-leghe, le leghe costituite da metalli comuni appartenenti a questa Sezione e da elementi non classificabili in essa, sono considerate come leghe di metalli comuni e classificate in questa Sezione qualora il peso totale di tali metalli comuni sia uguale o superiore a quello degli altri elementi;*

e) *i miscugli di polveri metalliche, sinterizzati, ed i miscugli intimi non omogenei, ottenuti per fusione, seguono il regime delle leghe.*

4. – *Salvo disposizioni contrarie, in tutte le Sezioni della Tariffa ove un metallo sia particolarmente nominato, la menzione deve essere riferita anche alle leghe da classificare, in virtù della Nota 3, come il metallo stesso*

5. – *Regola sui prodotti composti:*

Salvo disposizioni contrarie, i prodotti composti da due o più metalli comuni o metalli considerati tali, sono da classificare come i corrispondenti prodotti del metallo predominante in peso.

Agli effetti dell'applicazione di questa regola, si considerano

a) *la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;*

b) *le leghe, come se fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento.*

6. – *L'espressione «avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli» si riferisce agli avanzi dai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.*

NOTA COMPLEMENTARE

Non ha influenza, nella classificazione dei prodotti di questa Sezione, la spalmatura grossolana di grasso, olio, catrame, minio, grafite, ecc , evidentemente destinata a proteggerli dalla ruggine o da altre ossidazioni.

* * *

A) Non ha ugualmente influenza nella classificazione dei prodotti di questa Sezione la presenza di marchi di fabbrica e di iscrizioni di riconoscimento e simili.

B) È fatto obbligo all'importatore di metalli in lega o di prodotti costituiti da leghe di due o più metalli di indicare nella dichiarazione doganale, oltre l'eventuale denominazione commerciale della lega, anche la sua composizione qualitativa e quantitativa.

C) La Dogana può esigere la riduzione in rottami degli oggetti dichiarati come «avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli» o controllarne l'effettiva destinazione.

D) Salvo disposizioni contrarie, ogni qualvolta in questa od in altre Sezioni, per i prodotti metallici si fa distinzione fra quelli grezzi e lavorati, si considerano:

a) come grezzi, quelli gettati, fucinati, laminati tirati, stampati o imbutiti, che non siano stati sottoposti ad alcuna lavorazione ulteriore, compresi quelli fatti con prodotti che presentano disegni ottenuti nella laminazione ed alla trafila (étirage). Non sono di natura tale da fare considerare gli oggetti come lavorati l'eliminazione grossolana, anche fatta alla mola delle asperità di colata, prominenze, bave, risalti od altri difetti di getto e di stampo; il taglio delle protuberanze e la mozzatura delle estremità difettose; la semplice pulitura al getto di sabbia; lo sgrossamento, il raschiamento o pulitura mediante acidi, eseguiti grossolanamente; inoltre, per i prodotti siderurgici di prima lavorazione, la scriccatura molatura, grossolana piallatura e tornitura effettuate sulla superficie, allo scopo di eliminare i difetti superficiali per renderli commerciabili, non influiscono sulla loro classificazione:

b) come lavorati, quelli che hanno subito una lavorazione diversa da quelle accennate alla lettera a), quali la tornitura, piallatura, molatura, foratura, filettatura, incisione, pulitura, azzurratura, parcherizzazione, bronzatura, argentatura, doratura, platinatura, rivestimento di metalli comuni o di altre materie, salvo le disposizioni della seguente nota, purchè tali operazioni non abbiano per effetto di conferire ai prodotti della specie il carattere di oggetti o di lavori considerati altrove.

SEZIONE XV

CAPITOLO 73

GHISA, FERRO E ACCIAIO

NOTE:

1. - ***Si considerano come:***

a) *Ghise (n. 73.01):*

i prodotti ferrosi che contengono, in peso, 1,9% o più di carbonio e che possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente:

meno di 15% di fosforo,
8% o meno di silicio,
6% o meno di manganese,
30% o meno di cromo,
40% o meno di tungsteno,
10% o meno, in totale, di altri elementi di lega (nichelio, rame, alluminio, titanio vanadio, molibdeno, ecc.).

Tuttavia, le leghe ferrose dette « acciai indeformabili », che contengono, in peso, 1,9% o più di carbonio e che presentano le caratteristiche dell'acciaio, sono classificate come gli acciai secondo la specie.

(CECA) La ghisa presentata allo stato liquido è assimilata alla ghisa solida.

b) I. *Ghise specolari (spiegel) (n. 73.01):*

i prodotti che contengono, in peso, più di 6% ma non più del 30% di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della Nota 1 a).

II. (CECA) Ghise ematiti (da fusione o da affinazione) - (n. 73.01):

i prodotti che possono contenere, in peso, al massimo 0,50% di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla Nota 1 a).

Ai sensi delle voci n.ri 73.01-B-I-a e 73.01-B-II-a, si considerano come ghise ottenute con carbone di legna quelle contenenti 0,7 per mille o meno di fosforo e 0,2 per mille o meno di zolfo.

III. (CECA) Ghise fosforose (compreso il ferro-fosforo) - (n. 73.01):

i prodotti che possono contenere, in peso, più di 0,50% ma meno di 15% di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla Nota 1 a).

Le ghise ematiti e le ghise fosforose possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente, in peso, non più di:

0,30% di nichelio
0,20% di cromo,
0,30% di rame,
0,10% di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.).

Le ghise fosforose contenenti, in peso, il 15% e più di fosforo rientrano nella voce n. 28.55 (fosfuri).

c) *Ferro-leghe (n. 73.02):*

i prodotti ferrosi greggi di fonderia, non suscettibili, praticamente, nè di laminazione, nè di fucinazione, costituiti di composizioni che si adoperano in siderurgia e che contengono, in peso, isolatamente o complessivamente:

più di 8% di silicio,
più di 30% di manganese,
più di 30% di cromo,
più di 40% di tungsteno,
più di 10% in totale, di altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, niobio, ecc., ed esclusione del rame).

La proporzione totale degli elementi di lega non ferrosi non può sorpassare, in peso, il 96% per le ferro-leghe contenenti silicio, il 92% per le ferro-leghe contenenti manganese senza silicio ed il 90% per le altre.

Ai sensi della voce n. 73.03 sono da classificare come rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro e di acciaio:

1) i cascami minuti della lavorazione del ferro e dell'acciaio (limature, torniture, scaglie, ritagli e simili) e tutti i materiali ferrosi di ogni specie e dimensioni, resi inservibili dall'uso e adatti esclusivamente al recupero del metallo, o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche;

2) gli scarti di laminazione o di fusione (spuntature o pezzi di lingotti, di barre o verghe, aventi profondi difetti di struttura, sfoglie e screpolature) e ogni altro materiale ferroso, non riutilizzabile per l'uso primitivo, presentato o ridotto, sotto vigilanza doganale, in masse informi pressate (pacchetti) di qualsiasi dimensione, ovvero in pezzi di dimensioni non superiori a m. 1,50 × 0,50 × 0,50;

3) i materiali ferrosi di ogni specie e dimensione, non classificabili nello stato in cui si presentano nella voce 73.03 (ad esempio: macchinari e mezzi di trasporto usati), ma destinati, a richiesta dell'importatore, alla rottamazione, ovvero a ferriere o acciaierie per la ricollitura o la rifusione, sotto vigilanza doganale;

4) i ritagli o strisce di lamiere stagnate, scatole, barattoli ed altri simili recipienti di lamiera stagnata, usati o nuovi di scarto, destinati ad officine di distagnatura, per ricavarne lo stagno sotto vigilanza doganale (1).

d) *Acciai legati (n. 73.15):*

acciai contenenti, in peso, uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

più di 2% di manganese e di silicio presi insieme,
2% o più di manganese,
2% o più di silicio,
0,50% o più di nichelio,
0,50% o più di cromo,
0,10% o più di molibdeno,
0,10% o più di vanadio,
0,30% o più di tungsteno,
0,30% o più di cobalto,
0,30% o più di alluminio,
0,40% o più di rame,
0,10% o più di piombo,
0,12% o più di fosforo,
0,10% o più di zolfo,
0,20% o più di fosforo e di zolfo presi insieme,
0,10% o più di altri elementi presi isolatamente.

Ai fini delle discriminazioni in questo Capitolo e nelle altre parti della tariffa, sono da considerare come:

a) acciai da costruzione: quelli contenenti meno di 0,6% di carbonio ed aventi, inoltre, un tenore di elementi di lega non superiore, in totale, al 3% se contengono almeno due di tali elementi, e al 5% se ne contengono uno solo; per la determinazione del tenore totale in elementi di lega, non si considerano come elementi di lega, in numero ed in proporzione lo zolfo, il fosforo, il silicio ed il manganese contenuti in misura inferiore ai limiti minimi previsti nella definizione degli acciai legati;

b) acciai inossidabili: quelli contenenti più di 12% di cromo, anche con aggiunta di altri correttivi;

c) acciai rapidi: quelli contenenti più di 9% di tungsteno, vanadio e molibdeno, presi insieme, anche con aggiunta di altri correttivi;

d) acciai per utensili ed altri acciai legati: quelli che hanno caratteristiche diverse dagli acciai legati sopra particolarmente considerati.

---

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

e) *Acciaio fino al carbonio* (*n.* 73.15):

l'acciaio contenente, in peso, 0,6% o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e fosforo sia inferiore, in peso, a 0,04% per ciascuno di questi elementi presi isolatamente o a 0,07% per i due elementi presi insieme.

f) *Masselli* (*n.* 73.06):

i prodotti destinati alla laminazione, alla fucinazione o alla rifusione, ottenuti:

— o per lavorazione al maglio di una massa di ferro pudellata, al fine di eliminare le scorie di affinazione;

— o per saldatura, mediante laminazione ad alta temperatura, di pacchetti di ferro o di acciaio in rottami o di ferri pudellati.

g) *Lingotti* (*n.* 73.06):

i prodotti destinati alla laminazione o alla fucinazione, ottenuti per fusione e colata in forme (lingottiere).

(CECA) L'acciaio presentato allo stato liquido è assimilato all'acciaio in lingotti, secondo la specie.

h) *Blumi e billette* (*n* 73 07):

i semi-prodotti a sezione rettangolare o quadrata, aventi sezione trasversale superiore a 1,225 mm² e spessore superiore al quarto della larghezza.

ij) *Bramme e bidoni* (*n.* 73.07):

i semi-prodotti a sezione rettangolare aventi spessore minimo di 6 mm, larghezza minima di 150 mm. ed il cui spessore non superi il quarto della larghezza

k) *Sbozzi in rotoli per lamiere* (*n* 73.08):

i semi-prodotti laminati a caldo, di sezione rettangolare, aventi spessore minimo di 1,5 mm. e larghezza superiore a 500 mm., presentati in rotoli continui (bobine) del peso minimo di 500 kg.

l) *Larghi piatti* (*n* 73.09)

i prodotti a sezione rettangolare, laminati a caldo per il lungo, con cilindri scanalati o al treno universale, aventi spessore superiore a 5 mm. ma non superiore a 100 mm e larghezza superiore a 150 mm. ma non superiore a 1200 mm

m) *Nastri* (*n.* 73.12):

i prodotti laminati, anche a bordi rifilati, a sezione rettangolare aventi spessore non superiore a 6 mm., larghezza non superiore a 500 mm., purchè lo spessore non ecceda il decimo della larghezza, presentati in strisce diritte, oppure arrotolati o ammatassati.

n) *Lamiere* (*n.* 73 13):

i prodotti laminati (esclusi gli sbozzi in rotoli per lamiere, quali sono definiti alla Nota 1 k) suddetta) di qualsiasi spessore, e, se tali prodotti sono di forma quadrata o rettangolare, di larghezza superiore a 500 mm.

(CECA) Fra queste si distinguono le lamiere dette «magnetiche» che sono quelle aventi una perdita in watt, per chilogramma, determinata secondo il metodo EPSTEIN, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 10.000 Gauss:

— non superiore a 2,1 W, se il loro spessore non sorpassi 0,20 mm;

— non superiore a 3,6 W, se il loro spessore è compreso tra 0,20 mm e 0,60 mm;

— non superiore a 6 W, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm. inclusi e 1,50 mm. inclusi.

Restano particolarmente comprese nella voce n. 73.13 le lamiere tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, perforate, ondulate, scanalate, striate, lucidate o rivestite, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito alle lamiere della specie il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

(CECA) Per l'applicazione delle sottovoci le lamiere ondulate comunque ottenute sono considerate come lamiere piane.

Si considerano azzurrate o ossidate artificialmente le lamiere ricoperte di uno strato uniforme e compatto di ossido ferroso-ferrico, anche se ottenuto nel corso della laminazione, purchè ottenuto espressamente (bleu lissés).

o) *Fili* (*n.* 73.14):

i prodotti a sezione piena, stirati o trafilati a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non abbia alcuna dimensione superiore a 13 mm. Tuttavia, ai fini della interpretazione delle voci n.ri 73.26 e 73.27, si considerano egualmente come fili i prodotti aventi le stesse dimensioni ottenuti per laminazione.

p) *Barre* (*n.* 73.10):

i prodotti a sezione piena, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n), *ed* o), *su indicate, aventi sezione trasversale a forma di circolo, segmento circolare, ovale, ellisse, triangolo isoscele, quadrato, rettangolo, esagono, ottagono o trapezio regolare.*

Sono egualmente considerate tali, le barre per cemento armato o calcestruzzo che rispondono alla suddetta definizione, ma che comportano, inoltre, dentellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione.

(CECA) La vergella o bordione (fil machine) è un prodotto a sezione piena, soltanto laminato a caldo presentato in matasse arrotolate a caldo.

Si comprendono sotto questa denominazione

1) i prodotti di sezione rotonda o quadrata il cui diametro o il lato non superi i 13 mm.;

2) i prodotti di qualsiasi altra sezione, che non rispondono alla definizione dei nastri precisata alla Nota 1 m) il cui peso per metro lineare non superi 1,330 kg

q) *Barre forate di acciaio per la perforazione delle mine* (*n.* 73.10):

le barre di qualsiasi sezione specificatamente atte alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine e la cui maggiore dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm. ma non superiore a 50 mm. e sia almeno il triplo della maggiore dimensione interna (foro);

le barre forate di acciaio, che non rispondono a questa definizione, rientrano nella voce n. 73.18.

r) *Profilati* (*n.* 73 11):

i prodotti di sezione piena, diversi da quelli previsti dalla voce n 73.16, *che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere* h), ij), k), l), m), n) *ed* o), *suindicate, aventi sezione trasversale di forma diversa da quelle previste alla lettera* p).

s) (CECA) Latta (n ri 73.12 e 73.13):

i nastri e le lamiere ricoperti d'uno strato di stagno con tenore in stagno non inferiore a 97% anche verniciati.

2. – *Non rientrano nelle voci che vanno dal n* 73 06 *al n* 73 14 *incluso, i prodotti di acciaio legato o di acciaio fino al carbonio* (*n.* 73 15).

3. – *I prodotti siderurgici delle voci che vanno dal n.* 73 03 *al n* 73.15 *incluso, placcati con un metallo ferroso di qualità diversa, seguono il regime del metallo ferroso predominante in peso.*

4. – *Il ferro ottenuto per elettrolisi è classificato secondo le sue forme e le sue dimensioni delle voci corrispondenti dei prodotti ottenuti con altri procedimenti.*

5. – *Si considerano come « condotte forzate », ai sensi della voce n* 73 19, *i tubi (compresi i gomiti), chiodati, saldati o senza saldatura, di sezione circolare, aventi diametro interno superiore a 400 mm. e pareti di spessore superiore a 10,5 mm.*

* * *

A) Per i tubi di ghisa della voce n 73 17, a diametro interno non costante si prende come base di misurazione il diametro minore.

B) Per i tubi di ferro o di acciaio della voce n. 73 18, di sezione interna ovale costante, si prende come base per la misurazione dell'asse interno, la semisomma dei due assi interni; per quelli a sezione interna costante, di forma diversa dalla circolare od ovale, si prende come base di misurazione il diametro del cerchio inscritto o la semisomma degli assi dell'ellisse inscritto; per quelli a sezione interna non costante, si prende in considerazione la sezione interna minore, operando, ai fini della misurazione del diametro o dell'asse interno, come per i tubi a sezione interna costante, di forma diversa dalla circolare od ovale.

C) Per i tubi tipo Serve non si tiene conto delle alette interne ai fini della determinazione del diametro e dello spessore delle pareti.

D) I cavi, le corde, le trecce e trefoli di ferro o di acciaio, fatti di fili previsti in due o più sottovoci, si classificano nella sottovoce che importa l'applicazione del dazio maggiore.

E) Ai fini della discriminazione nelle varie sottovoci, la grossezza dei chiodi della voce n. 73.31 si determina in base al diametro o lato minore che essi presentano in sezione immediatamente sotto la testa o capocchia.

F) Agli effetti della discriminazione nelle varie sottovoci della voce n. 73.32:

a) lo spessore delle rondelle a sezione non uniforme si determina nel punto in cui esso è minore;

b) il diametro dei dadi è determinato dal foro; quello degli altri oggetti della sottovoce n. 73.32-A è determinato dalla dimensione del gambo sotto la testa;

c) i dadi filettati, presentati insieme con i relativi bulloni filettati, seguono il trattamento di questi.

I dadi presentati separatamente si tassano prendendo per base il diametro del foro filettato misurato sul fondo del filetto;

d) per la classificazione degli altri oggetti compresi nella sottovoce n. 73.32-B si prende per base la dimensione del gambo misurato immediatamente sotto la testa.

G) Ai fini della discriminazione nelle sottovoci della voce n. 73.39, si considera paglia quella costituita da fili o laminette di ferro o acciaio di spessore superiore a mm. 0,3 e lana quella costituita da fili o laminette di ferro o di acciaio di spessore non superiore a mm. 0,3

H) Ai fini della discriminazione per sottovoci dei lavori rientranti nella voce n. 73.40, è da osservare quanto segue:

a) la classificazione dei lavori di ferro o acciaio e di ghisa malleabile, fatti con getti o con pezzi fucinati o stampati a caldo, è determinata dal pezzo di maggiore peso;

b) si considerano come commisti con altre materie, ove ne sia il caso, i lavori di ferro, di acciaio o di ghisa malleabile comunque uniti con altre materie, eccettuata la ghisa non malleabile, tanto nel caso in cui la materia diversa dal ferro, dall'acciaio o dalla ghisa costituisca ornamento, quanto nel caso in cui costituisca parte integrante dell'oggetto, anche non avente carattere ornamentale. Non si tiene conto, però, nè delle saldature, nè delle viti o dei chiodi e simili di altri metalli che tengono congiunte le varie parti dell'oggetto;

c) nella classificazione dei lavori di ferro, di acciaio o di ghisa malleabile non si tiene conto della incidatura nè della brunitura fatte sulle parti interne che si rendono visibili soltanto dopo la smontatura dell'oggetto;

d) i getti di ghisa malleabile, i quali portino infissi accessori di ferro o di acciaio, applicativi all'atto stesso della fusione, si classificano tra quelli semplicemente gettati, quando nè sulle parti di ghisa, nè su quelle di ferro o di acciaio abbiano ricevuto operazioni di pulitura, limatura od altre;

e) tra i ferri e gli acciai fucinati o stampati a caldo si classificano anche i pezzi tratti mediante fucinatura o stampatura a caldo, sia a mano, sia a macchina, da ferri laminati, quando il lavoro di fucinatura o di stampatura abbia modificato la configurazione di questi su tutta o quasi tutta la loro estensione, in guisa che in nessun punto o soltanto su qualche breve tratto la sezione primitiva del ferro laminato sia rimasta intatta. Un lavoro di fucinatura di minor conto, fatto su ferri e acciai laminati, determina il passaggio di questi tra le barre o lamiere lavorate o tra i lavori di barre o di lamiere, secondo l'entità della lavorazione.

Si considerano pure come ferro e acciaio, fucinati o stampati a caldo, i pezzi di ferro o di acciaio lavorati per i quali non si possa stabilire il processo di fabbricazione col quale sono stati ottenuti;

f) i pezzi di ferro o di acciaio, fucinati o stampati a caldo, semplicemente congiunti fra loro o con pezzi di ferro o di acciaio di altra specie, si considerano come lavorati su minima parte della loro superficie.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO AL VALORE % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
73.01	T	**Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse (1):**					
	01	A. ghisa specolare (spiegel) (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (5)	7
		B. ghise ematiti:					
		I. contenenti, in peso, più di 1,50% di manganese (C.E.C.A.):		—	—		
	04	a. *ottenute con carbone di legna, nei limiti di un contingente annuo di 7000 tonnellate* (2) (3) (4)	—			esenzione (5)	esenzione
	07	b. *altre* . . .	—			esenzione (5)	5
		II. contenenti, in peso, 1,50% o meno di manganese (C.E.C.A.):		—	—		
	08	a. *ottenute con carbone di legna, nei limiti di un contingente annuo di 7000 tonnellate* (2) (3) (4)	—			esenzione (5)	esenzione
	a	b. *altre*	—			esenzione (5)	5 (6)

(1) *Si classificano sotto questa voce anche gli scarti di fusione della ghisa provenienti dall'alto forno, i pani rotti e i piastroni.*

(2) *Contingente globale per i prodotti delle voci n. 73.01-B-I-a e n. 73.01-B-II-a.*

(3) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(4) *Ciascuna spedizione deve essere accompagnata da un certificato di origine rilasciato dagli Organismi autorizzati dai rispettivi Governi e riconosciuti dal Governo italiano. Il certificato di origine deve, tra l'altro, indicare il nome del fabbricante, la denominazione del prodotto secondo la nomenclatura, le specificazioni sopra indicate, e l'esatto tenore di fosforo e zolfo.*

La presentazione di tale certificato non dispensa l'importatore dai controlli e dalle analisi, a cui le Autorità doganali possono procedere.

(5) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(6) *Fino al 31 dicembre 1965, per quelle non ottenute con carbone di legna, si applica il dazio del 5% sul valore, con una riscossione minima di 7 U. C. per 1.000 kg, ad eccezione di un contingente globale di 161.000 tonnellate, valevole per l'anno 1965, per i prodotti di questa voce e per quelli della voce n. 73.01-B-II, per il quale si applica il dazio del 5% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 09 — contenenti meno di 1,50% di silicio
a { 10 — contenenti 1,50% o più di silicio

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(73.01)		C. ghise fosforose:					
	14	I. contenenti, in peso, 1% o meno di silicio (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (4)	5
	17	II. contenenti, in peso, più di 1% di silicio (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (4)	5 (5)
		D. ghise non nominate:					
	20	I. contenenti, in peso, da 0,3 % fino a 1% incluso di titanio e da 0,5% a 1% incluso di vanadio (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (4)	5 (6)
	23	II. altre (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (4)	5
73.02		**Ferro-leghe:**					
		A. ferro-manganese:					
	01	I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato) (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (4)	6
	04	II. altro	11	8	—	3,30	9
	07	B. ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio	11	7	—	3,30	8,60
	08	C. ferro-silicio	11	10	—	3,30	10
	09	D. ferro-silico-manganese	11	6	—	3,30	8
		E. ferro-cromo e ferro-silico-cromo:					
		I. ferro-cromo:		8	—		
		a. *con tenore in carbonio fino a 0,1%:*					
	12	1. *nei limiti del contingente* (1) (2) (3)	4			1,20 (7)	6,40 (7)
	13	2. *altro*	12			3,60	9,60
	11	b. *con tenore in carbonio superiore a 0,1% fino a 2%* (1)	11			3,30	9
	10	c. *con tenore in carbonio superiore a 2%*	9			2,70	8
		II. ferro-silico-cromo:		7	—		
		a. *con tenore in carbonio fino a 0,1%:*					
	16	1. *nei limiti del contingente* (1) (2) (3)	4			1,20	5,80

(1) *Ciascuna spedizione deve essere accompagnata da un certificato di origine rilasciato dagli Organismi autorizzati dai rispettivi Governi e riconosciuti dal Governo italiano. Il certificato di origine deve, tra l'altro, indicare il nome del fabbricante, la denominazione del prodotto secondo la nomenclatura, le specificazioni sopra indicate, e l'esatto tenore di carbonio. La presentazione di tale certificato non dispensa l'importatore dai controlli e dalle analisi, a cui le Autorità doganali italiane possono procedere.*

(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(3) *Il contingente sarà fissato annualmente dal Ministro per le finanze.*

(4) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

(5) *Fino a 31 dicembre 1965, si applica il dazio del 5% sul valore con una riscossione minima di 7 U.C. per 1.000 kg., ad eccezione di un contingente globale di 161.000 tonnellate, valevole per l'anno 1965, per prodotti di questa voce e per quelli della voce n. 73.01-B-II-b per il quale si applica il dazio del 5% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(6) Fino al 30 giugno 1965, si applica il dazio dell'1 % sul valore.

(7) *Per l'anno 1965, è destinato alle industrie che lo impiegano direttamente, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:*

a) per provenienze comunitarie: nei limiti di un contingente di 95.000 quintali.

b) per altre provenienze: nei limiti di un contingente di 45.000 quintali.

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(*73.02*-E-II-a)	17	2. *altro*	12			3,60	9
	15	b. *con tenore in carbonio superiore a 0,1% fino a 2%* (1)	11			3,30	8,60
	14	c. *con tenore in carbonio superiore a 2%*	9			2,70	7,50
	20	F. ferro-titanio e ferro-silico-titanio	9	7	—	2,70	7,50
	23	G. ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	9	7	—	2,70	7,50
	a	H. ferro-molibdeno; ferro-vanadio	9	7	—	2,70	7,50
		IJ. altre:					
		I. ferro-nichelio:		7	—		
	27	a. *ghisa nichelifera allo stato greggio con tenore di nichelio non inferiore a 20% e non superiore a 45%*	3			0,90	4,60
	30	b. *altro*	9			2,70	7,50
	33	II. ferro-silico-alluminio-calcio	9	7	—	2,70	7,50
	36	III. non nominate	9	7	—	2,70	7,50
73.03	T	**Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:**					
	01	A. non separati nè classificati (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (2)	esenzione
		B. separati o classificati:					
	04	I. di ghisa (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (2)	esenzione
	07	II. di ferro stagnato (C.EC.A.)	—	—	—	esenzione (2)	esenzione
	b	III. altri (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (2)	esenzione
73.04	*c* T	**Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate**	12	10	8	3,60	9,60

(1) *Ciascuna spedizione deve essere accompagnata da un certificato di origine rilasciato dagli Organismi autorizzati dai rispettivi Governi e riconosciuti dal Governo italiano. Il certificato di origine deve, tra l'altro, indicare il nome del fabbricante, la denominazione del prodotto secondo la nomenclatura, le specificazioni sopra indicate, e l'esatto tenore di carbonio. La presentazione di tale certificato non dispensa l'importatore dai controlli e dalle analisi, a cui le Autorità doganali italiane possono procedere.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 25 — ferro molibdeno; 26 — ferro vanadio }

b { 09 — legati; *non nominati:* 12 — torniture e limature; 15 — pacchetti: di rottami, anche cadmiati, ma senza altro rivestimento metallico o smaltatura (detti « pacchetti neri »); 18 — pacchetti: altri; 21 — altri }

c { 01 — ottenute con filo di ferro o di acciaio (compresa la vergella); 04 — altre }

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	tariffa comune autonoma 5	tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
73.05		**Polveri di ferro e di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):**					
	01	A. polveri di ferro o di acciaio	13	8	—	3,90	9
	04 T	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna) (C E C A)	—	—	—	esenzione (1)	7 (2)
73.06	T	**Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse:**					
	01	A. masselli (C E C A)	—	—	—	esenzione (1)	7
	04	B. lingotti (C E C A)	—	—	—	esenzione (1)	7
	10	C. masse (C E C A)	—	—	—	esenzione (1)	7
73.07	T	**Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemtene sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):**					
		A. blumi e billette					
	01	I. laminati (C E C A)	—	—	—	esenzione (1)	8
	07	II. fucinati	15	10	—	4,50	10,80
		B. bramme e bidoni					
	a	I. laminati (C.E C A.)	—	—	—	esenzione (1)	8
	16	II fucinati	15	10	—	4,50	10,80
	19	C. sbozzi di forgia	18	10	8	5,40	12
73.08	T	**Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, di larghezza**					
	b	A. inferiore a 1,50 m (C.E.C A.)	—	—	—	esenzione (1)	7 (3)
	c	B. di 1,50 m o più (C.E.C.A)	—	—	—	esenzione (1)	9

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia*
(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso.
(3) Fino al 30 giugno 1965, per i coils a caldo di qualità Siemens-Martin o L/D dello spessore tra mm 1,8 e 2,2 e di larghezza tra mm. 700 e 1100, si applica il dazio del 5 % sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 25.000, riservato alle aziende sprovviste di acciaieria, ma dotate di impianti per la laminazione a freddo di coils per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto o in parte, alla fabbricazione, con impianti propri, di bande stagnate lamierini zincati o piombati, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

a
- 11 — di spessore superiore a 50 mm.
- 12 — di spessore uguale o inferiore a 50 mm.

b
- 05 — per lamiere dette « magnetiche »
- *altri, di spessore*
- 06 — superiore a 4,75 mm.
- 07 — da 3 mm. a 4,75 mm.
- 08 — inferiore a 3 mm.

c
- 13 — per lamiere dette « magnetiche »
- *altri, di spessore*
- 14 — superiore 4,75 mm.
- 15 — da 3 mm a 4,75 mm
- 16 — inferiore a 3 mm

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienz 8
73.09		**Larghi piatti, di ferro o di acciaio:**					
	01 T	A. non placcati (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	9
	04	B. placcati (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	9
73.10		**Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:**					
		A. semplicemente laminate o estruse a caldo:					
	01 T	I. vergella o bordione (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	10
	a T	II. barre piene (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	9
	07	III. barre forate per la perforazione delle mine (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	9
	10 T	B. semplicemente fucinate	22	10	8	6,60	13,60
	13	C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo	22	10	—	6,60	13,60
		D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):					
		I. semplicemente placcate:					
		a. laminate o estruse a caldo:					
	16 T	1. vergella o bordione (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	10
	19	2. altre (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	9
	22	b. ottenute o rifinite a freddo	22	10	—	6,60	13,60
		II. altre:		10	8		
	b	a. *laminate o estruse a caldo*	9			esenzione	8
	27	b. *non nominate*	22			6,60	13,60

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia*

STATISTICA:

a { 02 — ferri da cemento armato; 03 — altre

b { 23 — vergella o bordione; 24 — non nominate

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
73.11		**Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:**					
		A. profilati:					
	T	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo:					
		a. profilati a U, a I o ad H, di altezza (1):					
		1. inferiore a 80 mm. (C.E.C.A.):		—	—		
	01	aa *non forati*	—			esenzione (2)	9
	04	bb *forati*	—			esenzione (2)	10
		2 di 80 mm o più (C E C A)		—	—		
	a	aa *non forati*	—			esenzione (2)	9
	b	bb *forati*	—			esenzione (2)	10
		b altri profilati (C E C A)		—	—		
	c	1. *non forati*	—			esenzione (2)	9
	d	2. *forati*	—			esenzione (2)	10
	23 T	II semplicemente fucinati	21	10	8	6,30	13,20
	e	III semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	21	10	—	6,30	13,20
		IV placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc)					
		a semplicemente placcati:					
		1 laminati o estrusi a caldo (C E C A)		—	—		
	30	aa *non forati*	—			esenzione (2)	9
	32	bb *forati*	—			esenzione (2)	10
	35	2 ottenuti o rifiniti a freddo	21	10	—	6,30	13,20

(1) Per i profilati a U, a I, o ad H, l'altezza è costituita dalla distanza tra i piani paralleli determinati dalla superficie esterna delle ali.

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 06 — putrelle ad H ad ali larghe; 07 — putrelle ad I o ad U, ad ali a facce interne parallele; 14 — altri }

b { 11 — putrelle ad H ad ali larghe; 12 — putrelle ad I o ad U, ad ali a facce interne parallele; 15 — altri }

c { 13 — di altezza inferiore a mm 80; 16 — di altezza di mm. 80 o più }

d { 17 — di altezza inferiore a mm. 80; 20 — di altezza di mm. 80 o più }

e { 27 — ottenuti da lamiere o nastri; 29 — altri }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(*73.11*-A-IV)		b altri		10	8		
	39	1 *laminati o estrusi a caldo*	9			esenzione	8
	44	2 *non nominati*	21			6,30	13,20
	49 T	B palancole (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (3)	9
73.12		**Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:**					
	a	A. semplicemente laminati a caldo, anche decapati (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (3)	10
		B. semplicemente laminati a freddo, anche decapati					
	02	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (C.E.C.A.) (1) (2)	—	—	—	esenzione (3)	10
	b	II. altri	22	10	—	6,60	13,60
		C placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie					
		I. argentati, dorati o platinati		10	8		
	06	a *laminati a caldo*	10			esenzione	8,40
	07	b *laminati a freddo*	22			6,60	13,60
		II. smaltati:		10	—		
	08	a *laminati a caldo*	10			esenzione	10
	09	b *laminati a freddo*	22			6,60	13,60
		III. stagnati:					
	10	a latta (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (3)	10
		b altri:		10	—		
	11	1. *laminati a caldo*	10			esenzione	10
	12	2. *laminati a freddo*	22			6,60	13,60
		IV zincati o piombati:		10	—		
	c	a *laminati a caldo*	10			esenzione	10
	d	b *laminati a freddo*	22			6,60	13,60

(1) Con riserva di controllo della destinazione.
(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi da Ministro per le finanze*
(3) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 03 — magnetici; 04 — altri

b { 15 — magnetici; 16 — non nominati

c { 18 — zincati elettroliticamente; 19 — zincati con altri procedimenti; 22 — piombati

d { 23 — zincati elettroliticamente; 25 — zincati con altri procedimenti; 26 — piombati

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonom. (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(73.12-C)		V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):					
		a. semplicemente placcati:					
	17	1. laminati a caldo (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione(2)	12
	20	2. laminati a freddo	22	10	8	6,60	13,60
		b. altri:		10	—		
	21	1. *dello spessore da mm. 0,25 a mm. 0,50 e della larghezza da mm. 25 a mm. 65, contenenti carbonio da 0,05 a 0,13%, manganese da 0,3 a 0,5%, fosforo e zolfo nella misura massima rispettivamente di 0,04% e di 0,05%, laminati a freddo, ramati, destinati alla fabbricazione di tubi a doppia parete* (1)	22			3,90	10
		2. *non nominati:*					
	24	aa. *laminati a caldo*	10			esenzione	10
	27	bb. *laminati a freddo*	22			6,60	13,60
		D. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.):		10	—		
	30	I. *laminati a caldo*	10			esenzione	10
	33	II. *laminati a freddo*	22			6,60	13,60
73.15		**Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:**					
		A. lamiere dette « magnetiche »:					
	01	I. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione(2)	12 (3)
		II. altre, di spessore:					
	a	a. superiore a 1 mm. (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione(2)	9
	07	b. di 1 mm. o meno (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione(2)	10

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(3) Fino al 30 giugno 1965, si applica il dazio del 3% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 900 (contingente globale per i prodotti di questa voce e per i prodotti della voce n. 73.15-B-VI-a-1), per le lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt — lamiere a cristalli orientati — sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

a { 02 — fino a mm 3
  { 05 — da mm. 3 o più

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(73.13)		B. altre lamiere:					
		I. semplicemente laminate a caldo, anche decapate, dello spessore:					
	a T	a. di 3 mm. o più (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	9
	37	b. di 2 mm. o più ma meno di 3 mm. (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	9
		c. di 0,50 mm. o più ma meno di 2 mm.:					
	39	1. di più di 1 mm. ma meno di 2 mm. (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	9
	42	2. di 0,50 mm. o più fino a 1 mm. (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	10
	43	d. inferiore a 0,50 mm. (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	10
		II. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:					
	b	a. di 3 mm. o più	23	10	8	6,90	14
	22	b. di 2 mm. o più ma meno di 3 mm. (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	9
		c. di 0,50 mm. o più ma meno di 2 mm.:					
	23	1. di più di 1 mm. ma meno di 2 mm. (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	9
	24	2. di 0,50 mm. o più fino a 1 mm. (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	10
	25	d. inferiore a 0,50 mm. (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	10
	c	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie speculare (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	10
		IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:					
		a. argentate, dorate o platinate:		10	—		
	29	1. *di spessore di 1 mm. o meno*	10			esenzione	10
	30	2. *di spessore superiore a 1 mm. ma meno di 3 mm.*	9			esenzione	9
		3. *di spessore di 3 mm. o più:*					
	32	aa. *laminate a caldo*	9			esenzione	9
	34	bb. *laminate a freddo*	23			6,90	14

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 31 — fino a mm. 4,75; 33 — superiore a mm. 4,75 }

b { 20 — fino a mm. 4,75; 21 — superiore a mm. 4,75 }

c { 26 — di spessore inferiore a mm. 3; 27 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75; 28 — di spessore superiore a mm. 4,75 }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazi sul valore % al 1º-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(73.13-B-IV)		b. smaltate:		10	—		
	35	1. *di spessore di mm. 1 o meno*	10			esenzione	10
	36	2. *di spessore superiore a mm. 1 ma meno di mm 3*	9			esenzione	9
		3. *di spessore di mm. 3 o più:*					
	38	aa. *laminate a caldo*	9			esenzione	9
	40	bb. *laminate a freddo*	23			6,90	14
		c. stagnate:					
	41	1. **latta (C.E.C.A.)**	—	—	—	esenzione (1)	10
	44	2. altre (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	10
	a	d. **zincate o piombate** (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	10
		e. **altre (ramate, ossidate** artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.):					
	b	1. stagnate e litografate o stampate (C E C A)	—	—	—	esenzione (1)	10
	c	2. altre (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	10
		V. altrimenti foggiate o lavorate:					
		a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:					
		1. argentate, dorate o platinate:		10	—		
	60	aa. *di spessore di mm. 1 o meno*	10			esenzione	10
	62	bb. *di spessore superiore a mm. 1 ma meno di mm. 3*	9			esenzione	9
		cc. *di spessore di mm. 3 o più:*					
	64	α. *laminate a caldo*	9			esenzione	9
	66	β. *laminate a freddo*	23			6,90	14

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia*

STATISTICA:

a — *di spessore inferiore a 3 mm*
- 46 — zincate elettroliticamente
- 49 — zincate con altri procedimenti: ondulate
- 51 — zincate con altri procedimenti: altre
- 53 — piombate

di spessore di 3 mm o più
- 54 — zincate elettroliticamente
- 55 — zincate con altri procedimenti ondulate
- 56 — zincate con altri procedimenti: altre
- 57 — piombate

b
- 48 — di spessore inferiore a mm 3
- 50 — di spessore di mm. 3 o più

c — *di spessore inferiore a 3 mm:*
- 59 — placcate
- 61 — altre

di spessore di 3 mm o più
- 63 — placcate
- 65 — altre

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(73.13-B-V-a)		2. smaltate:		10	—		
	67	aa *di spessore di mm 1 o meno*	10			esenzione	10
	68	bb *di spessore superiore a mm 1 ma meno di mm. 3*	9			esenzione	9
		cc *di spessore di mm. 3 o più*					
	70	α. *laminate a caldo*	9			esenzione	9
	72	β. *laminate a freddo*	23			6,90	14
	a	3. altre (C.E C.A.)	—	—	—	esenzione (2)	10
		b altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione		10	8		
	77	1. *di spessore di mm. 1 o meno*	10			esenzione	8,80
	82	2. *di spessore di mm. 3 o più, laminate a freddo*	23			6,90	14
	b	3. *non nominate*	9			esenzione	8
73.14		**Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:**		10	8		
		A. *con sezione non avente alcuna dimensione superiore a mm 5 ammaiassati o arrotolati:*					
	c	I *con resistenza inferiore a kg. 150 per mm² di sezione*	22			6,60	13,60
		II *altri:*					
	24	a. *destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi* (1)	15			4,50	10,80
	d	b *non nominati*	20			6	12,80
	e	B *altri*	22			6,60	13,60

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 74 — di spessore inferiore a mm. 3; 76 — di spessore di mm 3 o più

b { 78 — di spessore superiore a mm 1 ma meno di mm. 3; 80 — di spessore di mm 3 o più, laminate a caldo

c { 16 — semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, anche lucidati; 17 — altri: zincati; 18 — altri: altrimenti metallizzati; 21 — altri: non nominati

d { 30 — semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, anche lucidati; 31 — altri: zincati; 32 — altri: altrimenti metallizzati; 35 — altri: non nominati

e { 38 — semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo anche lucidati; 39 — non nominati: zincati; 40 — non nominati, altrimenti metallizzati; 43 — non nominati: altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazi di valore % al 1-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
73.15		Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.13 incluso					
		A. acciai fini al carbonio:					
	T	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:					
	a	a. fucinati	15	9	—	4,50	10,30
		b. altri:					
	005	1. lingotti (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	7
	008	2. blumi, billette, bramme e bidoni (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	7
	009	II. sbozzi di forgia	18	10	8	5,40	12
	T	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:					
	010	a. sbozzi in rotoli per lamiere (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	10
	011	b. larghi piatti (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	10
		IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:					
	b T	a. semplicemente fucinati	21	10	—	6,30	13,20
	c	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	10 (2)
	d	c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	21	10	—	6,30	13,20
		d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati rivestiti, ecc.):					
		1. semplicemente placcati:					
	e	aa. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	10
	f	bb. ottenuti o rifiniti a freddo	21	10	8	6,30	13,20

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(2) Fino al 30 giugno 1965, è sospesa l'applicazione del dazio, nei limiti di un contingente di tonnellate 2500, per la vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 6 e con tenore in carbonio compreso fra 0,62 % e 0,74 %, destinata all'industria dei pneumatici, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

a { 001 — lingotti; 004 — altri }

b { 012 — barre; 018 — profilati: di altezza inferiore a mm. 80; 019 — profilati: di altezza di mm. 80 o più }

c { 017 T — vergella o bordione; 020 — barre: forate per perforazione mine; 023 T — barre: altre; 024 T — profilati: di altezza inferiore a mm. 80; 025 T — profilati: di altezza di mm. 80 o più }

d { 027 — barre; 032 — profilati di altezza inferiore a mm 80; 034 — profilati di altezza di mm. 80 o più }

e { 033 — barre; 035 — profilati }

f { 037 — barre; 038 — profilati }

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(73 15-A-IV-d)		2 altri		10	—		
	a	aa *laminati o estrusi a caldo*	10			esenzione	10
	b	bb *non nominati*	21			6,30	13,20
		V nastri					
	052	a. semplicemente laminati a caldo, anche decapati (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (2)	10
		b semplicemente laminati a freddo, anche decapati:		10	—		
	054	1. *ottenuti direttamente al laminatoio nelle dimensioni in cui essi sono presentati, di acciaio temperato, contenente all'incirca 0,65% di C; 0,25% di Si; 0,35% di Mn; 0,20% di Cr e al massimo 0,03 di P e 0,02% di S, aventi lo spessore di mm. 0,4 fino a mm. 1,6, la larghezza di mm. 100 fino a mm. 500 e la lunghezza fino a m. 160* (1)	15			4,50	10,80
	057	2 *altri*	22			6,60	13,60
		c placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie					
		1. semplicemente placcati:					
	059	aa. laminati a caldo (C.E C A)	—	—	—	esenzione (2)	10
	061	bb laminati a freddo	22	10	—	6,60	13,60
		2 altri		10	—		
	063	aa *laminati a caldo*	10			esenzione	10
	065	bb *laminati a freddo*	22			6,60	13,60
		d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc):		10	—		
	067	1 *laminati a caldo*	10			esenzione	10
	069	2 *laminati a freddo*	22			6,60	13,60
		VI lamiere					
	c	a semplicemente laminate a caldo, anche decapate (C E C A)	—	—	—	esenzione (2)	10

(1) *Ciascuna spedizione deve essere accompagnata da un certificato di origine rilasciato dagli Organismi autorizzati dai rispettivi Governi e riconosciuti dal Governo italiano. Il certificato di origine deve, tra l'altro, indicare il nome del fabbricante, la denominazione del prodotto secondo la nomenclatura e le specificazioni sopra indicate, come pure l'esatta composizione chimica. La presentazione di tale certificato non dispensa l'importatore dai controlli e dalle analisi, a cui le Autorità doganali possono procedere.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 042 — barre; 044 — profilati

b { 046 — barre; 049 — profilati

c { 074 — di spessore inferiore a mm 3; 076 T — di spessore da mm. 3 a mm 4,75; 080 T — di spessore superiore a mm 4,75

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(73.15-A-VI)		b. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:					
	a	1. di 3 mm. o più	23	10	—	6,90	14
	088	2. inferiore a 3 mm. (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (2)	10
	b	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (2)	10
		d. altrimenti foggiate o lavorate:					
	c	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (C.E.C.A)	—	—	—	esenzione (2)	10
		2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione:		10	—		
	107	aa. *dello spessore di mm. 3 o più, laminati a freddo*	23			6,90	14
	d	bb. *non nominate*	10			esenzione	10
		VII. fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:		10	—		
		a. *con sezione non avente alcuna dimensione superiore a mm. 5, ammatassati o arrotolati:*					
	e	1. *con resistenza inferiore a kg. 150 per mm² di sezione*	22			6,60	13,60
		2. *altri:*					
	116	aa. *di sezione tonda, destinati alla fabbrica ione delle guarniture per scardassi* (1)	15			4,50	10,80
	f	bb. *non nominati*	20			6	12,80
	g	b. *altri*	22			6,60	13,60

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 083 — fino a mm. 4,75 compresi; 085 — superiore a mm. 4,75 }

b { 089 — di spessore inferiore a mm. 3; 091 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75; 094 — di spessore superiore a mm. 4,75 }

c { 095 — di spessore inferiore a mm. 3; 097 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75; 100 — di spessore superiore a mm. 4,75 }

d { 104 — dello spessore di mm. 3 o più, laminate a caldo; 101 — dello spessore di meno di mm. 3 }

e { 103 — semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, anche lucidati; 105 — altri: zincati; 106 — altri: altrimenti metallizzati; 109 — altri: non nominati }

f { 117 — semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo anche lucidati; 118 — altri: zincati; 120 — altri: altrimenti metallizzat; 123 — altri: non nominati }

g { 124 — semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, anche lucidati; 126 — non nominati: zincati; 127 — non nominati altrimenti metallizzat; 130 — non nominati altri }

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonoma 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(73.15)		B acciai legati					
		I lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:					
	a	a fucinati	15	8	6	4,50	9,60
		b altri					
		1. lingotti					
	135	aa. cascami lingottati (C E C A)	—	—	—	esenzione (1)	esenzione
		bb. altri (C.E.C.A.):		—	—		
	137	α *di acciai da costruzione*	—			esenzione (1)	6
	b	β. *non nominati*	—			esenzione (1)	5
		2. blumi, billette, bramme, bidoni (C E C A.)		—	—		
	c	aa *di acciai da costruzione*	—			esenzione (1)	7
	d	bb. *altri*	—			esenzione (1)	6
	e	II. sbozzi di forgia	18	10	—	5,40	12
		III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti					
		a. sbozzi in rotoli per lamiere (C.E C.A):		—	—		
	156	1. *di acciai da costruzione*	—			esenzione (1)	9
	f	2. *altri*	—			esenzione (1)	8
		b. larghi piatti (C E.C.A.):		—	—		
	172	1. *di acciai da costruzione*	—			esenzione (1)	9
	g	2. *altri*	—			esenzione (1)	8

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 128 — di acciai rapidi; 129 — di acciai da costruzione; 131 — di acciai inossidabili o refrattari; 134 — di altri acciai

b { 140 — di acciai rapidi; 144 — di acciai inossidabili o refrattari; 144 — di altri acciai

c { 146 — di acciai a S, Pb, P (automatici ed altri); 148 — di acciai mangano-silicios; 15… — di altri acciai

d { 151 — di acciai inossidabili o refrattari; 153 — di acciai rapidi; 154 — di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri); 155 — di acciai mangano-silicios; 157 — di altri acciai

e { 159 — di acciai inossidabili o refrattari; 161 — di acciai rapidi; 164 — di altri acciai

f { 168 — di acciai per lamiere dette «magnetiche»; 170 — di acciai inossidabili o refrattari; 171 — di altri acciai

g { 169 — di acciai inossidabili o refrattari; 173 — di altri acciai

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(73.15-B)		IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:					
		a. semplicemente fucinati:		9	7		
	a	1 *barre piene e profilati non forati, di acciai rapidi, contenenti più di 20% di elementi diversi dal ferro e dal carbonio*	16			4,80	10,60
	b	2. *altri*	20			6	12,20
		b. semplicemente laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.):		—	—		
		1 *vergella o bordione, barre piene o forate, profilati non forati:*					
	c	aa. *di acciai da costruzione*	—			esenzione (1)	9
	d	bb. *altri*	—			esenzione (1)	8
	e	2. *profilati forati*	—			esenzione (1)	10

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 174 — barre; 176 — profilati

b
barre, di acciai
177 — inossidabili o refrattari
178 — rapidi, altri
179 — altri
profilati, di acciai:
180 — inossidabili o refrattari
182 — rapidi, altri
183 — altri

c
vergella o bordione, di acciai
181 — al S, Pb, P (automatici ed altri)
185 — mangano-silicosi
187 — altri
altre barre, di acciai
189 — al S, Pb, P (automatici ed altri)
190 — mangano-silicosi
192 — altri
profilati di altezza inferiore a 80 mm, di acciai
193 — al S, Pb, P (automatici ed altri)
194 — mangano-silicosi
195 — altri
profilati di altezza di 80 mm o più, di acciai
196 — al S, Pb, P (automatici ed altri)
198 — mangano-silicosi
200 — altri

d
vergella o bordione, di acciai
201 — inossidabili o refrattari
202 — rapidi
203 — al S, Pb, P (automatici ed altri)
205 — mangano-silicosi
207 — altri
altre barre di acciai
209 — inossidabili o refrattari
211 — rapidi
213 — al S, Pb, P (automatici ed altri)
217 — mangano-silicosi
218 — altri
profilati di altezza inferiore a 80 mm, di acciai:
219 — inossidabili o refrattari
221 — rapidi
223 — al S, Pb, P (automatici ed altri)
225 — mangano-silicosi
227 — altri
profilati di altezza di 80 mm o più, di acciai:
229 — inossidabili o refrattari
231 — rapidi
233 — al S, Pb, P (automatici ed altri)
235 — mangano-silicosi
237 — altri

e
profilati di altezza inferiore a 80 mm, di acciai
239 — inossidabili o refrattari
241 — rapidi
245 — al S, Pb, P (automatici ed altri)
247 — mangano-silicosi
249 — altri
profilati di altezza di 80 mm o più, di acciai
251 — inossidabili o refrattari
253 — rapidi
255 — al S, Pb, P (automatici ed altri)
257 — mangano-silicosi
259 — altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(73.15-B-IV)	a	c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	21	10	—	6,30	13,20
		d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):					
		1. semplicemente placcati:					
		aa. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.):		—	—		
	b	*α. di acciai da costruzione*	—			esenzione (1)	9
	c	*β. altri*	—			esenzione (1)	8
	d	bb. ottenuti o rifiniti a freddo	21	10	—	6,30	13,20
		2. altri		10	—		
		aa. *fucinati:*					
	e	*α. barre piene e profilati non forati, di acciai rapidi, contenenti più di 20% di elementi diversi dal ferro e dal carbonio*	16			4,80	11,20
	f	*β. altri*	20			6	12,80
		bb. *laminati o estrusi a caldo:*					
		α. vergella o bordione, barre piene o forate, profilati non forati:					
	g	*a'. di acciai da costruzione*	9			esenzione	9
	h	*b'. altri*	8			esenzione	8

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a:

barre, di acciai:
261 — inossidabili o refrattari
263 — rapidi
265 — al S, Pb, P (automatici ed altri)
267 — altri

profilati ottenuti da lamiere o nastri, di altezza inferiore a 80 mm., di acciai:
269 — inossidabili o refrattari
271 — altri

profilati ottenuti da lamiere o nastri, di altezza di 80 mm. o più, di acciai:
273 — inossidabili o refrattari
274 — altri

altri profilati, di altezza inferiore a 80 mm., di acciai:
276 — inossidabili o refrattari
277 — rapidi
279 — al S, Pb, P automatici ed altri
280 — altri

altri profilati, di altezza di 80 mm. o più, di acciai:
282 — inossidabili o refrattari
283 — rapidi
285 — al S, Pb, P (automatici ed altri)
286 — altri

b:
288 — vergella o bordione
290 — barre
292 — profilati di altezza inferiore a 80 mm.
294 — profilati di altezza di 80 mm. o più

c:
296 — vergella o bordione
298 — barre
300 — profilati di altezza inferiore a 80 mm.
301 — profilati di altezza di 80 mm. o più

d:
302 — barre
304 — profilati di altezza inferiore a 80 mm.
306 — profilati di altezza di 80 mm. o più

e:
308 — barre
310 — profilati di altezza inferiore a 80 mm.
312 — profilati di altezza di 80 mm. o più

f:

di acciai inossidabili o refrattari:
314 — barre
316 — profilati di altezza inferiore a 80 mm.
318 — profilati di altezza di 80 mm. o più

di altri acciai:
320 — barre
325 — profilati di altezza inferiore a 80 mm.
330 — profilati di altezza di 80 mm. o più

g:
342 — vergella o bordione
344 — barre
346 — profilati di altezza inferiore a 80 mm.
348 — profilati di altezza di 80 mm. o più

h:

di acciai inossidabili o refrattari:
358 — vergella o bordione
360 — barre
362 — profilati di altezza inferiore a 80 mm.
364 — profilati di altezza di 80 mm. o più

di altri acciai:
368 — vergella o bordione
369 — barre
371 — profilati di altezza inferiore a 80 mm.
375 — profilati di altezza di 80 mm. o più

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 10-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
73.15-B-IV-d-2-bb)	a	β. *profilati forati*	10			esenzione	10
	b	cc. *ottenuti o rifiniti a freddo*	21			6,30	13,20
		V. nastri:					
		a. semplicemente laminati a caldo, anche decapati (C.E.C.A.):		—	—		
	400	1. *di acciai da costruzione*	—			esenzione (2)	9
	c	2. *altri*	—			esenzione (2)	8
		b. semplicemente laminati a freddo, anche decapati:		10	—		
	416	1. *di acciaio inossidabile, composto all'incirca di 0,10% di C; 0,50% di Si; 0,40% di Mn; 18% di Cr; 8% di Ni e, al massimo, 0,03% di P e 0,02% di S, ottenuti direttamente al laminatoio nelle dimensioni in cui essi sono presentati, dello spessore di mm. 0,4 fino a mm. 1,6, della larghezza di mm. 100 fino a mm. 500 e della lunghezza fino a m. 160* (1)	15			4,50	10,80
	d	2. *altri*	20			6	12,80
		c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:					
		1. semplicemente placcati:					
		aa. laminati a caldo (C.E.C.A.):		—	—		
	425	α. *di acciai da costruzione*	—			esenzione (2)	9
	e	β. *altri*	—			esenzione (2)	8
	f	bb. laminati a freddo	20	10	8	6	12,80

(1) *Ciascuna spedizione dei suddetti prodotti deve essere accompagnata da un certificato di origine rilasciato dagli Organismi autorizzati dai rispettivi Governi e riconosciuti dal Governo italiano. Il certificato di origine deve indicare, tra l'altro, il nome del fabbricante, la denominazione del prodotto secondo la nomenclatura e le specificazioni sopraindicate, come pure l'esatta composizione chimica. La presentazione di tale certificato non dispensa l'importatore dai controlli e dalle analisi a cui le Autorità doganali italiane possono procedere.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { *di acciai inossidabili o refrattari:*
377 — di altezza inferiore a 80 mm.
378 — di altezza di 80 mm. o più

di altri acciai:
380 — di altezza inferiore a 80 mm
381 — di altezza di 80 mm. o più

b { *di acciai inossidabili o refrattari:*
383 — barre
384 — profilati di altezza inferiore a 80 mm.
386 — profilati di altezza di 80 mm o più

di altri acciai:
387 — barre
389 — profilati di altez. inferiore a 80 mm.
390 — profilati di altezza di 80 mm. o più

c { 403 — magnetici
404 — di acciai inossidabili o refrattari
406 — di altri acciai

d { 408 — magnetici: aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt
409 — magnetici: altri
415 — di acciai inossidabili o refrattari
412 — di acciai rapidi
417 — di altri acciai

e { 427 — di acciai rapidi
429 — di acciai inossidabili o refrattari
432 — di altri acciai

f { 434 — di acciai da costruzione
436 — di acciai rapidi
439 — di acciai inossidabili o refrattari
443 — di altri acciai

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(73.15-B-V-c)		2. altri:		10	—		
		aa. *laminati a caldo:*					
	445	α. *di acciai da costruzione*	9			esenzione	9
	a	β. *altri*	8			esenzione	8
	b	bb. *laminati a freddo*	20			6	12,80
		d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.):		10	—		
		1. *laminati a caldo:*					
	465	aa. *di acciai da costruzione*	9			esenzione	9
	c	bb. *altri*	8			esenzione	8
	d	2. *laminati a freddo*	20			6	12,80
		VI. lamiere:					
		a. lamiere dette « magnetiche »:					
	486	1. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	12 (2)
	e	2. altre (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (1)	8
		b. altre lamiere:					
		1. semplicemente laminate a caldo, anche decapate (C.E.C.A.):		—	—		
	f	aa. *di acciai da costruzione*	—			esenzione (1)	9

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*
(2) Fino al 30 giugno 1965, si applica il dazio del 3 % sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 900 (contingente globale per i prodotti di questa voce e per i prodotti della voce n. 73.13-A-I), per le lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt — lamiere a cristalli orientati — sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

a { 449 — di acciai inossidabili o refrattar
  { 453 — di altri acciai

b { 455 — di acciai inossidabili o refrattar
  { 461 — di altri acciai

c { 468 — di acciai inossidabili o refrattar
  { 471 — di altri acciai

d { 475 — di acciai inossidabili o refrattari
  { 481 — di altri acciai

e { 488 — di spessore inferiore a mm. 3
  { 491 — di spessore di mm. 3 o più

f { 494 — di spessore inferiore a mm. 3
  { 493 — di spessore da mm. 3 a millimetri 4.75
  { 498 — di spessore superiore a mm. 4,7

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-I-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(73.15-B-VI-b-1)	*a*	bb *altri*	—			esenzione (1)	8
		2 semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:					
		aa di 3 mm. o più		10	8		
	b	α *di acciai da costruzione*	23			6,90	14
	c	β *di acciai rapidi*	20			6	12,80
		γ *di acciai inossidabili o refrattari*					
	d	a'. *contenenti fino a 17% di cromo*	23			6,90	14
	e	b'. *contenenti più di 17% di cromo*	19			5,70	12,40
		δ. *di altri acciai:*					
	f	a'. *di acciai contenenti almeno uno dei seguenti elementi nelle percentuali di più di 7% di Ni; più di 4% di Co; più di 1% di Va o di Mo; più di 7% di W ma meno di 9% di questi ultimi tre elementi considerati complessivamente*	19			5,70	12,40
	g	b'. *non nominati*	23			6,90	14
		bb inferiore a mm 3 (C E C A):		—	—		
	577	α *di acciai da costruzione*	—			esenzione (1)	9
	h	β *altri*	—			esenzione (1)	8
		3 lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie (C.E.C.A.):		—	—		
	ij	aa *di acciai da costruzione*	—			esenzione (1)	9
	l	bb *altri*	—			esenzione (1)	8

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a — *di acciai rapidi:* 500 — di spessore inferiore a mm. 3; 502 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75; 504 — di spessore superiore a millimetri 4,75. *di acciai inossidabili o refrattari:* 506 — di spessore inferiore a mm. 3; 508 — di spessore da mm. 3 a millimetri 4,75; 510 — di spessore superiore a millimetri 4,75. *di altri acciai:* 514 — di spessore inferiore a mm. 3; 516 — di spessore da mm. 3 a millimetri 4,75; 517 — di spessore superiore a mm 4,75

b { 547 — fino a mm 4 75; 549 — superiore a mm. 4,75

c { 551 — fino a mm. 4,75; 553 — superiore a mm. 4,75

d { 555 — fino a mm 4,75; 557 — superiore a mm 4,75

e { 562 — fino a mm 4,75; 564 — superiore a mm 4,75

f { 568 — fino a mm. 4 75; 570 — superiore a mm. 4,75

g { 572 — fino a mm 4,75; 575 — superiori a mm. 4,75

h { 579 — di acciai rapidi; 581 — di acciai inossidabili o refrattari; 584 — di altri acciai

ij { 586 — di spessore inferiore a mm. 3; 590 — di spessore di mm. 3 o più

l { *di acciai inossidabili o refrattari:* 598 — di spessore inferiore a mm 3; 602 — di spessore di mm. 3 o più. *di altri acciai:* 607 — di spessore inferiore a mm 3; 609 — di spessore di mm. 3 o più

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*73.15*-B-VI-b)		4. altrimenti foggiate o lavorate:					
		aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (C.E.C.A.):		—	—		
	a	α. *di acciai da costruzione*	—			esenzione (1)	9
	b	β. *altri*	—			esenzione (1)	8
		bb. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione:		10	—		
		α. *laminate a caldo:*					
	c	a'. *di acciai da costruzione*	9			esenzione	9
	d	b'. *altri*	8			esenzione	8
		β. *laminate a freddo:*					
		a'. *dello spessore di mm. 3 o più:*					
	659	1'. *di acciai da costruzione*	23			6,90	14
	662	2'. *di acciai rapidi*	20			6	12,80
		3'. *di acciai inossidabili o refrattari:*					
	665	aa'. *contenenti fino a 17% di cromo*	23			6,90	14
	e	bb'. *contenenti più di 17% di cromo*	19			5,70	12,40
		4'. *di altri acciai:*					
	f	aa'. *di acciai contenenti almeno uno dei seguenti elementi nelle percentuali di più di 7% di nichelio o più di 4% di cobalto, oppure più di 1% di vanadio o di molibdeno o più di 7% di tungsteno, ma meno di 9% di questi tre elementi considerati complessivamente*	19			5,70	12,40
	676	bb'. *non nominati*	23			6,90	14

(1) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a { 613 — di spessore inferiore a mm. 3; 615 — di spessore da mm. 3 a millimetri 4,75; 617 — di spessore superiore a millimetri 4,75

b { *di acciai rapidi:* 619 — di spessore inferiore a mm. 3; 621 — di spessore da mm. 3 a millimetri 4,75; 623 — di spessore superiore a millimetri 4,75

di acciai inossidabili o refrattari: 625 — di spessore inferiore a mm. 3; 627 — di spessore da mm. 3 a millimetri 4,75; 629 — di spessore superiore a millimetri 4,75

di altri acciai: 632 — di spessore inferiore a mm. 3; 635 — di spessore da mm. 3 a millimetri 4,75; 638 — di spessore superiore a millimetri 4,75

c { 640 — di spessore inferiore a mm. 3; 642 — di spessore di mm. 3 o più

d { *di acciai inossidabili o refrattari:* 648 — di spessore inferiore a mm. 3; 650 — di spessore di mm. 3 o più; *di altri acciai:* 652 — di spessore inferiore a mm. 3; 655 — di spessore di mm. 3 o più

e { 667 — di spessore inferiore a mm. 4,75; 669 — di spessore di mm. 4,75 o più

f { 671 — di spessore inferiore a mm. 4,75; 673 — di spessore di mm. 4,75 o più

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(73.15-B-VI-b-4-bb-β)		b′. *dello spessore di meno di mm. 3:*					
	678	1′. *di acciai da costruzione*	9			esenzione	9
	a	2′. *altri*	8			esenzione	8
		VII. fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità:		10	—		
		a. *con sezione non avente alcuna dimensione superiore a mm. 5, ammatassati o arrotolati:*					
	b	1. *con resistenza inferiore a 150 kg. per mm² di sezione*	22			6,60	13,60
		2. *con resistenza di 150 kg. o più per mm² di sezione:*					
	695	aa. *di sezione tonda, destinati alla fabbricazione di guarniture per scardassi* (1)	15			4,50	10,80
	c	bb. *altri*	20			6	12,80
	d	b. *non nominati*	20			6	12,60
73.16		**Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:**					
		A. rotaie:					
	01	I. conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferrose	20	18	—	6	18
		II. altre:					
	e	a. nuove (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (2)	10
	07	b. usate (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (2)	10 (3)

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia*

(3) Fino al 30 giugno 1965 si applica il dazio del 6% sul valore

STATISTICA:

a { 682 — di acciai inossidabili o refrattari; 684 — di altri acciai

b { 686 — di acciai inossidabili o refrattari; 687 — di acciai rapidi; 689 — di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri); 692 — di acciai mangano silicosi; 693 — di altri acciai

c { 699 — di acciai inossidabili o refrattari; 700 — di acciai rapidi; 702 — di acciai al S Pb P (automatici ed altri); 703 — di acciai mangano silicosi; 706 — di altri acciai

d { 709 — di acciai inossidabili o refrattari; 711 — di acciai rapidi; 714 — di acciai al S Pb P automatici ed altri); 717 — di acciai mangano-silicios; 721 — di altri acciai

e { 05 — del peso per metro lineare di 20 kg. o più; 06 — del peso, per metro lineare, inferiore a 20 kg

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(73.16)	08	B. controrotaie (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (2)	10
	09	C. rotaie a cremagliera	23	13	10	6,90	15,29
	11	D. traverse (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (2)	11
		E. stecche e piastre d'appoggio:					
	13	I. laminate (C.E.C.A.)	—	—	—	esenzione (2)	11
	16	II. altre	23	15	—	6,90	16,40
	a	F. altri	23	14	—	6,90	15,90
73.17	b	**Tubi di ghisa**	13	13	10	3,90	11,20
73.18		**Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:**					
		A. diritti ed a pareti di spessore uniforme:					
		I. greggi, senza saldatura, di sezione circolare, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (1):		14	12		
	76	a. *di ferro o di acciaio non legato o di acciaio fino al carbonio*	13			3,90	12
		b. *di acciaio legato:*					
	80	1. *inossidabile; rapido*	18			5,40	13,90
	82	2. *altro*	13			3,90	12
		II. altri:					
	85	a. di lunghezza massima di 4,50 m., di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15% incluso di carbonio e da 0,50 a 2% incluso di cromo e, eventualmente, 0,50% o meno di molibdeno	13	14	12	3,90	12

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.*

STATISTICA:

a:
- 20 — aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi: in getti di acciaio
- 24 — aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi: altri
- 27 — piastre di fissaggio e barre di scartamento
- 30 — non nominati

b:
- 02 — per canalizzazioni sotto pressione
- 03 — di discesa
- 05 — altri: greggi
- 08 — altri: lavorati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(73.18 A-II)		b. non nominati:		14	—		
	a	1. *di ferro o di acciaio non legato o di acciaio fino al carbonio*	13			3,90	13
		2. *di acciaio legato:*					
	b	aa. *inossidabile*	18			5,40	14
	c	bb. *altro*	13			3,90	13
		B. altri:		14	—		
	d	I. *di ferro o di acciaio non legato o di acciaio fino al carbonio*	13			3,90	13
		II. *di acciaio legato:*					
	e	a. *inossidabile*	18			5,40	14
	f	b. *altro*	13			3,90	13
73.19	00	**Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche**	13	13	—	3,90	13
73.20	*g*	**Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)**	13	14	11	3,90	11,10

STATISTICA:

a { 05 — tubi senza saldatura: greggi; 08 — tubi senza saldatura: lavorati; 11 — altri: greggi; 12 — altri: lavorati

b { 27 — tubi senza saldatura: greggi; 28 — tubi senza saldatura: lavorati; 35 — altri: greggi; 38 — altri: lavorati

c { 53 — tubi senza saldatura: greggi; 56 — tubi senza saldatura lavorati; 57 — altri greggi; 58 — altri lavorati

d { 13 — tubi senza saldatura: greggi; 20 — tubi senza saldatura: lavorati; 23 — altri: greggi; 26 — altri: lavorati

e { 41 — tubi senza saldatura: greggi; 42 — tubi senza saldatura: lavorati; 43 — altri: greggi; 50 — altri: lavorati

f { 65 — tubi senza saldatura: greggi; 68 — tubi senza saldatura lavorati; 71 — altri greggi; 72 — altri lavorati

g { 01 — di ghisa: greggi; 04 — di ghisa: lavorati; 06 — di ghisa malleabile greggi; 07 — di ghisa malleabile lavorati; 09 — di ferro o di acciaio: flange; 11 — di ferro o di acciaio: altri greggi; 14 — di ferro o di acciaio altri lavorati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazi del valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
73.21	a	**Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni**	21	14	11	6,30	15
73.22		**Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:**		15	12		
	01	A. *di capacità fino a 500 litri*	18			5,40	14,40
		B. *altri:*					
	04	I. *di ghisa*	16			4,80	13,30
	07	II. *di ferro o di acciaio non legato*	21			6,30	15,60
		III. *di accio legato:*					
	10	a. *inossidabile*	18			5,40	14,40
	13	b. *altro*	21			6,30	15,60
73.23		**Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio, della capacità:**		15	12		
		A. di più di 50 litri:					
	01	I. *bidoni di ferro o di acciaio, per il trasporto del latte*	20			6	15,20
	04	II. *recipienti di ferro (bidoni e tamburi) già utilizzati per il trasporto di materie bituminose e simili* (1)	4			1,20	8,80
		III. *altri, della capacità:*					
	07	a. *di più di 500 litri*	18			5,40	14,40
	10	b. *di 500 litri o meno*	21			6,30	15,60

(1) *Sotto la condizione di risultare inservibili ulteriormente al loro proprio e di essere destinati a ditte esercenti l'industria della rigenerazione delle lamiere di ferro, purchè presentati o ridotti, sotto vigilanza doganale, in pezzi (fasciame e fondi) non aventi alcuna dimensione superiore a 195 cm.*

STATISTICA:

a:
- 01 — ponti ed elementi di ponti
- 04 — torri, piloni
- 07 — porte, finestre, infissi
- 10 — capannoni, case di abitazione, e costruzioni simili
- 13 — puntelli aggiustabili o telescopici e materiale simile, per impalcature, per rivestimento di gallerie e per puntellature
- 16 — altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazi sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(73.23)		B di litri 50 o meno		17	14		
	16	I *recipienti di ferro (bidoni e tamburi) già utilizzati per il trasporto di materie bituminose e simili* (1)	4			1,20	9,80
	a	II *altri*	20			6	16,10
73.24	*b*	**Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti**	21	17	14	6,30	16,50
73.25	*c*	**Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità**	21	17	—	6,30	17
73.26	00	**Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio**	21	15	12	6,30	15,60
73.27	*d*	**Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio**	21	15	—	6,30	15,60
73.28	00	**Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da strisce di lamiere incise e stirate**	21	15	—	6,30	15,60
73.29	*e*	**Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio**	23	16	13	6,90	16,80
73.30	*f*	**Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio**	18	18	—	5,40	18

(1) *Sotto la condizione di risultare inservibili ulteriormente all'uso proprio e di essere destinati a ditte esercenti l'industria della rigenerazione delle lamiere di ferro, purchè presentati o ridotti, sotto vigilanza doganale, in pezzi (fasciame e tondi) non aventi alcuna dimensione superiore a 195 cm.*

STATISTICA

a
- 11 — **bidoni** per il trasporto del **latte**
- 17 — **scatole** per l'imballaggio delle conserve
- 18 — **non nominati: di spessore** inferiore a 0,5 mm.
- **21** — **non nominati:** di spessore **uguale** o superiore **a 0,5 mm.**

b
- 02 — senza saldatura
- 03 — **altri: di capacità inferiore a** 1.000 litri
- 07 — altri: di capacità **uguale o** superiore **a 1.000 litri**

c
- 01 — greggi
- 04 — **lavorati**

d
- 01 — tele metalliche
- 04 — griglie e reti: zincate
- 05 — griglie e reti: altre: ottenute con fili di spessore uguale o superiore a 3 mm., saldati nei punti di incontro
- 08 — **griglie e reti: altre: non nominate**

e
- catene a maglie articolate:
- 02 — *a rulli per biciclette e motociclette*
- 03 — *a rulli, altre*
- 05 — *a denti, sistema «Galle», e analoghe*
- 08 — altre catene; catenelle
- 11 — parti e pezzi staccati

f
- 01 — ancore e loro parti
- 04 — ancorotti e loro parti

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
73.31		**Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:**					
	01	A. punte o denti per l'attrezzatura delle macchine per materie tessili	18	13	10	5,40	13,20
		B. altri:		16	13		
	05	I. *chiodi da mascalcia*	18			5,40	14,40
	a	II. *non nominati*	20			6	15,60
73.32		**Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:**					
		A. non filettati:					
		I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolletés», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm.		16	9		
	41	a. *viti pesanti, per pezzo, meno di 15 gr.*	16			4,80	11,80
	b	b. *altri*	20			6	13,40
		II. altri:		16	13		
		a. *di ferro o di acciaio*					
	01	1. *bulloni e viti, torniti o fresati, pesanti, per pezzo, meno di 15 gr.*	16			4,80	13,50
	c	2. *non nominati*	20			6	15,60
	11	b. *di ghisa*	18			5,40	14,40
		B. filettati:					
		I. viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolletés», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm.:		17	9		
	51	a. *viti pesanti, per pezzo, meno di 15 gr.*	18			5,40	12,60

STATISTICA:

a
- 04 — puntine da disegno
- 07 — punte, chiodi e rampini, di ogni genere, per calzature
- 12 — chiodi ornamentali
- 13 — altri: di trafileria
- 17 — altri: non nominati

b
- 42 — dadi di acciaio inossidabile
- 45 — rondelle
- 46 — non nominati

c
- 04 — bulloni e dadi, di acciaio inossidabile
- 06 — rondelle: spaccate ed altre destinate a funzionare da molla
- 07 — rondelle: altre
- 08 — altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(73.32-B-I)	53	b *viti con filettatura a metallo di diametro inferiore a 1 mm.*	10			3	9
	a	c *altri*	22			6,60	14,20
		II *altri*		17	14		
	b	a. *bulloni e viti torniti o fresati, pesanti, per pezzo, meno di 15 gr.*	18			5,40	15,10
		b *non nominati:*					
	17	1 *viti con filettatura a metallo di diametro inferiore a 1 mm.*	10			3	12,20
	c	2 *altri*	22			6,60	16,90
73.33		**Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, sbozzati e finiti, di ferro o di acciaio:**					
	01	A aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	28	19	15	8,40	20,20
	d	B altri	21	15	12	6,30	15,60
73.34	e	**Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili**	21	19	15	6,30	17,40
73.35	f	**Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio**	21	17	14	6,30	16,50

STATISTICA:

a { 56 — viti; 52 — dadi di acciaio inossidabile; 59 — dadi altri }

b { 12 — bulloni; 13 — viti }

c { 20 — tirafondi; 18 — viti: per legno; 24 — viti: per metallo del tipo « Parker »; 26 — viti: per metallo altre; 16 — bulloni e dadi di acciaio inossidabile; 28 — bulloni e dadi: altri; 23 — altri: per legno; 31 — altri: per metallo }

d { 01 — diritti, senza cruna, per maglieria e da calze; 05 — torti, da uncinetti e simili; 08 — altri }

e { 01 — di sicurezza; 04 — per capelli, per ondulazione e simili; 07 — altri }

f { 01 — a balestra, a foglie semplici o sovrapposte: per automezzi; 04 — a balestra, a foglie semplici o sovrapposte: altre; 07 — ad elica ed a bovolo; 10 — a spirale piana, di nastro di acciaio; 13 — di filo di acciaio per poltrone, letti, e simili; 20 — altre }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
73.36		**Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonchè le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio:**		17	14		
	a	A. *apparecchi*	16			4,80	14
	27	B. *parti e pezzi staccati*	21			6,30	16,50
73.37		**Caldaie (esclusi i generatori di vapore della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:**		17	—		
	01	A. *generatori e distributori di aria calda*	18			5,40	17
	b	B. *altri*	21			6,30	17
73.38		**Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:**					
	13	A. acquai e lavabi, di acciaio inossidabile	11	17	15	3,30	12,60
		B. altri:		17	—		
		I. *di ghisa:*					
	01	a. *vasche da bagno smaltate*	25			7,50	18,10
	c	b. *altri*	18			5,40	17
		II. *di lamiera o di nastri, di ferro o di acciaio:*					
	d	a. *di ferro o di acciaio non legato o di acciaio fino al carbonio*	21			6,30	17

STATISTICA:

a) *interamente di ghisa:*
- 01 — stufe: a combustibili solidi
- 02 — stufe: a combustibili liquidi
- 03 — stufe: a gas, comprese quelle miste a gas e ad altri combustibili
- 05 — cucine e fornelli: a combustibili solidi
- 06 — cucine e fornelli: a combustibili liquidi
- 07 — cucine e fornelli: a gas, compresi quelli misti a gas e ad altri combustibili
- 09 — altri: a combustibili solidi
- 10 — altri: a combustibili liquidi
- 11 — altri: a gas, compresi quelli misti a gas e ad altri combustibili

altri:
- 13 — stufe a combustibili solidi
- 14 — stufe a combustibili liquidi
- 15 — stufe a gas, comprese quelle miste a gas e ad altri combustibili
- 17 — cucine e fornelli: a combustibili solidi
- 18 — cucine e fornelli: a combustibili liquidi
- 19 — cucine e fornelli: a gas, compresi quelli misti a gas e ad altri combustibili
- 21 — non nominati: a combustibili solidi
- 22 — non nominati: a combustibili liquidi
- 23 — non nominati: a gas, compresi quelli misti a gas e ad altri combustibili

b)
- 02 — caldaie: di ghisa
- 05 — caldaie: non nominate
- 06 — radiatori ed elementi di radiatori: di ghisa
- 09 — radiatori ed elementi di radiatori: non nominati

c)
- 02 — oggetti smaltati per uso igienico o sanitario, e loro parti
- 05 — oggetti per uso domestico e loro parti: smaltati
- 08 — oggetti per uso domestico e loro parti: altri

d) *smaltati*
- 10 — oggetti per uso domestico e loro parti
- 11 — vasche da bagno
- 15 — altri oggetti per uso igienico o sanitario e loro parti

altri
- 16 — oggetti per uso domestico e loro parti
- 18 — oggetti per uso igienico o sanitario e loro parti

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(73.38-B-II)	*a*	b. *di acciaio legato*	16			4,80	16
	b	III. *altri*	21			6,30	17
73.39	*c*	**Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio**	20	17	—	6	17
73.40		**Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:**					
	d	A. di ghisa	16	14	11	4,80	13
		B. altri:		18	14		
	14	I. *sfere di acciaio non calibrate ai sensi della Nota 3) premessa al Capitolo 84*	25			7,50	18,40
	e	II. *nastri trasportatori di acciaio, senza fine, senza parti di altre materie; bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura; cofanetti per macchine da cucire; misure di capacità; netta-pipe e simili*	16			4,80	14
	f	III. *dispositivi di tiraggio (aereatori, acceleratori, maniche a vento, cappelli per ciminiere e simili); ganci per sollevamento; ferri per ferrare gli animali*	21			6,30	16,80
		IV. *non nominati:*					
		a. *di fili, corde, tele, griglie, reti, barre, verghe:*					
	38	1. *pezzi ottenuti per sagomatura o tornitura da barre o da fili tirati, pesanti, ciascuno meno di 25 gr.*	16			4,80	14

STATISTICA:

a
- 14 — vasche da bagno di acciaio inossidabile
- 17 — altri oggetti per uso igienico o sanitario e loro parti
- 20 — oggetti per uso domestico e loro parti

b
- 21 — oggetti per uso igienico o sanitario e loro parti
- 24 — oggetti per uso domestico e loro parti

c
- 01 — lana di acciaio
- 09 — altri

d
- *di ghisa malleabile:*
- 01 — pezzi ottenuti per sagomatura o tornitura da barre, pesanti, ciascuno, meno di gr 25
- 02 — altri: greggi
- 05 — altri: non nominati
- *di ghisa altra:*
- 06 — getti smaltati con smalti resistenti agli acidi: greggi
- 09 — getti smaltati con smalti resistenti agli acidi: altri
- 10 — altri: greggi
- 13 — altri: non nominati

e
- 54 — nastri trasportatori di acciaio senza fine, senza parti di altre materie
- 17 — bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura
- 20 — cofanetti per macchine da cucire
- 23 — misure di capacità
- 26 — netta-pipe e simili

f
- 29 — dispositivi di tiraggio (aereatori, acceleratori, maniche a vento, cappelli per ciminiere e simili)
- 32 — ganci per sollevamento
- 35 — ferri per ferrare gli animali

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(73.40-B-IV-a)	a	2 *altri*	21			6,30	16,80
	b	b *di lamiere, di nastri o di tubi*	18			5,40	15,10
		c *altri*					
	58	1 *commisti con altre materie, placcati con altri metalli comuni, verniciati, fosfatizzati, zincati, stagnati, nichelati, ecc.*	21			6,30	16,80
	c	2 *non nominati*	18			5,40	15,10

STATISTICA:

a { 41 — greggi; 44 — non nominati

b { 47 — di acciai rapidi; 50 — di acciai inossidabili; 55 — di altri acciai

c { 61 — greggi di getti di acciaio, anche sgrossati; 62 — greggi di ferro o di acciaio, forgiati, anche sgrossati; 65 — altri

SEZIONE XV

CAPITOLO 74

RAME

NOTE

1. – *Si considerano «cupro-leghe», ai sensi della voce n. 74 02, le composizioni contenenti rame ed altre materie in qualsiasi proporzione, non adatte praticamente nè alla laminazione nè alla fucinatura e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione delle leghe, sia come disossidanti, desolforanti e in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più dell'8%, in peso, di fosforo, rientrano nella voce n. 28.55.*

2 – *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come*

a) *Fili* (*n.* 74.03).

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm. nella dimensione maggiore

b) *Barre e profilati* (*n.* 74.03)

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm. e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano egualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie, eccedente una grossolana sbavatura

c) *Lamiere, lastre, fogli e nastri* (*n.* 74.04):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n 74 01), *anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore, eccedenti 0,15 mm., non oltrepassa il decimo della larghezza.*

Sono particolarmente compresi nella voce n. 74.04 *le lamiere le lastre, i fogli ed i nastri aventi uno spessore superiore a 0,15 mm., tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.*

3. – *Sono particolarmente compresi nelle voci n.i 74 07 e 74 08 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.)*

* * *

A) Sono ammessi al trattamento dei rottami della voce n 74 01:

a) i materiali di ogni specie, in pezzi di qualunque dimensione, di rame e sue leghe, quando siano destinati alla rifusione sotto vigilanza doganale;

b) i fili di rame e sue leghe, fuori uso:

1) assolutamente non utilizzabili come fili ed indubbiamente destinati alla rifusione (fili acciaccati, attorcigliati, bruciati, ossidati, compressi, ecc.);

2) riutilizzabili ancora come fili, purchè siano destinati alla rifusione sotto vigilanza doganale oppure, sotto sorveglianza della Dogana ed a spese dell'importatore, siano spezzati, deteriorati o comunque ridotti in condizioni tali da escludere ogni possibilità di impiego diverso dalla rifusione.

B) Rientrano nella voce n. 74 05 i fogli sottili di rame accoppiati con fogli sottili di alluminio di zinco, di stagno e di altri metalli comuni, anche uniti per mezzo di sostanze adesive, sempre quando, così accoppiati, non abbiano spessore superiore a mm. 0,15 ed il rame risulti preponderante in peso.

C) I dadi presentati con i relativi bulloni filettati della voce n 74 15, seguono il trattamento di questi

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
74.01	*a*	**Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame**	1	esenzione	—	esenzione	esenzione
74.02	00	**Cupro-leghe**	3	esenzione	—	esenzione	esenzione
74.03		**Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame:**		10	—		
	b	A. *argentati, dorati o platinati con procedimenti diversi da quelli meccanici, con strato di metallo prezioso di spessore superiore a 30 micron*	10			3	10

STATISTICA:

a
- 02 — metalline cuprifere **(matte)**
- 04 — rame da affinazione
- 05 — rame raffinato: non in **lega**
- 07 — rame raffinato: in lega con il 10 % o più di zinco, **anche** con presenza di altri componenti metallici
- 08 — rame **raffinato in lega con lo stagno, senza** zinco
- 10 — rame raffinato: in lega altro
- 12 — cascami o rottami di rame: non in **lega**
- 15 — cascami e rottami di rame: in lega

b
- 05 — barre e profilati
- 06 — fili

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(74.03)	09	B. *altri:*					
		1. *vergella di rame laminata, ammatassata o arrotolata, non decapata, del diametro di 8 mm. o più oppure di 6,35 mm o più se destinata alla trafilatura* (1)	7			2,10	8
	a	II. *non nominati*	11			3,30	10
74.04		**Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm.:**		10	8		
	01	A. *argentati, dorati o platinati, con procedimenti diversi da quelli meccanici, con strato di metallo prezioso di spessore superiore a 30 micron*	10			3	8,80
	b	B. *altri*	13			3,90	10
74.05		**Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm. o meno (non compreso il supporto):**					
	01	A. fissati su supporto	13	13	10	3,90	10,80
		B. altri:		10	—		
	04	I. *argentati, dorati o platinati, con procedimenti diversi da quelli meccanici, con strato di metallo prezioso di spessore superiore a 30 micron*	10			3	10
	08	II. *non nominati*	13			3,90	13
74.06		**Polveri e pagliette di rame:**					
	03	A. polveri a struttura lamellare o pagliette	13	14	—	3,90	14
	07	B. altre	13	3	—	1,50	3

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a)
barre e profilati
19 — di rame: non in lega
22 — di rame: in lega: con il 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici
21 — di rame: in lega: con lo stagno, senza zinco
27 — di rame: in lega: altro
fili:
30 — del diametro di 0,5 mm o più di rame non in lega
33 — del diametro di 0,5 mm. o più: di rame in lega con il 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici
34 — del diametro di 0,5 mm. o più: di rame in lega con lo stagno senza zinco
37 — del diametro di 0,5 mm. o più: di rame in lega altro
40 — del diametro inferiore a 0,5 mm.

b)
05 — di rame non in lega
06 — di rame in lega: con il 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici
08 — di rame: in lega con lo stagno, senza zinco
11 — di rame: in lega altro

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: a 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
74.07		Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame:		13	10		
	02	A. *argentati, dorati o platinati, con procedimenti diversi da quelli meccanici, con strato di metallo prezioso di spessore superiore a 30 micron*	10			3	10
	a	B. *altri*	11			3,30	10
74.08		Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.):		15	—		
	01	A. *argentati, dorati o platinati, con procedimenti diversi da quelli meccanici, con strato di metallo prezioso di spessore superiore a 30 micron o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	10			3	11,20
	b	B. *altri*	13			3,90	13
74.09		Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		14	—		
	01	A. *della capacità fino a 500 litri*	17			5,10	14
	04	B. *altri*	14			4,20	14
74.10	00	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	14	13	10	4,20	11,60
74.11	*c*	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame	14	12	10	4,20	11,30
74.12	*d*	Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate	15	14	—	4,50	14

STATISTICA:

a
- 03 — diritti ed a pareti di spessore uniforme: di rame non in lega del diametro esterno uguale o superiore a 3 mm.
- 06 — diritti ed a pareti di spessore uniforme: di rame non in lega altri
- 07 — diritti ed a pareti di spessore uniforme: di rame in lega: con il 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici
- 1[illegible] — diritti ed a pareti di spessore uniforme: di rame in lega: con lo stagno, senza zinco
- 1[illegible] — diritti ed a pareti di spessore uniforme: di rame in lega: altro
- 16 — altri

b
- 07 — greggi
- 08 — lavorati

c
- 01 — tele continue o senza fine
- 03 — tele metalliche, altre
- 04 — reti e griglie

d
- 01 — greggio
- 04 — lavorato

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
74.13	*a*	**Catene, catenelle e loro parti, di rame**	16	17	14	4,80	14
74.14	*b*	**Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame**	16	13	—	4,80	13
74.15		**Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame:**					
		A. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolletés », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm.:		14	9		
	01	I. *viti filettate del diametro di 1 mm. o meno*	9			2,70	9
	04	II. *altri*	14			4,20	11
		B. altri:		14	—		
	07	I. *viti filettate del diametro di 1 mm. o meno*	9			2,70	10,40
	c	II. *non nominati*	14			4,20	14
74.16	*d*	**Molle di rame**	16	17	—	4,80	16
74.17		**Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame:**					
	01	A. fornelli del tipo a pressione a combustibile liquido e loro parti e pezzi staccati	15	15	13	4,50	13
	04	B. altri	18	15	—	5,40	15
74.18	*e*	**Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame**	17	17	14	5,10	14,90

STATISTICA:

a { 01 — gregge; 04 — lavorate

b { 01 — greggi; 04 — lavorati

c { 10 — filettati: per legno; 11 — filettati: per metallo; 15 — altri

d { 01 — gregge; 04 — lavorate

e { 02 — oggetti di uso domestico; 05 — oggetti di uso igienico

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
74.19		Altri lavori di rame		18	14		
	a	A. *bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura misure di capacità* . .	16			4,80	14
	03	B. *dispositivi di tiraggio (aereatori acceleratori, maniche a vento, cappelli per ciminiere e simili)*	22			6,60	17,20
		C. *altri*					
		I *argentati, dorati, platinati*					
		a. *con procedimenti diversi da quelli meccanici, con strato di metallo prezioso di spessore superiore a 30 micron, o qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*					
	06	1. *argentati o dorati*	20			6	16,40
	07	2. *platinati*	10			3	12,40
	10	b *altri*	17			5,10	15,20
		II *non nominati*					
	13	a. *piastre per focolai di caldaie, fucinate, anche piegate*	11			3,30	12,80
	15	b *altri*	16			4,80	14

STATISTICA:

a { 01 — bobine, tubetti, spole, e simili
  { 02 — misure di capacità

SEZIONE XV

CAPITOLO 75

NICHELIO

NOTE:

1. – *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:*

a) *Fili (n. 75.02):*
i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm. 6 nella dimensione maggiore.

b) *Barre e profilati (n. 75.02):*
i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm. e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) *Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 75.03):*
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 75.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm. ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza.
Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.03 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. – *Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti, e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.)*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
75.01	a	**Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
75.02		**Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio:**		9	7		
	b	A. *argentati, dorati o platinati, con procedimenti diversi da quelli meccanici, con strato di metallo prezioso di spessore superiore a 30 micron*	10			3	8,20
		B. *altri:*					
		I. *fili:*					
	07	a. *nudi per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad 1 metro*	8			2,40	7
	c	b. *altri*	10			3	8,20

STATISTICA:

a:
- 01 — metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
- 02 — nichelio greggio: non in lega
- 03 — nichelio greggio: in lega, contenente più del 10% ma meno del 50% di nichelio
- 04 — nichelio greggio: in lega, contenente 50% o più di nichelio
- 06 — cascami e rottami: di nichelio non in lega
- 07 — cascami e rottami: di nichelio in lega

b:
- 01 — barre e profilati
- 02 — fili

c:
- 10 — di nichelio non in lega
- 11 — di nichelio in lega, contenente più del 10 % ma meno del 50 % di nichelio
- 14 — di nichelio in lega, contenente 50 % o più di nichelio

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(75.02-B)		II. *non nominati:*					
	a	a. *greggi*	8			2,40	7
		b. *altri:*					
	27	1. *di nichel-cromo contenente più di 50% di nichelio e meno di 10% di ferro*	9			2,70	7,80
	b	2. *non nominati*	10			3	8,20
75.03		**Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio:**					
		A. lamiere, lastre, fogli e nastri:		10	8		
	01	I. *piattine di larghezza non superiore a 15 mm. e di spessore inferiore a 1,5 mm.*	9			2,70	8
		II. *altri:*					
	04	a. *di leghe di nichelio contenente più di 50% di nichelio, escluse quelle di nichel-cromo contenenti meno di 10% di ferro, di spessore superiore a mm. 0,15*	7			2,10	8
	c	b. *non nominati*	12			3,60	9,60
	13	B. polveri e pagliette	2	2	1,50	0,60	1,60
75.04		**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio:**					
	d	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	12	12	10	3,60	10,50
	e	B. accessori per tubi	12	13	10	3,60	10,20

STATISTICA:

a:
- 17 — di nichelio non in lega
- 18 — di nichelio in lega, contenente più del 10 % ma meno del 50 % di nichelio
- 21 — di nichelio in lega, contenente 50 % o più di nichelio

b:
- 29 — di nichelio non in lega
- 30 — di nichelio in lega, contenente più del 10 % ma meno del 50 % di nichelio
- 35 — di nichelio in lega, contenente 50 % o più di nichelio

c:
- 08 — di nichelio non in lega
- 09 — di nichelio in lega, contenente più del 10 % ma meno del 50 % di nichelio
- 11 — di nichelio in lega, contenente 50 % o più di nichelio

d:
- 11 — di nichelio non in lega
- 12 — di nichelio in lega, contenente più del 10 % ma meno del 50 % di nichelio
- 15 — di nichelio in lega, contenente 50 % o più di nichelio

e:
- 07 — a superficie greggia
- 08 — lavorati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
75.05		**Anodi per nichelatura, colati, laminati od ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati:**					
	01	A. greggi di colata o d'elettrolisi, di qualsiasi forma, compresi quelli semplicemente tranciati o tagliati in pezzi di forma quadrata o rettangolare	2	5	—	esenzione	3,20
	02	B. in barre semplicemente laminate o estruse	9	7	6	2,70	6,90
	05	C. altri	12	10	—	3,60	10
75.06		**Lavori di nichelio:**					
		A. punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:					
	11	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolletés», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm.	14	13	9	4,20	11
	12	II. altri	14	13	10	4,20	11,60
	15	B. altri	13	16	13	3,90	13

SEZIONE XV

CAPITOLO 76

ALLUMINIO

NOTE

1 - *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:*

a) *Fili (n. 76 02):*
i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm. 6 nella dimensione maggiore

b) *Barre e profilati (n. 76 02):*
i prodotti di sezione piena, laminati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) *Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 76 03)*
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n 76 01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore, eccedente 0,20 mm, non oltrepassa un decimo della larghezza
Sono particolarmente compresi nella voce n. 76 03 le lamiere, le lastre, i fogli e i nastri aventi uno spessore superiore a 0,20 mm. tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, sempre che queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove

2 - *Sono particolarmente compresi nelle voci n ri 76 06 e 76 07 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
76.01		**Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:**					
		A. alluminio greggio:		10	9		
	01	I. *di prima fusione, in pani o in granelli e simili, destinato alla produzione di ferro-leghe o di metalli per ferro-leghe, col sistema dell'alluminotermia, nei limiti di un contingente annuo di 3000 quintali* (1)	9			2,70	9
	a	II. *altro*	25			7,50	15,40
		B. cascami e rottami:					
		I. cascami:					
	09	a. torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore di 0,20 mm. o meno (non compreso il supporto)	9	esenzione	—	2,70	3,60
	12	b. altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	9	5	—	2,70	5
	06	II. rottami	9	esenzione	—	2,70	3,60
76.02		**Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio:**		15	—		
	b	A. *bacchette e fili, nudi, di leghe di alluminio, per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad 1 metro*	13			3,90	13
	c	B. *altri*	25			7,50	17,20

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 03 — non in lega; 04 — in lega

b { 01 — bacchette; 08 — fili

c { 09 — barre e profilati: di alluminio non in lega; 12 — barre e profilati: di alluminio in lega; 15 — fili: di alluminio non in lega; 17 — fili: di alluminio in lega

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
76.03	a	**Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm.**	27	15 (2)	—	8,10	18 (2)
76.04		**Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm. o meno (non compreso il supporto):**					
		A. fissati su supporto, d'uno spessore (non compreso il supporto):					
	b	I. di 0,15 mm. o meno	28	20	—	8,40	20,80
	c	II. di 0,15 mm. esclusi a 0,20 mm. inclusi	27	15	—	8,10	18
	d	B. altri	28	15	—	8,40	18,40
76.05		**Polveri e pagliette di alluminio:**					
	04	A. polvere a struttura lamellare e pagliette	31	21	—	9,30	22,40
		B. altre:		10	8		
	07	I. *destinate alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	31			8	8
	10	II. *non nominate*	31			9,30	17,20
76.06	e	**Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio**	27	19 (3)	—	8,10	19,90 (3)

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) Fino al 30 giugno 1967, per i nastri di alluminio per tende veneziane, si applica il dazio del 12 % sul valore.
(3) Fino al 30 giugno 1967, per i tubi di alluminio per irrigazione, si applica il dazio del 15,20 % sul valore.

STATISTICA:

a:
- *di forma quadrata o rettangolare:*
  - 02 — di alluminio non in lega: di spessore uguale o superiore a 0,35 mm.
  - 03 — di alluminio non in lega: di spessore superiore a 0,20 mm., ma inferiore a 0,35 mm.
  - 06 — di alluminio in lega: di spessore uguale o superiore a 0,35 mm.
  - 09 — di alluminio in lega: di spessore superiore a 0,20 mm., ma inferiore a 0,35 mm.
- *altri:*
  - 12 — di alluminio non in lega
  - 15 — di alluminio in lega

b:
- 02 — semplicemente laminati o goffrati
- 05 — altri

c:
- 07 — semplicemente laminati o goffrati
- 10 — altri

d:
- 14 — semplicemente laminati o goffrati
- 17 — non nominati

e:
- 05 — diritti ed a pareti di spessore uniforme: di alluminio non in lega
- 06 — diritti ed a pareti di spessore uniforme: di alluminio in lega
- 09 — altri: non in lega
- 12 — altri: in lega

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
76.07	00	**Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)**	27	20	16	8,10	20,40
76.08	*a*	**Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni**	27	19	15	8,10	19,80
76.09	*b*	**Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo**	27	19	15	8,10	19,80
76.10		**Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi i recipienti tubolari rigidi o flessibili:**		19	—		
	01	A *bidoni di alluminio e sue leghe per il trasporto del latte*	22			6,60	19
	e	B. *altri*	27			8,10	19,90
76.11	00	**Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti**	27	21	17	8,10	20,80
76.12	*d*	**Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità**	31	19	—	9,30	21,50
76.13	00	**Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio**	27	13	—	8,10	19,40
76.14	00	**Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate**	27	20	—	8,10	20,40
76.15	*e*	**Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio**	27	20	16	8,10	20,40

STATISTICA:

a
- 01 — porte, finestre, infissi
- 04 — ponti od elementi di ponti, torri, piloni, capannoni, case di abitazione, e costruzioni simili
- 07 — altri

b
- 01 — di capacità fino a 500 litri
- 04 — altri

c
- 03 — recipienti tubolari rigidi
- 04 — recipienti tubolari flessibili
- 06 — non nominati: di capacità superiore a 50 litri
- 09 — non nominati: di capacità fino a 50 litri

d
- 03 — con anima di acciaio
- 04 — altri: di alluminio non in lega
- 07 — altri: di alluminio in lega

c
- 02 — oggetti di uso domestico o loro parti fusi
- 03 — oggetti di uso domestico e loro parti: altri
- 07 — oggetti di uso igienico e loro parti

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
76.16		**Altri lavori di alluminio:**					
	01	A. tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili, per la filatura o la tessitura	18	12	—	5,40	12,90
		B. punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:					
		I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolletés», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm:		16	9		
	03	a. *viti pesanti, per pezzo, meno di 15 grammi*	16			4,80	11,80
	05	b. *altri*	27			8,10	16,20
		II. altri		16	13		
	02	a. *bulloni e viti, torniti o fresati, pesanti, per pezzo, meno di 15 grammi*	16			4,80	13,50
	06	b. *non nominati*	27			8,10	18,40
		C. altri:		19	—		
	07	I. *cofanetti per macchine da cucire*	18			5,40	18
	08	II. *misure di capacità*	16			4,80	16
	09	III. *dispositivi di tiraggio (aereatori, acceleratori, maniche a vento, cappelli per ciminiere e simili)*	22			6,60	19
		IV. *non nominati*					
	10	a. *sostegni per portapenne o per matite anche a molla, vaschette d'ufficio per portapenne e per matite; calamai e portacalendari per ufficio; tamponi asciuganti, portatimbri*	22			6,60	19
	11	b. *pezzi ottenuti per sagomatura o tornitura da barre o da fili tirati di alluminio e sue leghe, pesanti, ciascuno, meno di 25 grammi*	16			4,80	16
	a	c. *altri*	27			8,10	19,90

STATISTICA:

a { 12 — ferri da maglia, uncinetti
15 — non nominati

SEZIONE XV

CAPITOLO 77

MAGNESIO, BERILLIO (GLUCINIO)

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
77.01		**Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate):**					
	a	A. magnesio greggio	25	10	—	7,50	16
		B. cascami e rottami:					
	04	I. cascami	9	5	—	2,70	5,60
	05	II. rottami	9	esenzione	—	2,70	3,60
77.02		**Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polvere, pagliette e torniture calibrate:**					
		A. barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri e torniture calibrate:		13	—		
	01	I. *bacchette e fili nudi di leghe di magnesio per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad 1 metro*	13			3,90	13
	04	II. *altri*	27			8,10	17
	05	B. tubi e barre forate	27	19	15	8,10	19,80
	08	C. polveri e pagliette	27	17	14	8,10	18,90
77.03	00	**Lavori di magnesio**	27	20	16	8,10	20,40
77.04		**Berillio (glucinio), greggio o lavorato:**					
	01	A. greggio; cascami e rottami	3	3	2,50	0,90	2,50
		B. lavorato:					
	02	I. barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri	3	8	6	0,90	4,80
	05	II. altri	3	10	—	0,90	6

STATISTICA:

a { 01 — non in lega
    02 — in lega

SEZIONE XV

CAPITOLO 78

PIOMBO

NOTE:

1. - *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:*

a) *Fili* (n. 78.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede i 6 mm. nella dimensione maggiore.

b) *Barre e profilati* (n. 78.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm. e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una lavorazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) *Lamiere, lastre, fogli e nastri* (n. 78.03):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 78.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm. ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza, ad eccezione dei prodotti pesanti 1,700 kg. o meno per m².
Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.03 le lamiere, i fogli e i nastri, pesanti più di 1,700 kg. per m², tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti i caratteri di oggetti o lavori previsti altrove.

2. - *Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.05 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
78.01		**Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:**					
		A. piombo greggio:		1,32 U.C. per 100 kg.	—		
	07	I. *destinato alla fabbricazione di preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile e di piombo tetrametile, nei limiti di un contingente annuo di 60.000 quintali* (1)	13 con riscossione minima di L. 35 per kg. netto			3,90 con riscossione minima di L. 22 per kg. netto	7 con riscossione minima di L. 24,50 per kg. netto
	a	II. *altro*	13 con riscossione minima di L. 35 per kg. netto			3,90 (2) con riscossione minima di L. 30 per kg. netto	7 (2) con riscossione minima di L. 35 per kg netto
	04	B. cascami e rottami	10	esenzione	—	9 (3)	10 (3)
78.02	00	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo**	15	10	—	10,50	13,50

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(2) *Per il 1° semestre del 1965, per il piombo raffinato, non in lega (titolo non inferiore a 99,95 %), si applica il dazio di L. 8,20 per kg., nei limiti di un contingente di 90.000 quintali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*
(3) Per le importazioni dalla Repubblica francese si riscuote un dazio minimo di L. 25,30 per kg.

STATISTICA:

a { 01 — piombo d'opera
09 — piombo raffinato: non in lega
12 — piombo raffinato: in lega: piombo-antimonio
15 — piombo raffinato: in lega: altro }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
78.03	00	**Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg. per m²**	15	10	—	10,50	13,50
78.04		**Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg. o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo:**					
		A. fogli e nastri sottili:					
	01	I. fissati su supporto	15	15	—	9	15
	04	II. altri	15	10	—	9	13,50
	07	B. polveri e pagliette	10	5	—	6	8,50
78.05		**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo:**					
	02	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	15	13	—	10,50	14,40
	06	B. accessori per tubi	15	14	—	10,50	14
78.06		**Lavori di piombo:**					
	01	A. imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (EURATOM)	—	12	—	esenzione	12
		B. altri:		17	—		
	05	I. *paglia e lana di piombo*	16			4,80	16
	08	II. *non nominati*	18			5,40	17

SEZIONE XV

CAPITOLO 79

ZINCO

Note:

1. - *Per l'applicazione di questo Capitolo si considerano come:*

a) *Fili (n. 79.02):*
i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm. nella dimensione maggiore.

b) *Barre e profilati (n. 79.02):*
i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm. e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) *Lamiere, fogli e nastri (n. 79.03):*
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 79.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm. ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza.
Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.03 le lamiere, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. - *Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
79.01		**Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:**					
	a	A. zinco greggio	13 con riscossione minima di L. 25 per kg. netto	1,32 U.C. per 100 kg.	—	3,90 con riscossione minima di L. 20 per kg. netto	8,20 con riscossione minima di L. 25 per kg. netto
	07	B. cascami e rottami	11	esenzione	—	9,90	11
79.02		**Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco:**		10	—		
	01	A. *bacchette e fili di lega di zinco, nudi, per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore a 1 metro*	10			5	10
	03	B. *altri*	15			7,50	12,90
79.03		**Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:**					
	b	A. lamiere, fogli e nastri	14 con riscossione minima di L. 34 per kg. netto	10	—	8,40 con riscossione minima di L. 20,40 per kg. netto	12,20 con riscossione minima di L. 29,60 per kg. netto

STATISTICA:

a
- 02 — non in lega: di purezza uguale o superiore a 99,99 %
- 03 — non in lega: di purezza uguale o superiore a 99,95 %, ma inferiore a 99,99 %
- 05 — non in lega: altro
- 06 — in lega

b
- 04 — a superficie greggia
- 05 — altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(79.03)		B. zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) e pagliette:		7	—		
	07	I. *polvere di zinco (tuzia), destinata ad essere impiegata nella produzione di idrosolfiti, nei limiti di un contingente annuo di* 40.000 *quintali* (1)	esenzione			esenzione	2,10
	a	II. *altri*	15			9	12,10
79.04		**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco:**					
	02	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	16	13	—	4,80	13
	06	B. accessori per tubi	16	15	—	4,80	15
79.05	00	**Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia**	18	14	—	5,40	14
79.06		**Altri lavori di zinco:**		16	—		
	08	A. *misure di capacità*	16			4,80	16
	09	B. *non nominati*	18			5,40	16

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 08 — polvere di zinco (tuzia), altra; 11 — zinco polverizzato e pagliette }

CAPITOLO 80

STAGNO

NOTE:

1. – *Per l'applicazione di questo Capitolo si considerano come:*

a) *Fili* (*n.* 80 02).
i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm. nella dimensione maggiore.

b) *Barre e profilati* (*n.* 80 02):
i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm. e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) *Lamiere, lastre, fogli e nastri* (*n.* 80 03):
i prodotti piatti (*diversi dai prodotti greggi della voce n.* 80.01), *anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm. ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza, eccetto i prodotti pesanti 1 kg. o meno per m².*
Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.03 *le lamiere, lastre, fogli e nastri, pesanti più di 1 kg. per m², tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, luciduti o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove*

2. – *Sono particolarmente compresi nella voce n.* 80 05 *i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati* (*curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.*).

NUMERO della tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
80.01	a	**Stagno greggio; cascami e rottami di stagno**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
80.02	b	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno**	9	8	—	2,70	8
80.03	00	**Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg. per m²**	9	8	6	2,70	7,20
80.04		**Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg. o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno:**					
		A. fogli e nastri sottili:					
	01	I. fissati su supporto	13	12	—	3,90	12
	04	II. altri	13	10	—	3,90	10

STATISTICA:

a { 01 — stagno greggio: non in lega con altri metalli
04 — stagno greggio: in lega con altri metalli
07 — cascami e rottami

b { 03 — in lega con altri metalli
07 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(80.04)		B. polveri e pagliette:		7	—		
	05	I. *polvere non impalpabile*	2			esenzione	4,20
		II. *polvere impalpabile e pagliette*					
	06	a. *confezionate per la vendita al minuto*	21			6,30	11,70
		b. *altre:*					
	09	1. *a struttura diversa dalla lamellare che attraverso un setaccio di 10.000 maglie per cm^2 passino in misura non inferiore al 20% del loro peso*	13			1,50	7
	12	2. *non nominate*	13			3,90	8,50
80.05		**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno:**					
	02	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	13	10	—	3,90	10
	06	B. accessori per tubi	13	14	—	3,90	13
80.06	00	**Lavori di stagno**	18	16	—	5,40	16

SEZIONE XV

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI

NOTA

Rientrano nella voce n. 81 04 soltanto i metalli comuni sottoindicati:
bismuto, cadmio, cobalto, cromo, gallio, germanio, afnio (celtio), indio, manganese, niobio (colombio), renio, antimonio, titanio, torio, tallio, uranio impoverito in uranio 235, vanadio, zirconio
Questa voce comprende ugualmente le matte, gli speiss e gli altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto, nonchè i «cermet».

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %				
				Tariffa comune			
della Tariffa	della Statistica		al 1°-1-1957	autonomo	convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
81.01		**Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:**					
		A. greggio; cascami e rottami					
	01	I. greggio, in polvere	7	6	—	esenzione	6
	04	II. altri	3	6	—	esenzione	4,10
	a	B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	9	10	8	2,70	8
		C. altri		13	10		
	11	I. *semilavorati*	9			2,70	10
	12	II. *lavori*	12			3,60	10,80
81.02		**Molibdeno, greggio o lavorato:**					
		A. greggio; cascami e rottami					
	01	I. greggio, in polvere	3	6	—	esenzione	4,10
	04	II. altri	3	6	5	esenzione	4,10
	b	B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	9	10	8	2,70	8
	11	C. altri	12	13	10	3,60	10,80
81.03		**Tantalio, greggio o lavorato:**					
		A. greggio; cascami e rottami:					
	01	I. greggio, in polvere	3	4	3	esenzione	3

STATISTICA:

a { 05 — fili e filamenti; 08 — altri }

b { 05 — fili e filamenti; 08 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(81.03-A)	04	II altri	3	4	3	esenzione	3
	07	B barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	9	8	6	2,70	7,20
	10	C altri	12	11	9	3,60	9,90
81.04		**Altri metalli comuni, greggi o lavorati; «cermet» greggi o lavorati:**					
		A bismuto					
	01	I greggio; cascami e rottami	3	esenzione	—	esenzione	esenzione
	04	II lavorato	3	9	—	0,90	5,60
		B cadmio:					
	a	I greggio; cascami e rottami	13	5	4	3,90	7,60
	10	II lavorato	13	9	7	3,90	9,40
		C cobalto:					
	b	I greggio; cascami e rottami	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
		II. lavorato:		7	6		
	20	a *semilavorati, non in lega con altri metalli*	6			1,80	6
	c	b *altro*	9			2,70	6,90
		D cromo:					
	26	I greggio; cascami e rottami	3	6	—	esenzione	4,10
	d	II lavorato	3	8	—	0,90	5,10
		E germanio:					
	32	I. greggio; cascami e rottami	12	6	5	3,60	7,60

STATISTICA:

a { 06 — greggio; 08 — cascami e rottami

b { 13 — in lega con altri metalli; 16 — altri

c { 17 — semilavorati, in lega con altri metalli; 23 — lavori

d { 27 — semilavorati (barre, nastri, fili, tubi e simili); 30 — lavori

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(81.04-E)	35	II. lavorato	12	10	8	3,60	9
	(g.)	F. afnio (celtio):					
	38	I. greggio; cascami e rottami	2	4	—	0,60	2,80
	41	II. lavorato	2	9	—	0,60	5,20
		G. manganese:					
	44	I. greggio; cascami e rottami	13	7	6	esenzione	6
	47	II. lavorato	13	10	8	3,90	10
		H. niobio (colombio):					
	50	I. greggio; cascami e rottami	12	6	—	esenzione	6
	53	II. lavorato	12	10	—	3,60	10
		IJ. antimonio:					
	56	I. greggio; cascami e rottami	20 con riscossione minima di L. 125 per kg. netto	8	—	6 con riscossione minima di lire 37,50 per kg. netto	11,80 con riscossione minima di lire 73,70 per kg. netto
	a	II. lavorato	15	10	—	4,50	10,80
		K. titanio:					
	62	I. greggio; cascami e rottami	3	6	—	esenzione	4,10
	b	II. lavorato	3	10	8	0,90	6
		L. vanadio:					
	68	I. greggio; cascami e rottami	3	4	3	esenzione	3
	c	II. lavorato	3	9	—	0,90	5,60

STATISTICA:

a { 57 — semilavorati (barre, nastri, fili, tubi, e simili); 60 — lavori }

b { 63 — semilavorati (barre, nastri, fili, tubi e simili); 66 — lavori }

c { 69 — semilavorati (barre, nastri, fili, tubi e simili); 72 — lavori }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % a 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(81 04)	73	M uranio impoverito in uranio 235	2	7	—	0,60	4,20
	(g.)	N. torio:					
	75	I greggio; cascami e rottami (EURATOM)	—	esenzione	—	esenzione	esenzione
		II lavorato					
	78	a barre, profilati fili, lamiere, fogli e nastri (EURATOM)	—	esenzione	—	esenzione	esenzione
	81	b altro (EURATOM)	—	2	—	esenzione	2
		O zirconio					
	83	I greggio; cascami e rottami	12	6	—	esenzione	7,60
	86	II lavorato	12	10	—	3,60	10
		P renio:					
	89	I greggio; cascami e rottami	12	6	—	esenzione	6
	91	II lavorato	12	10	—	3,60	10
		Q gallio, indio, tallio					
	94	I greggi; cascami e rottami	12	4	3	esenzione	3
	98	II lavorati	12	10	—	3,60	10
	99	R « cernet », greggi o lavorati	esenzione	12	—	esenzione	4,80

SEZIONE XV

CAPITOLO 82

UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI

NOTE:

1. – *Indipendentemente dalle lampade per saldare, alle forge portatili, dalle mole montate e dagli assortimenti di manicure e pedicure, nonchè dagli altri oggetti previsti nelle voci n.ri 82.07 e 82.15, questo Capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:*

a) *di metallo comune;*

b) *di carburi metallici;*

c) *di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune;*

d) *di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polvere abrasive.*

2. – *Le parti e pezzi staccati di metalli comuni degli oggetti rientranti in questo Capitolo seguono il trattamento degli oggetti stessi, ad eccezione delle parti e pezzi staccati espressamente nominati e dei portautensili per utensileria a mano della voce n. 84.48. Sono, tuttavia, escluse in ogni caso da questo Capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 di questa Sezione.*

Gli sbozzi dei lavori di questo Capitolo nonchè gli sbozzi delle loro parti e pezzi staccati rientranti nel Capitolo stesso, in virtù del paragrafo precedente, seguono il regime degli oggetti corrispondenti allo stato finito.

Rientrano nelle voci n.ri 82.11 o 82.13, rispettivamente, le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici di ogni specie, anche elettrici.

3. – *Nel caso in cui gli oggetti rientranti in voci diverse di questo Capitolo siano presentati in assortimenti dentro scrigni, scatole o astucci, l'insieme segue il regime dell'oggetto che, nell'assortimento, è passibile del dazio più elevato.*

Rientrano, tuttavia, nella voce n. 82.13 tutti gli assortimenti di manicure, pedicure e simili, compresi quelli che comportano delle forbici.

4. – *Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti classificabili in questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di tali oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il regime loro proprio.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
82.01	a	**Vanghe, pale, picconi, picozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano**	21	15	12	6,30	15
82.02		**Seghe a mano montate, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):**					
	01	A. seghe a mano montate	21	15	13	6,30	15,60
		B. lame di seghe:					
	02	I. a nastro	21	15	12	6,30	15,60

STATISTICA:

a:
- 04 — vanghe, pale
- 05 — picconi, picozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi
- 07 — asce, roncole e simili utensili taglienti
- 08 — falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia
- 09 — cesoie da siepe, forbici per potare a due mani
- 12 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(82.02-B)		II altre		16	13		
	03	a *circolari, a denti o a segmenti riportati, compresi i denti, segmenti o montature presentati separatamente*	21			6,30	16
	a	b *non nominate*	23			6,90	16,80
82.03		**Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano:**					
		A lime e raspe		13	10		
	01	I *della lunghezza di più di 35 centimetri*	22			6,60	14,80
	05	II *altre*	18			5,40	13,20
		B altri		15	12		
	03	I *pinze per depilare*	25			7,50	17,20
	b	II *non nominati*	21			6,30	15,60
82.04		**Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo Capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole montate a mano o a pedale e diamanti tagliavetro montati:**		16	13		
	c	A *utensili speciali per orologeria; lampade per saldare del tipo a pressione, a combustibili liquidi*	13			3,90	13
	06	B *ferri da stiro non elettrici, pesanti, per pezzo, 10 kg. o meno*	18			5,40	14,40
	d	C *non nominati*	20			6	15,60

STATISTICA:

a:
- 04 — circolari: frese-seghe
- 05 — circolari: non dentate (dischi), per segare metalli
- 06 — circolari: altre
- 08 — dritte: per segare pietre
- 09 — dritte: altre, comprese le « lime-seghe »
- 12 — altre

b:
- 08 — tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti
- 10 — foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili
- 11 — cesoie per metalli
- 12 — chiavi per dadi: ad apertura fissa, comprese le serie di ganasce intercambiabili
- 13 — chiavi per dadi: altre
- 14 — altri

c:
- 01 — utensili speciali per orologeria
- 07 — lampade per saldare del tipo a pressione, a combustibili liquidi

d:
- 09 — incudini, fucine portatili, utensili speciali per fabbri
- 10 — morse, sergenti e utensili simili
- 11 — lampade per saldare, brasare, decapare e simili
- 12 — mole montate, a mano o a pedale
- 15 — diamanti tagliavetro montati
- 16 — utensili per forare, filettare e maschiare
- 19 — martelli e mazze di ogni specie
- 20 — pialle, scalpelli ed altri utensili taglienti per la lavorazione del legno
- 22 — cacciaviti
- 25 — utensili di uso domestico
- 27 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1967 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
82.05		**Utensili intercambiabili per macchine e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonchè gli utensili per forare, con parte operante:**					
		A. di metalli comuni		12	—		
	a	I. *alesatori ed allargatoi, punte per forare; brocce*	21			6,30	14,10
		II. *frese*					
	03	a. *di peso inferiore a 30 grammi per pezz*	20			6	13,70
	04	b. *altre*	25			7,50	15,70
	b	III. *creatori; utensili per filettare (maschi, filiere, pettini, ecc.); coltelli e pettini per dentare ingranaggi, stampi e punzoni*	16			4,80	12,10
	c	IV. *altri*	18			5,40	12,90
	22	B. di carburi metallici	18	13	—	5,40	13,40
		C. di diamante o di conglomerato diamantifero		9	—		
	23	I. *corone diamantate per perforatrici*	5			1,50	6,40
	26	II. *altri*	9			2,70	9
	29	D. di altre materie	18	12	—	5,40	12,90
82.06	d	**Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici**	21	13	10	6,30	14,40
82.07	00	**Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione**	18	14	—	5,40	14
82.08	e	**Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno**	18	17	14	5,40	15,10

STATISTICA:

a { 01 — alesatori ed allargatoi; 02 — punte per forare; 11 — brocce

b { 07 — creatori; utensili per filettare (maschi, filiere, pettini, ecc.); 10 — coltelli e pettini per dentare ingranaggi; 14 — stampi e punzoni

c { 15 — barrette di acciaio trattate, per lavorazioni meccaniche; 16 — utensili per torni, per limatrici e simili; 19 — non nominati

d { 02 — coltelli circolari: per macchine e apparecchi di uso domestico e per l'industria alimentare; 05 — coltelli circolari: per altre macchine e apparecchi; 06 — altri: per macchine agricole; 09 — altri: per macchine e apparecchi di uso domestico e per l'industria alimentare; 12 — altri: non nominati: per la lavorazione dei metalli; 15 — altri: non nominati: per la lavorazione di altre materie

e { 01 — macinini da caffè, pepe e simili; 04 — tritacarne grattuge pressapuree, tritaverdure, spremifrutta, affettapatate, e simili apparecchi, anche ad utilizzazione multipla; 07 — altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
82.09	a	**Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili**	25	17	—	7,50	18,10
82.10	b	**Lame per i coltelli della voce n. 82.09**	25	17	—	7,50	18,10
82.11		**Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri); parti staccate metalliche di rasoi di sicurezza:**					
		A. rasoi:					
	01	I diritti	10	13	10	3	10
	02	II di sicurezza	18	17	14	5,40	15,30
	03	III altri	10	14	—	3	11,20
		B. lame e coltelli					
		I. lame per rasoi di sicurezza:					
	04	a non finite, compresi gli sbozzi in nastri	21	13	—	6,30	14,60
	05	b. finite	20	16	13	6	15,60
	06	II. di altri rasoi	12	12	10	3,60	10,20
		C. altre parti e pezzi staccati:		17	14		
	09	I. *pettini, contropettini e teste di rasoi elettrici*	31			9,30	20,50
	10	II. *non nominati*	18			5,40	15,30
82.12	c	**Forbici a due branche e loro lame**	25	17	14	7,50	18,10

STATISTICA:

a:
- 01 — da tavola a lama fissa: di acciaio inossidabile
- 02 — da tavola a lama fissa: altri
- 04 — da cucina e per arti o mestieri: a lama fissa
- 06 — altri: a lama fissa
- 07 — coltelli chiudibili e temperini: di acciaio inossidabile
- 10 — coltelli chiudibili e temperini: altri

b:
- 01 — di acciaio inossidabile
- 04 — altro

c:
- 01 — di acciaio inossidabile
- 04 — altre

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
82.13		**Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarta); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie):**		16	13		
		A. *tosatrici (forbici a pettine), escluse quelle elettriche e quelle meccaniche:*					
	a	I. *forbici complete e bracci di forbici*	15			4,50	13
		II. *altre parti di tosatrici:*					
	05	a. *pettini, contropettini e teste di tosatrici elettriche*	31			9,30	20
	06	b. *non nominate, comprese le lame*	15			4,50	13
	b	B. *altri*	25			7,50	17,60
82.14		**Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:**					
	c	A. di acciaio inossidabile	25	19	—	7,50	19,10
	d	B. altri	25	19	15	7,50	19
82.15	00	**Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci n.ri 82.09, 82.13 e 82.14**	25	19	15	7,50	19

STATISTICA:

a { 01 — per la tosatura degli animal
 04 — altre

b { 08 — forbici per potare, per sezionare il pollame, e simili
 09 — utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili
 10 — coltelleria da ufficio (tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame, ecc.)
 11 — svottatoi ad una sola mano
 14 — non nominati

c { 01 — di un solo pezzo
 07 — altri

d { 08 — di un solo pezzo: dorati o argentati
 09 — di un solo pezzo: altri
 10 — non nominati

SEZIONE XV

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

NOTA:

Non sono, in ogni caso, da considerare come parti di lavori di questo Capitolo gli oggetti di ghisa, ferro od acciaio previsti dalle voci n ri 73 25, 73 29, 73 31, 73 32 *e* 73 35, *nonchè gli stessi oggetti di altri metalli comuni*

* * *

Le lampade elettriche, anche montate sugli oggetti della voce n 83 07, seguono il trattamento loro proprio

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
83.01	*a*	**Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi (finite o non) per detti oggetti, di metalli comuni**	23	17	—	6,90	17,30
83.02	*b*	**Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)**	23	17	14	6,90	17,30
83.03	00	**Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni**	21	17	—	6,30	17
83.04	00	**Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03**	18	16	—	5,40	16

STATISTICA:

a
- 14 — lucchetti: di sicurezza
- 15 — lucchetti: altri
- 01 — serrature per veicoli: automobili
- 03 — serrature per veicoli: altri
- 04 — serrature per mobili: di sicurezza
- 07 — serrature per mobili: altri
- 08 — catenacci ed altre serrature: di sicurezza
- 11 — catenacci ed altre serrature: altri
- 12 — parti e pezzi staccati
- 18 — chiavi (finite o non)

b
- 01 — congegni di chiusura automatica per porte
- 02 — cerniere di ogni specie
- 03 — serrature a molla, senza chiave
- 06 — rotelle e simili
- 08 — montature per tende e portiere. e loro accessori
- 09 — attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili
- 12 — spagnolette e loro accessori
- 13 — altri: per edifici (per porte, finestre, imposte, scuri, persiane, scale, ecc.)
- 15 — altri: per mobili
- 16 — altri: per bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili
- 19 — altri: non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
83.05	a	**Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni**	22	19	15	6,60	17,80
83.06		**Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni:**		18	—		
	01	A *reggilibri, leggii e porta stenogrammi da tavolo*	18			5,40	18
	b	B *altri*	21			6,30	18
83.07		**Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni:**					
	01	A lampade di sicurezza per minatori, e loro parti	21	14	—	6,30	15,10
		B altri:		18	14		
		I *apparecchi per illuminazione del tipo a pressione a combustibile liquido e loro parti*					
	07	a *lampade ad incandescenza*	15			4,50	14
	02	b *altre*	18			5,40	15,10
		II *non nominati*					
	03	a *elettrici, per veicoli diversi dai velocipedi, motocicli ed autoveicoli*	15			4,50	14
	c	b *altri*	21			6,30	16,80
83.03	d	**Tubi flessibili di metalli comuni**	21	17	14	6,30	16,50
83.09		**Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni:**					
	01	A magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, fissati su strisce di materia tessile	21	18	14	6,30	16,80

STATISTICA

a { 01 — punti per cucitrici di ogni genere; 04 — altri }

b { 05 — dorati o argentati; 06 — non nominati: di ghisa di ferro o di acciaio; 08 — non nominati: di rame e sue leghe; 09 — non nominati: di zinco e sue leghe; 12 — non nominati: di altri metalli comuni }

c { 08 — non elettrici lanterne a vento; 11 — non elettrici altri; 14 — elettrici: per illuminazione di locali; 17 — elettrici altri }

d { 01 — di ferro o di acciaio; 02 — di altri metalli comuni }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*83.09*)		B. altri:		16	13		
	04	1. *rivetti tubolari o a gambo biforcuto*	27			8,10	18,40
	a	II. *non nominati*	21			6,30	16
83.10	00	**Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni**	21	18	—	6,30	18
83.11		**Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni:**		18	—		
	01	A. *campanelli per velocipedi*	27			8,10	19,40
	04	B. *altri*	21			6,30	18
83.12	00	**Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici**	21	19	—	6,30	19
83.13		**Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni:**		18	14		
	b	A. *tappi metallici (esclusi i tappi corona), cocchiumi filettati, tappi versatori e capsule lacerabili, di metalli comuni diversi dal ferro e dall'acciaio*	18			5,40	15,60
	c	B. *altri*	21			6,30	16,80

STATISTICA:

a { 05 — fermagli, montature a fermaglio; 06 — magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili; 10 — altri }

b { 01 — capsule lacerabili; 06 — altri }

c { 01 — tappi corona; 09 — capsule coprituraccioli capsule lacerabili; 10 — chiusure a museruola ed altri oggetti per fissare i tappi, di fili metallici; 14 — non nominati }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
83.14	a	**Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni**	21	19	15	6,30	17,10
83.15		**Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:**		15	—		
	01	A. *elettrodi per saldatura ad arco, costituiti da fili, bacchette o tubi, di leghe metalliche non ferrose*	13			3,90	13
	b	B. *altri*	22			6,60	16

STATISTICA:

a:
- 01 — di ghisa, di ferro o di acciaio: smaltati
- 04 — di ghisa, di ferro o di acciaio: altri
- 05 — di altri metalli comuni: incisi
- 08 — di altri metalli comuni: altri

b:
- 03 — di ghisa di ferro o di acciaio
- 07 — di altri metalli comuni o di carburi metallici

SEZIONE XVI (1)

MACCHINE ED APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO

NOTE:

1 – *Questa Sezione non comprende:*

a) *le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie plastiche artificiali del Capitolo 39, le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di gomma vulcanizzata (n. 40 10), nonchè gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita, quali rondelle, giunti, valvole e simili (n. 40 14);*

b) *gli oggetti per usi tecnici di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti (n 42 04) o di pelli da pellicceria (n. 43.03);*

c) *i tubetti, spole, rocche, rocchetti ed altri supporti simili di qualsiasi materia (Capitoli 39, 40, 44, 48 o Sezione XV, secondo i casi);*

d) *le carte ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard e simili, della voce n 48 21;*

e) *i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie tessili (n 59.16) ed i manufatti per usi tecnici di materie tessili (n. 59 17);*

f) *gli oggetti costituiti interamente da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite — pietre non montate — (n ri 71 02, 71.03, o 71 15);*

g) *le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);*

h) *le tele e le cinghie senza fine di fili o nastri metallici (Sezione XV);*

ij) *gli oggetti dei Capitoli 82 e 83;*

k) *il materiale da trasporto della Sezione XVII;*

l) *gli oggetti del Capitolo 90 (Strumenti e apparecchi di misura e di precisione, ecc);*

m) *gli oggetti d'orologeria (Capitolo 91);*

n) *gli utensili intercambiabili della voce n 82.05 e le spazzole costituenti elementi di macchine (n. 96 02), nonchè gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (Capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci nn. 68.04, 69.09, ecc.);*

o) *le macchine aventi il carattere di giuochi, giocattoli o attrezzi per sport (Capitolo 97)*

2. – *Con riserva delle disposizioni contenute nelle Note 1 e 3 di questa Sezione e nella Nota 1 dei Capitoli 84 e 85, le parti ed i pezzi staccati di macchine (ad eccezione delle parti e pezzi staccati degli oggetti previsti dalle voci n.ri 84 64, 85.23, 85.24, 85.25 e 85.27) sono da classificare sulla base delle regole seguenti:*

a) *le parti ed i pezzi staccati consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei Capitoli 84 o 85 (escluse le voci n.ri 84.65 e 85.28) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque possa essere la macchina alla quale sono destinati;*

b) *le parti ed i pezzi staccati, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci n.ri 84.59 o 85 22), rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine; tuttavia le parti ed i pezzi staccati, destinati principalmente agli oggetti tanto della voce n. 85.13 quanto della voce n 85 15, sono da classificare nella voce n. 85.13;*

c) *le altre parti e pezzi staccati rientrano nelle voci n ri 84 65 o 85 28*

3. – *Quando in questa Sezione è stabilita una distinzione fra le macchine e le parti relative, sono considerate come macchine, e non come parti, le macchine incomplete, purchè presentino le caratteristiche essenziali delle rispettive macchine complete.*

4. – *Le macchine presentate non montate, comprese le macchine incomplete ai sensi della Nota precedente, sono classificate come quelle montate.* Lo stesso regime è applicabile, a richiesta del dichiarante in dogana ed alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, alle macchine presentate a riprese.

5 – *Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonchè le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso*

6. – *Le macchine motrici di qualsiasi specie, annesse a macchine operatrici, oppure presentate insieme a macchine operatrici, purchè queste ultime siano evidentemente destinate a ricevere le prime (basamento comune, posto riservato nell'incastellatura comune, supporto a mensola fissato a questa o altre disposizioni costruttive simili), seguono il regime della macchina che debbono azionare. La stessa norma si applica per le cinghie di trasmissione e per i nastri trasportatori, montati sulle macchine o presentati contemporaneamente alle macchine sulle quali sono evidentemente destinati ad essere montati.* Il peso delle suddette macchine motrici e delle cinghie di trasmissione o di trasporto entra nel computo per la determinazione degli scaglioni di peso previsti in tariffa.

7. – *Ai fini dell'applicazione delle Note che precedono, il termine « macchine » è valido anche per i diversi apparecchi e congegni di questa Sezione.*

NOTE COMPLEMENTARI

1. – Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste, quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purchè essi siano normalmente venduti con quelle.

2 – Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la Dogana l'esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei differenti colli.

3 – (EURATOM) Le macchine e gli apparecchi appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati, non espressamente nominati in alcuna voce di questa Sezione, sono da assoggettare al dazio dell'11 %, qualunque sia la voce dei Capitoli 84 e 85 nella quale essi rientrano.

---

(1) *I pezzi metallici, classificabili nella Sezione XVI di peso inferiore a 25 grammi ciascuno, ottenuti per saldatura e tornitura da barre di ferro o di acciaio, di rame e sue leghe, di nichelio e sue leghe, di alluminio e sue leghe, anche se sottoposti a successiva operazione di fresolura, piallatura o rullatura, seguono il trattamento dei lavori generici della materia di cui sono formati, senza tener conto dell'uso cui sono destinati.*

SEZIONE XVI

A) Ai sensi della Nota complementare n. 2, se il documento illustrato richiesto dalla Dogana è redatto in lingua straniera, deve essere tradotto oppure deve essere corredato da una dichiarazione in lingua italiana, contenente le indicazioni richieste e certificata esatta dall'operatore.

B) Le macchine che, per le dimensioni od il peso, non sono suscettibili di essere presentate allo sdoganamento in una sola volta, possono essere presentate a riprese, senza che per questo fatto muti la loro classificazione. In questo caso, per ottenere il trattamento stabilito per le macchine della rispettiva specie, l'operatore deve presentare alla Dogana, all'atto della prima spedizione, i disegni principali dell'intera macchina, con l'indicazione del relativo valore e peso, ed un elenco delle parti costitutive di essa, con l'indicazione approssimativa del loro peso e valore, nonchè del termine entro il quale saranno ultimate le spedizioni. Tale termine non potrà eccedere i sei mesi, salvo eventuali proroghe che saranno concesse dal Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Dogane e I. I. – in relazione a particolari necessità rappresentate dagli interessati con apposita documentata istanza.

Il rilascio delle singole spedizioni è subordinato, nel caso d'importazione, al deposito dei diritti afferenti alle parti e pezzi staccati di macchine o alle macchine complete, secondo la classificazione che comporti il dazio più elevato.

In caso di variazione ai dazi portati dalla Tariffa, dopo aver effettuata la prima importazione di parte della macchina, si applica alla macchina completa il trattamento daziario più favorevole.

C) Le macchine della stessa specie, montate in batteria, sono da classificare, ciascuna, secondo il proprio peso e valore, comprendendo in questi la parte proporzionale della incastellatura e degli organi comuni.

D) Salvo disposizioni contrarie, seguono lo stesso tratttamento della macchina alla quale sono annessi o alla quale sono destinati ad essere annessi, purchè, in quest'ultimo caso, siano presentati contemporaneamente e siano ad essa pertinenti:

a) gli apparecchi, strumenti e dispositivi, ausiliari;
b) le pompe;
c) i contrappesi aventi una funzione dinamica (quelli aventi una funzione statica seguono il trattamento loro proprio
d) i tubi e le rubinetterie;
e) gli oggetti di materie tessili, indispensabili per il funzionamento della macchina.
f) i ventilatori;
g) gli apparecchi ausiliari per riscaldare e simili;
h) gli utensili di lavoro, i porta-utensili ed altri dispositivi, che normalmente vanno fissati simultaneamente sulle macchine e fanno parte integrante delle stesse.

Seguono, invece, il trattamento proprio i copertoni, anche se presentati come copertura delle macchine, e, se presentati in soprannumero, gli utensili di lavoro, i porta-utensili, i pezzi di ricambio o di trasformazione e gli oggetti di materie tessili indispensabili per il funzionamento della macchina.

A richiesta dell'interessato, è ammessa al trattamento della macchina una sola serie di chiavi.

Seguono, egualmente, lo stesso trattamento della macchina alla quale sono destinati i basamenti e gli zoccoli, i quadri di controllo o di comando, presentati insieme ad essa.

E) I carrelli ed i vagoncini, destinati ad introdurre ed a togliere la materia da lavorare dalle macchine ed a sostenervela durante la lavorazione, si tassano insieme con la macchina rispettiva.

F) Le macchine, sottoposte a diverso trattamento in base al peso, sono classificate secondo il peso netto reale. A tale effetto non si tiene conto del peso degli apparecchi, strumenti e dispositivi ausiliari, delle pompe, dei contrappesi dinamici e degli altri organi ed oggetti che, secondo il disposto della precedente Nota D), seguono il trattamento delle macchine rispettive.

Si tiene conto, invece, del peso proporzionale della incastellatura e degli organi, comuni, nei casi previsti dalle Note C) o D) precedenti; si tiene conto, altresì, del peso dei carrelli e dei vagoncini, da tassare insieme alle macchine rispettive, secondo il disposto della Nota E) precedente.

La classificazione, secondo il peso, delle macchine presentate non montate, ai sensi della Nota legale 4 di questa Sezione, è determinata dal peso netto totale, purchè le parti ed i pezzi staccati costitutivi siano numerati e sia, inoltre, esibito, indipendentemente dai documenti richiesti dalla Nota A), un disegno portante gli stessi numeri di riferimento nonchè un elenco riassuntivo egualmente numerato.

G) Sugli organi di illuminazione elettrica, è dovuta, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

La stessa sovrimposta è da riscuotere sugli suddetti prodotti tassabili, inseriti su macchine, apparecchi o congegni di questa Sezione, oppure presentati insieme alle dette macchine, apparecchi e congegni, cui sono destinati.

H) Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

SEZIONE XVI

CAPITOLO 84 (1)

CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI

NOTE:

1 - *Sono esclusi da questo Capitolo*

a) *le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del Capitolo 68;*
b) *gli apparecchi, macchine, congegni (ad esempio, pompe) e loro parti, di materie ceramiche (Capitolo 69);*

c) *le vetrerie per laboratorio (n. 70 17) ed i lavori di vetro per usi tecnici (n ri 70 20 e 70 21);*

d) *gli oggetti delle voci n ri 73 36 e 73 37 e gli oggetti simili di altri metalli comuni*

e) *gli utensili e le macchine utensili elettromeccaniche, a mano (n. 85 05), nonchè gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico (n. 85.06).*

2. - *Salvo il disposto delle Note 5 e 6 della Sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia sotto le voci dal n. 84.01 al n. 84.21 incluso, sia sotto le voci dal n. 84.22 al n. 84.60 incluso, sono da classificare nelle voci dal n 84.01 al n. 84.21.*
Tuttavia,

— *non rientrano nella voce n. 84 17:*

a) *le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (n. 84 28);*

b) *gli apparecchi umidificatori dei grani per molini (n. 84 29);*

c) *i diffusori per zuccherifici (n. 84.30);*

d) *le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (n. 84.40);*

e) *gli apparecchi e dispositivi che compiono un'operazione meccanica, in cui le variazioni di temperatura (riscaldamento o raffreddamento), ancorchè necessarie, hanno una funzione accessoria nei riguardi dell'operazione finale;*

— *non rientrano nella voce n 84 19:*

a) *le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (n. 84 41);*

b) *le macchine ed apparecchi da ufficio della voce n 84.54.*

3. - *Rientrano nella voce n 84 62 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce di più dell'1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi i 0,05 mm.*
Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce n. 73.40.

4. - *Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente Nota 2 e dalla Nota 5 della Sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale, oppure, qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, nella voce n. 84.59.*
In ogni caso, rientrano ugualmente nella voce n. 84.59 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (trefolatrici, riunitrici, cordatrici, ecc.).

NOTE COMPLEMENTARI

1. - Si considerano come «motori per autoveicoli» della voce n. 84 06-A qualunque sia la loro ulteriore destinazione ed a condizione che la loro cilindrata non ecceda i 18 litri:

a) i motori che comportano un dispositivo per il cambio di velocità o l'alloggiamento predisposto per quest'ultimo;

b) gli altri motori aventi, per litro di cilindrata, un peso inferiore o eguale ai pesi limiti indicati nella seguente tabella. In questo caso il peso da prendere in considerazione è quello dei motori completi, in ordine di marcia, compreso il peso del lubrificante contenuto nel o nei carter.

TABELLA DEI PESI LIMITI PER LITRO DI CILINDRATA:

Motori a scoppio (con accensione a scintilla)		
— di 250 cm³ o meno . . .	Kg	150
— da 250 cm³ esclusi a 500 cm³ esclusi .	»	140
— da 500 cm³ inclusi a 1 litro escluso . .	»	130
— da 1 litro incluso a 3 litri esclusi	»	120
— di 3 litri o più . . .	»	100
Motori a combustione interna (con accensione per compressione)		
— di meno di 12 litri	Kg	130
— da 12 litri inclusi a 18 litri inclusi ...	»	110

2. - Si considerano come «motori per aerodine» della voce n 84 06-B soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.

3 - Agli effetti della voce n. 84 45-C-VI-a, si considera come sistema di regolazione micrometrica, qualsiasi dispositivo che permetta di valutare o di regolare ad almeno 1/100 di mm. (0 01) circa, il valore dello spostamento d'un organo importante della macchina, come: tavola, albero, portamole, ecc.

4 - (EURATOM) Il termine «reattori nucleari» (voce n 84.59-B) indica il complesso delle apparecchiature e dei dispositivi contenuti nella zona di uno schermo biologico, ivi compreso, eventualmente, lo schermo stesso, nonchè i dispositivi che fanno parte integrante delle parti contenute nella zona (in particolare le barre di regolazione ed i loro dispositivi di guida e di comando nella misura in cui fanno parte integrante delle barre suddette) o di altre parti contenute nell'interno della zona.

---

(1) *Le macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati non espressamente nominati in una qualsiasi voce, qualunque sia la voce del Capitolo stesso nella quale sono da classificare, e relative loro parti e pezzi staccati, di provenienza comunitaria sono ammessi in esenzione da dazio; per altre provenienze, sono da assoggettare al dazio dell'11% sul valore.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
84.01		**Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore)**		14	11		
	a	A. *apparecchi completi*	18			5,40	13,80
		B. *parti e pezzi staccati:*					
	10	I. *corpi cilindrici; elementi per focolari e fondi per caldaie, di lamiere, semplicemente stampati*	18			5,40	13,80
	14	II. *altri*	22			6,60	15,40
84.02		**Apparecchi ausiliari per generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore:**		14	11		
	b	A. *apparecchi completi*	18			5,40	13,80
	07	B. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	15,40
84.03	c	**Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori**	18	14	11	5,40	13,80
84.04	00 (n.)	**Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore**	18	13	—	5,40	12,40
84.05		**Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie:**		13	10		
	01 (n.)	A. *a pistone*	18			5,40	13,20
	02 (n.)	B. *turbine*	15			4,50	12
		C. *parti e pezzi staccati:*					
	03	I. *pale, palette e rotori*	20			6	14

STATISTICA:

a { 01 (n.) — caldaie multitubolari (a tubi di acqua); 02 (n.) — caldaie semitubolari (a tubi di fumo); 03 (n.) — altre caldaie }

b { 02 — apparecchi ausiliari per generatori di vapori; 03 — condensatori per macchine a vapore }

c { 01 (n.) — gassogeni e generatori; 05 — parti e pezzi staccati }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(84.05-C)		II *pistoni:*					
	06	a. *di leghe leggere*	20			6	14
	09	b *di altre materie*	23			6,90	15,20
	07	III *altri*	25			7,50	16
84.06		**Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:**					
	(n.)	A motori per autoveicoli, rispondenti alle condizioni della Nota complementare 1 di questo Capitolo, con cilindrata					
		I. di 250 cm³ o meno		22	18		
	a	a. *per velocipedi e per motocicli*	22			6,60	19,30
	03	b. *per autoveicoli*	27			8,10	21,60
		II di più di 250 cm³		19	14		
	04	a *per motocicli*	22			6,60	17,20
		b. *per autoveicoli, con cilindrata*					
	b	1. *fino a 1500 cm³*	27			8,10	19,20
	c	2. *superiore a 1500, fino a 4000 cm³*	25			7,50	18,40
	d	3. *superiore a 4000 cm³*	22			6,60	17,20
	(n.)	B motori per aerodine, rispondenti alla definizione della Nota complementare 2 di questo Capitolo, di potenza:					
		I. di 400 CV o meno:		15 (1)	12 (1)		
	e	a. *inferiori a 250 CV*	22			6,60 (1) (2)	16 (1) (2)
	13	b. *di 250 CV, fino a 400 CV*	18			5,40 (1) (2)	14,40 (1) (2)

(1) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

STATISTICA:

a { 01 — per velocipedi; 02 — per motocicli }

b { 07 — di più di 250 cm³ fino a 1000 cm³; *di più di 1000 cm³ fino a 1500 cm³*; 08 — a scoppio (con accensione a scintilla); 09 — a combustione interna (con accensione per compressione) }

c { 14 — a scoppio (con accensione a scintilla); 15 — a combustione interna (con accensione per compressione) }

d { 17 — a scoppio (con accensione a scintilla); 18 — a combustione interna (con accensione per compressione) }

e { 11 — inferiori a 200 CV; 12 — di 200 CV, ma meno di 250 CV }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.06-B)		II. di più di 400 CV:		10 (1)	8 (1)		
	16	a. *inferiori a 2200 CV*	18			5,40 (1) (2)	12 (1) (2)
	19	b. *di 2200 CV o più*	13			3,90 (1) (2)	10 (1) (2)
	(n.)	C. motori di propulsione per navi:					
	a	I. propulsori speciali amovibili, del tipo «fuori bordo»	25	18	14	7,50	18,40
		II. altri, sotto condizione di impiego, del peso:					
		a. di 10.000 kg. o meno:		16	13		
		1. *a scoppio (con accensione a scintilla):*					
	23	aa. *monocilindrici*	22			6,60 (3)	16,60 (3)
	24	bb. *policilindrici*	21			6,30 (3)	16,20 (3)
	27	2. *a combustione interna (con accensione per compressione)*	23			6,90 (3)	17 (3)
		b. di più di 10.000 kg.:		13	—		
	28	1. *a scoppio (con accensione a scintilla), policilindrici*	21			6,30 (3)	16,20 (3)
		2. *a combustione interna (con accensione per compressione), del peso unitario di:*					
	31	aa. *più di 10.000 kg. fino a 100.000 kg. compresi*	23			6,90 (3)	17 (3)
	34	bb. *più di 100.000 kg.*	15			4,50 (3)	13 (3)
	(n.)	D. altri motori:					
	b	I. motori a scoppio (con accensione a scintilla)	21	15	12	6,30 (3)	15,60 (3)
		II. motori a combustione interna (con accensione per compressione):		15	—		
	43	a. *del peso unitario di più di 1000 quintali*	15			4,50 (3)	15 (3)
	c	b. *del peso unitario di 1000 quintali o meno*	23			6,90 (3)	16,40 (3)

(1) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

(3) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa o se importati dal Corpo della Guardia di Finanza.*

STATISTICA:

a { 20 — con cilindrata fino a 350 cm³; 22 — con cilindrata superiore a 350 cm³, fino a 1500 cm³ }

b { 37 — monocilindrici; 40 — policilindrici }

c { 41 — di potenza di 100 CV o meno; 45 — di potenza superiore a 100 CV, fino a 1000 CV; 47 — di potenza superiore a 1000 CV }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.06)		E. parti e pezzi staccati:					
		I. di motori per aerodine:		12 (1)	10 (1)		
	49	a. *blocchi-cilindri, carters, fondi, testate, cilindri e camicie; bielle*	25			7,50 (1) (2)	15,70 (1) (2)
		b. *pistoni:*					
	51	1. *di leghe leggere*	20			6 (1) (2)	13,70 (1) (2)
	53	2. *di altre materie*	23			6,90 (1) (2)	14,90 (1) (2)
	54	c. *segmenti di pistoni*	15			4,50 (1) (2)	11,70 (1) (2)
		d. *carburatori e simili:*					
	55	1. *completi*	23			6,90 (1) (2)	14,90 (1) (2)
	56	2. *parti staccate*	20			6 (1) (2)	13,70 (1) (2)
	57	e. *iniettori e portainiettori, economizzatori e loro parti, dispositivi di avviamento, non elettrici (a mano, idraulici, ad aria compressa e simili)*	23			6,90 (1) (2)	14,90 (1) (2)
	59	f. *altri*	20			6 (1) (2)	13,70 (1) (2)
		II. di altri motori:					
		a. blocchi-cilindri, carters, testate, cilindri e camicie:					
		1. di motori della voce n. 84.06-A:		19	14		
	63	aa. *per velocipedi o per motocicli*	22			6,60	17,20
		bb. *per autoveicoli:*					
	65	α. *greggi*	20			6	16,30
		β. *lavorati:*					
	67	a'. *blocchi-cilindri, carters*	27			8,10	19,20
	69	b'. *testate, cilindri e camicie*	25			7,50	18,40
	71	2. altri	25	15	12	7,50	17,20

(1) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.06-E-II)		b. bielle e pistoni:					
		1. di motori della voce n. 84.06-A:		19	14		
	73	aa. *per velocipedi o per motocicli*	22			6,60	17,20
		bb. *per autoveicoli:*					
	75	α. *greggi*	20			6	16,30
		β. *lavorati:*					
	76	a'. *bielle*	25			7,50	18,40
		b'. *pistoni:*					
	77	1'. *di leghe leggere*	20			6	16,30
	79	2'. *di altre materie*	23			6,90	17,60
		2. altri:		13	10		
	80	aa. *bielle*	25			7,50	16
		bb. *pistoni:*					
	81	α. *di leghe leggere*	20			6	14
	82	β. *di altre materie*	23			6,90	15,20
		c. non nominati:		15	12		
	84	1. *per velocipedi o per motocicli*	22			6,60	16
		2. *per autoveicoli:*					
	85	aa. *greggi*	20			6	15,20
		bb. *lavorati:*					
	86	α. *segmenti di pistone*	15			4,50	12,60
		β. *carburatori e simili:*					
	87	a'. *completi*	23			6,90	16,40
	88	b'. *parti staccate*	20			6	15,20
	89	γ. *economizzatori e loro parti*	22			6,60	16
	90	δ. *guarnizioni, diverse da quelle della voce n. 84.64*	20			6	15,20

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.06-E-II-c-2-bb)	91	ε. *iniettori e portainiettori; dispositivi di avviamento non elettrici (a mano, idraulici, ad aria compressa e simili)*	23			6,90	16,40
	93	ζ. *altri*	36			10,80	21,60
		3. *di altri motori:*					
	94	aa. *segmenti di pistone*	15			4,50	12,60
		bb. *carburatori e simili:*					
	95	α. *completi*	23			6,90	16,40
	96	β. *parti staccate*	20			6	15,20
	97	cc. *iniettori e portainiettori; economizzatori e loro parti; dispositivi di avviamento non elettrici (a mano, idraulici, ad aria compressa e simili)*	23			6,90	16,40
	98	dd. *guarnizioni, diverse da quelle della voce n. 84.64*	20			6	15,20
	99	ee. *altri*	25			7,50	17,20
84.07		**Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche:**		15	12		
	a	A. *ruote e turbine*	21			6,30	15,60
	04	B. *altre macchine motrici*	16			4,80	13,60
		C. *parti e pezzi staccati:*					
	b	I. *ruote motrici per turbine idrauliche; pale, palette e rotori*	20			6	15,20
	11	II. *altri*	25			7,50	17,20
84.08		**Altri motori e macchine motrici:**					
		A. propulsori a reazione:					
		I. turboreattori d'una spinta di:					
	c (n.)	a. 2500 kg. o meno	12	12 (1)	—	3,60 (1) (2)	12 (1 (2)

(1) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della difesa.*

STATISTICA:

a { 02 — ruote idrauliche; 03 — turbine idrauliche

b { 06 — ruote motrici per turbine idrauliche; 10 — pale, palette e rotori

c { 01 — per aviazione; 02 — altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: ai 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(*84.08*-A-I)	*a* (n.)	b. più di 2500 kg	12	12 (1)	10 (1)	3,60 (1) (2)	10,20 (1) (2)
	b (n.)	II. altri (statoreattori, pulsoreattori, razzi, ecc.)	12	12 (1)	—	3,60 (1) (2)	12 (1) (2)
		B. turbine a gas:					
		I. turbopropulsori d'una potenza di:					
	c (n.)	a. 1500 CV o meno	12	15 (1)	—	3,60 (1) (2)	12 (1) (2)
	d (n.)	b. più di 1500 CV	12	12 (1)	10 (1)	3,60 (1) (2)	10,50 (1) (2)
	e (n.)	II. altri	15	14	11	4,50	12,40
		C. altri motori e macchine motrici:		14	—		
	f	I. *motori ad aria (o a gas) compressa; motori meccanici (a molla, a contrappeso, ecc.) senza scappamento*	20			6	14,70
	22	II. *motori a vento*	13			3,90	13
		III. *non nominati:*					
	27	a. *apparecchi ad accumulazione di energia cinetica per veicoli di ogni sorta*	13			3,90	13
	30	b. *altri*	16			4,80	14
		D. parti e pezzi staccati:					
	g	I. di propulsori a reazione o di turbopropulsori	9	12 (1)	10 (1)	2,70 (1) (2)	9,60 (1) (2)
		II. altri:		14	11		
	33	a. *pale, palette e rotori*	20			6	14,60
	36	b. *non nominati*	25			7,50	16,60

(1) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della difesa.*

STATISTICA:

a { 03 — per aviazione; 04 — altri

b { 07 — per aviazione; 10 — altri

c { 11 — per aviazione; 12 — altri

d { 13 — per aviazione; 14 — altri

e { 17 — per aviazione; 20 — non nominati

f { 21 — motori ad aria (o a gas) compressa; 25 — motori meccanici (a molla, a contrappeso, ecc.) senza scappamento

g { 31 — per motori d'aviazione; 32 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
84 09		**Rulli compressori a propulsione meccanica:**		13	10		
	a	A. *rulli compressori*	15			4,50	12
	(n.) 04	B. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	14,80
84 10		**Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):**					
		A. pompe aventi un dispositivo misuratore:					
	b	I. dei tipi utilizzati per la distribuzione dei carburanti e lubrificanti	21	16	13	6,30	16
	04	II. altre	21	13	—	6,30	14,60
		B. altre pompe:		12	—		
		I. *pompe:*					
	05	a. *d'iniezione; iniettori*	23			6,90	14,90
	06	b. *per macchine di trafilatura delle fibre tessili artificiali o sintetiche*	18			5,40	12,90
		c. *altre:*					
		1. *azionate meccanicamente:*					
		aa. *pompe di olio, pompe di acqua, pompe di alimentazione:*					
	07	α. *per motori di autoveicoli*	27			8,10	16,50
	10	β. *per macchine a vapore, per turbine, per motori diversi da quelli per autoveicoli, per compressori*	23			6,90	14,90
	c	bb. *non nominate*	15			4,50	12
	18	2. *a mano*	22			6,60	14,50
		II. *motopompe e turbopompe:*					
	19	a. *elettropompe*	25			7,50	15,70
	d	b. *altre*	22			6,60	14,50

STATISTICA:

a { 02 — a vibrazione; 03 — altri

b { 02 — pompe; 03 — parti e pezzi staccati

c { 11 — alternative; 13 — rotative volumetriche; 15 — centrifughe

d { 20 — a pistoni, ad azione diretta; 23 — non nominate

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*84.10*-B)		III. *parti e pezzi staccati:*					
	26	a. *di pompe d'iniezione, di iniettori; portainiettori*	23			6,90	14,90
		b. *di altre pompe:*					
	27	1. *pale, palette e rotori*	20			6	13,70
	30	2. *altri*	25			7,50	15,70
		C. elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):		14	11		
	a	I. *elevatori:*	21			6,30	15
		II. *parti e pezzi staccati:*					
	40	a. *pale, palette e rotori*	20			6	14,60
	43	b. *altri*	25			7,50	16,60
84.11		**Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:**					
		A. pompe e compressori:					
		I. pompe (a mano od a pedale) per gonfiare i pneumatici ed oggetti simili:		16	13		
	01	a. *pompe*	20			6	15,60
	02	b. *parti e pezzi staccati*	25			7,50	17,60
		II. altri:		12	—		
	11	a. *pompe a mano*	20			6	13,70
	b	b. *pompe azionate meccanicamente; compressori*	15			4,50	12

STATISTICA:

a { 33 — di benzina per motori di autoveicoli; 36 — di benzina per altri motori; 39 — altri

b { 03 — pompe azionate meccanicamente: alternative; 05 — pompe azionate meccanicamente: altre; 12 — compressori: alternativi; 15 — compressori: altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.11-A II)		c. *motopompe e turbopompe per aria e per vuoto*					
		1. *a moto alternativo:*					
	16	aa. *fisse (su zoccolo o telaio), del peso di 20 quintali o più*	20			6	13,70
	06	bb. *altre*	23			6,90	14,90
		2. *altre, del peso di:*					
	20	aa. 20 *quintali o più*	15			4,50	12
	21	bb. *meno di* 20 *quintali*	23			6,90	14,90
		d. *motocompressori e turbocompressori:*					
	a	1. *a moto alternativo*	20			6	13,70
		2. *altri, del peso di:*					
	26	aa. 20 *quintali o più*	15			4,50	12
	27	bb. *meno di* 20 *quintali*	23			6,90	14,90
		e. *parti e pezzi staccati:*					
	28	1. *pale, palette e rotori*	20			6	13,70
	31	2. *altri*	25			7,50	15,70
		B. generatori a pistoni liberi:		10	8		
	33	I. *generatori*	12			3,60 (1)	9,60 (1)
	34	II. *parti e pezzi staccati*	9			2,70 (1)	8 (1)
		C. ventilatori e simili:		13	—		
		I. *ventilatori e simili (diversi da quelli della voce n.* 85.06)					
	b	a. *ad aspirazione*	18			5,40	13,40

(1) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa*

STATISTICA:

a { 13 — fisse (su zoccolo o telaio); 25 — mobili (su carrelli) }

b { 35 — centrifughi o a spirali; 36 — elicoidali }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*84.11*-C-I)		b. *soffianti:*					
	37	1. *con pressione normale di esercizio non superiore a 2 atmosfere assolute*	18			5,40	13,40
	38	2. *altri*	15			4,50	13
	a	II. *altri*	20			6	14,20
84.12	*b*	**Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità**	18	12	10	5,40	12,90
84.13	*c*	**Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili**	20	14	11	6	14,60
84.14		**Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11:**					
	01 (n.)	A. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	18	11	—	esenzione	11
		B. altri:		14	11		
		I. *forni:*					
	04 (n.)	a. *per la fabbricazione del cemento, della calce e de gesso*	22			6,60	15,40
	d (n.)	b. *non nominati*	18			5,40	13,80
		II. *parti e pezzi staccati:*					
	11	a. *di forni per la fabbricazione del cemento, della calce e del gesso; di carbonizzatori* . . .	22			6,60	15,40
	e	b. *di altri forni*	18			5,40	13,80

STATISTICA:

a { 40 — apparecchi metallici di tiraggio comprendenti almeno un ventilatore; 43 — parti o pezzi staccati }

b { 01 — senza attrezzatura frigorifera; 04 — con attrezzatura frigorifera }

c { 01 — bruciatori a combustibili liquidi (polverizzatori); 02 — bruciatori a combustibili solidi polverizzati o a gas; bruciatori misti; 05 — altri; 08 — parti e pezzi staccati }

d { 05 — per la fusione, l'arrostimento o per il trattamento termico, dei minerali o dei metalli; 06 — per i prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria; 03 — altri }

e { 14 — di forni per la fusione, l'arrostimento o per il trattamento termico dei minerali o dei metalli; 15 — di forni per i prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria; 17 — non nominati }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
84.15		**Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:**		13	10		
	03	A. *gruppi frigoriferi, ad elementi costitutivi aventi un basamento comune o facenti corpo fra loro, a compressione, del peso unitario di più di 250 kg.; armadi frigoriferi, banchi refrigerati, vetrine frigorifere, fontane refrigerate e simili mobili e dispositivi attrezzati di un gruppo frigorifero, del peso di più di 500 kg.*	16			4,80	12,40
	a	B. *altri*	20			6	14
84.16		**Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine:**		13	10		
		A. *calandre e laminatoi:*					
	01	I. *calandre per carta o cartone, con almeno 8 cilindri di cui alcuni di ghisa a superficie specolare ed altri di carta-lana o di cotone o di amianto fortemente compressi, comprese anche le specifiche apparecchiature ausiliarie o accessorie*	21			3,60	10,20
	b	II. *altri*	21			6,30	14,40
		B. *parti e pezzi staccati:*					
	c	I. *cilindri*	23			6,90	15,20
	11	II. *altri*	18			5,40	13,20
84.17		**Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:**					
	01	A. apparecchi per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A (EURATOM)	18	11	—	esenzione	11

STATISTICA:

a
- 11 — frigoriferi per uso domestico: (n.) elettrici, a compressione
- 12 — frigoriferi per uso domestico: (n.) elettrici, ad assorbimento
- 13 — frigoriferi per uso domestico: (n.) non elettrici
- 16 — conservatori a basse temperature (n.)
- 17 — non nominati: mobili frigoriferi
- 22 — non nominati: attrezzature frigorifere
- 19 — parti e pezzi staccati

b
- 02 — per tessuti
- 05 — non nominati

c
- 06 — di ghisa
- 09 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.17)	02	B. apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	18	11	—	esenzione	11
		C. scambiatori di temperatura:					
	03	I. appositamente costruiti per le macchine e apparecchi per la produzione del fredddo (evaporatori, condensatori)	18	13	10	5,40	13,20
	06	II. altri	18	11	9	5,40	12,40
		D. macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè od altre bevande calde:					
		I. a riscaldamento elettrico:		18	—		
	09	a. *macchine*	18			5,40	18
	(n.) 12	b. *parti e pezzi staccati*	31			9,30	21
	a	II. altri	18	12	—	5,40	12,90
		E. apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione:					
	16	I. a riscaldamento elettrico	18	17	—	5,40	17
	19	II. altri	18	14	—	5,40	14
		F. altri:					
	b	I. scaldacqua e scaldabagni, non elettrici	18	15	12	5,40	14,40
		II. non nominati:		14	11		
	28	a. *asciugatrici ed essiccatrici per le operazioni preparatorie alla macinazione dei cereali e dei legumi secchi*	15			4,50	12,40

STATISTICA:

a { 15 — macchine; (n.) 14 — parti e pezzi staccati

b { 24 — per uso domestico; 26 — altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(*84.17*-F-II)	31	b. *caldaie e simili per preparare o fondere asfalti, bitumi, catrami e miscele relative* . .	21			6,30	15
		c. *altri:*					
		1. *apparecchi essiccatori ad effetto rapido per sabbie da fonderia:*					
	32	aa. *apparecchi*	13			3,90	11,10
	33	bb. *parti e pezzi staccati*	18			5,40	13,80
	a	2. *non nominati*	18			5,40	13,80
84.18		**Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:**					
	01	A. per la separazione degli isotopi dell'uranio (EURATOM)	18	5	—	esenzione	5
	02	B. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A (EURATOM)	18	11	—	esenzione	11
	03	C. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	18	11	—	esenzione	11
		D. altri:					
		I. centrifughe ed idroestrattori centrifughi:					
	05	a. scrematrici e chiarificatrici per il trattamento del latte	13	10	—	3,90	10
		b. idroestrattori per biancheria, a funzionamento elettrico, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg.:		18	16		
	06	1. *apparecchi*	18			5,40	16
	07	2. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	17,40

STATISTICA:

a:
- 25 — gruppi aerotermici, aerorefrigeranti, e simili senza attrezzatura frigorifera
- 27 — gruppi aerotermici, aerorefrigeranti, e simili con attrezzatura frigorifera
- 29 — pastorizzatori e refrigeratori per latte
- 34 — evaporatori per la concentrazione dei liquidi
- 35 — apparecchi per la disidratazione dei prodotti biologici
- 36 — essiccatoi tunnel
- 37 — essiccatoi rotativi
- 38 — essiccatoi a piatti
- 39 — essiccatoi a polverizzazione
- 42 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*84.18*-D-I)		c. non nominati:		13	10		
	08	1. *separatori centrifughi di prodotti minerali, per l'industria mineraria, vetraria, ceramica e metallurgica, di peso superiore a kg. 250*	18			5,40	13,20
		2. *altri:*					
	11	aa. *macchine ed apparecchi*	18			5,40	13,20
	14	bb. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	14,80
		II. apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas:		15	12		
	a	a. *depuratori per gassogeni; depuratori e apparecchi per il trattamento ulteriore dell'acqua delle caldaie, disaeratori delle acque di alimentazione delle caldaie, e simili*	18			5,40	14,40
	b	b. *filtri elettromagnetici; depuratori d'acqua elettromagnetici; filtri per aria e per gas, elettrostatici*	15			4,50	12,60
	c	c. *non nominati*	21			6,30	15,60
		d. *parti e pezzi staccati:*					
	41	1. *di filtri elettromagnetici, di depuratori d'acqua elettromagnetici, di filtri per aria e per gas elettrostatici*	15			4,50	12,60
	d	2. *altri*	22			6,60	16

STATISTICA:

a { 15 — depuratori per gassogeni
16 — altri

b { 20 — filtri elettromagnetici
24 — depuratori d'acqua elettromagnetici
26 — filtri per aria e per gas, elettrostatici

c { 19 — depuratori di olio, filtri d'olio e di carburante: per motori a pistone, a combustione interna, di velocipedi, motocicli e autoveicoli
22 — depuratori di olio, filtri d'olio e di carburante: per altri motori, per pompe e compressori
23 — filtri-presse
30 — filtri per aria e per gas, diversi da quelli elettrostatici
32 — altri

d { 35 — di depuratori di olio, filtri di olio e di carburante: per motori a pistone, a combustione interna, di velocipedi, motocicli e autoveicoli
38 — di depuratori di olio, filtri d'olio e di carburante: per altri motori, per pompe e compressori
43 — di filtri per aria e per gas, diversi da quelli elettrostatici
46 — di altri apparecchi

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
84.19		**Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame:**					
	a (n.)	A. macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento	31	18	14	9,30	20,80
		B. altri:		13	10		
		I. *per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; apparecchi per gassare le bevande:*					
	b	a. *per liquidi*	18			5,40	13,20
	09	b. *altri*	21			6,30	14,40
	10	II. *per impacchettare o imballare le merci*	21			6,30	14,40
	c	III. *non nominati*	18			5,40	13,20
84.20		**Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg. o meno; pesi per qualsiasi bilancia:**		15	12		
		A. *apparecchi e strumenti per pesare:*					
		I. *automatici e semiautomatici:*					
	04	a. *bilance a nastro per pesatura continua; automatiche elettro-ottiche; contapezzi*	13			3,90	12
	d	b. *altri*	18			5,40	14,40
	e	II. *altri*	21			6,30	15,60
	10	III. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	16
	13	B. *pesi per bilance*	19			5,70	14,80

STATISTICA:

a { 02 — per uso domestico; 03 — per altri usi

b { 05 — per gassare le bevande; 06 — altri

c { 04 — per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; 11 — altri apparecchi per lavare il vasellame

d { 02 — bilance per uso domestico, pesabambini; 03 — basculle a ponte e altre piattaforme per pesare; 05 — altri

e { 06 — bilance per uso domestico, pesabambini; 08 — basculle a ponte e altre piattaforme per pesare; 09 — altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune — autonomo (5)	Tariffa comune — convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
84.21		**Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulenti; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:**					
	a	A. apparecchi meccanici (anche a mano), per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulenti	16	11	—	4,80	11,60
		B. altri:		13	—		
		I. *estintori:*					
	05	a. *carichi*	13			3,90	13
	06	b. *altri*	21			6,30	14,60
		II. *pistole a spruzzo e apparecchi simili:*					
	07	a. *pistole per metallizzare a caldo*	16			4,80	13
	10	b. *altri*	21			6,30	14,60
	b	III. *macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto*	18			5,40	13,40
	c	IV. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	15
84.22		**Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:**					
	01	A. manipolatori meccanici a distanza, fissi o mobili, non maneggiabili «a mano libera», appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive (EURATOM)	21	8	—	esenzione	8
	d	B. macchine ed apparecchi automobili, su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie	21	14	11	6,30	15
		C. altri:		14	11		
		I. *taglie e paranchi:*					
	09	a. *elettrici*	25			7,50	16,60
	12	b. *altri*	21			6,30	15

STATISTICA:

a { 01 — per spruzzare gli insetticidi, fungicidi, erbicidi e prodotti simili; 04 — altri }

b { 11 — pulitrici-sabbiatrici per fonderie; 12 — per decapare metalli, vetri, pietre ed altre materie dure; 15 — altri }

c { 19 — di estintori; 20 — di pistole a spruzzo e apparecchi simili; 23 — altri }

d { 02 — gru; 03 — spalatrici e ammassatrici; 07 — altri; 08 — parti e pezzi staccati }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(*84.22*-C)		II. *binde e martinetti:*					
	a	a. *meccanici o idraulici*	18			5,40	13,80
	17	b. *altri* (*pneumatici, elettrici, ecc.*)	21			6,30	15
		III. *argani e verricelli:*					
	18	a. *elettrici*	21			6,30	15
	b	b. *altri*	18			5,40	13,80
		IV. *ascensori, montacarichi e discensori:*					
	23	a. *a funzionamento elettrico, del peso di 2000 kg. o meno*	21			6,30	15
	c	b. *altri*	16			4,80	12,60
	28	V. *carrelli idraulici porta-subbi*	11			3,30	11
	d	VI. *non nominati*	20			6	14,00
	e	VII. *parti e pezzi staccati*	21			6,30	15
84.23		**Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03:**					
		A. macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo:					
		I. automobili, su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie:		15	12		
	01	a. *per trivellazioni e sondaggio*	4			1,20	8,80
	04	b. *escavatori per miniere*	25			7,50	17,20

STATISTICA:

a { 13 — meccanici; 14 — idraulici

b { 19 — a mano; 20 — altri

c { 21 — idraulici; 22 — elettrici: altri; 26 — non nominati

d { 27 — trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi; 30 — scale meccaniche; 31 — benne, pinze, grinfe o simili; 32 — gru e ponti scorrevoli; 35 — altri

e { 38 — di taglie e paranchi; 39 — di binde e martinetti; 41 — di argani e verricelli; 42 — di ascensori, montacarichi e discensori; 43 — di gru e ponti scorrevoli; 44 — di trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati meccanicamente; 47 — di altre macchine e apparecchi

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.23-A-I)		c. *pale meccaniche:*					
	05	1. *azionate da uno o più motori ad aria compressa di potenza non superiore a 30 CV ciascuno*	25			4,50	12,60
	08	2. *altre*	25			7,50	17,20
	11	d. *altri*	30			9	19,20
	14	e. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	16
		II. altri:					
		a. macchine di sondaggio e di perforazione:		9	7		
	15	1. *per trivellazioni e sondaggio*	4			1,20	5,80
	16	2. *altre*	30			9	16,20
	20	3. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	13
		b. non nominati:		14	11		
	28	1. *macchine per rincalzare la massicciata sotto le traverse di strade ferrate*	30			9	18,60
		2. *altri:*					
	21	aa. *rulli compressori (esclusi quelli delle voci n.ri* 84.09 e 84.24)	15			4,50	12,40
	(n.) 22	bb. *escavatori per miniere*	25			7,50	16,60
		cc. *pale meccaniche:*					
	23	α. *azionate da uno o più motori ad aria compressa di potenza non superiore a* 30 *CV ciascuno*	25			4,50	12,40
	26	β. *altre*	25			7,50	16,60
	29	dd. *altri*	30			9	18,60
	32	ee. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	15,40
		B. battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03:		15	—		
	33	I. *battipali*	30			9	19,20
	34	II. *spazzaneve*	15			4,50	15
	(n.) 37	III. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	16

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune — autonomo (5)	Tariffa comune — convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
84.24	a	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi	16	11	9	4,80	11
84.25		Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29:		11	9		
	19 (n.)	A. *mietitrebbiatrici, mietitrebbialegatrici*	9			2,70	9
	26 (n.)	B. *selezionatrici e cernitrici*	13			3,90	9,90
	b (n.)	C. *altri*	16			4,80	9,90
		D. *parti e pezzi staccati:*					
	40	I. *di selezionatrici, di cernitrici*	13			3,90	9,90
	42	II. *altri*	18			5,40	9,90
84.26		Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte:		11	—		
	01	A. *mungitrici meccaniche*	13			3,90	11
	c	B. *altri*	18			5,40	11

STATISTICA:

a:
- 03 (n.) — spanditori o distributori di concimo (spandiconcime)
- 05 (n.) — seminatrici, macchine per piantare e trapiantare
- 09 (n.) — scarificatori, coltivatori, estirpatori, sarchiatrici, zappatrici ed erpici
- 13 (n.) — aratri di ogni tipo
- 15 (n.) — altre macchine e apparecchi
- 19 — parti e pezzi staccati

b:
- 02 — falciatrici, mietifalciatrici, mietiaffastellatrici, comprese le barre falcianti
- 03 — mietitrici
- 05 — mietilegatrici
- 07 — raccoglitrici-trebbiatrici
- 09 — trebbiatrici e loro apparecchi ausiliari
- 13 — tosatrici da prato
- 20 — spandifieno
- 23 — macchine da fienagione e simili, esclusi gli spandifieno
- 27 — macchine scavapatate
- 29 — sgranatrici
- presse da paglia e da foraggio:
- 32 — *presse raccoglitrici*
- 33 — *altre*
- 35 — non nominati

c:
- 02 — zangole meccaniche
- 05 — non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.26)		C. *parti e pezzi staccati:*					
	07	I. *cilindri*	23			6,90	14,40
		II. *altri:*					
	10	a. *di mungitrici meccaniche*	13			3,90	11
	13	b. *non nominati*	18			5,40	11
84.27		**Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili:**		12	—		
	01	A. *torchi*	22			6,60	12
	04	B. *altri*	18			5,40	12
	10	C. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	14,50
84.28		**Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura:**		12	10		
	a	A. *macchine e apparecchi per l'avicoltura e l'apicoltura*	13			3,90	10,90
	b	B. *altre macchine e apparecchi*	18			5,40	12
		C. *parti e pezzi staccati:*					
	09	I. *cilindri*	23			6,90	14,90
		II. *altri:*					
	12	a. *di macchine e apparecchi per l'avicoltura e l'apicoltura*	13			3,90	10,90
	15	b. *non nominati*	18			5,40	12
84.29	*c*	**Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e dei legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie**	15	13	—	4,50	13

STATISTICA:

a { 02 — incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura; 03 — altri }

b { 04 — per trinciare, frantumare o triturare prodotti agricoli; 07 — altri }

c { 03 — macchine e apparecchi; 07 — parti o pezzi staccati }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
84 30		**Macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari:**		13	10		
	a	A *per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria e per la fabbricazione delle paste alimentari*	18			5,40	13,20
		B *altri*					
	b	I *macchine ed apparecchi*	20			6	14
	13	II. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	14,80
84 31		**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone:**					
		A per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta):		14	11		
	01	I *addensatori ad alto rendimento e a circolazione forzata, con duplice coclea di alimentazione e cilindro metallico filtrante, aventi una resa effettiva non inferiore a tonnellate 20 di pasta nelle 24 ore*	21			3,60	11
	02	II. *sfibratori per legno, di potenza effettiva superiore a 2000 Kw e con resa effettiva non inferiore a tonnellate 20 di pasta nelle 24 ore*	21			3,60	11
	05	III *altri*	21			6,30	15
	09	IV *parti e pezzi staccati*	21			6,30	15
		B per la fabbricazione della carta e del cartone:		12	10		
	11	I *macchine continue per carta, ad una o più tavole di fabbricazione di larghezza superiore a 4 m, comprendenti soltanto gli elementi compresi tra la cassa di alimentazione della pasta e l'avvolgitrice di macchina*	15			4,50	11,70
	14	II. *altri*	21			6,30	14,10
	18	III. *parti e pezzi staccati*	21			6,30	14,10

STATISTICA:

a { 01 — macchine ed apparecchi
04 — parti e pezzi staccati

b { 07 — per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata
08 — per la fabbricazione dello zucchero
10 — per la lavorazione delle carni
12 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.31)		C. per l'appretto e la rifinitura della carta e del cartone:		14	11		
	23	I. *macchine ed apparecchi*	20			6	14,60
	27	II. *parti e pezzi staccati*	21			6,30	15
84.32		**Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli:**		11	9		
	01	A. *macchine automatiche per la cucitura e la rilegatura dei libri*	13			3,90	10,40
	04	B. *altri*	16			4,80	11,60
	07	C. *parti e pezzi staccati*	16			4,80	11,60
84.33		**Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie:**		13	10		
	01	A. *tagliastrisce con portabobine automatico; fustellatrici rotative per la lavorazione del cartone in bobine, per la fabbricazione di scatole in scomparti; macchine combinate piegatrici-incollatrici per la fabbricazione di scatole pieghevoli; macchine per operazioni combinate di cordonatura e tagliatura con mettifogli automatico; macchine automatiche per operazioni combinate di taglio e stampa di cartoni in fogli per la fabbricazione di scatole pieghevoli; macchine fustellatrici e sagomatrici per la fabbricazione di scatole pieghevoli e per la lavorazione della carta e del cartone con mettifogli automatico; macchine rotative per la fustellatura e la stampa a più colori, di astucci di cartone*	18			5,40	13,20
	07	B. *taglierine rotative a taglio trasversale e longitudinale, per il taglio in fogli della carta o del cartone dalla bobina e impilamento dei fogli, anche con porta bobina separato; macchine automatiche con larghezza di luce superiore a m. 3,50, per tagliare e ribobinare carta o cartone, anche con porta bobina separato; taglia-ribobinatrici automatiche per carta o cartone, con larghezza di luce superiore a m. 2,60 fino a m. 3,60 e con velocità di lavoro superiore a 500 m. per minuto primo*	21			3,60	10,20
	11	C. *altre macchine ed apparecchi*	20			6	14
	13	D. *parti e pezzi staccati*	21			6,30	14,40

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
84.34		**Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.):**					
		A. macchine per fondere o per comporre i caratteri:					
	a	I. macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.)	7	6	5	2,10	5,60
		II. macchine per fondere, senza lavoro di composizione:		14	11		
	05	a. *macchine*	18			5,40	13,80
	08	b. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	15,40
		III. altre:		13	10		
	09	a. *macchine*	18			5,40	13,20
	12	b. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	14,80
		B. lastre, placche, cilindri ed altri organi simili, eccetto le pietre litografiche:					
		I. per la stampa:		14	11		
	15	a. *lastre, placche ed altri organi simili*	18			5,40	13,80
	17	b. *cilindri; parti e pezzi staccati*	22			6,60	15,40
		II. semplicemente preparati (levigati, graniti, lucidati, ecc.):		17	14		
	21	a. *lastre, placche ed altri organi simili*	18			5,40	15,10
	23	b. *cilindri; parti e pezzi staccati*	22			6,60	16,90
	25 T	C. pietre litografiche preparate, anche con scrittura o disegni	7	5	—	2,10	5,20
		D. altri:		14	11		
	23	I. *macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili*	21			6,30	15
	b	II. *non nominati*	18			5,40	13,80
	37	III. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	15,40

STATISTICA:

a { 01 — macchine; 04 — parti e pezzi staccati

b { 30 — caratteri per la stampa e tipi isolati simili di ogni specie; 32 — cliché; 33 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
84.35		**Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:**					
		A. macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche:					
		I. macchine per la stampa dette « presse a platina », con o senza inchiostrazione:		14	11		
	01 (n.)	a. *macchine*	25			7,50	16,60
	04	b. *parti e pezzi staccati*	20			6	14,60
		II. macchine per la stampa « in bianca », tipografiche, a cilindro:					
		a. a un giro:		12	—		
	05 (n.)	1. *macchine*	25			7,50	15,70
		2. *parti e pezzi staccati:*					
	07	aa. *cilindri*	23			6,90	14,90
	10	bb. *altri*	20			6	13,70
		b. a due giri:		10	8		
	11 (n.)	1. *macchine*	25			7,50	14,80
		2. *parti e pezzi staccati:*					
	13	aa. *cilindri*	23			6,90	14
	16	bb. *altri*	20			6	12,80
		III. macchine per la stampa, rotative:		11	9		
	17 (n.) (u.)	a. *rotative per la stampa dei giornali*	12			3,60	10
		b. *rotative litografiche:*					
		1. *ad un colore:*					
	21	aa. *per un formato di carta di più di cm 70×100; duplicatori offset per ufficio, funzionanti con matrici di metallo o di qualsiasi altra materia*	20			6	13,20

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(84.35-A-III-b-1)	26	bb. *altre*	30			9	17,20
	30	2. *a due o più colori*	12			3,60	10
	(n.)	c. *altre:*					
	34	1. *macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali o di altre pubblicazioni periodiche*	12			3,60	10
	37	2. *non nominate*	18			5,40	12,40
		d. *parti e pezzi staccati:*					
	40	1. *cilindri*	23			6,90	14,40
	43	2. *altri*	20			6	1,20
		IV. altri:		11	—		
	46 (n.)	a. *macchine e apparecchi*	20			6	13,20
		b. *parti e pezzi staccati:*					
	48	1. *cilindri*	23			6,90	14,40
	51	2. *altri*	20			6	13,20
	a	B. apparecchi ausiliari per la stampa	20	13	—	6	14,20
84.36		**Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai, per la filatura, torcitura o ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili:**					
	01 (n.)	A. macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche o artificiali	18	11	—	5,40	11
		B. macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili:		11	—		
	b	I. *per la preparazione alla filatura propriamente detta del lino e della canapa*	15			4,50	11
	c	II. *altri*	18			5,40	11

STATISTICA:

a { 55 — apparecchi; 60 — parti e pezzi staccati

b { 02 — pettinatrici; 03 — altri

c { 07 — per la preparazione alla cardatura; 13 — carde; 16 — per la preparazione alla filatura propriamente detta: pettinatrici; 17 — per la preparazione alla filatura propriamente detta: altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*84.36*)	(n.)	C. altri:		12	10		
	21	I. *per la filatura, torcitura e ritorcitura del lino, della canapa, della juta, del sisal e della canapa di Manilla*	15			4,50	11,70
	a	II. *non nominati*	18			5,40	12
84.37	(n.)	**Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):**					
	b	A. telai per tessitura	20	11	9	6	11
		B. telai per maglieria:		13	12		
		I. *rettilinei:*					
	11	a. *ad aghi articolati, a motore, del peso unitario superiore a 2 quintali*	15			4,50	12
	c	b. *altri*	18			5,40	12
	d	II. *circolari*	18			5,40	12
	19	III. *macchine ed apparecchi per rimagliare*	25			7,50	14,80
		C. telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamaneria e per reti:		10	8		
	20	I. *trecciatrici*	18			5,40	10
	23	II. *altri (comprese le macchine per vergolinare)*	13			3,90	10
	e	D. apparecchi e macchine per la preparazione alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)	18	13	10	5,40	13

STATISTICA:

a { 24 — per la filatura, torcitura e ritorcitura di altre materie tessili
29 — per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili }

b { 01 — per nastri e cinghie
03 — con navetta: automatici
04 — con navetta: non automatici
07 — senza navetta }

c { 06 — funzionanti con aghi a becco: tipo « Cotton » e simili
09 — funzionanti con aghi a becco: diversi dal tipo « Cotton », per maglie a catena; telai milanesi, telai Rachel», ed altri telai a maglia indemagliabile
10 — ad aghi articolati: a mano
12 — ad aghi articolati: a motore, del peso unitario fino a 2 quintali }

d { 13 — funzionanti con aghi a becco
18 — funzionanti con aghi di altro tipo }

e { 24 — imbozzimatrici
27 — altre }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
84.38		**Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci n.ri 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.):**					
	a (n.)	A. macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37	16	12	10	4,80	12
		B. pezzi staccati ed accessori delle macchine ed apparecchi della voce n. 84.36:		12	10		
	10	I. *filiere per la filatura delle fibre tessili artificiali o sintetiche*	13			3,90	10,90
	b	II. *altri*	18			5,40	12
		C. pezzi staccati ed accessori dei telai, macchine ed apparecchi della voce n. 84.37 e delle macchine ed apparecchi ausiliari previsti dalla sottovoce A su indicata:					
	c	I. navette; platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie	18	14	11	5,40	13,80
		II. altri:		12	10		
	31	a. *assicelle traforate per telai meccanici, di legno*	13			3,90	10,90
	33	b. *non nominati*	20			6	12
84.39		**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli:**		13	10		
	d	A. *macchine ed apparecchi*	16			4,80	10,80
		B. *parti e pezzi staccati:*					
	08	I. *cilindri*	23			6,90	15,20
	11	II. *altri*	18			5,40	10,80

STATISTICA:

a { 01 — ratiere, meccanismi Jacquard ed altri meccanismi d'armatura; 04 — altri }

b { 05 — guarniture di carde; 11 — cursori e anelli; 13 — fusi e loro alette; 14 — altri: di macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; 15 — altri: di macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; 17 — altri: di macchine e telai, per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; 19 — altri: di macchine per bobinare e per aspare le materie tessili }

c { 20 — navette; 23 — platine; 28 — altri }

d { 01 — per la fabbricazione dei cappelli; 04 — altre macchine ed apparecchi; 09 — forme di legno o di metallo }

Numero della Tariffa (1)	Numero della statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
84.40		Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):					
		A. macchine e presse per stirare, a riscaldamento elettrico:		16	13		
	01	I. *macchine e presse*	18			5,40	13,50
	03	II. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	13,50
		B. macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg.; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:					
		I. a funzionamento elettrico:		19	15		
	a (n.)	a. *macchine e apparecchi*	31			9,30	21,40
		b. *parti e pezzi staccati:*					
	10	1. *cilindri*	23			6,90	15
	13	2. *altri*	31			9,30	21,40
		II. altri:		12	10		
	15 (n.)	a. *macchine e apparecchi*	18			5,40	12
		b. *parti e pezzi staccati:*					
	16	1. *cilindri*	23			6,90	14,90
	19	2. *altri*	18			5,40	12
		C. altri:		13	10		
	21	I. *per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione di copripavimenti*	21			6,30	14,40

STATISTICA:

a { 05 — idroestrattori
 06 — altri: completamente automatici
 08 — altri: non nominati

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune — autonomo (5)	Tariffa comune — convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(84.40-C)		II. *per la stampa:*					
	22	a. *dei prodotti tessili*	16			4,80	10,80
	a	b. *della carta da parati e della carta da imballaggio: dei copripavimenti (linoleum, ecc.)*	20			6	14
	b	III. *altre macchine e apparecchi*	16			4,80	10,80
		IV. *parti e pezzi staccati:*					
	35	a. *cilindri*	23			6,90	13,20
		b. *altri:*					
	38	1. *di macchine ed apparecchi per lavare, pulire, imbianchire, tingere, apprettare; di macchine ed apparecchi per asciugare, tagliare e dentellare i tessuti, per la stampa dei prodotti tessili*	18			5,40	10,80
	43	2. *di altre macchine e apparecchi*	20			6	14
84.41		**Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:**					
		A. macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:		12	—		
		I. *macchine per cucire:*					
	c	a. *macchine*	18			5,40	12,90
	(n.)	b. *parti e pezzi staccati:*					
	29	1. *di teste di macchine per cucire; apparecchi speciali applicabili sulle teste di macchine per cucire*	18			5,40	12,90
	30	2. *sostegni e trasmissioni di ghisa o di altri metalli ferrosi*	18			5,40	12,90

STATISTICA:

a
- 23 — della carta da parati e della carta da imballaggio
- 24 — dei copripavimenti (linoleum, ecc.)

b
- 20 — per tagliare e dentellare i tessuti
- 27 — per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti
- 29 — per lavare, pulire, imbianchire, tingere, apprettare
- 31 — per asciugare
- 34 — altri

c
- 01 — per uso domestico: a punto diritto: teste di macchine
- 06 — per uso domestico: a punto diritto: complete di sostegno o mobile
- 11 — per uso domestico: a punto zig-zag (automatiche o no): teste di macchine
- 16 — per uso domestico: a punto zig-zag (automatiche o no): complete di sostegno o di mobile
- 18 — per uso domestico: portatili: a punto diritto
- 21 — per uso domestico: portatili: altre
- 24 — per uso industriale: teste di macchine
- 26 — per uso industriale: altre

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % — al 1°-I-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.41-A-I-b)	31	3. *parti e pezzi staccati di sostegni e di trasmissioni, di qualsiasi materia*	18			5,40	12,90
	34	4. *altri*	22			6,60	14,50
	37	II. *mobili e loro parti*	18			5,40	12,90
	40	B. aghi per macchine da cucire	18	14	—	5,40	14
84.42		**Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:**					
	a	A. per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	21	13	10	6,30	14,40
	b	B. altri	21	14	11	6,30	15
84.43	c	**Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia**	18	13	10	5,40	13,20
84.44		**Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi:**					
	03	A. laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	20	11	—	esenzione	11
		B. altri:		13	10		
	d	I. *laminatoi e treni di laminazione*	20			6	14
	10	II. *cilindri*	23			6,90	15,20

STATISTICA:

a { 01 — macchine ed apparecchi; 02 — parti e pezzi staccati

b { 08 — macchine ed apparecchi; 11 — parti e pezzi staccati

c { 01 — convertitori; 04 — secchie di colata; 05 — lingottiere; 08 — macchine per colare (gettare); 06 — parti e pezzi staccati

d { 05 — per tubi; 06 — altri: a caldo; 07 — altri: a freddo; 13 — parti e pezzi staccati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
84.45	(n.)	**Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n.ri 84.49 e 84.50:**					
	01	A. appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (applicazione di guaine, rimozione di guaine, foggiatura, ecc.) (EURATOM)	18	11	—	esenzione	11
	04	B. macchine utensili operanti per elettroerosione o altro fenomeno elettrico; macchine utensili ultrasoniche	18	8	6	5,40	10,80
		C. altre macchine utensili:					
		I. torni:		10	8		
		a. *automatici:*					
	05	1. *a mandrini multipli*	7			2,10	8
	08	2. *ad un mandrino: per viteria; a stazioni multiple; di produzione; a torretta; a fantina mobile o fissa*	12			3,60	9,60
	11	3. *altri*	17			5,10	11,60
		b. *semiautomatici:*					
	12	1. *a torretta, con passaggio di barra tonda del diametro superiore a 90 mm.*	14			4,20	10,40
	15	2. *altri*	22			6,60	13,60
	18	c. *altri*	25			7,50	14,80
		II. alesatrici:		8	6		
		a. *universali:*					
	19	1. *a mandrino con diametro superiore a 120 mm.*	7			2,10	6
	20	2. *a mandrino con diametro da 75 fino a 120 mm. inclusi*	14			4,20	9,20
		b. *alesarici-fresatrici a montante mobile:*					
	21	1. *a mandrino con diametro superiore a 200 mm.*	7			2,10	6
	22	2. *a mandrino con diametro fino a 200 mm. inclusi*	14			4,20	9,20
	23	c. *alesatrici a teste multiple con utensile diamantato*	7			2,10	6
	26	d. *altre*	18			5,40	10,80

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.45-C)		III. piallatrici:		8	—		
	29	a. *a movimento idraulico, a corsa semplice o doppia di lavorazione; a movimento meccanico, a corsa doppia di lavorazione; a comando elettronico, a corsa semplice o doppia di lavorazione*	7			2,10	7
	32	b. *altre*	14			4,20	9,40
		IV. limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici:		6	5		
		a. *limatrici, del peso di:*					
	33	1. *più di 30 quintali*	7			2,10	5,60
	36	2. 30 *quintali o meno*	14			4,20	8,40
	a	b. *segatrici, troncatrici, brocciatrici*	18			5,40	10
		c. *stozzatrici:*					
	40	1. *a movimento idraulico*	7			2,10	5,60
	43	2. *altre*	14			4,20	8,40
		V. fresatrici, foratrici:		12	10		
		a. *fresatrici:*					
	44	1. *per cave dei collettori e per camme*	15			3,60	10,20
	47	2. *altre*	17			5,10	12,50
		b. *foratrici:*					
	48	1. *multiple; radiali rigide*	14			4,20	11,30
	49	2. *per fori poligonali*	15			3,60	10,20
	52	3. *altre*	17			5,10	12,50
		VI. affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici, e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare:					
		a. con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della Nota complementare 3 di questo Capitolo:		10	8		
	63	1. *sbavatrici e molatrici*	18			5,40	12

STATISTICA:

a 37 — brocciatrici
38 — segatrici, troncatrici

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazi di valore % — al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune — autonomo (5)	Tariffa comune — convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(84.45-C-VI-a)	a	2. *altre*	14			4,20	10,40
		b. altre:		4	3		
	74	1. *sbavatrici e molatrici*	18			5,40	9
	b	2. *non nominate*	14			4,20	7,40
	76	VII. macchine per tracciare («à pointer»)	12	6	5	3,60	7,60
		VIII. macchine per tagliare ingranaggi:					
		a. per tagliare ingranaggi cilindrici:		10	8		
	77	1. *del peso di più di 35 quintali*	14			4,20	10,40
	78	2. *del peso di 35 quintali o meno*	17			5,10	11,60
		b. per tagliare altri ingranaggi:		6	5		
	79	1. *del peso di più di 35 quintali*	14			4,20	8,40
	80	2. *del peso di 35 quintali o meno*	17			5,10	9,60
	c	IX. presse	15	12	10	4,50	11,70
	d	X. rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici (macchine «à gruger») e presollatrici	17	8	6	5,10	10,40
		XI. magli da fucina; magli per foggiare a stampo:		6	—		
	89	a. *a mazza battente del peso di più di 800 kg*	14			4,20	8,40
	90	b. *a mazza battente del peso di 800 kg. o meno*	17			5,10	9,60
		XII. altre:		9	7		
	91	a. *maschiatrici multiple*	14			4,20	9,80
	95	b. *macchine per dividere, circolari e lineari, esclusi i pantografi; macchine per sagomare le frese*	12			3,60	7,50

STATISTICA:

a { 55 — rettificatrici; 58 — affilatrici; 61 — smerigliatrici, lucidatrici, levigatrici, lappatrici }

b { 67 — rettificatrici; 69 — affilatrici; 72 — smerigliatrici, lucidatrici, levigatrici, lappatrici }

c { 82 — idrauliche; 83 — altre }

d { 85 — macchine per la lavorazione delle lamiere (avvolgitrici, tagliatrici); 88 — altre }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.45-C-XII)	96	c. *macchine per la rigatura delle armi da fuoco*	12			3,60	9
	a	d. *non nominate*	17			5,10	11
84.46		**Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49:**					
	01	A. macchine continue per sgrossare e smerigliare o per pulire a lucido i fogli o lastre di vetro	18	10	8	5,40	12
		B. altre:		13	10		
	03	I. *per la lavorazione del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili*	21			6,30	14,40
	b	II. *non nominate*	18			5,40	13,20
84.47		**Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili:**		11	—		
	01	A. *macchine utensili, ad utensili multipli per la lavorazione del legno e macchine per fabbricare gli imballaggi di legno (casse, scatole, gabbie, ecc.)*	14			4,20	11
	03	B. *scortecciatrici a tamburi rotanti del diametro non inferiore a 2 m.: scortecciatrici automatiche in continuo, a coltelli o a ganci o a catene, che effettuano una lavorazione di tronchi non inferiore a 2 tonnellate-ora*	18			3,60	11
	c	C. *altre*	16			4,80	11,60
84.48		**Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie:**		8	6		
		A. *portapezzi e portautensili per macchine e utensileria a mano, comprese le filiere a scatto automatico:*					
	01	I. *mandrini universali*	16			4,80	10
	04	II. *altri*	21			6,30	12
	d	B. *altri*	16			4,80	10

STATISTICA:

a
- 93 — maschiatrici: altre (diverse dalle multiple)
- 97 — altre: operanti con asportazione di materia
- 98 — altre: non nominate

b
- 02 — per la lavorazione delle pietre e dei prodotti ceramici
- 04 — per la lavorazione a freddo del vetro

c
- 04 — macchine segatrici di ogni tipo
- 05 — macchine per pomiciare, smerigliare o lucidare
- 07 — torni di ogni tipo
- 08 — macchine per spaccare, per tagliare, per tranciare o per svolgere
- 10 — altri

d
- 07 — dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili
- 10 — altri: destinati alle macchine utensili della voce n. 84.45
- 12 — altri: destinati alle macchine utensili della voce n. 84.46
- 13 — altri: destinati alle macchine utensili della voce n. 84.47

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
84.49		**Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano:**		13	—		
	a	A. *martelli pneumatici perforatori*	14			4,20	13
	b	B. *altri*	20			6	14,20
84.50		**Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale:**					
	01	A. macchine per la scriccatura a caldo dei lingotti d'acciaio, aventi almeno 4 bruciatori . .	16	11	—	4,80	11,60
	04	B. altri	16	13	10	4,80	12,40
84.51	(n.)	**Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari:**					
	c	A. macchine da scrivere	20	16	13	6	15,60
	11	B. macchine per autenticare gli assegni bancari	13	13	10	3,90	10,80
84.52	(n.)	**Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispostitivo di totalizzazione:**					
		A. macchine calcolatrici:					
	01	I. elettroniche	13	14	—	3,90	13

STATISTICA:

a { 01 — martelli; 08 — parti e pezzi staccati

b { 05 — pneumatici per la lavorazione dei metalli; 06 — pneumatici altri; 07 — a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico; 13 — parti e pezzi staccati

c { 04 — a caratteri normali pesanti fino a kg. 10; 07 — a caratteri normali pesanti più di 10 kg.: con battuta elettrica; 10 — a caratteri normali: pesanti più di 10 kg non nominate; 01 — altre (per crittografare, per scrivere musica, per scrivere per ciechi, per scrivere a caratteri intercambiabili, per stenografare)

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.52-A)		II. altre:		11	—		
		a. *addizionatrici e sottrattrici, pesanti ciascuna:*					
	a	1. *25 kg. o meno*	18			5,40	12,40
	b	2. *più di 25 kg.*	13			3,90	11
		b. *non nominate:*					
		1. *non scriventi, pesanti ciascuna:*					
	09	aa. *20 kg. o meno*	18			5,40	12,40
	10	bb. *più di 20 kg.*	13			3,90	11
		2. *scriventi, pesanti ciascuna:*					
	c	aa. *25 kg. o meno*	18			5,40	12,40
	d	bb. *più di 25 kg.*	13			3,90	11
		B. macchine da scrivere dette «contabili»:		14	11		
	18	I. *pesanti ciascuna 25 kg. o meno*	18			5,40	13,80
	21	II. *pesanti ciascuna più di 25 kg.*	13			3,90	11,10
	e	C. altre	18	11	—	5,40	12,40 (1)
84.53	f (n.)	**Macchine per statistica e simili, a schede perforate (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici, moltiplicatrici, ecc.)**	13	11	9	3,90	9,90
84.54		**Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.):**					
	01	A. macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi	21	16	13	6,30	16

(1) *Per le macchine di entrata e di uscita e per i registratori automatici per la tabulazione dei transiti, destinati all'esercizio delle autostrade, si applica il dazio dell' 11 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 02 — scriventi; 03 — non scriventi

b { 04 — scriventi; 05 — non scriventi

c { 12 — a tre operazioni; 13 — a quattro operazioni

d { 16 — a tre operazioni; 17 — a quattro operazioni

e { 22 — registratori di cassa; 23 — macchine affrancatrici automatiche; 24 — macchine per la compilazione dei biglietti e simili; 27 — non nominate

f { 02 — elettroniche; *altre:* 03 — perforatrici e verificatrici; 05 — tabulatrici; 06 — calcolatrici; 11 — selezionatrici e interclassificatrici; 14 — non nominate

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.54)		B. altri:		15	12		
	a	I. *per la compilazione di biglietti e simili (esclusi quelli della voce n. 84.52); registratori di cassa (esclusi quelli della voce n. 84.52); duplicatori rotativi e poligrafi meccanici*	20			6	15,20
	09	II. *per riproduzioni ciano ed eliografiche e simili*	13			3,90	12
	b	III. *non nominati*	16			4,80	12,60
84.55		**Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso:**					
	01	A. modelli (clichè) per indirizzi	21	18	14	6,30	16,80
		B. pezzi staccati di macchine per statistica e simili, a schede perforate:		10	8		
	04	I. *caratteri*	24			7,20	14,40
	07	II. *altri*	20			6	10,80
		C. altri:		14	11		
	10	I. *cilindri*	23			6,90	15,80
		II. *non nominati:*					
	11	a. *di macchine da scrivere, compresi i caratteri*	24			7,20	16,20
	12	b. *di macchine per autenticare gli assegni bancari*	16			4,80	12,60
		c. *di macchine calcolatrici, di macchine da scrivere dette « contabili », di registratori di cassa, di macchine per la compilazione dei biglietti e simili:*					
		1. *caratteri:*					
	13	aa. *di stanghe o barre cifrate per macchine calcolatrici*	13			3,90	11,10
	14	bb. *altri*	24			7,20	16,20

STATISTICA:

a { 04 — duplicatori rotativi e poligrafi meccanici; 07 — non nominati }

b { 10 — affrancatrici automatiche (escluse quelle della voce n. 84.52); 13 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.55-C-II-c)		2. *altri:*					
	15	aa. *di macchine calcolatrici e di macchine da scrivere dette «contabili»*	27			8,10	17,40
	16	bb. *di registratori di cassa, di macchine per la compilazione dei biglietti e simili*	24			7,20	16,20
	18	d. *di affrancatrici automatiche*	18			5,40	13,80
	17	e. *di altre macchine della voce n.* 84.52-C	21			6,30	15
		f. *di macchine ed apparecchi per ufficio:*					
	21	1. *di duplicatori rotativi e poligrafi meccanici; di macchine per stampare indirizzi e diciture fisse, a schede metalliche a punzonatrici*	20			6	14,60
	23	2. *di macchine per riproduzioni ciano ed eliografiche e simili*	13			3,90	11,10
	26	3. *di altre macchine ed apparecchi*	16			4,80	12,60
84.56		**Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:**		13	10		
		A. *macchine ed apparecchi:*					
	a	I. *per cernere, vagliare, frantumare, macinare il cemento, la calce e il gesso; per mescolare od impastare il cemento, la calce, il gesso e il calcestruzzo*	21			6,30	14,40
	b	II. *altri*	18			5,40	13,20
		B. *parti e pezzi staccati:*					
	18	I. *cilindri*	23			6,90	15,20
		II. *altri:*					
	24	a. *di macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare o polverizzare materie minerali solide diverse dal cemento, dalla calce e dal gesso*	18			5,40	13,20
	27	b. *di altre macchine ed apparecchi*	21			6,30	14,40

STATISTICA:

a { 02 — per cernere, vagliare, il cemento, la calce e il gesso
03 — per frantumare, macinare, il cemento, la calce e il gesso
06 — per mescolare od impastare il cemento, la calce, il gesso e il calcestruzzo }

b { 07 — per cernere, vagliare, lavare
09 — per frantumare, macinare o polverizzare
10 — per mescolare od impastare
13 — non nominati }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
84.57		**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili:**					
		A. macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro:		11	9		
	03	I. *macchine ed apparecchi*	13			3,90	10,40
		II. *parti e pezzi staccati:*					
	06	a. *cilindri*	23			6,90	14,40
	09	b. *altri*	13			5,40	12,40
		B. macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili:		12	10		
	10	I. *macchine*	13			3,90	10,90
	13	II. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	14,50
84.58	00	**Apparecchi automatici anche per la vendita, il cui funzionamento non dipende nè dalla destrezza nè dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.**	16	13	10	4,80	12,40
84.59		**Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo:**					
	01	A. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A (EURATOM)	21	11	—	esenzione	11
		B. reattori nucleari (EURATOM):					
	03	I. reattori (EURATOM)	21	10 (1)	—	esenzione	10 (1)

(1) Fino al 31 dicembre 1965 si applica il dazio del 7 % sul valore.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.59-B)		II. parti e pezzi staccati:					
	04	a. elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale (EURATOM)	2	10 (1)	—	esenzione	10 (1)
	05	b. elementi di combustibile non irradiati a uranio arricchito (EURATOM)	2	10 (2)	—	esenzione	10 (2)
	06	c. altri (EURATOM)	21	10 (3)	—	esenzione	10 (3)
	07	C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustbili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) (EURATOM) . . .	21	11	—	esenzione	11
		D. macchine ed apparecchi per fare cavi e corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici:					
		I. trefolatrici, cordatrici, riunitrici ed altre macchine ed apparecchi simili:		12	10		
		a. *per fare cavi e corde di materie tessili:*					
	08	1. *macchine ed apparecchi*	16			4,80	12,10
	11	2. *parti e pezzi staccati*	20			6	13,70
	a	b. *altri*	21			6,30	14,10
		II. altre macchine ed apparecchi (per armare, per rivestire con nastro, per isolare e per operazioni simili di preparazione, rivestimento, condizionamento, ecc.):		14	—		
		a. *per fare cavi e corde di materie tessili:*					
	17	1. *macchine ed apparecchi*	16			4,80	14
	20	2. *parti e pezzi staccati*	20			6	14,70
	b	b. *altri*	21			6,30	15,10

(1) Fino al 31 dicembre 1965 si applica il dazio del 5% sul valore.
(2) Fino al 31 dicembre 1966 è sospesa l'applicazione del dazio.
(3) Fino al 31 dicembre 1965 si applica il dazio del 7% sul valore.

STATISTICA:

a { 12 — macchine ed apparecchi; 15 — parti e pezzi staccati

b { 21 — macchine ed apparecchi; 23 — parti e pezzi staccati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.59)		E. altri:		15	12		
		I. *presse:*					
	27	a. *automatiche di stampaggio a caldo per materie plastiche*	15			4,50	12,60
	a	b. *altre*	20			6	15,20
	33	II. *per montare le placche e le guarniture di carde (scardassi)*	16			4,80	13,30
	b	III. *gruppi umidificatori disumidificatori e simili, comprendenti in una custodia comune, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare l'umità; macchine per avvolgere indotti; macchine automatiche per la fabbricazione dell'aceto*	18			5,40	14,40
	38	IV. *lucidatrici elettromeccaniche per scarpe, per uso domestico (escluse quelle della voce n. 85.06)*	35			10,50	21,20
	c	V. *non nominati*	21			6,30	15,60
		IV. *parti e pezzi staccati:*					
	48	a. *di lucidatrici elettromeccaniche per scarpe, per uso domestico*	38			11,40	22,40
	d	b. *altri*	21			6,30	15,60
84.60		**Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali:**					
	01	A. forme di acciaio per la fabbricazione di ampolle per tubi catodici	18	11	9	5,40	12,40

STATISTICA:

a { 26 — per foggiare a stampo e per modellare materie plastiche; 28 — non nominate: idrauliche; 31 — non nominate: altre }

b { 34 — gruppi umidificatori disumidificatori e simili, comprendenti in una custodia comune, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare l'umidità; 39 — macchine per avvolgere indotti; 40 — macchine automatiche per la fabbricazione dell'aceto }

c { 41 — macchine ed apparecchi per l'industria del tabacco, quali: macchine per scostolare o per trinciare le foglie di tabacco e macchine per la fabbricazione dei sigari o sigarette, con o senza dispositivo d'impacchettamento incorporato; 32 — ingrassatori ed oleatori automatici; 35 — per la preparazione degli asfalti, bitumi, catrami e miscele relative (esclusi quelli della voce n. 84.17); 36 — per mettere gli occhielli su carta o cartone; 37 — per la fabbricazione del cemento, della calce e del gesso; 43 — altri }

d { 47 — di macchine, apparecchi e congegni meccanici per la fabbricazione del cemento, della calce e del gesso; 53 — di macchine e apparecchi per l'industria del tabacco; 55 — non nominati }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(84.60)	a	B. altre	18	13	10	5,40	13,20
84.61		**Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:**					
	04	A. riduttori di pressione	20	15	12	6	15,20
		B. altri:		16	13		
	b	I. *di regolazione automatica; valvole per velocipedi*	16			4,80	13,50
	06	II. *regolatori di pressione per macchine a vapore, turbine, motori, pompe e compressori*	23			6,90	16,80
	c	III. *non nominati*	20			6	15,60
	17	IV. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	16,40
84.62		**Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):**		18	—		
	d	A. *cuscinetti*	22			6,60	18
		B. *parti e pezzi staccati*					
	09	I. *greggi*	22			6,60	18
	e	II. *finiti*	25			7,50	18,60
84.63		**Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di oldham, ecc.):**					
	01	A. alberi a gomito e alberi a camme, per motori della voce n 84 06-A	25	19	14	7,50	18,40

STATISTICA:

a
- 02 — staffe
- *forme e conchiglie:*
- 03 — per i metalli, per i carburi metallici
- 04 — per il vetro
- 08 — per le materie minerali
- 09 — per la gomma, per le materie plastiche artificiali

b
- 03 — di regolazione automatica
- 10 — valvole per velocipedi

c
- 12 — automatici
- 13 — altri: di ghisa, ferro e acciaio
- 15 — altri: di metalli non ferrosi
- 16 — altri: di altre materie

d
- 02 — a sfere
- 03 — ad aghi
- 04 — a rulli: conici
- 06 — a rulli: a botte
- 07 — a rulli: cilindrici
- 10 — a rullini o gabbie complete a rullini
- 11 — altri

e
- 12 — corpi di rotolamento (sfere, rulli conici, rulli cilindrici, rulli a botte, rullini)
- 13 — anelli
- 15 — altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(*84.63*)	*a*	B. altri	23	15	12	6,90	16,40
84.64	*b*	**Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili**	20	14	11	6	14,60
84.65		**Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre catatteristiche elettriche:**					
	03	A. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolletés » ed il cui maggiore diametro non eccede 25 mm.	22	15	9	6,60	14,20
		B. altri:		15	12		
	01	I. *cilindri*	23			6,90	16,40
	04	II. *organi di propulsione per navi*	18			5,40	14,40
	11	III. *non nominati*	20			6	15,20

STATISTICA:

a
- 03 — alberi di trasmissione; manovelle ed alberi a gomito
- 05 — supporti, con o senza cuscinetti
- 06 — cuscinetti
- 09 — ingranaggi
- 13 — ruote di frizione
- 10 — riduttori, moltiplicatori o variatori di velocità
- 11 — volani e pulegge
- 14 — innesti, organi di accoppiamento e giunti di articolazione
- 18 — parti e pezzi staccati

b
- 01 — guarnizioni metallo-plastiche
- 01 — altri

SEZIONE XVI

CAPITOLO 85

MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI; MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI (1)

NOTE

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le coperte, cuscini, scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, calzature, scaldaorecchi ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;*

b) *i lavori di vetro della voce n. 70.11;*

c) *i mobili riscaldati elettricamente (Capitolo 94).*

2. – *Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 85.01 sia nelle voci n.ri 85.08, 85.09, 85.21, sono da classificare in queste tre ultime voci. Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce n. 85.01.*

3. – *La voce n. 85.06 comprende, purchè trattisi di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati in usi domestici:*

a) *gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori e mescolatori di alimenti, gli spremifrutta ed i ventilatori per appartamenti, di qualsiasi peso;*

b) *gli altri apparecchi aventi un peso massimo di 20 kg., ad esclusione delle macchine per lavare il vasellame (n. 84.19), delle macchine per lavare la biancheria, ecc. (n.ri 84.18 o 84.40, secondo che trattisi di macchine centrifughe o non), delle macchine per stirare (n.ri 84.16 o 84.40, secondo che trattisi di calandre o non), delle macchine da cucire (n. 84.41) e degli apparecchi elettrotermici della voce n. 85.12).*

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
85.01		**Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:**					
	(a)	A. macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti, del peso unitario:					
		I. di 10 kg. o meno:		14	11		
	01	a. *motori per apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono*	22			6,60	15,40
	b	b. *altri*	15			4,50	12,60
		II. di più di 10 kg.:		12	10		
	04	a. *motori per apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono*	22			6,60	14,50
	b	b. *altri*	15			4,50	11,70
	(a)	B. trasformatori, bobine di reattanza e di autonduzione, del peso unitario (2):					
	c	I. di 10 kg. o meno	27	17	14	8,10	18,90
	d	II. di più di 10 kg.	25	14	11	7,50	16,60

(1) *Le macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati non espressamente nominati in una qualsiasi voce, qualunque sia la voce del Capitolo stesso nella quale sono da classificare, e relative loro parti e pezzi staccati, di provenienza comunitaria, sono ammessi in esenzione da dazio; per altre provenienze sono da assoggettare al dazio dell'11 % sul valore.*

(2) *L'olio in cui sono immersi i trasformatori, segue il trattamento di questi.*

STATISTICA

a
- 08 — motori di potenza uguale o inferiore a 50 W
- *non nominati:*
- 11 — motori universali
- 12 — motori e macchine generatrici a corrente continua
- 14 — altri

b
- 16 — motori di trazione
- 17 — altri motori e macchine generatrici a corrente continua
- 19 — altri motori
- 21 — turboalternatori e turbodinamo
- 22 — gruppi elettrogeni
- 24 — altre macchine generatrici a corrente alternata
- 25 — convertitori rotanti

c
- 29 — trasformatori: di misura
- 30 — trasformatori: altri
- 32 — bobine di reattanza e di autoinduzione

d
- 35 — trasformatori: con dielettrico liquido, di potenza: inferiore o uguale a 650 KVA
- 36 — trasformatori: con dielettrico liquido, di potenza: superiore a 650 KVA, fino a 1600 KVA
- 37 — trasformatori: con dielettrico liquido, di potenza: superiore a 1600 KVA
- 40 — trasformatori: altri: di misura
- 42 — trasformatori: altri: non nominati
- 45 — bobine di reattanza e di autoinduzione

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(85.01)	(n.)	C. convertitori diversi da quelli della sottovoce A, del peso unitario:					
	a	I. di 10 kg. o meno	25	17	14	7,50	18,10
	b	II. di più di 10 kg.	25	15	12	7,50	17,20
		D. parti e pezzi staccati:		15	12		
	26	I. *di macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti*	15			4,50	12,60
	c	II. *altri*	25			7,50	17,20
85.02		**Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:**		15	12		
	d	A. *calamite permanenti, magnetizzate o non*	21			6,30	15,60
	e	B. *altri*	15			4,50	12,60
85.03		**Pile elettriche:**		20	—		
	f	A. *a liquido*	16			4,80	16
	g	B. *altre*	25			7,50	20
85.04		**Accumulatori elettrici:**					
	h	A. al piombo	22	20	—	8,80	20
	04	B. altri	22	17	15	6,60	16,90

STATISTICA:

a { 43 — raddrizzatori a vapore di mercurio; 44 — raddrizzatori metallici, raddrizzatori a cristallo; 47 — altri }

b { 49 — raddrizzatori a vapore di mercurio; 50 — raddrizzatori metallici, raddrizzatori a cristallo; 52 — altri }

c { 27 — di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione; 55 — di convertitori statici }

d { 01 — calamite permanenti; 05 — parti e pezzi staccati }

e { 03 — accoppiamenti, innesti variatori di velocità e freni elettromagnetici; 06 — teste di sollevamento elettromagnetiche; 07 — non nominati; 08 — parti e pezzi staccati }

f { 02 — pile; 05 — parti e pezzi staccati }

g { 06 — pile; 09 — parti e pezzi staccati }

h { 02 — per l'avviamento di veicoli automobili; 03 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(85.04)		C. parti e pezzi staccati:					
	06	I. separatori di legno	12	10	8	3,60	9,60
		II. altri:		17	—		
	07	a. *recipienti, separatori, coperchi, di ebanite*	16			4,80	16
	08	b. *recipienti, separatori, coperchi, di altre materie*	28			8,40	19,30
		c. *non nominati:*					
	11	1. *di piombo*	22			13,20	20,50
	14	2. *di altri metalli*	22			6,60	17
85.05	*a*	**Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano**	20	14	—	6	14,70
85.06		**Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico:**		19	15		
		A. *aspiratori di polvere e lucidatrici per pavimenti:*					
	01	I. *aspiratori di polvere*	38			11,40	24,20
	02	II. *lucidatrici per pavimenti*	35			10,50	23
	03	III. *parti e pezzi staccati*	38			11,40	24,20
		B. *ventilatori:*					
	b	I. *fino a 600 watt*	31			9,30	21,40
		II. *superiore a 600 watt:*					
	10	a. *ventilatori*	18			5,40	15,30
	11	b. *parti e pezzi staccati*	21			6,30	16,20

STATISTICA:

a
- 01 — foratrici di ogni specie
- 03 — utensili e macchine utensili di utilizzazione generale
- 07 — altri: per la lavorazione del legno e dei metalli
- 10 — altri: per la lavorazione di altre materie
- 14 — parti e pezzi staccati

b
- 06 — ventilatori completi
- 07 — parti o pezzi staccati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(85.06)		C. *trituratori e mescolatori di alimenti; spremifrutta:*					
	14	I. *del peso fino a 15 kg.*	31			9,30	21,40
	15	II. *del peso superiore a 15 kg.*	21			6,30	16,20
	16	III. *parti e pezzi staccati*	31			9,30	21,40
		D. *altri:*					
	19	I. *lucidatrici per scarpe* (*escluse quelle della voce n.* 84.59)	35			10,50	23
		II. *non nominati:*					
	22	a. *del peso fino a 15 kg.*	31			9,30	21,40
	23	b. *del peso superiore a 15 kg. fino a 20 kg.*	23			6,90	18,20
		III. *parti e pezzi staccati:*					
	26	a. *di lucidatrici per scarpe*	38			11,40	24,20
	29	b. *di altri apparecchi non nominati*	31			9,30	21,40
85.07		**Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato:**					
		A. rasoi:		13	—		
	01	I. *rasoi*	18			5,40	13,40
	(n.) 04	II. *parti e pezzi staccati* (*esclusi i pettini, i contropettini e le teste della voce n.* 82.11)	31			9,30	18,60
		B. tosatrici:		14	11		
	06	I. *tosatrici*	25			7,50	16,60
	09	II. *parti e pezzi staccati* (*esclusi i pettini, i contropettini e le teste della voce n.* 82.13)	31			9,30	19
85.08		**Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:**					
	•	A. apparecchi di avviamento e generatrici (dinamo), compresi i congiuntori-disgiuntori	15	14	11	4,50	12,40

STATISTICA:

• { 01 — apparecchi e dispositivi di avviamento: per autoveicoli
02 — apparecchi e dispositivi di avviamento: altri
03 — generatrici (dinamo): per motocicli ed autoveicoli
04 — generatrici (dinamo): altre
06 — congiuntori-disgiuntori

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(85.08)		B. magneti, compresi i dinamo-magneti:		18	14		
	10	I. *magneti e dinamo-magneti*	25			7,50	18,40
	11	II. *parti e pezzi staccati*	39			11,70	24
		C. candele d'accensione:		18	—		
	16	I. *candele d'accensione*	40 con riscossione minima di L. 70 per pezzo			12 con riscossione minima di L. 21 per pezzo	24,60 con riscossione minima di L. 43 per pezzo
	20	II. *parti e pezzi staccati*	45			13,50	26,60
		D. candele di riscaldamento:		21	—		
	21	I. *candele di riscaldamento*	40 con riscossione minima di L. 70 per pezzo			12 con riscossione minima di L. 21 per pezzo	26 con riscossione minima di Lire 45,50 per pezzo
	25	II. *parti e pezzi staccati*	45			13,50	28
	27	E. altri	39	22	18	11,70	26,10
85.09		**Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappananti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli:**					
	a	A. apparecchi d'illuminazione diversi da quelli della voce n. 85.08	15	17	14	4,50	14
	09	B. apparecchi di segnalazione acustica	15	14	11	4,50	12,40
	b	C. altri	15	15	12	4,50	12,60
85.10		**Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:**					
	01	A. lampade di sicurezza per minatori	21	15	—	6,30	15,60
	c	B. altre	21	18	—	6,30	18

STATISTICA:

a { 01 — dinamo per velocipedi e motocicli; 04 — altri: per velocipedi; 06 — altri: per motocicli e autoveicoli }

b { 12 — tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappananti; 15 — non nominati }

c { 04 — elettromagnetiche; 07 — non nominate }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZI DEL VALORE % al 1°-1-1967 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
85.11		**Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare:**					
		A. forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:					
	01 (n.)	I. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	18	11	—	esenzione	11
	a	II. altri	18	14	11	5,40	13,80
		B. macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare, per qualsiasi materia:		15	—		
	12	I. *basati sul principio del trasformatore*	25			7,50	17,20
	b	II. *altri*	21			6,30	15,60
85.12		**Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.): ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:**					
		A. scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici:		20	16		
	c	I. *scaldacqua, scaldabagni, scaldatori ad immersione*	27			8,10	20,40
		II. *parti e pezzi staccati:*					
		a. *elementi di riscaldamento:*					
	08	1. *fatti con tubi corrazzati*	31			9,30	22
	09	2. *altri*	22			6,60	18
	12	b. *altri*	31			9,30	22

STATISTICA:

a { 03 (n.) — apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; 04 (n.) — forni: a resistenza (detti «a riscaldamento indiretto»); 05 (n.) — forni: ad arco o ad elettrodi ad immersione; 06 — forni: a bagno; 07 (n.) — forni: ad induzione o a riscaldamento per perdite dielettriche; 09 (n.) — forni: non nominati; 10 — parti e pezzi staccati }

b { 20 — rotativi (motori-dinamo); 23 — non nominati }

c { 01 — scaldacqua e scaldabagni: a serbatoio; 04 — scaldacqua e scaldabagni: altri; 05 — scaldatori ad immersione }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(85.12)		B. apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili:		21	17		
	13	I. *apparecchi*	31			9,30	22,40
		II. *parti e pezzi staccati:*					
		a. *elementi di riscaldamento:*					
	16	1. *fatti con tubi corrazzati*	31			9,30	22,40
	17	2. *altri*	22			6,60	18,80
	20	b. *altri*	31			9,30	22,40
		C. apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.):		19	—		
	a	I. *apparecchi*	27			8,10	19,90
		II. *parti e pezzi staccati:*					
		a. *elementi di riscaldamento:*					
	24	1. *fatti con tubi corazzati*	31			9,30	21,50
	25	2. *altri*	22			6,60	19
	28	b. *altri*	31			9,30	21,50
	29	D. ferri da stiro elettrici	31	20	16	9,30	22
		E. apparecchi elettrotermici per usi domestici:		19	15		
	31	I. *scaldavivande*	31			9,30	21,40
	b	II. *altri*	27			8,10	19,80
		III *parti e pezzi staccati:*					
		a. *elementi di riscaldamento:*					
	38	1. *fatti con tubi corazzati*	31			9,30	21,40
	39	2. *altri*	22			6,60	17,80
	42	b. *altri*	31			9,30	21,40
	44	F. resistenze scaldanti	22	18	14	6,60	17,20

STATISTICA:

a { 22 — asciugacapelli di ogni specie; 23 — altri }

b { 32 — tostapane; 33 — forni; 34 — fornelli; 36 — cucine; 35 — non nominati }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
85.13		**Apparecchi elettrici per la telefcnia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:**					
	a	A. apparecchi di telecomunicazione a corrente portante	18	16	13	5,40	14,40
		B. altri:		15	—		
	b	I. *per la telefonia*	16			4,80	15
		II. *per la telegrafia:*					
	14	a. *telescriventi ed altri apparecchi (Morse, Baudot, Hugues, ecc.)*	18			5,40	15
	c	b. *dispositivi terminali a valvole termoioniche; commutatori a mano ed automatici*	13			3,90	13
		c. *parti e pezzi staccati:*					
	21	1. *di telescriventi e di altri apparecchi*	21			6.30	15,60
	d	2. *di dispositivi terminali a valvole termoioniche: di commutatori a mano ed automatici*	16			4,80	15
	e	III. *per la trasmissione, la ricezione e la riproduzione delle immagini (fac-simili)*	16			4,80	15
85.14		**Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza:**					
	f	A. microfoni e loro supporti	27	17	14	8,10	18,90
	g	B. altri	31	18	14	9,30	20,80

STATISTICA:

a { 01 — apparecchi; 04 — parti e pezzi staccati

b { 05 — apparecchi di abbonati; 07 — commutatori a mano o automatici; 11 — parti e pezzi staccati

c { 16 — dispositivi terminali a valvole termoioniche; 18 — commutatori a mano ed automatici

d { 23 — di dispositivi terminali a valvole termoioniche; 25 — di commutatori a mano ed automatici

e { 28 — apparecchi; 31 — parti e pezzi staccati

f { 01 — microfoni; 01 — supporti; 06 — parti e pezzi staccati

g { 09 — altoparlanti; 10 — amplificatori; 11 — parti e pezzi staccati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
85.15		**Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:**					
		A. apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:					
		I. apparecchi trasmittenti:		18	14		
	01 (n.)	a. *pesanti fino a 50 kg.*	31			9,30	20,80
	02 (n.)	b. *pesanti più di 50 fino a 70 kg*	25			7,50	18,40
	05 (n.)	c. *pesanti più di 70 kg.*	18			5,40	15,10
		II. apparecchi rice-trasmittenti:		20	16		
	07 (n.)	a. *pesanti fino a 50 kg.*	31			9,30	22
	08 (n.)	b. *pesanti più di 50 fino a 70 kg.*	25			7,50	19,60
	11 (n.)	c. *pesanti più di 70 kg.*	18			5,40	16
		III. apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:		22	—		
	a	a. *aventi 6 valvole o più (esclusa la valvola raddrizzatrice)*	25			7,50	22
	b	b. *altri*	35			10,50	24,50
	25 (n.)	IV. apparecchi per la presa delle immagini per la televisione	22	17	14	6,60	16,90
		B. altri apparecchi:		16	13		
		I. *radiogoniometri, del peso:*					
	28 (n.)	a. *fino a 150 kg.*	22			6,60	16,40
	31 (n.)	b. *di più di 150 kg.*	18			5,40	14,80

STATISTICA:

a
- 12 (n.) — per radiodiffusione: portatili
- 15 (n.) — per radiodiffusione: fissi, per veicoli automobili
- 16 (n.) — per radiodiffusione: altri
- 20 (n.) — per televisione: portatili
- 21 (n.) — per televisione: altri
- 17 (n.) — altri

b
- 52 (n.) — per radiodiffusione portatili
- 53 (n.) — per radiodiffusione fissi, per veicoli automobili
- 55 (n.) — per radiodiffusione: altri
- 57 (n.) — per televisione portatili
- 60 (n.) — per televisione altri
- 22 (n.) — altri

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(85.15-B)		II. *di radioguida e di radiotelecomando, del peso:*					
	a (n.)	a. *fino a 70 kg.*	27			8,10	18,40
	b (n.)	b. *di più di 70 fino a 300 kg.*	22			6,60	16,40
	c (n.)	c. *di più di 300 kg.*	18			5,40	14,80
	43 (n.)	III. *altri*	18			5,40	14,80
		C. parti e pezzi staccati:					
		I. mobili e cofanetti:					
	45	a. di legno	18	16	13	5,40	14,80
	46	b. di altre materie	27	20	16	8,10	20,40
	d	II. altri	36	22	18	10,80	24,90
85.16		**Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi:**		15	12		
	e	A. *apparecchi*	16			4,80	13,30
	04	B. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	16
85.17		**Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16:**		15	12		
		A. *per ricerche di persone; per veicoli diversi dai velocipedi, motocicli ed autoveicoli*	13			3,90	12
	10	B. *avvisatori d'incendio*	18			5,40	14,40

STATISTICA:

a { 32 — di radioguida; 33 — di radiotelecomando

b { 36 — di radioguida; 37 — di radiotelecomando

c { 40 — di radioguida; 41 — di radiotelecomando

d { 47 — antenne; 48 — amplificatori, convertitori di frequenza ed altre apparecchiature ed accessori per antenne; 50 — non nominati

e { 02 — per strade ferrate; 03 — altri

f { 04 — apparecchi per ricerche di persone; 07 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(85.17)	*a*	C. *altri*	22			6,60	16
		D. *parti e pezzi staccati:*					
	15	I. *di apparecchi per veicoli diversi dai velocipedi, motocicli ed autoveicoli*	15			4,50	12,60
	17	II. *altri*	22			6,60	16
85.18		**Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:**		17	14		
		A. *fissi:*					
		I. *isolati con carta o con mica, del peso unitario:*					
	b	a. *fino a* 100 *gr.*	30			9	19,60
	c	b. *di più di* 100 *gr.*	18			5,40	14,80
	07	II. *isolati con materie ceramiche*	30			9	19,60
	10	III. *elettrolitici (elettrochimici)*	35			10,50	21,60
	13	IV. *altri*	18			5,40	14,80
	16	B. *variabili o regolabili*	22			6,60	16,40
85.19		**Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; quadri di comando o di distribuzione:**					
		A. apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:					
	d	I. apparecchi di comando	15	16	13	4,50	13
	e	II. altri	15	16	13	4,50	13

STATISTICA:

a { 11 — apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e simili; 12 — non nominati }

b { 01 — isolati con carta; 02 — isolati con mica }

c { 03 — isolati con carta; 04 — isolati con mica }

d { 02 — per l'interruzione ed il sezionamento; 03 — altri }

e { 06 — interruttori, sezionatori: automatici: di più di 1000 Volt; 07 — interruttori, sezionatori: automatici: fino a 1000 Volt; 09 — interruttori, sezionatori: altri; 10 — commutatori; 13 — relè; 14 — disgiuntori: di più di 1000 Volt; 17 — disgiuntori: fino a 1000 Volt; 18 — altri interruttori di sicurezza; 21 — altri apparecchi di protezione; 22 — apparecchi di diramazione e di congiunzione; 42 — parti e pezzi staccati }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(85.19)		B. resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati:		16	13		
		I. *resistenze non scaldanti:*					
	a	a. *fisse*	25			7,50	17,60
	27	b. *altre*	21			6,30	16
		II. *potenziometri e reostati:*					
	30	a. *potenziometri da oltre 100 kw*	18			5,40	14,40
	b	b. *altri*	21			6,30	16
	35	c. *parti e pezzi staccati*	21			6,30	16
	39	C. quadri di comando o di distribuzione	15	14	11	4,50	12,40
85.20		**Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo:**					
		A. lampade e tubi ad incandescenza:		15	12		
	01 (n.)	I. *pesanti 5 gr. o meno*	16 con riscossione minima di L. 7 per pezzo			4,80 con riscossione minima di L. 2,10 per pezzo	13,30 con riscossione minima di L. 5,60 per pezzo
	02 (n.)	II. *pesanti più di 5 fino a 15 gr.*	16 con riscossione minima di L. 13 per pezzo			4,80 con riscossione minima di L. 3,90 per pezzo	13,30 con riscossione minima di lire 10,50 per pezzo
	c (n.)	III. *pesanti più di 15 gr.*	16 con riscossione minima di L. 20 per pezzo			4,80 con riscossione minima di L. 6 per pezzo	13,30 con riscossione minima di lire 16,20 per pezzo

STATISTICA:

a { 23 — del peso unitario fino a 100 gr.
  { 24 — del peso unitario di più di 100 gr.

b { 31 — potenziometri fino a 100 kw.
  { 33 — reostati

c { 04 — per tensione di 28 Volt o meno
  { 07 — per tensione di più di 28 Volt

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(85.20)		B. lampade e tubi a scarica, compresi quelli a luce mista:		18	14		
	a (n.)	I. *fino a 50 watt*	16 con riscossione minima di L. 90 per pezzo			4,80 con riscossione minima di L. 27 per pezzo	14 con riscossione minima di lire 78,70 per pezzo
	b (n.)	II. *più di 50 watt*	16 con riscossione minima di L.135 per pezzo			4,80 con riscossione minima di lire 40,50 per pezzo	14 con riscossione minima di lire 118,10 per pezzo
		C. altri:		17	14		
		I. *per raggi ultravioletti o infrarossi:*					
	c (n.)	a. *a vapori di mercurio, per usi tecnici o medicali*	16			4,80	14,40
	d (n.)	b. *altri*	22			6,60	16,90
	13 (n.)	II. *ad arco*	16 con riscossione minima di L. 45 per pezzo			4,80 con riscossione minima di lire 13,50 per pezzo	14 con riscossione minima di lire 39,30 per pezzo
	16 (n.)	III. *utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo*	22			6,60	16,90
		D. parti e pezzi staccati:		15	12		
		I. *di lampade per raggi ultravioletti o infrarossi, altri; di lampade utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo:*					
	19	a. *catodi, filamenti e parti metalliche, escluso lo zoccolo*	13			3,90	12
	20	b. *altri*	18			5,40	14,40
	e	II. *altri*	9			2,70	10,80
85.21		**Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; transistori e simili elementi semiconduttori, montati; cristalli piezoelettrici montati:**					
		A. lampade, tubi e valvole:					
		I. tubi raddrizzatori:		20	16		
	03 (n.)	a. *per apparecchi radioriceventi*	30 con riscossione minima di L. 150 per pezzo oppure 35% sul valore			9 con riscossione minima di L. 45 per pezzo oppure 10,50% sul valore	21,60 con riscossione minima di L. 108 per pezzo oppure 23,60% sul valore

STATISTICA:

a { 08 — fluorescenti; 10 — altri } b { 11 — fluorescenti; 15 — altri } c { 17 — per raggi ultravioletti; 18 — per raggi infrarossi } d { 21 — per raggi ultravioletti; 22 — per raggi infrarossi } e { 23 — zoccoli e attacchi; 24 — non nominati }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(85.21-A-I)	04 (n.)	b. *altri*	30 con riscossione minima di L. 150 per pezzo			9 con riscossione minima di L. 45 per pezzo	21,60 con riscossione minima di L. 108 per pezzo
	02 (n.)	II. tubi analizzatori di immagini, tubi traformatori di immagini; tubi moltiplicatori e simili	22	17	14	6,60	16,90
		III. altri:		19	15		
	05 (n.)	a. *a raggi catodici*	18			5,40	15,30
	06 (n.)	b. *per trasmissioni, pesanti più di 300 gr.*	22			6,60	17,80
		c. *per ricezione, per amplificazione, indicatori di accordo di qualsiasi tipo:*					
	09 (n.)	1. *per apparecchi radioriceventi*	30 con riscossione minima di L. 150 per pezzo oppure 35% sul valore			9 con riscossione minima di L. 45 per pezzo oppure 10,50% sul valore	21 con riscossione minima di L. 105 per pezzo oppure 23% sul valore
	10 (n.)	2. *altri*	30 con riscossione minima di L. 150 per pezzo			9 con riscossione minima di L. 45 per pezzo	21 con riscossione minima di L. 105 per pezzo
	08 (n.)	d. *tubi ad emissione secondaria, tubi elettrometri, tubi fotocontatori e simili*	22			6,60	17,80
		e. *non nominati:*					
	11 (n.)	1. *fino a 200 gr.*	30 con riscossione minima di L. 125 per pezzo			9 con riscossione minima di lire 37,50 per pezzo	21 con riscossione minima di lire 87,50 per pezzo
	12 (n.)	2. *più di 200 gr.*	27			8,10	19,80
	15 (n.)	B. cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori	18	16	13	5,40	14,40
	a (n.)	C. transistori e simili elementi semiconduttori, montati	36	21	17	10,80	24,40
	21 (n.)	D. cristalli piezoelettrici montati	36	20	16	10,80	24
		E. parti e pezzi staccati:		15	12		
	24	I. *catodi, filamenti e parti metalliche, escluso lo zoccolo*	13			3,90	12
	27	II. *altri*	18			5,40	14,40

STATISTICA:

a { 16 — transistori; 17 — diodi a cristallo; 19 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
85.22		**Macchine ed apparecchi elettrici non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo:**					
	a	A. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A (EURATOM)	15	11	—	esenzione	11
	04	B. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irraditi, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	15	11	—	esenzione	11
		C. altri:		13	10		
	07	I. *tubi regolatori di tensione o di intensità, e simili*	22			6,60	14,80
	b	II. *non nominati*	13			3,90	10,80 (1)
		III. *parti e pezzi staccati:*					
		a. *di regolatori di tensione o d'intensità e simili:*					
	15	1. *catodi, filamenti e parti metalliche, escluso lo zoccolo*	13			3,90	10,80
	18	2. *altri*	18			5,40	13,20
	21	b. *altri*	15			4,50	12
85.23		**Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:**		17	14 (2)		
	01	A. *tagliati in pezzi e muniti di spine di connessione o di terminali*	23			6,90	17,30
		B. *altri:*					
		I. *con guaina o armatura, metalliche:*					
	c	a. *cavi elettrici sotto piombo*	25			10	21,50

(1) *Per le pedane sensibili, destinate all'esercizio delle autostrade, si applica il dazio del 10 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) Questo dazio non è valido per i cavi sotto guaina di piombo.

STATISTICA:

a { 01 — acceleratori di particelle; 02 — altri }

b { 10 — generatori di bassa e di alta frequenza; 11 — apparecchi per l'elettrolisi, compresi quelli per la galvanoplastica; 14 — altri }

c { 04 — isolati con materie plastiche artificiali; 06 — isolati con altre materie }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(85.23-B-I)	a	b) *altri*	25			7,50	18,10
	b	II. *non nominati*	28			8,40	19,30
85.24		**Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.:**					
	01	A. elettrodi per impianti d'elettrolisi	12	9	—	3,60	9,10
	04	B. resistenze riscaldanti (diverse da quelle della voce n. 85.12)	13	14	11	3,90	11,10
	c	C. altri	12	12	10	3,60	10,20
85.25		**Isolatori di qualsiasi materia:**					
	01	A. di ebanite	16	15	—	4,80	15
		B. di altre materie		19	—		
	d	I. *di porcellana, terraglia, grès, terracotta, steatite, sillimanite, magnesia fusa e materie simili, anche con parti metalliche; di vetro*	35			10,50	23,10
	12	II. *di materie plastiche artificiali*	25			7,50	19,10
	15	III. *non nominate*	18			5,40	18
85.26		**Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25:**					
	e	A. di materie ceramiche o di vetro	27	17	—	8,10	18,90

STATISTICA:

a
- 09 — isolati con materie plastiche artificiali
- 10 — isolati con gomma
- 11 — isolati con paste di cellulosa, con carta o con materie tessili diverse dalla seta e dai cascami di seta, dalle fibre tessili artificiali o sintetiche
- 14 — isolati con altre materie

b
- 17 — isolati con sole vernici, lacca, sali e ossidi metallici
- 18 — isolati con gomma
- 19 — isolati con materie plastiche artificiali
- 20 — isolati con magnesia, amianto, seta, cascami di seta, fibre tessili artificiali e sintetiche, vetro
- 21 — isolati con pasta di cellulosa, con carta o con altre materie tessili
- 24 — isolati con altre materie

c
- 07 — piastre o blocchi
- 08 — spazzole per macchine elettriche
- 09 — elettrodi per forni elettrici
- 12 — non nominati

d
- 03 — di porcellana, terraglia, grès, terracotta
- 08 — di steatite, sillimanite magnesia fusa e materie simili
- 10 — di vetro

e
- 01 — di materie ceramiche
- 04 — di vetro

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(85.26)		B. di ebanite, di materie asfaltiche o catramose:		14	—		
	05	I. *di ebanite*	16			4,80	14
	06	II. *di materie asfaltiche o catramose*	13			3,90	13
	07	C. di materie plastiche artificiali	25	19	—	7,50	19,10
		D. di altre materie:		16	13		
	a	I. *di resine naturali, di steatite, sillimanite, magnesia fusa e materie simili*	28			8,40	18,80
	14	II. *non nominate*	21			6,30	16
85.27		**Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente:**		14	—		
	01	A. *isolati con carta, cartapesta o cartone, anche imbevuti di sostanze bituminose*	27			8,10	17,50
	04	B. *altri*	18			5,40	14
85.28	00	**Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo**	15	14	11	4,50	12,60

STATISTICA:

a { 10 — di resine naturali
a { 11 — di steatite, sillimanite, magnesia fusa e materie simili

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO (1)

Note:

1. – *Sono esclusi da questa Sezione gli oggetti previsti dalle voci n.ri* 97 01, 97 03 *e* 97 08, *come pure le slitte, le guidoslitte* (*bobsleigs*) *e simili* (*n.* 97.06).

2. – *Sono esclusi dalle voci di questa Sezione, relative alle parti, pezzi staccati e accessori, i prodotti seguenti anche se siano riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:*

a) *i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia* (*regime della materia costitutiva o voce n.* 84.64);

b) *le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione XV, di metalli comuni* (*Sezione XV*) *e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali* (*che rientrano, generalmente, nella voce n* 39.07);

c) *gli oggetti del Capitolo* 82 (*utensili*);

d) *gli oggetti della voce n* 83.11;

e) *le macchine ed apparecchi compresi nelle voci dal n* 84 01 *al n.* 84 59 *incluso, e le loro parti e pezzi staccati; i prodotti previsti dalle voci n.ri* 84 61, 84.62 *e, purchè costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce n.* 84.63;

f) *le macchine ed apparecchi elettrici, le apparecchiature e gli accessori elettrici* (*Capitolo* 85);

g) *gli strumenti ed apparecchi del Capitolo* 90;

h) *gli oggetti di orologeria* (*Capitolo* 91);

ij) *le armi* (*Capitolo* 93);

k) *le spazzole costituenti elementi di veicoli della voce n.* 96.02.

3. – *Ai sensi dei Capitoli da* 86 *a* 88, *dalla dizione « parti, pezzi staccati e accessori » sono esclusi le parti, i pezzi e gli accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa Sezione Se una parte, un pezzo staccato o un accessorio è suscettibile di rispondere ai termini di due o più voci della Sezione, deve essere classificato sotto la voce che è attinente al suo uso principale.*

4 – *Gli aerei di costruzione speciale, che possono essere utilizzati sia per la navigazione aerea, sia come veicoli terrestri, sono considerati come aerei.*

Le automobili costruite in modo speciale per essere utilizzate sia come veicoli terrestri, sia come battelli (vetture anfibie), sono considerate come automobili.

5. – *I veicoli e gli altri prodotti della Sezione, incompleti o non finiti, sono classificati come veicoli o prodotti completi o finiti, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali*

6. – *Salvo speciali disposizioni contrarie, i veicoli e gli altri prodotti di questa Sezione, completi o considerati come tali, se vengono presentati smontati o non riuniti, sono da classificare come montati.*

NOTA COMPLEMENTARE:

Gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purchè siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purchè siano normalmente venduti con i veicoli stessi.

* * *

Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

(1) *I pezzi metallici, classificabili nella Sezione XVII, di peso inferiore a 25 grammi ciascuno, ottenuti per sagomatura e tornitura di barre di ferro o di acciaio, di rame e sue leghe, di nichelio e sue leghe, di alluminio e sue leghe, anche se sottoposti a successive operazioni di fresatura, piallatura o rullatura, seguono il trattamento dei lavori generici della materia di cui sono formati, senza tener conto dell'uso cui sono destinati.*

SEZIONE XVII

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le traversine di legno* (*n.* 44.07) *o di calcestruzzo* (*n.* 68.11), *per strade ferrate;*

b) *il materiale per strade ferrate compreso nella voce n.* 73.16*;*

c) *gli apparecchi elettrici di segnalazione della voce n.* 85.16.

2. – *Gli assi, ruote, ruote montate su assi* (*assi montati o sale montate*), *cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote, i telai, i carrelli girevoli a due o più assi* (*boggies*) *o ad un asse* (*bissels*) *e simili, le boccole* (*scatole per lubrificazione*), *i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo, i respingenti, i ganci e sistemi d'attacco, i soffietti per vetture intercomunicanti, le casse ed altre parti della carrozzeria rientrano nella voce n.* 86.09.

3. – *Con riserva delle disposizioni della Nota 1 precedente, rientrano particolarmente nella voce n.* 86.10 (*materiale fisso*)*: le rotaie riunite, anche portatili, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti, le sagome. Sono egualmente compresi nella voce n.* 86.10 *i dischi e le piastre mobili ed i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualunque via di comunicazione, anche se comportino dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica.*

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
86.01	*a* (n.)	**Locomotive e locomotori a vapore; tender**	13	13	—	3,90	13
86.02	*b* (n.)	**Locomotive e locotrattori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna)**	13	14	—	3,90	13
86.03	*c* (n.)	**Altre locomotive e locotrattori**	13	13	10	3,90	11,20
86.04	(n.)	**Automotrici (anche per tranvie) e dresine a motore:**					
	01	A. automotrici elettriche (a sorgente esterna d'energia)	16	14	—	4,80	14
		B. altre:		13	—		
	d	I. *azionate ad elettricità (escluse quelle della sottovoce A)*	16			4,80	13
	e	II. *non nominate*	13			3,90	13

STATISTICA:

a { 01 — locomotive e locomotori; 04 — tender

b { 01 — ad accumulatori; 04 — a presa di corrente esterna

c { 01 — ad elettricità (esclusi quelli della voce n. 86.02); 02 — altrimenti azionati: a trasmissione idraulica; 05 — altrimenti azionati: altri

d { 04 — automotrici elettriche ad accumulatori; 06 — automotrici elettriche azionate ad elettricità (escluse quelle della sottovoce A); 08 — dresine ad accumulatori

e { 11 — automotrici; 14 — dresine a motore

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
86.05	*a* (n.)	**Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari, vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate**	16	13	10	4,80	12,40
86.06	(n.)	**Carri-officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate; dresine senza motore:**		13	10		
	b	A. *carri riscaldatori*	13			3,90	10,80
	c	B. *altri*	16			4,80	12,40
86.07	(n.)	**Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie:**					
	01	A. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	16	10	—	esenzione	10
	d	B. altri	16	14	11	4,80	13
86.08	(n.)	**Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto:**					
	01	A. casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni per il trasporto di materiali radioattivi (EURATOM)	23	10	—	esenzione	10
	e	B. altre	21	15	12	6,30	15,60
86.09		**Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate:**					
		A. carrelli girevoli a due o più assi (boggies), ad un asse (bissels) e simili, e loro parti:		13	10		
	01 (n.)	I. *carrelli motori (compreso il motore)*	16			4,80	12,40
	04 (n.)	II. *carrelli portanti*	13			3,90	11,20

STATISTICA:

a { 02 — vetture per viaggiatori; 09 — altri

b { 01 — con scartamento superiore a 90 cm.; 04 — con scartamento fino a 90 cm. compresi

c { 06 — dresine senza motore: con scartamento superiore a 90 cm.; 08 — dresine senza motore: con scartamento fino a 90 cm. compresi; 11 — altri carri: con scartamento superiore a 90 cm.; 14 — altri carri: con scartamento fino a 90 cm. compresi

d { 04 — carri frigoriferi; 07 — carri serbatoio con recipiente metallico: con scartamento superiore a 90 cm.; 08 — carri serbatoio con recipiente metallico: con scartamento fino a 90 cm. compresi; 11 — altri carri: con scartamento superiore a 90 cm.; 13 — altri carri: con scartamento fino a 90 cm. compresi; 16 — vagoncini

e { 04 — isotermiche; 07 — non nominate

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(*86.09*)	06	**B.** freni e loro parti	13	11	9	3,90	10,40
	08	C. assi, montati o non; ruote e loro parti	21	15	12	6,30	15,60
	a	D. boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	16	15	—	4,80	15
	b	E. altri	21	14	11	6,30	15
86.10		**Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati:**					
		A. materiale fisso per strade ferrate; parti e pezzi staccati del suddetto materiale:		13	—		
		I. *materiale fisso:*					
	c	a. *ponti girevoli, piattaforme girevoli, deviatori e simili*	21			6,30	14,60
	d	b. *altro*	16			4,80	13
	11	II. *parti e pezzi staccati*	21			6,30	14,60
		B. apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando, per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati:		14	11		
		I. *apparecchi:*					
	13	a. *di segnalazione*	16			4,80	13
	16	b. *altri*	21			6,30	15
	19	II. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	15,40

STATISTICA:

a { 11 — con cuscinetti a sfere o a rulli; 12 — altro

b { 13 — casse e loro parti; 14 — telai e loro parti; 15 — respingenti: ganci ed altri sistemi di attacco; 19 — non nominati

c { 01 — ponti girevoli; 04 — piattaforme girevoli, deviatori o simili

d { 06 — di manovra; 08 — di linea

SEZIONE XVII

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI

NOTE:

1. – *Sono da considerare trattori, ai sensi di questo Capitolo, gli autoveicoli costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportino alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione all'uso principale dei detti autoveicoli, di utensili, sementi, concimi, ecc.*

2. – *I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nella voce n. 87.02 e non nella voce n. 87.04.*

3. – *Sono escluse dalla voce n. 87.10 e rientrano nella voce n. 97.01, le biciclette per ragazzi non costruite come quelle del tipo comune, nonchè le biciclette che non comportano cuscinetti a sfere.*

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
87.01	(n.)	**Trattori, compresi i trattori-verricello:**					
		A. motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, con cilindrata:					
	a	I. di 1000 cm³ o meno	13	12	—	3,90	12
	04	II. di più di 1000 cm³	36	18	—	10,80	23
		B. altri trattori:					
		I. trattori agricoli a ruote (1):		20	18		
		a. *azionati da motori a combustione interna, con cilindrata:*					
	b	1. *fino a* 7000 *cm³*	36			10,80	20,20
	25	2. *superiore a* 7000 *cm³*	20			6	18
	c	b. *azionati da altri motori*	21			6,30	18
		II. altri:		20	—		
		a. *azionati da motori a combustione interna, con cilindrata:*					
		1. *fino a* 7000 *cm³:*					
	d	aa. *a ruote*	36			10,80	20,20
	30	bb. *a cingoli con motore a due tempi e cilindrata non inferiore a* 3400 *cm³*. . . .	25			7,50	20

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

a { 02 — di potenza eguale o inferiore a 5 CV; 03 — di potenza superiore a 5 CV }

b { 22 — di potenza eguale o inferiore a 34 CV; 23 — di potenza superiore a 34 CV }

c { 27 — di potenza eguale o inferiore a 34 CV; 28 — di potenza superiore a 34 CV }

d { 12 — per semirimorchio; 13 — altri }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
87.01-B-II-a-1)	33	*αα. altri*	36			10,80	24
	a	*2. superiore a 7000 cm³*	20			6	20
	b	*b. azionati da altri motori*	21			6,30	20
87.02	(n.)	**Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:**					
		A. per il trasporto di persone, comprese le vetture miste:					
		I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:		29	22		
	c	*a. con almeno 10 posti a sedere; autoambulanze*	40			12	29,20
		b. altri, con cilindrata:					
	d	*1. fino a 1500 cm³*	45			13,50	31,20
	e	*2. di più di 1500 fino a 4000 cm³*	40			12	29,20
	f	*3. superiore a 4000 cm³*	35			10,50	27,20
	g	II. azionati da altri motori	25	25	—	7,50	25
		B per il trasporto merci:					
	h	I autocarri appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	25	10	—	esenzione	10

STATISTICA:

a { 35 — a cingoli; 37 — a ruote: per semirimorchio; 38 — a ruote: altri

b { 39 — a cingoli; 40 — a ruote: per semirimorchio; 41 — a ruote: altri

c { 02 — autoambulanze; 03 — con almeno dieci posti a sedere: nuovi; 04 — con almeno dieci posti a sedere usati

d { 12 — nuovi; 13 — usati

e { 22 — nuovi: di più di 1500 fino a 3000 cm³; 23 — nuovi: di più di 3000 fino a 4000 cm³; 26 — usati

f { 27 — nuovi; 29 — usati

g { 10 — con almeno 10 posti a sedere; 11 — autoambulanze; 14 — autocarrelli elettrici; 15 — altri

h { 16 — azionati da motore a scoppio o a combustione interna: di cilindrata fino a 4000 cm³; 17 — azionati da motore a scoppio o a combustione interna: con cilindrata superiore a 4000 cm³; 20 — azionati da altri motori

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(87.02-B)		II. altri:					
		a. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:		28	22		
	a	1. *autoveicoli speciali, azionati da motore Diesel a due tempi con cilindrata superiore a 4000 cm³, oppure da motore Diesel a quattro tempi con cilindrata superiore a 7000 cm³, muniti di congegni per il sollevamento del cassone, della portata, a pieno carico, senza rimorchio, non inferiore a 100 quintali, aventi dimensioni e peso, a pieno carico, superiore a quelli previsti dalle norme per la circolazione su strade, destinati ad essere esclusivamente impiegati per il trasporto di terra, rocce, minerali, ecc., nell'ambito delle aziende agrarie, stabilimenti, cantieri, cave o miniere* (1)	35			6,60	22
		2. *altri:*					
	b	aa. *con cilindrata fino a 4000 cm³*	40			12	29,20
	c	bb. *con cilindrata superiore a 4000 cm³*	35			10,50	27,20
	28	b. azionati da altri motori	25	25	20	7,50	21,10
87.03	(n.)	**Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili:**		25	20		
	d	A. *azionati da motore a scoppio (con accensione a scintilla) o da motore a combustione interna (con accensione per compressione)*	40			12	28
	04	B. *azionati da altri motori*	25			7,50	21,10
87.04	(n.)	**Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore** (2):		29	22		
		A. ***di motocoltivatori, con motore di cilindrata:***					
	01	I. *di 1000 cm³ o meno*	13			3,90	18,40
		II. *di più di 1000 cm³:*					
		a. *con motore a scoppio (con accensione a scintilla) o con motore a combustione interna (con accensione per compressione), di cilindrata:*					
	04	1. *fino a 7000 cm³*	36			10,80	27,60

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *Ai fini della percezione del dazio, il valore del telaio col motore non potrà in nessun caso essere inferiore al 60 per cento del valore del relativo autoveicolo, completo con carrozzeria normale (« standard ») di serie.*

STATISTICA:

c { 30 — nuovi; 31 — usati

b { 33 — nuovi; 34 — usati

c { 36 — nuovi; 37 — usati

d { 07 — autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna; gru-automobili; 09 — autocarri betoniere; 12 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(87.04-A-II-a)	05	2. *superiore a 7000 cm³*	20			6	22
	08	b. *con altri motori*	21			6,30	22
		B. *di trattori:*					
		I. *con motore a scoppio (con accensione a scintilla) o con motore a combustione interna (con accensione per compressione), di cilindrata:*					
	11	a. *fino a 7000 cm³*	36			10,80	27,60
	12	b. *superiore a 7000 cm³*	20			6	22
	15	II. *con altri motori*	21			6,30	22
		C. *altri:*					
		I. *con motore a scoppio (con accensione a scintilla) o con motore a combustione interna (con accensione per compressione), di cilindrata:*					
	a	a. *fino a 1500 cm³*	45			13,50	31,20
	b	b. *di più di 1500 fino a 4000 cm³*	40			12	29,20
		c. *superiore a 4000 cm³:*					
	25	1. *telai muniti di motore Diesel a due tempi con cilindrata superiore a 4000 cm³, oppure di motore Diesel a quattro tempi con cilindrata superiore a 7000 cm³ e di congegni per il sollevamento del cassone, anche sprovvisti di pneumatici, importati per essere carrozzati in autoveicoli speciali della portata, a pieno carico, senza rimorchio, non inferiore a 100 quintali, con dimensioni e peso, a pieno carico, superiori a quelli previsti dalle norme per la circolazione su strade, destinati ad essere esclusivamente impiegati per il trasporto di terra, rocce, minerali, ecc., nell'ambito di aziende agrarie, stabilimenti, cantieri, cave o miniere (1)*	35			6,60	22
	c	2. *altri*	35			10,50	27,20
	d	II. *con altri motori*	25			7,50	22
87.05	*e* (n.)	**Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine**	27	24	—	8,10	24

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

STATISTICA:

a { 16 — degli autoveicoli della voce n. 87.02-A: con almeno 10 posti a sedere; 17 — degli autoveicoli della voce n. 87.02-A: altri; 19 — altri

b { 20 — degli autoveicoli della voce n. 87.02-A: con almeno 10 posti a sedere; 23 — degli autoveicoli della voce n. 87.02-A: altri; 22 — altri

c { 26 — degli autoveicoli della voce n. 87.02-A: con almeno 10 posti a sedere; 27 — degli autoveicoli della voce n. 87.02-A: altri; 29 — non nominati

d { 30 — degli autoveicoli della voce n. 87.02-A: con almeno 10 posti a sedere; 31 — degli autoveicoli della voce n. 87.02-A: altri; 33 — altri

e { 02 — degli autoveicoli della voce n. 87.02-A: con almeno 10 posti a sedere; 03 — degli autoveicoli della voce n. 87.02-A: altri; 04 — altre

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
87.06		**Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n 87.01 al n. 87.03 incluso:**		19	14		
	01	A *di motocoltivatori*	22			6,60	17,20
		B *altri*					
		I *della carrozzeria*					
	04	a *di ferro o di acciaio*	18			5,40	15,10
	05	b *altri*	24			7,20	17,10
		II. *degli organi di trasmissione e di direzione*					
	06	a *greggi*	21			6,30	16,80
		b *lavorati*					
	07	1 *volanti-guida*	27			8,10	19,20
		2 *altri:*					
	09	aa *assi posteriori*	20			6	16,20
	a	bb *non nominati*	36			10,80	22,80
		III *non nominati*					
	15	a *greggi*	21			6,30	16,80
		b *lavorati:*					
	17	1. *ammortizzatori di sospensione*	27			8,10	19,20
		2 *altri*					
	20	aa *ruote raggere, dischi e mozzi di ruote in ferro, acciaio o ghisa malleabile*	18			5,40	15,10
	b	bb *non nominati*	36			10,80	22,80
87.07		**Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati**					
	02 (a.)	A. autocarrelli di manutenzione appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	21	10	—	esenzione	10

STATISTICA:

a { 11 — cambi di velocità completi; 13 — ponti posteriori completi; 14 — altri }

b { 24 — assi portanti; 25 — radiatori; 26 — serbatoi per il combustibile; 29 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(87.07)		B. altri autocarrelli:					
		I. muniti di un sistema per il sollevamento del loro dispositivo di carico:					
		a. che sollevano ad un'altezza di 1 m. o più:		16	13		
	08 (n.)	1. *azionati da motore elettrico*	21			6,30	16
		2. *altri:*					
	11 (n.)	aa. *azionati da motore a scoppio (con accensione a scintilla) o da motore a combustione interna (con accensione per compressione)*	32			9,60	20,40
	12 (n.)	bb. *azionati da altri motori*	25			7,50	17,60
		b. altri:		19	15		
	14 (n.)	1. *azionati da motore elettrico*	21			6,30	17,10
		2. *non nominati:*					
	16 (n.)	aa. *azionati da motore a scoppio (con accensione a scintilla) o da motore a combustione interna (con accensione per compressione)*	32			9,60	21,80
	18 (n.)	bb. *azionati da altri motori*	25			7,50	19
		II. non nominati:					
	21 (n.)	a. azionati da motore elettrico	21	19	—	6,30	19
		b. azionati da altro motore:		24	19		
	22 (n.)	1. *azionati da motore a scoppio (con accensione a scintilla) o da motore a combustione interna (con accensione per compressione)*	40			12	27,40
	23 (n.)	2. *altri*	25			7,50	20,80
		C. parti e pezzi staccati:		20	16		
	26	I. *della carrozzeria*	18			5,40	16
		II. *degli organi di trasmissione e di direzione:*					
	27	a. *greggi*	21			6,30	18

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
		. . .					
(87.07-C-II)		b. *lavorati:*					
	29	1. ***volanti-guida***	27			8,10	20,40
		2. *altri:*					
	31	aa. ***assi posteriori***	20			6	17,60
	34	bb. *non nominati*	36			10,80	24
		III. *altri:*					
	37	a. *greggi*	21			6,30	18
		b. *lavorati:*					
	38	1. *ammortizzatori di sospensione*	27			8,10	20,40
		2. *altri:*					
	41	aa. *ruote, raggere, dischi e mozzi di ruote in ferro, acciaio o ghisa malleabile*	18			5,40	16
	44	bb. *non nominati*	36			10,80	24
87.08	(n.)	**Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati:**					
	01	A. carri da combattimento; loro parti e pezzi staccati	9	5	—	2,70 (1)	6 (1)
	04	B. autoblinde da combattimento; loro parti e pezzi staccati	9	10	—	2,70 (1)	9 (1)
87.09		**Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente:**		26	21		
	N	A. *motocicli, motocarrozzette, motorette (scooters):*					
	01 (n.)	I. ***motocicli, pesanti*** *190 kg. o più ciascuno*	27			8,10	23,20
	a (n.)	II. *altri*	31			9,30	24,80
	08 N (n.)	B. *velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta*	27			8,10	23,20
		C. *carrozzette:*					
	11	I. *per motocicli*	40			12	28,40
	13	II. *per velocipedi di ogni sorta*	27			8,10	23,20

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

STATISTICA:

a { 02 — di cilindrata eguale o inferiore a 50 cm³
03 — di cilindrata superiore a 50 cm³: moto «scooters»
06 — di cilindrata superiore a 50 cm³: altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
87.10	00 N (n.)	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	22	21	17	6,60	18,80
87.11	00	Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi	22	17	—	6,60	17
87.12		Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:					
		A. di motocicli:		24	19		
	01	I. *forcelle di ruote anteriori di motocicli con dispositivo a telescopio*	30			9	23,40
	a	II. *altri*	40			12	27,40
		B. altri:		20	16		
		I. *di velocipedi:*					
	b	a. *cerchi, parafanghi, copricatene, raggi senza tira-raggi (nipples)*	25			7,50	19,60
	17	b. *raggi con relativi tira-raggi (nipples)*	22			6,60	18,40
	19	c. *tira-raggi (nipples)*	13			5,40	16
		d. *altri:*					
		1. *greggi:*					
	21	aa. *raccordi*	16			4,80	16
	24	bb. *altri*	27			8,10	20,40
	c	2. *non nominati*	27			8,10	20,40
	35	II. *di poltrone e veicoli simili, della voce n. 87.11*	22			6,60	18,40
87.13		Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati:		18	14		
	01	A. *veicoli per bambini*	21			6,30	16,80
	04	B. *veicoli per ammalati*	18			5,40	15,60

STATISTICA:

a { 04 — selle e sedili; 05 — telai; 06 — mozzi; 07 — cerchi; 08 — manubri; 09 — raggi, tira-raggi (nipples); 11 — altri }

b { 14 — cerchi; 15 — parafanghi e copricatene; 18 — raggi senza tira-raggi (nipples) }

c { 26 — selle e sedili; 27 — telai; 29 — manubri; 30 — mozz -freno a contropedale; 31 — mozz , altri; 33 — pedali; 34 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
87.14		**Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati:**					
	a N	A. veicoli a trazione animale	18	14	—	5,40	14
	N	B. rimorchi e semirimorchi:					
	05 (n.)	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	31	10	—	esenzione	10
	b	II. altri	31	20	16	9,30	22
	N	C. altri veicoli:					
	12 (n.)	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	18	10	—	esenzione	10
	c	II. altri	18	14	11	5,40	13,80
		D. parti e pezzi staccati:		15	12		
	21	I. *riconoscibili come destinati esclusivamente e particolarmente a rimorchi, semirimorchi ed altri autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)*	18			esenzione	10
	24	II. *altri*	18			5,40	14,40

STATISTICA:

a
- 01 (n) — per il trasporto delle persone
- 04 (n) — altri

b
- 06 (n) — per il campeggio
- 10 (n) — non nominati: per il trasporto delle persone
- 13 (n) — non nominati: per il trasporto delle merci
- 14 (n) — non nominati: altri

c
- 15 (n) — per il trasporto delle persone
- 18 (n) — non nominati

SEZIONE XVII

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA

NOTA COMPLEMENTARE:

Per peso a vuoto, ai fini dell'applicazione della voce n. 88.02–B, si intende il peso degli apparecchi in ordine normale di volo, esclusi il peso del personale, il peso del carburante e delle attrezzature diverse da quelle fissate stabilmente.

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
88.01	00 (n.)	**Aerostati**	13	18	—	3,90 (1)	14,40 (1)
88.02	(n.)	**Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, eli otteri, ornitotteri, ecc.); rotochutes:**					
	01	A. funzionanti senza macchina propulsiva	21	18	14	6,30 (1)	16,80 (1)
		B. funzionanti con macchina propulsiva:					
		I. elicotteri, del peso a vuoto:					
		a. di 2000 kg. o meno:		15	—		
	04	1. *fino a 1500 kg.*	22			6,60 (1)	16 (1)
	05	2. *di più di 1500 kg. fino a 2000 kg.*	18			5,40 (1)	15 (1)
		b. di più di 2000 kg.:		12	10		
	06	1. *di più di 2000 kg. fino a 5000 kg.*	18			5,40 (1)	12,90 (1)
	07	2. *di più di 5000 kg.*	13			3,90 (1)	10,80 (1)
		II. altri, del peso a vuoto:					
		a. di 2000 kg. o meno:		15	12		
	10	1. *fino a 1500 kg.*	22			6,60 (1)	16 (1)
	11	2. *di più di 1500 kg. fino a 2000 kg.*	18			5,40 (1)	14,40 (1)

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(88.02-B-II)		b. di 2000 kg. esclusi a 15.000 kg. inclusi		14	11		
	12	1. *di più di 2000 kg. fino a 5000 kg.*	18			5,40 (1)	13,80 (1)
	13	2. *di più di 5000 kg. fino a 15.000 kg*	13			3,90 (1)	11,10 (1)
	14	c. di 15.000 kg. esclusi a 35.000 kg. inclusi	13	12 (2)	10 (2)	3,90 (1) (2)	10,80 (1) (2)
	15	d. di più di 35.000 kg.	13	12 (2)	10 (2)	3,90 (1) (2)	10,80 (1) (2)
88 03		**Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci n ri 88.01 e 88 02:**					
	01	A. di aerostati	13	17	—	3,90 (1)	13,60 (1)
		B. altri:		12 (3)	10 (3)		
	a	I. *ali, scafi, fusoliere ed impennaggi completi; eliche di metallo*	18			5,40 (1) (3)	12,90 (1) (3)
	b	II. *non nominati*	12			3,60 (1) (3)	10,20 (1) (3
88 04	00	**Paracadute e loro parti, pezzi staccati ed accessori**	16	15	12	4,80 (1)	13,30 (1)
88 05		**Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati:**					
		A. catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; loro parti e pezzi staccati		17	—		
	01	I. *catapulte ed altri simili meccanismi di lancio*	12			3,60 (1)	13,60 (1)
	01	II. *parti e pezzi staccati*	22			6,60	17

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*
(2) Fino al 31 dicembre 1966 è sospesa l'applicazione del dazio unicamente per gli aeroplani.
(3) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nei Paesi della Comunità. L'Ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

a { 04 — ali scafi, fusoliere ed impennaggi completi; 08 — eliche di metallo }

b { 05 — treni di atterraggio e ruote; 09 — eliche di legno; 12 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(88.05)		B. apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati:		13	10		
		I. *apparecchiature al suolo di allenamento al volo:*					
	07	a. *cabine di allenamento (link-trainers)*	21			6,30	14,40
	08	b. *simulatori di volo*	18			5,40	13,20
		II. *parti e pezzi staccati:*					
	11	a. *di ca ine di all namento*	22			6,60	14,80
	12	b. *di simulatori di volo*	36			10,80	20,40

SEZIONE XVII

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

NOTA

Le navi incomplete o non finite, gli scafi di navi, anche smontati, e le navi complete, smontate sono da classificare come le navi rispettive secondo la specie; nei casi dubbi circa la specie della nave che sono destinati a formare, seguono il trattamento della voce n. 89 01

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
89.01		**Navi non comprese nelle altre voci di quest Capitolo:**					
	01 (TSL)	A. navi da guerra	9	esenzione	—	2,70 (2)	3,60 (2)
		B. altre:					
	(TSL)	I. navi per la navigazione marittima (1):		esenzione	—		
		a. *da diporto:*					
	a	1. *a propulsione meccanica*	16			4.80	6,40
	09	2. *altre*	9			2,70	3,60
		b. *mercantili:*					
	b	1. *a propulsione meccanica; a vela, anche con motore ausiliario*	esenzione			esenzione	esenzione
	22	2. *altre*	12			3,60	4,80
		II. altre:					
		a. del peso unitario di 100 kg. o meno:		13	10		
		1. *da diporto:*					
	25	aa. *a propulsione meccanica*	16			4,80	12,40

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) È *sospesa l'applicazione del dazio se destinate all'Amministrazione della Difesa.*

STATISTICA:

a
- 05 — di stazza lorda superiore a 250 t.
- 06 — di stazza lorda eguale o inferiore a 250 t.

b

di stazza lorda superiore a 250 t
- 46 — piroscafi
- 47 — navi cisterna: petroliere
- 48 — navi cisterna: altre
- 49 — sciabiche ed altri natanti per la pesca
- 50 — navi frigorifere
- 54 — altre: per il trasporto delle merci, comprese quelle miste
- 57 — altre: non nominate

di stazza lorda eguale o inferiore a 250 t.:
- 61 — per il trasporto delle merci, comprese quelle miste
- 61 — altre

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(89.01-B-II-a-1)	26	bb. *altre*	9			2,70	10
	29	2. *imbarcazioni pieghevoli o smontabili, di qualsiasi sorta*	21			6,30	14,40
		b. altre:		8	6		
		1. *da diporto:*					
	31	aa. *a propulsione meccanica*	16			4,80	10
	32	bb. *altre*	9			2,70	7,20
	35	2. *imbarcazioni pieghevoli smontabili, di qualsiasi sorta*	21			6,30	12
	a	3. *galleggianti per la navigazione a rimorchio o per il servizio interno dei porti, delle rade, dei laghi, dei fiumi, canali e fossi navigabili*	12			3,60	8,40
02	(ESL)	**Rimorchiatori:**		esenzione	—		
	01	A. *di potenza fino a 700 CV, non pontati*	9			2,70	3,60
	b	B. *altri*	esenzione			esenzione	esenzione
89 03		**Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti:**					
		A. per la navigazione marittima (1):		esenzione	—		
		I. *draghe:*					
	01	a. *semoventi*	esenzione			esenzione	esenzione

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

a
- 39 — per il trasporto delle merci, compreso quelle miste: a propulsione meccanica
- 41 — per il trasporto delle merci, comprese quelle miste: altre
- 44 — altre

b
- 04 — di potenza fino a 700 CV pontati
- 07 — non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: a 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(89.03-A-1)		b altre:					
	04	1. *a chiglia metallica*	9			2,70	3,60
		2. *a chiglia di legno, anche con parti metalliche, pesanti ciascuna:*					
	08	aa. *più di 1000 kg.*	9			2,70	3,60
	09	bb. *fino a 1000 kg*	13			3,90	5,20
	a	II. *altri*	12			3,60	4,80
		B. altri		8	—		
		I. *draghe:*					
	25	a *semoventi*	esenzione			esenzione	3,90
		b *altre:*					
	28	1. *a chiglia metallica*	9			2,70	8
		2. *a chiglia di legno, anche con parti metalliche, pesanti ciascuna:*					
	29	aa. *più di 1000 kg.*	9			2,70	8
	30	bb. *fino a 1000 kg.*	13			3,90	9
	b	II. *non nominati*	12			3,60	8,60
89.04	00	**Navi destinate alla demolizione (1)**	10	esenzione	—	(2)	(2)
89.05	00	**Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili**	12	10	8	3,60	9,60

(1) La concessione dell'esenzione è subordinata alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio doganale le sovrastrutture, l'apparato motore di propulsione, i macchinari ausiliari e di coperta, le ancore, le catene, i battelli di salvataggio, i mobili facenti corpo con la nave, la legna da ardere e i materiali metallici, ricavati dagli scafi delle navi demolite nei cantieri nazionali.*

Tutti gli altri prodotti ricavati dalla demolizione sono da assoggettare al dazio proprio, secondo la specie.

STATISTICA:

a
- 15 — a chiglia di legno: anche con parti metalliche: pesanti ciascuna fino a 1000 kg.
- 19 — a chiglia di legno: anche con parti metalliche: pesanti ciascuna più di 1000 kg.
- 18 — a chiglia metallica
- 22 — non nominati

b
- 35 — a chiglia di legno: anche con parti metalliche: pesanti ciascuna fino a 1000 kg.
- 39 — a chiglia di legno: anche con parti metalliche: pesanti ciascuna più di 1000 kg.
- 38 — a chiglia metallica
- 42 — altri

SEZIONE XVIII (1)

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO

* * *

A) Sugli organi di illuminazione elettrica, inseriti in macchine, strumenti ed apparecchi di questa Sezione, oppure presentati insieme a dette macchine, strumenti ed apparecchi cui sono destinati, si riscuote la sovrimposta di confine nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

B) Sui prodotti di questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 90

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita* (*n.* 40.14), *di cuoio naturale, artificiale o ricostituito* (*n.* 42.04), *di materie tessili* (*n.* 59.17);

b) *i prodotti refrattari della voce n.* 69.03; *gli oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici, della voce n.* 69.09;

c) *gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce n.* 70.09 *e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica* (*n.* 83.12 *o Capitolo* 71, *secondo il caso*);

d) *gli oggetti di vetro delle voci n.ri* 70.07, 70.11, 70.14, 70.15, 70.17 *e* 70.18;

e) *le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione XV, di metalli comuni* (*Sezione XV*) *e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali* (*che rientrano, generalmente, nella voce n.* 39.07);

f) *le pompe distributrici aventi un dispositivo di misura, della voce n.* 84.10; *le bàscule e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonchè i pesi per pesare presentati isolatamente* (*n.* 84.20); *gli apparecchi di sollevamento e di manutenzione* (*n.* 84.22); *i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura* (*divisori detti « ottici », ad esempio*), *della voce n.* 84.48 (*diversi dai dispositivi puramente ottici: lenti per centrare, allineare, ecc.*); *le valvole, i riduttori di pressione ed altri oggetti di rubinetteria* (*n.* 84.61);

g) *i fari per automobili* (*n.* 85.09) *e gli apparecchi per la radioguida, la radiorivelazione, per radioscandaglio e per radiotelecomando* (*n.* 85.15);

h) *gli apparecchi cinematografici di registrazione o di riproduzione del suono che utilizzano soltanto procedimenti magnetici, nonchè gli apparecchi per la riproduzione in serie, con processi esclusivamente magnetici, dei supporti del suono ottenuti con questi stessi processi* (*n.* 92.11); *i lettori di suono* (*pick-up*) *magnetici* (*n.* 92.13);

ij) *gli oggetti del Capitolo* 97;

k) *le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia di cui sono costituite.*

2. – *Le macchine, gli apparecchi e gli strumenti, incompleti o non finiti, sono classificati come macchine, gli apparecchi è gli strumenti, completi o finiti, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

3. – *Con riserva delle disposizioni di cui alle precedenti Note* 1 *e* 2:

a) *le parti, pezzi staccati e accessori di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti di questo Capitolo, che consistono in articoli previsti, come tali, in una qualsiasi voce di questo Capitolo o dei Capitoli* 84, 85 *o* 91 (*escluse le voci n.ri* 84.65 *e* 85.28) *sono da classificare nella voce che li prevede;*

b) *le altre parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a macchine, apparecchi o strumenti di questo Capitolo, sono da classificare come le dette macchine, apparecchi o strumenti, o, secondo il caso, nella voce n.* 90.29.

4. – *La voce n.* 90.05 *non comprende i cannocchiali astronomici* (*n.* 90.06) *nè i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento e gli strumenti ottici per macchine, apparecchi e strumenti di questo Capitolo* (*n.* 90.13).

5. – *Le macchine, apparecchi o strumenti ottici di misura, di verifica e di controllo, che possono essere classificati sia nella voce n.* 90.13 *sia nella voce n.* 90.16, *devono essere compresi in questa ultima voce.*

6. – *La voce n.* 90.28 *comprende soltanto:*

a) *gli strumenti e apparecchi per misurare grandezze elettriche;*

b) *gli strumenti, apparecchi e macchine della stessa natura di quelli previsti nelle voci n.ri* 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 *e* 90.27 (*ad eccezione degli stroboscopi*), *purchè la loro funzione si basi su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare;*

c) *gli apparecchi e strumenti per la rivelazione o la misura di raggi alfa, beta, gamma o dei raggi X, cosmici e simili;*

d) *i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonchè i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione sia basata su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare.*

7. – *Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.*

---

(1) *I pezzi metallici, classificabili nella Sezione XVIII, di peso inferiore a* 25 *grammi ciascuno, ottenuti per sagomatura e tornitura da barre di ferro o di acciaio, di rame e sue leghe, di nichelio e sue leghe, di alluminio e sue leghe, anche se sottoposti a successiva operazione di fresatura, piallatura o rullatura, seguono il trattamento dei lavori generici della materia di cui sono formati, senza tenere conto dell'uso cui sono destinati.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
90.01		**Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre:**					
		A. lenti, prismi, specchi ed altri elementi d'ottica:		17	14		
		I. *lavorati otticamente:*					
		a. *di vetro, quarzo, materie plastiche artificiali:*					
		1. *lenti e prismi per strumenti; specchi ottici:*					
	01	aa. *lenti e prismi ottici, diottrici e catadiottrici, con distanza focale superiore a 200 millimetri, destinati ad installazione su fari marittimi*	9			2,70	11,80
	02	bb. *altri*	27			8,10	18,90
	a	2. *altri (vetri da occhiali, vetri correttori, ecc.)*	22			6,60	16,90
	11	b. *di altre materie*	25			7,50	18,10
	14	II. *non lavorati otticamente*	28			8,40	19,30
	17	B. materie polarizzanti in fogli o lastre	28	18	—	8,40	19,80
90.02		**Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente:**		17	—		
		A. *lavorati otticamente:*					
		I. *di vetro, quarzo, materie plastiche artificiali:*					
	01	a. *lenti e prismi ottici, diottrici e catadiottrici montati in pannelli, con distanza focale superiore a 200 millimetri, tamburi diottrici (compresi quelli costituiti di un sol pezzo), aventi un diametro interno superiore a 300 millimetri, destinati ad installazione su fari marittimi*	9			2,70	11,80
	b	b. *altri*	22			6,60	17
	12	II. *di altre materie*	25			7,50	18,10
	14	B. *non lavorati otticamente*	28			8,40	19,30
90.03		**Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature:**		19	15		
		A. *di metalli preziosi:*					
	01	I. *d'argento, anche dorato o platinato, con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille*	10			3	13

STATISTICA:

a { 05 — lenti oftalmiche di contatto
08 — altri }

b { 04 — per la fotografia, la cinematografia, la proiezione, l'ingrandimento o la riduzione: obiettivi
07 — per la fotografia, la cinematografia, la proiezione, l'ingrandimento o la riduzione: altri
08 — obiettivi: altri
10 — non nominati }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune autonomo (5)	Tariffa comune convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(90.03-A)	06	II. *di argento dorato o platinato, di oro platinato, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	15			4,50	15
	07	III. *altri*	5			1,50	11
		B. *di metalli comuni:*					
	11	I. *argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	25			7,50	19
	12	II. *dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	15			4,50	15
	15	III. *altri*	18			5,40	15,30
	a	C. *di altre materie*	18			5,40	15,30
90.04		**Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili:**		19	—		
		A. *con vetri lavorati otticamente, con montatura:*					
		I. *di metalli preziosi:*					
	01	a. *d'argento, anche dorato o platinato, con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille*	10			3	13,20
	06	b. *di argento dorato o platinato, di oro platinato, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	15			4,50	15,20
	07	c. *altri*	5			1,50	11,20
		II. *di metalli comuni:*					
	11	a. *argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	25			7,50	19,10
	12	b. *dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	15			4,50	15,20
	15	c. *altri*	21			6,30	19
	16	III. *di altre materie*	21			6,30	19

STATISTICA:

a { 17 — di materie plastiche artificiali
  { 19 — non nominate

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(90 04)	21	B. *occhiali protettori (per operai, automobilisti, aviatori, ecc.)*	21			6,30	19
		C. *altri, con montatura:*					
		I. *di metalli preziosi:*					
	22	a. *d'argento, anche dorato o platinato, con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille*	10			3	13,20
	27	b. *d'argento dorato o platinato, di oro platinato, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	15			4,50	15,20
	28	c. *altri*	5			1,50	11,20
		II. *di metalli comuni:*					
	a	a. *argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	25			7,50	19,10
	b	b. *dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	15			4,50	15,20
	c	c. *altri*	18			5,40	18
	d	III. *di altre materie*	18			5,40	18
90.05	*e*	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi	22	20	—	6,60	20
90.06		**Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia:**		17	—		
	01 (n.)	A. *telescopi, e cannocchiali astronomici*	13			3,90	13,60

STATISTICA:

a { 31 — occhiali da sole; 34 — altri

b { 37 — occhiali da sole; 40 — altri

c { 44 — occhiali da sole; 47 — non nominati

d { 50 — occhiali da sole; 54 — altri

e { 01 — binocoli: con prismi; 02 — binocoli: senza prismi; 04 — cannocchiali: con prismi; 05 — cannocchiali: senza prismi

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(90.06)	04	B. *altri*	21			6,30	17
	07	C. *sostegni, parti, pezzi staccati ed accessori*	21			6,30	17
90.07		**Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia o cinematografia:**					
		A. apparecchi fotografici		18	—		
	01	I. *per la fotografia aerea*	18			5,40	18
	a	II. *altri*	25			7,50	18,60
	b	B. apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia o cinematografia	16	16	—	4,80	16
90.08		**Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono):**					
	c	A. apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati	16	16	13	4,80	14
	d	B. apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono, anche combinati	22	19	15	6,60	17,80
90.09	*e*	**Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione**	21	18	14	6,30	16,80
90.10	*f*	**Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati nè compresi altrove in questo Capitolo; apparecchi di fotocopia per contatto; bobine per l'avvolgimento dei film e delle pellicole; schermi per proiezioni**	16	15	12	4,80	13,30

STATISTICA:

a
- 02 — apparecchi fotografici: speciali per la copia dei documenti o per la preparazione di clichè o di cilindri di stampa
- 03 — apparecchi fotografici: speciali altri
- 08 — apparecchi fotografici: altri: per film: di 35 mm. o meno
- 09 — apparecchi fotografici: altri: non nominati
- 12 — parti, pezzi staccati ed accessori

b
- 11 — apparecchi o dispositivi
- 17 — parti, pezzi staccati ed accessori

c
- 02 — apparecchi: per cinematografia aerea
- 03 — apparecchi: per film: di 16 mm. o più
- 06 — apparecchi: per film: di meno di 16 mm
- 07 — parti, pezzi staccati, ed accessori

d
- 10 — apparecchi per film: di 16 mm. o più
- 11 — apparecchi per film: di meno di 16 mm
- 14 — parti, pezzi staccati ed accessori

e
- 03 — proiettori episcopici per proiezioni fisse
- 04 — lettori per microfilm
- 06 — altri apparecchi da proiezione fissa
- 09 — apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione
- 12 — parti, pezzi staccati ed accessori

f
- 01 — apparecchi di fotocopia per contatto
- 01 — bobine per l'avvolgimento dei film e delle pellicole
- 07 — schermi per proiezioni
- 10 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
90.11		**Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici:**		15	12		
		A. *apparecchi:*					
	01	I. *microscopi e diffrattografi, elettronici*	10			3	11,20
	(n.) 04	II. *altri*	18			5,40	14,40
	07	B. *parti, pezzi staccati ed accessori*	36			10,80	21,60
90.12	*a*	**Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione**	22	18	14	6,60	17,20
90.13		**Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati nè compresi nelle altre voci di questo Capitolo (compresi i proiettori):**		18	14		
	01	A. *proiettori*	18			5,40	15,10
	04	B. *altri*	21			6,30	16,80
90.14		**Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri:**		17	14		
	01	A. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	20			6	16,10
		B. *altri:*					
	b	I. *di fotogrammetria; telemetri per fotografia e cinematografia*	16			4,80	14
	c	II. *non nominati*	21			6,30	16,50
90.15	00	**Bilance sensibili a un peso di 5 cg. o meno, con o senza pesi**	21	18	—	6,30	18

STATISTICA:

a
- 02 — microscopi ottici
- 03 — apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione
- 07 — parti, pezzi staccati ed accessori

b
- 05 — di fotogrammetria
- 15 — telemetri per fotografia e cinematografia

c
- 04 — di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, idrografia
- 07 — di meteorologia, idrologia, geofisica
- 08 — bussole: per la navigazione
- 09 — bussole: per la geodesia, topografia, agrimensura, livellazione
- 12 — bussole: altre
- 16 — per la navigazione marittima o fluviale
- 17 — per la navigazione: aerea
- 18 — telemetri: altri (diversi da quelli per fotografia e cinematografia)

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
90.16		**Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili:**					
		A. strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo		16	—		
	01	I. *compassi e simili*	21			6,30	16
	a	II. *regoli e cerchi calcolatori e simili tecnigrafi, pantografi, ellissografi e simili*	13			5,40	16
	b	III. *altri*	13			3,90	13
		B. macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica, e di controllo; proiettori di profili:		15	12		
	09	I. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	20			6	15,20
		II. *altri*					
	12	a. *macchine dinamiche o statiche per equilibrare pezzi meccanici*	21			6,30	15,60
	c	b. *apparecchi per misurare le pelli; strumenti di misura lineari (metri, decametri, regoli graduati, ecc.)*	13			3,90	12
	14	c. *planimetri*	18			5,40	14,40
		d. *non nominati:*					
	d	1. *strumenti ad uso dei meccanici*	22			6,60	16
		2. *per usi industriali e tecnici:*					
	26	aa. *apparecchi per controllare la marcia degli orologi*	9			2,70	10,80
	27	bb. *telescopi a regolazione micrometrica per allineamento di pezzi mobili di macchine utensili*	22			6,60	12,60
	30	cc. *altri, compresi quelli con dispositivi prevalentemente ottici, proiettori di profili*	22			6,60	16
		III. *parti, pezzi staccati ed accessori*					
	33	a. *pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite*	5			1,50	9,20
	e	b. *di macchine dinamiche o statiche per equilibrare pezzi meccanici; registratori grafici*	20			6	15,20

STATISTICA:

a { 03 — regoli o cerchi calcolatori, e simili; 05 — tecnigrafi, pantografi, ellissografi, e simili }

b { 06 — da disegno; 08 — non nominati }

c { 13 — apparecchi per misurare le pelli; 15 — altri }

d { 18 — fissi; 19 — regolabili o registrabili; 22 — altri: con meccanismo a sistema di leve; 25 — altri: non nominati }

e { 34 — di macchine dinamiche o statiche per equilibrare pezzi meccanici; 35 — registratori grafici }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(90.16-B-III)		c. *altri:*					
	a	1. *di apparecchi per misurare le pelli; di strumenti di misure lineari (metri, decametri, regoli graduati, ecc.)*	13			3,90	12
	39	2. *di planimetri*	18			5,40	14,40
		3. *non nominati:*					
	43	aa. *di strumenti ad uso dei meccanici*	22			6,60	16
		bb. *di macchine, apparecchi e strumenti per usi industriali e tecnici:*					
	46	α. *di apparecchi per controllare la marcia degli orologi*	9			2,70	10,80
	49	β. *di telescopi a regolazione micrometrica per allineamento di pezzi mobili di macchine utensili*	22			6,60	12,60
	52	γ. *di altre macchine, apparecchi e strumenti, compresi quelli con dispositivi prevalentemente ottici; di proiettori di profili*	22			6,60	16
90.17		**Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici:**		16	13		
	04	A. *siringhe, per iniezioni ipodermiche, interamente di vetro*	31			9,30	20
		B. *elettrocardiografi; apparecchi di anestesia; colposcopi:*					
	b	I. *strumenti e apparecchi*	18			5,40	14,40
	18	II. *parti e pezzi staccati*	21			6,30	16
	c	C. *altri*	21			6,30	16

STATISTICA

a { 38 — di apparecchi per misurare le pelli
  40 — di strumenti di misure lineari

b { 10 — elettrocardiografi
  15 — apparecchi di anestesia
  16 — colposcopi

c { *strumenti e apparecchi:*
  06 — siringhe
  07 — aghi per suture
  08 — aghi per iniezioni
  apparecchi elettromedicali:
  09 — *di diatermia (a onde corte, a ultrasuoni, a onde cortissime)*
  12 — *a raggi ultravioletti*
  13 — *altri*
  17 — apparecchi e strumenti per l'odontoiatria
  19 — strumenti speciali per la diagnosi
  21 — non nominati
  parti e pezzi staccati:
  31 — di apparecchi elettromedicali
  34 — di apparecchi e strumenti per l'odontoiatria
  35 — di strumenti speciali per la diagnosi
  38 — non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
90.18		**Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas):**		16	13		
	01	A. *maschere antigas e simili*	21			6,30	16
	a	B. *altri*	18			5,40	14,40
90.19		**Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili):**					
		A. oggetti ed apparecchi di protesi:					
		I. dentaria:					
		a. di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		14	—		
	10	1. *d'argento platinato, con strato ricoprente superiore a 30 micron o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille; di oro, anche platinato; di platino o di metalli del gruppo del platino; placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino*	10			3	11,20
	11	2. *altri*	20			6	14,70
	b	b. altri	27	18	14	8,10	19,20
	20	II. oculare	21	14	11	6,30	15
	25	III. altre	21	16	13	6,30	16
	26	B. apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	12	12	10	3,60	10,20
	c	C. altri	18	15	—	5,40	15
90.20		**Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento:**		16	13		
		A. *apparecchi:*					
	d	I. *per uso medico*	25			7,50	17,60
	e	II. *per usi industriali e tecnici*	21			6,30	16

STATISTICA:

a { 03 — apparecchi di meccanoterapia, per massaggio, di psicotecnica; 07 — non nominati }

b { 15 — denti artificiali: di materie plastiche artificiali; 16 — denti artificiali di altre materie; 17 — altri }

c { 29 — apparecchi di ortopedia; 31 — oggetti e apparecchi per fratture }

d { 02 — apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia; 03 — apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive; 05 — altri }

e { 27 — apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia; 28 — apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive; 31 — altri }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(90.20)		B. *tubi Röntgen e valvole Röntgen:*					
	07	I. *tubi Röntgen*	22			6,60	16,40
	09	II. *valvole Röntgen*	25			7,50	17,60
	11	C. *generatori di tensione*	18			5,40	14,40
	12	D. *quadri di comando*	15			4,50	13
	a	E. *altri*	21			6,30	16
		F. *parti, pezzi staccati ed accessori:*					
	20	I. *di generatori di tensione*	36			10,80	22
	21	II. *di quadri di comando*	15			4,50	13
	22	III. *di tavoli, poltrone e supporti simili*	21			6,30	16
	b	IV. *altri*	30			9	19,60
90.21	*c*	**Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi**	16	12	10	4,80	12,10
90.22		**Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.):**		15	12		
	d	A. *di peso superiore a 75 kg.*	18			5,40	14,40
		B. *altri:*					
	07	I. *apparecchi per il controllo delle sabbie di fonderia*	13			3,90	12
	08	II. *microdurometri*	16			4,80	13,30
		III. *non nominati*	21			6,30	15,60
	17	C. *parti, pezzi staccati ed accessori*	21			6,30	15,60
90.23		**Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:**					
	f	A. termometri a mercurio o ad altri liquidi, a lettura diretta	21	21	17	6,30	17,80

STATISTICA:

a { 14 — schermi radiologici; 16 — tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento }

b { 19 — dispositivi antidiffusori; 25 — non nominati }

c { 01 — strumenti apparecchi e modelli, per l'insegnamento della fisica, della chimica e della tecnica; 04 — modelli di anatomia umana o animale; 07 — altri }

d { 01 — per prove: su metalli; 04 — per prove: su altri materiali }

e { 11 — per prove: su metalli; 14 — per prove: su altri materiali }

f { 01 — clinici; 04 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(90.23)	09	B. igrometri e psicrometri	20	14	—	6	14,70
	a	C. altri	20	17	14	6	16,10
90.24		**Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:**					
	b	A. manometri	20	18	14	6	16,20
		B. termostati:		15	12		
	10	I. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	20			6	15,20
	13	II. *altri*	16			4,80	13,30
		C. altri:		16	13		
	c	I. *indicatori di livello; contatori di calore*	18			5,40	13,50
	d	II. *non nominati*	20			6	15,60
90.25	(n.)	**Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi:**		16	13		
	e	A. *fotometri per fotografia e cinematografia; polarografi-registratori; espansografi per il controllo delle farine; polarimetri; apparecchi per la determinazione delle rese di macinazione*	16			4,80	13,50
	f	B. *altri*	20			6	15,60

STATISTICA:

a
- 13 — densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili
- 16 — termometri (diversi da quelli della voce n. 90.23-A), pirometri,
- 19 — barometri

b
- 03 — a spirale o a membrana metallica
- 05 — altri

c
- 16 — indicatori di livello
- 21 — contatori di calore

d
- 23 — misuratori di portata
- 24 — regolatori
- 27 — altri

e
- 03 — fotometri per fotografia e cinematografia
- 06 — polarografi-registratori; espansografi per il controllo delle farine; polarimetri
- 07 — apparecchi per la determinazione delle rese di macinazione

f
- 01 — analizzatori di gas o di fumi
- 02 — calorimetri
- 11 — microtomi
- 12 — spettrografi, spettrometri, monocromatori
- 15 — non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
90.26		**Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura:**		15	12		
	01	A. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	20			6	15,20
		B. *altri:*					
	04	I. *di gas*	18			5,40	14,40
	06	II. *di liquidi*	21			6,30	15,60
		III. *di elettricità:*					
	09	a. *a tariffa semplice*	23			6,90	16,40
		b. *altri:*					
	11	1. *a tariffa doppia o tripla, ad eccedenza differenziale o con indice di massima domanda*	18			5,40	14,40
	14	2. *non nominati*	15			4,50	12,60
90.27		**Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.) indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi:**					
		A. contagiri, contatori di produzione, tassametri ed altri contatori:		16	13		
	01	I. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	20			6	15,60
		II. *altri:*					
	04	a. *curvimetri, controllori di marcia, pedometri*	18			5,40	13
	05	b. *non nominati*	18			5,40	14,40
	a	B. indicatori di velocità e tachimetri	20	18	—	6	18
	15	C. stroboscopi	18	14	11	5,40	13,80

STATISTICA:

a { 09 — per veicoli; 12 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
90.28	(n.)	**Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:**					
		A. previsti dalla Nota 6 a) di questo Capitolo:		16	13		
	a	I. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	20			6	15,60
		II. *altri:*					
	04	a. *oscillografi*	18			5,40	14,40
	b	b. *non nominati*	21			6,30	16
		B. previsti dalla Nota 6 b) di questo Capitolo:		13	13		
	c	I. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	18			5,40	14,40
		II. *altri:*					
	16	a. *apparecchi per controllare la marcia degli orologi, a funzionamento termoionico*	9			2,50	11,30
	17	b. *rivelatori di ostacoli a mezzo di ultrasuoni*	18			5,40	14,40
	18	c. *apparecchi di microelettroforesi*	13			3,10	13
	d	d. *non nominati*	20			6	15,60
	63	C. previsti dalla Nota 6 c) di questo Capitolo	20	16	13	6	15,60
	65	D. previsti dalla Nota 6 d) di questo Capitolo	21	16	13	6,30	16
90.29		**Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci n.ri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci:**		16	13		
	01	A. *registratori grafici*	20			6	14,40
		B. *altri:*					
	04	I. *per strumenti o apparecchi della voce n. 90.23*	21			6,30	16

STATISTICA:

a:
- 20 — oscillografi e oscilloscopi
- 21 — altri: di laboratorio
- 23 — altri: di tipo industriale: portatili
- 24 — altri: di tipo industriale: da tavolo
- 26 — altri: di tipo industriale: altri
- 29 — altri: non nominati

b:
- 32 — oscilloscopi
- 33 — altri: di laboratorio
- 34 — altri: di tipo industriale: portatili
- 35 — altri: di tipo industriale: da tavolo
- 36 — altri: di tipo industriale: altri
- 39 — altri: non nominati

- 42 — della natura di quelli previsti della voce n. 90.14
- 43 — della natura di quelli previsti nella voce n. 90.16
- 44 — della natura di quelli previsti della voce n. 90.24
- 45 — della natura di quelli previsti dalla voce n. 90.28
- 43 — altri

d:
- 51 — della natura di quelli previsti nella voce n. 90.14
- 52 — della natura di quelli previsti nella voce n. 90.15
- 53 — della natura di quelli previsti nella voce n. 90.16
- 54 — della natura di quelli previsti nella voce n. 90.22
- 55 — della natura di quelli previsti nella voce n. 90.23
- 56 — della natura di quelli previsti nella voce n. 90.24
- 57 — della natura di quelli previsti nella voce n. 90.25
- 60 — della natura di quelli previsti nella voce n. 90.27 (esclusi gli stroboscopi)

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(90.29-B)		II. *per strumenti o apparecchi della voce n. 90.24:*					
	a	a. *di termostati; di indicatori di livello; di contatori di calore*	16			4,80	13
	b	b. *altri*	20			6	15,60
		III. *per strumenti e apparecchi della voce n. 90.26:*					
	21	a. *pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite*	5			1,50	9,70
		b. *altri:*					
		1. *di contatori di gas:*					
	23	aa. *soffietti per camere misuratrici*	12			3,60	12,80
	24	bb. *non nominati*	18			5,40	14,40
		2. *di contatori di liquidi:*					
	27	aa. *camere volumetriche a pistone o a ruote ovali*	16			4,80	13,50
	28	bb. *non nominati*	21			6,30	16
		3. *di contatori di elettricità:*					
	31	aa. *a tariffa semplice*	23			6,90	16,80
		bb. *non nominati:*					
	33	α. *a tariffa doppia o tripla, ad eccedenza differenziale o con indice di massima domanda*	18			5,40	14,40
	37	β. *altri*	15			4,50	13
		IV. *per strumenti ed apparecchi della voce n. 90.27:*					
	c	a. *di contagiri, contatori di produzione, tassametri ed altri contatori; di stroboscopi*	18			5,40	13
	45	b. *di indicatori di velocità e tachimetri*	21			6,30	16

STATISTICA:

a { 08 — di termostati; 09 — di indicatori di livello; 15 — di contatori di calore

b { 07 — di manometri; 10 — di misuratori di portata; 19 — non nominati

c { 40 — di curvimetri, controllori di marcia, pedometri; 46 — di stroboscopi; 43 — altri

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(90.29-B)		V. *per strumenti e apparecchi della voce n.* 90.28					
	49	a. *di dosimetri Röntgen*	30			9	19,60
	50	b. *di rivelatori di ostacoli a mezzo di ultrasuoni*	36			10,80	22
	54	c. *termocoppie di platino o di metallo del gruppo del platino*	11			3,30	12,80
	57	d. *di apparecchi per controllare la marcia degli orologi, a funzionamento termoionico*	9			2,70	11,30
	58	e. *di apparecchi di microelettroforesi*	13			3,90	13
	a	f. *di oscillografi; di polarografi-registratori a funzionamento termoionico*	18			5,40	14,40
	b	g. *altri*	20			6	15,60

STATISTICA:

a { 55 — di oscillografi
56 — di polarografi-registratori a funzionamento termoionico

b { 53 — tubi Geiger-Muller, tubi scintillatori, camere di ionizzazione e simili per apparecchi rivelatori di particelle
59 — di misuratori di pH a elettrodi, anche a funzionamento termoionico
62 — non nominati.

SEZIONE XVIII

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

NOTE

1. – *Per l'applicazione delle voci n.ri 91.02 e 91.07, si considerano come « movimenti di orologi tascabili » quelli aventi per organo regolatore un bilanciere munito di spirale ed il cui spessore, misurato con la platina ed i ponti, non sia superiore a 12 mm.*

2. – *Sono esclusi dalle voci n.ri 91.07 e 91.08 i movimenti meccanici costruiti per funzionare senza scappamento* (n. 84.08).

3. – *Questo Capitolo non comprende le forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV), nè gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07), i pesi per orologi, i vetri per orologeria, le catene e braccialetti per orologi, i pezzi di attrezzature elettriche, i cuscinetti a sfere e le sfere per cuscinetti. Le molle per orologeria (con prese le spirali) sono da classificare nella voce n. 91.11.*

4. – *Con riserva delle disposizioni delle Note 2 e 3, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di apparecchi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, rientrano in questo Capitolo.*

5. – *Gli astucci, custodie ed altri contenenti simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, ai quali sono destinati e con cui sono normalmente venduti, seguono il trattamento degli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il trattamento loro proprio.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
91.01	(n.)	**Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo):**		13 con riscossione minima di 0,50 U. C. per pezzo	11 con riscossione minima di 0,50 U. C. e riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo		
		A. *guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:*					
	01 (g.)	I. *in cassa d'argento*	10			3	10,40 con riscossione minima di 0,40 U. C. e riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo
	02 (g.)	II. *in cassa di oro o di platino*	5			1,50	8,30 con riscossione minima di 0,377 U. C. e riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo
	04 (g.)	III. *in cassa di altre materie*	15			4,50	12,20 con riscossione minima di 0,50 U. C. e riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(91.01)		B. *altri:*					
	a (g.)	I. *in cassa di oro, di platino o di argento*	3			0,90	7,50 con riscossione minima di 0,34 U. C. e riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo
	10	II. *in cassa di altre materie*	5 con riscossione minima di L. 300 per pezzo			1,50 con riscossione minima di L. 90 per pezzo	8,30 con riscossione minima di 0,377 U. C. e riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo
91.02	(n.)	**Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili:**					
		A. elettriche:		15	—		
		I. *pesanti, compresa la cassa, 1 kg. o meno:*					
	01 (g.)	a. *in cassa di metalli preziosi*	4			1,20	8,80
		b. *in cassa di altre materie:*					
		1. *sveglie:*					
	02	aa. *comuni*	20			6	15,20
	03	bb. *fini*	8			2,40	10,40
	05	2. *pendolette*	15			4,50	15
		II. *pesanti, compresa la cassa, più di 1 kg.:*					
	08	a. *regolatori astronomici, pendole da osservatorio; cronometri e contatori, da marina*	5			1,50	9,20
	11	b. *altri*	18			5,40	15
		B. altre:		13	—		
		I. *guarnite di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:*					
	12 (g.)	a. *in cassa d'argento*	10			3	10,40

STATISTICA:

a { 06 — in cassa di oro o di platino
  { 07 — in cassa d'argento

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(91.02-B-1)	13	b. *in cassa d'oro o di platino*	5			1,50	8,30
	(g.) 15	c. *in cassa di altre materie*	15			4,50	13
		II. *non nominate:*					
		a. *pesanti, compresa la cassa, 1 kg. o meno:*					
	16 (g.)	1. *in cassa di metalli preziosi*	4			1,20	7,90
		2. *in cassa di altre materie:*					
		aa. *sveglie:*					
	17	α. *comuni*	20			6	14,20
	18	β. *fini*	8			2,40	9,50
	20	bb. *pendolette*	15			4,50	13
		b. *pesanti, compresa la cassa, più di 1 kg.:*					
	22	1. *regolatori astronomici; cronometri e contatori, da marina*	5			1,50	8,30
	25	2. *altre*	18			5,40	13,40
91.03	(n.)	**Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli:**		**13**	**—**		
	01	**A.** ***di precisione per aeromobili***	5			1,50	8,30
	04	**B.** ***altri***	18			5,40	13,40
91.04	(n.)	**Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:**					
		A. elettrici:		**14**	**—**		
		I. ***sveglie, pendole, altri orologi da tavolo e simili:***					
		a. ***pesanti, compresa la cassa, 1 kg. o meno:***					
		1. ***sveglie:***					
	01 (g.)	**aa.** ***in cassa di metalli preziosi***	4			1,20	8,40

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(91.04-A-I-a-1)		bb. *in cassa di altre materie:*					
	02	α. *comuni*	20			6	14,70
	03	β. *fini*	8			2,40	10
		2. *pendole, altri orologi da tavolo e simili:*					
	05	aa. *in cassa di metalli preziosi*	4			1,20	8,40
	(z.) 08	bb. *in cassa di altre materie*	15			4,50	14
		b. *pesanti, compresa la cassa, più di 1 kg.:*					
	10	1. *regolatori astronomici e pendole da osservatorio; cronometri e contatori, da marina*	5			1,50	8,80
	13	2. *altri*	18			5,40	14
	a	II. *altri*	20			6	14,70
		B. altri:		13	—		
		I. *guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:*					
	16	a. *in cassa d'argento*	10			3	10,40
	(z.) 17	b. *in cassa di oro o di platino*	5			1,50	8,30
	(z.) 18	c. *in cassa di altre materie*	15			4,50	13
		II. *non nominati:*					
		a. *sveglie, pendole, altri orologi da tavolo e simili, pesanti, compresa la cassa, 1 kg. o meno:*					
		1. *sveglie:*					
	19 (g.)	aa. *in cassa di metalli preziosi*	4			1,20	7,90
		bb. *in cassa di altre materie:*					
	20	α. *comuni*	20			6	14,20
	21	β. *fini*	8			2,40	9,50

STATISTICA:

a { 14 — indipendenti e orologi direttori (madre)
15 — comandati (secondari)

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(91.04-B-II-a)		2. *pendole, altri orologi da tavolo e simili:*					
	23 (g.)	aa. *in cassa di metalli preziosi*	4			1,20	7,90
	25	bb. *in cassa di altre materie*	15			4,50	13
		b. *altri:*					
	27	1. *regolatori astronomici e pendole da osservatorio; cronometri e contatori, da marina*	5			1,50	8,30
	a	2. *non nominati*	18			5,40	13,40
91.05	*b* (n.)	**Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)**	18	15	—	5,40	15
91.06	*c*	**Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)**	18	14	—	5,40	14
91.07	00 (g.)(n.)	**Movimenti finiti per orologi tascabili**	4,50 con riscossione minima di L. 300 per pezzo, oppure 15 % sul valore	14 con riscossione minima di 0,40 U. C. per pezzo	—	1,30 con riscossione minima di L. 90 per pezzo, oppure 4,50 sul valore	8,60 con riscossione minima di 0,40 U. C. per pezzo
91.08	(n.)	**Altri movimenti finiti di orologeria:**		14	—		
	d (g.)	A. *per cronometri da marina; per orologi di precisione per aeromobili, della voce n. 91.03*	5			1,50	8,80
	07 (g.)	B. *per pendole e pendolette*	15			4,50	14
	11 (g.)	C. *non nominati*	18			5,40	14

STATISTICA:

a { 28 — da edifici; 31 — altri

b { 02 — registratori di presenza; 05 — altri

c { 01 — orologi elettrici cambiatariffa; 04 — altri

d { 01 — per cronometri da marina; 02 — per orologi di precisione per aeromobili, della voce n. 91.03

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
91.03		**Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, sbozzate o finite:**		9	—		
	a	A. *d'oro, di platino e d'argento*	5			1,50	6,40
	(g.) 05	B. *di metalli comuni, anche placcati o ricoperti di metalli preziosi, o di altre materie*	8			2,40	8
91.10		**Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti:**		14	11		
	01	A. *di metalli preziosi*	5			1,50	8,60
	(g.) 02	B. *di legno*	12			3,60	11
	b	C. *di altre materie*	15			4,50	12,40
91.11		**Altre forniture di orologeria:**					
	c (g.)	A. pietre da orologeria (pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite ed imitazioni di pietre preziose o semipreziose), non incastonate nè montate	5	8	—	1,50	5,90
		B. molle per orologeria, comprese le spirali:		12	—		
	05	I. *aventi una larghezza fino a 3 mm.*	3			0,90	7
	(g.) 08	II. *aventi una larghezza superiore a 3 mm.*	20			6	13,70
	(g.) 09 (g.) (n.)	C. movimenti di orologi tascabili, non finiti	4,50 con riscossione minima di L. 300 per pezzo, oppure 15 % sul valore	14 con riscossione minima di 0,40 U. C. per pezzo	—	1,30 con riscossione minima di L. 90 per pezzo, oppure 4,50 sul valore	8,60 con riscossione minima di 0,40 U. C. per pezzo
		D. altri movimenti di orologeria, non finiti:		14	—		
	d	I. *per cronometri da marina; per orologi di precisione per aeromobili, della voce n. 91.03*	5			1,50	8,80
	(g.) (n.) 16	II. *per pendole e pendolette*	15			4,50	14
	(g.) (n.) 18 (g.) (n.)	III. *altri*	18			5,40	14

STATISTICA:

a { 01 — d'oro e di platino; 02 — d'argento }

b { 06 — di metalli comuni; 09 — non nominate }

c { 01 — pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini); 04 — altre }

d { 10 — per cronometri da marina; 11 — per orologi di precisione per aeromobili, della voce n. 91.03 }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(91.11)	20 (g.)(n.)	E. sbozzi di movimenti di orologi tascabili	4,50 con riscossione minima di L. 300 per pezzo, oppure 15 % sul valore	11	—	1,30 con riscossione minima di L. 90 per pezzo, oppure 4,50 sul valore	7,10 con riscossione minima di L. 300 per pezzo
		F. altri:		11	—		
		I. *sbozzi di altri movimenti di orologeria*					
	a (g.)(n.)	a *per cronometri da marina; per orologi di precisione per aeromobili, della voce n.* 91.03	5			1,50	7,30
	27 (g.)(n.)	b *per pendole e pendolette*	15			4,50	11,20
	31 (g.)(n.)	c. *altri*	18			5,40	12,40
	33	II *campanelli, campanelle, cariglioni, suonerie e simili*	21			6,30	13,60
	(g.)	III *platine*					
	34	a. *per movimenti di orologi tascabili*	4,50 con riscossione minima di L. 300 per pezzo, oppure 15 % sul valore			1,30 con riscossione minima di L. 90 per pezzo, oppure 4,50 sul valore	7,10 con riscossione minima di L. 300 per pezzo
		b. *per altri movimenti di orologeria*					
	b	1. *per cronometri da marina, per orologi di precisione per aeromobili, della voce n.* 91.03	5			1,50	7,30
	41	2. *per pendole e pendolette*	15			4,50	11,20
	43	3. *non nominati*	18			5,40	12,40
	c (g.)	IV. *non nominati*	10			3	10

STATISTICA:

a { 21 — per cronometri da marina; 22 — per orologi di precisione per aeromobili, della voce n. 91.03

b { 35 — per cronometri da marina; 36 — per orologi di precisione per aeromobili, della voce n. 91.03

c { 45 — quadranti; 46 — pietre da orologeria; 49 — altri

SEZIONE XVIII

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO; LORO PARTI ED ACCESSORI

NOTE:

1. - *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) le pellicole sensibilizzate, in tutto o in parte, per impressione a mezzo di processi fotografici o fotoelettrici, e le stesse pellicole registrate, sviluppate o non (Capitolo 37);

b) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);

c) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo Capitolo, ma non incorporati in essi, nè sistemati nella stessa custodia (Capitoli 85 o 90); gli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono combinati con apparecchi radio (n. 85.15);

d) le spazzole, spazzolini e simili, per la pulizia degli strumenti musicali (n. 96.02);

e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03);

f) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti per collezioni o di antichità (n.ri 99.05 o 99.06).

2. - *Gli strumenti e gli apparecchi di questo Capitolo, incompleti o non finiti, sono classificati come gli strumenti e gli apparecchi completi o finiti, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

3. - *Gli archetti, bacchette ed oggetti simili, per strumenti musicali delle voci n.ri 92.02 e 92.06, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento degli strumenti stessi. I cartoni e le carte perforate della voce n. 92.10 nonchè i supporti di suoni della voce n. 92.12 seguono il loro regime proprio, anche se siano presentati insieme agli strumenti ed apparecchi cui sono destinati.*

4. - *Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.*

* * *

I pianoforti, gli autopiani, gli armonium, e simili strumenti musicali a tastiera, debbono portare il contrassegno della ditta fabbricante e la indicazione della località in cui sono stati prodotti.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %				
			al 1°-1-1957	Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
della Tariffa	della Statistica			autonomo	convenzionale		
1	2	3	4	5	6	7	8
92.01	(n.)	**Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie):**					
		A. pianoforti (anche automatici, con o senza tastiera):					
	a	I. pianoforti verticali	21	22	18	6,30	18
		II. altri:		20	—		
	04	a. *automatici*	21			6,30	20
	06	b. *orizzontali*	16			4,80	16
		B. altri:		18	14		
	07	I. *clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera*	16			4,80	14
	10	II. *arpe*	12			3,60	13,20

STATISTICA:

a { 01 — automatici
  03 — altri

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
92.02		**Altri strumenti musicali a corda:**		21	—		
	a	A. *ad arco*	18			5,40	18
	07	B. *non nominati*	16			4,80	16,80
92.03	b (n.)	**Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere**	21	20	16	6,30	18
92.04	(n.)	**Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca:**		15	—		
	c	A. *fisarmoniche e concertine, aventi più di 48 bassi*	13			3,90	13
	d	B. *altre*	16			4,80	15
92.05		**Altri strumenti musicali ad aria:**		18	14		
	01 (g.)	A. *di metalli preziosi*	16			4,80	14
	e	B. *di altre materie*	21			6,30	16,80
92.06	f	**Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)**	21	18	14	6,30	16,80
92.07	00	**Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)**	16	19	—	4,80	16

STATISTICA:

a { 01 — violini e viole; (n.) 04 — altri }

b { 01 — organi a canne; 02 — fisarmoniche con manticeria a pedale, con tastiera; 03 — armonium e simili: semplici; 06 — armonium e simili: con apparecchio interno per suonare meccanicamente }

c { 03 — fino a 80 bassi; 04 — altro }

d { 01 — fisarmoniche e concertine: fino a 24 bassi; 02 — fisarmoniche e concertine: di più di 24 fino a 48 bassi; 07 — armoniche a bocca }

e { 02 — di metalli comuni; 05 — non nominato }

f { 01 — a membrana (tamburi, casse, ecc.); 03 — piatti e timpani; 05 — celesti e simili; 08 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
92.08		**Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo Capitolo (Orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.):**					
	01	A. scatole musicali	9	14	12	2,70	10,40
		B. altri:		14	—		
	02	I. *richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca*	21			6,30	15,10
	05	II. *non nominati*	13			3,90	13
92.09		**Corde armoniche:**		17	14		
	01	A. *metalliche*	27			8,10	18,90
	04	B. *di budella o di altre materie*	21			6,30	16,50
92.10		**Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie:**					
	13	A. meccanismi per scatole musicali	21	18	8	4	8
		B. altri:		18	—		
	23	I. *metronomi e diapason di ogni specie*	13			3,90	14,40
		II. *parti, pezzi staccati ed accessori:*					
		a. *di pianoforti anche automatici; di armonium ed altri strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere:*					
	01	1. *tastiere; meccaniche e loro parti*	22			6,60	18
	04	2. *altri*	12			3,60	13,50
	05	b. *di organi a canne*	21			6,30	18
		c. *casse di strumenti musicali a corda, pesanti*					
	06	1. *fino a 350 grammi*	16			4,80	16
	07	2. *più di 350 grammi*	18			5,40	18
	08	d. *di strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici e simili*	16			4,80	16
	09	e. *archetti per strumenti musicali a corda*	18			5,40	18

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: Tariffa comune al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(92.10-B-II)		f. *di strumenti musicali ad aria:*					
	10	1. *ance e bocchini*	25			7,50	18,60
	11	2. *altri*	36			10,80	23
	15	g. *apparecchi per suonare meccanicamente strumenti musicali*	25			7,50	18,60
	17	h. *cartoni e carte perforati, placche, cilindri e dischi per apparecchi meccanici*	18			5,40	18
	a	ij. *non nominati*	21			6,30	18
92.11	(n.)	**Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico:**					
		A. apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono:					
	01	I. apparecchi di registrazione	22 con riscossione minima di lire 2250 per apparecchio	19	15	6,60 con riscossione minima di L. 675 per apparecchio	17,80 con riscossione minima di lire 1820 per apparecchio
		II. apparecchi di riproduzione:		19	15		
	b	a. *giradischi a motore; cambiadischi automatici*	25			7,50	19
		b. *altri:*					
	c	1. *ad amplificazione elettrica*	22			6,60	17,80
	10	2. *non nominati*	16			4,80	15
		III. apparecchi misti:		16	13		
	11	a. *magnetofoni per l'incisione e la riproduzione magnetica del suono*	22			6,60	16,40
	14	b. *altri*	16			4,80	13,50
	17	B. apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico	15	13	10	4,50	12
92.12		**Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:**					
	01	A. preparati per la registrazione ma non registrati	16	17	14	4,80	14

STATISTICA:

a { 12 — voci per fisarmoniche ed armoniche a bocca; 13 — ance, linguette e accessori per fisarmoniche ed armoniche a bocca; 20 — altri

b { 03 — giradischi a motore; 05 — cambiadischi automatici

c { 06 — elettrofoni: a monete od a gettoni; 08 — elettrofoni: altri; 09 — altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(92.12)		B. registrati:					
		I. cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie:					
	04	a. per la fabbricazione dei dischi	18	11	9	5,40	12,40
	07	b. altri	18	17	—	5,40	17
		II. altri:					
		a. dischi:					
	08	1. per l'insegnamento delle lingue	esenzione	9	7	esenzione	4,20
	11	2. altri	18	17	14	5,40	15,30
		b. altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc)					
	12	1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche	18	2,35 U C per 100 m.	—	5,40	1,384 U. C. per 100 m.
	15	2. altri	18	19	15	5,40	15,30
92.13		**Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11:**					
	a	A. lettori di suono, loro parti e pezzi staccati	27	20	16	8,10	20,40
		B. aghi o punte; diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o non:		13	10		
	05	I. *aghi o punte*	13			3,90	10,80
		II. *altri:*					
	07	a. *non montati nè incastonati*	5			1,50	8
		b. *non nominati:*					
	09	1. *zaffiri*	13			3,90	10,80
	12	2. *altri*	5			1,50	8
	15	C. altri	22	18	14	6,60	16,60

STATISTICA:

a { 01 — magnetici
02 — altri

SEZIONE XIX
ARMI E MUNIZIONI

CAPITOLO 93
ARMI E MUNIZIONI

NOTE

1 - *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del Capitolo 36;*

b) *le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);*

c) *i carri da combattimento e le autoblinde, armati (n. 87.08);*

d) *i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, eccetto quelli montati sulle armi, o, se non montati, presentati insieme alle armi alle quali sono destinati (Capitolo 90);*

e) *le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (Capitolo 97);*

f) *le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (n.ri 99.05 o 99.06).*

2. - *Le armi incomplete o non finite sono da classificare come le armi complete o finite, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

3. - *Ai sensi della voce n. 93.07, l'espressione «parti e pezzi staccati» non comprende gli apparecchi radio od i radar, della voce n. 85.15, utilizzati per determinati proiettili-razzi.*

4. - *Gli astucci, custodie e simili, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati ed insieme ai quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di detti oggetti. Se presentati isolatamente, gli stessi contenenti seguono il loro regime proprio.*

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
93.01	a	**Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi**	16	8	—	4,80	10,20
93.02	(n.)	**Rivoltelle e pistole:**					
	01	A. di calibro 9 o superiore	13	9	—	3,90	9,50
	04	B. altre	31	16	—	9,30	20
93.03	00	**Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci n.ri 93.01 e 93.02)**	9	esenzione	—	2,70 (1)	3,60 (1)
93.04	(n.)	**Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n.ri 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lancia-gomene, ecc.:**					
	b	A. fucili e carabine da caccia e da tiro	25	18	14	7,50	18,40
	12	B. altri	27	16	—	8,10	18,40

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

STATISTICA:

a { 01 — armi; loro parti e pezzi staccati
04 — foderi

b { *a ripetizione, automatici o semiautomatici:*
01 — da tiro
04 — da caccia

altri:
06 — da tiro
07 — da caccia: a cani esterni
08 — da caccia: a cani interni: a canne sovrapposte
09 — da caccia: a cani interni: di altra specie

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
93.05	*a* (u.)	**Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)**	25	16	—	7,50	17,60
93.06		**Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi le parti di legno dei fucili e gli sbozzi di canne per armi da fuoco):**					
	01	A. per armi della voce n. 93.03	9	esenzione	—	2,70 (3)	3,60 (3)
		B. per altre armi:					
	04	I. sbozzi di legno di calci per fucili	31	10	—	9,30	17,20
		II. altre parti e pezzi staccati:					
		a. per armi della voce n. 93.02:		15	—		
	07	1. *di calibro inferiore a* 9	31			9,30	19,60
	08	2. *di calibro* 9 *o superiore*	13			3,90	13
	b	b. non nominati	31	18	14	9,30	20,80
93.07		**Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce (1):**					
		A. per rivoltelle e pistole della voce n. 93.02 e per pistole-mitragliatrici della voce n. 93.03		13	—		
	01	I. *per rivoltelle e pistole della voce n.* 93.02	21			6,30	14,60
		II. *per pistole-mitragliatrici della voce n.* 93.03:					
	04	a. *recuperati nel mare territoriale o extraterritoriale* (2)	9			esenzione	6,30
	07	b. *altri*	9			2,70 (3)	10,40 (3)

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio d'importazione, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per i proiettili e le munizioni importati per conto di Stati esteri per essere destinati al collaudo di armi da loro commesse alle fabbriche italiane, purchè la fornitura di tali armi e munizioni risulti prevista nelle clausole del contratto di commessa.*

(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(3) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinate all'Amministrazione della Difesa.*

STATISTICA:

a { 01 — fucili a carabine; 02 — rivoltelle e pistole; 05 — altre

b { 11 — per armi da fuoco della voce n. 93.04; 14 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(93.07)		B. altri:					
		I. da guerra:					
		a. per armi della voce n. 93.03:		6	—		
	10	1. *recuperati nel mare territoriale o extraterritoriale* (1)	9			esenzione	2,90
	13	2. *altri*	9			2,70 (2)	6,40 (2)
		b. altri:		12	—		
	17	1. *recuperati nel mare territoriale o extraterritoriale* (1)	9			esenzione	5,80
	20	2. *non nominati*	9			2,70 (2)	9,60 (2)
		II. non nominati:					
		a. cartucce da caccia:		19	—		
	23	1. *cartucce*	21			6,30	19
		2. *parti e pezzi staccati:*					
	25	aa. *pallottole, pallettoni e pallini, di piombo*	20			14	19
		bb. *borre per cartucce:*					
	30	α. *di feltro*	16			4,80	16
	31	β. *di altre materie*	18			5,40	18
	a	cc. *altri*	21			6,30	19
		b. altri:					
		1. *borre:*		17	—		
	39	aa. *di feltro*	16			4,80	16
	41	bb. *di altre materie*	18			5,40	17
	b	2. *non nominati*	21			6,30	17

(1) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *E' sospesa l'applicazione del dazio se destinate all'Amministrazione della Difesa.*

STATISTICA:

a
- 27 — pallottole, pallettoni e pallini, diversi da quelli di piombo
- 28 — bossoli per cartucce: di cartone, anche con fondo di metallo di altezza non superiore ad un terzo della altezza totale del bossolo
- 29 — bossoli per cartucce: altri
- 34 — altri

b
- 37 — bossoli
- 44 — cartucce
- 47 — altri

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE

* * *

Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote oltre il dazio tale sovrimposta.

CAPITOLO 94

MOBILIA; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le materasse, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei Capitoli 39, 40 e 62;*

b) *i lampadari e gli altri apparecchi d'illuminazione, che seguono il regime della materia costitutiva (n.ri 44.27, 70.14, 83.07, ecc.);*

c) *i lavori di pietre o di materie ceramiche, ad uso di sedili, di tavoli o di colonne, dei tipi utilizzati nei giardini, vestiboli, ecc. (Capitoli 68 o 69);*

d) *gli specchi che poggiano a terra, come, ad esempio, le specchiere mobili, ecc. (n. 70.09);*

e) *le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07), nonchè le casseforti della voce n. 83.03;*

f) *i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce n. 84.15; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce n. 84.41;*

g) *i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi della voce n. 85.15 (apparecchi radioriceventi, televisori, ecc.);*

h) *le sputacchiere per gabinetti da dentista (n. 90.17);*

ij) *gli oggetti del Capitolo 91, in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;*

k) *i mobili costituenti parti specifiche di fonografi, dittafoni ed altri apparecchi della voce n. 92.11 (n. 92.13);*

l) *i mobili aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giuochi della voce n. 97.04, nonchè i tavoli per giuochi di prestigio della voce n. 97.05.*

2. – *Ad esclusione:*

a) *degli armadi a muro, detti « blocchi da cucina », e simili;*

b) *dei mobili per sedersi e dei letti sospesi o abbassabili;*

c) *delle biblioteche e mobili simili ad elementi complementari, da sospendere e da poggiare, si considerano come « mobili », ai sensi delle voci dal n. 94.01 al n. 94.03, soltanto gli oggetti destinati a poggiare a terra.*

3. – *I mobili, anche con lastre, parti od accessori di vetro, marmo od altre materie, presentati smontati o non uniti, sono classificati come quelli montati, purchè le varie parti siano presentate insieme.*

4. – a) *Non sono da considerare come parti degli oggetti di questo Capitolo, quando siano presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo o di pietra, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.*

b) *presentati isolatamente, gli oggetti della voce n. 94.04 sono da classificare nella detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci dal n. 94.01 al n. 94.03*

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
94.01		**Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:**					
		A. appositamente costruiti per aerodine:		12	—		
		I. *di legno:*					
	01	a. *mobili*	18			5,40	12,90
	04	b. *parti*	21			6,30	14,10
	07	II. *di metalli comuni*	18			5,40	12,90
	09	III. *di materie plastiche artificiali*	25			7,50	15,70
	11	IV. *di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù o di altre materie*	13			3,90	12

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(94.01)		B. altri:			17		
		I. *argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*					
	13	a. *argentati o dorati*	20			6	17
	15	b. *platinati*	10			3	12,70
		II. *non nominati:*					
		a. *di legno:*					
	a	1. *mobili*	18			5,40	17
	b	2. *parti*	21			6,30	17
	c	b. *di metalli comuni*	18			5,40	17
	41	c. *di materie plastiche artificiali*	25			7,50	18,60
	d	d. *di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù o di altre materie*	13			3,90	14,40
94.02		**Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti:**		17	14		
		A. *mobili per usi medico-chirurgici e loro parti:*					
	e	I. *di metalli comuni*	18			5,40	15,10

STATISTICA:

a
- 18 — non pieghevoli, non guarniti, non ricoperti con altre materie: di legno curvato
- 19 — non pieghevoli, non guarniti, non ricoperti con altre materie: di legno non curvato
- 20 — non pieghevoli: altri: lisci o semplicemente modanati
- 21 — non pieghevoli: altri: altrimenti lavorati
- 24 — pieghevoli: con parti di tessuto o di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti
- 25 — pieghevoli: altri

b
- 28 — piani e spalliere
- 31 — altro

c
- *non imbottiti:*
- 37 — poltrone per dentisti, parrucchieri e simili (escluse quelle della voce n. 94.02-B)
- 39 — altri
- *imbottiti:*
- 34 — poltrone per dentisti, parrucchieri e simili (escluse quelle della voce n. 94.02-B)
- 35 — altri

d
- 43 — non guarniti, non imbottiti nè ricoperti con altre materie
- 45 — altri

e
- 01 — mobili per sedersi non imbottiti
- 04 — mobili per sedersi: imbottiti
- 06 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(94.02-A)		II. *di legno:*					
		a. *mobili per sedersi:*					
	00	1. *mobili*	18			5,40	15,10
	12	2. *parti*	21			6,30	16,50
		b. *altri:*					
	18	1. *mobili*	16			4,80	14
	24	2. *parti*	21			6,30	16
	27	III. *di materie plastiche artificiali*	25			7,50	18,10
	28	IV. *di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù o di altre materie*	13			3,90	13,60
		B. *poltrone per dentisti, parrucchieri e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione e loro parti:*					
	30	I. *di metalli comuni*	20			6	16,10
		II. *di legno:*					
	31	a. *mobili*	18			5,40	15,10
	33	b. *parti*	21			6,30	16,50
	35	III. *di materie plastiche artificiali*	25			7,50	18,10
	37	IV. *di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù o di altre materie*	13			3,90	13,60
94.03		**Altri mobili e loro parti:**		18	17		
		A. *argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*					
	01	I. *argentati o dorati*	20			6	17
	04	II. *platinati*	10			3	12,70

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(94.03)		B. *altri:*					
	07	I. *armadi-ghiacciaie, credenze-ghiacciaie e simili; mobili isotermici; loro parti*	21			6,30	17
		II. *non nominati:*					
		a. *di legno:*					
		1. *mobili:*					
		aa. *non guarniti, non imbottiti nè ricoperti con altre materie:*					
	11	α. *di legno curvato*	18			5,40	17
	16	β. *altri*	16			4,80	16
		bb. *altri:*					
	18	α. *imbottiti in greggio (cioè senza l'ultima ricopertura)*	16			4,80	16
	21	β. *non nominati*	18			5,40	17
	25	2. *parti*	21			6,30	17
		b. *di metalli comuni:*					
	27	1. *letti*	21			6,30	17
	a	2. *altri*	18			5,40	17
	35	c. *di materie plastiche artificiali*	25			7,50	18,60
	41	d. *di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù o di altre materie*	13			3,90	14,40

STATISTICA:

a:
- 29 — *tavoli da disegno (esclusi quelli attrezzati della voce n. 90.16)*
- 30 — guardaroba, armadi di classificazione, schedari, carrelli a tavolino per trasportare schede ed altri documenti, e simili mobili per ufficio
- 33 — altri

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
94.04		**Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti:**					
	a	A. oggetti letterecci e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare	25	22	—	7,50	22
		B. altri:		20	16		
		I. *sommier:*					
	01	a. *metallici*	21			6,30	18
		b. *altri:*					
	09	1. *di legno*	16			4,80	16
	15	2. *di materie plastiche artificiali*	25			7,50	19,60
	17	3. *di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù o di altre materie*	13			3,90	14,80
	b	II. *oggetti letterecci e simili*	18			5,40	16

STATISTICA:

a { 18 — materasso; 19 — altri }

b { 21 — materasse: di gomma allo stato spugnoso o cellulare; 22 — materasse: di altre materie: con intelaiatura metallica; 24 — materasse: di altre materie: altre; 27 — altri }

SEZIONE XX

CAPITOLO 95

MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

NOTA

Questo Capitolo non comprende

a) *gli oggetti del Capitolo* 66 (*ombrelli da pioggia o da sole, bastoni, fruste, scudisci e loro parti*);

b) *i ventagli e ventole a mano* (n 67 05);

c) *gli oggetti del Capitolo* 71, *in particolare le minuterie di fantasia;*

d) *gli oggetti del Capitolo* 82 (*utensileria; oggetti di coltelleria, posate da tavola*) *presentati montati e comportanti manichi o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, tali manichi e parti rientrano in questo Capitolo;*

e) *gli oggetti del Capitolo* 90, *in particolare le montature da occhiali,*

f) *gli oggetti del Capitolo* 91 (*orologeria*), *in particolare le casse e simili per orologi pendole ed apparecchi di orologeria;*

g) *gli oggetti del Capitolo* 92, *in particolare gli strumenti musicali;*

h) *gli oggetti del Capitolo* 93, *in particolare le parti di armi,*

ij) *gli oggetti del Capitolo* 94 (*mobili e loro parti*);

k) *gli oggetti del Capitolo* 96 (*le spazzole, spazzolini, pennelli e simili*);

l) *gli oggetti del Capitolo* 97 (*giocattoli, giuochi, ecc.*);

m) *gli oggetti del Capitolo* 98 (*lavori diversi*);

n) *gli oggetti del Capitolo* 99 (*oggetti d'arte, da collezione e di antichità*).

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % ai 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
95 01		**Tartaruga lavorata** (compresi i lavori):					
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati	4	9	7	1,20	5,80
		B. altri:		16	—		
	10	I. *lavori* (*esclusi quelli semplicemente sbozzati*)	12			3,60	12,80
	11	II. *non nominati*	9			2,70	11,30
95.02		**Madreperla lavorata** (compresi i lavori):					
		A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati (comprese le perle dette «di Gerusalemme»):		9	—		
	01	I. *perle dette «di Gerusalemme»*	4			1,20	6
	04	II. *altri*	10			3	9
		B. altri:		17	14		
	07	I. *placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie*	13			3,90	13,60
		II. *lavori:*					
	11	a. *manichi per oggetti di coltelleria, cucchiai, forchette e simili, semplicemente sbozzati* .	13			3,90	13,60
	14	b. *altri*	14			4,20	14

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
95.03		**Avorio lavorato (compresi i lavori):**					
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati .	9	9	7	2,70	7,80
		B. altri:		17	14		
	06	I. *placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie*	12			3,60	13,60
		II. *lavori:*					
		a. *provenienti dalle zanne di elefante, di mammut, di tricheco, di narvalo, di rinoceronte o dai denti di ippopotamo e di capodoglio:*					
		1. *piastrine per tasti di strumenti a tastiera:*					
	07	aa. *semplicemente sbozzati*	9			2,70	11,80
	10	bb. *altri*	12			3,60	13,60
		2. *altri:*					
	13	aa. *semplicemente sbozzati*	12			3,60	13,60
	17	bb. *non nominati*	16			4,80	14
		b. *altri*					
	21	1. *manichi per oggetti di coltelleria, cucchiai, forchette e simili, semplicemente sbozzati*	9			2,70	11,80
	23	2. *non nominati*	12			3,60	13,60
95.04		**Osso lavorato (compresi i lavori):**					
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati	9	10	8	2,70	8
		B. altri:		15	12		
	07	I. *manichi per oggetti di coltelleria, cucchiai, forchette e simili, semplicemente sbozzati* . . .	9			2,70	10,80
	09	II. *non nominati*	12			3,60	12

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
95.05		**Corno, corna di animali, corallo naturale o ricost tuito ed altre mater e animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori):**					
		A. corallo naturale o ricostituito, lavorato:					
		I. combinato con altre materie:		15	—		
	01	a. *non montato*	9			2,70	10,80
	04	b. *montato*	12			3,60	12
		II. altro:		7	6		
	07	a. *non montato*	9			2,70	6,90
	10	b. *montato*	12			3,60	8,10
	12	B. calami di penne lavorati	9	10	—	2,70	9
		C. altre materie animali da intaglio, lavorate					
	14	I. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati	9	8	—	2,70	8
		II. altre:		16	—		
	24	a. *lavori (esclusi quelli semplicemente sbozzati)*	13			3,90	13
	25	b. *non nominate*	12			3,60	12,80
95.06		**Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc) lavorate (compresi i lavori):**					
	01 T	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi o forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati	3	6	5	0,90	4,10
		B. altri:		12	—		
	10	I. *lavori (esclusi quelli semplicemente sbozzati)*	12			3,60	12
	11	II. *non nominati*	9			2,70	9,60

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
95.07		**Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori):**					
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati	4	5	4	1,20	4
		B. altri:		13	10		
	04	I. *placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie*	4			1,20	7,60
		II. *lavori:*					
	07	a. *semplicemente sbozzati*	12			3,60	10,80
	10	b. *non nominati*	16			4,80	12,40
95.08		**Lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali (coppale, colofonia, ecc.), di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati nè compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03 e suoi lavori:**					
	01	A. cera goffrata per alveari	9	10	—	2,70	9
		B. altri:		17	14		
	10	I. *lavori modellati o intagliati, di gomma coppale (esclusi quelli semplicemente sbozzati)*	16			4,80	14
	a	II. *non nominati*	12			3,60	13,60

STATISTICA:

a { 17 — gelatina non indurita lavorata e suoi lavori
{ 19 — altri

SEZIONE XX

CAPITOLO 96

SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, SPOLVERINI, PIUMINI DA CIPRIA E STACCI

NOTE

1 – *Sono esclusi da questo Capitolo*

a) *gli oggetti del Capitolo* 71

b) *le spazzole, spazzolini, e simili, dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, in chirurgia, in veterinaria e in odontoiatria* (n. 90.17);

c) *gli oggetti aventi il carattere di giocattoli* (*Capitolo* 97)

2. – *Si considerano teste preparate, ai sensi della voce n. 96.03, i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'incollatura o l'intonaco della base del mazzetto, l'ugualizzazione o la molatura delle estremità.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957	Tariffa comune: autonomo	Tariffa comune: convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
96.01		**Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico:**		18	—		
	01 T	A. *di betulla, ginestra, erica e altri simili steli*	9			2,70	12,30
	05	B. *di saggina, con manico*	13			3,90	14,40
	a	C. *altre*	12			3,60	13,50
96.02		**Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili:**					
		A. spazzolini da denti:		25	20		
	02	I. *con montatura platinata, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille*	10			3	16
	03	II. *altri*	20			6	20
		B. spazzole costituenti elementi di macchine:		17	14		
	11	I. *di fili metallici*	22			6,60	16,90
	12	II. *altre*	18			5,40	15,10

STATISTICA:

a { 04 T — di saggina, senza manico
08 — non nominate

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957 4	Tariffa comune — autonomo 5	Tariffa comune — convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(96.02)		C. altri:		21	—		
		I. *con montatura argentata, dorata, platinata, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, avente un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*					
	13	a. *con montatura argentata o dorata*	20			6	20
	14	b. *con montatura platinata*	10			3	14,10
		II. *non nominati*					
	a	a. *pennelli e simili, diversi da quelli per barba, non montati su calami di penna, di fibre vegetali o miste col 90 per cento o più di fibre vegetali; rulli per dipingere*	18			5,40	18
	51	b. *raschini di gomma o di altre simili materie flessibili*	16			4,80	16,80
	b	c. *altri*	27			6,30	21
96.03		**Teste preparate per pennelli e simili:**		18	—		
	08	A. *diverse da quelle per barba, di fibre vegetali o miste col 90 per cento o più di fibre vegetali*	18			5,40	18
	c	B. *altre*	22			6,60	18
96.04	00	**Spolverini e scopine, di piume**	16	19	—	4,80	16
96.05	00	**Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia**	18	20	—	5,40	18
96.06		**Stacci e crivelli, a mano, di qualsiasi materia:**		20	16		
	01	A. *con fondo di lamiera perforata, di tela o rete metallica*	21			6,30	17,50
	04	B. *altri*	16			4,80	16

STATISTICA:

a { 49 — rulli per dipingere; 50 — pennelli per dipinge e imbiancare, verniciare, e simili; 53 — altri

b { 35 — pennelli da barba; 57 — spazzole e pennelli, per dipingere, imbiancare, verniciare e simili; 60 — altri

c { 03 — da barba; 13 — non nominate

SEZIONE XX

CAPITOLO 97

GIOCATTOLI, GIUOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI E SPORT

NOTE

1 - *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le candele per alberi di Natale* (*n.* 34 06);
b) *gli articoli di pirotecnica per divertimento, della voce n.* 36 05;
c) *i fili, monofili, cordoncini, « gut » e simili, per la pesca, anche tagliati a misura, ma non montati come lenze, che rientrano nel Capitolo n.* 39, *nella voce n.* 42.06 *o nella Sezione XI;*
d) *i sacchi per oggetti da sport ed altri contenenti delle voci n.ri* 42 02 *e* 43.03;
e) *le vestimenta da sport, nonchè gli abiti da travestimento di maglia o di altro tessuto, dei Capitoli* 60 *e* 61;
f) *i vessilli e i granpavesi di tessuto, nonchè le vele per imbarcazioni ed i carri a vela, del Capitolo* 62;
g) *le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati dei pattini) ed i copricapo speciali per la pratica degli sport, nonchè i gambali ed i para-stinchi per tutti gli sport, dei Capitoli* 64 *e* 65;
h) *i bastoni per alpinisti, gli scudisci e le fruste* (*n.* 66.02), *e loro parti* (*n.* 66.03);
ij) *gli occhi di vetro non montati per bambole ed altri giocattoli, della voce n.* 70.19;
k) *le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n.* 39.07);
l) *gli oggetti della voce n.* 83.11;
m) *i veicoli da sport della Sezione XVII, escluse le slitte, guidoslitte (bobsleighs) e simili;*
n) *i velocipedi per ragazzi, costruiti come le biciclette del tipo comune e muniti di cuscinetti a sfere* (*n.* 87.10);
o) *le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi (schiff)* (*Capitolo* 89) *e loro mezzi di propulsione* (*Capitolo* 44, *se sono di legno*);
p) *gli occhiali di protezione per la pratica degli sport e per i giuochi all'aperto* (*n.* 90 04);
q) *i richiami ed i fischietti* (*n* 92 08);
r) *le armi ed altri oggetti del Capitolo* 93;
s) *le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).*

2. - *Gli oggetti di questo Capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o placcati o ricoperti di metalli preziosi, di pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre sintetiche o ricostituite.*

3. - *Sono da considerare « bambole », ai sensi della voce n.* 97.02, *soltanto quelle raffiguranti soggetti umani.*

4. - *Gli oggetti incompleti o non finiti seguono il trattamento di quelli completi o finiti, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

5. - *Con riserva di quanto previsto dalla Nota* 1 *precedente, le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo Capitolo, purchè siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.*

* * *

Nel caso in cui esistano sottovoci particolari per le parti, pezzi staccati ed accessori, le palle, biglie, stecche da bigliardo, piastrelle, birilli ed altri simili accessori, presentati insieme ai rispettivi giuochi, come normale dotazione seguono il trattamento di questi; presentati isolatamente, oppure in soprannumero, seguono il loro regime proprio.

Numero della Tariffa 1	Numero della statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
97.01	a	**Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili**	21	21	—	6,30	21
97.02		**Bambole di ogni specie:**					
	b	A. bambole (vestite o non)	21	25	20	6,30	20
		B. parti, pezzi staccati ed accessori:		21	17		
	11	I. *parrucche*	18			5,40	17
	c	II. *altri*	21			6,30	18,40

STATISTICA:

● a { 01 — carrozzelle di ogni specie, per bambole; 04 — altri }

b { 01 — fatte di diverse materie: vestite; 04 — fatte di diverse materie: non vestite; 05 — altre: di gomma; 06 — altre: di celluloide o di altre materie plastiche artificiali; 09 — altre: di altre materie }

c { 10 — teste, corpi ed arti; 14 — non nominati }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
97.03		**Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento:**		24	—		
	a	A. *armi di ogni specie, aeroplani ed alianti atti al volo; apparecchi da proiezione (cinematografi, lanterne magiche e simili); strumenti musicali*	21			6,30	21
		B. *non nominati:*					
	b	I. *meccanici, a molla, a vapore, elettrici*	28			8,40	24
		II. *altri:*					
	c	a. *di gomma o di legno*	23			6,90	23
	18	b. *di metalli comuni*	28			8,40	24
	19	c. *di altre materie*	25			7,50	24
97.04		**Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da gioco):**					
	03 (mazzi)	A. carte da giuoco, comprese le carte giocattoli	16	23	18	4,80	18
		B. altri:		21	17		
	d	I. *giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi; bigliardi a forma di mobile; tennis da tavolo (ping-pong)*	18			5,40	17
	e	II. *non nominati; accessori per oggetti di questa voce*	21			6,30	17,80
97.05	f	**Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)**	21	22	20	6,30	20

STATISTICA:

a { 02 — armi di ogni specie, aeroplani ed alianti atti al volo; 03 — apparecchi di proiezione; 05 — strumenti musicali }

b { 06 — elettrici; 09 — altri }

c { 15 — di gomma; 16 — di legno }

d { 05 — giuochi meccanici; 06 — bigliardi a forma di mobile; 08 — tennis da tavolo (ping-pong) }

e { 07 — bigliardi da tavolo, giuochi da sala o per case da giuoco, « roulettes » e simili; 15 — altri }

f { 01 — oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; 04 — oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
97.06		**Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04:**		19 (1)	—		
	01	A. *pattini da ghiaccio od a rotelle*	16			4,80	16
	a	B *altri*	18			5,40 (1)	18 (1)
97.07		**Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia:**					
	01	A ami non montati	13	10	—	3,90	10
		B altri		17	—		
	b	I. *piccole reti a mano per qualsiasi uso, oggetti per la pesca con la lenza, escluse le ancorette*	13			3,90	13,60
	11	II *non nominati*	16			4,80	16
97.08	00	**Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti**	16	14	11	4,80	12,60

(1) Fino al 31 dicembre 1965, per gli oggetti per cricket e polo è sospesa l applicazione del dazio.

STATISTICA

a:
- 13 — attrezzi da ginnastica e da sport atletico
- 14 — sci di ogni specie e bastoni da sci, racchette da neve
- 06 — palloni e palle
- 09 — attrezzi da scherma
- 17 — racchette da tennis, da badminton e simili (compresi i telai)
- 11 — bastoni da golf, da hockey e simili
- 21 — non nominati

b:
- 02 — piccole reti a mano per qualsiasi uso
- 04 — canne da pesca
- 05 — mulinelli
- 08 — non nominati

SEZIONE XX

CAPITOLO 98

LAVORI DIVERSI

NOTE

1. - *Questo Capitolo non comprende*

a) *le matite per sopracciglia e per la truccatura* (*n.* 33 06);

b) *i bottoni e gli sbozzi di bottoni, i pettini, i fermagli per capelli e simili, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi* (*sotto la riserva delle disposizioni contenute nella Nota* 2 a) *del Capitolo* 71), *o guarniti di perle fini, di pietre preziose* (*gemme*) *o semipreziose* (*fini*), *di pietre sintetiche o ricostituite* (*Capitolo* 71);

c) *le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione XV, di metalli comuni* (*Sezione XV*) *e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali* (*che rientrano, generalmente, nella voce n.* 39.07);

d) *le righe* (*n.* 90 16);

e) *i giocattoli del Capitolo* 97.

2 - *Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota* 1 *di questo Capitolo, gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi da pietre preziose* (*gemme*) *o semipreziose* (*fini*), *da pietre sintetiche o ricostituite, oppure guarniti di perle fini, rientrano in questo Capitolo.*

3. - *Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono classificati come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il loro trattamento proprio.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SU VALORE %				
			al 1°-1-1957	Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
della Tariffa	della Statistica			autonomo	convenzionale		
1	2	3	4	5	6	7	8
98.01		**Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni):**					
	01	A. sbozzi e dischetti per bottoni	12	13	10	3,60	10,20
		B. bottoni e loro parti		18	—		
		I. *argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a* 30 *micron, o qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a* 4 *per mille:*					
	02	a. *argentati o dorati*	20			6	18
	03	b. *platinati*	10			3	12,70
		II. *altri:*					
	a	a. *a pressione e a fermaglio; per colli, polsini e petti di camicia*	21			6,30	18
		b. *non nominati*					
	b	1. *di metalli comuni; di materie plastiche artificiali; di vetro, di materie ceramiche o di materie simili*	21			6,30	18

STATISTICA:

a { 05 — a pressione e a fermaglio
  08 — per colli, polsini e petti di camicia

b { 10 — di metalli comuni
  11 — di materie plastiche artificiali
  14 — di vetro, di materie ceramiche o di materie simili

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
(93.01-B-II-b)	22	2. *di corallo, di avorio, di tartaruga, di madreperla o di conchiglia, di ambra naturale o ricostituita (ambroide)*	18			5,40	18
	16	3. *di legno, di cartapesta, di fibra vulcanizzata o di altre materie vegetali*	16			4,80	16
	a	4. *di altre materie*	13			3,90	14,40
98.02		**Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.):**					
	01	A. chiusure con graffette di metalli comuni, loro parti di metalli comuni	13	16	—	3,90	13
	04	B. altre	18	20	—	5,40	18
98.03		**Portapenne, stilografi e matitatoi; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci n.ri 98.04 e 98.05:**					
	(n.)	A. portapenne a serbatoio e stilografi:		22	18		
		I. *di metalli preziosi:*					
	01	a. *di argento*	20			6	18
	(g.) 02	b. *di altri metalli preziosi*	10			3	14,60
	(g.) 03	II. *placcati di metalli preziosi o con guarnizioni od accessori di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi; argentati, dorati, platinati, ovvero con guarnizioni od accessori di metalli comuni argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	18 con riscossione minima di L. 450 per pezzo			5,40 con riscossione minima di L. 135 per pezzo	18 con riscossione minima di L. 450 per pezzo
		III. *altri:*					
	04	a. *matite a sfera, di prezzo non superiore a L. 100 per pezzo*	18			5,40	18
	b	b. *non nominati*	18 con riscossione minima di L. 90 per pezzo			5,40 con riscossione minima di L. 27 per pezzo	18 con riscossione minima di L. 90 per pezzo

STATISTICA:

a { 17 — di corozo o di palma dum; 18 — di materie tessili o ricoperti di materie tessili; 19 — di osso o corno; 20 — di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, o ricoperti degli stessi; 23 — altri }

b { 05 — a sfera; 06 — altri }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(98.03)		B. altri portapenne; portamine; portalapis e simili:		19	—		
		I. *portapenne, portalapis:*					
		a *di metalli preziosi:*					
	08 (g.)	1. *di argento*	20			6	19
	09 (g.)	2. *di altri metalli preziosi*	10			3	13,20
	10	b. *placcati di metalli preziosi o con guarnizioni od accessori di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi; argentati, dorati, platinati, ovvero con guarnizioni od accessori di metalli comuni argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	16			4,80	16
	11	c. *di metalli comuni anche argentati, dorati, platinati con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille*	16			4,80	16
	14	d. *di altre materie*	18			5,40	18
		II. *matitatoi con o senza mine:*					
		a. *di metalli preziosi:*					
	15 (g.)(n.)	1. *di argento*	20			6	19
	16 (g.)(n.)	2. *di altri metalli preziosi*	10			3	13,20
	17 (n.)	b. *placcati di metalli preziosi o con guarnizioni od accessori di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi; argentati, dorati, platinati, ovvero con guarnizioni od accessori di metalli comuni argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	16 con riscossione minima di L. 144 per pezzo			4,80 con riscossione minima di lire 43,20 per pezzo	16 con riscossione minima di L. 144 per pezzo
	20 (n.)	c. *altri*	16			4,80	16
		C. pezzi staccati ed accessori:					
	25	I. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolletes»	16	17	9	4,80	11,80

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
(*98.03*-C)		**II. altri:**		17	14		
		a. *salvapunte:*					
		1. *di metalli preziosi:*					
	21 (g.)	**aa.** *di argento*	20			6	16,10
	22 (g.)	bb. *di altri metalli preziosi*	10			3	12,20
	26	2. *di altre materie*	16			4,80	14
		b. *non nominati:*					
	29	1. *meccanismi di metalli comuni, anche argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille*	9			2,70	11,80
	a	2. *altri*	16			4,80	14
98.04		**Pennini da scrivere e punte per pennini:**					
		A. pennini da scrivere:					
	01 (g.)	I. di oro	9	10	8	2,70	8
		II. di altre materie:		16	13		
	03	a. *di metalli comuni, anche argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille*	18			5,40	14,80
	05	b. *non nominate*	13			3,90	13
	07	B. punte per pennini	4	5	4	1,20	4

STATISTICA:

a { 33 — cartucce di ricambio per matite a sfera
37 — non nominati

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 4	Tariffa comune: autonomo 5	Tariffa comune: convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
98.05		**Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi:**					
		A. lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini:					
	01	I. lapis con guaine	21	17	—	6,30	17
	04	II. altri	16	14	—	4,80	14
		B. gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi da bigliardi:		10	—		
	05	I. *gessetti per scrivere e per disegnare, di gesso naturale bianco, segato o tagliato*	9			2,70	9
	07	II. *altri*	12			3,60	10
98.06	00	**Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate**	13	17	—	3,90	13,60
98.07	a	**Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano**	16	16	13	4,80	14
98.08	b	**Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola**	16	16	—	4,80	16
98.09	c	**Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili**	16	12	—	4,80	12,10

STATISTICA:

a { 01 — automatici; 04 — non automatici

b { 01 — nastri inchiostratori; 04 — cuscinetti per timbri

c { 01 — ceralacca; 04 — paste a base di gelatine

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
98.10		**Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini (1):**		15	—		
	a	A. *di metalli preziosi, di metalli comuni placcati di metalli preziosi oppure argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	13			3,90	13
		B. *altri:*					
	b	I. *elettrici*	16			4,80	15
	c	II. *non nominati*	13			3,90	13
98.11		**Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati:**					
	01	A. sbozzi di pipe di legno o di radica . . .	9	6	—	2,70	6,40
		B. altri:		18	14		
	02	I. *teste di pipe, di legno o di radica, sgrossate, anche forate, ma non immasticate, non pulite né lucidate*	13			3,90	14
		II. *pipe e teste di pipe non nominate:*					
	03	a. *di terracotta, d'un sol pezzo*	9			2,70	12
		b. *altre, anche montate, con o senza guarnizioni anche di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi, oppure argentati, dorati, platinati:*					
	04	1. *di legno o di radica*	13			3,90	14
	07	2. *di altre materie*	16			4,80	14
		III. *bocchini, imboccature e cannucce:*					
	10	a. *imboccature e cannucce, per pipe, per bocchini da sigari e da sigarette, anche forate, ma non munite di passo a vite, né pulite, né lucidate*	16			4,80	14

(1) *L'importazione degli accenditori ed apparecchi di accensione, di articoli similari ai fiammiferi, delle composizioni e di altri oggetti capaci di produrre fiammella, scintilla o incandescenza, che nell'uso possono sostituirsi ai fiammiferi di qualunque specie, è riservata allo Stato. Similmente è riservata allo Stato l'importazione di parti e pezzi di ricambio degli apparecchi, articoli, oggetti, ecc., sopracitati.*
Sugli accenditori e sugli apparecchi d'accensione, ecc., dei quali sia stata autorizzata l'importazione per uso privato, è dovuto, oltre il dazio, il diritto di monopolio.

STATISTICA:

a { 03 — a gas; 07 — altri }

b { 09 — apparecchi; 12 — parti staccate }

c { 15 — accenditori a gas; 17 — accenditori altri; 19 — apparecchi d'accensione; 22 — parti staccate }

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Dazio sul valore %: al 1°-1-1957 (4)	Tariffa comune: autonomo (5)	Tariffa comune: convenzionale (6)	Per provenienze comunitarie (7)	Per altre provenienze (8)
(98 11-B-III)		b. *altri*					
	11	1. *con guarnizioni di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi, o argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	13			3,90	14
		2. *non nominati:*					
	12	aa. *fatti, in tutto o in parte, di ebanite o di materie plastiche*	21			6,30	16,80
	14	bb *fatti di altre materie*	16			4,80	14
		IV. *altre parti e pezzi staccati di pipe e di bocchini da sigari o da sigarette:*					
		a. *di metalli preziosi, di metalli comuni placcati di metalli preziosi, oppure argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*					
	15	1. *d'argento, placcati o ricoperti di altri metalli preziosi; argentati o dorati*	20			6	16,40
	21	2. *altri*	10			3	12,40
	23	b. *non nominati*	16			4,80	14
98 12		**Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili:**		22	18		
		A. *argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*					
	01	I. *argentati*	25			7,50	20,50
	02	II. *dorati o platinati*	15			4,50	17,60
		B. *altri:*					
	03	I. *da ornamento personale, composti di almeno due materie diverse dai metalli comuni*	25			7,50	20,50
	a	II. *di ebanite o di materie plastiche artificiali*	22			6,60	20,50
	b	III. *di altre materie*	16			4,80	17,60

STATISTICA

a { 04 — di ebanite; 05 — di materie plastiche artificiali }

b { 06 — di metalli comuni; 07 — di corno, osso o materie simili; 08 — di avorio, madreperla o tartaruga; 11 — altri }

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Dazio sul valore % al 1°-1-1957 4	Tariffa comune autonomo 5	Tariffa comune convenzionale 6	Per provenienze comunitarie 7	Per altre provenienze 8
98.13		**Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili:**		17	14		
	01	A. *di ferro o di acciaio*	21			6,30	16,50
	04	B. *altre*	16			4,80	14
98.14		**Spruzzatori da toletta, montati; loro montature e teste di montature:**		20	16		
		A. *interamente o parzialmente di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi, oppure argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*					
	01	I. *interamente o parzialmente d'argento*	10			3	13,60
	02	II. *interamente o parzialmente di altri metalli preziosi*	5			1,50	11,60
	03	III. *di metalli comuni placcati o ricoperti d'argento o argentati*	25			7,50	19,60
	04	IV. *di metalli comuni placcati o ricoperti di altri metalli preziosi; dorati o platinati*	15			4,50	16
	a	B. *altri*	22			6,60	18
98.15	*b*	**Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, e loro parti** (escluse le ampolle di vetro)	27	26	—	8,10	26
98.16	00	**Manichini e simili; automi e scene animate per mostre**	18	18	14	5,40	15,10

STATISTICA:

a { 08 — spruzzatori da toletta, montati; 11 — montature e teste di montature }

b { 01 — bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati; 01 — parti }

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 99

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

Note:

1. - *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione* (n. 49.07);

b) *le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi di arte e per usi simili* (n. 59.12);

c) *le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini), anche gregge* (n.ri 71.01 e 71.02).

2. - *Si considerano come «incisioni, stampe e litografie, originali», ai sensi della voce n. 99.02, gli esemplari ottenuti direttamente, in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica e la materia usata, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.*

3. - *Non rientrano nella voce n. 99.03 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzione in serie, stampi e lavori da artigiano) le quali sono da classificare nel capitolo della loro materia costitutiva.*

4. - a) *Con riserva delle Note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri Capitoli della Tariffa debbono essere classificati in questo Capitolo;*

b) *gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 99.06 che nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05, debbono essere classificati nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05.*

5. - *Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, incisioni, stampe e litografie, seguono il trattamento dei tali oggetti, purchè il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.*

* * *

A) Il carattere di opere d'arte originali per i prodotti rientranti nelle voci n.ri 99.01-A, 99.02 e 99.03, viene riconosciuto dagli organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione.

Per i modelli di busti, di statue, di bassorilievi, e simili, fatti di gesso e destinati ad essere riprodotti, nonchè per le forme di gesso cave di oggetti d'arte da riprodurre, il trattamento della voce n. 99.03 è subordinato alla presentazione di apposito certificato rilasciato dagli organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione, dal quale devono risultare il nome e la residenza dell'artista che deve eseguire la riproduzione.

B) Seguono il trattamento degli oggetti della voce n. 99.05 le scatole nelle quali sono fissati gli oggetti stessi ed i recipienti di vetro nei quali essi sono contenuti.

C) Sono considerati «oggetti di antichità, ecc.», ai sensi della voce n. 99.06 (ad esclusione dei libri, stampe, musica, carte geografiche ed altri prodotti dell'industria grafica), quelli riconosciuti tali dagli organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % al 1°-1-1957	Tariffa comune autonomo	Tariffa comune convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4	5	6	7	8
99.01		**Quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, ad esclusione dei disegni industriali della voce n. 49.06 e degli oggetti manifatturati decorati a mano:**		esenzione	—		
	01	A. *opere d'arte originali*	esenzione			esenzione	esenzione
		B. *altri:*					
	02	I. *non incorniciati, su carta o cartone*	15			4,50	6
	05	II. *non nominati*	16			4,80	6,40
99.02	00	**Incisioni, stampe e litografie, originali**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
99.03	00	**Opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
99.04	00	**Francobolli e simili (biglietti postali, marche postali, ecc.), marche da bollo e simili, anche obliterati, ma non aventi corso nè destinati ad aver corso nel paese di destinazione**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
99.05	*a*	**Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione
99.06	*b*	**Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età**	esenzione	esenzione	—	esenzione	esenzione

STATISTICA:

a { 01 — collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; 04 — altri }

b { 01 — libri, stampe, musica, carte geografiche ed altri prodotti dell'industria grafica; 04 — altri }

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PRODOTTI DESTINATI ALLA FLOTTAZIONE DEI MINERALI METALLICI

(Note aggiunte: II) al Capitolo 15, D) al Capitolo 27 e D) alla Sezione VI), della tariffa) (1)

Voce della Tariffa	DENOMINAZIONE	FLOTTAZIONE CUI È DESTINATO	DAZIO SUL VALORE %				
			al 1°-1-1957	Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
				autonomo	convenzionale		
15.10-B	Acido oleico « Flotation Grade »	dei minerali di fluoro	esenzione	10	8	esenzione	4,80
ex 27.07-D-I	Activol 30	dei minerali di piombo e di zinco	esenzione	3	—	esenzione	1,50
ex 27.07-D-I	Cresolo greggio	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno	esenzione	3	—	esenzione	1,50
ex 28.40-B-II-c	Reagenz A. S.	dei minerali potassici	18	15	12	esenzione	12
ex 28.47-B-II-a-1	C. III	dei minerali misti di rame, zinco e piombo	esenzione	14	—	esenzione	6,80
ex 29.31-A-I	Reattivo 301	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere nonchè dei minerali di antimonio dei minerali di molibdeno e di rame	esenzione	14	—	esenzione	6,80
ex 29.31-A-I	Exilxantogenato di potassio (sinonimo di exilxantato di potassio)	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali piritosi	esenzione	14	—	esenzione	6,80
ex 29.31-A-I	Isopropilxantogenato di potassio	dei minerali di piombo e di zinco	esenzione	14	—	esenzione	6,80
ex 29.31-A-I	Xantogenati di potassio (2)	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno dei minerali di rame dei minerali auriferi e arsenicali-auriferi nonchè delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di antimonio	esenzione	14	—	esenzione	6,80
ex 34.02-A-II	Acetato di stearilamina	dei minerali di piombo e di zinco	esenzione	17	15	esenzione	8,20
ex 34.02-A-II	Armac T	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali potassici	esenzione	17	15	esenzione	8,20
ex 34.02-A-II	Potassol, Noramac S, Flotigam TA	dei minerali potassici	18	17	15	esenzione	15
ex 38.06	Aerodepressant 610	dei minerali di piombo e di zinco	esenzione	9	—	esenzione	4,40
ex 38.06	Aerodepressant 645	della galena a contenuto di pirrotine	esenzione	9	—	esenzione	4,40
ex 38.07-B-II	Flotol	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali auriferi-arsenicali dei minerali di molibdeno e di rame	esenzione	7	6	esenzione	3,40
ex 38.07-B-II	Flotol A	dei minerali di zolfo	esenzione	7	6	esenzione	3,40

(1) *I prodotti sottoelencati sono esenti dalla sovrimposta di confine sugli alcoli e sui prodotti petroliferi in essi eventualmente contenuti.*

(2) *Sono esclusi gli etilxantogenati e gli amilxantogenati, di potassio.*

Segue ALLEGATO I

Segue **Elenco dei prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici**

Voce della Tabella	DENOMINAZIONE	FLOTTAZIONE CUI È DESTINATO	DAZIO SUL VALORE %				
			al 1°-1-1957	Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
				autonomo	convenzionale		
ex 38.07-B-II	Olio di Pino	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno dei minerali di antimonio dei minerali di rame dei minerali auriferi e arsenicali-auriferi nonchè delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali piritosi dei minerali di zolfo	esenzione	7	6	esenzione	3,40
ex 38.07-B-II	Sapinol	dei minerali piritosi	esenzione	7	6	esenzione	3,40
ex 38.07-B-II	Sapinol B	dei minerali di molibdeno e di rame	esenzione	7	6	esenzione	3,40
ex 38.07-B-II	Sapinol D	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali cupriferi nonchè delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame	esenzione	7	6	esenzione	3,40
ex 38.19-Q-IV-h	Aerofloat	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Aerofloat sodico	dei minerali di zinco e di piombo dei minerali di molibdeno e di rame	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Aerofloat 15	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di antimonio dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Aerofloat 15	dei minerali di rame dei minerali di molibdeno dei minerali piritosi	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Aerofloat 31	dei minerali di piombo ossidati dei minerali di molibdeno e di rame	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Etilurol puro	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame	esenzione	18	—	esenzione	8,70

Segue ALLEGATO I

Segue **Elenco dei prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici**

Voce della Tariffa	DENOMINAZIONE	FLOTTAZIONE CUI È DESTINATO	Dazio sul valore % — al 1°-1-1957	Tariffa comune — autonomo	Tariffa comune — convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
ex 38.19-Q-IV-h	Fosfocresolo	dei minerali arsenicali auriferi; dei minerali di molibdeno e di rame; dei minerali di piombo e di zinco	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Frother B. 23	dei minerali di zolfo	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Frother 60	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere; dei minerali di molibdeno e di rame; dei minerali piritosi	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Frother 63	dei minerali piritosi	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Frother 77	dei minerali di piombo e di zinco	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Gefanolo	dei minerali auriferi-arsenicali	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	P. 80	dei minerali di piombo e di zinco	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Reagente 404	dei minerali di piombo ossidati	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Reagente 633	dei minerali di piombo e di zinco	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Reattivo P. 82	dei minerali di piombo e di zinco	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Reattivo 203	dei minerali di molibdeno e di rame; dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Reattivo 239	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere; dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno; dei minerali di molibdeno e di rame	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Reattivo 404	dei minerali di molibdeno e di rame	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Separan 2610	dei minerali di piombo e di zinco	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Sodium Aerofloat	dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Sulfanol 249	dei minerali di piombo e di zinco; dei minerali auriferi; dei minerali di molibdeno e di rame	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Sulfanol 270	dei minerali di molibdeno e di rame; dei minerali di piombo e di zinco	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	S-80	dei minerali di piombo e di zinco	esenzione	18	—	esenzione	8,70
ex 38.19-Q-IV-h	Xantol Y	dei minerali di piombo e di zinco; dei minerali di molibdeno e di rame	esenzione	18	—	esenzione	8,70

Il Ministro per le finanze

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI L'APPLICAZIONE DEL DAZIO È STATA SOSPESA TOTALMENTE O PARZIALMENTE PER L'ANNO 1965

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %				Scadenza
		Al 1-1-1957	Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	
27.07-G-I-b ed ex c	Prodotti aromatici per la fabbricazione del nerofumo	14	esenzione	esenzione	esenzione	31-12-1965
27.14-C-I-b	Estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, per la fabbricazione del nerofumo	13	esenzione	esenzione	esenzione	31-12-1965
ex 28.30-A-VII-d	Tricloruro di titanio	13	esenzione	esenzione	esenzione	31-12-1965
ex 28.52-B	Cloruri dei metalli delle terre rare	4	4	1,20	4	31-12-1965
28.55-B-I	Fosfuri di ferro (ferro-fosfori) contenenti in peso 15 % o più di fosforo, destinati esclusivamente alla fabbricazione di ghisa fosforosa d'affinazione e d'acciaio (1)	16	esenzione	esenzione	esenzione	31-12-1965
29.01-C-I-a	Pineni	9	6	2,70	6	31-12-1965
29.01-C-I-b-2	Canfene	9	6	2,70	6	31-12-1965
ex 29.01-D-VI-d	Viniltoluolo	13	6	3,90	6	31-12-1965
ex 29.02-B	Esaclorociclopentadiene	16	esenzione	esenzione	esenzione	31-12-1965
ex 29.13-D-I-b	Pregnenolone	12	3	3	3	31-12-1965
ex 29.13-D-I-b	17-Alfa-ossipregnenolone	12	3	3	3	31-12-1965
ex 29.13-D-I-b	1, 4, 17 (20)-Pregnatriene-11-beta, 21-diolo-3-one	12	6	3,60	6	31-12-1965
ex 29.13-D-I-b	Deidroepiandrosterone	12	3	3	3	31-12-1965
ex 29.13-D-I-b	4, 17 (20)-Pregnadiene-11-beta, 21-diolo-3-one	12	6	3,60	6	31-12-1965
ex 29.13-E	16-Beta-metil-16-alfa, 17-alfa-epossi-5-pregnen-3-beta-olo-20-one	22	3	3	3	31-12-1965
ex 29.13-F	1, 4-Naftochinone	20	6	6	6	31-12-1965
ex 29.14-A-II-c-5-cc	16, 17 Epossipregnenolone acetato	9	3	2,70	3	31-12-1965
ex 29.14-A-II-c-5-cc	16-Alfa-metil-1, 4, 9 (11)-pregnatrione-17-alfa, 21-diolo-3, 20-dione-21 acetato	9	6	2,70	6	31-12-1965
ex 29.14-A-II-c-5-cc	16-Alfa-metil-allopregnano-11-alfa, 17-alfa, 21-triolo-3, 20-dione-11 paratoluensolfonato-21 acetato	9	6	2,70	6	31-12-1965
ex 29.15-A-IV-a	Acido sebacico	12	3	3	3	31-12-1965
ex 29.15-B	Anidride dell'acido esacloroendometilen-tetraidroftalico	16	8	4,80	8	31-12-1965
ex 29.16-D-II-b	Acido 3, 6-endoxo-esaidroftalico e suo sale di sodio	22	8	6,60	8	31-12-1965

(1) È ammesso al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è stata sospesa totalmente o parzialmente per l'anno 1965** *Segue* ALLEGATO II

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %				Scadenza
		Al 1-1-1957	Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	
ex 29.25-A-III-d-3	Metracrilammide	22	esenzione	esenzione	esenzione	30- 6-1965
ex 29.29	Dimetilidrazina asimmetrica	18	9	5,40	9	31-12-1965
ex 29.29	Etilidrazide dell'acido podofillinico	18	6	5,40	6	31-12-1965
ex 29.29	Ossima del 16, 17-deidropregnenolone-acetato	18	3	5,40	3	31-12-1965
ex 29.31-B-IV	Tio-bis (di sec-amilfenolo)	21	6	6	6	31-12-1965
ex 29.35-S-I-d	0,0-Dietil-0-(4-metil-2-isopropil)-6-pirimidil-tiofosfato	12	8	3,60	8	31-12-1965
ex 29.35-S-I-d	2-Cloro-4-isopropilammino-6-etilammino-1, 3, 5-triazina	12	8	3,60	8	31-12-1965
ex 29.35-S-I-d	2-Cloro-4, 6-bis-(etilammino)-1, 3, 5-triazina	12	8	3,60	8	31-12-1965
ex 29.35-S-I-d	2-Cloro-4, 6-bis-(isopropilammino)-1, 3, 5-triazina	12	8	3,60	8	31-12-1965
ex 29.35-S-II-f-1	Diosgenina	12	esenzione	esenzione	esenzione	31-12-1965
ex 29.35-S-II-f-2	Dicloruro di 1, 1'-dimetil-4, 4'-dipiridilio	12	8	3,60	8	31-12-1965
ex 29.35-S-II-f-2	Dibromuro e dicloruro di 1, 1'-etilen-2, 2'-dipiridilio	12	8	3,60	8	31-12-1965
ex 29.35-S-II-f-2	1, 4-Diaza-biciclo-2, 2, 2-ottano (trietilendiammina)	12	esenzione	esenzione	esenzione	31-12-1965
ex 29.38-B-I-b	Vitamina B6 e suoi derivati	9	4	2,70	4	31-12-1965
29.41-A	Digitaline	12	6	3,60	6	31-12-1965
ex 29.41-D-II	Glucoside puro di scilla	12	6	3,60	6	31-12-1965
ex 29.41-D-II	Sale di calcio del Sennoside A e B	12	6	3,60	6	31-12-1965
ex 29.41-D-II	Benziliden-beta-D-glucosido della podofillotossina	12	6	3,60	6	31-12-1965
ex 29.42-C-VIII-b	Alcaloidi della segala cornuta, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	12	6	3,60	6	31-12-1965
38.07-B	Altre (essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata dalla fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata dalla fabbricazione di cellulosa al bisolfito; olio di pino)	9	3	esenzione	3	31-12-1965
ex 38.08-C-II-b-2	Alcole idroabietilico tecnico	13	esenzione	esenzione	esenzione	31-12-1965
ex 38.11-C-III-b	Estratto di piretro in soluzione in un olio minerale	18	5	5	5	31-12-1965
ex 38.19-Q-IV-h	Miscele di aldeidi provenienti dalla lignina	13	esenzione	esenzione	esenzione	31-12-1965
ex 38.19-Q-IV-h	Miscela di mercaptani terziari	13	esenzione	esenzione	esenzione	31-12-1965

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è stata sospesa totalmente o parzialmente per l'anno 1965** *Segue* ALLEGATO II

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Dazio sul valore % Al 1-1-1957	Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	Scadenza
	Polisolfoetileni alogenati nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39:		4			
39.02-C-III-a	— *contenenti solventi organici volatili*	21		4	4	31-12-1965
ex 39.02-C-III-b	— *blocchi*	27		4	4	31-12-1965
ex 39.02-C-III-c	— *altri*	22		4	4	31-12-1965
	Capolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti almeno 80 % in peso, di cloruro di vinilidene, nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39, destinati alla fabbricazione di fibre, di monofili o di lamette (1):		4			
ex 39.02-C-VIII-a	— *emulsioni e dispersioni acquose*	13		3,90	4	31-12-1965
ex 39.02-C-VIII-b-2	— *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura), altri*	11		3,30	4	31-12-1965
ex 39.02-C-VIII-d	— *altri*	22		4	4	31-12-1965
	Capolimero di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39:		4			
ex 39.02-C-XIV-a-1	— *contenenti solventi organici volatili*	21		4	4	31-12-1965
ex 39.02-C-XIV-a-2	— *soluzioni, emulsioni e dispersioni acquose*	13		3,90	4	31-12-1965
ex 39.02-C-XIV-a-3	— *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura); blocchi*	27		4	4	31-12-1965
ex 39.02-C-XIV-a-4	— *altri*	22		4	4	31-12-1965
39.03-B-V-a-1	Etilcellulosa (non plastificata)	13	4	3,90	4	31-12-1965
	Etilossietilcellulosa insolubile nell'acqua:		4			
ex 39.03-B-V-a-2-aa	— *destinati alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (2)	13		3,90	4	31-12-1965
ex 39.03-B-V-a-2-bb	— *non nominati*	22		4	4	31-12-1965
ex 44.28-B-II-c-5	Tegole (« Bardeaux ») per tetti e facciate, di legno di conifere	16	esenzione	esenzione	esenzione	31-12-1965
ex 48.01-E-II-g-3-bb	Carta giapponese (carta speciale a fibre lunghe) destinata alla fabbricazione di budella artificiali (3)	17	esenzione	esenzione	esenzione	30- 6-1965
51.01-B-I	Filati di fibre tessili artificiali con inclusione di bollicine di aria	16	esenzione	esenzione	esenzione	31-12-1965
	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di tessuti diversi da quelli di juta, di lino o di sisal:		15			
62.03-B-I-b-1-aa	— *vuoti, di cotone*	18		5,40	15	31-12-1965
62.03-B-I-b-1-bb	— *vuoti, altri*	21		6,30	15	31-12-1965
70.19-A-I-a	Perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente	22	esenzione	esenzione	esenzione	31-12-1965
70.19-A-III-a	Imitazioni di pietre preziose e semipreziose, tagliate e lucidate meccanicamente	22	esenzione	esenzione	esenzione	31-12-1965
81.04-M	Uranio impoverito in uranio 235	2	esenzione	esenzione	esenzione	31-12-1965

(1) È ammesso al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.
(2) *Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.*
(3) Per carta giapponese si intende una carta di colore naturale bianca, di qualità flessibile o resistente, pesante per metro quadrato più di 17 grammi fino a 28 grammi inclusi, o composta in maggior parte di fibre lunghe.

Il Ministro per le finanze

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

PREZZO L. 3.500 (4151368) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.